BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
165
E
7
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

DIRITTO CANONICO SPECIALE

PER REGOLARI

SVILUPPATO IN DIALOGHI

DA PADRE DIONISIO PICCIRILLI

DA S. GIOVANNI IN GALDO

LETTORE GIUBILATO ED EX-PROVINCIALE DEI MM. OO.

Seconda Edizione corretta ed accresciuta dall' Autore

BIBLIOTECA NAZIONALE "V.E. III" NAPOLI

NAPOLI

Stabilimento Tipografico di Filippo Serafini e S.

Rampa S. Giovanni Maggiore n.° 3. 2.° piano

1858

Digitized by Google

PROEMIO DELL'AUTORE

A QUESTA SECONDA EDIZIONE

Essendo del tutto esaurite le copie della prima edizione di questo mio *Diritto Canonico Speciale per Regolari*, molte arrivandomi richieste anche dall' alta Italia, credo far cosa vantaggiosa al Pubblico e più ai Regolari col procurarne una seconda. Questa poi ha il pregio, a preferenza della prima, di non contenere molti errori tipografici, che nell' altra corsero, mio malgrado; di essere accresciuta qui e colà di moltissime aggiunte; di essere corredata di un abbondantissimo indice che rende facile a ciascuno il trovare qualunque materia che nel libro rinviensi. Si disse che questo libro doveva essere scritto in latino e spoglio delle leggi del nostro Regno e con metodo non dialogistico e che mal si appelli *Diritto Canonico*. Avrei potuto e forse dovuto tacermene, nemico, come sono, d' ogni lite o contesa; ma non parmi disconveniente render ragione con poche parole dei fatti miei. A quelli, che il volevano in latino, rispondo che ho scritto per tutti i Regolari; a quelli che non ci volevan veder citate leggi del

Regno, dico che e Moralisti e Canonisti ne fanno un uso non interrotto, senza esserne loro fatto un delitto; a quelli, che avrebbero amato altro metodo, ricordo che il dialogo dà campo allo scioglimento d'ogni difficoltà; agli ultimi poi fo conoscere che la parola *speciale* e l' altra *per Regolari*, appiccate a *Diritto Canonico*, sono sufficienti a determinare che questo libro è un *Diritto*, un *Diritto Canonico*, un *Diritto Canonico speciale*, un *Diritto Canonico speciale per Regolari*, come quello che tratta di leggi Ecclesiastiche riguardanti i Regolari. Iddio conosce la mia retta intenzione! Non rispondo a coloro che avrebbero desiderato altre e poi altre cognizioni, perchè interrogati da me con apposite lettere non hanno saputo suggerirmi un verbo. Iddio dia lume a ciascuno!

Mch

A CHI VUOL LEGGERE

Il Regolare, il Monaco, il Frate! Sappiamo ancor noi che mille intorno a queste appellazioni sonosi non pure nei tempi a noi vicini, ma anche in quelli di Agostino e di Girolamo, di Tomaso e di Bonaventura, finti o immaginati o supposti o creduti delitti e scelleranze, rovine e mostruosità, inutilità e ciuffole e buffonerie. Sappiamo che nei trivî e nelle piazze, nelle sale e nei teatri, ora tra serie faccende ed ora tra inutili giuochi, mille contro tai nomi s'inventan favole spiritose, mille si vomitan sarcasmi pungenti, mille si fanno dileggiamenti caricati, mille s'eruttan beffe incivili, mille si prendon trastulli villani, e mille anco il calzolaio nel suo bischetto, anche nel cesso il mozzo impudente, vuoi per passatempo, vuoi per malizia, celie ricontano o in gesti atteggiansi o traversi o infami. Sappiamloci anche noi... Ma corrisponde questa opinione svantaggiosa alla naturale e natia idea dello stato regolare? Che nel fatto qualche religioso, dimentico di sue promesse, possa essere anche un mostro, io non mi oppongo, chè i Regolari son essi pur uomini, sono agitati dalle passioni a tutti comuni, sono circondati da relazioni d'ogni spezie, e perciò capaci, come l'uomo di ogni società, di tutti i vizî e ancor di nefandezze e misfatti; ma deve pur meco convenirsi che tam sunt monachi falsi, quam et Clerici falsi, et fideles falsi, *secondo il detto di Agostino* (1). *Lasciamo le eccezioni numeriche e perciò i vizî individuali e le individuali virtù, comechè queste quelli, tutto posto a calcolo, di gran lunga sopravanzino e pel numero e per la*

(1) In Psalm. 132.

eccellenza e per effetti duraturi. Solo domando, se è poi vero che i Regolari sono quei mostri letali, quegli esseri inutili, quei fuchi fastidiosi, quali il deista e l' eretico, il panteista e'l demagogo o sognano, o credono, e poscia dipingono con nerissimi pennelli, e ne fanno orribil macello? All' origine, alla istituzione dei Regolari, alle loro regole, alle loro costituzioni, alle loro leggi disciplinari. alle qualità del loro interno reggimento convien volger l'esame, se vuolsi di loro formare idea vera ed adequata. A che son indirette quelle novelle *o* lettere, *quelle* apologie *e* satire, *quelle* regole *e* dottrine, *quelle* considerazioni *e* memorie, *quelle* narrazioni *e* istorie, *quelle* intenzioni *e* coscienze, *quelle* ripristinazioni *e* restituzioni, *quelle* morali *e* teologie, *quelle* anatomie *e* statere, *quelle* azioni *e* relazioni, *quei* catechismi *e* misteri, *e* comenti, *e* discorsi, *e* motivi, *e* scandali, *e* paralleli, *con che si è voluto dar mala voce su questo o quel religioso, detrarre a questo o a quell' Ordine regolare, se non a infamare la Chiesa, ad annerare le intenzioni dei Pontefici e dei Concilî, e in fine a far man bassa a tutto il Cattolicismo? Basta conoscere la brutta fogna, onde rampollano le laide cose che si ricontano dei Regolari, e il fiele mortale che dirige la penna e la lingua dei nemici di quelli, e la pubblicità che danno a qualche raro fatto men buono, e le circostanze criminose che a quel fatto vero o inventato affiggono, e i motivi svariati, onde a detti ingiuriosi e a scritti pestilenziali son mossi, e le qualità morali-politiche-religiose di quelli avversari dei Religiosi..., chè già di tutti i loro libelli la confuta è fatta e bella! Questo so io che* illos praecipue reprobi persequuntur, quos multos conspiciunt esse profuturos, *come disse S. Gregorio* (1). *E questo è pur vero che i Claustrali sono riveriti tra Turchi e Indiani e Cinesi, e vilipesi tra Cattolici* !!! *È pur vero che i chiostri scemano le famiglie e diminuiscono i pesi e le angustie a tanti padri di famiglia* !!! *È pur vero che pei Regolari vivono e affittaiuoli e servi e artisti e professori, e che la poveraglia è aumentata, ove dei Regolari è rimasto il solo nome* ! ! ! *Ricordo la gran Brettagna....*

Ma poi qual male e a chi fanno i Regolari? Sono forse oziosi...? La repubblica delle lettere è ripiena di lor opere immortali... Senza dire che sonvi oziosi burocratici, oziosi ricchi, oziosi letterati, oziosi celibi, oziosi maritati, oziosi demagoghi, che vivono o voglion vivere a spese del popolo...

(1) In c. 13. Job.

Sono forse nocevoli a loro stessi..? Tra quelli molti giunsero vegeti e sani sino all' ultima decrepitezza... Forse sono utili solamente per sè?... Ma certo che non guardarono al loro individuale vantaggio, quando convertirono nazioni, e genti d' ogni lingua assoggettarono alla Chiesa. Non travagliarono pel loro bene materiale, quando predicarono e confessarono e insegnarono e assistettero infermi e servirono ad appestati e redensero schiavi, e a tutte le privazioni si sottoposero, a tutti i piaceri rinunziarono, e tutti incontrarono i soprusi preparati dalla malizia o presentati dall' ignoranza o trovati nella barbarie di popoli senza la conoscenza del vero Dio. Non istudiarono a rendersi pingui quei tanti Dottori e Canonisti, quei tanti Filosofi e Moralisti, quei tanti Apologisti e Controversisti, quei tanti Interpetri e Comentatori, quei tanti Storici e Cronichisti, ne' quei zelanti Vescovi e santi Cardinali, e molto meno quei vigilantissimi e caraggiosi Papi che crebbero tra Regolari, e da questi riceverono educazione e istruzione e tutta la vita morale e letteraria e attiva che innanzi a tutto il mondo presentarono.

Nè qui mi si opponga che tutto ciò è sol vero degli antichi Regolari, i quali erano e dotti e santi e laboriosi... Imperciocchè, a prescindere che i vecchi increduli ed eretici, di cui i moderni sono ripetitori, agli antichi religiosi queste simili imputazioni attribuivano, donde, di grazia, traggon i nostri nemici lor cognizioni per dirci men dotti degli antichi, men santi, men laboriosi? Ciò dicono e mille volte ripetono senza mai aversi preso l'incomodo di studiare le vere regole dei Religiosi, e senza mai aver voluto leggere le costituzioni dei Regolari, e solo dopo aver bevuto a lunghi sorsi in quei limacciosi pantani che alla loro curiosa ignoranza prepararono i furiosi Donatisti e Waldesi e Luterani e Scismatici e Apostati e Settari d'ogni natura. Ciò dicono coloro che d'ogni Regolare vorrebbero fare tutto insieme un predicatore e un maestro di scuola e un missionario e un ospedaliere e un economista, ed anche un Teologo, un Filosofo, un Istorico, un Poeta, e forse anche un ferrario, un calzolaio, un sarto, un bifolco e un facchino. Ciò dicono coloro che, in osservare qualche religioso o men santo, o un pò ben pasciuto, o nel vestito un pò ricercato o di propria salute curante, o nelle ore di ricreazione dato all'ozio, o in cammino per affari, o in chiostro dalle fatiche rimesso, senza portar loro esame delle privazioni sofferte, dei fatti sacrifizi, delle cure soste-

nute, delle rette intenzioni, muovon scalpore, e incauti o temerarî o malvagi gridan la croce contro un'intera famiglia di Regolari. Ciò dicono coloro che, in conoscere un fatto criminoso di qualche Monaco o Frate, che certamente dai suoi Superiori riportò il meritato castigo, lungi di averne lode o avanzamento, con logica da stolti deducono la corruzione generale di un intero chiostro o dell'intero corpo... Ma sia pure... Dunque fa mestieri riformarli e non diffamarli, istruirli di loro doveri e non distruggerli, richiamarli ai loro principî e non depennarli, renderli utili e non impedirli, sceverarli e non confonderli, prediligerli e non farne un fascio, provarli e non rifiutarli, conoscerli e non isconoscerli, come si farebbe di ogni istituzione utile nel principio e poi allontanata dal suo scopo. Se non che questa riforma, questa istruzione, questo richiamo, questo sceveramento non è opera di tutti, e molto meno di coloro che, lor penne tingendo nel veleno, da poi le rivolgono alla distruzione di tutto ch'è vero, ch'è santo, che da tutta la veneranda antichità è approvato. La riforma appartiene alla Chiesa, la quale gli Ordini regolari approvò, ben esaminate le loro regole, e nel suo seno fecondolli, e di privilegî li arricchì, e al bene generale impiegolli, e a quello scopo peculiare li diresse, cui mirarono i loro Istitutori. In ciò la sola Chiesa è la maestra; conviene udire e riverire i suoi insegnamenti e le sue prescrizioni.

Ma voi che vi scandalizzate dei Frati e dei Claustrali in generale, perchè lasciate correre i vostri domestici che bestemmiano, i vostri figliuoli nei loro amorazzi, le vostre donne che vaneggiano? Se carità vi riscalda, mostrate alla Chiesa, ch'è la Madre comune, i difetti dei Regolari, e non vomitate vostra bile nei circoli e nei ridotti contro coloro che voi tingete di foschi colori. E credete voi che la Chiesa, solo perchè non consigliasi con voi, dorme taciturna, e non piuttosto prega, consiglia, e comanda?

A mostrare intanto non pure ai Regolari, ma anche ai loro nemici, in che la riforma potrebbe restringersi, è diretta questa mia opera. Non ad altro in essa mi sono studiato che a raccogliere qui e colà quello che in generale ai Regolari appartiensi sia di diritto, sia di dovere. Quindi, dato un breve cenno dell'origine di essi, mi son fatto a stabilire i principî generali dello stato religioso, e poscia al tirocinio e alla professione dei Regolari son disceso, e poi ai voti sostanziali, e poi quello ho svolto che ha rapporto agli studi, alle ordina-

zioni, alle confessioni, alla predicazione dei Regolari, ed in-
ed ho trattato della visita, delle elezioni, dei Capitoli, nè in
fine ho lasciato di fare un cenno su le relazioni che i Regolari
hanno fra loro o coi Vescovi o coi Parrochi e su i privilegi
che possono o no vantare. Ho creduto opportuno anche a
tutto ciò aggiugnere un breve metodo in forma di ap-
pendice sul modo da tenersi dai Regolari in formare i pro-
cessi contro i delinquenti, chè l' esperienza mi ha di-
mostrato, esser tai processi, per lo più nulli per man-
canza di cognizioni necessarie a tal uopo. Ed in tutto
ciò da una parte ho intralasciato tutto quanto riguar-
da le Monache, che sembrami materia da doversi e poter-
si separare, e dall' altra qualche cosa ho intramesso
che in modo speziale appartiene all' Ordin mio. Molti libri
è vero, sono scritti su questa materia e da Regolari e da
estranei, ma niuno per quanto mi sappia, ha trattato
tutto quanto è ai Regolari attenente. Auberto, Coronel-
li, Creccellio, Copini, Dondino Attaferra, Francesco Fio-
rentini, Paolo Morigia, il Cibrario hanno dell' origine
dei Regolari chi più chi meno distesamente lor opere for-
mato; Bartolomeo de Vecchis di proposito, ed altri per
cenno del Noviziato e modo di ricevere i giovani allo stato
religioso; Adereto, Bartolomeo da S. Fausto, Caramuele,
Evangelista Mornigno, Giovanni della Croce, Navarro,
Sporer, ed altri dello stato religioso in generale; delle
elezioni hanno composto Trattati il Castellini, Gau-
denzio da Genova, il Passerini, Sigismondo da Bologna,
ed altri; Ameno nulla ha lasciato a desiderare su la Pra-
tica Criminale, nulla su i privilegi dei Regolari il Casaru-
bio, il Corduba, il Chassaing, il Grueber, Gabriel-Angelo
da Vicenza, il Sorbo, ed altri; il Ducasse, il Bonanni,
il Franchis, ed altri hanno scritto su controversie tra Re-
golari e Vescovi e Parrochi; dei Benedittini in ispecie ha
trattato il Caràmuele, il Lezana dei Carmelitani, dei Ca-
nonici Regolari Rosseau de la Combe, degli Osservanti
ed altri Minori Antonio da Venezia, il Corduba, il Kerco-
ve, il Marcanzio, il Santoro, il Matteucci, il Sambuca: dei
Prelati il Matteucci, il Miranda, il Peyrini, ed altri: de-
gli Abati il Tamburini, nè manca chi di svariate materie
dei Regolari ha formato quistioni o dubbî o compendî
o direttori o comentari o manuali, come il Ferraris, il Con-
fezio, il Diana, il Donato, F. Emmanuele, il Roderigo,
l' Absense, il Medina, il Pellizzario, il Rodriquez, ed al-
tri molti. E se qualcuno ha pur toccato tutte cose non è

adattato ai nostri tempi o per mutazioni avvenute, o per incertezza di dottrina, o per confusione di materia, o per inopia di teoria, ed in fine anche per la lingua. Ho consultato anche l'opera intitolata: Tractatus de Jure Regularium *di D. Bouix, dato in luce in Parigi nel 1857. Io ho creduto di dover trattare le cose dei Regolari in lingua volgare onde renderle a tutti intelligibili, e del modo dialogistico mi son servito, come quello che sembrami adattato ad ogni genere di persone, ed a ciascuna capacità, ed apremi la via a sciogliere le difficoltà che potrebbero proporsi*

No che non mi do il vanto che quest'opera sia senza difetti, nè che non lasci altro a desiderare sul soggetto che tratto, nè perciò che possa a tutti piacere. Prego pertanto il cortese lettore ad istruirmi, se mi troverà errante, a compatirmi, se mi troverà difettoso, a supplire, ove mi crederà men secondo, e in fine a non leggermi, ove sentirassi disgradato. Vivi con Dio.

DIALOGO I.

DELL'ORIGINE E ISTITUZIONE DEI REGOLARI.

1. **D.** Da qual epoca e da chi debbe ripetersi la istituzione dei Regolari?

R. Se la vita monastica, presa nel suo genere, si ripone nel ritiramento dal secolo, debbe dirsi che i Regolari ebbero principio nella legge di natura e prima di Mosè e propriamente da Abramo, che ridussesi in un luogo da Dio indicatogli, e da Elia, il quale formò sua dimora vicino al Giordano. Certo però si è che lo stato religioso fu adombrato dai Nazzareni, ai quali appartennero ed Elia e Sansone e 'l Battista e lo stesso Gesù Cristo, e dagli Esseni, come quelli che osservavano la castità e la povertà, e molta carità operavano, come può vedersi presso Giuseppe Ebreo (1). Ma Cristo di questo stato insegnò gli elementi, ed Ei cogli Apostoli ne praticò le leggi. Egli di fatto insegnò che convien *negare sè stesso, chi vuol seguirlo* (2), *e rendersi eunuco per lo regno dei cieli, e dare tutto ai poveri per avere un tesoro nel cielo*(3), le quali parole esprimono appunto i tre voti sostanziali dello stato regolare(4). E sembra che tutti i fedeli della primitiva Chiesa questi precetti o consigli di Cristo abbracciassero, chè *uno era il cuore, una l' anima della moltitudine dei credenti, e niuno avea per sua qualunque cosa possedea, ma tra quelli tutte le cose eran comuni* (5). Cristo però seguirono nei notati consigli gli Antonii, gl' Ilarioni, i Pacomii, i Macarii, i quali in luoghi deserti con moltitudine di discepoli tutti in Cristo assorti trassero lor vita in povertà, in castità, e sotto il comando di un superiore. Ma non prima del quarto secolo della Chiesa si videro Ordini religiosi con regole certe, le quali con lo scorrere dei secoli giunsero a quattro principali, cioè di S. Basilio, di S. Agostino, di S. Benedetto, di S. Francesco di Assisi. Ho detto a *quattro*

(1) *Bell. Jud.* l. 2. c. 7. *Antiquit.* l. 4. c. 4. l. 18. c. 2. (2) *Matt.* 16.
(3) *Matt.* 19.
(4) Avverte Bouix che il dire, essere dalla Chiesa e non da Cristo la istituzione dello *Stato Religioso*, è asserire che Cristo non comandò a maggior perfezione la obbedienza, la povertà e la castità, e che la Chiesa possa abrogare tutti gli Ordini regolari. (5) *Act.* 22.

principali, perchè le altre o sono modificazioni di queste, o distinte con costituzioni proprie di ciascun Istituto religioso, sebbene non manchino autori che altre a queste quattro aggiungano, p. e. quella di S. Francesco di Paola (1).

2. D. Chi dunque diede *la prima regola* e quando?

R. Fu S. Basilio che, verso l' anno 359, sotto il Papa Felice II. e l'Imperatore Giuliano Apostata, una regola formò raccolta e composta su le cose che avea ascoltato o veduto praticare dai Monaci che senza regola certa vivevano su le orme di Antonio M., d' Hariione, e di altri, approvata da prima dai Vescovi di Oriente. Riconosciuti i Basiliani dalla Chiesa, furono da Eugenio IV. nella Costit. *Inter cuncta* riformati nella Sicilia, nella Calabria, nella Puglia, e in tutta l' Italia, e da poi da Gregorio XIII. nella Costituz. *Benedictus*, ed anche da Clemente VIII. nella Costit. *Quae ad restituendos* ridotti ad una Congregazione. Hanno i Basiliani per lor principal Monistero la Badia di Grottaferrata, dodici miglia distante da Roma. Nè mancano Monache Basiliane istituite prima in oriente e poscia passate in occidente. Anche la Congregazione degli *Armeni*, così detta perchè fu trapiantata dall'Armenia in Italia, seguì per qualche tempo l' abito e la regola dei Basiliani, ed ebbe per capo il Convento di S. Bartolomeo in Genova, estinta finalmente da Innocenzo X. nel 1650. con la Costit. *Commissa nobis*. L' abito angelico dei Basiliani consiste in una sottana rossa annodata da una cintura di colore scuro, in un mantello, in una cappa, in cappuccio nero. Gli *Studiti* però, fondati da un tale S. Alessandro nel fine del quarto secolo, e che furono un ramo di Basiliani, portavano un abito verde con doppia croce vermiglia sul petto.

3. D. Militò altro Ordine sotto la regola di S. Basilio?

R. Militò quello dei Carmelitani, la cui origine da alcuni si fa rimontare al profeta Elia che coi figli dei profeti il primo osservò i tre voti sostanziali allo stato religioso nel Carmelo, e visse con quelli vicino al Giordano, seguiti da poi da fedeli convertiti alle voci del Battista e di G. Cristo, e dagli Apostoli che alla Vergine SS. sul Carmelo eressero, come si dice, un tempio. Il certo si è che l'Ordin Carmelitano riconosciuto da Alberto Patriarca di Gerusalemme, fu approvato da Onorio III. nel 1226 con la Costit. *Ut vivendi*. Esso era diviso in Conventuali ed Osservanti sotto il medesimo Generale, ma la parte osservante per opera di S. Teresa, assistita dal minorita S. Pietro d'Alcantara, fu confermata da Gregorio XIII. nella Costit. *Pia*, e

(1) Ferraris *Relig. Regul.* art. 2. et seqq.

divisa dall'altra. Anzi Clemente VIII. nel 1593. con la Costit. *Pastoralis officii* divise pure la Congregazione Spagnuola dei *Carmelitani scalzi* dall' Italiana dello stesso nome, e concesse loro diversi Generali. Vi sono anche le Monache *Carmelitane* divise in congregazione Spagnuola ed Italiana, viventi secondo la riforma di S. Teresa. Vi ha anche un ordine equestre di *S. Maria di Monte Carmelo*, istituito da Errico IV. Re di Francia o dal francese Filiberto Forestano nel 1608, confermato da Paolo V.

4. D. Da chi fu formata la *seconda regola* per Religiosi?

R. Fu formata da S. Agostino nell'a. 390. sotto del Papa Siricio, ma tutti gli Agostiniani, o i Regolari militanti sotto questa Regola si dividono in Canonici Regolari e in Eremiti, e di quelli e di questi molte sono le congregazioni, nè tutte in un tempo istituite.

5. D. E quali furono o sono le Congregazioni dei Canonici Regolari?

R. Esse sono molte, cioè:

1. Quella dei *Canonici Lateranesi*, che istituita, come credesi, dagli Apostoli, adottò la Regola di S. Agostino, e fu da Leone M. o Gelasio collocata nella chiesa di S. Giovanni Laterano in Roma, onde assunsero il nome quei Religiosi, che vi dimorarono sino all'a. 1300, quando Bonifacio VIII. loro sostituì i Canonici secolari; ma, questi rimossi da Eugenio IV, furono quelli di nuovo ivi restituiti da Sisto IV. Questi Religiosi hanno la veste di lana bianca con sopra il rocchetto di lino, e il mantello e il cappello neri.

2. Quella *dei Canonici Lateranesi di S. Frigidiano*, fondata da S. Frigidiano Canonico Lateranese nell' a. 556, ed approvata da Alessandro II. nel 1068. con la Costit. *Quoties*.

3. Quella *dei Canonici Regolari di S. Giacomo della spada*, fondata nell' a. 830. da Ramiro Re di Ligno nella Spagna, ed approvata da Alessandro III. Questi Canonici hanno la veste di lana bianca e la cotta.

4. Quella *dei Canonici Regolari di S. Rufo*, fondata nell' a. 1000. da quattro Canonici di S. Maria di Avignone, e poscia trasferita in Valenza nel Delfinato, ove fabbricò una chiesa col titolo di S. Rufo, ma solo nel 1092. fu approvata da Urbano II. Questi Canonici hanno veste bianca con cintura nera, e con fascia bianca di lino o sciarpa che dalle spalle cade al fianco sinistro.

5. Quella dei *Canonici Regolari Portuesi*, così detta dal Monistero da loro fondato *al porto* del golfo Adriatico, istituita

dal Sacerdote Pietro de Onestis da Ravenna nell' a. 1115, ed approvata da Pasquale II.

6. Quella dei *Canonici Regolari di Oroasi*, fondata nel luogo detto *Oroasi* nella Diocesi di Atrepato nei confini della Francia dai Sacerdoti Conone, ed Eldeinaro verso l' a. 1097.

7. Quella *dei Canonici Regolari di Mortara*, fondata da Adamo Chierico di Mortara nell' 1083, e da Niccolò V. nell'a. 1449 unita alla Congregazione dei Canonici Lateranesi.

8. Quella *dei Canonici Regolari di Morbac*, nella Diocesi di Argentina nell'Alsazia, fondata nel 1094, da un certo Manegoldo.

9. Quella *dei Canonici Regolari di S. Quintino*, fondata nell' a. 1078. dal B. Ivone Preposito di S. Quintino e poi Vescovo.

10. Quella *dei Canonici Regolari di S. Lorenzo della Plebe dei Martiri*, fondata dal Sacerdote Gerardo Charbrerius di Aultz nel 1050.

11. Quella *dei Canonici Regolari di S. Vittore di Parigi*, fondata dal Re Lodovico il Grosso nel 1113. vicino Parigi. Usano questi Canonici la tonaca bianca con pelli di agnelli.

12. Quella detta *Gerosolimitana dei Canonici Regolari del S. Sepolcro*, fondata nel 1110. da Goffredo dopo il conquisto di Terra S., approvata poscia da Celestino II. nel 1144, e distrutta colla perdita di Terra S. Aveano questi Canonici veste nera e rocchetto e cappa con croce rossa alla sinistra e cappuccio e barba e berretta in testa.

13. Quella *dei Canonici Regolari di S. Maria del Reno*, fondata appo il Reno vicino Bologna, ed approvata da Innocenzo II. nel 1136. con le costituzioni dei Canonici Portuesi (n. 5).

14. Quella *dei Canonici Regolari di S. Giacomo di Cella Volana* che cominciò nel 1000. nella diocesi di Comacchio.

15. Quella *dei Canonici Regolari di S. Croce di Coimbra* in Portogallo, fondata in Coimbra dall' arcidiacono Tellone ed approvata da Innocenzo II. nel 1135. Usano su la veste la cotta con la guarnacca.

16. Quella *dei Canonici Regolari di S. Maria del Crescenzaco*, fondata da Ottone de Morbiis Canonico Lateranese nel 1140. in un luogo vicino Milano detto *Crescenzaco*, unita quindi alla congregazione Lateranese.

17. Quella *dei Canonici Regolari di Valle verde*, fondata in Valle verde nella Fiandra vicino Bruxelles nel 1343, la quale fu da poi unita a quella di Windeseim (n.22). Questi Canonici aveano il capo raso con giro di capelli a guisa di corona, una veste con cappuccio di color nero, e il rocchetto su la tonaca

18. Quella *dei Canonici Regolari di S. Antonio di Vienna* approvata circa l'a. 1297. da Bonifacio VIII. con la Cost. *In dispositione*, e secolarizzata nell' a. 1778. Vestivano come i Preti secolari con la lettera T. nella sinistra parte della veste e del mantello.

19. Quella *dei Canonici Regolari Premonstratensi*, fondata in luogo detto *Premonstrato* nella Diocesi di Lione in Francia da S. Norberto Arcivescovo, e poi Primate della Germania nel 1120, approvata da Onorio II. nel 1126. con la Costit. *Honorius Episcopus*. Hanno cappa e mantello e scapolare di lana bianca, e rocchetto bianco di lino, e cappello bianco.

20. Quella *dei Canonici Regolari scolari*, fondata da alcuni scolari vicino Bologna verso il 1200.

21. Quella *dei Canonici Regolari Crociferi*, la cui istituzione si fa ripetere dal Pontefice S. Cleto, ma meglio da cinque Religiosi, assistiti dal Cardinal Ugone di S. Caro, nel 1246, in Muitz nel Belgio vicino al fiume Mosa nella Diocesi di Lodi, approvata da Innocenzo IV. Vestivano di turchino azzurro con croce di argento in mano per ricevere i pellegrini che andavano in Roma. Si fa pure menzione di un'altra detta dei *Crociferi di S. Cleto*, che dicesi approvata da Urbano VIII. nella Costit. *Cum Antecessor*.

22. Quella *dei Canonici Regolari di Windeseim*, fondata nel Belgio nel luogo detto *Windeseim* vicino alla Città di Zuvol nella Diocesi di Utrech nel 1387. da Gherardo Magno e Giovanni Busebrone. Portavano veste bianca, rocchetto, berretta, ed almuzia di pelli su le spalle.

23. Quella *dei Canonici Regolari di Mussia* nella Diocesi di Colonia, fondata nel 1170. ed unita a quella di Windeseim (n. 22) nel 1430.

24. Quella *dei Canonici Regolari di S. Demetrio, o di S. Maria del Metro*, fondata circa l'a. 1200. sotto Innocenzo III, rinnovata da Paolo V.

25. Quella *dei Canonici Regolari di S. Spirito*, fondata nel Monistero di S. Spirito in Venezia da quattro Chierici nobili Veneziani nell' a. 1424.

26. Quella detta *dei Canonici Regolari Frigionaia* fondata vicino alla Città di Lucca circa l'a. 1406. da Bartolomeo Colonna, la quale da Eugenio IV. fu quindi detta Lateranese.

27. Quella *dei Cononici Regolari di S. Pietro di Monte Corbulo*, fondata nell' anno 1503. da Pietro di Reggio, dodici miglia distante da Siena nell' agro fiorentino, confermata da Giulio II. Usavano la tonaca di color grigio, il roc-

chetto, l'almuzia, ma il color della tonaca nel 1521 si cambiò in nero.

28. Quella *dei Canonici Regolari del Salvatore*, fondata vicino Siena nel 1408. da Stefano Cioni Senese, e fu detta anche *degli Scoppetini* dal Monistero ch'ebbe vicino Firenze.

29. Quella *dei Canonici Regolari di S. Giorgio di Alga, da Alga* piccola isola vicino Venezia, fondata da Gabriello Condolmiero, che fu poi Eugenio IV, e da Antonio Corrario Vescovo di Ostia e Cardinale verso l' an. 1404, confermata da Gregorio XII nel 1406, ed estinta da Clemente VIII nel 1602 con la Costit. *Romanus Pontifex*. Portavano su la nuda carne panno bianco, e toga di color celeste.

30. Quella dei *Canonici Regolari di S. Marco*, fondata nel 1194. dal Sacerdote Alberto Spinola in Mantova, approvata da Innocenzo III, e poi unita ai Camaldolesi. Dormivano questi Religiosi sul paglericcio, vestivano di lana, e portavano veste e mantello e rocchetto bianchi.

31. Quella *dei Canonici Regolari di S. Spirito in Sassia*, fondata in Roma da Innocenzo III. nel 1197, addetta a raccogliere e allevare fanciulli di genitori sconosciuti, e a servire gl' infermi. Il Capo era detto Precettore generale e Commendatore, ed era eletto dal Papa. Fu estinta da Alessandro VII. nel 1656. Aveano questi Canonici abito e mantello neri con doppia croce bianca su la sinistra.

6. D. Quali furono o sono le Congregazioni degli Eremiti di S. Agostino?

R. 1. Quella *degli Eremiti di S. Guglielmo Magno*, e non Guglielmo Duca d' Aquitania, fondata da quello nel 1256. Ebbero questi Eremiti prima mantello bianco, ma dal poi usarono il nero.

2. Quella *degli Eremiti Giambonati*, fondata vicino Cesena in tempo d' Innocenzo III. dal B. Giovanni Buono di Mantova, morto nel 1223.

3. Quella *degli Eremiti di S. Girolamo in Ispagna*, istituita probabilmente da D. Pietro Fernandez nobile di Castiglia con la efficace opera del B. Tomasuccio professo del terz' Ordine di S. Francesco verso l' a. 1366, ed approvata da Gregorio XI. Aveano questi Religiosi la camicia di lana, tonaca, lungo scapolare, cappa, e cappuccio di lana neri.

4. Quella *degli Eremiti di S. Girolamo del B. Pietro da Pisa*, fondata da Pietro Gambacorta di Pisa, vicino Cassano, nell'agro di Urbino nel luogo detto Montebello, coll'opera di F. Angelo di Corsica professo del terz' ordine di S. Francesco, verso l'a. 1380. Questi Religiosi aveano una cintura di pelle,

cappuccio, lo scapolare, la cappa, con crespe al collo e cappello nero.

5. Quella detta *Illicetana degli Eremiti di S. Agostino dell'osservanza*, fondata o riformata dal P. Maestro Bartolomeo Veneziano nell'a. 1387. in una selva appo il lago Illiceto vicino Siena.

6. Quella detta *Carbonaia degli Eremiti di S. Agostino*, ora chiamata *di S. Giovanni a Carbonaia* in Napoli, fondata dal P. Simone di Cremona nell' a. 1399.

7. Quella *degli Eremiti di S. Agostino di Perugia*, fondata da alcuni Religiosi Agostiniani nell'Umbria nell'a. 1424.

8. Quella *degli Eremiti di S. Agostino di Lombardia*, fondata da P. Giovanni Rocco di Pavia, e P. Gregorio di Cremona nell' a. 1444.

9. Quella *degli Eremiti di S. Agostino di S. Maria di Monte Ortone*, vicino Padova fondata da P. Simone da Camerino nell' a. 1460.

10. Quella *degli Eremiti Battistelli di S. Agostino*, fondata da P. Battista di Genova nel 1484.

11. Quella detta *Pugliese degli Eremiti di S. Agostino*, fondata nella Puglia da P. Felice Pugliese nell' a. 1492.

12. Quella *degli Eremiti di Calabria, o Zampana*, fondata nella Calabria da P. Francesco Zampana nel 1502.

13. Quella detta *Dalmata degli Eremiti di S. Agostino*, fondata nella Dalmazia nell' a. 1502.

14. Quella detta *Spagnuola degli Eremiti di S. Agostino*, detta anche *di S. Paolo primo Eremita*, fondata nella Spagna nel 1530.

7. D. Esistono o no tutte queste Congregazioni?

R. Alessandro IV. verso l' a. 1255. riunì in un sol corpo varie di queste ed altre Congregazioni di S. Agostino con la Costit. *Licet Ecclesiae*.

8. D. Ma dopo di tal epoca si fondarono altre Congregazioni di S Agostino?

R. In Roma fu fondata *la Congregazione degli Eremiti Scalzi di S. Agostino* dal P. Diaz Spagnuolo, ed approvata da Clemente VIII. nell'a. 1599. con la Costit. *Decet Romanum Pontificem*, la quale fu da poi divisa in Italiana e Spagnuola, ciascuna di quattro Provincie.

9. D. Queste Congregazioni hanno anche monasteri di Monache?

R. Quasi tutti li aveano, ed ora esistono alcuni.

10. D. Quali altri Ordini o Congregazioni militano sotto la Regola di S. Agostino con diverse Costituzioni?

R. 1. *La Congregazione degli Armeni, o di S. Bartolo-*

meo di Genova, che prima seguì la regola di S. Basilio, poscia quella di S. Agostino con le Costituzioni di S. Domenico. Usava abito e mantello bianchi, e pazienza nera.

2. *L' Ordine della SS. Trinità della redenzione dei captivi*, fondato da S. Giovanni di Mata, e Felice Valois nel 1197, ed approvato da Innocenzo III. con la Costit. *Operante*. Questi Religiosi usano tonaca, pazienza, cappuccio bianchi, e cappa con croce bipartita in rossa e nera.

3. *L' Ordine di S. Maria della Mercede della Redenzione dei captivi*, fondato da S. Raimondo di Pennafort, S. Pietro Nolasco, e Giacomo Re di Aragona nel 1218, e confermato nel 1229. da Gregorio IX. con la Costit. *Devotionis vestrae*. Hanno questi Religiosi tonaca, pazienza, cappuccio, mozzetta, cappa bianchi con scudetto e croce in petto.

4. *L' Ordine dei Predicatori*, fondato da S. Domenico Gusman, Canonico Regolare di S. Agostino, nel 1206, approvato nello stesso anno da Innocenzo III, e confermato da Onorio III. nel 1216. Questi Religiosi furono una volta divisi in Osservanti e Conventuali, ma da poi si riunirono. Usano veste, pazienza, cappuccio bianchi, e cappa nera.

5. *L' Ordine delle Monache di S. Domenico*, che formano il secondo Ordine istituito da questo Santo.

6. *L'Ordine della penitenza di S. Domenico*, che fu il terzo Ordine fondato da questo Santo, ed approvato da Innocenzo VII. nell' a. 1405.

7. *L'Ordine dei Servi di Maria*, fondato da sette personaggi Fiorentini verso l' a. 1235. nel monte Senario, nove miglia distante da Firenze, approvato da Alessandro IV, e confermato da Benedetto XI. nell' a. 1304. Questi Religiosi hanno l' abito tutto nero con scapolare.

8. *La Congregazione dei Servi Riformati di Maria*, fondata verso l' a. 1274. da S. Filippo Benizi, nel Concilio di Lione sotto Gregorio X. approvata, e di nuovo riformata da Clemente VI. nell' a. 1346.

9. *La Congregazione dei Servi Eremiti di Maria*, istituita nel monte Senario nel 1593, per opera del Generale dei Serviti Lelio Baglioni, e confermata da Clemente VIII. con la Costit. *Decet*. Questi Religiosi portano la barba, oltre l' abito e cappuccio e pazienza neri.

10. *La Congregazione del terz' Ordine dei Servi di Maria* confermata nell'a. 1424. da Martino V. con la Cost. *Sedis*.

11. *L' Ordine dei Fratelli della penitenza di S. Maria Maddalena*, istituito dal francese Beltramo nella Diocesi di Marsiglia nel 1277, in tempo di Niccolò III.

12. *La Congregazione delle donne penitenti*, istituita dal medesimo Beltramo nell' a. 1278.

13. *La Congregazione dei fratelli della carità di B. Maria*, fondata in tempo di Niccolò IV. nell' a. 1290, da Guillone Gianvillano nella Catalogna in Francia pei poveri e gl'infermi.

14. *La Congregazione dei Gesuati di S. Girolamo*, istituita da S. Colombino Senese in Siena nell' a. 1354, approvata da Urbano V. con la Costit. *Piae*, e soppressa da Clemente IX, nel 1668. con la Cost. *Romanus Pontifex*. Questi Religiosi erano Chierici senz' ordine sacro, ed aveano tonaca con cappa di color nericcio.

15. *La Congregazione di S. Ambrogio a Nemo*, istituita sotto l' invocazione di S. Ambrogio vicino Milano in luogo allora boscoso, dai Milanesi Alessandro Crivello, Alberto Besozio, e Antonio Pietrosanta nell'a. 1375, confermata da Gregorio XI, e unita da Sisto V. alla seguente di S. Barnaba.

16. *La Congregazione de' Fratelli Apostoli* che si crede istituita dall' apostolo S. Barnaba, dopo varie vicende unita all'antecedente di S. Ambrogio a Nemo, e finalmente estinta da Urbano VIII.

17. *La Congregazione dei Fratelli di S. Girolamo di Fiesole*, istituita in Fiesole nella Toscana nell'a. 1386 dal figlio del Conte di Monte Granello, chiamato Carlo, approvata da Innocenzo VII, ed estinta nell'a. 1668. da Clemente IX. Tali Religiosi aveano la cappa di color grigio, cintura di cuoio, e zoccoli già lasciati.

18. *La Congregazione di S. Giovanni di Dio dell' ospitalità, inservienti agl'infermi*, istituita da S. Giovanni di Dio nell'a. 1538, approvata da Pio V. e Clemente VIII, e divisa in Italiana e Spagnuola. Questi Religiosi, detti ancora *Fate-bene-fratelli*, de' quali alcuni soli sono promossi agli ordini sacri, usano la tonaca con cintura di cuoio nero, e la pazienza distesa sino alle ginocchia, il cappuccio color berrettino, e cappello nero, camice e lenzuola di sargia.

19. *La Congregazione dei Riformati scalzi della SS. Trinità della redenzione dei captivi*, istituita nell'a. 1599. ed approvata da Clemente VIII. Usano questi Religiosi cappa lunga sino alle gambe di color tanè, e croce rossa e torchina nella sinistra della veste e del mantello, e sandali ai piedi.

20. *La Congregazione dei Riformati Scalzi di S. Maria della Mercede*, istituita nel 1613, da P. Giovan-Battista del SS. Sacramento, confermata da Paolo V. con la Costit. *Inter omnes*. Usa abito e mantello bianchi, e la lana su la nuda carne.

*

21. *La Congregazione di S. Antonio Abate di Fiandra*, istituita nell'a. 1615, approvata da Paolo V, e governata dai Provinciali Agostiniani.

22. *La Congregazione dei Fratelli Alessiani*, istituita nell'a. 1309, composta tutta di laici, per seppellire i morti e servire ai pazzi e appestati, i quali vestono con abito cinericio, con cappuccio nero tondo, e mantello a mezza gamba.

23. *La Congregazione dei buoni uomini*, fondata da Ricciardo Conte di Cornubia nel 1257, il quale si congregò con altri simili uomini dabbene in Monistero venti miglia distante da Londra con abito azzurro.

24. *La Congregazione dei Chierici Ospedalieri*, fondata nel 1300. da P. Agostino Novello settimo Generale degli Eremiti di S. Agostino in Siena, confermata da Bonifacio VIII, di cui il Novello fu Segretario e Confessore.

25. *La Congregazione dei Chierici della vita comune*, istituita da Gerardo di Deventer nella Germania nell'a. 1376. per ammaestrare i fanciulli nella pietà e nelle lettere. Hanno questi Religiosi l'abito alla guisa di Benedettini, ma con le maniche e col cappuccio più stretti.

26. *La Congregazione dei Chierici Teatini*, istituita nell'a. 1524. da S. Gaetano Tiene e Giovanni Pietro Caraffa, il quale fu Arcivescovo di Chieti e da poi Papa col nome di Paolo IV, confermata da Clemente VII, e quindi dallo stesso Paolo IV, che, prima unita alla Congregazione Somasca, da questa la separò. Questi Religiosi hanno lungo mantello nero, e calzette bianche, e vivevano di limosine spontaneamente offerte.

27. *La Congregazione di S. Paolo decollato*, ossia *dei Barnabiti*, così detti dalla Chiesa di S. Barnaba da loro avuta in Milano, istituita dai Milanesi Bartolomeo Ferraro, Giacomantonio Morigia, e Anton-Maria Zaccaria nell'a. 1526, approvata da Clemente VII. con la Cost. *Vota*. Questi Religiosi usano veste nera con cintura di lana, e hanno lo scopo d'insegnare e predicare. Vi sono anche le monache dette *Angeliche*, dipendenti da questa Congregazione.

28. *La Congregazione dei Chierici Regolari del buon Gesù*, istituita dalla Vergine Margherita di Ravenna con l'opera dei due Sacerdoti Leone e Girolamo, che furono i due primi professi di detta Congregazione, verso l' anno 1526.

29. *La Congregazione dei Chierici Regolari di Somasca*, ossia *di S. Maiolo*, istituita nell'a. 1536. in un luogo tra Milano e Bergamo detto *Somasca*, e in Pavia nel convento di *S. Majolo*, da S. Girolamo Emiliani Patrizio ve-

neziano, confermata da Paolo III. Lo scopo fu quello di raccogliere i fanciulli privi di genitori, ed educarli nelle lettere e nel timor di Dio.

30. *La Congregazione dei Chierici Regolari assistenti gl'infermi*, fondata da S. Camillo de Lellis nato in Bucchianico negli Abruzzi, e già Sacerdote napolitano, nell'a. 1589, approvata da Sisto V, e poi da Gregorio XIV. Questi religiosi hanno il quarto voto di assistere senza mercede gli infermi anche appestati, e portano veste e mantello neri con croce di lana di colore rosso nel petto, e nel lato destro del mantello.

31. *La Congregazione dei Chierici Regolari Minori*, fondata da Giovan-Agostino Adorno di Genova, e Francesco ed Agostino Caracciolo nell'a. 1588, approvata da Sisto V, e confermata da Gregorio XIV. Questi Religiosi hanno il quarto voto di non ambir cariche ecclesiastiche, e debbono, ciascuno per un'ora in ogni dì, orare innante al SS. Sacramento, e vestono alla guisa dei Sacerdoti secolari con religiosa semplicità.

11. D. Sonvi stati Ordini Equestri e sonvi ancora che militano sotto la Regola di S. Agostino?

R. Senza dubbio. E 1. *l'Ordine Equestre di S. Lazzaro*; fondato, come si crede, da tempo antichissimo, ma approvato da Gregorio IX, e da poi unito da Gregorio XIII. a quello *di S. Maurizio*, e così unito approvato eziandio da Clemente VIII.

2. *L'Ordine Equestre del S. Sepolcro*, istituito da S. Giacomo Apostolo, o meglio dall'Imperatore Eraclio o da Costantino M. o da Carlo M. o da Goffredo dopo l'acquisto di Gerusalemme, unito da Innocenzo VIII. a quello dei Cavalieri di Rodi, ma nel 1496. diviso da Alessandro VI, il quale al Guardiano dei Minori Osservanti del Convento del Monte Sion concesse la facoltà di creare detti Cavalieri, confermata da altri Pontefici, ma ora data al Patriarca.

3. *L' Ordine equestre di S. Giovanni Gerosolomitano*, istituito nell'a. 1112. dal B. Gerardo di Provenza nel Monte Calvario, trasferito poi in Cipro, quindi in Rodi, e finalmente in Malta da Carlo V, soggetto ai tre voti di Religione.

4. *L' Ordine equestre di Santa Maria dei Teutonici*, istituito pei Germani nel 1119, e confermato nell'a. 1192. da Celestino III.

5. *L' Ordine equestre di S. Giovanni di Accona e S. Tomaso Martire*, che servivano agl' infermi in Accona città della Tebaide.

6. *L'Ordine equestre di S. Giacomo* in Ispagna istituito da Ramiro I. e Alfonso IX. Re di Castiglia, approvato da Alessandro III.

7. *L'Ordine equestre di S. Giacomo* in Portogallo approvato da Gregorio XIII.

8. *L'Ordine equestre di S. Maria gloriosa* per gl' Italiani, detto da poi di *S. Maria della Madre di Dio*, fondato dal Domenicano P. Bartolomeo da Vicenza, o meglio da Urbano V. che l' approvò.

9. *L' Ordine equestre di S. Maria della Mercede*, istituito nell' a. 1218. da Giovanni Re di Aragona, e già estinto.

DIALOGO II.

CONTINUA LA STESSA MATERIA

11. **D.** Da chi fu composta *la terza Regola* per Religiosi?

R. Fu composta da S. Benedetto su i monti di Subiaco verso l' a. 500, o 515. in tempo del Papa Simmaco.

12. D. Quali Ordini o Congregazioni militano sotto la Regola di S. Benedetto?

R. Il Tamburini ne numera ottantacinque. I principali furono.

1. Il primo Ordine o Congregazione è quella detta *Benedettina* dal nome del fondatore, *Cassinese* dal monte *Cassino*, ove il Santo nell' a. 528. trasferì la sua Congregazione, e *Specuense* dallo *speco* di Subiaco, ove S. Benedetto coi SS. Placido, Mauro, e Fausto gittò le fondamenta del suo Istituto. Usano questi Religiosi l' abito nero di saia.

2. *La Congregazione Siciliana*, fondata da S. Placido nell' a. 536.

3. *La Congregazione Francese Maurina*, fondata da S. Mauro nell' a. 542.

4. *La Congregazione Bencorense*, fondata in Irlanda dall' ab. Comogello nell' a. 570

5. *La Congregazione di S. Agostino Cantuariense*, fondata nell' Inghilterra da S. Agostino Arcivescovo di Cantorberì, e già Benedettino, nell' an. 596.

6. *La Congregazione Vallechiarense o Sirbitana*, fondata nell'a.620. da Donato Sirbitano,e Giovanni Goto in Chiaravalle.

7. *La Congregazione Lirinense* in Francia, da *Lerino* isola nel mare della Provenza, ove ebbe origine, fondata nell'a. 470. da S. Onorato figlio del Re di Nicomedia, e poscia Arcivescovo di Arles, e sottomessa alla regola di S. Benedetto nell'a. 641. dall'abate S.Amando. Questi Religiosi hanno l'abito all'usanza greca con piccolo cappuccio in testa.

8. *La Congregazione Floriacense*, fondata nell'an. 651. da un Conte del Re Teoberto di Francia in un suo terreno detto Floriacense.

9. *La Congregazione Giribenna* o *Biscopia* in Inghilterra, ove fiorì il ven. Beda, fondata verso l'an. 700. da S. Wilprido e S. Benedetto Biscopio.

10. *La Congregazione Fuldense* nella Germania, fondata nella selva Buconia nell'a. 750. dall'inglese S. Bonifacio che fu poi arcivescovo di Magonza.

11. *La Congregazione Dustanese*, fondata in Inghilterra nell'a. 900. dall'abate S. Dustano.

12. *La Congregazione Cluniacense* nella Borgogna, fondata nell'a. 890. dal B. Bernone, e propagata nel monistero di Clugny e altrove da Addone di Lione, assistito da Guglielmo Pio Duca d'Aquitania.

13. *La Congregazione Camaldolese*, fondata nell'a.967. da S.Romualdo Patrizio Ravennate, così detta dalla *valle dei camaldoli* tra i gioghi dell'appennino, vicino Arezzo nella Toscana. Usa tonaca, scapolare, cappuccio tondo, cappello bianchi.

14. *La Congregazione degli Eremiti di monte corona*, vicino Venezia, e di *S. Michele di Murano*, le quali due surte dalla Camaldolese, furono da questa e da loro stesse separate nell'a. 1534. da Paolo III.

15. *La Congregazione di Fonte*, o *Monte Avellana*, nelle radici dell'appennino, fondata nella provincia di Urbino dal B. Landolfo benedettino nell'a. 1008, e fu nell'a. 1570. unita alla Camaldolese.

16. *La Congregazione Irsfeldense*, fondata in Irsfeldia nella Germania dall'ab. Mongichero nell'a. 1030, il quale riformò molti monisteri.

17. *La Congregazione delle Monache Camaldolesi*, soggetta alla Regola dei Benedettini e alle Costituzioni camaldolesi.

18. *La Congregazione di Valle-ombrosa*, così detta dalla valle seminata di alberi vicino Fiorenza, ove nell'a. 1050, fondolla S. Giovanni Gualberto con la guida dei Camaldolesi.

Questi Religiosi usano la veste di color morello, e i sacerdoti la berretta.

19. *La Congregazione delle Monache di Valle-ombrosa*, fondata dalle SS. Viridiana e Berta fiorentine e Umiliata di Faenza.

20. *La Congregazione Carense*, fondata in Cava da S. Alferio nell' a. 1050, nel monistero della SS. Trinità, sette miglia distante da Salerno.

21. *La Congregazione Vivariense*, detta anche *Castellanese*, fondata verso l' a. 1084. dai monaci dell' abazia Castellanese.

22. *La Congregazione di S. Lanfranco*, fondata nell'Inghilterra per opera di questo Santo verso l' a. 1077.

23. *La Congregazione di S. Arialdo*, fondata da questo santo martire in Milano nell'anno 1050, ma dopo fu unita a quella di Valle-ombrosa. (n. 18.)

24 *La Congregazione Irsaugiese*, che fu una riforma portata nel monistero Irsaugiese da S. Guglielmo ab. di S. Aurelio nell' a. 1080, nella diocesi di Spira in Svezia.

25. *La Congregazione Gramontese*, fondata da S. Stefano albanese verso l' a. 1080. in un monte altissimo della diocesi di Lemoges in Francia, detto *Grâmont*. I Religiosi di essa usavano una tonaca rozza bianca con pazienza e cappuccio neri. Furono sòppressi nell' a. 1769.

26. *La Congregazione Cisterciense*, fondata da S. Norberto abate verso l' a. 1098. in la valle di *Cistercio* nella Borgogna e nella diocesi di Chàlon.

27. *La Congregazione Fontanese degli Eremiti*, fondata in solitudine detta *Fontanese* dal B. Riccardo monaco Cisterciense nell' a. 1120.

28. *La Cangregazione di Fonte Ebroldo*, o *Font-evrauld*, fondata appo il fonte. *Ebroldo* nella diocesi di Poitiers da S. Romualdo Blesio monaco benedettino verso l'a. 1110, o, come altri dicono, da Roberto d' Arbrissell. In questa Congregazione si usa abito nero, e le Badesse presiedono agli uomini e alle donne in monisteri doppi divisi da un muro.

29. *La Congregazione Saviacense*, fondata nell' a. 1121, e dall' ab. B. Serleone unita con trenta monisteri alla Cisterciense.

30. *La Congregazione Mellicense*, fondata da Sigibaldo ab. Mellicense benedettino nel 1122. poco distante da Vienna di Austria.

31. *La Congregazione di Monte Vergine*, istituita da S. Guglielmo Volpi di Vercelli benedettino nell' a. 1121. sopra

di monte altissimo, detto *Virgiliano*, perchè vi tenea un orto il Poeta Virgilio, poco distante dalla città di Avellino nel regno di Napoli. Hanno questi Religiosi veste Monacale di lana bianchissima.

32. *La Congregazione delle Guglielmite*, istituita nell'a. 1124. dallo stesso S. Guglielmo, diversa da quella delle *Guglielmite* fondata in Francia da Guglielmo duca di Aquitania nell' a. 1156. sotto la regola di S. Agostino.

33. *La Congregazione Fiorense*, fondata vicino Cosenza nella Calabria nel celebre monistero di *S. Giovanni del Fiore* da Gioacchino monaco Cisterciense nell' a. 1196, e da poi riunita alla Cisterciense.

34. *La Congregazione degli Umiliati*, istituita da nobili Milanesi tornati dall' esilio sotto Federico Barbarossa nell'a. 1180. estinta da Pio V. nell'a. 1570. per voluta congiura contro S. Carlo Borromeo. Aveano abito, cappuccio, pazienza, berretta bianchi.

35. *La Congregazione di S. Paolo primo Eremita*, fondata nell' a. 1215. da Eusebio da Strigonio nel monistero di S. Giacomo di Patach nell' Ungheria. Usa veste bianca, e mantello nero, ma in Germania anche il mantello bianco.

36. *La Congregazione Silvestrina*, istituita da S. Silvestro Guzzolino di Osimo, monaco di Valle-Ombrosa, ed approvata nell' a. 1247. da Innocenzo IV. Questi Monaci hanno il mantello, la cocolla, lo scapolare di color cilestro, e mozzetta di sargia. Il loro Generale veste di pavonazzo con mantelletta e mozzetta all' uso dei Prelati Romani.

37. *La Congregazione di Vallombrosella*, istituita dal Re S. Lodovico vicino Parigi in Francia.

38. *La Congregazione della valle dei cavoli*, istituita da Viardo monaco Certosino nella diocesi di Langres in Francia sotto le costituzioni Cisterciensi nell' a. 1240.

39. *La Congregazione di S. Nicola de arenis*, istituita in Sicilia vicino Catania nell'a. 1300, ma unita alla Cassinese nell'a. 1506.

40. *La Congregazione Celestina*, fondata da S. Celestino V. già Pietro di Morone, monaco benedettino. Usa veste bianca, pazienza e cappuccio neri, e fuori di casa anche la cocolla nera.

41. *La Congregazione della Valle degli Scolari*, istituita nell'a. 1201. nella valle della Sciampagna verso Langres in Francia dai Teologi Parigini Guglielmo, Riccardo, Everardo, e Manasse, e approvata da Onorio III. nell'a. 1218. Questi Religiosi che usavano tonaca bianca e cappa nera, seguirono da poi la regola di S. Agostino.

42. *La Congregazione Olivetana*, fondata nell'a. 1319. nel *monte degli ulivi* nella Diocesi di Arezzo dai nobili senesi B. Bernardo Tolomeo, Ambrosio Piccolomini, e Patrizio de Patriziis. Usa abito bianco, con cappuccio increspato di dietro.

43. *La Congregazione Benedettina dei neri*, fondata in Inghilterra forse dai Vescovi Agostino, Donstano, e Lanfranco nell'a. 1335.

44. *La Congregazione di S. Brigida Vedova*, fondata da questa Santa in Inghilterra nell'a. 1340, ed estinta sotto Errico VIII. Questa Santa fu professa del terz'ordine di S. Francesco, e morì nel 1373. Avea la veste di color grigio, e la Badessa era anche superiora degli uomini.

45. *La Congregazione Cisterciense nei Regni di Castiglia*, fondata da P. Martino de Vargas nella città di Xeres de la Fondère nell'a. 1425.

46. *La Congregazione Bursfeldese*, fondata da P. Giovanni Rodio benedettino verso l'a. 1420 in Bursfeldia nella diocesi di Magonza.

47. *La Congregazione Cisterciense di S. Bernardo*, fondata in Italia da Lodovico M. Sforza Duca di Milano verso l'a. 1497.

48. *La Congregazione Casale di S. Benedetto*, fondata in Casale di Francia nell'a. 1494.

49. *La Congregazione Cassinese di S. Giustina di Padova*, fondata nell'a. 1410. da P. Lodovico Balbo monaco Cluniacense, o Lodovico Bardo Canonico di S. Giorgio in Alga, ma nell'a. 1503. divenne Cassinese. Tali monaci usavano abito, pazienza, cappuccio, cocolla neri, nè mangiavano carne prima di diventar Cassinesi.

50. *La Congregazione di Monte Corona o Grotana*, diversa dalla descritta (n. 14.), istituita l'a. 1520. poco distante da Perugia dal Camaldolese Paolo Giustiniani patrizio di Venezia. Usa veste bianca con mantello più corto, nè mangia carne.

51. *La Congregazione degli Eremiti Camaldolesi*, divisa dal corpo principale.

52. *La Congregazione Valisoletana* in Ispagna, fondata nell'a. 1520, da P. Giovanni Moriaco benedettino con la Regola benedettina e le Costituzioni parte proprie, parte di quella di Santa Giustina (n. 49).

53. *La Congregazione di Lisbona di S. Benedetto*, fondata in Lisbona verso l'a. 1549. da Giacomo di Murcia abate commendatario dei SS. Girolamo e Nicola di Portogallo.

54. *La Congregazione Melitense di S. Benedetto*, fondata nell'isola di Malta nella Dalmazia verso l'a. 1560. da Crisostomo Cassinese e poi Arcivescovo di Ragusi.

55. *La Congregazione Fogliense o Fogliantina di B. Maria Vergine*, fondata da Giovanni de la Barrière vicino Tolosa nell'a. 1580, in luogo, ove tra foglie e fiori si vede dipinta la Vergine Maria. Questi religiosi non mangiano carne, nè pesce, e usano abito bianco, pazienza, e cappuccio senza cocolla.

56. *La Congregazione Cisterciense*, fondata nell'a. 1616. a cura di Filippo III, nelle provincie di Aragona, Navarra, Catalogna, Valenza, Majorica.

57. *La Congregazione Cisterciense Romana*, fondata nell'a. 1623. da D. Vespasiano de Angelis, e dal Card. Ubaldino con abito di forma diversa dalle altre.

58. *La Congregazione Fogliense dei Riformati di S. Benedetto* in Italia, separata dalla Francese, ed approvata da Urbano VIII. nell'a. 1630.

59. *La Congregazione Cisterciense di B. Maria Vergine di Calabria, e Lucania*, istituita da D. Emmanuele de Pelusio nell'a. 1633.

60 *La Congregazione degli Scozzesi* e quella degli *Schiavoni*, di cui s'ignora l'autore e l'epoca della fondazione.

13. D. Quali Ordini Equestri militarono sotto l'Ordine di S. Benedetto.

R. 1. Quello dei *Templari*, fondato vicino al tempio di Gerusalemme verso l'anno 1118. da nove cavalieri francesi con regola data da Santo Bernardo nel concilio di Troyes nell'a. 1113, a richiesta di Baldovino II. Re di Gerusalemme, estinto nel concilio di Vienna nell'a. 1312 da Clemen. V. con la Costit. *Ad providam*.

2. Quello di *S. Salvatore*, istituito con le leggi dei Templari in Aragona verso l'a. 1118. da Alfonso Re d'Aragona e di Navarra.

3. Quello dei *Cavalieri de avis*, istituito nel villaggio di *Avis* distante 30. miglia da Ebora da Alfonso Enriquez primo Re di Portogallo nell'a. 1146.

4. Quello *dei Cavalieri di Calatrava*, istituito nel villaggio di *Calatrava* nell' a. 1158 da S. Raimondo ab. di Titerio, e Diego Velasque, sotto gli auspici di Sancio III. Re di Castiglia e Ferdinando Re di Lione e Galizia.

5. Quello *dei Cavalieri gladiferi*, istituito nella Livonia da Maynardo Sigibergese Cisterciense nell'a. 1164. con l' insegna di due coltelli a guisa di croce.

6. Quello *di S. Giuliano di Pereyro*, istituito nella diocesi Civitatese da Gomez Ferdinando nell'a. 1170. sotto gli auspici di Ferdinando II. Re di Castiglia.

7. Quello *dei Cavalieri di monte Gaudio*, fondato verso l'a. 1180. nel Regno di Gerusalemme.

8. Quello *di Giorgio di Alfama*, fondato da Pietro II. Re di Aragona nell'a. 1201. vicino alla fortezza di *Alfamia* nella Catalogna.

9. Quello *S. Michele o dell'ala*, istituito nell' a. 1166. da Alfonso I. Re di Portogallo con l'insegna dell'ala purpurea di S. Michele con i raggi d'oro al lato sinistro.

10. Quello *dei Cavalieri d'Alcantara*, istituito nell'anno 1176. in Pereyro dal cav. D. Suerio, e da D. Nunio Fernandez trasferito nell'a. 1218 in Alcantara appo il Tago.

11. Quello *dei Cavalieri di Monte franco*, fondato in Castiglia, nel castello detto *montefranc* nell'a. 1221.

12. Quello *dei Cavalieri Trussillesi* fondato nella città di *Trusillo* in Ispagna dal Re Alfonso nell'a. 1227.

13. Quello *dei Cavalieri di Montesia*, fondato da Giacomo II. Re di Aragona nell'a. 1316. nel Castello di Montesia.

14. Quello *dei Cavalieri della Milizia di Gesù Cristo*, fondato nell'a. 1319. da Dionisio Perioca Re di Portogallo; che a quest'Ordine diede i beni dei Templari.

15. Quello *di S. Stefano*, fondato da Cosimo I. dei Medici in Firenze nell'a. 1560.

16. Quello *di S. Maurizio e S. Lazzaro*, il primo istituito da Filiberto duca di Sardegna nell'a. 1571, ma unito poscia da Gregorio XIII. all'altro di *S. Lazzaro*, fu detto *di S. Maurizio* e *Lazzaro*, avente i privilegi di ambi gli ordini, e l'insegna di una croce bianca dentro la verde.

17. Quello di *S. Bernardo*, fondato in Ispagna, ma, estinto da poi da Pietro Re di Castiglia.

15. D. Tutti questi Ordini equestri qual Regola seguono?

R. Quella di S. Benedetto e quasi tutte le Costituzioni Cisterciensi.

16. D. Chi ha dato la *quarta Regola*, per Religiosi?

R. S. Francesco d'Assisi, nell'a. 1208, formò la sua regola approvata da Innocenzo III. nell' anno 1210. e anche nel Concilio Lateranese nell' a. 1215. e finalmente da Onorio III. nell'an. 1223 con la Costit. *Solet annuere*, e chiamò i suoi religiosi *Frati Minori*.

17. D. Quali Ordini militano sotto questa Regola?

R. I seguenti principali:

1. Quello *dei Minori Osservanti*, *o dell'Osservanza*, Frati tenaci della Regola voluta da S. Francesco, che cominciarono dallo stesso Patriarca, che i frati volea *Osservanti*, e passati o ristretti, in opposizione dei rilassati, nei

Cesarini, che ebbero per capo Cesario di Spira discepolo di S. Francesco; nei *poveri eremiti Celestini*, sotto la guida di S. Liberato, e Pietro di Macerata con approvazione di Celestino V.; nei *Clareni*, che furono propagati da Angelo di Cingoli, Giovanni delle Valli, Gentile di Spoleto, e poscia da Paoluccio Trinci, S. Giacomo della Marca, S. Giovanni da Capistrano, S. Bernardino da Siena; nei *Narbonesi;* nei *Coletani* da S. Coletta di Corbaia; negli *Amadei*; nei *Villacreziani* da Giovanni Villacrezio, finalmente furono divisi da Leone X. con la Costit. *Ite et vos in vineam* dai Frati *della comunità*, che dispensati intorno alla povertà minoritica da Martino V. e Sisto IV. dai Frati Osservanti si distinguevano senza dividersi. E questo è il primo Ordine di S. Francesco.

2. Quello delle *Chiarisse*, istituito dallo stesso S. Fransco con l'opera di S. Chiara di Assisi nell'a. 1212. E questo fu il secondo Ordine di S. Francesco.

3. Quello *dei Penitenti di S. Francesco*, ch'è il terzo Ordine istituito da questo Santo nell'a. 1221. con propria Regola per tutte le classi di persone, ed è diviso in Ordine di secolari, e regolari, quelli viventi nelle loro case, questi nei chiostri, i quali ultimi nell'a. 1595. formarono due Congregazioni di Riformati e non Riformati.

4. Quello *dei Minori Conventuali o della Comunità*, dispensati prima dai Pontefici e poi dal Tridentino (1) circa il possesso degl'immobili, che in forza della Regola primitiva non poteano avere.

5. Quello *dei Minori Cappuccini*, fondato da Matteo da Baschi Minore Osservante verso l'a. 1527, ma solo da Paolo V. con la Costit. *Alias felicis* dei 23. gennaio 1619. ottenne il proprio ministro Generale, soggetto innanzi al maestro Generale dei Conventuali.

6. Quello *dei Minori della stretta Osservanza*, detto *de' Minori Riformati dell'Osservanza*, fondato dai Minori Osservanti che nell'a. 1532. ottennero da Clemente VII. con la Costit. *In suprema* di vivere in Conventi separati, e da Urbano VIII. nell'a. 1639. ebbero i loro superiori speziali, ma rimasero uniti al corpo degli Osservanti per l'unità del ministro Generale. Si crede che il ministro Generale Licheto nel 1519. li approvò in Ispagna, e il ministro Generale Quidonio li ammise nell' Italia. I Riformati si eressero in Provincie nell' an. 1642, ed Alessandro VII. nel 1664. loro

1) Sess. 25. c. 3. de Reform.

concesse tre Definitori Generali, come agli Osservanti; ma Clemente X. nel 1670, elevò a dieci il numero dei Definitori Generali, quattro pei Riformati, e sei per gli Osservanti.

7. Quello *dei Minori Riformati della più stretta osservanza* che cominciò nell'a. 1416. in Ispagna per opera di P. Pietro da Villacrecas, continuò per le virtù di S. Pietro Regalado, e si confuse con la *Recollezione* o coi *Frati Minori Recolletti*, instituiti da P. Giovanni della Puebla e P. Giovanni da Guadalupa nella Granata verso l'a. 1487. Questa riforma non fu che in alcuni Conventi.

8. Quello *dei Minori della più stretta osservanza degli Scalzi*, promosso da S. Pietro d'Alcantara, e perciò detti anche *Alcantarini*, ed anche *Pasqualini* da S. Pasquale Baylon che fiorì tra loro e morì nell'a. 1591.

9. Quello dei Frati *Minori Riformelli*, cominciato per opera di F. Bonaventura da Barcellona, ed approvato da Alessandro VII, con la Costit. *Ecclesiae Catholicae regimini*. Essi però non costituiscono che Ritiri della provincia romana riformata, benchè formino una custodia separata.

10. La Congregazione *delle monache Damianite*, che prima militò sotto la Regola di S. Benedetto, e poscia passò a quella delle Chiarisse, dette *Damianite* dal loro monistero di S. Damiano in Assisi.

11. La Congregazione delle *Monache Urbaniste*, le quali prima furono Chiarisse, ma da Urbano IV. ottennero le rendite, ed una regola più mite.

18. D. Quali di questi Ordini sono soggetti *al Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori*?

R. I segnati sotto i nn. 1. 2. 6. 7. 8. 9. poichè hanno il loro Generale quello dei *Penitenti* (n. 3), quello dei Conventuali (n 4.) e quello dei Cappuccini (n. 5.), indipendente *dal Ministro Generale di tutto l' Ordine Minoritico*, il quale titolo ha da Leone X. e dalla S. Congregazione dei Riti che glielo decretò nel due marzo 1631, e in preferenza ha luogo nella cappella Pontificia.

19. D. Vi sono altri Ordini che hanno relazione a quello dei Minori?

R. 1. Quello *dei Minimi*, detto anche dei *Paolotti*, fondato da S. Francesco da Paola Calabrese, già Novizio Minorita, verso l'a. 1436, e approvato da Sisto IV. Questi Religiosi hanno il quarto voto di non mangiar carne, e latticini.

2. La Congregazione *delle Monache dell'Immacolata Concezione*, fondata in Toledo di Spagna dalla B. Beatrice de Silva sotto la direzione dei Minori, e confermata da Innocenzo VIII. nell'anno 1489.

3. La Congregazione *dell'Annunziazione della B Maria Vergine*, istituita in Francia dalla Regina B. Giovanna Valois con Regola data dal Minorita P. Nicola Gilberti nell'anno 1498, approvata da Alessandro VI.

4. La Congregazione *delle Monache Cappuccine*, istituita dalla Ven. Maria Longo Napolitana nell'anno 1542, che dalla terza passò alla prima Regola di S. Chiara.

5. La Congregazione *delle Dimesse*, istituita senza voti in Vicenza dal P. Antonio Pagano Minorita per mezzo di Dianira Valmarano.

6. La Congregazione *di S. Croce*, istituita per gli uomini dallo stesso P. Antonio Pagano Minorita.

7. La Congregazione *delle Ursoline*, fondata nel 1537. dalla B. Angela di Decenzano tra Verona e Brescia, con Costituzioni formate dal P. Francesco Gonzaga Ministro Generale dei Minori.

8. La Congregazione *delle Signore oblate della Torre degli specchi*, fondata in Roma da S. Francesca Romana professa del terz'Ordine di S. Francesco nell' anno 1425.

9. La Congregazione *dei Signori di Robando* in Marsiglia, istituita dal Minorita B. Ugone da Digne.

10. La Congregazione *di S. Maria della Carità*, fondata in Francia dal B. Guido del Monte S. Giorgio professo del terz'Ordine dei Minori.

11. La Congregazione *delle Convertite*, fondata in Francia dal B. Giovanni Tessirando sotto la regola del terz'Ordine dei penitenti di S. Francesco.

12. La Congregazione *dei Poveri infermi*, istituita in Ispagna dal Minorita B. Bernardino di Obregon.

13. La Congregazione *di S. Giovanni Gerosolomitano* istituita in Portogallo da Lodovico figlio del Re Emmanuele per cura dei Minori Osservanti.

14. La Congregazione *delle Convertite*, istituita in Francia da S. Lodovico Re professo del terz'Ordine dei penitenti; in Napoli nei monisteri di S. Maria Maddalena e S. Maria Egiziaca dalla B. Sancia anche del terz'Ordine; e in altri luoghi da S. Bernardino da Siena, S. Giacomo delle Marche, e B. Bernardino da Feltre, tutti Minoriti.

15. Tralasciamo poi di fare parola *dell'ospedale di pietà*, fondato in Venezia per raccogliere i proietti dal Minorita Pietro di Assisi; *dell'ospedale dei Poveri infermi*, fondato in Bologna dal Minorita B. Raimiro di Perugia; *dell'ospedale* eretto in Verona da S. Giovanni da Capistrano Minorita, e di altri Ospedali da altri Minori eretti; e

delle *Confraternite* e *Arciconfraternite* anche da essi erette; *dei Monti di pietà* inventati e difesi e promossi per l'opera efficace e per lo senno dei Minori B. Barnaba da Terni, B. Marco da Bologna, B. Cherubino da Spoleto, S. Giacomo della Marca, B. Angelo da Clavasio, B. Bernardino da Feltre.

20. D. Ci furono Ordini cavallereschi militanti sotto la Regola Francescana?

R. L'ordine equestre *del S. Sepolcro*, come dicemmo nel n. 2 dei cavalieri che governansi con la Regola di S. Agostino, ed anche l'Ordine dei cavalieri *della Concezione della B. Maria Vergine*, istituito nell'anno 1632. sotto la Regola Francescana da Ferdinando Duca di Mantova, da Carlo Duca di Nivers, da Adolfo Conte di Alton, da Giambattista Petrignani Sforza.

21. D. Oltre le quattro Regole sinora descritte, e gli Ordini e le Congregazioni sotto di esse militanti, sonovi stati, e sonovi altri Ordini e Congregazioni regolari da non potersi a quelle quattro Regole riferire?

R. Sonovi stati e sono ancora, e le principali fondazioni sono le seguenti:

1. L'Ordine dei *Cartusiani o Certosini*, così detti dalla valle *certusia o certosa* della diocesi di Grenoble in Francia, istituito da S. Brunone cittadino di Colonia e canonico di Reims nell'anno 1084. Questi hanno regola propria, ed usano di non mangiar carne, di portare il cilizio su la nuda carne, e la toga e il cappuccio tondo bianchi con pazienza e mantello neri, con cintura di cuoio o canape.

2. La Congregazione Italiana *di S. Girolamo*, fondata da Lupo di Olmedo monaco della Congregazione Spagnuola, di cui parlammo nel n. 3. degli Eremiti di S. Agostino, nell'anno 1419. con regola propria approvata da Martino V. Questi Religiosi usano tonaca bianca con cintura nera di cuoio, e pazienza e cappuccio e cocolla di colore tanè. Vi sono anche le monache *di S. Girolamo* con regola data da questo S. Dottore.

3. L'Ordine *dei Chierici regolari della compagnia di Gesù*, istituito verso l'a. 1534. da S. Ignazio di Loiola Spagnuolo, ed approvato da Paolo III. nell'a. 1540. diretto ad insegnare, predicare, amministrare i sacramenti, ed in tutto dipendente dai cenni del Sommo Pontefice.

4. La Congregazione *dei Preti dell' Oratorio*, istituita da S. Filippo Neri fiorentino nell'an. 1550, ma ciascuna casa è indipendente e separata dall' altra.

5. La Congregazione *francese dei Preti dell' Oratorio*, istituita da Pietro Berulle, da poi Cardinale, ad istanza di Maria dei Medici Regina di Francia nell'a. 1613. confermata da Paolo V. con la Costit. *Sacrosanctae Romanae Ecclesiae*.

6. La Congregazione *dei Chierici della madre di Dio* in Lucca, eretta da Giovanni Leonardi di Decimo, approvata nell'a. 1621. da Gregorio XV. con la Costit. *Ex quo*.

7. La Congregazione *degli Oblati di S. Ambrogio*, istituita da S. Carlo Borromeo nell' a. 1580; e capo n' è sempre l' Arcivescovo di Milano.

8. La Congregazione *delle Scuole Pie dei Chierici poveri della madre di Dio*, fondata da S. Giuseppe Calasanzio di Aragona verso l'a. 1596, approvata da Gregorio XV. nell'a. 1621. Questi Religiosi, che vestono con mantello e berretta sacerdotale in casa, insegnano ai poveri i primi elementi di grammatica, ed aritmetica, ed altre facoltà.

9. La Congregazione *dei Chierici della dottrina cristiana*, istituita dal ven. Cesare de Bus verso l' a. 1584. vicino ad Avignone di Francia, per ammaestrare i fanciulli per le piazze nella Dottrina Cristiana.

10. La Congregazione *delle Monache della Visitazione della B. Vergine Maria*, fondata da S. Francesco Sales con l'opera della B. Giovanna Francesca Fremiot de Chàntal in Anneci nell'a. 1610. Vestono queste Monache con largo abito nero avente maniche larghe e lunghe, con gorgiera bianca in luogo di soggolo, e crocifisso sul petto.

11. La Congregazione *delle Monache Ursoline*, diverse dalle descritte nel n. 7. degli Ordini che hanno relazione ai Minori, fondata in Parigi per vergini e vedove da Maria L'Huillier Signora di S. Bona nell'a. 1611, per istruire le fanciulle nelle lettere e nei costumi e visitare malati e carcerati, approvata da Paolo V.

12. La Congregazione *delle Monache della B. Maria del Calvario di S. Scolastica*, fondata nell'anno 1618. da Antonietta di Orleans, figlia del Duca Lodovico.

13. La Congregazione *delle Monache della B. Maria Vergine*, istituita dal Ven. Pietro Forrerio per istruire le fanciulle nelle lettere e nella pietà.

14. La Congregazione *della Madonna del Rifugio*, istituita per le donne convertite in Nanci di Francia nel 1627. da Elisabetta di Reuffaing vedova del signor de Bois, insieme con tre sue figlie, approvata da Urbano VIII, e confermata da Alessandro VII.

15 La Congregazione *dei Pii operari*, istituita in Napo-

li nell'a. 1621. dal Ven. Carlo Caraffa, approvata da Gregorio XV, e poscia anche da Urbano VIII.

16. La Congregazione *dei Chierici Regolari della missione, e la Società delle Figlie della carità*, istituite da S. Vincenzo di Paolo verso l'a. 1626, per fare le missioni nei piccoli paesi, istruire gli Ecclesiastici nei santi riti, e dare gli esercizi ai fedeli, approvata da Urbano VIII. nel 1632.

17. La Congregazione *dei Chierici Regolari delle Scuole Pie*, fondata da Giuseppe Casolini in Italia, verso l'anno 1617.

18. La Congregazione dei *Bellemiti*, fondata dal servo di Dio Pietro Betancour nelle Indie Occidentali nell'a. 1533, riconosciuta da Innocenzo XI. nell' a.1687. nel dì 29 marzo con la Costit. *Ecclesiae Catholicae*, ed elevata ad ordine Religioso da Clemente XI. nel 3. aprile 1700. con la Costit. *Ex debito*.

19. La Congregazione *dei Trappesi* o *Trappisti*, o *dei monaci cistercensi di S. Maria della Trappa*, fondata o riformata dall'Abate Armando Bouthillier de Rancè verso l'a. 1660. La vita di questi Religiosi è maravigliosa pei digiuni, per le fatiche diurne e notturne, e per molte privazioni e mortificazioni.

20. La Congregazione *delle Annunziate Celestine*, fondata da Maria Vittoria Fornari, ed approvata da Clemente VIII. nell'a. 1601. Queste Monache, le quali sono vestite di abito celeste, non trattano con secolari, tranne coi genitori quattro volte l'anno.

21. La Congregazione *degli Eudisti e delle Eudiste*, fondata per adunare i ragazzi e le ragazze, nell'a. 1666. a Caen in Normandia dal P. Giovanni Eudes Oratoriano di Mezerai, approvata da Alessandro VII. Maddalena di Gambè fu la prima delle Eudiste. *Le Eudiste* si dicono anche *Religiose del Buon Pastore*.

22. La Congregazione dei *Religiosi delle Scuole Cristiane*, detti abusivamente *Fratelli ignorantelli*, istituita per l'istruzione religiosa, e primordiale letteraria dal ven. La Salle di Reims verso l'a.1681, approvato da Benedetto XIII.nel 1725.

23. La Congregazione *del SS. Redentore*, istituita da S. Alfonso de Lignori Napoletano in S. Agata dei Goti nell'anno 1741, approvata da Benedetto XIV.

24. La Congregazione del *SS. Sacramento*, istituita dal Calabrese D. Vincenzo Mannarino nel Regno di Napoli.

25. La Congregazione *dei Chierici scalzi della passione di nostro Signor Gesù Cristo*, detti *Passionisti*, istituita dal beato Paolo della Croce.

26. La Congregazione *delle Monache di S. Norberto*, istituita dal sacerdote Giuseppe Helg nella Svizzera per l'adorazione perpetua del SS. Sacramento, approvata da Pio VI.

27. La Congregazione *delle Perpetue Adoratrici*, fondata da Errichetta Aimax del la Chevalerie, approvata da Pio VII. nell'a. 1817.

28. La Congregazione *delle Oblate Pie Operarie della SS. Concezione* per la istruzione, ed educazione delle fanciulle, approvata da Pio VII.

29. La Congregazione *dei Chierici del Sangue sparso dal nostro Signor Gesù Cristo*, istituita dal ven. canonico Gaspare del Bufalo.

30. La Congregazione *dei Rosminiani*, istituita da Antonio Rosmini Serbati morto in odore di santità nel 1. luglio 1855. sotto il nome di *Congregazione dei figli della carità* nel 1829, approvata da Gregorio XVI. nell'a. 1839. con la Cost. *In sublimi*, la quale è divisa in uomini, e donne, le quali si chiamano della *Carità* o *Provvidenza*. La Monache di tal nome riconoscono per loro fondatrice Maddalena di Canossa.

31. La Congregazione *dei PP. della Società di Maria*, istituita in Lione di Francia da Claudio Colin, ed approvata da Gregorio XVI con la Costit. *Omnium gentium* dei 29. Aprile 1836.

32. La Congregazione *dei SS. Cuori di Gesù e Maria*, istituita da D. Gaetano Errico.

33. La Congregazione di *S. Spirito e dell'Immacolato Cuore di Maria*, approvata da Pio IX.

Esistono altre Congregazioni che solo per mancanza di conoscenza tralasciamo.

DIALOGO III.

DELLO STATO RELIGIOSO IN GENERALE.

22. D. Che cosa è *lo stato Religioso?*

R. Un tenore di vita, approvato dalla S. Sede Apostolica abbracciato da fedeli che tendono alla perfezione cristiana per mezzo di voti di perpetua obbedienza, castità, e povertà. Il *Religioso* adunque è un fedele che, fatti i voti sostanziali, vive in qualche Religione approvata dalla S. Sede, ed ivi tutta pone sua cura in acquistare la perfezione, e servire solo a Dio, posto in non cale le faccende del secolo, e annegata la propria volontà, e tutti rigettati i piaceri carnali, anche leciti.

23. D. Non deggion forse tutti i Cristiani impegnarsi nell'acquisto *della perfezione*?

R. In diverso modo però, poichè il cristiano deve osservare i comandamenti per salvarsi, il Religioso deve ubbidire anche ai consigli; al primo disse Cristo che *osservasse i precetti*, al secondo che *vendesse tutto pei poveri* (1).

24. D. Dunque il Religioso deve eseguire tutti i consigli Evangelici?

R. No, ma quelli soli che son prescritti dalla sua Regola, o son conformi ad essa, e tutte quelle osservanze che sono indirettamente volute dalla medesima, e mercè di tutte queste cose deve tendere alla perfezione, ed acquistarla.

25. D. In che adunque consiste *la perfezione cristiana*, cui deve tendere il Religioso?

R. La perfezione cristiana consiste nell'amare Dio, e il prossimo, *chi ama è carità, e rimane in Dio chi nella carità rimane, e Dio in lui* (2), *e la carità è il vincolo della perfezione*, come quella che a Dio ci congiugne (3); ma non si può amare Dio, e 'l prossimo senza l'adempimento dei comandamenti divini, che allontanano gl' impedimenti opposti alla carità, ed anche senza l' esecuzione dei consigli

(1) *Matt.* 19. (2) I. *Io.* 2. (3) *Coloss.* 3.

evangelici, che più facile si rendono la via all'amor di Dio, e del prossimo. I Religiosi, dando a Dio l'anima con l'ubbidienza, il corpo con la castità, e le cose esterne con la povertà, a Dio si consacrano, a Dio si congiungono, e sì alla perfezione si formano (1).

26. D. Pecca adunque il Religioso che non diviene perfetto?

R. Altro è tendere alla perfezione, ed altro essere perfetto: ora il Religioso è obbligato a tendere alla perfezione, perchè lo stato di lui è di perfezione da acquistarsi, e non già acquistata. Chi però alla perfezione non vuol tendere secondo la sua Regola, come quegli che alla perfezione non vuol giugnere, viola un precetto che però non è distinto dal precetto generale di osservare i tre voti e gli statuti (2), e perciò pecca.

27. D. Ma pecca o no quel Religioso che non avanzasi nella via della perfezione?

R. Egli è certo che chi nella via della perfezione non vuol avanzare, torna o mostra di tornare in dietro, come cade o scende dalla scala chi non vuole oltre salire, al dir di S. Bernardo. Quindi pecca senza dubbio quel Religioso che con animo deliberato non vuole, osservati i consigli comandati nella sua Regola, porre il pensiere agli altri consigli di Cristo, come quegli che chiude l'adito allo Spirito S., che sempre muove a cose migliori e più perfette (3).

28. D. Il Religioso deve persuadersi che avanzasi nella via della perfezione?

R. No, perchè tale persuasione indica mancanza di umiltà, la quale ci consiglia a giudicare che niuno avanzamento facciamo nella via della perfezione (4).

29. D. Il Religioso perciò appunto che deve tendere alla perfezione, deve aver dome le passioni?

R. Nè anco, bastandogli che si sforzi a vincerle e renderle ubbidienti alla ragione e alla grazia; con ciò solo fa il suo dovere il Religioso, come il soldato che coraggiosamente combatte contro l'inimico, comechè non lo superi (5).

30 D. In parità di circortanze chi pecca più gravemente, il Religioso o il secolare?

R. Pecca più gravemente il Religioso, perchè questi pecca contro la legge di Dio e contro il voto, e pecca più gravemente anche per la maggiore ingratitudine verso Dio e 'l maggiore scandolo verso il prossimo (6),

(1) Bartolomaeus a S. Fausto. *De Relig. statu* l. 5. *quaest.* 23.
(2) ivi *quaest.* 24. (3) ivi *quaest.* 26. 27.
(4) Lezana, *Summa QQ. Regul.* c. 1. n. 6 (5) ivi n. 14.
(6) Bart. a S. Fausto *loc.* cit. q. 29.

31. D. Pecca sempre mortalmente il Religioso che non è sollecito di sua perfezione?

R. Pecca mortalmente, quando dispregia i mezzi che dirigono a questo scopo, o viola la regola per impedire la perfezione, o risolve in cuor suo di non curare di perfezionarsi, o altri induce col suo esempio a vita rilassata e alla violazione della regola, o stabilisce di non volere avanzare nella perfezione, che con quelli soli mezzi che presentangli la Regola e le sue Costituzioni, come vogliono alcuni Dottori (1).

32. D. Non è più facile conseguire la salute eterna nel secolo, che in Ordine regolare?

R. Questo è un errore che sa di eresia; imperciocchè 1. nella Religione più che nel secolo si hanno buoni esempi con più frequenza; 2. in quella più che in questo si fa maggior numero di buone opere; 3. nella Religione si fa più rigorosa penitenza che nel secolo; 4. si hanno nel chiostro meno occasioni di peccare che nel secolo; 5. in quello più che in questo vi ha più comodità per attendere al servizio di Dio; 6. tra i Religiosi si fa più spesso la divina volontà che tra secolari; 7. nella Religione più che nel secolo con maggior facilità si sorge dal peccato; 8. tra Regolari più che tra i mondani con maggiore alacrità si adempiono i divini comandamenti e con maggiore abbondanza si riceve la grazia; 9. nel chiostro più che nel secolo si è più sicuro del patrocinio di Dio e della Vergine SS. e maggior merito si acquista con le azioni buone; 10. si ha più sicurezza e tranquillità e un segno di più di predestinazione, e si vive sotto un governo più paterno nella Religione che fuori di essa. Questi, ed altri vantaggi i Padri e i Dottori riconoscono nello Stato Religioso sopra quello dei secolari, e chi ben vi riflette, li trova verissimi (2).

33. D. Quali sono i mezzi di giungere alla perfezione?

R. 1. Confessarsi in ogni otto dì e comunicarsi frequentemente col dovuto apparecchio; 2. fare ogni dì orazione mentale pratica ed affettiva, anzichè speculativa e intellettuale; 3. leggere buoni libri a consiglio del confessore; 4. rinnovare in dati tempi i voti; 5. fare almanco una volta al dì l'esame di coscienza; 6. osservare anche la minima disciplina della regola e delle costituzioni; 7. confessare i difetti al prelato e riceverne, anzi chiederne con umiltà la penitenza; 8. eseguire con facilità e prontezza gl' imposti uffici; 9. ripensare, in fare qualunque opera, che quella po-

(1) Lezana. loc. cit. c. 1. n. 10. 11.
(2) Hieronymus Plati = *De Bono status Relig.*

trebbe essere l' ultima di sua vita; 10. pensare in ogni luogo alla divina presenza; 11. annegare del continuo sè stesso in quanto all' anima e il corpo; 12. fuggire l'ozio quale peste dell' anima; 13. tutta aprire la coscienza al confessore e quanto ripassa in essa; 14. imitare i buoni esempi degli altri Religiosi e chiudere gli occhi ai malvagi; 15. mantenere la pace coi Religiosi con tutta carità; 16. star lontano da conversazioni, principalmente di secolari e più di donne.

34. D. In quante classi principali si possono dividere i Regolari?

R. Tutte le Religioni si possono dividere 1. in *Contemplative*, i cui membri, oltre l'osservanza dei tre voti essenziali ad ogni Istituto Regolare, traggono lor vita per primitiva istituzione nella contemplazione delle cose celesti e divine; in *Attive*, i cui membri menano per primitiva istituzione lor vita nella pratica di opere di misericordia e di carità spirituali e corporali verso il prossimo; in *Miste*, i cui membri per primitiva istituzione esercitano vita contemplativa, ed attiva. Si possono dividere ancora 2. in *Monacali*, i cui membri per primitiva istituzione menano vita contemplativa; in *Chiericali*, i cui membri, esercitando uffici di Chierici, per primitiva istituzione promuovono il culto divino e procurano la salute delle anime; in *Mendicanti*, i cui membri per primitiva istituzione osservano la povertà in comune ed in particolare, non possedendo affatto beni immobili, contenti di ciò che loro viene offerto dalla pietà dei fedeli o da sè accattano o acquistano con le loro oneste e lecite fatiche e industrie; in *Militari*, i cui membri per primitiva istituzione sono destinati a militare in difesa della Religione e della Chiesa Cattolica (1).

35. D. Perchè nel descrivere le classi generali dei Regolari dite per *primitiva istituzione?*

R. Perchè per concessioni e privilegi ottenuti dalla S. Sede alcuni Ordini p. e. i non Mendicanti godono le prerogative dei Mendicanti, e viceversa, e perchè per la stessa cagione non tutti gli Ordini sonosi ristretti allo scopo e al rigore della primitiva istituzione.

36. D. Vi è adunque differenza tra Regolari, Cenobiti, Monaci, Asceti, Frati, Eremiti?

R. Tutti i *Religiosi* sono *Regolari*, perchè seguono una *Regola*, come tutti i *Regolari* sono *Religiosi*, perchè hanno dato il loro nome ad un Istituto *Religioso*; detto con ter-

(1) Ferraris = *Reg. Relig.* art. 1.

mine generale *Religione*; i *Cenobiti* sono tutti quei Regolari che abitano in Monisteri o Conventi sotto qualche superiore, e perciò, almeno nello stato attuale, tutti i Regolari sono *Cenobiti*, così detti perchè menano o dovrebbero menare vita comune; *i Monaci* sono quei Regolari che, obbligati ai tre voti sostanziali, tutti a Dio consacransi in vita contemplativa e in mezzo a privazioni e sacrifizi; *gli Asceti* sono coloro che si esercitano nella vita contemplativa, distaccati dalle cose terrene, e tal voce compete non pure ai Regolari, che tale vita deggiono menare, ma anche a persone che in mezzo alle città questa vita adottarono; *i Frati* sono quei Regolari che menano vita attiva e contemplativa e sono per ordinario Mendicanti, come i Francescani, i Domenicani, i Carmeliti; *gli Eremiti* finalmente sono quei Regolari che vivono vita solitaria, lontani dal consorzio sociale; ora però altri sono gli *Eremiti*, che tale vita menano, altri quei che dai Vescovi vengono destinati a qualche chiesa o oratorio e che non sono Regolari: gli *Eremiti* del primo genere spesso si confondono cogli *Anacoreti*, comechè questi viveano vita forse più austera.

37. D. In qualche caso tutti i Regolari vanno sotto nome di *Chierici*?

R. In materia favorevole, ed in tal caso anche le monache, anche i conversi, anche i novizi, anche gli oblati, anche i terziari vanno sotto tal nome, e godono il privilegio del canone: *si quis, suadente diabolo* (1).

38. D. Gli Eremiti, destinati dai Vescovi a qualche oratorio, come debbono vestire?

R. Urbano VIII. nel Breve *Cum sicut* dei 5 ottobre 1638 e Benedetto XIII. nel Breve *Alias emanarunt* dei 16. maggio 1729. proibirono a tali Eremiti l'abito lungo e il cappuccio; e'l Cardinal Vicario di Benedetto XIII. nel di 26. gennaio 1730. comandò a questi Eremiti a *tagliarsi onninamente il cappuccio, ad abbreviarsi la tonaca, e a mettersi lo scapolare che sia più lungo del mantello, ed a portare non il cordone, ma la cintura di cuoio* (2).

39. D. A che servono tanti Ordini Regolari e di tante specie?

R. Servono ad ornare la Chiesa, la quale è detta *Regina di varietà circondata*, di tante Congregazioni che tali *varietà*, al dir dei dottori, costituiscono; servono per dare a tutte le inclinazioni oneste degli uomini, e a tutte le forze e capacità, di cui sono disugualmente adorni, diverse vie ed occasioni di santificarsi e santificare, *rimanendo ciascuno nella sua vocazione*,

(1). Ivi-*Excomm.* art. 10. n. 11. ad 19. (2) Ferraris. *Eremitae*

nella quale è chiamato (1); servono ad arricchire il Cattolicismo di sante opere, e muovere i fedeli alla conversione, e allontanare i divini castighi con gli esempi, con la preghiera, con la fatica, con le lettere, con le scienze, con la predicazione, secondo lo scopo di ciascun Istituto: *Guai al mondo, se non vi fossero Religiosi* diceva S. Teresa.

40. D. Parmi però che a questi tanti fini non guardavano gli antichi Religiosi....

R. Anticamente i Religiosi non seguivano altra regola che le consuetudini e gli usi e la volontà dei superiori, e segregavansi dal consorzio sociale per attendere alla salute propria, e solo indirettamente, con le preghiere cioè e in quanto le virtù de' privati danno splendore alla religione, giovavano alla Chiesa; dapoi si formarono le regole, le quali erano approvate dai Vescovi; finalmente, a renderli utili a loro e alla Chiesa, fu decretato nel Concilio Lateranese sotto Innocenzo III. che a stabilire una novella famiglia religiosa, si richiedesse l'approvazione della S. Sede; anzi dal Tridentino (2) fu decretato richiedersi innanzi tutto la licenza del Vescovo Diocesano.

41. D. Si ha a temere che mancheranno nella Chiesa cattolica gl' Istituiti Regolari?

R. Bouix dimostra che lo stato religioso non mancherà giammai, poichè la Chiesa è *santa* e tale è più per l' adempimento dei consigli che dei precetti, e però sempre sarà duraturo lo stato religioso, ove i consigli vengono adempiti, come sempre sarà *santa* la Chiesa.

42. D. Quale è lo scopo dei Religiosi Mendicanti?

R. Quello di Marta, ossia di menar vita attiva e cotemplativa, mentre il fine dei Monaci è d'imitare Maddalena nella vita contemplativa. Quindi i Mendicanti, i principali dei quali sono i Predicatori, i Minori, gli Agostiniani, e i Carmeliti, debbono insegnare, predicare, amministrare i sacramenti, come coadiutori dei Vescovi. (3).

43. D. Quali cose adunque costituiscono un religioso professo?

R. A costituirlo tale si richieggono quattro cose, cioè che professi obbedienza, castità, povertà; che queste tre cose siano rese stabili con voti; che tali voti si emettano in Religione approvata dalla S. Sede; che il vovente ri-

(1) 1. Cor. 7.
(2) *Sess. 25. de Regul. c. 5.*
(3) Lezana op. cit. t. 1. c. 1. n. 1. e t. 2. c. 1. n. 10. 11. Bart. a S. Fausto op. cit. l. 5. q. 334 ad q. 337.

manga nella potestà, e giurisdizione di altra persona (1).

44. D. Quali sono quindi le cose essenziali ad ogni istituto Regolare?

R. Sono i tre voti nominati, e ciascuna regola deve contenerli, e ciascun Ordine dall'altro si distingue per diversità di regola o di statuti.

45. D. Tutti i Francescani hanno la stessa regola?

R. Tutti, ma hanno diverse Costituzioni, come sono diverse ancora quelle delle varie Congregazioni che sono governate dal ministro Generale di tutto l'Ordine dei Minori.

46. D. Quale differenza passa tra Regola e Costituzioni di un Ordine?

R. Ove un Ordine ha Regola diversa dalle Costituzioni, la differenza è che la Regola gli è data dal Fondatore, le Costituzioni formate in Capitoli o Congregazioni generali o anche imposte dai Pontefici e dalle SS. Congregazioni; la Regola suole essere immutabile e solo dispensabile dalla S. Sede, le Costituzioni sono mutabili secondo i luoghi ed i tempi e spesso dispensabili dai Capi Supremi degli Ordini; la Regola obbliga quasi sempre a colpa e pena, le Costituzioni per l'ordinario non a colpa, ma a pena (2).

47. D. Come si distingue un Ordine religioso dall'altro?

R. Dalla professione della Regola, limitata dalle Costituzioni, sotto dati Superiori; dico *limitata dalle costituzioni*, perchè più Ordini possono militare sotto la stessa Regola, ed intanto distinguersi per mezzo delle Costituzioni, come gli Ordini degli Eremitani, dei Lateranesi, e dei Domenicani, che hanno la medesima Regola di S. Agostino.

48. D. Tra Istituto Religioso ed Ordine e Congregazione religiosa vi ha differenza?

R. La differenza sembra in ciò riposta che l' *Istituto religioso* sia il genere, *l'Ordine* indichi lo stato religioso con voti solenni e la *Congregazione* con voti semplici; ma è facile confondere queste voci. Del resto lo stato religioso con voti solenni non può cominciare che col permesso della S. Sede, mentre quello con voti semplici può cominciare con la licenza di un Vescovo.

49. D. Ma l'approvazione della S. Sede richiedesi di essenza allo stato religioso?

R. Si richiede, perchè questo stato toglie i Cristiani dalla potestà secolare (almeno nell' origine, ed ora in molte cose); perchè questo stato è tutto spirituale, e stabile; per-

(1) Lezana c. 2. n. 1.
(2) Van. Espen.=*Jus Eccles.* t. 1. p. 1. Tit. 24 c. 1.

chè i Regolari formano una porzione più eletta del Cattolicismo; perchè così nei Concili Ecumenici e dai Pontefici si è decretato (1). Ma perchè tali Comunità Religiose non siano turbate ne' luoghi, ove si stabiliscono, vien richiesto il permesso del Governo politico.

50. D. Quali formole usa la S. Sede, perchè un Ordine si dica da essa approvato?

R. In approvare un Ordine con voti solenni, dice o basta che dica di approvarlo coi tre voti solenni; in approvare una Congregazione con voti semplici, dice o deve dire che detti voti sono perpetui.

51. D. Il religioso adunque deve professare una religione, ed una regola determinata?

R. S'intende già, e perciò il Tridentino (2) dice che *tutti i Regolari uomini e donne debbano lor vita comporre secondo le prescrizioni della Regola che hanno professato.*

52. D. Si richiede eziandio la solennità dei voti all'essenza dello stato religioso?

R. Anticamente la solennità richiedeasi, ma avendo Paolo III. decretato, esser religioso chi nella Società di Gesù dopo due anni di noviziato emette i tre voti semplici, oggi si ritiene che tale solennità non è di essenza allo stato religioso.

53. D. Non si richiede forse lunga deliberazione per dare il nome ad una religione?

R. Anzi lunghissima, ma l'esame non deve cadere su quella, la quale, per essere approvata dalla Santa Sede, è santa, nè su le proprie forze, le quali sono sempre deboli senza l'aiuto divino; ma su le difficoltà di salute corporale, di scienza, di debiti, e su altre obbligazioni che ciascuno potrebbe avere, e su la vocazione, se cioè è da Dio; e perciò a Dio deve chieder lume con le preghiere, con la frequenza dei Sacramenti, con le limosine, senza lasciare il consiglio di persone ecclesiastiche pie e dotte (3).

54. D. Che cosa è la *Regola* di un religioso Istituto, e perchè chiamasi Regola?

R. La *Regola* è un compendio di tutte quelle cose che i Religiosi sono obbligati a fare in forza dei tre voti sostanziali e di qualche altro aggiunto. Dal che segue che, siccome i religiosi non sono astretti che alle sole cose che in qualunque modo sono relative alla propria Regola, così tutte debbono nella Regola contenersi le cose, le quali debbono adempiere in forza dei

(1) Cap. fin. *de relig. domib.* Bart. à S. Faust op. cit. l. 5. q. 4. 5.
(2) Sess. 25. *de Regul.* c. 1. (3) Bart. a S. Fausto op. cit. l. 5. q. 29

voti. Si dice *Regola* o perchè guida e non mai mena fuori strada, o perchè regola e governa, o perchè contiene la norma di vita perfetta, o perchè corregge ciò che nell'uomo trovasi di torto e di pravo (1).

55. D. Un dubbio: tutte le cose contenute nella Regola obbligano sotto colpa e sotto pena?

R. È certo che tutti i Religiosi sono obbligati a vivere secondo la loro Regola, non pure per promessa fatta a Dio, ma anche per lo precetto dei Pontefici, che, in approvar data Regola, impongono ai professori di essa di osservarla. Le cose però nella Regola prescritte non tutte obbligano a colpa mortale, ma a colpa mortale o veniale o a niuna o a sola pena, secondo che sono prescritte nella Regola medesima, perchè ogni religioso si obbliga a vivere secondo la sua Regola, e perciò ad osservarla nel modo ch'essa prescrive.

56. D. Qual norma si deve tenere per conoscere, quali delle cose contenute in una Regola obbligano a peccato mortale o veniale o sono di puro consiglio?

R. Obbligano sotto peccato mortale le cose che riguardano essenzialmente i voti; le cose che sono essenziali alla vita cristiana; le cose comandate con parole precettive; le cose imposte con formole equivalenti a precetti; le cose imposte recisamente sotto colpa mortale; le cose che per comune interpretazione dell'Ordine si hanno per precettive; le cose di materia grave e non dichiarate veniali dal proprio Istitutore; in altri casi le cose di regola obbligano sotto colpa veniale, o sono di puro consiglio e perciò senza colpa (2).

57. D. Se la Regola di un Ordine è rilassata, debbe secondo questa vivere il Religioso?

R. Se la Regola è rilassata nei voti, il Religioso deve osservarla secondo il primiero rigore, perchè, avendo egli avuto la espressa intenzione di professare lo Stato religioso, virtualmente ed implicitamente ebbe l'intenzione di obbligarsi alla Regola intera e perfetta in rapporto ai voti; se poi è rilassata in quanto alle altre osservanze o in quanto ai modi e le circostanze dei voti, non è obbligato il Religioso ad osservarla che così com'è rilassata, perchè tale fu la sua intenzione, e perchè vi ha la leggittima consuetudine, ossia la prescrizione debita, e la consuetudine è ragionevole, universale ed a notizia del legislatore o Superiore che non vi resiste (3).

(1). Lezana Op. cit. c.7. n. 1. (2) Lezana c. 7. n. 7. ad 15.
(3) Bart. a S. Fausto l. 1. q. 75. 105. 106. Lezana c. n. 16 ad 18.

DIALOGO IV.

DELLA RICEZIONE DEI GIOVANI PER LO NOVIZIATO E DEL LUOGO A QUESTO DESTINATO.

58. D. A chi spetta la ricezione dei giovani per lo Noviziato?

R. Per diritto comune spetta al Convento e al Prelato copulativamente, in modo che sarebbe nulla la ricezione, se altramente si facesse. Ho detto per *diritto comune*, perchè in questo affare conviene attenerci alle costituzioni e ai privilegi di ciascuna Religione, la cui non curanza potrebbe portare nullità di ricezione e di noviziato per mancanza di autorità nel recipiente, nullo stimandosi un atto, quando si mette da chi non ha potestà di metterlo (1).

59. D. Richiedesi poi il consenso di tutto il Convento?

R. Anche in ciò conviene guardare le leggi di ciascuna Congregazione; nel mio Ordine p. e. dovrebbe farsi la ricezione dal Ministro Provinciale e suo Definitorio a maggioranza di suffragi secreti. Ho detto poi *dovrebbe farsi*, perchè nel dì 18. Gennaio 1848. la S. Congregazione *super statu Regularium*, stabilita da Pio IX. decretò (2) che quella sola ricezione si avesse per valida, la quale vien fatta dal Ministro Provinciale e da tre dei sette Esaminatori provinciali, e confermata dal Ministro Generale e da tre de'sette Esaminatori generali con giuramento (3).

60. D. Ma questo decreto per quali Ordini ha vigore?

R. Per ogni Ordine o Congregazione o casa religiosa, come dicesi in detto decreto.

61. D. E se in una Congregazione non sono sette Esaminatori?

R. La stessa S. Congregazione previde il caso e stabilì che in tal circostanza possa essere un numero minore di Esaminatori, ma non sotto quattro, come pur rispose la stessa S. Congregazione nel 1. Maggio 1851.

(1) Ferraris *Novitius* n. 5. 6. 7. Lezana c. 18. n. 66.
(2) *Regulari Disciplinae.*
(3) Quale disposizione di riforma fu approvata innanzi tempo nel Regno delle Due Sicilie con Real Rescritto dei 28 Agosto 1847, comunicato ai Superiori Regolari con Ministeriale dei 29. Marzo 1848, chè con ciò si diede corso all' Enciclica di Pio IX. dei 27. Giugno 1847, nella quale questa riforma avea preconcepito.

nel secondo debbe supplire cogli altri attestati; nel terzo, se l'Ordinario non vuole rilasciare il meritato informo, può ricorrere alla S. Congregazione *super statu Regularium*, come questa decise nel primo Maggio 1851.

68. D. E se l'Ordinario nega le lettere testimoniali o perchè non conosce il postulante, o perchè l'Autorità Civile gliene ha fatto divieto?

R. Può il Superiore ammettere il postulante, purchè supplisca alla mancanza delle lettere testimoniali del Vescovo con accurato informo preso da persone degne di fede, come si dice nelle *dichiarazioni*.

69. D. Dopo riuniti tutti gli attestati, che cosa deve fare il Superiore Provinciale?

R. Deve esaminare i presentati documenti, e vedere, se il postulante, sia immune da ogni difetto o impedimento, se sia fornito delle necessarie doti, se sia atto allo stato religioso e se chiegga l'ammissione per amore della perfezione e per servire Dio, o pure per leggerezza o necessità o altro fine disordinato; deve da poi tutti questi documenti consegnare a tre Esaminatori, i quali senza studio di parti li esaminino e veggano, se il postulante ha i requisiti tutti; tutti e quattro da poi debbono giurare su li santi Evangeli di eseguire il loro ufficio, posta da banda ogni umana affezione; quindi debbono esaminare il giovine su la scienza e dottrina Cristiana e vocazione; poscia di nuovo tutti e quattro esaminino i documenti e tutte le qualità del postulante, cacciato fuori del luogo dell' esame il giovine; indi debbono per suffragi secreti dare il loro giudizio, e quegli rimarrà approvato che avrà un suffragio sopra la metà; finalmente tutti e quattro sottoscrivano l'esame e lo scrutinio fedelmente posto in carta, e dichiarino con giuramento d'aver esaminato tutti i requisiti voluti dai sacri canoni, dalle costituzioni, dai decreti apostolici, dalle regole, e dai rispettivi statuti, e il Superiore Provinciale mandi questa relazione e dichiarazione coi documenti autentici al Superiore Generale in Roma (1).

70. D. Pare che si esiga troppo, principalmente pel giuramento.....

R. Al giuramento, in quanto alla *verità*, si soddisfa, dice la *dichiarazione* del 1. Maggio, se usisi quella morale diligenza, che suole usarsi da persone di timorata coscienza, e si tengano presenti la Costit. di Sisto V, *Cum de omnibus*, moderata da Gregorio XIV, il Decreto di Clemente VIII. *Cum*

(1) Ex decreto — *Regulari discip.*

ad regularem disciplinam, e tuttociò che trovasi nelle rispettive Regole e Costituzioni.

71. D. Dopo ciò rimane accettato il giovine?

R. Deve il Superiore Provinciale ottenere il permesso dal Superiore Generale, il quale parimenti col Procuratore Generale e due Esaminatori generali esaminino, prestato il giuramento, la relazione e la dichiarazione e i documenti trasmessigli dal Superiore Provinciale, e coi secreti suffragi definiscano, se l'approvazione antecedente meriti essere confermata o rivocata, e confermata debbe dichiararsi, ove un voto ecceda la metà, come si dice nel Decreto citato.

72. D. Dunque qualcuno approvato nel primo scrutinio può essere rigettato nel secondo?

R. Senza dubbio, nè vi ha rimedio, se nel secondo scrutinio è rigettato, come non vi ha, ove qualcuno non è ammesso nel primo scrutinio, siccome pur si dice in detto decreto; anzi il Superior Generale può rigettare il candidato per *giuste e ragionevoli cause*, malgrado il duplice scrutinio favorevole, come nel ripetuto decreto art. 12. è detto.

73. D. Non occorre altro per ammettere un giovine al Noviziato?

R. Si richiede pure il permesso della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, ma questo suole rilasciarsi per dato numero, e quello ancora del Re per lo Regno delle Due Sicilie, e perciò il Superiore Provinciale deve chiederlo al Ministro degli Affari Ecclesiastici. Imperciocchè, sebbene per l'art. 14. del Concordato tra Pio VII, e Ferdinando I. sia *libera la vestizione dei Novizi degli Ordini Regolari;* pure dal decreto dei 28. Febbraio 1833, dal decreto dei 19 Marzo 1834, e da altri Rescritti Reali si raccoglie, che i giovani non possono professare prima degli anni ventuno; che sino a tale età sono esenti dalla leva, se si trovano sei mesi innanzi nel noviziato; che potranno godere, dopo compiuto ventun'anno, altri sei mesi, se pure professeranno in questo tempo; che i giovani ricevuti per laici non potranno professare prima degli anni venticinque. A togliere di mezzo ogni dolo per parte dei giovani in contravvenzione delle Leggi vigenti, il Superiore Regolare deve al Ministro del Re chiedere licenza di ammetterli. —Vedi *Chiave del Concordato* vol. 1. P. 2. Tit. 1. cap. 1. — 3.

74. D. In qual Convento e da chi deve essere mandato l'approvato per essere vestito Novizio?

R. Deve essere mandato dal Superiore Provinciale, cui dirige il Superiore Generale il decreto d'approvazione, e nel

Convento appuntamente designato per Noviziato dalla S.Sede, come vogliono, sotto pena di nullità di noviziato, i decreti di Clemente VIII. dei 12. Marzo 1596, e 20. Giugno 1599, e di Urbano VIII. dei 19. Maggio 1602; ma questi decreti riguardano l' Italia e le isole adiacenti (1).

75 D. Vale la professione di chi fece il noviziato parte in Convento designato, e parte in Convento non designato?

R. Non vale, come non vale quella di chi fece il noviziato in Convento designato e professò in Convento non designato, secondo il decreto di Clemente VIII; ma vale la professione di chi vestito in Convento non designato fece il noviziato in Convento designato, o pure dopo il noviziato mandato in Convento non designato, fece da poi professione in Convento designato.

76. D. In che modo deve il Superiore Provinciale ed a chi ordinare tale vestizione?

R. Deve il Superiore Provinciale al Superiore del Convento di Noviziato ordinare la vestizione di quel giovine a Novizio, ed in una indicargli, se per chierico o laico, ed anche il nome e cognome e la patria e i genitori e l' autorizzazione ottenutane dal Superiore Generale, come ordina Sisto V. (2), e tra i Minori è comandato nel Capitolo generale Valisoletano del 1593.

77. D. Potrebbe il Superiore del Convento del Noviziato non vestirlo?

R. Nel solo caso, che no 'l trovasse fornito dei necessari requisiti, ma avvertitone il Superiore Provinciale, al quale deve esporre tutte le ragioni della sua resistenza, come nel citato Capitolo è ordinato tra Minori.

78. D. Il Superiore del Noviziato deve fare qualche avvertenza al Novizio prima di ammetterlo all' abito?

R. Secondo il decreto di Clemente VIII. *Cum ad Regularem* §. V. (3), *i Conversi, prima di essere ammessi all' abito regolare, debbono essere su la regola, su li tre voti sostanziali, su lo stato regolare, su gli altri stabilimenti e costituzioni di ciascun Ordine istruiti.* Anzi pei Minori ordinò Innocenzo XI. (4) che tra quelli *niuno venga ricevuto all' abito regolare, se non sia innanzi tutto pienamente informato dei precetti della regola obbliganti in coscienza, e previa tal notizia non voglia subire la pruova.*

(1) Ferraris. *Ann. proba.* n. 86. a 39. Lezana c. 24. n. 23. 24.
(2) Const. *Cum de omnibus.* (3) Dei 19. Marzo 1603.
(4) Constit. *Solicitudo Pastoralis* dei 20. Novembre 1679.

79. D. Appena vestiti che deggion fare i Novizi?

R. Clemente VIII. nel citato Decreto §. 6. ordina *che, tostochè i Novizi saranno all' abito ricevuti, e introdotti nel luogo del Noviziato, esaminino e purghino con la confessione generale di tutti i peccati di tutta la vita trascorsa la loro coscienza.*

80. D. A chi possono confessare i loro peccati i giovani da vestire?

R. Vicini ad essere vestiti debbono confessarli al confessore approvato dal Prelato Regolare, il quale li può assolvere anche dalla scomunica e da ogni censura, anche comminata con formola generale *ab homine*, ed anche, come molti vogliono, da irregolarità contratta nel secolo; e tutto ciò per varie concessioni Pontificie (1).

81. D. Dove e come si esegue e da chi la vestizione?

R. Conviene stare alle Costituzioni di ciascuno Istituto. Fra i Minori pel Capitolo generale del 1591. e di altri, il Guardiano, o per sua commessione altro Sacerdote, deve ammettere il Novizio all' abito in Chiesa innanzi al SS. Sacramento, se il Ministro Provinciale non ordinerà diversamente, benedire tutti i panni da usarsi dal Novizio per veste, praticare tutte le sacre cerimonie all' uopo stabilite, dirigere al Novizio un discorso per la circostanza di sua chiamata al Chiostro, ed imporgli un nome di un Santo, onde lo abbia a protettore e ne imiti le virtù, comechè possa il giovine ritenere il nome di secolare.

82. D. Onde costerà in appresso che in quel dì si è vestito dato giovine?

R. Per ordine di Sisto V. (2) il Superiore del Noviziato in un libro destinato a questo scopo, deve notare l' anno, il mese, il giorno, l'ora della eseguita vestizione, il luogo della esecuzione, il nome e cognome e genitori e patria ed età del Novizio; e poscia ciascuna vestizione deve essere sottoscritta dallo stesso Superiore, dal Novizio, e dal più antico discreto; e in fine il Superiore, conservato quel libro nell'archivio conventuale, deve al Superiore Provinciale trasmettere la testimonianza di tutto ciò, onde anche questi in libro, da conservarsi in archivio provinciale, tutto noti e trascriva.

83. D. Se il Superiore Provinciale nell'ammissione non usasse tutte le diligenze volute dal Decreto dei 18. Gennaio 1848, sarebbe nulla la vestizione?

(1) Ferraris *Novitius* n. 16. 17. Lezana c. 24. n. 8. 9. Bart. a S. Faust. 1. 6. 9. 28. (2) Costit. *Cum de Omnibus.*

R. Omesse le lettere testimoniali dell'Ordinario, nè supplite altramente, la vestizione, e quindi la eseguita professione è *illecita*, ma non *nulla*, come dichiarò la Congregazione nel 1. Maggio 1851, non tralasciate però le altre cose ordinate dal Decreto

84. D. Qual debbe essere il luogo destinato al Noviziato?

R. *Questo luogo*, dice Clemente VIII. §. 7. *sia separato e distinto nella propria chiusura da quella parte di Convento, nella quale abitano i professi, ed abbia tante celle separate per dormire, quanti saranno nel numero i Novizi*, il quale numero non è determinato dal diritto comune.

85. D. Vi debbono essere altre celle in Noviziato?

R. Clemente VIII. §. 8. 9. 10. decretò che, *oltre tutti i comodi, deve essere in Noviziato un luogo adattato per fare e leggere le spirituali collazioni e conferenze, ed ascoltare le istruzioni del maestro, e nel quale d'inverno si riuniscano per iscaldarsi al fuoco comune; un oratorio o cappella, se potrà comodamente farsi, per esercitare i Novizi nelle cose spirituali, principalmente nelle cerimonie e nelle funzioni ecclesiastiche; un orto particolare ben chiuso e munito per le oneste recreazioni; od almeno entrino in orto agli altri fratelli comune in tempo di ricreazione; mentre però quivi dimorano i Novizi, il maestro con l'autorità del Superiore del luogo, se sarà necessario, avrà la cura di non farvi qualche altro entrare.*

86. D. Dunque nè anco gli altri frati potranno entrare in Noviziato?

R. *In questo luogo del Noviziato*, dice Clemente VIII. §. 11. *in niun tempo e per qualunque pretesto sia aperto l'ingresso a chiunque dello stesso o di altro Ordine Regolare, sia ufficiale del Convento, o Monistero, tranne il maestro e il compagno di lui, ed eziandio il Superiore del Convento o Monistero, se qualche fiata stimerà necessario lo entrarvi; nel qual caso però prenda sempre a compagno qualcuno dei più vecchi del Convento.*

87. D. Chi pertanto deve conservare la chiave della porta del Noviziato?

R. *La chiave della chiusura di questo luogo*, ordina Clemente VIII. §. 12, *si conservi sempre presso del maestro, ed a lui solo è lecito permettere per grave motivo a qualcuno l'ingresso in quel luogo; se poi qualcuno vorrà parlare con qualche Novizio, parli pure alla presenza del Maestro, e non altramente.*

88. D. Ma il Maestro può stare lì sempre chiuso nel Noviziato?

R. *Al Maestro dei Novizi*, dice Clemente VIII. §. 13, *si associ un compagno, se sarà necessario per la moltitudine di quelli che debbono essere istruiti, consimile, per quanto è possibile, nella vita, e nei costumi, il quale sia immediatamente soggetto al Maestro in quelle cose che riguardano il regolamento del Noviziato*; e nel § 14. soggiugne: *tanto il maestro, quanto il compagno siano esenti da tutti quegli uffici e pesi che possono porre impedimento alla cura e al governo dei Novizi.*

89. D. Da chi deve essere eletto il Maestro e il compagno?

R. Lo stesso Clemente VIII. disse che, *debbono essere scelti il maestro, e 'l compagno dal Capitolo Provinciale, onde portino almeno tre anni tale peso; se poi fuori Capitolo converrà aprire altro Noviziato, e mancherà il maestro e il compagno, dovranno essere scelti dal Ministro Provinciale, però col consenso del Definitorio o di altri Padri gravi*, nè poi questi eletti potranno ricusare l'ufficio senza incorrere nella pena della disubbidienza; anzi tra Minori chi ostinato ricusa, è privo di suffragi, e inabile ad uffici.

90. D. Se si esenterà il Maestro e 'l compagno, chi ne farà le veci?

R. *Uno tra Novizi per età e per costumi più avanzato venga destinato per le necessità comuni e proprie di ciascuno, che possono succedere, il quale, nell'assenza del compagno e col permesso del Maestro, faccia tutte cose secondo occorrerà, al quale potrà anche commettersi la custodia della porta e la provvisione di cose di poco momento nel Noviziato*, dice lo stesso Pontefice nel §. 21.

91. D. Di quali doti debbono essere forniti il maestro e il compagno?

R. Clemente VIII. al §. 14. vuole che il *Maestro sia iniziato nell'ordine sacerdotale e sia almeno nel trigesimo quinto anno di sua età e sia stato in religione dieci anni dopo la fatta professione; che il compagno passi il trigesimo anno; che ambi siano eccellenti per dottrina, e per quanto permetterà la diligenza e la facoltà dei Superiori, per l'esemplarità della vita trascorsa, addetti dippiù alle opere dell'orazione e della mortificazione, forniti di prudenza e di carità, gravi ed insieme affabili, zelanti dell'onor di Dio ed in una mansueti, lontanissimi da ogni turbamento di cuore e di animo, principalmente dall'ira e dallo sdegno, che furono soliti impedire la carità in essi e verso degli altri, e finalmente tali che mostrino in tutte cose sè stessi esempio di buone opere; onde co-*

loro, che sono stati affidati alla lor cura, non solo li temano, ma loro siano ossequenti, nè vogliano su loro per qualche cosa muover censura.

92. D. A che si estende la potestà del Maestro e quali sono i suoi doveri?

R. *Abbia anche il maestro una piena, ed assoluta potestà intorno all'educazione dei Novizi e il regolamento del Noviziato, in modo che in tali cose a niuno, sotto qualunque colore, è lecito ingerirsi (tranne i Visitatori e i Superiori maggiori, ed anche locali): abbia il Maestro diligente cura che i Novizi siano con accuratezza esercitati nella disciplina regolare, e principalmente conoscano la nobiltà e l'eccellenza della divina vocazione, di cui sono fatti degni; qual sia la vera e perfetta osservanza dei voti solenni, e quanto necessaria quella delle Costituzioni di ciascun Ordine; il modo di frequentare con frutto l'orazione si vocale che mentale, di frenare le illecite passioni e i vizi (ai quali la natura indebolita per lo peccato in ogni tempo è inchinevole e corriva) con la custodia dei sensi e con la mortificazione; l'austerità, i digiuni, i cilizi, le discipline, la purità della coscienza, il frequente esame di essa, la frequenza dei sacramenti, principalmente della confessione, la quale debbono fare almeno due volte per mese, per lo scoprimento quotidiano degli interni moti del cuore e la manifestazione delle tentazioni, per l'esercizio dell'umiltà nei più vili ministeri, per la modestia in tutte le azioni, e pel diuturno silenzio: soltanto allo stesso maestro si commetta la cura di ascoltare le confessioni dei Novizi; sia però permesso al Superiore locale o per sè stesso o per altri da deputarsi da lui, ascoltare una o due volte l'anno le confessioni dei Novizi.* Così Clemente VIII. ordina nei §§. 15. 16. 17.

93. D. Quali ammonimenti adunque deve il maestro dirigere ai Novizi?

R. Deve loro di frequente insinuare 1. che intendano il beneficio della vocazione, e ne ringraziino Dio, e lo preghino a dar loro la perseveranza; 2. che ricordino il luogo, onde son tratti, e i mali che hanno schivato, ed a che fine sono entrati in Religione; 3. che rammentino che non il luogo fa santi, ma le buone operazioni, mentre Adamo peccò nel paradiso terrestre; 4. che abbiano sempre l'annegazione del proprio intelletto e della propria volontà e tengano in freno la carne a consiglio del confessore; 5. che frequentino con le dovute disposizioni la confessione e la comunione e l'orazione mentale e la lettura spirituale; 6. che fuggano dal peccato

mortale come dal serpente, e dai veniali volontarî che appannano la bellezza dell'anima; 6. che siano sempre in convento, come furono nel primo giorno; 7. che in tutte cose abbiano la retta intenzione di piacere a Dio; 8. che al padre spirituale aprano tutta la loro coscienza ed ogni cosa buona o malvagia; 9. che amino la povertà come madre loro e la purità angelica, e la obbedienza perfetta, e la carità fraterna, e la semplicità di colomba; 10. che dimentichino le ricchezze lasciate nel secolo e tutte le comodità; 11. che acquistino l'abito santo di recitare l'ufficio divino con tutta esattezza e pietà; 12. che fuggano ogni sorta di conversazione, alla quale non li chiama l'ubbidienza; 13. che schivino ogni ornamento ed attillatura...

94. D. In che debbono occuparsi i Novizî?

R. *Ciascun Novizio due volte per giorno si applichi all'orazione mentale e vocale, secondo la capacità di cadauno e secondo l'ordine prescrittogli dal Maestro, e ciascuno più volte per giorno abbia cura di esaminare la propria coscienza: giornalmente assistano al sacrificio della messa, e nelle ore stabilite intervengano in coro ai divini uffici diurni e notturni; si occupino ancora in esercizî corporali, leggano e scrivano cose spirituali, pongano tra loro faccende una modesta ricreazione di animo, la quale sia anche più lunga in luogo solitario e comodo fuor del Noviziato in ciascuna settimana o alternamente, e si faccia sempre alla presenza del Maestro o del compagno, i quali siano molto attenti, onde due non dimorino divisi dagli altri, e in questo tempo portino loro esame su la propensione di ciascuno, per conoscere a che la natura di cadauno è inchinevole: i Novizî in tempo della lor pruova non si applichino allo studio scolastico, ma imparando il divino ufficio e tutte le cose a loro convenienti, attendano con vigilanza allo studio dell'orazione (1).* Ordina così lo stesso Clemente VIII. §. 17. 18. 19.

95. D. In che si debbono esercitare i Novizî conversi?

R. *Debbono dal Maestro provarsi, ed esercitarsi non pure intorno le umiliazioni corporali, ma dovranno ancora, secondo la loro capacità e comodità, essere diligentemente istruiti intorno alle cose spirituali, e segnalatamente intorno alla maniera di orare mentalmente: la quale cosa affinchè facciasi con maggior agio, debbono intervenire ai*

(1) Quest'ultimo ordinò anche Bonifacio VIII. in decreto, rinnovato sotto Giulio III. nel 1. Gennaio 1553. pei Minori.

Capitoli e alle spirituali conferenze che dai Maestri sogliono farsi ai Novizi, e accorrano nelle ore stabilite nelle chiese, se pure in quel tempo non si troveranno occupati nei loro attuali uffici; aggiugne Clemente VIII. nel §. 22.

96. D. Possono o no i Novizi trattare coi professi?

R. Non sia loro permesso, dice lo stesso Pontefice §. 20. *durante il tempo del Noviziato e della pruova, dimorare insieme con i professi, se non nel Coro, nella Chiesa in tempo degli offizi, nelle processioni, o nel refettorio per cagione di ricreazione, nè si permetta che i professi li accompagnino, allorchè escono di casa*; e nel §. medesimo aggiugne: *si comanda che si destini agli stessi conversi* (Novizi), *per quanto sarà possibile, un luogo per dormire, separato dal Noviziato dei Chierici; quelli però, malgrado tale separazione, dovranno essere soggetti, e prestare obbedienza al Maestro dei Novizi, ossia ai Superiori dei Monasteri, e Conventi, secondo gli statuti e le costituzioni di ciascun Ordine.*

DIALOGO V.

DI ALTRE COSE RELATIVE AI NOVIZI PER LA RICEZIONE E PER LA CONTINUAZIONE DEL NOVIZIATO.

97. D. Pare che poco giovino tutte le leggi pei Novizi, se i professi sono inosservanti...

R. Ecco perchè grandemente importa che il Maestro altamente imprima nelle menti dei Novizi, non dover essi guardare quello che altri fanno, ma quello che comandano la Regola e gli statuti del proprio Ordine, e quello che dovranno fare per obblighi da contrarre (1): ecco perchè Innocenzo XII. nel dì 18. Luglio 1697. ordinò che *siavi nel Noviziato una perfetta osservanza della Regola, delle Costituzioni di ciascun Ordine, e dei decreti apostolici, sopratutto poi di*

(1) Van=Espen *Ius Eccl.* p. 1. Tit. 25. §. 2. n. 2.

un' esatta vita comune, secondo la norma dei detti decreti, da osservarsi da tutti i Religiosi che dimoreranno nei Conventi, dove debbono riceversi detti Novizi, ed educarsi i professi; e quindi comandò *ai Superiori in virtù di S. obbedienza di collocare in detti Conventi Religiosi gravi, divoti, esemplari, zelanti della regolare osservanza, primariamente addetti all' orazione e mortificazione, senza di cui non può esistere la vita religiosa, i quali non ardiscano contradire a sì santo ordinamento, ossia opporsi in qualunque modo con le parole o coi fatti:* ecco perchè Pio IX. seguendo le vestigia dei suoi Antecessori, vuole che si rimettano nei chiostri l'osservanza della disciplina e la vita comune, e perchè è restio a dar licenza per vestizione.

98. D. Sono obbligati i Novizi alla Regola e alle Costituzioni?

R. Per giustizia non sono tenuti, perchè non ancora hanno professato i voti, dai quali nasce il dovere di giustizia, ma sono tenuti per una grande decenza e perchè conviene che nella disciplina si uniformino ai professi, perchè nella osservanza della Regola e delle Costituzioni essi siano conosciuti abili o pur no allo stato religioso, ed essi sperimentino lo stato da abbracciare per sempre (1).

99. D. Gli Statuti fatti pei Novizi obbligano i Superiori sotto colpa grave?

R. Non tutti obbligano sotto colpa grave, ma quali più, quali meno, ed anche per ragione della frequenza della inosservanza; i Superiori poi, che sono negligenti, in osservarli e farli osservare, sono puniti *con la privazione degli uffizi ed anche con pene più gravi secondo la quantità e qualità della colpa*, come nel suo Decreto comandò Clemente VIII. al §. 51 (2).

100. D. Può il Prelato per la ricezione di un giovine prendere danaro?

R. Questo sarebbe simonia, perchè riceverebbe una cosa temporale per una spirituale, qual'è l' ingresso in una Religione o la ricezione di un giovine pel Noviziato, come tutti i Dottori insegnano poggiati al Diritto (3). Quindi il Tridentino (4) vuole *che innanzi alla professione, eccettuato il vitto e vestito del Novizio, per quel tempo che dimora*

(1) Ferraris—*Novitius* n. 11. 12. Lezana c. 24. n. 2.
(2) Lezana c. 24. n. 43.
(3) Ferrar. *Simonia* art. 2. n. 50. Van—Espen. p. 1. Tit. 26. c. 1.
(4) Sess. 25. c. 16. *De Regul.*

nella pruova non si dia dai genitori, o dai propinqui, o dai curatori di lui alcuna cosa dei beni del medesimo sotto qualunque pretesto, onde per questa occasione che il monistero possiede parte o tutta la sostanza di lui, non possa andarsene, nè, se andràssene, potrà ricuperarla; che anzi comanda il S. Concilio sotto pena di scomunica pei danti e pei recipienti, che ciò non facciasi in veruna maniera, e che restituiscansi a quelli che se ne andranno prima della professione, tutte le cose loro. Nè la scusa di essere poveri i Conventi di quell'Ordine o quel Convento di Noviziato è ragione per ricever danaro, chè i Pontefici già ordinarono, non doversi collocare nelle case religiose che solo quel numero di Regolari, che potesse esservi alimentato con le consuete limosine o rendite (1).

101. D. Può il prelato ricevere almeno qualche cosa dei beni dei genitori del Novizio o pure di quelli del Novizio già maggiore di età?

R. La S. Congregazione nel 22. Agosto 1617. dichiarò che la mente del Tridentino era quella di proibire anche la ricezione di qualche cosa dei beni dei genitori del Novizio, e anche dei beni del Novizio, già maggiore di età (2).

102. D. Dunque il Prelato non può ricevere un presente dal Novizio o dai parenti di lui, o per lo pranzo della vestizione e professione?

R. Può il Prelato ricevere qualche piccolo presente, purchè per riguardo di esso non ammetta il Novizio, nè vi sia scandalo; ma non è lecito ricever danaro pel pranzo da farsi nella vestizione o professione, poichè Urbano IV. col decreto *Sane* queste cose condannò sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*, purchè però si richiegga la spesa pel pranzo o pei complimenti o v'intervenga patto (3).

103. D. Può un Novizio andarsene?

R. Può benissimo, perchè appunto per essere lui provato nella Religione, e lui provare la Religione, il Noviziato è introdotto, che si chiama *pruova*; e perciò nè il Maestro, nè altri possono impedire ch'ei passi in altra Religione o torni nel secolo; nel quale caso non deve le spese del vitto pagare, onde per cagione di queste non veggasi costretto a rimanere, e così contro voglia professare (4).

(1) Ferraris *Simonia* art. 2. n. 23. Van—Espen p. 1. Tit. 2. c. 2. Trident. sess. 25. c. 3. *de Regul.*

(2) Ferraris *Novitius* n. 57. 58. 59. Matteucci *Officialis curiae* c. 34 n. 27. 28.

(3) Ferraris *Novitius* n. 61 62. *Simonia* art. 2. n. 20. 24. Matteucci *Offic. Curiae* c. 34. n. 26.

(4) Lezana c. 24. n. 3.

104. D. Onde si conosce che un Novizio meriti o no essere ammesso alla professione?

R. Ogni Istituto Regolare ha le sue norme per ciò conoscere; nel mio Ordine Minoritico debbono i Novizi essere approvati con secreti suffragi in ogni quattro mesi dalla maggior parte dei Frati professi esistenti in luogo del Noviziato da due mesi. E questo stesso la S. Congregazione *Super statuRegularium* decretò (1) per ogni Religione; anzi impose inoltre che il Maestro dei Novizi debba in ogni trimestre riferire al Superiore Provinciale la condotta di ciascun Novizio; che il Superior Provinciale debba due mesi innanzi alla professione per sè o per altro idoneo Religioso esaminare il Novizio circa la condotta e la vocazione, e tutti gli altri Novizi e i Religiosi del Convento di Noviziato; che detto Provinciale debba da poi raccogliere i suffragi dei Frati; che tutte le carte su ciò compilate debba presentare a tre dei sette Esaminatori provinciali e innante a questi chiamare il Maestro dei Novizi che debbe giurare su la idoneità di ciascun Novizio alla professione, sebbene ciò possa fare detto Maestro dei Novizi anche con attestato giurato; che in fine il Provinciale e i tre Esaminatori con secreti suffragi debbano definire su detta idoneità, e 'l Provinciale rimettere al Superior Generale la eseguita approvazione.

105. D. In tutte le votazioni quale numero decide dell'approvazione?

R. Uno sopra la metà porta approvazione; la metà adunque indica esclusione, nè il Superiore Provinciale in ciò ha voto decisivo, come pure stabilì prima Innocenzo X. Costit. *Ad propagandam*, e poscia la S. Congregazione *super statu Regularium* (2), e nel dì 13. Marzo 1653. la Congregazione dei Vescovi e Regolari.

106. D. Come adunque deve regolarsi il Superior Provinciale in caso di parità di voti?

R. Credo doversi per tre fiate darsi i suffragi, come si pratica per altri affari tra noi Minori, ed ove la parità rimane, il giovine è dichiarato escluso, perchè per l' inclusiva è necessaria la maggioranza.

107. D. Pecca o pur no chi nega il suffragio ad un meritevole, o lo dà all' immeritevole?

R. Pecca senza fallo il primo, perchè priva la Religione

(1) *Regul.Discip.* 6. Febr. 1848.
(2 Ferraris *Novitius* n. 9. Matteucci c. 24. n. 33. 34.

di un idoneo individuo e fa ingiuria al giovine che ha diritto all' approvazione; pecca il secondo, perchè reca alla Religione danno irreparabile (1).

108. D. Dunque anche pecca chi con le ammonizioni o preghiere ritrae un degno dalla Religione, o induce un indegno ad entrarvi?

R. S' intende già, perchè nel primo caso priva la persona degna del bene spirituale che potea fare in Religione, e questa di quel soggetto idoneo; nel secondo fa danno alla Religione, ed anche a quel soggetto non buono che forse avrebbe potuto salvarsi più facilmente per la via di precetti nel secolo che per quella dei precetti e consigli nella Religione. Se poi al primo dissuadesse l' entrata in dato Ordine, perchè rilassato, al secondo consigliasse data Religione per penitenza dei di lui peccati, potrebbe non peccare, perchè il fine sarebbe santo (2).

109. D. Può il Confessore negare il voto ad un Novizio per difetto notabile conosciuto nel foro interno?

R. Quante volte solo per mezzo della confessione, e non per altre vie il Confessore conosce quel notabile difetto, non può negare il voto, perchè con l' esterno foro non ha verun rapporto l' interno, la cui scienza è incomunicabile e inservibile a qualunque affare (3).

110. D. Può qualcuno essere costretto a farsi Religioso?

R. Non mai, perchè Iddio non accetta voti fatti senza libertà, come non ama Dio che qualcuno a forza ricevesse il battesimo; ed anche perchè lo stato religioso sarebbe un carcere penosissimo per chi lo abbracciasse per violenza. Ecco perchè il Tridentino(4) scomunica tutti coloro che costringessero una donna ad entrare in monistero, o a vestir l' abito religioso, o a professare, e perchè insegnano i Dottori almeno peccare mortalmente chi così costringesse un uomo. Qual vergogna assumere a forza uno stato di perfezione! Del resto può essere costretto chi fece voto di Religione ad adempierlo; ed anche chi commise delitto, per lo quale merita esser chiuso in monistero; e in fine il coniuge che, data licenza all' altro di farsi religioso o di ascendere ai sacri ordini, facesse sospettare di sua onestà, come insegnano i Dottori (5).

111. D. Occorre il consenso dei Genitori per rendersi qualcuno Religioso?

(1) Ferraris *Novitius* n. 10. Lezana c. 24. n. 28.
(2) Lezana c. 28. (3) Matteucci c. 24. n. 35.
(4) Sess. 25. c. 18. *de Regul.* (5) Ed anche il Diritto in vari luoghi.

R. Prima della pubertà del giovinetto è necessario tale consenso, perchè gl' impuberi non conoscono quello che fanno; dopo tale età non è necessario, perchè debbe ubbidirsi prima a Dio, e poi agli uomini, e perchè, se tale consenso non richiedesi pel matrimonio, molto meno è necessario per l'ingresso in una Religione; ma conviene tener conto dei consigli dei genitori e sottoporli all'esame di dotto e pio confessore.

D.112. I Novizi sono soggetti ai casi riservati, e possono scegliersi il Confessore in forza della Bolla della Crociata?

R. Non vanno soggetti a casi riservati in Religione, nè a quelli del Vescovo del luogo, perchè si trovano in istato neutrale, e perciò da tali casi possono essere assoluti dai Confessori regolari e secolari, benchè, come insegnano i Dottori, ricadano nei casi riservati con censure i Novizi che tornassero nel secolo prima della professione; possono ancora scegliersi il Confessore mercè la Bolla della Crociata, comechè i professi non godano questo privilegio (1).

113. D.Guadagnano le indulgenze e godono i privilegi della Religione i Novizi di essa?

R. I Novizi nel dì della vestizione e della professione godono le indulgenze plenarie, e godono le indulgenze della loro Religione ancora in tutto il loro tirocinio, non escluso il privilegio del canone e del foro (2).

114. D. Possono i Novizi essere puniti e dispensati dal Prelato regolare?

R. Possono essere puniti e debbono sottostare alle mortificazioni, se non vogliono uscire di Religione; probabilmente però non possono essere scomunicati dal Prelato, e certamente non incorrono le pene e le censure che gli statuti dell'Ordine comminano ai delinquenti; se poi delinquono fuori di chiostro, l'Ordinario può far processo e rimetterlo al Prelato, che provvederà secondo Dio; in fine i Novizi possono essere dal Prelato regolare dispensati tanto dai precetti della Religione, quanto da quelli della Chiesa, ove interviene giusta causa (3).

115. D. Un Novizio può essere promosso agli ordini sacri e ricevere un beneficio?

R. Agli Ordini sacri non può esser promosso, anche che fosse nullamente professo, perchè mancagli il titolo, tranne

(1) Ferraris. *Novitius* n. 13. 15. Lezana c. 24. n. 7. Bartolom. a S. Fausto l. 5. q. 90. 94.

(2) Ferraris. *Novitius* n. 20. 21. Lezana c. 24. n. 4. Bartolom. a S. Fausto l. 5. q. 161—163.

(3) Bartolom. a S. Fausto l. 5. q. 91—93. Lezana c. 24. n. 5.

i Chierici della Compagnia di Gesù, che coi voti semplici, fatti dopo due anni di Noviziato, possono essere promossi agli ordini sacri senza la solenne professione; agli ordini minori però può essere promosso ogni Novizio, ma dal Vescovo del luogo, ov' è Novizio, se ivi ha il domicilio, e può ricevere qualunque beneficio fuori della Religione, perchè non professo (1).

116. D. Chi deve pagare i debiti del Novizio?

R. Se i debiti non superino i beni del Novizio consegnati al monistero, questo ha l' obbligo di estinguerli, dicono i Dottori.

117. D. I Novizi debbono stare coll'abito regolare nel Noviziato?

R. Già si capisce, poichè il Tridentino (2) stabilì dover rimanere il Novizio, *dopo ricevuto l'abito*, *un tempo non minore di un anno* nel luogo designato al Noviziato; e la ragione si è che il Novizio, il quale si definisce una Persona ricevuta da idonei Religiosi e vestito di vestimenta di pruova in Religione approvata, senza aver fatto i voti, deve sperimentare tutta l'asprezza della Regola e della Religione che vuol professare (3). Ma ciò vale, se altramente non è stabilito in qualche Istituto religioso.

118. Soddisfano al coro i Novizi?

R. Dicono i Dottori che soddisfacciano al coro i Novizi, purchè siano almeno tre di numero, quanti bastano a formar collegio.

119. D. Tutte le cose discorse sinora dei Novizi valgono anche pei Minori?

R. Quasi tutte valgono per ogni Ordine, e perciò anche pei Minori, i cui Statuti comminano continue e severe pene contro i Superiori che non osservassero tutte le esposte leggi, e 'l Maestro deve insegnare la Regola secondo le dichiarazioni di Niccolò III, e Clemente V, e molti regolamenti sono tra Minori relativi alle qualità e i privilegi del Guardiano e Maestro, e alle pene pei contravventori delle leggi del Noviziato. Inoltre i nostri Novizi debbono ogni dì recitare la corona di 72. *ave* e 7. *pater* in onore della Vergine SS., ed un *pater*, ed *ave* pel Pontefice, la quale divozione ascende al 1422, onorata di molte indulgenze, approvata da

(1) Ferraris. *Novitius* n. 89--93. Lezana c. 24. n. 3. 37.
(2) Sess. 25. c. 15. *de Regul.*
(3) Matteucci c. 34. n. 1. Ferraris *Novitiat.* 81. *Habitus* n. 3. 4. Lezana c. 24. n. 1.

Sommi Pontefici, e distinta per molti miracoli, come narra tra gli altri il Ferraris alla parola *Novitius*.

120. D. Qual potrebbe essere la ragione, perchè i Novizi, comechè sempre soggetti a mortificazione, sono contenti ed allegri?

R. Perchè Iddio loro somministra più abbondanti grazie e consolazioni spirituali, onde con piacere abbraccino il giogo della professione, nè si spaventino per l'asprezza della Religione; ed anche perchè non sono divagati in altre faccende; e sono sempre raccolti in Dio (1).

DIALOGO VI.

DELLE PRIME OTTO CONDIZIONI NECESSARIE ALLA VALIDITÀ DELLA PROFESSIONE

121. D. Quante condizioni si richieggono per professare validamente?

R. Si possono ridurre a dodici; cioè 1. che il candidato abbia l'età; 2. che abbia fatto l'anno di pruova; 3. che abbia l'animo di professare; 4. che non sia indotto a professare da timore, violenza, o frode; 5. che faccia la professione in mano del Prelato; 6. che la faccia capitolarmente; 7. che la faccia in Religione approvata dalla S. Sede Apostolica; 8. che si obblighi ai tre voti sostanziali; 9. che in professare non metta veruna condizione ripugnante allo stato religioso; 10. che non sia soggetto a veruno impedimento; 11. che sia sano di mente; 12. che non sia obbligato ad altra persona.

122. Qual'*età* richiedesi per professare validamente?

R. Il Tridentino ordinò (2) *che non si faccia la professione in qualunque Religione tanto di uomini che di donne, prima del decimo sesto anno completo; nè che si ammetta alla professione chi stette nella pruova, dopo ricevuto l'abito, un tempo minore di un anno.* E soggiun-

(1) Hieron. Plati. *De Bono stat. Relig.* l. 3. c. 15.
(2) Sess. 25. c. 15. *de Regul*,

gne: *ma la professione fatta sia nulla, e niuna obbligazione apporti per la osservanza di qualche Regola o Religione o Ordine o per qualunque altro effetto.* Anzi Clemente VIII. a dì 19. marzo 1603. determinò a venti anni la ricezione dei conversi, e proibì riceverli prima di tal epoca in qualunque qualità sotto severissime pene, non omessa la scomunica (1).

123. D. Se un Novizio Chierico fa l'anno di pruova prima dei sedici anni, professa validamente giunto a sedici anni compiuti?

R. Senza dubbio, perchè il Tridentino disgiuntamente richiede l' anno di pruova, e 'l sedicesimo anno per professare, e la ragione è che l' anno di pruova è destinato a fare che la Religione conosca i costumi e la vocazione del giovane, e questi le asprezze della Religione; l' anno poi sedicesimo è fissato come termine ad un sufficiente sviluppo di ragione.

124. D. Mi pare che il Tridentino ordini diversamente con le parole: (2) *finito l' anno di noviziato, i Superiori ammettano i Novizi, che avranno trovato abili a professare, o li espellano...*

R. Il Tridentino suppone che il Novizio sia entrato in Religione nell' incominciare il decimo sesto anno, e comunemente insegnano i Dottori che il Noviziato possa farsi prima dei sedici anni.

125. D. Le leggi del Regno delle due Sicilie permettono la professione nell' età di sedici anni?

R. La permettono pei Novizi Chierici, ma non pei Conversi, pei quali richieggono l' età di anni 25, comunque poi si debba stare alla consuetudine delle Provincie.

126. D. Se terminato l'anno di pruova, e 'l decimo sesto anno di età, il Novizio si trovasse malato?

R. Non dovrebbe ammettersi alla professione, perchè il Prelato può protrarla sino a sei mesi, ove interviene ragionevole e giusta cagione (3).

127. D. Chi non ha finito l'anno di pruova ed è in pericolo di morte?

R. Non può professare, menochè per guadagnare le indul-

(1) Const. *Cum ad Regularem*. Ferraris *Aetas* n. 35.
(1) Sess. 25. c. 16. *De Regul.*
(2) Ferraris *Annus probat.* Lezana c. 2. n. 10. 11. c. 24. n. 41.

genze, ma tornato in salute deve al proprio tempo professar di nuovo (1).

128. D. Se un Novizio professa prima dei sedici anni, è obbligato ai voti almeno come semplici?

R. No, perchè il Tridentino dichiara nulla tal professione *per qualunque effetto*, e si sa che, caduto il principale, cade anche l'accessorio, nè il vovente intendevà legarsi ai voti semplici.

129. D. Se per errore professò prima dei sedici anni, o prima dell' età voluta dallo statuto?

R. Nel primo caso la professione è nulla, perchè così decretò il Tridentino e insegnano i dottori, affinchè libera in tutto sia la professione anche per ragion di età; nel secondo è valida, perchè tale dichiarata dal Tridentino (2). Si avverta intanto che vi ha quistione, se è valida la professione di chi per errore professò prima dei sedici anni ed ignaro di tale errore se ne rimase in Religione, facendo atti di professo, comunque da molti Canonisti si ha per nulla.

130. D. L' età del Novizio deve computarsi dalla nascita o dal battesimo?

R. Deve computarsi da che fu uomo, e fu uomo da che nacque, e non da che fu battezzato, e ciò fu deciso dalla S. Congregazione del Concilio nel 4 Dicembre 1627.

131. D. Come deve computarsi l'*anno di pruova* che è la seconda condizione?

R. Da momento in momento, perchè deve essere anno solare completo, nè in ciò può darsi parvità di materia, perchè la legge del Tridentino è irritante e tal' è per lo bene comune, e perciò, qualunque sia la cagione e la quantità della mancanza, sempre nulla rimane la professione (3).

132. D. Vale l'anno interpolato per pruova e quindi la professione seguita?

R. Purchè il tempo antecedente compia l'anno col seguente che precede la professione, vale l' anno di pruova e la professione, e ciò sia che uscì il Novizio per ragionevole causa con la licenza del Prelato e con l' abito; sia che con l'abito si nascose per non essere castigato; sia in fine che vada in famiglia, finito l'anno di pruova, con la licenza del Prelato, o anche senza di essa, ed anche senz'abito (4).

(1) Ferraris. *Novit.* n. 18. Lezana. c. 14. n. 42.
(2) Ferraris. *Profess. Reg.* n. 16. 56. Matteucci c. 34. n. 9.
(3) Lazana. c. 2. n. 6. Bartolom. S. Fausto l. 5. q. 148. 152. Matteucci c. 34. n. 9.
(4) Ferraris. *Annus prob.* n. 11. 15. 20. 74.

133. D. Da qual dì comincia l' anno di pruova ?

R. Dall' ora e dal dì che il Novizio veste l' abito religioso, ossia che in abito di Novizio segue la vita comune con gli altri Religiosi, poichè il Tridentino vuole la *pruova di un tempo non minore di un anno dopo ricevuto l'abito*; e perciò, se l'anno è bisestile, si deve aggiungere un giorno alla pruova (1).

134. D. Può il Novizio o pure la Religione o entrambi rinunziare all' anno di pruova ?

R. La legge del Tridentino è irritante, ed è che la professione non è mai valida, se farassi da chi *stette nella pruova un tempo minore di un anno*, e alla legge irritante niuno può rinunziare, come dicono i Dottori (2).

135. D. Deve fare di nuovo il Noviziato chi, terminato l'anno di prova, andò in famiglia con licenza del Prelato, e vi si trattenne per alcuni anni ?

R. Non deve farlo, purchè torni dentro tre anni e non sia mutata la condizione della persona o della Religione, come insegnano i Dottori poggiati alla decisione della Congregazione del Concilio presso Fagnano *l. 3. Decret. in cap. Ad Apostolicam de Regular. n.* 43.

136. D. Vale la professione di chi fece l' anno di pruova parte in uno, e parte in altro Convento ?

R. Se l' uno e l' altro era Convento designato al Noviziato, vale; se in un Convento designato fece tutto l' anno e poi fu messo in Convento non designato, anche vale; se l'anno fu fatto parte in uno e parte nell'altro, di cui uno non era designato, non vale; e la ragione è che per diritto comune tutto l'anno di pruova deve farsi in Convento designato, come stabilirono Clemente VIII, ed Urbano VIII, ed insegnano i Dottori (3).

137. D. Che vuol dire che, per essere valida la professione, il Novizio deve aver *l'animo di professare*, come terza condizione ?

R. Vuol dire che il Novizio, finito regolarmente l'anno di pruova, deve, se vuol professare, volere con tutta la pienezza di sua libera volontà, perchè Dio non vuole soldati non volontari, nè sacrifizi che non partono dal cuore.

138. D. E se qualcuno finse nel professare, e nel suo cuore nè intese, nè volle la professione, professò validamente ?

R. No certamente, perchè il voto e la promessa ripetono

(1) Ferr. ivi n. 27. 28. (2) Ferr. n. 45.
(3) Ferraris *annus prob.* n. 40. 41. *Novitiat.* n. 4. Matteucci cap. 34. n. 18. 19. 21.

tutta la loro forza dalla libera volontà del vovente e del promittente; ma non perciò quel finto professo può uscir di Convento, se prima non proverà, che ei realmente non intese, nè volle la professione, e finse volerla; altramente molti, pentiti di lor professione, potrebbero allegare tale finzione per abbandonare la Religione con manifesto dispregio dei voti, e la Chiesa, la quale non giudica dell'interno dell'uomo, ha per valida quella professione, la quale tale appare dai segni esterni (1).

139. D. Come deve fare il finto professo per convalidare la sua professione?

R. Deve mettere il suo consenso libero innanzi a Dio, poichè il consenso del Prelato e della Religione fu già messo, come avverte Bartolomeo da S. Fausto (2).

140. D. Fu valida la professione di chi sinceramente la volle, ma con intenzione di non adempierne i voti?

R. Senza fallo, perchè chi vuole l'antecedente e'l principale, dà segno di volere il conseguente e l'accessorio, e si sa che l'adempimento dei voti è cosa che segue la professione come conseguente, anzi come effetto di quella (3).

141. D. Poichè a quarta condizione per la valida professione si è che il Novizio non vi sia indotto da *violenza, timore, o frode*, quale violenza, di grazia, annulla la professione?

R. La violenza è *vera ed assoluta*, alla quale soccombe chi la soffre, malgrado la resistenza che opponele con la volontà e con le membra del corpo, o *modificata e condizionata*, alla quale può soccombere chi la soffre, e va congiunta col timore. Così p. e. chi legato nelle mani, vien trascinato da robuste persone in Convento e vestito dell'abito religioso, soffre la *violenza assoluta*, se egli realmente nè in Convento vuole andare, nè quell'abito vestire, ed esternamente, quanto sa e può, resiste; *modificata* sarebbe quella di chi non trascinato, ma minacciato di grave male o gravemente percosso inducessesi a vestire l'abito religioso, onde il male minacciato cansasse, o un male maggiore dell' arrecatogli. Ora l' una e l' altra di queste *violenze* annullano la professione, perchè tolgono il consenso, ossia *l'animo di professare*, che abbiamo posto per terza condizione; e già il Diritto ha riconosciuto l'una e l'altra quale causa sufficiente ad annullare la professione, chè alla prima non si può resistere, la seconda equivale al timore grave (4).

(1). Lezana c. 2. n. 27. Bartom. a S. Fausto l. 5. q. 216.
(2). Ivi q. 217. (3) Lezana l. 2. c. 27. Bartol. a S. Fausto ivi q. 227.
(4). Matteucci c. 41. n. 14.

142. D. E quale timore è necessario per annullare la professione?

R. Il timore *grave*, quello cioè ch'è bastante a muovere anche un uomo costante e forte a cosa che non vuole; *ingiusto*, cioè incusso da colui che non avea diritto a muovere a cosa che non si volea; *ab extrinseco*, cioè ingenerato per un motivo che non risiede in colui che il soffre, *da causa libera*, incusso, cioè, dall' uomo; *diretto ad estorquere il consenso* necessario alla professione, poichè, se ad altro scopo è diretto, non l'annulla (1). La ragione di tutto ciò si è che il timore *grave* restrigne il libero e rapisce la mente verso un oggetto, che senza quel timore non si vuole, e quindi distrugge il consenso, o *l'animo di professare*. Nè poi è giusto che tragga vantaggio dalla sua iniquità chi tale timore impone, e che sottostia ad obbligazioni chi ad esse non volle sottoporsi, come i canoni e i dottori parlano.

143. D. Se il genitore con minacce o con negare gli alimenti al figlio che non vuole farsi religioso, lo induce alla professione?

R. Nel primo caso delle minacce la professione è invalida, se quel genitore era un uom feroce e il figlio grandemente il temeva, chè in tal circostanza il timore *riverenziale* equivale al grave; nel secondo è anche invalida, se al figlio non rimane altro scampo che o morir di fame o professare; è valida, se ha donde vivere (2).

D. 144. Ma professa validamente chi minacciato gravemente dai genitori, veste l'abito di Novizio, compiuto però l' anno, senza lagnarsene, professa?

R. I Dottori insegnano che questo cotale professi anche invalidamente, perchè si presume durare il timore sino a che vive chi l'incusse, e si hanno per simulati e non posti spontaneamente gli atti di lui nell' anno (3).

145. D. Se un Novizio, finito l'anno di pruova, infermato a morte, professa per timore della morte?

R. La professione di lui è valida, perchè il timore è *ab intrinseco* e per causa naturale, e forse Iddio il timore della morte gli presenta per lo bene della propria anima, ed egli la professione sceglie in quel caso quale mezzo a schivare il pericolo della perdita dell'anima e del corpo (4).

(1) Ferraris. *Profess. Regul.* n. 24. ad 39. Matteuc. *Offic. quoad prof.* c. 41. n. 13. Bartolom. a S. Fausto q. 217.
(2) Ferr. ivi n. 32. 37. Matteucci ivi n. 14.
(3) Matteucci ivi n. 15.
(4) Matteucci ivi n. 9.

*

146. D. E se in pericolo di morte naturale viene costretto a professare da causa libera esterna ?

R. In tal caso la professione è nulla, perchè al timore *ab intrinseco* è congiunta la violenza, e *al consenso niuna cosa tanto oppònsi, quanto la violenza e'l timore*, purchè la violenza sia relativa al consenso per la professione, come dice la regola 116. del Diritto.

147. D. Sonvi casi, nei quali qualcuno può essere costretto a professare ?

R. Può essere costretto, almeno ad entrare in Religione, il coniuge che diede all'altro la facoltà di entrare in Religione e professare, e chi fece voto di entrare e professare in qualche Religione o in determinato Ordine, perchè ognuno è libero di far voti, ma non libero di non adempierli (1).

148. D. In qual guisa la *frode* può portare nullità di professione ?

R. Se qualche astuto maligno persuadesse ad un ignorante che, fatta la professione, potrebbe tener danaro e spendere a suo piacere, e anche tornare in casa, e quell'ignorante con tale persuasione professasse, nullamente professerebbe, chè non vorrebbe lo stato religioso, il quale racchiude il voto di povertà e di perpetua permanenza in Religione.

149. D. Se uno in professare si proponesse un fine malvagio, e perciò non volesse lo stato religioso, professerebbe validamente?

R. Se il fine malvagio è contrario alla sostanza della Religione, la professione è invalida, p. e. per arricchire più facilmente, quale fine ripugna alla povertà, ch'è uno dei voti sostanziali di ogni Ordine ; se il fine malvagio a niuno dei tre voti sostanziali contraddice, la professione è valida, p. e. per uccidere con più sicurezza un nemico (2).

150. D. Se uno nello sdegno, che suole essere una specie di violenza mentale, fa professione ?

R. Se lo sdegno o altra passione non è così furiosa e intensa da annebbiare totalmente il lume dell'intelletto, la professione è valida, perchè a questa richiedesi tale avvertenza, quale si ricerca al peccato mortale (3).

151. D. Che vuol dire di *doversi fare la professione in mano del Prelato*, che è la quinta condizione apposta per la validità di essa ?

(1) Ps. 72. Eccl. 15. Lezana c. 24. n. 27.
(2) Lezana c. 2.. n. 15. Bart. a S. Fausto l. 5. q. 213.
(3) Bartolom. a S. Fausto. q. 212.

R. Vuol dire che la professione deve riceversi dal Prelato Regolare o da colui che ne ha avuto da lui la commessione, perchè il solo Prelato ha il diritto d'incorporare qualcuno alla Religione, di cui è Prelato, e astringerlo ai doveri dello stato assunto (1)

152. D. Dunque la professione fatta in mano di un Vescovo, non è valida ?

R. Non mai, tranne il solo caso che a lui, come può ad ogni altro Sacerdote regolare o secolare, il Prelato regolare avesse dato la commessione di ricevere quella professione, chè, per regola di Diritto, *s' intende fatto da noi quello che da altri si fa per nostra commessione* (2).

153. D. Il Guardiano del Convento di Noviziato può ammettere validamente a professare ?

R. Non può, perchè non va sotto la categoria di Prelato, ove si tratta di professione, e anche perchè altramente ha decretato la S. Congregazione *super statu Reg.* nel 1848.

154. D. Che cosa su ciò ha decretato la nominata Congregazione ?

R. Ha stabilito che il Superiore Provinciale, come altra volta ho detto (3), debba al Superior Generale rimettere il plico dei documenti fatti per ciascun Novizio, e da lui aspettare il decreto d' approvazione, in vista del quale può ammettere il Novizio alla professione. Ma si avverta che il Superiore Generale può non approvare quelli Novizi che sono approvati dagli Esaminatori provinciali e generali, se avrà informazioni secrete disfavorevoli a quelli, come il detto decreto determinò. Anzi la stessa S. Congregazione *super statu Regularium* ordinò in nome del Papa Pio IX. con lettera del 19. marzo 1857. che i Novizi dopo l' anno del Noviziato facciano i voti semplici, salve le cose stabilite nel decreto citato del 1848, e che dopo tre anni, da computarsi dal giorno, in cui avranno fatto i voti semplici, siano ammessi, quando saranno trovati degni, ai voti solenni; e in fine che il Superiore Generale, ed anche il Provinciale, potranno, per giuste e ragionevoli cause, differire la professione dei voti solenni non tuttavia oltre i 25. anni compiti. Ma questo decreto pare non essere in uso, almeno nel Regno delle Due Sicilie.

155. D. Che vuol dire che *la professione*, per essere valida, *deve farsi capitolarmente*, ch'è la sesta condizione?

(1) Matteucci c. 41. n. 3. Lezana. c. 2. n. 25.
(2) Lezana c. 2. n. 25. Ferraris. *Profess. Reg.* 47.
(3) Dialogo 5.

R. In quasi tutte le Religioni per Diritto comune si richiedeva il consenso della maggior parte dei Religiosi del Convento, dove era il Novizio, come pur comandavano gli statuti di alcuni Ordini, sebbene in altri i privilegi ottenuti al solo Prelato tale facoltà concedevano; ora però si deve stare al decreto della S. Congregazione del 1848, che ha derogato a tutto ciò che al medesimo è opposto, salvo quel dippiù che le Costituzioni di ciascun Ordine richieggono, e così nel fatto si pratica (1).

156. D. Poteva il Convento senza del Prelato ammettere alla professione, morto il Prelato, o 'l Prelato senza del Convento?

R. Il Convento potea, come è deciso nel Diritto, ma il Prelato non potea senza il consenso del Convento, se questo si richiedea; potea però in opposizione del consiglio del Convento, ove il consiglio era richiesto e non il consenso (2).

157. D. Il Vicario provinciale ha diritto di ammettere alla professione?

R. Il Vicario che si fa nella morte o rinunzia del P. Provinciale, può ammettere, non così il Vicario che fa da Commessario del Provinciale nell'assenza di lui, come è deciso nel Diritto (3).

158. D. Che vuol dire che la professione, per esser valida, deve farsi in *Religione approvata dalla S. Sede Apostolica*, quale settima condizione?

R. La Religione, nella quale uno professa, per dirsi Religione regolare, deve essere approvata dalla S. Sede, e la sola professione fatta in Religione di tal fatta è dichiarata tale e valida, e non in altra, che fosse soltanto uno stato da lodarsi; e perciò nulla è la professione anche di colui che fa sua professione in Religione non approvata, da lui creduta approvata (4).

159. D. Si deve, chi professa, obbligare di necessità *ai tre voti sostanziali*, come ottava condizione, senza di cui la professione è nulla?

R. Senza dubbio, perchè ciò importa lo stato religioso per sua essenza; e perciò se qualcuno fece un sol voto, nel quale si contengono implicitamente gli altri due, i quali il vovente non escluse nella sua mente, p. e. se promise obbedienza secondo

(1) Lezana. c. 2. n. 25. Ferrar. ivi n. 41. 46. Matteucci 41. 3.
(2) Matteucci c. 41. n. 19. ad 21. Bartol. a S. Fausto l. 5. q. 219.
(3) Ferraris. *Prof. Reg.* n. 45. Matteucci c. 41. n. 4.
(4) Bartolom. a S. Fausto l. 5. q. 220.

la regola, la professione è valida; se poi li escluse p. e. se promise solo castità, la professione è nulla (1).

DIALOGO VII.

DELLE ALTRE QUATTRO CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ DELLA PROFESSIONE, DELLA RINUNZIA, E DELLA EFFETTIVA PROFESSIONE.

160. D. Quale condizione *può essere ripugnante allo stato religioso*, sicchè ne annulli la professione, come diceste nel nono luogo?

R. Quella che si oppone alla sostanza dei voti; perchè tal condizione toglie nell'animo del profitente la volontà di abbracciare lo stato religioso; come p. e. se uno professasse con la condizione di non osservare la povertà; se poi la condizione non fosse tale, p. e. se uno professasse con la condizione di non digiunare, la professione sarebbe valida, comechè peccherebbe (2).

161. D. E se uno professasse con condizione di rimanersene in sua casa?

R. La professione sarebbe valida, se la condizione si apponesse col consenso del Prelato, perchè il rimanere in chiostro non appartiene all' essenza della Religione; il Prelato però non sarebbe obbligato alla condizione che dopo essere confermata dal Papa, il quale potrebbe annullarla; se poi la condizione si apponesse senza il consenso del Prelato, essa sarebbe distruttiva dell'obbedienza, la quale entra nell'essenza della Religione, e perciò renderebbe nulla la professione (3).

162. D. Vale o no la professione senza nuovo consenso e fatta sotto condizione propria *de futuro*, verificata la condizione?

(1) Bartolom. a S. Fausto. ivi.
(2) Bart., a S. Fausto q. 222
(3) Bart. a S. Fausto q. 223.

R. Sicuramente, perchè, verificata la condizione, il consenso è divenuto assoluto, purchè con opposta deliberazione il profitente non abbia mutato il consenso, innanzi che si verificasse la condizione (1).

163. D. Quale *impedimento può annullare la professione*, come diceste in decimo luogo?

R. Ogni impedimento che si oppone alla sostanza della Religione, nella quale uno vuole professare, e che come tale sia riconosciuto dalla Chiesa, la quale, siccome nel matrimonio carnale, può benissimo stabilire che alcune cose impediscano o irritino la professione regolare (2).

164. D. Vale la professione fatta con un impedimento che il Prelato potea dispensare e non dispensò?

R. Vale, se conosceva l'impedimento, perchè tacitamente dispensò; non vale se ignorava l'impedimento, perchè non potè intervenirvi dispensa (3).

165. D. È valida la professione di chi in professare tacque alcuni difetti, pei quali protestò il Prelato di non intendere di ammetterlo, se li avea?

R. Se tutti o uno di quei difetti taciuti appartengono alla classe di quelli che irritano la professione, questa è nulla, perchè la volontà del Prelato sarebbe stata anche frustranea, e con più ragione, ove questa non si pose; se poi non era uno di quelli, ma eravi Statuto approvato dalla S. Sede, per lo quale nulla dichiarasi la professione fatta con quel difetto, che si tacque, è anche nulla per la stessa ragione; se poi il taciuto difetto non è della prima classe, nè preveduto dallo Statuto, o preveduto da Statuto non approvato dalla S. Sede, è valida, comechè non manchi chi, posta la protesta del Prelato, dichiari anche per questi capi nulla la professione, per esser mancato il consenso del Prelato (4).

166. D. La vecchiaia o altro morbo incurabile rende nulla la professione?

R. Nulla no, ma al più illecita, perchè i voti religiosi richieggono più affetto di volontà che forze di corpo, ed anche perchè ognuno in professare si obbliga ad osservare gli statuti nel modo che la regola comanda, purchè giusta cagione non iscusi; nè è necessario che in Noviziato tutte si sperimentino le asprezze (5).

(1) Bart. a S. Fausto q. 224. Lezana c. 2. n. 20.
(2) Bartol. a S. Faust. l. 5. q. 225. (3) Bartolom. a S. Fausto ivi.
(4) Bartolom. a S. Fausto q. 225--226. Ferraris. *Profess. Reg.* n. 6. Navarro *l. De Consult. Reg. 3. consil. 26.* Lezana c. 2. 23. e c. 21. 26.
(5) Navarro loc. cit. *Consil.* 32. Bart. a S. Fausto q. 226. Lezan. c. 2. n. 23.

167. D. La simonia intervenuta nella professione l'annolla o pur no?

R. La simonia, che può cadere nell'ingresso in Religione, o nella ricezione a Novizio, o nella professione, rende illecita e non nulla la professione, ma il ricevuto religioso deve essere ristretto in luogo di penitenza, ed esso e 'l Prelato simoniaco sono scomunicati e sospesi dall'ordine, e 'l Prelato deve restituire tutto, se il Novizio andràssene, o incorporare al Convento, se rimarrà, come dicono i canoni (1), e i dottori tutti.

168. D. È valida la professione di chi è scomunicato, o è scomunicato il Prelato che la riceve?

R. È valida, ma illecita, com'è valido il matrimonio contratto dallo scomunicato, perchè la professione non è beneficio, ma stato di vita; pecca però tanto il profitente, quanto il Prelato, se il primo è scomunicato pubblico o notorio o denunziato; nè l'accettazione alla professione è atto di giurisdizione, ma di superiorità, la quale si può esercitare dallo scomunicato e dal sospeso, come avverte Bartolomeo da S. Fausto nel l. 5. q. 203. a 208.

169. D. Professa validamente un secolare che si fa Religioso dopo commesso un misfatto?

R. Professa validamente, ma deve essere punito dal suo Superiore Regolare in conformità del processo formato dal Giudice secolare e secondo lo stato presente di lui, come definì la S. Congregazione dell'immunità nel dì 19. Gennaio 1677. (2)

170. D. Vale o no la professione di uno per chierico, ma ricevuto per converso?

R. Vale, se con licenza di coloro, ai quali appartiene accettar Novizi, passerà allo stato di chierico, e in tale qualità farà l'anno di pruova e professerà; se poi ha fatto la professione di laico, non vale questa per quella di chierico senza la licenza della S. Sede, la quale suole concederla subordinatamente alla licenza del Generale e Provinciale, e rare volte; ma, concedendo al laico il passaggio a chierico, per l'ordinario ordina nuovo anno di pruova. Per passare poi un chierico allo stato di laico o converso, basta la licenza del Superiore Generale o Provinciale col consenso del Definitorio (3).

(1) Ferr. *Simonia* art. 3. n. 4. q. 39. *Novitius* 56. 60. *Monial*, art. 2. n. 63. Lezana c. 24 -31. Matteucci. c. 34. c. 5.

(2) Ferraris *Regul.* n. 159.

(3) Ferraris. *Novitius* n. 98. *Profess.* 88. 89. *Transitus* 5. 9. Matteucci. c. 41. n. 21. 23.

171. D. Vale o no la professione dell'ermafrodita o di chi mentì il sesso?

R. Qualunque sesso prevalga, è nulla, se fassi tra le monache; è valida, se prevale il sesso virile e fassi tra Religiosi, ma il professo deve espellersi pel pericolo d'incontinenza, come dicono i canoni (1); nulla però dichiararono i Canonisti la professione di chi mentì il sesso e perchè il Prelato non intendeva ricever la professione di chi avea un sesso diverso dal mentito e forse non ne avea nè anco la facoltà, e perchè pare che, chi mentì il sesso, nè anco volle la professione, altramente sarebbe ito tra quelli del suo vero sesso (2).

172. D. E' valida la professione degl' illegittimi, degl' infami, degl' illetterati, dei figli di Gentili, di Eretici, di Ebrei?

R. Professano validamente gl' *illegittimi*, purchè siano senza altra eccezione, ed anche lecitamente, se sono di buona indole e virtuosi; gl' *infami* di diritto, come i buffoni, i comedianti, i carnefici, ma illecitamente, ed anche gl' infami di fatto, se non è tale il delitto che porti a nullità di professione; gl' *illetterati*, ma illecitamente, se nella qualità di Chierici, quali perciò sono irregolari; i *figli degli Ebrei*, *degli Eretici*, *dei Gentili*, fatti cattolici, ma illecitamente, come appare da varie disposizioni di Diritto (3).

173 D. E' valida la professione del coniuge, dell' indebitato, del figlio di famiglia che ha genitori vecchi, del Parroco, del Vescovo?

R. E' valida quella *del coniuge*, se precede il consenso dell' altro, o il legittimo divorzio, o il matrimonio è rato e non consumato; quella *dell'indebitato*, ma illecita, se, rimanendo nel secolo, potea pagare; quella del *figlio di famiglia*, ma illecita, se rimanendo nel secolo, potea soccorrere i genitori vecchi e bisognosi, nè trovavasi in pericolo di peccare; quella *del Parroco*, ma qualche volta illecita senza il consenso dell' Ordinario che per bisogno della Chiesa può, anche dopo della professione, richiamarlo, come stabilì Benedetto XIV. (4); nulla quella *del Vescovo*, se fatta senza il consenso del Pontefice, perchè ha il voto di non lasciare la Chiesa a lui affidata, ma il Pontefice può

(1) Ferraris *Hermaphr.* 17. ad 21. Lezana c.2. 20. Bart. a S. Fausto q. 211. (2) Ferr. *Profess.* 63. Lezan. 2. 20. Bart. a S. Fausto q.210.
(3) Lezana c. 24. n. 21. (4) Constit. *Ex quo dilectus.*

permetterla, ove vi ha difetto pel Vescovo o pei sudditi; come appare da varie determinazioni canoniche (1).

174. D. Professa validamente in una Religione lassa chi fece voto di entrare in una stretta?

R. Certamente; perchè il voto di entrare in Religione più stretta resta commutato in quelli che fa nella più larga.

175. D. Per qual fine un figlio di famiglia farebbe professione illecita in caso di bisogno dei genitori, e quale debbe essere questo bisogno?

R. Il precetto di soccorrere i genitori debbe anteporsi a tutto ciò ch' è di consiglio, e di consiglio è lo stato religioso, e sempre poco ciocchè ai genitori si presta. Anzi ciò vale eziandio nel caso che la necessità dei genitori sorgesse dopo l' ingresso in Religione e prima della professione, ed anchè nell' ipotesi che il figlio di famiglia si trovasse legato con voto o giuramento di entrare in Religione. Ecco perchè, trascurata la cura dei genitori bisognosi, peccherebbe e perciò farebbe professione illecita il figlio di famiglia che potesse nel secolo soccorrere i genitori. Il bisogno poi e la necessità dei genitori debbe misurarsi dalla condizione onestamente acquistata, e dall' età, e dall' infermità, e da altre circostanze (2).

176. D. Perchè diceste in undecimo luogo ch' è nulla la professione di *chi non è sano di mente?*

R. Perchè il pazzo, lo scemo, l' ubbriaco... non conosce ciò che dice o fa, e perciò non può volere con quella libertà che suppone ragione veggente e cognizione della cosa che si vuole; nei lucidi intervalli però costoro professano validamente, ma illecitamente (3).

177. D. In ultimo luogo per la validità della professione richiedesi che la persona *non sia soggetta ed obbligata ad altra persona*?

R. E con tutta ragione, cioè non deve essere legata ad uno stato che ripugni alla sostanza dello stato religioso, com' è il matrimonio consumato, e non dichiarato nullo dal Giudice Ecclesiastico.

178. D. Il coniuge innocente professa validamente, se l' altro divenne adultero?

(1) Lezana l. 2. 13. 31. 24. 11. Navarro l. 3. *consil.* 3. Bartolom. a S. Fausto l. 5. q. 131. Ferraris *Clericus* a. 8. n. 32. *Regul.* a. 2. n. 136. *Episcopus* a. 6. n. 147.

(2) Ferraris. *Filius* n. 100. Lezana. c. 24. 4.

(3) Lezana c. 2. n. 44. Bart. a S. Fausto l. 1. q. 226.

R. Se il delitto è pubblico, professa validamente; se occulto dopo la sentenza (1).

179. D. Professa validamente in un regno il suddito di altro regno contro la volontà del proprio Sovrano?

R. Certamente, perchè deve ubbidirsi prima a Dio, e poi all' uomo; anzi è mente della Chiesa che nelle Religioni vengano ricevuti e professino giovani di estere e lontane regioni, onde istituiti in quelle possano tornare da missionarî o da Vescovi (2).

180. D. Verificate tutte le condizioni per la valida professione, rimane altro a fare al Novizio per passare all' atto sollenne della medesima?

R. Deve prima dell' atto solenne fare la rinunzia di tutti i suoi beni temporali, perchè nella professione deve far voto di povertà, e tale rinunzia deve esser fatta ai termini del Tridentino che dice (3): *Neppure valga veruna rinunzia od obbligazione fatta innanzi anche con giuramento e a favore di qualunque causa pia, se non sia fatta con la licenza del Vescovo o del Vicario di lui, dentro due mesi antecedenti prossimi alla professione: fatta in modo diverso, comechè con la espressa rinunzia di questo favore, anche giurata, sia irrita e di niuno effetto.* Dunque la rinunzia deve farsi due mesi innanzi alla professione e con la licenza del Vescovo, onde qualcuno, in considerazione di non avere beni di fortuna, mal volentieri professi, e perciò anche tale rinunzia non deve sortire il suo effetto che dopo eseguita la professione. In corrispondenza del Diritto Canonico nel Regno delle due Sicilie pel Rescritto Reale dei 31. Gennaio 1843. *appartengono ai prossimi congiunti dei Monaci i beni che posseggono costoro, allorchè professano voti Religiosi, e dei quali non abbiano essi disposto per atti tra vivi* (4). Dalle quali disposizioni segue, che i Novizî dei Minori sono obbligati alla rinunzia dei loro beni, e non già a darli ai poveri, chè le parole della Regola, la quale ai poveri vuol dati i beni del Minorita, s' intendono a maggiore perfezione, e se conviene.

181. D. Anche il beneficio, se ne ha, deve rinunziare il Novizio?

R. Indubitamente, perchè l' espressione del Tridentino è generale, e perciò racchiude anche il beneficio ecclesiastico, la cui rinunzia deve fare il Novizio dentro i due mesi ante-

(1) Ferraris. *Divortium* n.44.
(2) Lezana c. 24. n. 44.
(3) Sess. 25. c. 16. *de Regul.*
(4) Ferraris *Novitius* n. 31.

cedenti alla professione e deve farla con la licenza del Vescovo, il quale però prima dell' eseguita professione non può ad altri conferire quel beneficio, sebbene risegnato; anzi il Novizio nell' anno di pruova ha diritto ai frutti del beneficio, però sottratto quando occorre per la soddisfazione dei pesi e delle altre obbligazioni del beneficio, che il Vescovo commetterà ad altrui; e perciò, se tutti i frutti non gli son dati, dovranno a lui, se non professerà, restituirsi, o al monistero o ai poveri o ad altri usi pii verranno applicati, se professerà, secondo che il monistero è o no capace, e secondo la disposizione del Novizio (1). Ma questa dottrina non vale pei Novizî delle Congregazioni soggette a voti semplici, comunque possa il Vescovo prefiggere il termine o a rinunciare al beneficio o a ritornare in esso, principalmente se si tratta di beneficio con residenza.

182. D. Il Novizio perde il diritto di votare nell' elezione, se pel beneficio lo godeva?

R. Finchè è Novizio, non perde il beneficio, nè i frutti di esso, nè gli effetti, e perciò non il diritto di votare nell' elezione, ma non vi è l' obbligo di chiamarlo, nè gli altri sono interdetti a votare, lui non reclamando, perchè si ha come assente, dice il diritto (2).

183. D. Può adunque disporre dei suoi beni chi vuol farsi Religioso?

R. Prima di entrare in noviziato certamente può disporne, perchè n' è il padrone; ma vi ha quistione, se possa disporne *per intuito*, ossia a causa dell' ingresso che intende fare in una Religione, benchè sia probabile la opinione affermativa, e perchè chi rinunzia, prima di vestir l' abito religioso, non è novizio, al quale solo il Tridentino interdice la rinunzia senza le condizioni sopra dette, e perchè lo stesso Tridentino parla nel citato capo 16. di Regolari e non di secolari, e in fine perchè così più volte decise la S. Congregazione del Concilio (3).

184. D. Ma può il Novizio senza le solennità del Tridentino fare donazione di suoi beni, o testamento, fare per rapporto ad essi qualche contratto, rimetter debiti e rinunziare a future eredità?

R. Non può fare *donazioni*, le quali equivalgono a rinunzia, perchè il Tridentino volle togliere al Novizio ogni impotenza *ad uscirsene per questo motivo*, ma può fare

(1) Ferraris *Novitius* n. 23. 27. Lezana c. 24. n. 37.
(2) Ferraris *Novitius* n. 28. 29. (3) Maffeucci c. 34. n. 23. Ferraris *Novitius* 37=41. Lezana c. 24. 34. Bart. a S. Fausto l. 5. q. 17.

i piccoli presenti, la cui perdita non iscema in lui la libertà e facilità di tornare al secolo; può *fare testamento* in ogni tempo che precede la professione, perchè il testamento è rivocabile prima della medesima e perciò non impedisce al Novizio la libertà di tornare al secolo; non *può fare quei contratti* che portano *obbligazioni*, onde per queste non si trovi privo di beni di fortuna, e sia suo malgrado costretto a professare, ma può fare quei contratti che si formano col dare quanto si riceve, come è la compra-vendita; nè può *rimetter debiti*, o fare in generale *la rinunzia a future eredità*, e tutte queste cose sono così e non altramenti disposte dai sacri canoni (1).

185. D. Può un Novizio rinunziare il patrimonio, se era Sacerdote?

R. Può con le solennità del Tridentino e deve esprimere che quei beni erano il titolo di sostentazione per lui, onde, non professando, ritorni al suo patrimonio (2).

186. D. La donazione fatta con le solennità del Tridentino, e'l testamento possono rivocarsi dal Novizio?

R. La donazione non può, altramente sarebbe stato inutile farla con le solennità del Diritto, ma rimane irrita, se non seguirà la professione; può poi rivocare il testamento prima della professione, e non dopo, e solo può divenuto professo dichiarare la sua mente antecedente, se nascerà dubbio nelle parole del testamento, benchè non manchi chi ciò neghi (3).

187. D. Se un Novizio non fa testamento o rinunzia, o fa l'uno o l'altra e muore prima di professare, a chi son devoluti i beni di lui?

R. Prima di professare sono devoluti agli eredi leggittimi, perchè *la rinuncia non ha il suo effetto che seguita la professione*; dopo della professione, se non dispose di suoi beni, appartengono alla Religione, se n'è capace, altramente, agli eredi leggittimi (4). In tutti i casi, se fece testamento, i beni di lui appartengono ai chiamati. Nè nel testamento, se muore prima della professione, e non ha dieci mesi di noviziato, può nominare quelli indicati nella rinuncia, se l'ha fatta prima dei dieci mesi, perchè nulla.

188. D. E se dopo la rinunzia solennemente fatta, esce di Religione senza professare o fa professione nulla?

R. I beni ritornano a lui, perchè, *non seguita la profes-*

(1) Ferraris ivi. n. 31=36. Bart. a S. Fausto l. 5. q. 175=175. 178. Lezana c. 31. n. 35. (2) Bart. a S. Fausto q. 170.
(3) Bart. a S. Fausto q. 172. Ferraris ivi n. 49. 50.
(4) Ferraris ivi. n. 43. *Successio ab intestato* n. 64.—65.

sione, che deve esser valida, la *rinunzia* pel Tridentino *non ha veruno effetto*, menochè dopo non ratificò la professione invalida e non disse di non voler ratificare la rinunzia, chè in questo caso si deve stare alla rinunzia (1).

189. D. È o no valida la rinuncia fatta da Novizio che esce dalla Religione e poi vi ritorna?

R. Non vale, perchè nuovo Noviziato richiede nuova rinunzia, e ciò vale ancora, sebbene il Novizio passi ad altro istituto religioso.

190. D. Se il Novizio prima di professare vàssene dalla Religione, che cosa deve questa restituire?

R. Deve restituir tutto, benchè vi sia intervenuta la rinunzia a favore della Religione nei modi solenni, tranne il vitto e vestito, se vi è stato patto o consuetudine, e 'l vestito religioso si deve restituire in danaro; anzi tra i Minori il patto e la consuetudine neppure hanno luogo, come decise la S. Congregazione del Concilio (2).

191. D. Può il Novizio nel far testamento riserbarsi qualche cosa da disporne dopo la professione?

R. Non può, perchè la professione suppone la rinunzia di tutti i beni di fortuna, come di fatto decise la S. Congregazione del Concilio nel 5. Luglio 1628; ma può il Novizio nel fatto testamento o rinunzia ordinare che dopo la sua professione si spenda qualche somma p. e. per messe, per poveri, per dotazioni (3).

192. D. Il decreto del Tridentino vale o no per tutti i Regolari?

R. Non già, perchè i Novizi delle Congregazioni che fanno voti semplici non sono a ciò tenuti, anzi nè anco alla forma voluta dal Tridentino sono obbligati i Novizi della Società di Gesù, perchè il Tridentino dopo il decreto soggiugne: *di non intendere con quel decreto innovare o proibire qualche cosa, per cui la Religione dei Chierici della Società di Gesù non possa servire al Signore e alla Chiesa di lui secondo il loro pio Istituto approvato dalla S. Sede.* (4).

193. D. Qual cosa adunque può fare o non fare il Novizio intorno ai suoi beni, durando il Noviziato?

R. Può fare tutte contrattazioni che non iscemano notabilmente il suo patrimonio; ed anche fare testamento per causa di morte e rivocarlo; ma non può fare una rinunzia diversa dalla fatta in conformità del Tridentino.

194. D. Quando deve farsi la rinunzia?

(1) Ferraris ivi n. 47. 48—85. Lezana c. 24. n. 46.
(2) Ferraris ivi. n. 67.—70. (3) Ferraris. *Novitius* n. 51.52.
(4) Ferraris. *Novitius* n.44.

R. In qualunque dì del bimestre antecedente alla professione, chè un giorno prima la rende irrita, e ciò vale, benchè il novizio non abbia finito sedici anni; se poi la professione si differisse dopo l'anno di pruova, varrebbe la rinunzia fatta dopo i dieci mesi, come è deciso dalla S. Congregazione del Concilio (1).

195. D. Se il Papa dispensa nell'anno di pruova, quando si deve fare la rinuncia?

R. Due mesi prima della professione valida.

196. D. Se il Novizio ha passato i sedici anni, deve fare la rinunzia, e questa è valida o no in qualunque caso, fatta con le solennità del Tridentino, ma non delle leggi civili?

R. Il Novizio, passati i sedici anni di sua età, deve anche fare la rinunzia nel modo voluto dal Tridentino, come decise la S. Congregazione del Concilio nel 15. Gennaio 1601, e valida è, in qualunque caso, per Diritto Canonico, perchè fatta da persone Ecclesiastiche (2).

197. D. In quali casi la rinunzia fatta secondo il Tridentino è invalida?

R. Quando il Novizio esce prima della professione; quando muore prima della professione; quando la professione fatta è nulla

198. D. Da un Vescovo non consacrato può darsi la licenza per la rinunzia, e quando essa deve darsi?

R. Può darsi dal Vescovo non consacrato, dall' Arcivescovo che non ancora ha ricevuto il pallio, dal Vicario Capitolare nella sede vacante, dagli Abati che hanno giurisdizione quasi Vescovile e sudditi secolari, ma non da Regolari Prelati; e deve darsi nello stesso atto di rinunzia sia a voce o in iscritto, sia da sè o pel suo delegato, ma ottenuta e non solamente richiesta (3).

199. D. Compiuto il Noviziato e tutto il fin quì detto, e fatta anche la rinunzia, che rimane a compiere per la professione?

R. Nulla più che fare la professione.

200 D. Che cosa e di quante specie è la professione?

R. La professione è una promessa deliberata tacita o espressa, che fa a Dio un Novizio religioso dopo un anno di pruova e nella debita età, di osservare in tutto il tempo di sua vita i tre voti sostanziali in una Religione approvata dalla

(1) Ivi n. 80—83. Bart. a S. Fausto l. 5. q. 179—180.
(2) Ferraris ivi. n. 79—80.
(3) Ivi. 73.78. Bart. a S. Fausto l. 5. q. 186. 188. Lezan. cap. 24. n. 33.

S.Sede, e tutti gli altri precetti della Regola della medesima Religione, legittimamente accettata. Quindi vi ha la professione *solenne* che si fa con parole espresse con voce o con iscritto, o con voce e scritto o con altri segni in mano del legittimo Superiore, secondo la formola della Religione professata; o la *tacita* che si fa con qualunque segno esterno, p. e. col portare l'abito dei professi e con questi esercitarsi in atti religiosi, purchè il profitente abbia sedici anni compiuti (1).

201. D. Può adunque qualcuno professare senza parole o scritto e coi soli segni?

R. Purchè quei segni indubitatamente indicano la volontà di lui, p. e. se al Prelato che domanda, se vuol professare la Regola di S. Francesco, facesse segno affermativo col capo (2).

202. D. Quali condizioni richieggonsi per la professione *tacita*, onde valga?

R. Si richiede che 1. il profitente abbia sedici anni compiti e fatto un anno di pruova; 2. sappia, od abbia saputo che quegli atti, che metteva, portavano professione tacita; 3. abbia messo quegli atti liberamente e senza timore o violenza; 4. voglia con quelli atti di professo tacitamente professare; 5. v'intervenga il consenso di chi ha diritto a ricevere la professione (3).

203. D. Chi fece la professione tacita può essere obbligato a farla solenne?

R. Ei può essere obbligato e può obbligare la Religione, perchè l'obbligazione è reciproca, ed è dell'interesse di lui e della Religione che la professione sia certa (4); ma Pio IX. ha levato di mezzo questa professione *tacita*, la quale ora non è più ammessa.

204. D. Può farsi la professione per Procuratore e con quali condizioni?

R. Insegnano i Canonisti che possa la professione, comechè non convenga, farsi per Procuratore, come il matrimonio carnale, sia assente o pur no il profitente; ma perchè valga tal professione, si richiede 1. che il procuratore abbia speziale mandato a professare; 2. che il mandato contenga la Religione da professare; 3. che il Procuratore non sostituisca altri a sè senza nuovo mandato; 4. che il mandato non sia rivocato in tempo della professione; 5. che la costituzione del Procuratore sia libera (5).

(1) Ferraris *Professio Regul.* n. 1. 5. 52. Lezana c. 2. n. 5.
(2) Ferraris. ivi. n. 49. 50.
(3) Ferraris. *Professio*. n. 54. Mattcuc. c. 41. n. 5. 6. Bart. a S. Fausto q. 148.
(4) Bart. a S. Fausto q. 199. (5) Ferrar. *Professio* n. 51. Lezana c. 2. n. 29.

205. D. Alla validità della professione si richiede che si faccia in Convento, e con qual cerimonia?

R. Da nessuna legge è comandato che debba farsi in Convento, ma deve farsi con la formola approvata in ciascuna Religione, onde si chiuda ai professi la strada di reclamare contro la validità della professione medesima, e con date sacre cerimonie, comechè nei primi secoli della Chiesa nè cerimonie sacre usavansi, nè formola certa, e quella, che usavasi, esprimeva i tre voti (1). Si noti poi che nell'Italia e nelle isole adiacenti non può farsi validamente la professione che nei soli Conventi designati, come decretò Clemente VIII.

206. D. Debbono i Regolari ratificare la loro professione nell'ordinarsi *in sacris* innanzi ai Vescovi?

R. Il Concilio Romano sotto Benedetto XIII. ordinò non dover ciò fare i Regolari (2).

207. D. La professione fatta deve essere registrata?

R. Clemente VIII. *Cum ad Regularem* al §. 24. ordinò *che il Superiore di ciascun Convento, ove sarà stabilito il Noviziato, abbia un libro particolare, in cui si registri la professione di ciascun Novizio, e 'l Novizio professo con le proprie mani, e due testimonî, i quali saranno presenti, la sottoscriveranno*; e soggiugne al §. 25. *il professo inalfabeto alla presenza dei medesimi testimonî, che sottoscrissero, vi apponga con la propria mano il segno di croce, e'l libro conservisi e custodiscasi nell'archivio, ove fu solito riporre le scritture appartenenti al Monistero o Convento.*

DIALOGO VIII.

DEGLI EFFETTI DELLA PROFESSIONE, DELLA SECOLARIZZAZIONE, E DEL PASSAGGIO AD ALTRO ORDINE.

208. D. Può un Religioso professo contrarre matrimonio?

R. Per diritto ecclesiastico non può, perchè fa voto di castità, e datosi una volta alla Religione, non può darsi alla

(1) Bart. a S. Fausto l. 5. q. 202. Van—Espen. p. 1. Tit. 27. c. 1.
(2) Ferrar. ivi. 108. 109.

moglie; e perciò il Tridentino dichiarò *scomunicato chi dicesse che i Regolari, i quali hanno solennemente professato la castità, possano contrarre matrimonio, o che il contratto da loro sia valido* (1); e quindi per diritto comune cade nella scomunica quel Regolare professo che il contraesse, benchè non lo consumasse, ed anche nell' irregolarità, ove il consumasse; le quali pene non incontra chi il contrae clandestinamente, o in mente non vuole quello che dice volere con le parole, o la donna non presta il suo consenso, o lo contrae per timore grave, o lo contrae per privilegio apostolico, nè se non è professo, benchè credasi tale, perchè in questi casi o non è matrimonio, o è matrimonio lecito (2).

209. D. Dunque può il Pontefice dare a qualche Religioso il privilegio di menar moglie?

R. Può, come costa dalla storia ecclesiastica, ma per un bisogno che riguarda un popolo intero o per la pace generale della Chiesa o per estirpare una eresia che ha invaso o minaccia d' invadere un intero e grande stato; ma con la condizione che, avuta la prole per la successione, la donna chiudasi in monistero (3).

210. D. Ma se qualcuno professa dopo il matrimonio, rimane o no sciolto il vincolo di questo?

R: Non già, perchè la professione non può annullare quello ch'è di giustizia; ma se il matrimonio è solamente rato, rimane sciolto, e la donna può passare a seconde nozze, come costa da tutta la Tradizione, su la quale poggiato il Tridentino definì, di rimanere *scomunicato chi dirà di non dirimersi il matrimonio rato non consumato, per la solenne professione religiosa di uno dei coniugi* (4).

211. D. Scioglie sempre gli sponsali la professione religiosa?

R. Li scioglie, benchè giurati; anzi col solo ingresso, che fa uno degli sposi in qualche Religione, quelli rimangono sciolti, almeno nel caso la sposa rimane nel secolo, perchè è indecoroso per questa lo aspettare la professione dello sposo o il prendere per marito un religioso spogliato; e si sa dall' altra parte che nel contrarsi gli sponsali si suppone la tacita condizione: *se non isceglierò uno stato migliore*; ciò però non corre per chi deflorò una donzella con la promessa di matrimonio, perchè vuole giustizia che la meni a mo-

(1) Sess. 24 can. 9. *De matr.* (2) Bartol. a S. Fausto l. 5. q. 232=239.
(3) Bart. a S. Fausto q. 269. (4) Sess. 24. can. 6. *De matrim.*

glie, e non entri in Religione, anzi esca da essa, se vi è entrato, e non ancora è professo (1).

212. D. La professione spoglia il Religioso di beni di fortuna?

R. Racchiudendo la professione il voto di povertà, il professo deve per necessità rimaner spoglio di tali beni, e così fattamente che non solo non dovrà mai averne dominio, ma nè anco l'uso senza dipendenza dal Superiore, al cui cenno deve rilasciare la cosa datagli ad uso, nè perciò potrà a suo genio di qualche cosa disporre, e deve restituirla chi da lui la ricevesse. Anzi la professione toglie anche la capacità alla successione, alla quale avrebbe parte il Religioso, se non fosse professo; e perciò nel Regno delle Due Sicilie pel Rescritto Reale dei 30. Gennaio, e 19. Marzo 1822. è legge d'essere *incapaci a succedere i Religiosi e le Religiose professe a cagione dei tre voti.*

213. D. Il Religioso che si secolarizza, ricupera i beni rinunciati?

R. Non mai può ricuperarli, perchè la rinuncia fatta prima della professione, diviene irrevocabile dopo di essa, come definì la S. Congregazione in una *Pisaurensi* nel dì 15. Settembre 1804, comunque ciò non valga pel Religioso fatto Vescovo.

214. D. Con la professione si sciolgono i giuramenti fatti per lo innanzi, e si rimettono i peccati, e si rimuove la contratta irregolarità?

R. Tutti *i voti semplici reali, personali, e i giuramenti reali o personali fatti solo a Dio* rimangono assorbiti dalla professione e in essa commutati; anzi il Novizio da essi è liberato, tostochè diviene Novizio, e solo vi sarà obbligato, se innanzi alla professione tornerà nel secolo; non così però dai voti e giuramenti fatti a favore del terzo e da questo accettati, perchè quella terza persona ha acquistato il diritto alla cosa votata o giurata, nè la professione può essere lesiva della giustizia. E si avverta che per la commutazione dei voti semplici e giuramenti fatti a Dio non si richiede la intenzione del profitente, perchè la commutazione in meglio non è estinzione, ma ampliazione di voti (2); *si rimettono ancora tutti i peccati* in quanto alla colpa e la pena, perchè il profitente, consegnando sè stesso a Dio nell'anima e nel corpo, fa opera meritoria equivalente al battesimo e al martirio, come dicono i Dottori; ma si sup-

(1) Bart. a S. Fausto l. 5. q. 242—247 Ferraris. *Sponsalia* n. 85=37.
(2) Bart. a S. Fausto l. 5. q. 274=283. Ferraris *Profess.* n. 99. Lezana c. 3. n. 7.

pone che il profitente stia in grazia, anzi basta che dopo si confessi e resipisca per ottenere la remissione dei peccati e guadagnare l' indulgenza plenaria concessa da Paolo V. (1), la quale si acquista anche da chi privatamente rinnova la professione per concessione di Clemente XII (2); si rimuove ancora l'*irregolarità*, ma quella sola che nasce dal difetto dei natali e per ricevere gli ordini sacri e non per le Prelature, per le quali richiedesi la dispensa Pontificia (3).

215. D. La professione religiosa cancella le macchie temporali e l' ingratitudine e la nobiltà?

R. Toglie *le macchie temporali*, e quindi chi per furto o spergiuro prima della professione era incapace a far da testimone, è riabilitato dopo la professione; *l' ingratitudine verso i genitori*, per la quale meritò di essere diseredato; non così *la nobiltà*, la quale è un diritto di sangue e segue la natura, come insegnano i Canonisti (4).

216. D. La professione scioglie il professo dalla patria potestà?

R. Infallantemente e lo trasferisce nella potestà del Superiore del suo Ordine, da cui non mai più potrà allontanarsi senza *la benedizione* di esso Superiore, perchè ha già promesso di vivere in esso in tutto il tempo di sua vita; ond'è che il Tridentino decretò (5) che *i Regolari non mai si allontanino dai loro Conventi... senza essere mandati o chiamati dai Superiori* (6). La ragione si è che la professione rende il professo membro della Religione e 'l diritto gli concede al vitto e vestito, e alla Religione il diritto alle fatiche e al ministero di lui; e quindi nè egli può abbandonar la Religione, nè questa espellerlo, senza rompersi il contratto che tra lui passò e la Religione (7).

217. D. Dunque un Religioso professo non può tornare nel secolo, e, come si dice, *secolarizzarsi?*

R. Il Religioso che si *secolarizza*, è ingrato a Dio che lo chiamò al chiostro, e sconoscente alla Religione che tanti benefici gli ha largiti; è fedifrago per la promessa fatta di rimanere sempre nello stato assunto; corre precipitoso al libertinaggio; non trova affatto pace nel suo cuore per aver perduto o interrotto le sante abitudini del suo monistero, ed essersi gettato nelle spine che traggono lacrime cocenti

(1) Constit. *Romanus Pontifex* (2) Constit. *Cum sicut.*
(3) Ferraris ivi. n. 98. 101. Bart. a S. Fausto q. 235. 238. Lezana c. n. 1. 2. (4) Ferr. ivi. 105. 107. Lezana c. 3. n. 4. 5. 16.
(5) Sess. 25. c. 4. *de Regul.*
(6) Ferrar. ivi. 106. Bart. a S. Fausto q. 292. Lezana c. 3. n. 6.
(7) Bartolom. a S. Fausto q. 130.

dagli occhi dei secolari ; e quindi si trova in pericolo quasi certo di eterna dannazione ; poichè Cristo disse, non *essere adatto al regno di Dio chi, ponendo mano all'aratro, si volge indietro* (1).

218. D. Ma non è forse onesta cosa *secolarizzarsi* per soccorrere i genitori poveri ?

R. Per soccorrere i genitori posti in estrema necessità, concedo, come è onesta cosa il rubare per dare aita a chi trovasi in estrema necessità, ma tale non è per soccorrere i genitori posti in grave necessità sia antecedente, sia posteriore alla professione, poichè il professo ha mutato stato, ed è sotto la potestà del Prelato, ed è cosa della Religione, e in fine alla patria e ai genitori debbe qual morto reputarsi (2).

219. D. Ma forse non si veggono in ogni dì secolarizzati per lievi motivi ?

R. Io non debbo sapere dei motivi che ha la Chiesa in concedere con facilità le secolarizzazioni, quali fa mestieri supporre giustissimi, nè quelli che hanno i Vescovi in accettare i secolarizzati; il certo però è che il Papa suol concederla con la clausola, *se son vere le cose esposte*, e che i secolarizzati per lievi motivi sono in continuo e prossimo pericolo di dannazione eterna.

220. D. E' lecito secolarizzarsi pei bisogni dei fratelli, delle sorelle, dei nipoti ?

R. Ciò è lecito rare volte, e dopo matura deliberazione, e per reali bisogni gravissimi di questi consanguinei, e pel tempo della necessità, e se non potrà soccorrerli dal chiostro (3). Si avverta però che per la secolarizzazione legale, oltre il permesso del Pontefice, si richiede pel Real Rescritto dei 25. Ottobre 1842. che un Vescovo incardini il secolarizzando nella sua Diocesi e che il secolarizzando sia provveduto di congruo patrimonio.

221. D. Peccherebbe chi si fa Religioso col fine di secolarizzarsi divenuto Sacerdote ?

R. Sarebbe costui uno scellerato ; poichè lo stato religioso porta seco la stabilità nella Religione, e perciò peccherebbe nell' ingresso, e sempre che tal' intenzione in mente sua rinnovasse e più quando realmente si secolarizzasse.

222. D. Chi entrò in Religione indebitato, può lecitamente secolarizzarsi per estinguere i debiti ?

R. Probabilmente non può, se, entrando in Religione indebi-

(1) Lucae 9. 62. (2) Ferraris. *Filius*. n. 101. 103
(3) Lezana c. 2. Bartol. a S. Fausto l. 5.

tato, ai creditori fece rinunzia di tutti i suoi beni e più ancora, se i debiti erano incerti, o certi, ma egli non era capace di estinguerli rimanendo nel secolo. Del resto comechè questo indebitato fece professione valida, come decretò Clemente VIII. (1); pure non è esente di pagare o con la roba che seco portò in Religione, o con le fatiche che deve in Religione addoppiare e pagarne i creditori col lucro, ottenuta la debita licenza; ma non mai deve secolarizzarsi per questo motivo (2).

223. D. Per causa di malattia è lecito tornare nel secolo?

R. Se i secolari nel secolo anche ammalano; se questi anche nei loro verdi anni vanno soggetti a malattie incurabili; se non mancano nella Religione i medici, nè le medicine, nè l'assistenza; se la Religione ha dormitorio e giardino e chiesa per non dovere gl'infermi uscir fuori di chiostro; se nel secolo i secolarizzandi forse hanno anche minor numero di comodi che nella Religione; se nel secolo quasi non mai sonosi rimessi in salute quelli ch'eran nel chiostro abitualmente infermi; se...; chiara cosa è che non è lecito secolarizzarsi per causa di malattia.

224. D. Ma nella Religione non sempre si trova carità..., e molti sono i rigori...

R. Dunque havvi più carità nel secolo? vi ha sì, ma la carità del figlio che abbandona il padre, che fecegli donanzione o non ha che legargli. Qual carità può trovare un Religioso, il quale fu per molti anni estraneo ai suoi parenti, presso un fratello che ha moglie e figli? Nella Religione, anche mancasse l'infermeria, or l'uno or l'altro dei Religiosi assiste l'infermo, ed ogni Religione ha su ciò leggi rigorose. I rigori dell'Istituto sono pei sani, e non per gl'infermi... Non parlo poi dei sussidi spirituali che in Religione sono sempre pronti. Ma poi non è egli vero che medici di poca o ninna coscienza rilasciano attestati di malattie incurabili, le quali non esistono o per lo meno sono curabili in Religione?

225. D. Per cansare le persecuzioni in Religione non è forse giusta la secolarizzazione?

R. Non è giusta, perchè o la persecuzione è contro i delitti del Religioso, e finirà, tostochè ci si rimetterà nella retta strada del dovere e della virtù; se poi è oltre i delitti o contro la virtù, egli acquisterà merito, se saprà con l'aiuto di Dio soffrirla; o potrà ricorrere ai Superiori maggiori, i quali dal l'ingiusta persecuzione senza fallo il sottrarranno; o infine po-

(1) Constit. *In suprema.* (2) Ferraris. *Restitutio* art. 3. n. 60. 74.

trà mutare Convento o Provincia o Ordine. Ma nel secolo non vi sono le calunnie, gl'intrighi, le ingiustizie, le persecuzioni?

226. D. E se un Vescovo avesse bisogno di quel Religioso per la cura delle anime, o per la teologale, o per la penitenzieria?

R. Il Religioso dotto può giovare alle anime anche dal chiostro; nè un Religioso viene rispettato, se secolarizzato, meglio di un Prete di eguali qualità; il Religioso uso alle pie costumanze del chiostro perderebbe la pace; ciò dimostra che non è lecita la secolarizzazione per detti motivi.

227. D. È lecito secolarizzarsi per non istare in una Religione rilassata?

R. Non è lecito. Il Religioso dabbene osserva la Regola della sua Religione; prega Dio a levare la corruzione ch'ei crede vedere; piange e fa penitenza pei peccati dei suoi fratelli; avverte, corregge, insegna, quanto è da lui... Egli con la costanza nell'osservanza dei proprî doveri, lucrerà più anime in Religione che nel secolo... A quanti pericoli nel secolo ei non si esporrebbe?... Iddio senza dubbio somministra abbondevoli aiuti al Religioso che vuole essere esatto osservatore della sua regola, e gli stessi Superiori maggiori lo guarderanno con predilezione e lo metteranno a candelliere...

228. D. Dunque pecca mortalmente il Superiore che lascia il voto al secolarizzando?

R. Senza dubbio, perchè il voto di lui è causa che il Breve di secolarizzazione sia orrettizio o surrettizio; è il fonte radicale della effettiva secolarizzazione; è la patente che apre la porta dell'inferno al secolarizzando...

229. D. Ma non sarebbe utile che il Superiore lasciasse il voto ad un Religioso malvagio e turbolento?

R. Farebbe bene, se il Superiore dicesse nel suo voto che quel Religioso è malvagio, e perciò che giova allontanarlo dal chiostro, onde non ammorbi gli altri Religiosi; male poi, se apponesse la sua firma a domanda che rendesse la dispensa orrettizia o surrettizia per l'omissione delle circostanze vere o l'esposizione delle false. Anzi son di avviso che il Prelato regolare debba mettere tutto suo studio per convertire un Religioso malvagio, e perciò astenersi di aprirgli la strada per tornare al secolo, e sì fargli perdere l'anima.

230. D. Per addirsi al servizio di qualche personaggio non è lecito il secolarizzarsi?

R. Il Tridentino decretò (1) che *nessun Regolare, senza licenza del suo Superiore, col pretesto di predicazione o di*

(1) Sess. 25, c. 4. *de Regul.*

lezione o di altra pia opera, si soggetti al servizio di qualche Prelato, o Principe, o Università, o Comunità, o di qualunque altra persona, o luogo, e che non gli suffraghi verun privilegio o facoltà su ciò ottenuta da altri; che se farà altramenti, venga, come disubbidiente, punito ad arbitrio del Superiore.

231. D. Sarebbe da lodarsi un Religioso che lasciasse il chiostro per chiudersi in una spelonca o in un bosco a far penitenza?

R. Lascerebbe una via sicura per mettersi in altra seminata di spine, una regola certa pel proprio capriccio, un Superiore per istare senza guida; ma questo Religioso o è professo e senza grave colpa non può allontanarsi dalla Religione senza licenza del legittimo Superiore; o non è professo e potrà chiudersi in una solitudine, ma questa non è pane per ogni dente (1).

232. D. Chi si secolarizza, può seco portare nel secolo tutte sue robicelle?

R. Non può senza peccato mortale, perchè, qualunque cosa acquistò nella Religione e per qualunque via, appartiene alla Religione; basta dire che nè anche il Regolare fatto Vescovo può seco portare qualche cosa, eccettuati gli scritti.

233. D. Può un Religioso converso passare allo stato di chierico e viceversa?

R. Può il Religioso converso passare allo stato di chierico col permesso della S. Sede, secondo i decreti di Clemente VIII. ed Urbano VIII, e può il chierico passare allo stato di converso col permesso del Generale o Provinciale col consenso del capitolo, secondo i diversi statuti, dietro ragionevole causa, come dicono i Dottori.

234. D. Può un Religioso professo in un istituto regolare passar in un altro?

R. Può con la licenza del Papa, come decretò Innocenzo III. (2); ma per esser lecito tale passaggio, si richiede la *utilità o la necessità*, senza una delle quali chi vuol passare, mostra di non voler *rimanere nella vocazione, nella quale è chiamato* (3), e dà scandolo ai Religiosi del suo Istituto, e va contro la propria perfezione, la quale gli è più facile acquistare nella Religione, ove è vissuto molti anni, che altrove. (4).

235. D. Deve esser forse migliore la Religione nella quale ei vuol passare?

(1) Bart. a S. Fausto l. 5. q. 20. (2) Constit. *Licet quibusdam*
(3) 1. Cor. 7. 20. (4) Ferr. *Regul.* art. 1. n. 61. Bart. a S. Fausto . 5. q. 293.

R. S'intende già, e migliore è quella che è di più stretta osservanza che quella, la quale ha Regola e Costituzioni più rigorose non osservate (1).

236. D. Per quali condizioni può farsi lecito questo passaggio?

R. Si richiede 1. che non si faccia per odio o disprezzo o leggerezza o altra vile passione, sibbene solo per amore di vita migliore; 2. che si faccia col permesso del Papa; 3. che sia più perfetta la Religione, nella quale si passa; 4. che tale passaggio non porti disonore alla Religione madre. Così fatto il passaggio può dirsi lecito per diritto divino-naturale, perchè ad ognuno è lecito commutare il suo voto in meglio (2).

237. D. Si richiede di necessità la licenza del Papa?

R. In generale si richiede quella del Papa; ma può concederla anche il Penitenziere Maggiore, benchè il passaggio si facesse dalla più stretta alla più lassa, per concessione di Benedetto XIV (3), udito però il Superiore *a quo*, e ottenuto il consenso del Superiore *ad quem*; nè può il Penitenziere concedere licenza di passare dalla Religione claustrale ad Ordine Ospitalare o Militare, tranne l'Ordine di S. Giovanni di Dio, nè all'Ordine di S. Benedetto dell'antica osservanza, come lo stesso Benedetto XIV. decretò (4), e molto meno all'Ordine Ospedaliere di S. Spirito di Sassia, come pur definì lo stesso Pontefice Benedetto XIV. (5). Ho detto *in generale*, perchè tra Minori il passaggio degli Osservanti ai Riformati e vice-versa può farsi con la licenza del Superiore *a quo* e 'l consenso del del Superiore *ad quem*.

238. D. Come si fa, se il giudizio dei due Superiori *a quo* e *ad quem* non è uniforme?

R. La decisione appartiene alla S. Sede, la qual suol permettere questo passaggio alla più stretta dalla più lassa, derogando al consenso del Superiore della più lassa, come ordinò Benedetto XIV. (6).

239. D. Nel chieder la licenza il Religioso deve esporre una ragione?

R. Sempre una causa ragionevole deve esporre, come determinò il lodato Pontefice (7), onde il passaggio non si faccia per leggierezza o altra infame o non lodevole passione, e perciò suole, prima di concedersi tale passaggio, interrogarsi i due Superiori *a quo* e *ad quem* (8).

(1) Bart. a S. Fausto l. 5. q. 294. (2) Bart. a S. Fausto q. 295. 396. Ferrar. *Regul.* a 1. n. 61. *Transitus* n. 1. (3) Constit. *Pastor bonus* §. 34. (4) Ivi §. 18. (5) Constit. *Saepe Romanum* §. 4. Ferr. *Transit.* n. 15. 18. (6) Constit. *Ex quo*. (7) Ivi.
(8) Ferrar. *Regul.* a. 1. n. 133. 135. *Transitus* n. 21.

240. D. Non è sempre lecito passare dalla più stretta alla lassa e dalla lassa alla lassa Religione?

R. No certamente, e peccherebbe il Papa e 'l Religioso, se quegli a questo permettesse tale passaggio senza una giusta, e vera, e forte causa (1).

241. D. Quali sono adunque le cause giuste?

R. Sono le seguenti, 1. che nell'altra e non nella prima si osservi la Regola; 2. che il Religioso, a causa della sua fragile complessione, non possa osservare il rigore della prima; 3. che venga nella prima odiato dai suoi fratelli senza aver dato loro alcun motivo; 4. che nella prima e non nell'altra siavi impedimento alla perfezione; 5. che non possa dimorare nella prima per causa della letale aria, nè in quella altre case; 6. che nella prima commisse delitto, per lo quale è costretto a vivere coperto di vergogna; 7. che abbia genitori poverissimi, a'quali dalla seconda e non dalla prima può soccorrere (2).

242. D. Chi ha ottenuto licenza di passare a Religione, ove la Regola è in vigore, può passare alla più lassa?

R. Può passare alla più lassa, purchè sia claustrale e regolare; perchè non è ristretta la licenza a data Religione, come decise la S. Congregazione nel dì 6. Agosto 1712. (3).

243. D. Chi ha ottenuto licenza di passare *ad altro Ordine*, può passare ad Ordine Militare?

R. Nè al Militare, come definì la S. Congregazione nel 17. Novembre 1579., nè all'ordine più lasso, come definì la stessa S. Congregazione, se pure non si ottenne licenza per *qualunque Ordine*; nei due primi casi deve tornare alla propria, se il Religioso fece passaggio, come dicono i Dottori col Tridentino (4).

244. D. Chi passa in altra Religione, deve fare nuovo Noviziato e professare?

R. È certo per decisione della S. Congregazione che deve fare nuovo anno di Noviziato e nuova professione chi passa da una Religione più stretta alla più lassa, benchè entrambe siano dello stesso Ordine radicale (5). Certo è pure che Urbano VIII. nel dì 10. Novembre 1642. concesse ai Capitoli generali e provinciali del mio Ordine la facoltà di dar licenza di passare dagli Osservanti ai Riformati, e da questi a quelli

(1) Bartol. a S. Fausto l. 5. q. 314. 317.
(2) Bartol a S. Fausto q. 322. (3) Ferr. *Transitus* n. 4.
(4) Sess. 23 c. 19. *de Regul.* Ferrar. *Transit.* n. 3. Matteucci c. 41. n. 6. Bart. a S. Fausto l. 5. q. 328. 329.
(5) Ferrar. *Transitus* n. 2. Matteucc. c. 41. n. 25.

senza nuovo tirocinio (1). In altri casi sembra probabile che debba farsi nuovo Noviziato e professione pel c. 5. della sess. 25. *de Regul.* del Tridentino (2).

245. D. Coloro che passano, perdono alcuni diritti?

R. Se i Mendicanti passano ai non Mendicanti, rimangono privi di voce attiva e passiva, nè avere ufficio, nè predicare, nè possono insegnare (3).

246. D. Di chi sono i beni del Religioso che passò da uno all' altro Istituto?

R. Se passò prima della professione, sono della seconda; se dopo la professione e passò per delitti, la proprietà è della prima, l'usufrutto della seconda; se senza delitti, probabilmente sono della prima i beni acquistati in essa, e della seconda i beni nella seconda acquistati (4).

DIALOGO IX.

DEL RECLAMO CONTRO LA PROFESSIONE, DELL'APOSTASIA, ED INCORREGIBILITA'

247 —347. **D.** In quanti modi può qualche Religioso professo sottrarsi dalla professata Religione, sia lecitamente, sia illecitamente?

R. Può sottrarsi con la secolarizzazione, e col passaggio in altra Religione, di che abbiamo parlato nell'antecedente dialogo, ed anche col legittimo reclamo contro la validità della professione, e con l'apostasia, e con l'incorregibilità.

248. D. Chi adunque fece nulla la professione, qual via può prendere?

R. Può in su le prime fuggire, se non ratificò la professione nulla, e perciò deporre l'abito e prender moglie, se non vi ha scandalo; e può fuggire in ogni tempo, nè da poi è obbligato a veruna osservanza regolare; anzi può il Superiore Regolare anco licenziarlo, se non vi ha scandalo, perchè la Religione non ha verun diritto su di lui, chè nell' ipotesi la professione è nulla, nè è stata ratificata (5).

(1) Constit. *Religiosos viros.* (2). Bart. a S. Fausto l. 5. q. 339. 341.
(3) Bart. a S. Fausto l. 5. q. 330. (4) Bart. a S. Fausto l. 5. q. 344.
(5) Ferraris. *Profess.* 81.82. Bart. a S. Fausto q. 87.88. Lezana. c. 2. n. 7.

249. D. E se ei non può fuggire?

R. Vi ha chi pensa dover costui ratificare la professione nulla, onde non viva con voti invalidi, nè si ordini senza titolo veruno, nè sia ingiustamente alimentato in Convento; altri però credono non doverla ratificare, ma dovere aspettare l'opportunità di fuggire, e recarsi a vivere in parti remote; se poi ei dentro un quinquennio non fuggì e dubita di aver ratificato la professione, questa si deve aver per ratificata, poichè per essa sta la presunzione (1).

250. D. A chi vàssene per nullità di professione, deve restituirsi l'abito?

R. Decise la S. Congregazione del Concilio doversi restituire il prezzo dell'abito, per quanto vale in quel tempo, e non l'abito, sottratta però la spesa degli alimenti, la quale spesa non si può ripetere al nullamente professo dai Minori Osservanti e Cappuccini, perchè le limosine si danno anche in contemplazione dei Novizi; e 'l contrario è corruttela ed abuso (2).

251. D. Deve il Superiore credere a chi dice di aver fintamente professato, o di non aver ratificato la professione nel quinquennio?

R. No certamente, poichè è egualmente incerto che finse prima o che finga da poi, benchè confermi con giuramento l'antecedente sua finzione, menochè non arrechi altre pruove che portino certezza nell'animo del Superiore (3).

252. D. Qual cosa deve operare per ratificare la professione?

R. Deve il nullamente professo esser conscio della nullità della sua professione, voler render valida la professione antecedentemente nulla, ed in una da quel momento obbligarsi ai doveri del proprio stato; e perciò nè egli deve rinnovare il Noviziato, che si suppone fatto secondo il Tridentino e le Costituzioni pontificie; nè il Prelato rinnovare l'accettazione, la quale si suppone non rivocata, nè ripetere le cerimonie (4).

253. D. Ove il nullamente professo nè può fuggire, nè vuole o può ratificare la professione, qual via deve tenere a far valere il suo diritto?

R. Quella del reclamo, poichè dice il Tridentino (5): *Qua-*

(1) Ferraris. ivi. 83—85. Bart. a S. Fausto q. 87.90. Lezana. c. 2. n. 7.
(2) Matteuc. c. 34. n, 29=30. Ferraris. *Habitus* n. 32. *Novit.* n. 68. 70.
(3) Bart. a S. Fausto q. 89.
(4) Ferraris. *Profess.* n. 22. 86.--87. Bart. a S. Fausto q. 91. 93. Lezana c. 2. 7. 9. (5) Sess. 25. c. 19. *de Regul.*

lunque Regolare pretenda di esser lui entrato in Religione per violenza, o timore, o pure dice che professò prima della debita età o altra cosa simigliante, e voglia per qualunque cagione lasciar l'abito, o partirsene anche con l'abito senza licenza dei Superiori, non sia ascoltato, se non dentro il quinquennio dal dì della professione, ed allora non altramente che nel solo caso che la cagione, ch'ei avrà preinteso, avrà recato innanzi al suo Superiore e all' Ordinario. Che se innanzi tempo avrà spontaneamente lasciato l'abito, non sia affatto ammesso ad allegare qualunque motivo, ma venga obbligato a ritornare nel monistero, e quale apostata castigato. E su questo reclamo già diede una norma Benedetto XIV. (1) nel 4 Marzo 1747.

254. D. Quali condizioni adunque deve osservare chi vuol reclamare contro la validità di sua professione?

R. Il reclamante 1. non deve deporre l'abito, nè anche col permesso del Superiore, come appare dal testè allegato luogo del Tridentino, e dal citato Benedetto XIV. (2), il quale recisamente comanda, di non dover essere udito il reclamante, *se non costi ch' ei dimori nei chiostri della sua Religione, e che riprese l' abito regolare, se per lo innanzi il depose* (3); 2. deve il motivo di nullità allegare innante al Superior suo *locale, ossia Rettore di quel Monistero o Convento, nel quale il reclamante fece la professione*, innante a *colui cioè che tiene il governo del Convento nel tempo che si porta in giudizio la causa di nullità della professione*, come dice Benedetto XIV. (4); ed innante all' Ordinario, ossia al Vescovo di quella Diocesi, nella quale esiste il Convento o il Monistero, come rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 1. Decembre 1593, e 12. Decembre 1665 (5); 3. deve proporre il motivo di nullità dentro il quinquennio, *il cui principio debbe desumersi dal dì della professione...anche che il timore duri oltre il quinquennio*, come comanda Benedetto XIV (6).

255. D. L'abito è così necessario pel reclamante che no 'l può deporre, benchè volesse passare ad altra Religione, o dovesse essere espulso quale incorregibile, o non potesse con l' abito fuggire per reclamare?

R. Non può deporlo nel primo caso per decisione della S. Congregazione del Concilio del 30. Aprile 1700; nè nel

(1) Constitut. *Si datam hominibus fidem.* (2). Ivi §. *Quum vero.*
(3) Ferrar. *Prof.* 67, 119. (4) Constit. cit. §. *De ipsis.*
(5) Ferr. ivi 74. (6) Loc. cit. §. *Quum item.*

secondo per altra decisione della stessa S. Congregazione dei 15. Marzo 1690; può nel terzo caso deporre l'abito per fuggire, ma deve riprenderlo da poi per essere ascoltato, dicono molti Dottori (1).

256. D. Il Superiore locale può cedere il suo diritto all'Ordinario?

R. *Se non vuole o non può assumere il giudizio, può surrogare un altro o Regolare o Ecclesiastico o secolare perito di Diritto Canonico*, dice Benedetto XIV (2), il quale impone così fortemente ai Superiori regolari l'opporsi ai reclamanti, e a difendere la professione, che al lor dovere manchevoli li dichiara, se ciò non faranno.

257. D. Ma l' Ordinario, e 'l Superiore locale debbono giudicare di conserva?

R. Il Tridentino, Benedetto XIV, la S. Congregazione del Concilio nel dì 1. Decembre 1593. e 12 Decembre 1665. hanno dichiarato e stabilito, che dessi debbono congiuntamente giudicare, e ciò vale, benchè la Religione si opponesse e ponesse ostacolo, come la stessa S. Congregazione decise nel dì 10. Gennaio 1684; con questo però che, ove i due Giudici non convengano, la causa debba esser rimessa alla S. Sede Apostolica, come decretò Benedetto XIV (3).

258. D. E se la professione invalida fosse stata fatta fuori di Convento?

R. Lo stesso Pontefice Benedetto XIV. ordina (4) che le cause di nullità di professione fatta in Conventi non designati *appartengano privativamente alla medesima Congregazione interprete del Concilio Tridentino* (5).

259. D. Prima di emettere la sentenza i Giudici che deggion fare?

R. Benedetto XIV. (6) vuole che non si presti fede ad attestati estragiudiziali, ma che si *formi un processo giudiziale, nel quale s' inseriscano gli articoli della parte di colui che agisce contro la professione, e si diano gl' interrogatori per quella parte che sta a favore della validità della stessa professione; e si esaminino i testimoni tanto sopra gli articoli, quanto conformemente a tali interrogatori; e si ascoltino* (7) *il difensore del monistero e i consanguinei, e gli altri affini del professo, e tutti coloro, ai*

(1) Ferrar. ivi. n. 68 70. (2) Ivi §. *De ipsis.*
(3) Ivi Ferr. *Prof.* 74. 75. 117. (4) Ivi §. *Quum vero*, e §. *Et primae.*
(5) Ferrar. ivi. 20. 76. 118. (6) Ivi. §. *De probationib.*
(7) Ivi. *Sub eadem.*

quali donò o cedette i suoi beni.... ; e su le prime vengano quelli citati (se saranno superstiti), che saranno stati indicati come autori, o complici del timore a quello incusso, affinchè si legasse con voti.

260. D. Ma quale debbe essere il difensore della professione?

R. Il più volte nominato Benedetto XIV. (1) ordina che ogni Vescovo stabilisca nella sua Diocesi un Difensore delle professioni regolari, al quale pagheranno coloro, *ai quali dal professo furono rinunziati i beni... ; in mancanza la stessa Religione, se è di quelle che posseggono beni temporali; in difetto al difensore della professione si sodisferà coi danari delle multe di quel Tribunale, in cui sarà stata la causa agitata.*

261. D. Dopo la sentenza emanata che deve farsi?

R. Dice il lodato Pontefice (2) che *non dee dubitarsi di essere terminata la causa, se la prima sentenza fu per la validità, nè per parte del professo fuvvi appello; se poi questi appellò, deve nella nuova discussione intervenire il Difensore della professione deputato di ufficio. Se poi fu per la nullità della professione, il Difensore deve onninamente dalla sentenza fatta in prima istanza appellare.* E perciò il reclamante, benchè riceva sentenza favorevole in prima istanza, non può andarsene, ma deve aspettare una seconda uniforme alla prima, e che con questa dichiari nulla ed irrita la professione, e se parte dopo la prima sentenza, va soggetto alle pene degli apostati (3).

262. D. Ma quali sono i Giudici per emanare una seconda sentenza?

R. Benedetto XIV. (4) disse dover esser Giudici della nuova sentenza *coloro, ai quali per legge tutte le altre cause ecclesiastiche vengono rispettivamente devolute dopo la sentenza dell' Ordinario*; e 'l Superiore regolare in tal caso è *quello del Convento dello stesso Ordine esistente nella Città o Diocesi dell'Ordinario, al quale si porta l'appello, o del più vicino Convento dello stesso Ordine.*

263. D. Se uno nel quinquennio non reclamò per timor grave?

R. Potrà anche dopo un quinquennio, un decennio, e dopo più anni reclamare, se in tutto il tempo antecedente durò la medesima cagione (5); ma la causa deve agitarsi presso

(1) Ivi. §. *Sub eadem.* (2) Ivi. §. *Lata demum.*
(3) Ivi. §. *Quemadmodum.* Ferrar. *Prof.* 121. 122.
(4) Ivi. §. *Et primae quidem.* (5) Matteuc. c. 41 n. 16.

la S. Sede, alla quale deve recarsi il difensore della professione, formato già il processo dall'Ordinario, e dal Superiore del reclamante, come stabilì il nominato Pontefice (1); e alla S. Sede appartiene anche la causa, se il reclamante dopo il quinquennio scoprì l'impedimento di nullità di professione, che prima ignorava, anche perchè alla S. Sede appartiene la causa della restituzione *in integrum* (2).

264. D. Chi è il Giudice, se qualcuno reclamò nel quinquennio, e da poi lasciò l'istanza che dopo il quinquennio riprese?

R. L'Ordinario, e 'l Superior Regolare, benchè il reclamante abbia trascurato di proseguire l'istanza, disse Benedetto XIV (3).

265. E le cause di nullità per impedimento non manifestato dal professo, benchè interrogato, chi deve trattarle?

R. Debbono *conoscersi dal Superior Regolare e dall'Ordinario del luogo dentro il quinquennio*, come avverte il cennato Pontefice (4).

266. D. Queste leggi han luogo anche pel Vicario del Papa in Roma?

R. Così è, perchè così stabilì Benedetto XIV (5).

267. D. Può qualcuno reclamare dopo ordinato *in Sacris*?

R. Può reclamare, benchè ordinato Sacerdote e divenuto Lettore e Predicatore, se in tutto questo tempo ha durata la violenza o il timor grave, perchè si suppone che non abbia mai posto il consenso, la cui omissione ei deve provare dai lamenti e richiami e dalle proteste da lui fatte prima e dopo la professione; che se ei dopo la professione stette un anno in Religione esercitando gli atti del professo, cessata già la causa della violenza o timore, ed avuta notizia della invalidità di sua professione, senza querelare e protestare, allora la professione si ha per valida, come decise la S. Congregazione nel 19. Marzo 1759, perchè si suppone averla ratificata, o aver fatto la professione tacita (6).

268. D. Quando qualcuno reclama, può il Superiore scacciarlo dal chiostro?

R. Non può, perchè il reclamo deve farsi, stando il reclamante nel chiostro e con l'abito, come dicono il Tridentino e Benedetto XIV.

269. D. Vi ha caso, in cui deve reclamare, e non ratificare la professione?

(1) Ivi. §. *De quibus, et seq.*
(2) Ivi. §. *De quibus.* — Ferr. *Prof.* 78. 79. 126 *Restit. in integ.* n. 32. 41.
(3) ivi. §. *Ad idem.*
(4) ivi. §. *Quum etenim.*
(5) ivi. §. *Hactenus.*
(6) Matteuc. c. 41. n. 16.

R. Quando l' impedimento fosse perpetuo, in ogni tempo deve il professo reclamare, come p. e. chi professò tra Monache, mentendo il sesso (1).

270. D. Può qualcuno reclamare per la povertà dei suoi genitori?

R. Non mai, comunque fosse innante o dopo la professione la povertà dei genitori, ai quali però deve soccorrere nel miglior modo dalla Religione (2).

271. D. Può reclamare chi professò prima dei sedici anni, ma dimorò da poi in Religione?

R. Crede il Matteucci (3) che non possa reclamare, se costui scientemente fece nulla la professione, e dopo la professione per un anno, scorso il sedicesimo dell'età, si esercitò in atti dei professi, perchè la legge presume che con quegli atti egli volle dar valore alla professione nulla; può poi, se ignorantemente fece professione nulla, perchè la legge suppone, che il professo quegli atti dei professi non avrebbe messo, se avesse saputo la nullità di sua professione (4).

272. D. Chi deve dare gli alimenti al reclamante?

R. Deve darglieli la Religione, sino a che è in Religione, benchè chiuso in carcere religioso; altramente penserà egli per sè (5).

273. D. Come può provare la sua asserzione chi dice aver fintamente professato?

R. Egli non ha pruove, se non dimostra una causa della sua finzione, e questa causa non può essere che quella sola del timore grave che deve provarsi per mezzo di molti atti antecedenti, concomitanti, conseguenti (6).

274. D. La professione nulla obbliga o no come voto semplice?

R. Se è nulla per difetto di età o di anno di pruova, non vale nè anco per voto semplice, perchè il Tridentino la dichiara nulla *per qualunque effetto* (7); nè per tale vale, se fu nulla per difetto di consenso o di ragione; vi ha quistione, se fu nulla per altri capi (8). Altri pensano diversamente.

275. D. Si deve e da chi la restituzione *in integrum* al nullamente professo?

R. Solo la S. Sede può concedere la restituzione *in integrum*, ossia il ristabilimento del nullamente professo nel suo sta-

(1) Ferrar. *Prof.* n. 85.
(2) Lezana c. 2. n. 14.
(3) *Offic. Curiae* c. 41 n. 7.
(4) Ferrar. *Habitus* n. 6. 9.
(5) Ferrar. *Alimenta* n. 45 47.
(6) Ferrar. *Profess.* 128.130.
(7) Sess. 25 c. 15 *De Regul.*
(8) Ferrar. *Prof.* 38. Lezana c. 2. n. 23. Bart. a S. Fausto l. 5. q. 221.

to e diritto antecedente, se si proverà la nullità della sua professione (1).

276. D. Che cosa è l'*apostasia*, che è l'altro modo di sottrarsi dalla Religione professata?

R. L'*Apostata* è di molte specie, e tale si dice 1. chi abbandona la professata fede di Cristo; 2. chi scismaticamente resiste ai Decreti della Chiesa; 3. chi dall'Ordine sacro ricevuto recede, lasciando l'abito chiericale, e quello di secolare assumendo o prendendo moglie; 4. chi si allontana dal proprio professato Istituto religioso con l'animo di non tornarvi. Quindi l'*apostasia*, di che qui parliamo, è una criminosa dipartenza da un Ordine regolare con l'animo di non tornare a veruno Istituto regolare: si dice *criminosa*, per indicare che non è apostata chi torna nel secolo con la debita licenza; con l'*animo di non tornare*, per dimostrare che in rigore è *fuggitivo* e non *apostata* chi parte dal Convento senza licenza del Prelato ed ha l'animo di tornarvi, e chi ha l'animo di tornare anche in Religione più lassa, come dicono i Dottori (2).

277. D. Per essere *apostata* è necessaria la deposizione dell'abito?

R. Con l'abito o senz'abito è sempre apostata chi non ha l'animo di ritornare, come dichiararono Clemente VIII. e Urbano VIII.; e perciò anche chi esce dopo la prima sentenza su la nullità della professione, o depone l'abito (3).

278. D. Dunque non è apostata chi recede dalla Religione senza licenza e con l'animo di tornare?

R. Benchè sia propriamente *fuggitivo*, pure nel Diritto è considerato e punito quale apostata, come decretarono Giulio II, Urbano VIII, Clemente X.; se poi qualche Religioso vessato dal suo Superiore per retta via, benchè senza licenza di lui, ricorre al Provinciale o Generale o alla S. Congregazione, non apostata è dichiarato, ma appellante e chiedente aiuto e difesa contro le vessazioni, perchè ciò suppone la licenza tacita del Superiore, nè al Tridentino (4) ciò si oppone, nè alle Costituzioni degli Ordini regolari, che proibiscono recarsi ai Superiori, se non sono *mandati* o *chiamati*, perchè il Tridentino e le Costituzioni dei Regolari ciò proibiscono in caso di lieve motivo o di vani pretesti, come dichiarò la S. Congregazione del Concilio, e insegnano i Dottori, i quali questo pur notano, che il ricorrente o appellante deve sino

(1) Ferrar. *Restit. in integ.* n. 31.—40.
(2) Ferrar. *Apostasia* 2. 9. 21. 22. *Regul.* a. 1. n. 140—145.
(3) Ferr. *Apost.* n. 22. 70. 77. (4) Sess. 25. c. 4. *de Regul.*

all'ultima evidenza dimostrare che non potea altramente difendersi contro le ingiuste vessazioni, e che chiese la licenza dal Superiore, se potea chiederla senza maggior danno o pericolo, e che gli fu negata, e di questa negativa porti certificato di persone degne di fede; inoltre notano, che, ove il ricorrente ingiustamente e gravemente vessato teme esser carcerato nella fuga o ricevere altro grave danno, nè può chiedere la licenza al Superiore od ottenerla, può deporre l'abito, farsi crescere la chioma, armarsi, senza incorrere in veruna pena (1).

279. D. Chi viaggia con legittima licenza, ma depone l'abito, è apostata e soggetto a pene?

R. Non è apostata, ma pecca gravemente; anzi chi, senza giusta e ragionevole causa, depone l'abito, cade pure nella scomunica, benchè il deponga senza l'animo di apostatare; benchè no'l deponga per lungo tempo; benchè lo porti in modo occulto e non vedesi; benchè si vesta di abito di donna o di secolare o di altra Religione; benchè in Convento deponga l'abito suo e vesta quello di donna; come dopo il Tridentino e ripetuti decreti insegnano i Dottori (2).

280. D. A quali pene va soggetto l'apostata?

R. Alla scomunica, che s'incorre *ipso facto*, se depone l'abito nell'apostasia; alla sospensione dei sacri Ordini ricevuti nell'apostasia; all'irregolarità, se abbia esercitato qualche Ordine nell'apostasia, ma possono i Prelati dispensarvi per privilegi concessi da Sisto IV, Paolo III, Pio V; alla privazione dei privilegi della propria Religione; in fine a tutte le pene comminate negli Statuti di ciascuna Religione; e nella scomunica incorrono ancora *ipso facto* coloro che ricevono, ritengono, occultano gli apostati, o loro danno consiglio o favore o aiuto a fuggire, come determinò Innocenzo VIII. pei Minori, ed altri Pontefici per altri Ordini, e i Prelati sono obbligati sotto la stessa pena a consegnare i fuggitivi di altri Ordini per comando dato nel 20. Decembre da Clemente XII (3).

281. D. Qual dovere hanno i Prelati in riguardo agli apostati e fuggitivi?

R. Il dovere di richiamarli, riceverli, costringerli a tornare, come stabilirono Gregorio IX. e la S. Congregazione sotto Urbano VIII, e Innocenzo XII, poichè i Prelati per

(1) Ferrar. *Apost.* n.22. 43. Lezana. c. 4. n. 4. Bart. a S. Fausto l. 6. q. 240. (2) Ferrar. ivi. n. 44. 48. *Habitus.* n. 10-18. Lezana c. 13. Bart. a S. Fausto l. 6. q. 183. 195. Matt. *Offic. quoad hab.* c. 23. n. 4.

(3) Constit. *Alias pro parte.* Ferr. *Immun. eccles.* n. 157. *Apost.* 49. 57. Bart. a S. Fausto l. 6 q. 197. 202.

diritto divino sono obbligati a ridurre all'ovile le loro pecorelle erranti, e perciò anche a riceverle con tutta carità, ove tornano penitenti (1).

282. D. Da chi e come deve essere assoluto l'apostata?

R. Dal Provinciale, dal Generale, dal Segretario della Congregazione dei Vescovi e Regolari, o dal Penitenziere Maggiore nel modo stabilito da Benedetto XIV. (2).

283. D. E se un apostata non volesse affatto tornare al Convento?

R. Dovrebbe dall'Ordinario esser chiuso in duro carcere, sino a che lasciasse la pervicacia, come è detto nel *cap. A nobis l. 5. Tit. 9. de Apostatis.*

284. D. Se qualche Religioso non volesse dalla sua iniquità recedere, potrebbe essere espulso dalla sua Religione quale incorregibile?

R. Certamente, e così decretò la S. Congregazione sotto Urbano VIII, ed Innocenzo XII, perchè conviene tagliare le carni putride, onde non corrompano le sane, e allontanare le pecore scabbiose, onde non infettino le altre; ma per essere espulso e dirsi incorregibile qualcuno, si richiede 1. che abbia commesso tre delitti gravi della stessa, o diversa natura o materia; 2. che abbiane riportato tre pene; 3. che sia stato dopo ciò per sei mesi continui chiuso in carcere senza cappuccio e senza corda; 4 che sia stato in questi sei mesi in penitenza, e digiuni, almeno per alcuni giorni, in pane ed acqua; 5. nè si sia emendato, anzi sia perseverante, come decretò la S. Congregazione del Concilio nel 21. Settembre 1624, e 24 Luglio 1694; anzi Benedetto XIII. nel 6. Dicembre 1729. concesse all'Ordine Minoritico la facoltà di espellere anche dopo tre delitti, pei quali fuvvi paternale ammonizione, ed anche prima di sei mesi di carcere (3).

285. D. Dunque i Regolari possono tener le carceri?

R. Senza dubbio, ed almeno uno per ciascuna Provincia per gl'incorregibili, onde non fuggano, ed uno per ciascun Convento pei rei; ma le carceri debbono essere nel comun dormitorio, nè qualche cosa di necessario deve mancare a quelli che vi son racchiusi, come è decretato nel Regno delle Due Sicilie (4).

(1) Ferrar. *Apost.* 51. 61. Bartol. a S. Fausto q. 283. 335.
(2) Constit. *Pastor bonus.*
(3) Ferrar. *Eject.* n. 1. 17. 15. *Regul.* a. 1. n. 145. 156. Lezana c. 23. n. 2. 4.
(4) Lezana. l. 1. c. 9. n. 41. e c. 23. n. 5.

286. D. Chi deve fare la sentenza di espulsione degli incorregibili?

R. Dai decreti poco fa citati si concede la facoltà di espellerli al Generale, e Provinciale col consenso di sei Padri esimi per dottrina e per pietà, da scegliersi dal Definitorio generale o provinciale, dei quali una parte maggiore della metà consentano all'espulsione, opra fermato già il processo secondo gli Statuti di ciascun Ordine e provate le cause di espulsione; ma la scelta dei Padri in Provincia e la loro sentenza debbono essere approvate dal Generale, e vi è pur necessario il voto di un Consultore secolare (1).

287. D. Quando adunque in una Provincia si potrà fare la definitiva sentenza?

R. Deve il Provinciale consegnare il processo al reo, assegnargli un avvocato, udire le difese e le risposte del fiscale, e finalmente, ottenutane l'approvazione dal Generale, coi sei Padri farne la definitiva sentenza (2).

288. D. E dopo la sentenza?

R. Deve notificarla al reo in carcere, onde, se vuole, possa da essa appellare dentro dieci giorni a decorrere dall'intimazione di essa; decorsi i dieci giorni senza appello, che deve farsi alla S. Congregazione, cacciarlo di carcere, e in piena comunità di Religiosi togliergli l'abito regolare e la corona chiericale, e si mandarlo via a vivere sotto la giurisdizione dell'Ordinario con lettera del tenore che riportano i Canonisti, e Ferraris nella parola *Ejecti* (3).

289. D. Può il Provinciale rilasciare all'espulso lettera testimoniale per entrare in altra Religione o ricorrere alla S. Sede?

R. La lettera di espulsione nel tenore, ch'è presso di Ferraris (4), può rilasciare, ma non la lettera testimoniale, interdetto in ciò dal decreto della S. Congregazione del Concilio dei 21. Settembre 1624. §. 4.

290. A chi va soggetto l'espulso?

R. Deve vestire l'abito talare, se era Chierico, e esser soggetto alla giurisdizione dell'Ordinario, il quale non ha diritto di esaminare la sentenza di espulsione, perchè non giudice regolare (5).

291. D. L'espulso può essere di nuovo ricevuto?

(1) Ferrar. *Ejecti* n. 18. 30. 75. Lezana c. 23. n. 5.
(2) Ferr. ivi. 31. 32. (3) n. 33. 37. Lezana c. 23. n. 20.
(4) Ivi. n. 39.
(5) Ferrar. ivi. n. 36. 38. 40. Bart. a S. Fausto l. 6. q. 217. 218. Lezana c. 23. n. 8.

R. È certo che l'espulso deve a più non posso studiare la sua emenda, onde rendasi atto all'adempimento dei voti e non tragga pro dalla propria malizia; emendato può essere di nuovo ricevuto senza secondo noviziato o novella professione; anzi vi ha chi pensa che possa in questo caso costringere la sua Religione a riaccettarlo in conformità dei decreti della S. Congregazione sotto Urbano VIII. § 7; ma la sua emenda deve costare dalle lettere testimoniali dell'Ordinario, la cui coscienza rimane onerata; e si tiene dai Dottori che la propria Religione o almeno la propria Provincia non è tenuta a ricevere un Religioso tornato dalla galera, dopo terminata la pena (1).

292. D. Può l'espulso passare ad altra Religione o rimanere nel secolo, se la sua Religione non vuole riaccettarlo?

R. Può passare ad altra Religione col permesso della S. Sede e senza licenza del suo Prelato; e può rimanere con sicura coscienza nel secolo, perchè non dipende da lui il ritornare alla propria Religione (2).

293. D. L'espulso è tenuto ai voti essenziali, alle ore canoniche, se è chierico, al digiuno, e alle altre osservanze regolari?

R. Deve osservare il voto di castità, e, per quanto può, quello di povertà e di obbedienza; deve dire le ore canoniche, se è ordinato *in sacris*; probabilmente non è tenuto alle altre osservanze regolari, come dicono i Dottori (3). Qual teoria vale anche per quei Religiosi che sono espulsi dai chiostri da forza prevalente o rivoluzionaria.

294. D. Può l'espulso esercitare gli Ordini sacri che avea?

R. Come infame non può esercitare gli ordini, nè predicare, nè confessare, nè insegnare, nè far da avvocato, da accusatore, da testimone, da procuratore, da delegato, come è detto nei decreti sotto Urbano VIII. §. 6, e insegnano i Canonisti (4).

295. D. Chi fu espulso per delitti non veri da sè attribuitisi, che deve fare in coscienza?

R. Questi è apostata, e deve sue frodi manifestare e tornare in Religione, e ciò vale anche pei Gesuiti espulsi per delitti non veri dopo la professione dei voti semplici (5).

(1) Ferr. ivi, 53, 56. *Regul.* art. 1. n. 23. Bart. S. Fausto l. 6. q. 226. 227. Lezana c. 23. n. 7.

(2) Ferr. ivi 61. Bart. S. Fausto l. 6. q. 228. Lezana c. 23. n. 9. 10.

(3) Ferr. *Ejecti* n. 49.—52. Bart., a S. Fausto l. 6. q. 210—216. Lezana c. 23. n. 11. — 17.

(4) Ferrar. ivi 40.— 44. 76. 77. — Lezana. c. 23. n. 9. 10.

(5) Ferrar. ivi. 59. —60.

296. D. Di chi sono i beni acquistati nel secolo dall'espulso, e può questi far testamento?

R. I beni acquistati sono della Religione, perchè egli ha tuttavia il dovere di tornare in essa, e 'l Prelato è obbligato a farne annualmente richiesta secondo la disposizione dei decreti sotto Urbano VIII. §. 7.; nè egli può fare donazione di valore, nè spese illecite o superflue, benchè sia facoltato ad acquistare pel suo sostentamento: nè può far testamento, chè i beni da lui acquistati, ove morrà fuori del chiostro, sono devoluti alla Camera Apostolica per decreto di Paolo IV. (1) e Gregorio XIII (2).

297. D. Può l'espulso chiedere gli alimenti dalla sua Religione?

R. Non può, se non è ingiustamente espulso o non pende l'appello; anzi i Minori non sono obbligati nè anco a dar alimenti ai loro Frati chiusi in S. Officio (3).

298. D. Incorre in qualche pena il Prelato che non osserva i decreti su gli espulsi?

R. Pei decreti sotto Urbano VIII. §. 9. incorre nella privazione di tutti gli uffici attuali, nella inabilità perpetua ad ottener altri, nella privazione della voce attiva, e passiva, tutte riservate al Pontefice.

299. D. Dove deve essere sepolto l'espulso, se muore fuori della Religione?

R. Nella Chiesa da lui eletta, o nella parrocchiale, perchè soggetto al Vescovo (4).

DIALOGO X.

DEL VOTO IN GENERALE E DEI VOTI RELIGIOSI, E PER PRIMO DELL'UBBIDIENZA.

300. D. Che cosa è voto?

R. È una promessa deliberata fatta a Dio di un bene possibile e migliore; *una promessa*, perchè il voto non consiste

(1) Constit. *postquam*.
(2) Constit. *Officii nostri partes*. Ferr. ivi. 67. 72. Lezana c. 23. n. 15.—16.
(3) Ferr. ivi. 45. 48. *Capucini* n. 8. Lezana cap. 6. n. 19.
(4) Ferraris 74.

in un desiderio o proposito di fare, ma in una ferma volontà di obbligarsi; *deliberata*, perchè il voto importa un peso, e perciò nel farlo si richiede l'avvertenza dell'intelletto e la determinazione della volontà; *fatta a Dio*, perchè il voto è atto di Religione, ed ha Dio per oggetto; e si fa alle volte ai Santi, in quanto Dio è in questi, e l'onore ai Santi esibito a Dio rapportasi; di *un bene possibile*, perchè la materia dei voti deve essere nella potestà del vovente, altramente nel vôtare, questi farebbe uno scherno; *e migliore*, perchè la materia del voto deve essere non solo buona, ma anche migliore dell'opposta e non impeditiva di un bene più eccellente o più sublime di sè (1).

301. D. Di quante specie è il voto?

R. È 1. *personale*, *reale*, o *misto*, secondo che si promette un'azione, o qualche cosa, o l'una e l'altra; 2. *penale*, *non penale*, *misto*, secondo che obbliga alla sola pena, o alla colpa, o all'una e l'altra; 3 *puro o condizionato*, secondo che si fa senza o con condizione; 4. *temporaneo o perpetuo* secondo che obbliga in determinato tempo o per tutta la vita; 5. *semplice o solenne*, secondo che si fa con solenni sacre cerimonie stabilite dalla Chiesa, o senza di esse (2).

302. D. Qual debbe essere la materia del voto?

R. In generale la materia di qualche cosa può essere impossibile, o mala, o indifferente, o buona, secondo che è opposta alle leggi fisiche, o è contraria alle leggi morali, o è spoglia di bontà o malvagità morale, o è conforme alla morale e alla virtù; ma nè *la impossibile*, la quale perciò ch'è impossibile, non può produrre obbligazione, nè *la mala*, la quale esclude il bene morale dal suo concetto, può essere materia di voto; *la indifferente*, per non esser migliore dell'opposta, nè anco può esser materia di voto, tranne il caso che il fine buono del vovente non la determini e specifichi. Quindi non può essere lecita materia del voto che la sola materia possibile, e che sia in potestà del vovente, e buona, e non impeditiva di un bene migliore di sè (3).

303. D. È migliore l'opera messa per voto, o quella senza voto, comechè identica?

R. È migliore l'opera fatta per voto, perchè il voto è atto di Religione, che tra le virtù è la più nobile; ed anche perchè chi vôta, a Dio si soggetta più che chi non vôta; e in fine perchè l'opera fatta con voto due onestà contiene; ma una

(1) Ferrar. *Votum*. a. 1. n. 1. — 11.
(2) Ferr. *Votum*. a. 1. n. 12. — 16. (3) Ivi. n. 17—32.

ne abbraccia quella che si mette per propria volontà e senza voto (1).

304. D. Dunque Cristo potè far voti?

R. Egli non potea farne come Dio, perchè niuno può a sè stesso obbligarsi; nè come Uomo, perchè comprensore e alla gloria di Dio a tutte ore intento, sebbene non manchi chi pensi che, come Uomo, Cristo potè fare e fece i tre voti sostanziali (2).

305. D. La cosa comandata ad ognuno per legge divina può essere materia di voto?

R. Senza fallo, perchè le cose comandate, quando son vôtate, divengono a Dio più grate, come dicono i Moralisti e pratica la Chiesa.

306. D. Il fine del voto cade sotto voto?

R. Non già, perchè il fine del precetto non cade sotto precetto, e'l voto è un precetto che il vovente a sè impone.

307. D. Il voto obbliga sotto colpa mortale?

R. Obbliga sempre sotto colpa mortale, perchè l' inadempimento del voto è mancanza di fedeltà a Dio, il quale si protesta altamente, *dispiacergli qualunque infedele e stolta promessa* (3); nemochè da colpa mortale non iscusi la mancaza di avvertenza o la parvità di materia, o pure il vovente non si obligò a sola colpa veniale (4).

308. D. Può qualcuno in materia grave obbligarsi sotto colpa leggiera e viceversa?

R. Può nel primo caso, perchè il vovente impone a sè una legge e'l legislatore può in materia grave obbligare sotto colpa leggiera; non può nel secondo, perchè la materia leggiera non è suscettiva di grave obbligazione (5).

309. D. Obbliga più il solenne che il voto semplice?

R. Obbliga più il solenne che il semplice, ma per costituzione della Chiesa, e non per esser di diversa natura, perchè nella specie s'identificano.

310. D. Pecca doppiamente chi viola il voto?

R. Se la materia del voto è di consiglio, pecca solo contro la Religione; se è di precetto, pecca contro la Religione e 'l precetto (6).

311. D. Che cosa è il voto di Religione o di entrare in Religione?

(1) Ivi. n. 35. Bart. a S. Fausto l. 1. q. 3.
(2) Bart. a S. Fausto l. 1. q. 259. (3) Eccl. 5.
(4) Bart. a S. Fausto l. 1. q. 217—120.
(5) Ferrar. ivi. n. 39—44. Bart. a S. Fausto l. 1. q. 121.—122.
(6). Bar. a S. Fausto l. 1. q. 124.

R. È una promessa fatta a Dio di entrare in una delle Religioni approvate dalla S. Sede e morire in essa; e perciò chi fece voto di rimanere in essa o pure non pensò alla libertà di uscire prima della professione, non può uscire senza giusta e ragionevole cagione; chi poi fece voto di entrare per isperimentare il rigore, se troppo rigida la sperimentò, può uscirne prima di professare (1).

312. D. Chi fece voto di Religione in quale deve entrare?

R. Se votò di entrare in Religione determinata, deve entrare in questa, o in una più stretta; se votò in generale una Religione, può entrare in qualunque Ordine approvato; ma non è tenuto, se non trova veruna moderata nel rigore, entrare nella Cartusiana; nè ad entrar da Converso, se intese col voto esser Chierico; nè ad andar fuori, se intese farsi Religioso in Provincia, e quivi non trova chi lo riceva; nè se la Religione da lui votata è rilassata nei voti essenziali; nè se non può trovare altra Religione che la militare (2).

313. D. Quali voti deggion farsi in Religione approvata?

R. I sostanziali sono tre, cioè di obbedienza, di castità, di povertà; dico *sostanziali*, perchè questi tre appartengono all'essenza dello stato religioso, comechè in qualche Ordine si faccia un quarto voto, p. e. di perpetua quaresima, di non ambire cariche, di assistere agl' infermi, di andar tra gl'infedeli (3).

314. D. In che ripônsi la solennità dei voti?

R. In una solenne cerimonia, con la quale e nella quale si fanno i tre voti sostanziali, i quali senza di quella non produrrebbero certi effetti, p. e. lo scioglimento del matrimonio rato; ma questa solennità è tutta effetto della costituzione ecclesiastica, e non di diritto divino, com'è definito nel Diritto Canonico (4), e da Gregorio XIII. (5).

315. D. I voti dei conversi sono sempre solenni?

R. Senza dubbio, perchè la professione è la stessa; e così di fatto rispose pei Conversi dei Cisterciensi Benedetto XIV. nel dì 21. Marzo 1747. (6).

316. D. Il Papa può dispensare in questi tre voti sostanziali?

R. In senso composto non può, ossia non può fare che qualcuno sia Religioso, e non legato dai tre voti; ma può in senso diviso, cioè esimendo qualcuno da tutto lo stato re-

(1) Ivi q. 208. (2). Ferr. *votum* a. 2. n. 67.
(3) Ferr. ivi. n. 1. *Regul.* a. 1. n. 7. 9. (4) *Cap. unic. de voto in 6.*
(5) Constit. *Ascendente Domino*. Ferraris *votum* a. 1. n. 12. *Regul. Relig.* a. 1. n. 16. (6) Ferraris. *vot.* a. 3. n. 166.

ligioso per causa relativa a comune bene, e la facoltà concedendogli di menar moglie nel secolo (1).

317. D. Può il Papa approvare una Religione coi soli voti semplici?

R. Così dichiarò Gregorio XIII, (2) in approvare come Religione la Società di Gesù, i cui Religiosi dopo due anni di Noviziato fanno i tre voti semplici.

318. D. I Religiosi di Religione soppressa rimangono sciolti dai voti?

R. No, rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 13. Maggio 1679, e 25. Agosto 1692, e perciò non possono contrarre matrimonio, nè far testamento, nè essere eredi.

319. D. Tra i voti sostanziali qual' è il principale e 'l più nobile?

R. È l'ubbidienza, perchè questa impera su la volontà libera dell' uomo, mentre la povertà su le cose esterne suo dominio esercita, e la castità su la carne; perchè nella scrittura si esalta sopra le vittime e gli olocausti, coi quali la carne altrui si ammazza, mentre con l' ubbidienza si fa sacrificio della propria volontà; perchè con l' ubbidienza, quasi con verga incantata, le opere buone trasmutansi in migliori e le piccole in grandi; perchè il più nobile sacrificio, che l' uomo possa fare a Dio, si è quello della propria libertà, di cui niuno vorrebbe esser spoglio; perchè con essa si esercita eziandio la povertà e la castità, non potendo non esser povero e casto chi è veramente ubbidiente; perchè è siffattamente generale che a tutte si estende le opere interne ed esterne, alle azioni ed omissioni, ad ogni tempo e luogo; perchè dessa suppone, e da essa rampollano l'umiltà, la pazienza, la temperanza, la fede, la carità, ed altre virtù; perchè l' uomo rende a Dio carissimo, simile a Gesù Cristo, ai Superiori amabile; perchè essa è espulsiva dei vizî e delle passioni vincitrice, e lo stromento più atto ad acquistare virtù, e il fonte dei doni soprannaturali, e la radice della solida spirituale allegrezza, e l'origine della pace del cuore, e la causa dell' onore e dell'esaltamento, e 'l più sicuro segno di predestinazione, come la Scrittura e i Padri insegnano (3).

320. D. Come si definisce l'ubbidienza e di quante specie è dessa?

(1) Ferr. *vot.* a. 2. n. 2. *Relig. Regul.* a. 1. n. 8.
(2) Ivi. Constit. *Ascendente Domino.*
(3) Bart. a S. Fausto t. 6. q. 37. Ferr. *votum* a. 2. n. 9. Lenzna c. 4. n. 1. Plati. *De bono stat. Relig.*

R. È una virtù morale, dalla quale qualcuno è mosso a fare qualche cosa comandata dal Superiore; dicesi *espressa*, se il comando del Superiore è chiaramente dato; *tacita*, se il comando del Superiore è noto da qualche segno; *interpretativa*, se si conosce riuscir grata al Superiore data cosa o azione (1).

321. D. Pecca chi va contro ciascuna di queste ubbidienze?

R. Pecca chi va contro le due prime, perchè ei travalica il precetto del Superiore; non chi va contro la terza; perchè non la volontà, ma il precetto del Superiore debbe essere la regola del suddito, dice S. Tomaso (2); ma la terza è più meritoria, perchè chi previene il precetto, mostra maggior carità, e nella intensità della carità è la ragione del merito, dice S. Bonaventura (3).

322. D. L' ubbidienza è necessaria ad ognuno?

R. Per tutti è necessario ubbidire ai Superiori nei precetti per avere la salute eterna; in altre cose è necessario per quelli che deggion tendere alla perfezione.

323. D. Pecca mortalmente o venialmente chi disubbidisce al Superiore?

R. La disubbidienza *formale*, la quale è riposta nella resistenza del suddito alla volontà del Superiore una coll'intenzione di non volergli essere soggetto, è sempre di genere suo, anche in materia leggiera, peccato mortale, se non iscusi l'inavvertenza, perchè Cristo reputa a sè fatto il disprezzo che si fa a quelli che da Superiori lo rappresentano (4); e ciò anche perchè tale disubbidienza contiene doppia malizia e pel precetto manomesso e pel disprezzo del precipiente; la disubbidienza *materiale*, la quale ripònsi nella ripugnanza ad ubbidire o per accidia o per negligenza o per altra passione, secondo la materia, è mortale o veniale (5).

324. Come si definisce l' ubbidienza come voto?

R. Un voto, col quale il Religioso si obbliga in una Religione approvata dalla S. Sede a prestare ubbidienza al suo Prelato in tutte le cose che possono essere materia dell'ubbidienza (6).

325. D. Per esser meritoria e grata a Dio l' ubbidienza, quali doti deve avere?

R. Debbe essere 1. *pronta*, perchè il vero ubbidiente non aspetta il secondo comando, nè ammette indugio, nè al domane rimette l' esecuzione, anzi presto corre al comando

(1) Bart. a S. Fausto l. 6. q. 31.
(2) 2. 2. q. 104. a. 2.
(3) 2. *Sent. dist.* 29.
(4) Lucae 10.
(5) Bart. a S. Fausto l. 6. q. 31.
(6) Ferraris. *votum* a. 2. n. 10.

del Superiore, e spesso il previene e ne interpreta la volontà, persuaso di ubbidire a Dio; *cieca*, perchè il vero ubbidiente lascia di scrutinare l'intenzione e le ragioni del Superiore che comanda cosa onesta, nè fassi ad indagare il motivo che questi ha di non dirigere ad altri il comando; *allegra*, perchè il vero ubbidiente esulta in udire a sè fatto un comando, nè mai suppone indiscretezza nel Superiore, nè si querela o lamenta o mormora, certo che Dio molto ami chi allegro adempie i propri doveri; *umile*, perchè il vero ubbidiente, in fare quello che deve, sentesi e dichiarasi inutil servo; *generosa*, perchè il vero ubbidiente opera con coraggio e vigore e perseveranza, nè per tempo si rimette o per altra circostanza (1).

326. D. Qual cosa propriamente cade sotto il voto di ubbidienza?

R. Tutto ciò che comanda la Regola, o che il proprio Superiore direttamente o indirettamente, espressamente o tacitamente, impone secondo la Regola e le Costituzioni, perchè questa ubbidienza vota il Religioso (2).

327. D. Dunque il Religioso deve ubbidire sempre al Superiore?

R. S. Gregorio (3) dice, doversi *avvertire i sudditi a non esser soggetti più di quello che fa mestieri, onde, mentre s'impegnano ad essere, più di quanto è necessario, soggetti agli uomini, non siano costretti a venerare i loro vizi*. Quindi conviene nell'ubbidire avere la prudenza del serpente e la semplicità della colomba (4), e provare tutte cose e ritenere quello ch'è buono (5), come avverte S. Bernardo nell'epistola ad Adamo Monaco. Dovendosi in una parola ubbidire a Dio più che agli uomini (6), chiaro è, che il Religioso deve non ubbidire al Superiore, ove qualche cosa comanda in opposizione della legge di Dio o della Regola professata.

328. D. Vi ha ignoranza che scusi il Religioso dall'osservanza dei precetti di sua Regola?

R. Benchè l'ignoranza invincibile scusi dall'osservanza di un precetto; pure nel Religioso non iscusa, perchè non si ammette l'ignoranza invincibile nei doveri del proprio stato; se il Religioso deve praticare i precetti di sua Regola, deve saperli, e se non li sa, pecca e si danna, perchè *periscono sen-*

(1) Psal. 118. 32—2. Philip. 2. 14=1.Cor.16. 13=2. Cor. 9.7.=Luc. 17. 10. (2) Ferraris *Votum* a. 2. n. 13. 14.
(3) Ap. Gratian. 2. q. 7. can. 57.
(4) Matth. 10. 16. (5) 1.Thessal. 5. 21. (6) Act. 5. 29.

za legge coloro che peccano senza legge (1), ed anche perchè, se non pecca contro la Regola, è in continuo pericolo di peccare (2).

429. D. Quando adunque il Religioso pecca contro il voto di ubbidienza?

R. Quando viola la sua Regola nelle cose comandate sotto peccato, e quando trasgredisce un comando dato dal Superiore secondo la Regola, nè mancano Moralisti che dicono di peccare venialmente quel Religioso, che le cose di Regola, non comandate sotto peccato, prevarica per accidia o torpore.

330. D. In quali cose deve o non deve ubbidire al Prelato?

R. Deve ubbidire in tutte le cose che sono *secondo la Regola*, qualunque esse siano, perchè a ciò si obbligò, e perchè i Pontefici, in approvar la Regola, ciò pure implicitamente o esplicitamente comandano; ed anche in tutte le cose che sono *sotto o oltre la Regola*, se in qualunque modo sono reducibili alla Regola o ai precetti comuni ai Cristiani, p. e. divertirsi per breve tempo in cosa lecita; ma non deve, se quelle cose sanno di capriccio o inettezza, come sputare al muro, al dire di S. Tomaso. Non deve poi ubbidire nelle cose che sono *contro la Regola*, se conosce chiaramente che in ciò erra il Prelato o che, potendo dispensare, non ha giusta causa; deve, se il Prelato può ed ha giusta causa di dispensare, come nel digiuno per un infermiccio. Può non ubbidire nelle cose che sono *sopra la Regola* e perchè il Prelato è custode e non Autore della Regola, e perchè a tanto non obbligossi il suddito; ma deve, se il Prelato comanda qualche cosa sopra la Regola o in pena del delitto del suddito, o per essere quella cosa necessaria all'osservanza dei voti, o per essere imposta a tutti per pubblica utilità, o perchè quella Regola dà al Prelato la facoltà di comandare sopra la Regola, come si dice dei Minori e dei Gesuiti (3).

331. D. Obbligano sotto precetto le cose contenute nella Regola dei frati Minori?

R. Alcune sono precettive, altre di consiglio, altre di libertà, e perciò altre obbligano a colpa mortale, altre a veniale, altre a nulla.

332. D. Può il Prelato obbligare sotto colpa veniale in materia grave, e sotto mortale nella leggiera?

(1) Rom. 2. 12. (2) Bart. a S. Fausto l. 6. q. 29.
(3) Ferr. *Votum* a. 2. n. 13—18. Bart. a S. Fausto l. 6. q. 76—79. Lezana c. 4. n. 4. 9. 12. ec. 7. n. 4. 30.

R. Può sotto veniale obbligare in materia grave, perchè gli atti degli agenti non operano oltre l'intenzione del precipiente; ma non può sotto mortale obbligare in materia leggiera, perchè la quantità della colpa non deve essere misurata dalla volontà del precipiente, ma dalla difformità alla retta ragione, che deve il Prelato tener presente in dare un comando (1).

333. D. Quando il Prelato intende comandare sotto colpa mortale?

R. Quando comanda in virtù di S. Ubbidienza, in virtù dello Spirito Santo, sotto precetto formale; quando la materia per sè stessa è grave; quando la trasgressione del precetto porta grave scandalo o la violazione dei voti sostanziali; quando un precetto per comune opinione obbliga sotto mortale; quando impone una pena grave; quando con erronea coscienza si crede che comandi sotto mortale (2).

334. D. Può il Prelato comandare atti interni?

R. Non può comandare gli atti assolutamente interni, dei quali solo Dio è conoscitore, perchè ciò supera l'umana potestà e niuno nel foro esterno debbe soffrire la pena del pensiere; ma può comandare gli atti esterni occulti, chè la Chiesa anche degli eretici occulti giudica scomunicandoli; che dati atti esterni si facessero in dato modo e con dato fine, nel quale caso comanda l'atto interno in quanto è congiunto con l'esterno; in fine il Prelato può comandare l'atto perfetto umano, nel qual caso in comandare l'atto esterno in una comanda l'atto interno (3).

335. Per non peccare il suddito con la disubbidienza, devegli essere manifesta la volontà del Superiore?

R. Benchè convenisse che il Religioso si conformasse in tutto alla volontà del Superiore, e ciò fosse perfettissima obbedienza; pure non pecca quegli che non fa ciò che il Superiore espressamente non comanda, ma che conosce essergli di piacere (4).

336. D. La Regola può essere abrogata dalla consuetudine o dal Prelato?

R. Dalla consuetudine non può essere abrogata in quanto ai tre voti sostanziali, senza dei quali non vi ha stato religioso, sibbene per rapporto agli statuti aggiunti; molto meno dal Prelato senza licenza del Papa che confermò la regola, benchè il Prelato possa per giusta causa dispensare in qualche precetto (5).

(1) Ferr. *Votum* a. 2. n. 42. Bart. a S. Fausto l. 6. q. 9. 10.
(2) Ferr. ivi. Bart. a S. Fausto q. 111.
(3) Ferr. ivi. n. 27. Bart. a S. Fausto l. 6. q. 28 – 29. Lezana c. 4. n. 5.
(4) Bart. a. S. Fausto l. 6. q. 51. Lezana c. 4. n. 7. 8.
(5) Bart. a S. Fausto l. 6. q. 104—105.

337. D. Le Costituzioni degli Ordini obbligano o no in coscienza ?

R. Generalmente parlando obbligano in coscienza, se comandano sotto precetto; o cose che riguardano il diritto naturale o positivo divino; o cose relative ai tre voti; o cose imposte sotto colpa mortale, o in virtù di S. Obbedienza, o dello Spirito Santo, o di voto, o di giuramento fatto, o sotto pena di maledizione eterna o dello sdegno di Dio o della maledizione di Dio, o sotto pena di scomunica maggiore, o di sospensione a lungo tempo, o d'interdetto, o di privazione di sepoltura ecclesiastica, o sotto pena di morte, di ergastolo, di mutilazione, d'infamia, purchè non iscusi la parvità di materia e in questa non entri disprezzo formale. Se poi comandano cose oltre la Regola, non obbligano in coscienza, purchè la Regola non prescriva altramente o non trattisi di opere da mettersi per comune bisogno, nè a tanto sono obbligati i non professi; e a questi non sono recisamente imposte (1).

338. D. Possono i Superiori dispensare nelle Costituzioni ?

R. Possono, ove loro viene concessa espressamente o interpretativamente la facoltà; ove vi è la consuetudine legittima, e si tratta di cose di lieve momento e di casi frequenti ad avvenire o di casi, pei quali sarebbe insopportabile il peso di ricorrere a Superiori maggiori; ove si tratta di pene comminate dalle Costituzioni, in casi particolari; non sempre, per giusta causa, e non sono le pene riservate; ove la materia delle Costituzioni riguarda l'osservanza regolare e non i tre voti, e rare volte e per giusta causa; in altri casi non possono, perchè dispenserebbero in leggi di Superiori maggiori (2).

339. D. Pecca o pur no il Religioso che ha proposto di operare in controsenso delle Costituzioni del suo Ordine, le quali non obbligano a colpa ?

R. Pecca mortalmente e perchè è causa di rilassamento col suo esempio, e perchè con tale condotta tiene in continuo turbamento la casa religiosa (3).

340. D. Possono darsi Costituzioni sopra la Regola e obbliganti in coscienza ?

R. Sicuramente, e ciò si ha, quando la Regola medesima concede la facoltà di poter prescrivere cose sopra la Regola, come è quella dei Minori, nella quale si dice (4) che *si ubbidisca ai Ministri in tutte le cose... che non sono contrarie all'anima...*

(1) Lezana c. 8. n. 4. 18.
(2) Lezana c. 8. n. 23. Bart. a S. Fausto l. 6. q. 115. 128.
(3) Bart. a S. Fausto. l. 6. q. 137. (4) Cap. 10.

ed alla Regola, le quali parole esprimono che i Ministri, e più le Costituzioni, possono prescrivere cose sopra e non contro la Regola.

341. D. Può il Prelato restringere le libertà concesse dalle Costituzioni?

R. Non pure ciò, ma l'inferiore Prelato può restringere le libertà date dal Prelato superiore, purchè espressamente le Costituzioni non tolgano tale facoltà, o il Superiore all'inferiore, perchè col non togliere tale facoltà la concedono e perchè ciò giova al buon governo (1).

342. D. Cessa o no lo Statuto, cessando la causa?

R. Se la causa riguarda la sostanza dello Statuto, cessata la causa, quello pur cessa; se poi cessa la causa in caso particolare, lo Statuto rimane fermo; se poi la causa riguarda il fine del precipiente, non cessa lo Statuto, svanita la causa; se le cause dello Statuto sono molte, cessata una causa, lo Statuto debbe perdurare (2).

343. D. Possono i Prelati maggiori imporre nuova Regola e più rigidi Statuti?

R. Nuova Regola e Statuti che formano altra Religione non possono imporre, perchè i Religiosi non hanno professato la Regola e gli Statuti nuovi; ma possono formare Statuti che richiamano in vigore l'osservanza, perchè il Tridentino (3) *pensò comandare, onde con più facilità e maturità venga restaurata, ov'è caduta, l'antica e regolare disciplina, o perduri con maggior costanza, ov'è conservata; come con questo decreto comanda che tutti i Regolari tanto uomini, quanto donne, formino e compongano la lor vita, secondo è prescritto nella Regola; e su le prime fedelmente osservino le cose che appartengono alla perfezione della loro professione, cioè dell'ubbidienza, poverta', e castita', o se sonvi altri voti di qualche Regola o Ordine, o altri precetti, atti rispettivamente a conservare la loro essenza, come pure la vita comune, il vitto e vestito, e ogni cura e diligenza si pratichi dai Superiori tanto nei Capitoli generali e provinciali, quanto nelle loro visite, che non omettano di fare nei propri tempi, onde da quelle cose non mai si diparta: essendo noto che non possono da quelli rilassarsi le cose che appartengono alla vita regolare. Imperciocchè se non saranno esattamente osservate quelle cose che sono le basi e le fondamenta di tutta la disciplina regolare, necessario è che cada l'intero edificio* (4).

(1) Lezana c. 8. n. 28. (2) Bart. a S. Fausto q. 25.
(3) Sess. 25. c. 1. *de Regul.*
(4) Bart. a S. Fausto l. c. q. 100. 101. Ferr. *vot.* n. 2. n. 20. 21.

344. D. Dunque i Regolari sono obbligati ad ubbidire ai Prelati riformatori?

R. Senza dubbio, principalmente se senza la imposta riforma non potesse l'Ordine conservarsi, nè i voti sostanziali osservarsi (1).

345. D. E perciò pure dovrebbero ubbidire al Papa che volesse la riforma?

R. Con maggiore ragione, perchè il Religioso debbe osservare la Regola; deve adunque volerne la riforma, ove vi ha rilassamento; oltrechè è obbligato a sottoporsi piuttosto a nuove leggi che a vedere indolente la rovina del proprio Ordine (2).

346. D. Sono i Regolari obbligati ad ubbidire al Papa e per quali titoli?

R. Sono obbligati, come tutti i fedeli, perchè Cristiani, e come Religiosi, come a primo Superiore, da cui deriva nei Prelati la potestà di giurisdizione; e da ciò segue che deve ubbidirsi al Papa in preferenza de' proprî Prelati, e che il Papa può sottrarre un Religioso dall'ubbidienza dei proprî Prelati.

347. D. Dunque può il Papa distruggere il voto di ubbidienza?

R. Può con tutto diritto, come può ogni altro voto rilassare, data una proporzionata causa, perchè la solennità dei voti si ha dalla Costituzione della Chiesa; anzi anche i Prelati possono in casi particolari qualche volta dispensare in questo voto, e rilassarlo per raggionevole motivo (3).

348. D. Il voto di ubbidienza dei Minori è esteso come quello delle altre Religioni?

R. Senza fallo veruno, poichè S. Francesco nella sua Regola c. 1. dice: *F. Francesco promette obbedienza e riverenza al Signor Papa Onorio, ed ai suoi successori che canonicamente entreranno, e alla Chiesa Romana: gli altri Fratisiano tenuti ad obbedire a F. Francesco ed ai suoi successori* (c. 8.): *Tutti i Frati siano tenuti ad avere sempre uno dei Frati di questa Religione in Generale Ministro, e servo di tutta la fraternità, ed a lui sono obbligati fermamente ad obbedire;* (c. 10.): *I Frati, i quali sono sudditi, si ricordino che per amor di Dio hanno annegato la propria volontà. Onde fermamente loro comando che obbediscano ai loro Ministri in tutte le cose che hanno promesso al Signore di osservare, e che non sono contrarie alla loro anima e alla Regola nostra.*

(1) Ferr. *votum* a. 2. n. 20. 21. *Regul.* a. 1. n. 73. 84. Bart. a S. Fausto q. 106.

(2) Lezana c. 7. n. 18. 19. Bart. a S. Fausto l. 6. q. 99. 102.

(3) Bart. a S. Fausto q. 113. Ferrar. ivi.

E nel Testamento conchiude: *E fermamente voglio obbedire al Generale Ministro di questa Fraternità, e a quel Guardiano che gli piacerà darmi e talmente voglio essere preso nelle mani sue, che io non possa andare, nè fare contro l'obbedienza e la volontà sua, perchè è mio Signore.* Dal che appare che l'obbedienza del Minorita è al Papa, al Generale, al Provinciale, al Guardiano, ed a tutti coloro che da questi sono destinati Superiori, come alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, al Protettore dell'Ordine, al Commessario Generale, al Procuratore Generale, ai Lettori, ai Maestri nelle cose relative ai loro rispettivi uffici.

DIALOGO XI.

SEGUE LA MATERIA DEL VOTO DI OBBEDIENZA.

349. D. Obbliga a colpa ogni precetto del Superiore?

R. Sicuramente, perchè è legge naturale e positiva divina che ubbidiscasi al Superiore che comanda cose ragionevoli e giuste, poichè chi ubbidisce al Superiore, a Cristo presta ossequio, e all'ordine divino ripugna chi alla potestà resiste (1).

350. D. Di quante sorte può essere un precetto?

R. Il precetto in generale può essere divino o umano, il divino è naturale o positivo, l'umano è ecclesiastico o civile; l'uno e l'altro penale o non penale; e 'l penale puramente o mistamente penale, come dicono i Moralisti.

351. D. Il precetto si distingue dal consiglio?

R. Si distingue, perchè il precetto si dà dal Superiore, il consiglio può essere dato anche dall'eguale; la materia del precetto è facile, più difficile quella del consiglio; il precetto suole imporsi a tutti, il consiglio rimane all' arbitrio di ognuno; il precetto obbliga a colpa, il consiglio senza disprezzo non così; il precetto osservato, porta premio, e pena non osservato, il consiglio premio, se seguesi, ma non pena, se non si ascolta (2).

352. D. Il precetto penale obbliga anche a colpa?

R. Ove il precipiente non intende obbligare a colpa, o si dà per presunzione o sospetto, non esistendo il fatto, o il precetto

(1) Luc. 10. Rom. 13. Bart. a S. Fausto l. 6. 1—3—8.
(2) Bart. a S. Fausto l. 6. q. 2.

è di legge convenzionale, non obbliga a colpa; ma obbliga a questa, ove la violazione del precetto è congiunta col disprezzo o con l'altrui scandalo, o è penale nel senso che la violazione porta seco scomunica o interdetto o sospensione o deposizione o degradazione o irregolarità o infamia, o finalmente è penale puramente o mistamente in generale, perchè ogni pena suppone la colpa, e il fine della pena è quello d' impedire la colpa (1).

353. D. Di quante sorte è la pena?

R. Può essere *latae sententiae*, se è tassata dallo Statuto, o *ferendae sententiae*, se è imposta dal Giudice; quella obbliga prima, questa dopo la sentenza del Giudice; la prima s'incorre, ove lo Statuto dice incontrarsi *detto fatto*, *di fatto*, *per lo stesso diritto senza altra dichiarazione*, *subito*, *immantinenti*, *senza indugio*, o esprime la pena in tempo presente; la seconda s'incorre dopo che l'avrà comminato il Giudice, e si conosce esser tale dalle parole dello Statuto che o non esprimono chiaramente la pena *latae sententiae*, o che sono solamente comminatorie o dette in tempo futuro (2).

354. D. È tenuto il trasgressore del precetto penale a satisfare la pena?

R. Deve verisimilmente satisfarla, ove viene imposta dal Prelato, o se è *latae sententiae* e porta la privazione, come la scomunica, ma dopo dichiarato che il delitto è commesso; non deve poi, se non è imposta dal Prelato, benchè tassata nello Statuto; o è *ferendae sententiae*, che richiede la sentenza del Prelato, il quale dichiari il delitto e commini la pena; o finalmente consiste in un'azione o passione, e 'l Prelato tace, altramenti il trasgressore sarebbe in una accusatore, testimone, reo, giudice, esecutore di giustizia; anzi neppur deve, ove il Prelato impone una pena per delitto non commesso, sebbene, ad evitare lo scandalo in pubblico, deve ubbidire (3).

355. D. Quale intenzione si richiede nel satisfare al precetto del Superiore?

R. Quella di fare opera buona, benchè ciò più pel merito si richiegga che per l'adempimento del precetto, perchè il Prelato comanda l'opera e non l'intenzione; anzi il precetto si adempie anche che, chi lo adempie, non abbia intenzione di adempierlo, perchè nel fatto non viola il precetto; e lo adempie pure chi in adempierlo si prefigge fine malvagio, perchè il fine del precetto non cade sotto precetto, e la legge o la volontà del Prelato comanda la sostanza dell' atto; ma pecca sì chi non

(1) Bart. a S. Fausto l. 6. q. 17. (2) Ivi q. 21—22.
(3) Ivi q. 18—24. Lezana c. 4. n. 4.

ha intenzione, come chi in adempierlo si propone un fine non buono (1).

356. D. Con un sol atto può adempiersi a due precetti?

R. Si può, p. e. ascoltar la messa per precetto della Chiesa e del Prelato, nè l'infrangitore pecca che un sol peccato, perchè la materia e 'l fine del doppio precetto è lo stesso; ma pecca due volte, se due virtù vengono lese o i due precetti hanno diverso scopo, p. e. chi non ascolta la messa di festa che dovea ascoltare per Religione e per penitenza, come pur dicono i Moralisti.

357. D. Obbliga più la coscienza erronea o il precetto del Prelato?

R. Più la prima, perchè agir contro la coscienza erronea è interdetto da Dio, e 'l precetto del Prelato è umano; ma se il Religioso crede peccar mortalmente in disubbidire al Prelato, venialmente in opporsi alla coscienza erronea, deve al primo dar ubbidienza, come insegnano i Dottori.

358. D. Chi non può adempire a tutto un precetto, è obbligato ad una parte?

R. Se la materia del precetto è indivisibile, come un viaggio di peregrinazione, non è alla parte obbligato, chi non può a tutto; se è divisibile, deve metter la parte che può, come, nel tempo di digiuno, chi è dispensato nella quantità, non deve mangiar carne, come tutti i Moralisti insegnano.

359. D. A chi deve ubbidire il Religioso, al Prelato o al proprio Genitore?

R. Al Genitore, se questi si trova in estrema necessità, perchè ciò comanda il diritto naturale e divino positivo; al Prelato, se quegli è in grave necessità, e può soccorrerlo coi mezzi non opposti alla Regola con la licenza del Prelato, la quale negata, egli può uscire dall'Ordine e soccorrere al Genitore (2).

360. D. A chi deve il Religioso ubbidire, se due Prelati comandano cose opposte?

R. Al Prelato superiore, se da questo l'inferiore dipende, p. e. al Generale e non al Provinciale, a questo e non al Superiore locale, come dice il Diritto (3).

361. D. Vale la licenza del Prelato inferiore negata dal Superiore?

R. Vale, se il secondo non ha inteso scemare la giurisdizione del primo; ma non vale, se il Prelato superiore ha proibito espressamente farsi qualche cosa, per la qual erasi richie-

(1) Bart.a S. Fausto l. 6. q. 42—45.
(2) Ivi. q. 74. (3) Ferr. *Votum* a. 2. n. 35. Lezana c. 4. n. 21.

sta la licenza, perche l' inferiore non può dispensare nel comando del Superiore.

362. D. Deve il suddito ubbidire, se dubita, se sia lecito o pur no ciò che comanda il Prelato?

R. Deve ubbidire, come han dichiarato i Pontefici e insegnano i Padri e i Dottori, perchè il suddito nel dubbio deve presumere che il Prelato comandi cose giuste; ed anche perchè il Prelato non deve dar ragione dei suoi comandi; e in fine perchè Iddio vuole che nel dubbio si stia al giudizio dei Superiori (1).

363. D. Deve il suddito ubbidire ad un Prelato scomunicato o della cui elezione legittima ei dubita?

R. Allo scomunicato pubblico e non tollerato non deve ubbidire, altramente conoscerebbe in lui la giurisdizione, di cui è privo, e comunicherebbe con lui contro le leggi della Chiesa; al tollerato poi deve ubbidire, altramente si autorizzerebbe il disordine; e deve pur ubbidire al Prelato, della cui legittima elezione ei dubita, perchè il Prelato è nel possesso della sua superiorità e perchè ogni subordinazione con tale dubbio si troncherebbe (2).

364. D. Deve il suddito ubbidire, se dall'ubbidienza un male temesse, niuno dalla disubbidienza?

R. Non deve, perchè nel dubbio non vale l'autorità del Prelato in altrui pregiudizio, come p. e. se il Prelato mi comandasse a svelare un occulto delitto del Fratello, il quale perciò perderebbe la fama, nè si teme danno comune (3).

365. D. Il Religioso deve ubbidire ad un precetto che dubita di esser tolto per consuetudine o dispensa?

R. Deve ubbidire sino a che la consuetudine o la dispensa non si alleghi (4).

366. D. Deve al Prelato ubbidire che comanda qualche cosa con pericolo di morte?

R. Deve 1. se la cosa comandata porta un gran bene pubblico e comune, e la omissione un gran male; 2. quando la cosa comandata dal Prelato non può omettersi senza la trasgressione di qualche precetto divino o naturale; in altri casi non deve, perchè nè anco i precetti divini obbligano con grave incomodo, quando sono affermativi (5).

(1) Deut. 17—2. Paralip. 19—Ezech. 34. Ferr. ivi. n. 15. Bart. a S. Fausto q. 54. Lezana c. 4. n. 24—26. (2) Ferr. *votum* a. 2.37. Lezana c. 4. n. 38. Bart. a S. Fausto l. 6. q. 64.
(3) Bart. a S. Fausto q. 59. (4) Bart. a S. Fausto q. 66.
(5) Bart. a S. Fausto q. 92. 93.

367. Deve ubbidire, se il Prelato gl' impone ad assistere, ed amministrare i sacramenti agli appestati?

R. Se gli appestati sono Religiosi domestici, deve, perchè è secondo le Regole che i Religiosi vicendevolmente si aiutino; anzi lo stesso Prelato, come Parroco dei suoi Religiosi, deve prestarsi e non può fuggire; se poi gli appestati sono estranei, i Religiosi di vita contemplativa non sono tenuti, almeno per giustizia, perchè ciò è alieno dalla loro Regola; gli altri Religiosi sono tenuti, se manca il Parroco ed altri Sacerdoti, perchè quelli sono coadiutori di questi per lo bene delle anime, e perciò loro si somministra la limosina (1).

368. D. Deve ubbidire, se il Prelato comanda ad andare a predicare tra gl' infedeli?

R. Non è tenuto ubbidire, perchè è ciò sopra la Regola, e tra i Minori è in libertà di ciascuno lo andare dietro licenza; ma deve andare, se è a ciò legato da voto (2), tra eretici e in tempo di pericolo della Religione.

369. D. Deve ubbidire al Prelato che lo manda in Convento di aria pessima?

R. Deve, perchè ciò è conforme alla Regola e serve a conservare i luoghi pei Regolari, tranne il caso che il Prelato per odio o mala volontà ciò ordinasse contro quel Religioso, come dicono tutti i Dottori (3).

370. D. Deve ubbidire al Prelato che comanda manifestarglisi il delinquente occulto?

R. Non deve ubbidire, benchè il Prelato interroghi con giuramento, se non precedette infamia, perchè contro un delinquente di tal sorta non può il Prelato inquirere con forma giudiziaria, menochè non avvenga danno comune o ad una terza persona; anzi in questo caso neppure è obbligato a manifestare l'occulto delitto, se il danno non segue certamente, o non è certo del commesso delitto, o il Prelato non è bastantemente prudente, o un grave danno dovrà senza fallo accadere al delinquente (4).

371. D. Ed in tempo di visita non è obbligato a manifestare al Prelato tutte le colpe?

R. Anche le minime trasgressioni di Regola, perchè da queste per l'ordinario comincia la rilassazione della Regola; ma non deve 1. se il delitto è occulto, nè precedette infamia o indizi; 2. se il delitto è conosciuto sotto secreto naturale, nè vi

(1) Ivi. q. 96. Lezana c. 4. n. 19.
(2) Bart. a S. Fausto q. 97. Ferr. ivi. 23. 26. Lezana. c. 4. n. 5. 20.
(3) Ferr. ivi. n. 22. Lezana 4. 16. (4) Lezana c. 4. n. 17.

ha danno comune; 3. se il delinquente si è emendato; 4. se il delitto fu altra fiata denunziato al Prelato; 5. se conosce che il Prelato non userà verun rimedio; 6. se la manifestazione del delitto ridonda a proprio danno, come insegnano i Dottori.

372. D. Deve ubbidire al Prelato che l'obbliga ad accettare un ufficio?

R. Deve ubbidire, perchè ciò è secondo la Regola, tranne il caso che avesse un impedimento, nel quale il solo Papa può dispensare (1).

373. D. Pecca il Religioso contro l'obbedienza, se non celebra la messa secondo l'intenzione del Prelato?

R. Pecca senza dubbio, ma la messa vale per colui, cui l'applicò, perchè in ciò il Sacerdote è solo soggetto a Cristo, di cui è Ministro (2).

374. D. Pecca contro l'obbedienza, se corregge il suo Prelato?

R. Non pecca, se usa parole piacevoli, rispettose, umili, in secreto, ed è persona grave; anzi alle volte è tenuto, perchè ad ognuno è imposto da Cristo il comando di ammonire il fratello peccatore (3).

375. D. Pecca chi fa opera supererogatoria senza consenso del Prelato?

R. Non pecca, perchè ciò è secondo la Regola, tranne il caso che il Prelato la proibisca; è sempre però meglio farla col consenso del Prelato, dicono i Dottori.

376. D. Pecca il Religioso che accetta il Vescovato senza consenso del Prelato?

R. Pecca, perchè il suo volere e non volere è nella volontà del Prelato, come costa da testo espresso; ma il Prelato non può costringere un suddito ad accettare il Vescovato, perchè non può egli sottrarre un suo suddito dalla sua potestà, e perchè non può accrescere il voto del suddito che col Vescovato riceve aumento, ed anche perchè la potestà del Prelato è relativa al bene del suo Ordine e non di tutta la Chiesa (4); ma può costringerlo il Papa che ha diritto di applicare qualunque fedele al bene della Chiesa.

377. D. Il Religioso fatto Vescovo o Cardinale rimane sciolto dai voti e dalle osservanze regolari?

R. Deve osservare la castità così dopo, come prima; all'ob-

(1) Bart. a S. Fausto l. 6. q. 91. Lezana. c. 4. n. 17.
(2) Lez. c. 4. n. 35. (3) Matth. 17. Lez. c. 4. n. 36.
(4) Ferrar. *votum*. a. 2. n. 40. Bart. a S. Fausto l. 6. q. 87, 88. Lez. c. 4. n. 18.

bedienza è tenuto verso il Romano Pontefice; alla povertà è obbligato in un modo non disdicevole alla dignità di Vescovo o Cardinale; è però libero dalle osservanze regolari che obbligano a pena, ma non obbligano a colpa, e non sono convenienti al nuovo stato; ma probabilmente è tenuto a quelle che obbligano a colpa e non disdicono alla condizione di Vescovo; anzi per Diritto canonico, per sentimento dei Canonisti e per l'esperienza dei pii Vescovi Regolari, dovrebbero portare l'abito religioso, comechè Clemente VIII. concesse ai Vescovi Regolari il potersi conformare ai Vescovi secolari in quanto alla forma dell'abito, ritenendo il colore del proprio Istituto (1).

378. D. I Religiosi assenti e forestieri sono soggetti, quelli al proprio Prelato, e questi a colui, nel cui Convento o Monistero si trovano?

R. Gli assenti sono soggetti al proprio Prelato, perchè la giurisdizione di questo è relativa alle persone e non al territorio, ma limitatamente e purchè il Prelato maggiore non li abbia sottratto dalla giurisdizione dell'inferiore, nè gli assenti sono obbligati alle leggi del loro Prelato; i forestieri poi sono soggetti al Prelato del Convento, ove si trovano, onde non rechino scandalo e turbamento; ma non a speciali precetti del medesimo (2).

379. D. In quali cose adunque il suddito non debbe ubbidire al suo Prelato?

R. Nelle cose che sono certamente peccato mortale o veniale o possono indurre a peccato o recano scandalo agli altri, perchè ognuno debbe *astenersi da ogni apparenza di male* (3), e a *Dio ubbidire più che agli uomini* (4); e perciò non debbe il suddito ubbidire al Prelato, che a lui ignorante comanda a far da confessore, a svelargli un delitto occulto del fratello, a rivelargli chi ha detto male di lui, a fare qualunque cosa che possa portare la di lui morte eterna o temporale; nè deve ubbidire nelle cose che sono opposte al Diritto canonico o ai Sacri canoni o decreti pontifici o decreti delle SS. Congregazioni, perchè l'inferiore non può dispensare nelle leggi dei Superiori (5).

380. D. Quali sono i doveri generali di ogni Religioso nascenti dall'ubbidienza, a prescindere dagli altri voti?

(1) Ferrar. *Episc.* a.7. n.1.20 *Habitus.* n.24. Bart. a S.Fausto q.171. 174.179. 180.
(2) Ferr. *Lex* n. 3.n. 11. Lez.c. 4. n. 22.37.
(3) 1. Thess. cap. ult. (4) Act. 5.
(5) Bart. a S. Fausto l. 6. q. 52. 53.Lezana c. 4. n. 2.

R. Il Religioso deve 1. osservare i digiuni comuni ai fedeli e quelli prescritti dalla propria Regola, eccetto se abbia l'età sotto l'anno ventuno, e la Regola anche in tale età non prescriva i digiuni, ed anche tranne il caso di vera impotenza o di necessaria fatica o di comandata pietà (1); 2. fare orazione mentale, senza di cui non può tendere alla perfezione, ch'è il fine dello stato religioso, chè *non può chiamarsi religioso chi almeno una volta per giorno non si applica a questo esercizio*, al dir del Gaetano (2); 3. mantenere il silenzio che per diritto comune si chiama *ragione* dello stato religioso (3); 4. recitare con divozione ed attenzione le ore canoniche e altre preci, secondo la condizione di chierico o di converso, perchè così porta la consuetudine, che risale ai primi secoli della Chiesa, e perchè a quest'oggetto si sono offerte rendite e si offrono limosine ai Religiosi (4); 5. confessarsi spesso, almeno in ogni mese, com'è prescritto ai Monaci, ed anche più di frequente, secondo che comanda la propria Regola e le proprie Costituzioni (5); 6. faticare nel proprio ufficio secondo le proprie forze, perchè così richiede la giustizia verso la Religione, che lo sostenta, e la gratitudine verso i benefattori che danno le limosine (6).

381. D. Pecca mortalmente o venialmente il Religioso che non adempie questi doveri?

R. Mortalmente o venialmente, secondo la quantità e la frequenza delle trasgressioni, e secondo lo scandalo, se ne dà, e la protervia e la suscettibilità di ciascuno.

382. D. Deve il Religioso non mangiar di carne nel Natale, se cade di venerdì o sabato?

R. Non deve mangiarla, se per voto o per Regola è obbligato digiunare in questi giorni, come sono obbligati i Minori in tutti i venerdì.

383. D. Debbe il Religioso astenersi dalle uova e dai latticini nei giorni di digiuno?

R. Deve astenersi, se la Chiesa non lo dispensi, o non vi è legato da voto, benchè la Chiesa dispensi in generale ai Regolari; Marcanzio anzi avverte che i digiuni di Regola debbono osservarsi secondo il costume patrio e la comune forma dei digiunanti (7).

(1) Ferr. *Jejunium* a. 1. n. 27. 30—a. 2. n. 5. 8—*Ætas* n. 41.
(2) Lezan. c. 7. n. 24. (3) Lez. c. 7. n. 25.
(4) Ferr. offic. *div.* a. 1. n. 37—55—a. 2. n. 52—64. Lezana c. 12.
(5) Bart. a S. Fausto q. 163—170. Lezan. c. 9. n. 22.
(6) Lezan. c. 1. n. 16. c. 7. n. 23.
(7) *Exposit. Reg. FF. MM.* c. 3. q. 2. Ferraris—*Regul.* n. 111.

384. D. Il Prelato è obbligato ad osservare gli Statuti suoi e del suo antecessore?

R. A quelli dell'antecessore non è tenuto, perchè l'eguale non ha autorità su l'eguale; ai suoi non è obbligato in quanto alla pena, perchè niuno può condannare sè stesso; nè per forza coattiva, perchè niuno può usare a sè stesso violenza; nè direttamente, perchè niuno è giudice in cosa propria; ma vi è tenuto per forza direttiva e indirettamente, ossia per equità, per decenza, pel buono esempio, e anche per mostrare ch'ei non impone pesi importabili ai suoi Religiosi (1).

385. D. A quali decreti di diritto comune sono obbligati i Regolari?

R. Questi decreti sono molti, i principali, all'osservanza dei quali sono obbligati sotto pena di scomunica, sono 1. a non deporre l'abito; 2. a non andare a studî pubblici e rimanere fuori chiostro senza licenza del Prelato; 3. a non appellare a Giudici secolari dai gravami dei Superiori regolari; 4. a non obbligare i fedeli a scegliere la sepoltura nelle loro Chiese; 5. a non ritrarre i fedeli dal pagamento delle decime; 6. a non tener armi proibite dentro del Convento; 7. a non seppellire in tempo d'interdetto i cadaveri nei proprî cimiteri; 8. a non prestare verun favore ai Beguini; 9. a non amministrare il battesimo, l'estrema-unzione, o il matrimonio senza permesso del Parroco; 10. a non andare oltre mare senza permesso dei Superiori; 11. a non ricorrere alle Curie secolari per far male ai loro Prelati; 12. a non ricevere nuove case, o lasciare le case abitate senza permesso del Vescovo e della S. Congregazione; 13. a non ricevere danaro o altro di valore per entrata in Religione; 14. a non far negozî lucrativi (2).

386. D. A quali poi sono obbligati senza scomunica?

R. 1. A non essere esecutori testamentarî; 2. a non eleggersi la sepoltura, se non sono molto lontani da Conventi; 3. a non comparire in giudizio sia da rei, sia da attori senza la licenza, se non urge la necessità; 4. a non far da avvocati o proccuratori, se non per lo bene della propria Religione e con la licenza del Superiore; 5. a non far da notai o scrivani, se non in causa di fede e d'inquisizione; 6. a non far da giudici o arbitri che nelle cause della propria Religione e con licenza, 7. a non far da chirurghi con incisione o ustione; 8. a non far da tutori pei pupilli; 9. a non fare da fideiussori che per le cose

(1) Bart. a. S. Fausto l. 6. q. 107. 108.
(2) Lezana cap. 9. Ferrar. *Regul.* cap. 1.

della Religione e con licenza; 10. a non far testamento; 11. a non cacciare, nè assistere alla caccia, ove vi ha scandalo o pericolosa occasione; 12. a non usare vesti di lino; 14. a non giuocare a carte o dadi; 15. a non suonare le campane nel sabato santo prima della Cattedrale o Chiesa matrice; 16. ad osservare le feste prescritte dall'Ordinario; 17. ad andare alle pubbliche processioni; 18. a far lezione di Scrittura nei Conventi (1).

387. D. Sonvi decreti pontifici o di SS. Congregazioni, cui debbono ubbidire i Regolari?

R. Sono moltissimi, e principali sono quelli che proibiscono 1. alienare i beni; 2. assistere a pubblici spettacoli; 3. ammettere donne nei Conventi o Monisteri; 4. andare vagabondando, o recarsi senza licenza in Roma; 5. ricorrere a secolari per aver dignità; 6. permettere ai Parrochi di entrare con la croce nelle loro Chiese; 7. benedire le case nel Sabato S.; 8. ricettare i banniti; 9. trascurare la lettura delle Bolle in refettorio; 10. fare da padrini nel battesimo o cresima (2).

388. D. I Religiosi sono obbligati alle leggi dei Principi temporali?

R. Sono obbligati a tutte quelle che non disdicono allo stato religioso, a quelle che la necessità o la carità impongono, a quelle che non si oppongono ai voti sostanziali e che non sono di offesa di Dio.

389. D. I Religiosi secolarizzati, espulsi, passati ad altra Religione sono sciolti dal voto di non ambire o proccurare o accettare carice fuori della Religione?

R. Urbano VIII. con un *motu proprio* del dì 21. Maggio 1635, pubblicato nel dì 20. Novembre 1636, decretò, che rimangano questi Religiosi legati da quel voto o giuramento, come se non avessero deposto l'abito, o non fossero stati espulsi, o non fossero passati ad altra Religione (3).

(1) Ivi. (2) Lezana c. 9. Ferr. *Regul.* a 1. (3) Lezan. t. 2. 13. n. 4.

DIALOGO XII.

DELLA DIPENDENZA DEI REGOLARI DAGLI ORDINARII

390. **D.** Quali pesi voleano gli Ordinari imporre ai Regolari?
R. Voleano che i Regolari 1. intervenissero ai loro sinodi, e ne osservassero tutte le determinazioni; 2. giurassero loro fedeltà; 3. intervenissero nell'abitato a tutte le processioni; 4. non erigessero Conventi o Monisteri, in qualunque luogo erano richiesti, con la pena della scomunica ai benefattori e ricettatori; 5. somministrassero loro le decime degli orti e delle abitazioni, 6. partissero da dati luoghi, ove servivano a Dio; 7. si sottomettessero a Superiori da loro eletti; 8. non usassero i privilegi a Regolari concessi dalla S. Sede; 9. non ricevessero le confessioni, nè dassero l'Eucarestia ai secolari; 10. non si confessassero essi stessi e non ricevessero l'Eucarestia che da loro; 11. seppellissero i loro confratelli nelle Chiese secolari, e ivi ne celebrassero l'esequie; 12. non avessero campane, nè cimiteri benedetti; 13. fossero di determinato numero in data casa; 14. celebrassero le prime messe nelle chiese dei secolari e vi presentassero le oblazioni; 15. non conservassero l' Eucarestia nelle loro Chiese; 16. non riscuotessero decime e rendite dai proprî debitori, 17. non permettessero che i secolari ascoltassero le messe di essi, e non valessero dette messe per l' adempimento del giorno festivo; 18 non ammettessero secolari a macinare nei proprî mulini e cuocer pane nei proprî forni; 19. pagassero loro i tributi e i sussidî caritatevoli; 20. mantenessero a proprie spese i loro servi, cavalli e parenti; 21. si soggettassero al carcere, ove appellassero dai loro gravami; 22. venissero in ogni caso a loro ordine presi e carcerati. Queste, ed altre cose simili gli Ordinari pretendevano, come appare dalle Costituzioni di Gregorio IX. (1), e di Clemente V. (2), i quali condannarono quegli abusi di potere.

(1) *Cap. Nimis prava*, e *cap. Nimis iniqua de excessib. Praelat.*
(2) Const. *Frequens et assidua.*

391. D. A chi recano ingiuria coloro che recano gravami ai Regolari?

R. Alla S. Sede, che i Regolari approva con tutte le loro regole e coi voti, e che a sè immediatamente sottomette; la quale perciò viene indirettamente con tai gravami ad essere vituperata, e contumeliata (1).

392. D. Qual'è adunque la giurisdizione che ora hanno gli Ordinari sopra i Regolari?

R. Hanno una giurisdizione *ordinaria*, ove loro è concessa dai canoni o dalle leggi o dalla consuetudine, ed una *delegata*, loro attribuita in alcuni casi dalla S. Sede, di cui in detti casi sono *Delegati*; ma i Premonstratensi, ove non hanno cura di anime, sono soggetti immediatamente alla S. Sede, ed esenti da ogni giurisdizione Vescovile, come stabì i Benedetto XIV. (2).

393. D. Importa conoscere, quando i Vescovi agiscono con giurisdizione ordinaria o delegata?

R. Importa ciò conoscere, affinchè l'appello si faccia dal Vescovo alla S. Sede, quando quegli agisce da delegato del Papa, e da lui al Metropolitano, quando agisce con giurisdizione ordinaria; ed anche perchè, morto il Vescovo, il Capitolo ordinariamente non succede nella giurisdizione delegata, come succede nella ordinaria (3).

394. D. In quali casi i Regolari non sono soggetti agli Ordinari?

R. In tutti quei casi, e in tutte quelle cose, per le quali ottennero i privilegi o concessi o confermati dal Tridentino, o concessi dopo il Tridentino, nè mai rivocati, come più volte ha risposto la S. Congregazione del Concilio (4).

395. D. Possono i Regolari questuare senza dipendenza dagli Ordinari?

R. I veri Mendicanti, i quali dalla S. Sede hanno il privilegio di accattare, non hanno dovere di chieder licenza dagli Ordinari, e molto meno dai Parrochi, nelle Diocesi, ove essi hanno Conventi, perchè concessa in dette Diocesi l'erezione di tali Conventi, facilmente loro si è fatta facoltà di accattare (5); e ciò rilevasi da molte concessioni fatte ai Minori da Pontefici, e da molte risposte date dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 15 Febbraio 1527, 22 Agosto 1581, 2 Agosto 1594,

(1) *Cap. Cum tempore de arbitris*, e *Cap. Cum olim §. Nos igitur de privileg.* Bouix—*De Iure Regul.* t. 2. p. 5. c. 2. (2) Constit. *Superminenti.* Ferr. *Regul.* a. 2. n. 2. 4. 116.

(3) Ferr. *Delegare* n. 63. 72. Matteucci. *Offic. Cur.* c. 19. 1.

(4). Ferr. *Regul.* a. 2. n. 78.

(5) Ferrar. *Elemosyna* n. 35. Matteuc. c. 43. n. 1. 4.

6. Ottobre 1597, 3. Decembre 1602, 17. Novembre 1620, 20. Maggio 1640, 5. Ottobre 1646 (1).

396. D. Debbono almeno i Regolari mostrare agli Ordinarî le obbedienze dei loro Superiori?

R. Non sono tenuti a mostrarle, se questuano in luoghi e Diocesi, ove sono i Conventi di loro dimora; sono tenuti, se i loro Conventi si trovano fuori di quei luoghi e Diocesi, come rispose la S. Congregazione del Concilio (2).

397. D. Possono gli Ordinarî proibire ai Regolari questuanti di accattare prima delle Confraternite, di predicare, di andare nelle taverne?

R. Nel primo caso non possono, come rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 4. Agosto 1603; nel secondo possono e debbono pel decreto del Tridentino (3); nel terzo anche possono; anzi in questi due casi ultimi i Vescovi possono punire i questuanti contravventori, come dichiarò più volte la S. Congregazione dei Vescovi, e Regolari, e l'entrare nella taverna è vietato ai Regolari questuanti dal Lateranese IV (4).

398. D. Per quali luoghi possono cercare i Religiosi?

R. La S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 22. Giugno 1674. ordinò che non *si uscisse a cercare fuori dei proprî distretti, e ognuno si fermasse dentro i proprî limiti.*

399. D. Possono i Regolari questuare per mezzo di altri non Religiosi?

R. Non possono senza licenza dell'Ordinario e non basta quella delle Autorità Civili, come più volte rispose la S. Congregazione del Concilio, e principalmente nel dì 24 Settembre 1722, e 9. Gennaio 1582 (5).

400. D. In nome di chi deve cercare il Religioso?

R. In nome del Convento, ov'è di famiglia, perchè cercare in nome proprio è peccare di proprietà, di cui con la professione si è reso incapace.

401. D. Possono i questuanti ritenere per sè una porzione delle limosine, e i Superiori loro affittare le questue?

(1) Ma la Ministeriale del Ministro di Polizia nel Regno delle Due Sicilie in data dei 27. Maggio 1829. proibì ai Regolari Mendicanti di questuare senza una carta giustificativa della persona e dell'esercizio della questua spedita dal Provinciale coi conuolati del questuante e col visto del funzionario di Polizia ordinaria del luogo, ov'è il Convento, da cui dipende il questuante.

(2) Ferr. ivi.n. 36. Matteuc. c. 43. n. 5. 9.

(3) Sess. 5. c. 2. *De Reform.*

(4) c. 62. *Cum ex eo.* 14. Ferr. ivi n. 42. *Quaestuare* n. 4. 9. Lezana c. 9. n. 38. (5) Ferr. *Eleem.* n. 38. 40.

R. Non si può fare l'uno, e nè l'altro senza licenza della S. Sede, e i contravventori peccano mortalmente, come insegnano i Dottori (1).

402. D. Quali pene incorrono coloro che impediscono ai Regolari il questuare?

R. Incorrono la pena della scomunica *ipso facto* riservata al Papa, come stabilirono molti Pontefici e in ispezialità Sisto IV, e definì la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 22 Giugno 1674, purchè però impediscano con violenza o dolo, o consiglino altri a non dare a quelli la limosina, e purchè i questuanti siano Religiosi veri Mendicanti, e questuino nei limiti soliti assegnati ai Conventi (2).

403. D. Come debbono condursi i Religiosi in questuare?

R. Dovendosi distinguere da coloro, che questuano per causa di ozio, debbono chiedere senza minacce, senza frode, senza pretendere qualche cosa come dovuta, o come solita, nè col pretesto di dir litanie o con promessa d'indulgenze, ma con semplicità, con pietà, con modestia, e pel solo fine di sostentare i fratelli Religiosi, e debbono senza lagno o mormorazione ricevere ciò che loro si offre (3).

404. D. Sono soggetti a Vescovi i Regolari che fanno da Parrochi?

R. Sono soggetti, ma solo in ciò che riguarda la cura delle anime e l'amministrazione dei Sacramenti, e purchè nei Conventi, nelle cui Chiese fanno da Parrochi, non abbia la residenza ordinaria il Generale dell'Ordine, come si raccoglie dal Tridentino (4), e definì Gregorio XV. nel 5.Febbraio 1622 (5), e Benedetto XIV. nel dì 6. Novembre 1744 (6); e sono così soggetti, che debbono intervenire alla conferenza dei casi di coscienza e ai Sinodi, come decretò il Tridentino, e definirono diverse SS. Congregazioni (7), e possono essere rimossi da Parrochi non pure dai loro Prelati, ma anche dai Vescovi, disgiuntamente e copulativamente, e anche per causa relativa a costumi, come decretarono Gregorio XV. e Benedetto XIV (8).

405. D. Possono i Vescovi visitare le Chiese dei Regolari?

R. Ove le Chiese dei Regolari sono elevate a parrocchie, possono visitare l'Altare, ove conservasi il SS. Sacramento, il sacro tabernacolo, il fonte battesimale, il confessionale del Reli-

(1) Ferr. *Quaest.* n. 25.
(2) Ferr. *Eleem.* n. 32. 34. *Quaest.* 29. 30.
(3) Ferr. *Quaest.* n. 28. Van=Espen. *Jus. Eccl.* p. I. Tit. 29. c. 4. n. 43.
(4) Sess. 25. c. 11. *de Regul.*
(5) Constit. *Inscrutabili.*
(6) Const. *Firmandis.*
(7) Sess. 24. c. 2. *de Reform.*
(8) Const. cit.

gioso Parroco, il pulpito di questo, la sacra suppellettile della Parrocchia, il sepolcro dei parrocchiani, e'l cimitero, il campanile, se sonovi campane parrochiali, i sacri vasi (1). Se poi dette Chiese non sono parrocchie, tra le tante disposizioni finora date (2), parmi doversi ritenere, che i Vescovi hanno il diritto di visitarle 1. se i Conventi sono fondati dopo la Costituzione di Urbano VIII. del 1624. (3) e non hanno dodici Religiosi di famiglia; 2. se i Conventi furono soppressi da Innocenzo X. nel 1652. (4), e poscia restituiti, ma che hanno meno di sei Religiosi di famiglia; 3. se i Conventi furono fondati prima della Costituzione di Urbano VIII, nè mai soppressi, ma hanno un numero minore di dodici di famiglia. Pio VII. però decretò nell'Ottobre 1814. che bastino sei a formare una famiglia Religiosa, dei quali quattro siano Sacerdoti (5).

406. D. Possono i Regolari confessare senza licenza dei Vescovi?

R. Non possono confessare i secolari, come costa dal Tridentino (6), e dalle Costituzioni di Gregorio XV (7), di Clemente X. (8), di Benedetto XIV. (9); anzi non possono confessare nè anco le Monache soggette al proprio Ordine, nè amministrarne i beni senza dar conto ai Superiori Regolari e ai Vescovi, come determinarono Gregorio XV. e Clemente X. nelle citate Costituzioni; anzi non possono neppure parlare con dette Monache, tranne i Prelati nei casi permessi, come decise la S. Congregazione del Concilio, e decretò Urbano VIII, e i contravventori possono essere dai Vescovi puniti (10).

407. D. Possono i Regolari predicare senza licenza dei Vescovi?

R. Non possono senza tale licenza fuori dei Conventi, e senza la benedizione nelle loro Chiese, come decretò il Tridentino (11), e Clemente X. (12), e Innocenzo X. (13), oltre le decisioni fatte dalla S. Congregazione deputata in *causa angelopolitana Jurisd.* n. 10; e in *causa Societ. Jesu.* n. 4. (14);

(1) Liguori, *Appendix de Privileg.* n. 79.
(2) Ferr. *Conventus* art. 2. (3) Constit. *Romanus Pontifex*.
(4) Constit. *Instaurandae*. Liguori ivi n. 88. Ferr. *Conv.* a. 2. *Regul.* a. 2. n. 22. 124.
(5) *Const. Capuccinor. edit. Rome* 1851. pag. 322. (6) Sess. 23. c. 15.
(7) Constit. *Inscrutabili*. (8) Constit. *Superna*.
(9) Constit. *Apostolica Indulta*.
(10) Ferr. *Regul.* a. 2. n. 5. 14. 23. 29. 67. 106. 107. Benedetto XIV. *Synod.* l. 9. c. 15. n. 6. 8.
(11) Sess. 5. c. 2. (12) Constit. *Superna* (13) Constit. *Sicut accepimus*.
(14) Ferr. *Reg.* a. 2. 5. 10. *Examen* n. 17. *Matteucci* c. 19. n. 4. 5. Bened. XIV. *Synod.* l. 9. c. 15. n. 11.

e quindi dai Vescovi dipendono i Regolari nelle cose relative alla fede, come il Tridentino (1) stabilì, e Paolo V. (2), e Gregorio XV. (3), e possono i Vescovi inquirere contro i Regolari anche in caso asserissero che la Vergine SS. fu concepita col peccato originale, come determinò Gregorio XV (4); e loro proibire nelle medesime loro Chiese le canzoncine in lingua vernacola, e la musica secolare, come decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 7. Agosto 1628, e 3. Settembre 1659, e 24. Novembre 1696 (5).

408. D. In quali cose relative a Sacramenti dipendono i Regolari dai Vescovi?

R. Possono essere dai Vescovi castigati, se amministreranno l'estrema unzione o il Viatico ad ospiti ed altri secolari, oltre il battesimo e cresima, senza licenza del Parroco (6); se violeranno il sigillo sacramentale o solleciteranno ai termini delle Costituzioni di Gregorio XV. (7), e Benedetto XIV. (8); se diranno messe nei dì eccettuati nei privati oratori, o messe oltre le concesse, come definì la S. Congregazione del Concilio nel dì 30. Maggio 1699, e Clemente XI. nel dì 25. Decembre 1703; se non promossi al Sacerdozio diranno messa, secondo disposero nelle loro Costituzioni Clemente VIII (9) e Urbano VIII (10); nè da altri che dai Vescovi Diocesani debbono ricevere gli Ordini, come decretò il Tridentino (11).

409. D. Debbono in altre cose i Regolari dipendere dagli Ordinari?

R. Debbono dipendere 1. per la licenza di esporre il SS. Sacramento per causa pubblica, tranne il caso che l'espongano nelle pissidi coperte, o l'espongano scoperto, senza esservi presenti i secolari, come più volte decise la S. Congregazione dei Riti e del Concilio (12); 2. per la facoltà di esporre nelle loro Chiese nuove sacre immagini, e reliquie di Santi, come decretò il Tridentino nel decreto su la invocazione e venerazione e le reliquie dei Santi e delle Sacre immagini (13); 3. per la facoltà di erigere Confraternite, e averne l'amministrazione, come pure ordinò il Tridentino (14); 4. per la

(1) Sess. 5. c. 2. (2) Const. *Romanus Pontifex*.
(3) Constit. *Universi Dominici*. (4) Constit. *Sanctissimus*. — Ora è di fede che Maria SS. fu concepita senza macchia originale, ed è eretico chi altramente dicesse.
(5) Ferr. *Reg.* 2. n. 2. 73. *Epi*[illegible] a. 6. 1. 3. 94.
(6) Ferr. *Reg.* a. 2. 3. ([illegible]*si*, e *Inscrutabili*.
(8) *Sacramentum Pœnit.* Ferr[illegible] 2. n. 15. 16.
(9) *Etsi alias*. (10) *Apostolatus* (11) Sess. 23. c. 11.12.14.
(12) Ferr. *Euchar.* a. 11. n. 127. ed altrove. (13) Sess. 25.
(14) Sess. 22. c. 8. 9.

*

licenza di stampare libri, poichè si richiede quella dei Prelati Regolari e quella dei Vescovi, come pure stabilì il Tridentino nel decreto su l'edizione dei libri (1); 5. per la licenza di esorcizzare, come prescrisse Benedetto XIV. nella Costituzione dei 2. Giugno 1651 (2); 6. per la facoltà di accettare o fondare nuovo Convento o Monistero, benchè questo nasca esente dalla giurisdizione dell' Ordinario. come stabilì Urbano VIII. nel dì 28. Agosto 1624, ed altri Pontefici.

410. D. Possono essere castigati i Regolari dagli Ordinarii e in quali casi?

R. Possono essere castigati 1. se delinquano con libelli famosi o con detti contro degli Ordinarii, e ciò nel solo caso che il Prelato non li castighi, come decretò il Tridentino (3); 2. se delinquano in offendere gli ufficiali e i ministri della Curia Vescovile, come decise la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 26. marzo 1692; 3. se offendano i Vescovi o impediscano la giurisdizione dei Prelati, come determinò la S. Congregazione del Concilio approvata da Gregorio. XIII; 4. se incorrano in censure per notori delitti fuori del chiostro, come stabilì la S. Congregazione del Concilio nel dì 18. aprile 1503; 5. se delinquano fuori del chiostro, ove si trovino per due o tre mesi, come prescrisse il Tridentino (4); 6. se viaggino senza licenza di Superiori e senza compagno e di notte, come ordinò il Tridentino (5) e decise la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari; 7. se non osservino le cose da osservarsi nella celebrazione delle messe, come il Tridentino decretò (6); 8. se violino l'immunità ecclesiastica, come determinò Gregorio XIV. (7); 9. se non promulghino gl' interdetti dagli Ordinari stabiliti, salvi sempre i loro privilegi, come volle il Tridentino (8); 10. se non osservino le feste stabilite dagli Ordinarii o nei loro Sinodi, come pure ordinò il Tridentino (9); 11. se erigano altare portatile nelle case private, ed ivi celebrino, come decise la S. Congregazione del Concilio nel dì 2. Settembre 1698; 12. se non rimuovano le sepolture da sotto gli altari e le predelle; 13. se benedicano paramenti sacri per altre Chiese che non sono le proprie; 14. se non tengano accesa la lampana innante al SS. Sacramento e non

(1) Sess. 4. [illegible] (2) *Magn.* [illegible] (3) Sess. 25. c. 14.
(4) Sess. 6. [illegible] 5. *De Refor.* [illegible] Sess. 25. c. 14. *De Regul.*
(5) Sess. 25. c. 4. *de Regul.* [illegible] (6) Sess. 22. *de sacrif. mis.*
(7) Constit. *Ex quo* [illegible] (8) Sess. 25. c. 11. *de Regul.*
(9) Sess. 25. c. 11. 12.

lo custodiscano con chiavi, come stabilì il Tridentino (1); 15. se permettano a Preti estranei celebrare nelle loro Chiese contro il divieto del Vescovo (2). Ma ciò vale quasi sempre nel caso che i proprii Prelati non daranno ai manchevoli le debite pene.

411. D. Hanno altra dipendenza i Regolari dai Vescovi?

R. Debbono dipendere da questi 1. intorno all'ammissione all'abito, e alla professione delle Monache, e all'elezione dell'Abbadessa, benchè soggette ai Regolari, e ciò per varie decisioni della S. Congregazione del Concilio, e per quella di Gregorio XV. (3); 2. intorno alla rinunzia dei Novizi, e la restituzione delle loro robe, se usciranno di chiostro, come decretò il Tridentino (4); 3. intorno all'intervento alle processioni e la precedenza da osservarsi in esse, come pur decretò il Tridentino (5); 4. intorno la venerazione da prestarsi a coloro che morirono con fama di santità o per martirio, come stabilì Urbano VIII (6); 5. intorno le cause di nullità di professione da conoscersi anche dal Vescovo, per ordinamento di Benedetto XIV (7); 6. intorno al provvedersi dell'olio santo; 7. intorno al parlare con le Monache; 8. intorno all'ammissione di Terziari dimoranti nelle loro case.

412. D. Quale diritto ha il Vescovo se vuole entrare nelle Chiese dei Regolari?

R. Ha il diritto, che i Regolari gli prestino il dovuto ossequio e gli usino il baldacchino, se vuole tenere pontificale nelle loro Chiese, come decise la S. Congregazione del Concilio nel dì 26. Gennaio 1697, e decretò Clemente VIII; benchè alcuni Dottori credano non potere i Vescovi, opponendosi i Regolari, nelle Chiese di questi ordinare, cresimare, degradare, o fare qualche cosa che abbia la considerazione di onore e giurisdizione (8).

413 D. Quando propriamente il Vescovo può castigare il Religioso che delinque fuori del Chiostro?

R. Dal Tridentino (9) si raccoglie che il Regolare, che dimora fuori del chiostro, ed ivi delinque, può essere punito dal Vescovo, e che, ove dimora nel chiostro e delinque fuori di

(1) Sess. 22. *de vit. in celeb. mis.*
(2) Ferr. *Reg.* a. 2. ed altrove. Liguori. *Append. Privil.*
(3) Constit. *Inscrutabili.* (4) Sess. 25. c. 16. *de Regul.*
(5) Sess. 25. c. 13. *de Regul.* (6) Constit. *Coelestis Jerusalem.*
(7) Constit. *Si datam hominibus.*
(8) Ferr. *Regul.* a. 2. n. 65. 79; *Baldachin.* 6. *Episcopus* a. 4. n. 22—25. Matteuc. c. 19. n. 36.
(9) Sess. 6. *de Ref.* c. 3. e Sess. 25. c. 14. *de Regul.*

esso o nella chiesa del Convento non chiusa, con iscandalo del popolo, deve essere punito dal proprio Prelato che ne deve assicurare il Vescovo; ma Clemente VIII (1) e le decisioni di diverse Congregazioni impongono che il Vescovo, ove manchevole si mostra il Religioso in chiostro o fuori di esso, possa solo chiedere la punizione dal Prelato, e che ove questi no 'l punisce o lo trasloca, possa egli, qual Delegato della S. Sede, punirlo o richiamarlo nel luogo del delitto; ma ciò vale, se il delitto è notorio e di scandalo al popolo, e 'l delinquente non sia lo stesso Prelato (2).

414. D. Sono i Regolari obbligati a pagare le decime; la porzione canonica; le gabelle a favore dei seminari; e 'l sussidio caritatevole; e la quarta funerale pel Tridentino (sess. 25. c. 13.)?

R. I Regolari sono esenti dal pagare le decime parte per privilegi, parte per diritto comune, purchè non trattisi di fondi acquistati con tale peso; sono liberi dal pagare la porzione canonica, che una volta davasi ai Vescovi, e per privilegi e per la stravagante: *Inter cunctas* (3); sono pur sciolti per diritto canonico dal pagamento delle gabelle, ma in ciò debbono uniformarsi alle leggi civili; nè debbono pagare qualche cosa ai Seminari, menochè non avessero beneficio unito al Monistero o non fossero pensionari; nè sono obbligati al sussidio caritatevole, come insegnano Liguori (4), Ferraris (5), e comunemente i Dottori (6) con Matteucci e Lezana; nè sono obbligati alla quarta funerale, se vi ha la prescrizione di quaranta anni, o la consuetudine legittima in contrario (7).

415. D. Possono i Vescovi obbligare i Regolari ad intervenire ai casi di coscienza, ed alle 40 ore, e a ricevere i Missionari spediti da loro?

R. Possono obbligarli ad intervenire ai casi di coscienza, se nei Conventi, ove sono Confessori approvati dai Vescovi, non si fa conferenza conformemente al decreto di Clemente VIII, come stabilì la S. Congregazione della Disciplina del dì 8. Novembre 1752, approvata da Benedetto XIV; non possono obbligarli alle 40. ore, come rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 18. Novembre 1581, tranne il caso

(1) Constit. *Suscepti muneris*.
(2) Ferr. *Reg.* n. 35. 49. Bened. XIV. *de Synod.* l. 9. c. 15. n. 4. Liguori — *Append.* n. 82. 83.
(3) §. *Quibuscumque de privileg.* (4) *Append.* 87. 94.
(5) *Decimae* a. 2. n. 44 62. *Seminar.* 23. 33. *Subsid. carit.* 33. 36.
(6) Constit. *Firmandis*. Ferr. *Reg.* a. 1. n. 37. 124. Liguori — *Theol. Mor. Tract* 4. 1. 6. n. 628.
(7) Ferr. *Quarta Funeralium*. Matteuc. c. 42.

che l'orazione delle 40. ore sia imposta a tutto il popolo, chè allora i Regolari debbono eseguirla nelle loro Chiese, dicono i Dottori; a ricevere i Missionari spediti dai Vescovi sono obbligati solo i Regolari Parrochi, come decretò Benedetto XIV (1).

416. D. Possono i Regolari senza licenza degli Ordinari abbandonare i Conventi miserabili?

R. I Regolari possono 1. per concessione di Urbano VIII. e Innocenzo VIII. unire e incorporare un Monistero all'altro, ove mancano le rendite, senza licenza dei Vescovi; 2. ed anche ritornare ai Monisteri abbandonati, se gli altri non soffrano pregiudizio; 3. i Superiori generali possono anzi sopprimere i miserabili e trasferirne le rendite agli altri più grandi, se con le proprie rendite furono quelli fondati, altramenti i beni annessi nella fondazione con le proprie rendite e limosine debbono rilasciarsi in mano dell'Ordinario, come stabilirono Sisto IV, e Urbano VIII.

417. D. Quali cose delle Confraternite poste nelle Chiese dei Regolari possono visitare i Vescovi?

R. Non le cappelle, non gli altari, come rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 22. Agosto 1615, e 12. Gennaio 1616, ma la sola amministrazione dei beni (2).

418. D. Possono i Regolari permettere la disumazione dei cadaveri alla potestà laica?

R. Senza licenza degli Ordinari non possono, come molte volte rispose la S. Congregazione dell' immunità, e quella dei Vescovi, e Regolari (3).

419. D. In qual luogo debbono i Regolari tenere il SS. Sacramento?

R. Nell'altare maggiore, come il più degno, rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 10. Febbraio 1597, 29. Agosto 1594. 28. Novembre 1594 (4).

420. D. Possono i Regolari negare al Parroco la licenza di prendere la sacra ostia nelle loro Chiese per portarla ad un infermo?

R. Non possono in caso di necessità, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 22. Agosto 1705. ad 1.

421. D. A quali leggi sinodali debbono i Regolari ubbidire?

R. A quelle che riguardano la cura delle anime e l'am-

(1) Liguori. *De Privil.* n. 89. (2) Trid. Sess. 22. c. 8. *de Refor.* Liguori *Append.* n. 79. Ferr.—*Altare* n. 55. *Cappella* n. 48. 53.
(3) Ferr. *Cadaver.* n. 20. 21. 53. 54.
(4) Ferr. *Euchar.* a. 1. n. 56. *Altare* n. 54.

ministrazione dei Sacramenti e la celebrazione della messa e le feste della Diocesi, ma non a quelle che in qualunque guisa si oppongono all'osservanza regolare o ai privilegî dai Regolari ottenuti, nè ai digiuni stabiliti nei Sinodi, se non per convenienza e pel buono esempio (1).

422. D. Possono i Vescovi sottoporre a censure i Regolari, ove possono punirli?

R. La opinione più comune e più probabile, poggiata ai privilegî dei Regolari, si è che i Vescovi non possono sottometterli a censura, nè quali scomunicati denunziarli, tranne 1. se non restituiranno ai Novizî, che vogliono uscirsene, le loro cose, come determinò il Tridentino (2); 2. se non osserveranno la clausura delle Monache e per le Monache, come pure decretò il Tridentino (3); 3. se non osserveranno le cose dai Vescovi ordinate intorno alla celebrazione delle messe, secondo anche il disposto del Tridentino (4), come il Liguori, il Ferraris, ed altri Dottori e Canonisti insegnano.

423. D. Possono i Vescovi sottoporre in qualche circostanza ad interdetto le Chiese dei Regolari?

R. Possono, quali Delegati Apostolici, se i Regolari non osservano l'interdetto pubblicato contro il Clero Secolare e Regolare; se non prestano a quelli il dovuto ossequio nelle loro Chiese; se usano il baldacchino per persone nobili; se non rimuovono i cadaveri dagli altari; se rifiutano intervenire alle processioni pubbliche; se benedicono i paramenti per altre Chiese (5).

424. D. Da chi debbono essere assoluti i Regolari che peccano in quelle cose, in che dipendono dai Vescovi, se questi ne fanno casi riservati?

R. Dai medesimi Vescovi o Delegati di questi, perchè in ciò vanno soggetti ai medesimi Vescovi, come avverte l'Autore della *Luce fra le tenebre* n. 34.

(1) Bened. XIV. *de Syn.* l. 8. c. 4. n. 5. Ferr. *Syn. Dioec.* n. 67. *Regul.* a. 1. n. 111. 112.
(2) Sess. 25. c. 16. *de Reg.*
(3) Sess. 25. c. 6.
(4) Sess. 25. *de obs. in celeb. miss.*
(5) Ferr. *Interdict.* a. 7. n. 13. 20. Matteuc. c. 19. n. 28.

DIALOGO XIII.

DELLA CASTITÀ, E DEL VOTO DI ESSA, E DELLA CLAUSURA.

425. D. Qual'è il secondo voto che fanno i Regolari?

R. Quello della castità.

426. Che cosa è la castità, ed in che si distingue dalla verginità?

R. La castità è una virtù, dalla quale l'uomo è mosso a frenare la concupiscenza e sottoporla alla ragione, onde non travalichi in atti illeciti. La verginità è una specie di castità, la quale è di tre sorte; cioè *verginale*, ch'è riposta nell' integrità del corpo, della mente, del cuore, e perciò nell' astinenza da ogni atto volontario di concupiscenza ribelle; *vedovile*, ch'è riposta nella integrità della mente e del cuore da ogni atto di concupiscenza, dopo la morte di uno dei coniugi, e perciò da ogni atto volontario di concupiscenza; *coniugale*, ch'è riposta nell'astinenza volontaria da piacere venereo illecito allo stato di matrimonio. E castità è ancora l'astinenza da ogni piacere venereo volontario in colui che non è coniugato, nè è vedovo, nè è vergine, perchè castiga e frena sua carne e tiene sua concupiscenza domata.

427. D. Quali sono i pregi della virtù della castità?

R. Per la castità l'uomo combatte la concupiscenza che tanto potere, a cagion del peccato, ha sul medesimo uomo, che lo stesso Apostolo querelavasi della legge della carne a quella dello spirito ripugnante; per essa inalzasi da Dio su la natura e su la legge; per essa assomigliasi all'Angelo ch' è purissima sostanza, anzi su l' Angelo estollesi, come quegli che non per necessità di natura, come l'Angelo, ma per volontà mantiensi mondo; per essa comparasi agli Angeli in Cielo dopo la risurrezione; per essa si avvicina a Dio ch' è incorruttibile; per essa nella giovanile età è martire e del martirio riceve la palma; per essa si distingue da coloro, che non la posseggono, come dalla terra il cielo;

per essa segue l'agnello divino e sarà nel cielo ammesso. Così parlano le Scritture (1), così i Padri.

428. D. La castità del celibe è più pregevole del matrimonio?

R. Senza dubbio, perchè sottrae l'uomo dalle cure del matrimonio e a Dio lo unisce; perchè l'osservarono Cristo e e gli Apostoli; perchè i SS. Padri al matrimonio sempre mai la preferirono; perchè così definirono i Concili, tra quali il Tridentino (2) che scomunicò tutti coloro che dicono *doversi anteporre il matrimonio allo stato di verginità o di celibato, e non esser cosa migliore e più felice rimanere nella verginità o nel celibato che congiungersi in matrimonio?*

429. D. Chi ha perduta la verginità, può ricuperarla con la penitenza?

R. In quanto all'innocenza ed aureola di vergine non può; anzi ciò non può fare lo stesso Dio, dice S. Girolamo (3); ma può ricuperarla in quanto al merito e al premio, come insegnano i Dottori con S. Tommaso (4).

430. D. A quale virtù ha relazione la castità?

R. Prima di vôtarsi riferiscesi alla temperanza, dopo votata anche alla Religione, da cui la violazione della castità deriva una nuova malizia, detta sacrilegio.

431. D. Chi l'altrui castità con atti illeciti, e non la sua viola, può dirsi casto?

R. Non sa di castità costui, e pecca, perchè al peccato altrui concorre, il quale è contro la castità (5).

432. D. Con quali mezzi conservasi la castità?

R. Insegnano la Scrittura, i Padri, i Moralisti, gli Asceti che la castità si conserva 1. con l'umiltà, perchè non si può essere continente senza riconoscere la propria fragilità, e avere a Dio ricorso (6); 2. con la sobrietà, perchè è difficile conservare la castità tra i piaceri della gola; 3. con l'asprezza delle vesti, siccome col cardo si comunica al panno la morbidezza, dice S. Bernardo; 3. con la custodia dei sensi, perchè molti perirono per guardar le donne (7); 5. con la mortificazione, perchè anche un S. Paolo castigava il suo corpo, e 'l riduceva in servitù (8); 6. con la fuga delle occasioni, perchè anche Davide e Salomone caddero, per non averle cansate, dice S. Girolamo; 7. con la resi-

(1) 1. Reg. 21. 4. Tob. c. 6. 16. Psal. 44. 15. Eccli. 6. 26. Act. 24. 20. 1. Cor. 7. 25. Apoc. 14. 6.
(2) Sess. 24. *de matrim.* can. 10. (3) Epist. 22. ad Eustoch.
(4) 2. 2. q. 152. a. 5. ad 3. (5) Ferr. *Votum* a. 2. n. 160.
(6) Sap. 8. 21. (7) Eccl. 9. (8) 1. Cor. 9. 26.

stenza alle tentazioni, ma accompagnata dalla fede, perchè il demonio ci gira d'intorno, dice S. Pietro (1); 8. con l'amore dello studio delle sacre lettere, perchè dice S. Girolamo: *ama lo studio della Scrittura e fuggirai il vizio della carne*; 9. con la frequente meditazione della morte, perchè facilmente disprezza tutte voluttà chi pensa dover morire; 10. con frequenti atti di amore verso Dio, pei quali rendesi amaro l'amor carnale; 11. con la memoria della passione di Gesù Cristo; 12. con la divozione alla Vergine SS.; 13. con l'uso frequente dei sacramenti; 14. con la fatica ed occupazione onesta; 15. con l'ubbidienza ai Superiori, chè il vero ubbidiente ha soggetto la ragione, alla ragione la carne.

433. D. Quali sono i frutti della castità?

R. Sono sette, poichè la castità rende l'uomo 1. mondo e bello alla guisa di un Angelo; 2. libero dalle cure (ove si tratta di castità non coniugale) del matrimonio; 3. fortificato all'esercizio d'ogni virtù; 4. simile a Dio e di Dio amico, la cui immagine il casto in sè restaura; 5. amico degli Angioli, i quali casti amano i casti; 6. onorato e immortale nella memoria degli uomini, dice la Sapienza (2); 7. beato nell'eternità, perchè Cristo chiamò beati coloro che sono mondi di cuore (3).

434. D. Come si definisce la castità come voto religioso?

R. È un voto, per lo quale il Religioso in Ordine approvato dalla S. Sede s'interdice qualunque dilettazione volontaria venerea interna, ed esterna (4).

435. D. Vi ha differenza tra voto solenne e semplice di castità?

R. Niuna in quanto all'essenza, ma tutta accidentale; e perciò chi viola la castità, con qualunque dei due voti sia legato, soddisfa all'integrità della confessione con dire ch'è legato dal voto di castità, come insegnano i Dottori.

436. D. Fanno rettamente il voto di castità i Religiosi?

R. Certamente e perchè fu insinuato da Cristo che disse *esserci eunuchi che sè stessi castrarono per lo regno dei cieli* (5), e perchè probabilmente tal voto fu fatto anche dalla SS. Vergine, che all'Arcangelo rispose; *come avverrà ciò, se io non conosco uomo* (6)? e perchè i Padri con somme lodi al cielo lo estolsero; e perchè comandato dalla Chiesa nei Concilî e dai Pontefici nelle loro Costituzioni.

437. D. Quali cose cadono sotto il voto di castità?

R. L'astinenza dal matrimonio e da tutti i suoi atti, e da ogni

(1) 1. Pet. 5. 8. (2) Sap. c. 4. (3) Matt. 5.
(4) Ferr. *votum*. a. 2. n. 157. (5) Matt. 18. (6) Luc. 1.

atto interno ed esterno, da gesti, da parole, da sguardi, da ascoltamento, da doni, da tutto ciò che è opposto alla castità è proibito da Dio per diritto naturale o positivo; perchè il voto di castità è una nuova obbligazione che il Religioso impone a sè, oltre quella che sorge dal diritto naturale e positivo (1).

438. D. I soli Religiosi debbono osservare il voto di castità?

R. Debbono osservarlo i Religiosi professi e tutti i Chierici secolari che sono iniziati negli Ordini sacri, i quali perciò sono obbligati ad osservare la castità e per Religione e per virtù, come molti Concilî han definito, e poscia anche il Tridentino (2), che all'osservanza della castità obbliga i Religiosi, e scomunica coloro (3), *che dicessero poter contrarre matrimonio i Chierici costituiti negli Ordini sacri*, e *i Regolari che hanno solennemente professato la castità* (4).

439. D. Questo voto impedisce il matrimonio, o anche lo irrita?

R. Il voto di castità sia nell'Ordine sacro, sia nella professione religiosa vieta contrarre il matrimonio, e però irrita il matrimonio contratto dopo preso l'Ordine sacro, e dopo fatta la professione religiosa; ma la professione religiosa irrita anche il matrimonio contratto prima di essa, se è solamente rato e non consumato, l'Ordine sacro poi non così; siccome definì Giovanni XII. nella Stravagante *Antiquae de voto*, pel sacro Ordine, e'l Tridentino per la professione (5). Anzi il voto semplice di castità fatto dagli Scolastici Gesuiti irrita il matrimonio contratto.

440. D. La castità nell'Ordine sacro è per diritto divino o ecclesiastico?

R. Checchè ne dica in opposto qualcuno, si deve tenere che sia per diritto ecclesiastico, perchè S. Paolo comanda (6) che il Vescovo non abbia più di una moglie, e perchè il matrimonio non è incompatibile con l'Ordine sacro, e perchè il Tridentino non oscuramente dice derivare dal diritto ecclesiastico in quelle parole: *malgrado la legge ecclesiastica o il voto* (7).

441. D. Dunque il Chierico iniziato negli Ordini sacri deve osservare la castità per legge ecclesiastica?

R. È legge canonica che il suddiacono nella Chiesa latina debba far voto di castità; dunque è in forza di questo voto voluto dalla legge canonica che l'iniziato negli Ordini sacri sia obbligato all'osservanza della castità (8).

(1) Ferr. *votum*. a. 2. n. 158. (2) Sess. 25. c. 1. *de Reg.*
(3) Sess. 24. *de matrim.* can. 9. (4) Bart. a S. Fausto l. 7. n. 38.
(5) Sess. 24. *de matrim.* can. 6. Ferr. *Imped. matrim.* a. n. 25. 26.
(6) 1. Tim. 3. Tit. 1.
(7) Bart. a S. Fausto l. 7. n. 3. Ferr. *Imped. matrim.* a. 2. n. 1. 2. Trident. loc. cit. (8) Bart. a S. Fausto. 7. n. 11. Ferr. ivi. n. 3. 5.

442. D. Peccherebbe o pur no un Sacerdote secolare o un Religioso professo che desiderasse prender moglie con la condizione impossibile, se non fosse Sacerdote o professo?

R. Siccome la condizione impossibile toglie la malizia, così non peccherebbe, ma ciò non cesserebbe di essere una tentazione diabolica e un desiderio pericoloso.

443. D. Se un Chierico ordinato *in sacris*, o un Religioso professo tentasse il matrimonio, andrebbe soggetto a qualche pena?

R. Oltre la nullità del matrimonio, egli incorrerebbe nella scomunica, e nella irregolarità (1), e nella privazione dell' ufficio e beneficio (2), dalle quali pene potrebbe il Vescovo dispensare il Chierico dopo una lunga penitenza (3); il professo, oltre dette pene, andrebbe soggetto anche a quelle tassate nella Religione.

444. D. Ma a quali pene va soggetto, se l'uno o l'altro viola la castità?

R. A diverse pene stabilite nel Diritto comune, e nelle Costituzioni di ciascun Ordine, e secondo la qualità e 'l numero delle colpe.

445. D. Può essere riservato nelle Religioni il peccato contra la castità?

R. Clemente VIII. nell'a. 1593. permise ai Prelati Regolari che potessero riservarsi tra gli altri anche il peccato carnale con l' opera consumato, com' è di fatto riservato nell' Ordine Minoritico per Costituzione dell' Ordine.

446. D. Il voto di castità, il voto di entrare in Religione, o di prender gli ordini, scioglie gli sponsali?

R. È certo che gli sponsali vengono sciolti con la professione religiosa, anzi col semplice ingresso in una Religione, dalla parte di chi rimane nel secolo, non di chi entra, che, non facendo professione e tornando nel secolo, è tenuto agli sponsali; col ricevimento degli ordini sacri da ambe le parti; col ricevimento degli ordini minori dalla parte della donna; col voto di entrare in una Religione, col voto di ricevere gli ordini, col voto semplice di castità, dalla parte del non vovente; come dal Diritto canonico raccolgono i Dottori, i Canonisti, e i Moralisti (4).

447. D. Ma col semplice voto di castità o di entrare in una Religione o di prendere gli ordini sacri può qualcuno senza peccato prender moglie?

(1) *Cap. Si quis Clericor. 1. de Cler. conjug. e Clement. unic. de consang. et affin.* (2) Cap. *Decernimus 2. dist. 24.*
(3) Ferr. loc. cit. n. 6. 7. Lezana l. 3. n. 1. 2.
(4) Ferr. *Sponsalia* n. 85—94.

R. Non può senza peccato mortale, perchè si rende incapace all'adempimento del voto; il matrimonio però è valido, se lo contrae, ma il vovente è tenuto al voto, se per qualunque causa il matrimonio si scioglierà, come insegnano i Dottori (1)

448. D. Commette due peccati il violatore della castità, se è professo o suddiacono secolare?

R. Pecca contro la virtù della castità, comune a tutti, e contro la Religione per causa del voto, per lo quale il peccato prende il nome di sacrilegio, il quale è mortale o veniale, secondo che il peccato sarebbe mortale o veniale nei secolari, perchè il voto non muta l'obbligazione, ma solo aggiugne la circostanza del sacrilegio: sebbene può, per ragion dello scandalo, lo stesso esser mortale in un professo o chierico Suddiacono, ch'è veniale in un secolare; anzi il professo può peccare in tal caso anche contro la giustizia, se pel peccato di lui viene infamata la Religione, che ha il diritto di essere da quello onorata (2).

449. D. Deve dire al Confessore, ch'è professo e Sacerdote, se tal'è chi pecca contro la castità?

R. Insegnano Cordova, Rodriquez, Medina, Lezana; ed altri che non è obbligato a dire al Confessore, chi pecca contro la castità, la qualità, che tiene, di Vescovo, di Prelato, di Sacerdote, di Suddiacono, sibbene a dire ch'è legato da voto, perchè tutta la malizia della violazione dell'ordine sacro è racchiusa nella malizia della violazione del voto; e perchè le due malizie non sono contro diverse virtù, nè diverse di specie (3); nè è necessario che, chi è legato da voto di castità solenne o semplice, dica la qualità del voto, perchè i due voti, solenne e semplice, sono della stessa specie.

450. D. Chi nel peccare contro la castità astrae dalla circostanza del voto, pecca contro la Religione?

R. Senza dubbio, perchè la circostanza del voto è inseparabile dalla persona.

451. D. Può il Papa dispensare nel voto di castità?

R. Benchè la cosa sacra non possa essere mutata in usi profani, nè dal matrimonio possa la castità essere compensata, pure è comune dottrina che possa il Papa per causa giustissima e ragionevolissima, come per la pace di un regno o per la dilatazione della fede, dispensare nel voto solenne di castità, e perchè può dispensare nel voto semplice, che per accidente dal so-

(1) Bart. a S. Fausto l. 7. n. 49. Ferr. *votum* a. 1. n. 84
(2) Bart. a S. Fausto l. 7. n. 41. Lezana c. 5. n. 4. 5.
(3) Bart. a S. Fausto l. 7. c. 19. n. 7. Lezana c. 5 n. 8. 9.

lenne si diversifica, e perchè la solennità dei voti è per Costituzione ecclesiastica, e perchè molte volte di fatto i Pontefici dispensarono (1); nè il dispensato da poi è obbligato alle ore canoniche, perchè cessa di essere religioso.

452. D. Quali disposizioni hanno dato i Pontefici per conservare illeso questo voto tra i Religiosi?

R. Pio V. e Gregorio XIII, inerendo agli Statuti delle diverse Religioni, ordinarono sotto gravi pene di non ammettere donne in Monisteri o Conventi; Clemente VIII, e Urbano VIII. stabilirono che il Superiore del Convento tenga con sè una chiave che apra tutte le celle dei Religiosi; che niun Religioso chiuda in modo la cella, che non possa il Superiore, quando vuole, aprirla; che in mezzo al dormitorio di notte splenda un lume; che ogni Religioso dorma solo e non in compagnia di altri; che niun Religioso usi vesti di lino; che in ogni Convento siavi un portinaio, il quale non permetta a verun Religioso di uscire senza compagno e senza licenza del Superiore (2).

453. D. Quali pene hanno comminato i Pontefici contro i Religiosi che introducono donne nei Monisteri o Conventi?

R. Pio V. in due Costituzioni (3), e Gregorio XIII. (4), e la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 4. Ottobre 1588, sotto pena di scomunica riservata al Papa, proibirono alle donne di qualunque stato, ordine, condizione, grado, di entrare nella clausura dei Monisteri e Conventi, e ai Religiosi di ammetterle o introdurle sotto la stessa scomunica e la privazione di ufficio e la inabilità perpetua e la sospensione *a divinis* (5).

454. D. Che s'intende per clausura?

R. Tutto lo spazio che trovasi dentro il ricinto, comechè caduto, del Monistero o Convento, cioè il chiostro, le celle, il refettorio, il dormitorio, le officine, l'infermeria, l'orto o giardino o prato che non ha muro e chiave separata, e la sacristia, nella quale si entra pel Chiostro (6).

455. D. Quali persone vengono sotto nome di donne?

R. Tutte di qualunque condizione, grado, ed età, come dichiararono Pio V. e Gregorio XIII, ed Eugenio IV (7),

(1) Bart. a S. Fausto l. 7. n. 48.
(2) Cap. *Cum ad Monast. de Statu Monach.* Lezana l. 5. n. 4—15.
(3) *Regolarium personarum*, e *Decet Romanum Pontificem.*
(4) Const. *Ubi gratiae.*
(5) Ferr. *Conventus.* a. 3. n. 1—8. Lez. c. 10. n. 13. 14.
(6) Ferr. ivi n. 14. 29.
(7) Const. *Etsi quaslibet personas.*

e'l Tridentino (1); sebbene per consuetudine contraria, la quale dovrebbe distruggersi, vengano tollerate le fanciulle sotto gli anni sette, e per privilegio concesso da Benedetto XIV. (2) sia permesso l'ingresso alle Imperatrici, alle Regine, alle Duchesse e Contesse, che hanno dominio nei luoghi, ove sono i Conventi, e alle loro figlie e alle donne che le accompagnano (3).

456. D. Se tutti i Religiosi di un Convento escono per breve tempo, p. e. per processione o associazione di cadaveri, possono lecitamente entrare le donne in Convento?

R. I Dottori insegnano, ciò non esser lecito, e perciò cadere dette donne nelle pene stabilite, perchè la legge, la quale proibisce alle donne l'ingresso in Monisteri o Conventi, non eccettua questo caso, e perciò non possiamo noi eccettuarlo, ed escluderlo dalla legge generale (4).

457. D. Quali Religiosi cadono nelle pene per l'ingresso delle donne?

R. Tutti quelli Religiosi, di qualunque condizione essi siano, i quali all'ingresso delle donne influiscono con invitarle, o consigliarle, o esortarle, o approvarne l'ingresso, o indicar loro la strada, o loro innante togliere gl'impedimenti, o riceverle o conceder loro l'entrata o permetterla, o accompagnarle, o anche per urbanità salutarle, come dalle citate Costituzioni di Pio V. e di Gregorio XIII. si raccoglie (5). Nella scomunica però cadono i Religiosi soltanto, quando permettono l'ingresso alle donne *sotto pretesto di privilegi*.

458. D. Agli uomini è vietato entrare nella clausura dei Conventi o Monisteri?

R. In generale non è vietato; ma ai Minori Osservanti, per decreto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari del dì 1. Decembre 1679, confermato da Innocenzo XI. nel dì 20. Settembre 1685, fu proibito, sotto la privazione dell'ufficio da incorrersi immediatamente, ai Guardiani e Provinciali e sudditi, di permettere che secolari di qualunque grado entrino nel recinto del Convento con gli schioppi, sia che li depongano presso qualche Frate, sia che con essi caccino in giardino, orto, o prato, o selva, o entrino e giuochino pel chiostro o per altro luogo pubblico o privato del Convento, o che pernottino, tranne i Sindaci apostolici, più di tre giorni in Convento (6).

459. D. Questo voto di castità è egualmente esteso nell'Ordine dei Minori?

(1) Sess. 25. c. 5. (2) Const. *Regularis disciplinae*.
(3) Ferr. ivi n. 24. 29. 36. Lezana. c. 10. n. 10. 12.
(4) Ferr. *Processiones* n. 87. (5) Ferr. *Conventus* n. 3. a. 30. 32.
(6) Ferr. ivi. n. 33. 35.

R. In quest'Ordine, oltre il voto comune a tutti i Regolari, in forza di Regola debbono osservarsi tre precetti per conservare la castità, i quali obbligano sotto peccato mortale, e i contravventori sono per virtù di Statuti severissimamente castigati. Sono questi precetti che i Frati 1. *non abbiano sospetti consorzi o consigli di donne*; 2. *non entrino nei monisteri delle donne*; 3. *non si facciano compari di uomini o di donne, acciocchè per questa occasione tra i Frati, ovvero dai Frati non nasca scandalo*. Il Frate Minorita perciò deve così gelosamente custodire la castità, che non possa mai in altri ingenerare sospizione veruna, nè dare occasione di scandalo, e perciò deve cansare ogni colloquio o famigliarità o conversazione o consorteria o sequestramento con donne o altre persone sospette.

DIALOGO XIV.

DELLA POVERTÀ, DEL VOTO DI ESSA, E DELLE FONDAMENTALI NOZIONI RELATIVE ALLA MEDESIMA.

460. D. Qual'è il terzo voto che fanno i Religiosi?
R. Quello della povertà.
461. Che cosa e di quante sorte è la povertà?
R. La povertà è una virtù morale che inclina e muove l'uomo a rinunciare, per seguir Gesù Cristo, i beni di fortuna secondo l'insegnamento di Cristo medesimo (1). La povertà può essere *reale e non affettiva*, che dicesi anche *necessaria*, la quale consiste in una privazione non volontaria dei beni di fortuna, e va congiunta col desiderio di possederli; *affettiva e non reale* che consiste in un distacco dai beni di fortuna senza esserne spoglio, della quale disse Cristo: *beati i poveri di spirito* (2); *affettiva e reale*, detta anche *volontaria*, che consiste nello spogliamento volontario dei beni di fortuna senza desiderio di averli, della quale favellò Cristo: *se qualcuno non rinuncia i beni tutti che possiede, non può essere mio discepolo* (3).

(1) Matth. 10. 21. (2) Matth. 5. 3. (3) Luc. 14. 33.

462. D. Dunque anche la povertà è virtù?

R. La povertà volontaria è senza fallo virtù, perchè Cristo chiama beati i poveri e loro promette il regno dei cieli, e perchè è fonte di molti beni, i quali non possono che dalla virtù derivare, e perchè è materia di voto che non può farsi che solo per l'esercizio di atto virtuoso, e in fine perchè è fondamento della perfezione evangelica (1).

363. D. Ma la povertà forse non è cagione che l'uomo sia spregiato?

R. La povertà necessaria e sopportata con impazienza, concedo; la volontaria, nego. Chi dalla prima è premuto, è senza fallo spregiato, ma quando sopraffatto da essa esce in impazienza, o si appiglia ad azioni vili o infami, o per propria colpa è divenuto mendico; non così quegli che da parte sua fa quanto può pel suo sostentamento e vive vita onesta e pia. La seconda poi distacca l'uomo dalle cose terrene, e alle celesti lo inalza, e onorando il rende anche presso dei più schifiltosi, come quella che fu dallo stesso Gesù Cristo onorata col suo esempio e le promise corona in cielo, ed anche perchè è strada alla perfezione (2).

464. D. Quali beni adunque la povertà volontaria arreca a chi di cuore la onora?

R. La povertà 1. taglia le radici e rimuove le occasioni di peccare una con l'orgoglio, con l'ambizione, con la vanità; 2. cangia l'uomo in umano, piacevole, temperante, parco, modesto; 3. scema quindi i desideri, diminuisce i bisogni, tronca gli affetti che spingon l'uomo a misfare; 4. ingenera e produce la pace tra gli uomini che soglion ordinariamente pel *mio* e pel *tuo* aversi in odio; 5. recide ogni cagion di gelosia, di sospetto, di timore, chè il povero non paventa insidie, nè aggressioni; 6. allontana i falsi ed apparenti amici e avvicina i veri, e questi da quelli fa discernere; 7. produce e conserva e accresce la virtù, principalmente l'umiltà, la pazienza, la mansuetudine; 8. lascia il tempo per acquistare la vera sapienza, chè il povero non ha faccende terrene a sbrigare; 9. rende saporose le vivande e le bevande, e piacere squisito comunica al povero in tutto ciò che gli è d'intorno; 10. rende l'uomo onorato eziandio in società, perchè questi per la povertà mostra virtù oltre i ricchi; 11. reca nel cuore e quiete e dolcezza, perchè distaccato da tutto, il povero nel solo bene vero riposa; 12. rende l'uomo verso Dio riverente e ossequioso, chè in Dio ripone sua

(1) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 15. (2) Lezana c. 6. n. 1.

fiducia; 13. fa che tutti i giusti desii dell'uomo rimangano appagati da Dio, il quale ai poveri primamente rivolge il suo occhio paterno; 14. allo stato degli Angioli e delle anime beate l'uomo approssima, che, come quelli, da cose caduche non lasciasi lusingare; 15. è scala sicura per salire nel cielo (1).

465. D. Come si definisce la povertà quale voto religioso?

R. È un voto fatto in Religione approvata dalla S. Sede, col quale il Religioso volontariamente, per seguir fuori di rischio Gesù Cristo, rinunzia nel fatto e nel desiderio al dominio dei beni di fortuna e al diritto di usarli.

466. D. Si fa questo voto in egual guisa in tutti gli Ordini regolari?

R. La povertà, come voto, può essere *in particolare e non in comune*, e *in particolare e in comune*; nel primo caso si dice vôtata la povertà, se il Religioso in particolare e quanto è da lui rinunzia alla capacità di avere beni di fortuna, ma non alla facoltà di possederli insieme con altri e in comune con questi; nel secondo caso si dice vôtata la povertà, se nè il Religioso, nè la Religione, nella quale ha professato, possiede o può possedere beni immobili o mobili, come proprî. La prima cade sotto voto, ed è comune a tutte le Religioni; la seconda cade sotto precetto, ed è più o men ristretta, secondo la Regola e le Costituzioni di ciascun Ordine e le facoltà dei Prelati (2).

467. D. Quali Religiosi non possono possedere in comune, nè in particolare?

R. I Minori Osservanti e i Cappuccini e tutti quelli che militano coi primi sotto un sol Ministro Generale, detti della stretta o più stretta Osservanza, o altramente Riformati, Ricolletti, Alcantarini, Riformelli; come appare dal cap. 6. della loro Regola comune, ove si dice: *nulla si appropriino i Frati nè casa, nè luoghi, nè altra cosa; ma come peregrini e forestieri, in poverta' e in umilta' servendo al Signore, con confidenza, vadano per limosina*; dal Tridentino (3) che *concede a tutti i Monisteri (eccettuate le case dei Frati di S. Francesco, cioè dei Cappuccini e di coloro che si chiamano Minori dell'Osservanza), che quindi innante sia loro permesso possedere beni immobili*; dai Pontefici Niccolò III. (4), Clemente V. (5), Innocenzo XI. (6); e dai Dottori (7).

(1) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 17. Tolomei. l. 2. lett. dei 3. Settembre 1542.
(2) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 13.
(3) Sess. 25. c. 3. *de Regul.* (4) Const. *Exiit.* (5) Const. *Exivi.*
(6) Const. *Sollicitudo Pastoralis.*
(7) Ferr. *votum.* a. 2 n. 130. 131. Matteuc. c. 17. n. 35.

468. D. Quale differenza passa tra le due povertà votate da diverse Religioni?

R. La differenza è che i Regolari, i quali posseggono in comune, hanno beni stabili; quelli poi che non posseggono in comune, hanno beni mobili; i primi vivono di rendite, i secondi di limosine; i primi hanno la proprietà dei beni stabili e mobili, sebbene in comune, i secondi hanno solo l'uso di fatto dei mobili in particolare e in comune; i secondi più che i primi sono obbligati all'uso stretto delle cose.

469. D. Onde adunque sorge nel Religioso l'obbligazione di osservare la povertà?

R. Sorge dal voto fatto di povertà, e dal voto di ubbidienza, per lo quale nulla può avere, possedere, o ricevere senza licenza del Superiore, e dal precetto ecclesiastico rinnovato e confermato e di nuovo imposto dal Tridentino che decretò (1), *a niuno dei Regolari, tanto uomini che donne, esser lecito possedere, come propri, beni... di qualunque qualità saranno*; ed anche poscia da Urbano VIII, e Clemente VIII. (2).

470. D. Ma è essenziale ad ogni Ordine regolare il voto di povertà?

R. Entra nella sostanza dello stato religioso, e perciò il Tridentino stabilì (3) che *a niuno dei Regolari, tanto uomini, che donne, sia permesso possedere o ritenere come propri, o anche in nome del Convento, i beni immobili o mobili, di qualunque qualità saranno, anche quelli in qualunque guisa da essi acquistati, ma subito si consegnino al Superiore, e s'incorporino al Convento*. E si badi che l'incapacità a possedere nel Religioso è tanto essenziale al suo stato che Innocenzo III. ordinò l'espulsione dal Chiostro, *se qualcuno si trova avere qualche proprietà* (4).

471. D. Dunque i Regolari non possono avere la proprietà dei beni spirituali?

R. Questi non sono beni di fortuna, benchè ad alcuni possa darsi questo nome; i Regolari perciò possono dirsi padroni e proprietari dei doni soprannaturali che Dio loro concedesse, della scienza, della sapienza, dell' intelligenza, delle virtù morali, degli onori che si danno pei meriti; anzi eziandio di alcuni diritti, come di assolvere, scomunicare, dispensare, siccome

(1) Sess. 25 c.2. *de Regul.*
(2) Lezana c. 6. n. 6. Bart. a S. Fausto l. 8. q. 19. (3) Loc. cit.
(4) Van — Espen — *Dissert. De vitio Peculiarit. P. 1. c. 1. §. 2. 3.* Fagnano *In cap. Monach. 2. n. 75. 76.* S. Alfonso *Theol. Moral. l. 4. c. 1. dub. 4.*

con S. Tomaso (1) insegnano Navarro, Sanchez, Lezana, Bartolomeo da S. Fausto (2).

472. D. Il Religioso quindi fa rettamente voto di povertà?

R. Senza dubbio, perchè non può non essere retto quello che Cristo insinuò al vispo giovinetto che mostrava desiderio della vita eterna (3), ed ei, che era Re dei Re, approvò col suo esempio, ed abbracciarono non pure la Vergine SS. e gli Apostoli, ma anche i primi Cristiani, tra quali *nessuno diceva sua, qualunque cosa avea* (4).

473. D. È facile la violazione di questo voto?

R. Anzi facilissima per le tante difficoltà e i lacci, che la proprietà, nemica del voto di povertà, suole contenere e produrre; e perciò niun vizio suole sospingere e menare nell' inferno tanti Religiosi, quanto quello della proprietà (5).

474. D. Può qualche Religioso professare con la condizione che ritenga qualche cosa a suo uso?

R. Può col permesso del Papa, perchè ciò non è opposto al voto di povertà, purchè si tratti del solo uso di fatto, e sia rivocabile il permesso Pontificio ad ogni cenno del Prelato (6).

475. D. Dunque può il Papa dispensare il voto di povertà?

R. Può, perchè egli è l' approvatore delle Regole religiose, e perchè la solennità dei voti è per Costituzione della Chiesa, in fine perchè più volte lo ha dispensato (7).

476. D. Il voto di povertà di quali cose priva il Religioso?

R. Lo priva del dominio, dell' uso di diritto, dell' usufrutto, di tutte le cose temporali passate, presenti e future, e della capacità di possedere qualunque cosa come propria, e non già dell' uso di fatto. Imperciocchè il Tridentino decretò (8), *di non esser permesso ai Superiori concedere a qualunque Regolare i beni stabili, anche ad usufrutto e ad uso, ad amministrazione o a commenda... Ma l'uso dei mobili permettano in modo i Superiori che la loro suppellettile convenga allo stato di povertà che hanno professato, e nulla sia in essa di superfluo; e nulla ancora si neghi, che loro sia necessario.* Così decretò ancora Clemente VIII (9), e così la S.

(1) 2. 2. q. 186. a. 7. ad. 4.
(2) Lezana c. 6. n. 4. Bart. a S. Fausto l. 8. q. 18.
(3) Matt. 19. 21.
(4) Act. 24. 32.
(5) Bart. a S. Fausto praef. ad l. 8.
(6) Lezana c. 6. n. 29. Bart. a S. Fausto l. 8. q. 21.
(7) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 23.
(8) Sess. 25. c. 2. *de Regul.*
(9) Constit. *Nullus omnino.*

Congregazione per comando di Urbano VIII (1), e così ancora è stabilito in molti luoghi del corpo Canonico (2).

477. D. Ma che cosa è *dominio* e di quante specie?

R. Il dominio è *il diritto di disporre di qualche cosa in proprio vantaggio nei modi voluti dalle leggi o dalle leggi non vietati*. Si dice *diritto di disporre*, cioè venderla, donarla, e distruggerla in proprio vantaggio, e in ciò il dominio si distingue dalla *giurisdizione* ch'è il diritto che hanno i Superiori su i loro sudditi in ordine al governo di essi; *nei modi*.., perchè qualcuno può avere il dominio di una cosa, senza poterne in ogni modo usare. Questo dominio si dice anche *proprietà*, o dominio di proprietà, e può essere *pieno*, che consiste nel diritto di disporre liberamente e lecitamente di qualche cosa in proprio vantaggio in tutti i modi non proibiti dalle leggi, cioè di usarla, goderne, possederla, disporne, che sono i quattro effetti del dominio; e *semipieno*, che consiste nel diritto di disporre della cosa e non dei frutti, e si dice dominio *diretto*, o dei frutti e non della cosa, e si dice dominio *utile*.

478. D. Quali e quante condizioni si richieggono per acquistare il dominio di proprietà?

R. Il *titolo*, ossia la ragione, per la quale il dominio di alcuna cosa da uno in altro si trasferisce, e la *tradizione*, ossia consegna della cosa che per Diritto Canonico si richiede e non civile.

479. D. Qual cosa dicesi *propria*?

R. Questa parola può dire opposizione a ciò ch' è comune e a ciò ch' è di altri, e nell' uno e l' altro caso *propria* si dice quella, di cui, indipendentemente da altri, può colui soltanto, del quale dicesi *propria*, lecitamente disporre, come padrone. Quindi, comechè *propria* dica un Religioso qualche cosa concessagli dal Prelato, non è però *propria* nel preciso senso di questa parola.

480. D. Che cosa è *uso* di una cosa e di quante specie?

R. È la facoltà di adoperare qualche cosa, senza averne il possesso, come è l'uso della veste altrui; ed è di due spezie, cioè *uso di fatto*, che consiste nell'attuale adoperamento di una cosa, fatto sia giustamente, sia ingiustamente, com'è l'uso che fa delle vivande l'invitato, ed *uso di diritto*, ch'è la potestà legittima che ha qualcuno di adoperare a suo piacere l'altrui cosa, salva però la sostanza di questa. Anche *uso di fat-*

(1) Decret. *de Apostatis, et ejectis.*
(2) Ferr. *Votum* a. 2. n. 45. Lezana c. 2. n.2. *Chiave del Concordato* di Felice Torelli t. 1.

to si dice la potestà concessa a qualcuno di adoperare qualche cosa altrui, anche consumabile con l'uso, e rivocabile a piacere del concedente (1).

481. D. L'uso si può distinguere dal dominio?

R. L'uso di fatto si può benissimo distinguere; poichè non vi ha veruna ripugnanza che qualcuno usi un libro concessogli da un altro che il diritto si riserbò di rivocarne a suo talento la concessione, e usi una veste datagli da chi la facoltà si riserbò di riprendersela a suo piacere; in questi casi il dominio o la proprietà è presso del concedente, e presso dell'altro l'uso di fatto. Così dissero Niccolò III, Clemente V, Alessandro IV, Martino V, Eugenio IV, Niccolò V, Paolo IV, coi Dottori Soto, Navarro, Lessio, Molina, Bellarmino, ed altri (2).

482. D. Cosa è *usufrutto?*

R. È il diritto di usare checchessia altrui e percepirne i frutti, salva la sostanza di essa; si distingue perciò dall'uso, perchè l'usuario non ha diritto di percepire i frutti della cosa datagli in uso e molto meno disporre di essi, come può l'usufruttuario; con l'uso di fatto può la cosa consumarsi, ma con l'usufrutto deve salvarsi la sostanza della cosa, e quindi suole imporsi su cose non consumabili con l'uso (3).

483. D. E che s'intende per *amministrazione?*

R. È il diritto di tutelare e distribuire le cose nel modo voluto dalle leggi e non altramente.

484. D. Che cosa è il *possesso?*

R. È la detenzione di qualche cosa o diritto proprio o di altri; è *naturale*, che riponesi nell'attuale detenzione; è *civile*, che consiste nella volontà di detenere qualche cosa e nel diritto che se ne ha; è *mista*, che abbraccia l'attuale detenzione, la volontà, e 'l diritto di detenerla (4).

485. D. Quali privilegi gode chi è giusto possessore di qualche cosa?

R. 1. Quello di non dover provare d'esser sua la cosa, che possiede, in caso di contesa; 2. quello di essere preferito in caso di dubbio nel possesso; 3. quello di prescrivere dopo certo tempo; 4. quello di amministrare la cosa posseduta; 5. quello

(1) Ferr. *dominium* a. 1. n. 13. 17. *votum* a. 2. n. 116. 117.

(2) Ferr. *dominium* a. 1. n.18. 20. *votum* a. 2. n.116. Bartol.a S. Fausto l. 8. q. 40.

(3) Ferr. *dominium* a. 1. n. 12. *Usufructus* n. 4. Bart. a S. Fausto l. 8. q. 8.

(4) Ferr: *dominium* a. 1. 26. 27. Bart. aS. Fauso l. 8. q. 10.

di percepirne i frutti; 6. quello di difenderla contro chiunque; 7. quello di rivendicarla da chiunque gliel'ha sottratto (1).

486. D. Che cosa è *peculio* ?

R. Preso generalmente è tutto ciò che trovasi nell'altrui patrimonio; preso strettamente è tutto il gruzzolo formato dal figlio di famiglia, e suole chiamarsi castrense, quasi castrense, o avventizio, a cagione della diversa origine del raggranellato danaro. Parlandosi dei Regolari quello dicesi *peculio* che un Religioso possiede particolarmente, qualunque sia e in qualunque modo; ed è *giusto e lecito*, se il possiede dipendentemente dalla volontà del Prelato, che il può concedere e a solo uso di fatto; *ingiusto e illecito*, se il possiede senza licenza del Prelato, o con licenza che questi non dovea o non potea dare (2)

487. D. Che cosa è la *licenza* e di quante spezie ?

R. È la volontaria concessione, che fa un Prelato al suo suddito Religioso, di usare con uso di fatto qualche cosa. Essa è *espressa*, se il Prelato con parole o segni non equivoci o in iscritto concede al suo Religioso suddito di avere qualche cosa in uso, o di fare o non fare qualche azione; è *tacita*, quando il Prelato sa che il Religioso possiede in uso qualche cosa o fa qualche azione o pure l'omette, ed intanto ei nulla dice, e nulla in contrario mostra di sua volontà; è *presunta*, quando il Prelato nè manifesta sua volontà, nè conosce che il Religioso tiene o fa data cosa, ma questi la tiene o la fa, perchè *presume* e crede che il Prelato, il quale è assente, gli darebbe la necessaria licenza, se fosse presente.

488. D. Che vuol dire cosa *superflua* e *necessaria* ?

R. Cosa *superflua* dicesi quella che, considerate tutte le circostanze della persona, del luogo, del tempo, dell'ufficio, non è di mestieri alla vita, nè alla decenza della persona religiosa; *necessaria* al contrario dicesi quella, senza la quale non potrebbe conservarsi la vita e la decenza della persona religiosa, considerate eziandio tutte le circostanze.

489. D. La cosa sufficiente, moderata, competente, utile, onesta, può dirsi anche cosa necessaria ?

R. Avuto riguardo alle varie circostanze della vita e dell'età e della condizione, questi vocaboli possono a vicenda sostituirsi, e sostituiti si trovano di fatto nelle Bolle dei Pontefici Niccolò III, Paolo V, Sisto IV, e di altri, ove parlano delle cose da usarsi dai Regolari.

(1) Ferr. ivi. n. 30. 37. (2) Bart. a S. Fausto l.8.q. 11.

490. D. Dunque il superfluo e'l necessario sono cose relative?

R. Sono relative allo stato di sanità o di malattia; all'età di giovine o di vecchio; al luogo caldo o freddo; al tempo di está o d'inverno; all'ufficio di maestro o di discepolo, di Superiore o di suddito; alla condizione di sacerdote o di converso; all'uso approvato da Religiosi di timorata coscienza. Ma il Religioso deve di continuo ritornare in mente che gli Apostoli, la cui vita hanno restaurato i Regolari, *servivano a Dio nella sete, nel freddo, e nella nudità, e, avendo gli alimenti e di che ricoprirsi, di ciò eran contenti* (1), e che il lusso, la curiosità, la preziosità, l'abbondanza son cose che ammazzan l'anima non pure, ma anche il corpo del Religioso (2).

491. D. Ma quali sono le cose preziose vietate ai Religiosi come superflue e indecenti?

R. Le pitture di costo, i tappeti secolareschi, gli specchi indorati, le cose rare forestiere, gli orologi, le statue, le vesti di valore e di seta o curiose, i vasi di oro o di argento, le gemme, gli anelli, le scrivanie di molto prezzo, le armi di qualunque sorta, ed altre cose simili, sia perchè ai Regolari è proibito *ogni culto o ornato prezioso* (3), sia perchè il Tridentino ordina che *la suppellettile* dei Regolari debba *convenire allo stato della povertà che hanno professato*; sia perchè queste cose non sono convenienti, nè necessarie alla vita di coloro che fanno voto di povertà (4).

492. D. Che s'intende per *onesto sostentamento?*

R. Tutto ciò che serve ad alimentare e vestire sè e la propria famiglia, a fare presenti e conviti convenienti allo stato, ad ospitare per legge o per umanità; pel Religioso quello che, considerate tutte le circostanze, è necessario, è pure di *onesto sostentamento* (5).

493. D. Possono i Regolari acquistare beni immobili?

R. I Conventi di coloro, che non furono dal Tridentino eccettuati (6), come ho accennato qui sopra, possono acquistare beni immobili, ed averli in proprietà e in uso, non esclusi i feudi, che non siano reali, cioè che non abbiano annessa la dignità Regia o Imperatoria; non così quelli che

(1) 2. Cor. 11. 27—1. Tim. 6. 8.
(2) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 83. Lezana c. 6 n. 16.
(3) *Clement. de statu Monac.* (4) Lezana c. 6. n. 15.
(5) Bartol. a S. Fausto l. 8. q. 130.
(6) Sess. 25. c. 3. *de Regul.*

sono incapaci di dominio e perciò eccettuati dal Tridentino, e che, se hanno qualche cosa, sono spogli di proprietà, la quale è della S. Sede Apostolica, se i benefattori non l'abbiano a sè riserbata (1).

DIALOGO XV.

CONTINUA LA MATERIA DEL VOTO DI POVERTA — DELLA LICENZA DEL PRELATO.

494. D. Poichè il Regolare non può aver nulla pel voto di povertà, può almeno lecitamente mendicare?

R. Può ciò fare lecitamente, come fu definito nel Concilio di Costanza e da Martino V. e da Leone X. contro Lutero; poichè la mendicazione fu praticata anche dagli Apostoli, ed è atto di virtù, ed è conforme allo stato di povertà professata; e però i Pontefici concessero indulgenze a chi largisce limosine a dati Regolari, e comminarono pene contro coloro che le impediscono. Ma può peccare il Regolare, se accatta per vivere più lautamente e in opposizione della povertà professata o per menar vita oziosa (2).

495. D. Qual'uso può avere il Religioso delle cose?

R. L'uso semplice, detto uso di fatto, in forza del quale non può affatto disporre delle cose, che solo in rapporto all'uso, per lo quale il Prelato gliele concede, e sempre con la dipendenza dal Prelato, che la data licenza può rivocare.

496. D. Qual debbe essere la licenza del Prelato concedente, affinchè il Religioso non pecchi?

R. Basta la tacita o la presunta, purchè non vi fu un precetto del Prelato che proibì tenere o usare o fare data cosa, chè in questo caso si richiede la licenza espressa, avendo dichiarato di non consentire altramente, come dicono i Dottori (3).

497. D. Ma s'intende data la licenza, se vi ha consue-

(1) Ferr. *Feudum* a. 2. n. 33. 40. Bartolom. a S. Fausto l. 3. q. 39. 40. Lezana c. 6. n. 39. 40.
(2) Lezana c. 6. n. 44. Matteuc. c. 44. n. 1.
(3) Ferr. *votum* a. 2. n. 126. Lezana l. 6. n. 55.

tudine legittima che i Religiosi facciano o ritengano o ricevano o donino qualche cosa senza licenza?

R. Dicono Mastrio, Ferraris, Lezana, Sanchez, Potestà, ed altri, che in tal caso la licenza s'intende data, mentre il Prelato vede e tace, potendo resistere, purchè non si tratti di cosa, alla quale non possa dalla consuetudine derogarsi, com'è la largizione dei doni (1).

498. D. Il solo silenzio del Prelato è sufficiente a ricevere o ritenere qualche cosa lecitamente?

R. Non basta, perchè la taciturnità del Prelato può essere effetto di pusillanimità, o di verecondia di lui, o di protervia del Religioso (2).

499. D. Donde adunque si può raccogliere che il Prelato tacendo consente?

R. 1. Dalla pratica dei Religiosi di timorata coscienza che in quel Convento e in quelli casi presumono la licenza del Prelato; 2. dalla qualità del Prelato che facilmente concede date licenze; 3. dalla qualità del suddito ch'è persona grave e di costumi interi; 4. dalla natura delle cose, per cui si suppone il consenso del Prelato, le quali sono di poco o niun conto; 5. dal fatto medesimo che p. e. è di vantaggio del Convento (3).

500. D. Opera lecitamente il Religioso con licenza presunta, quando il Prelato è presente?

R. Non può stabilirsi su ciò regola certa, perchè fa mestieri aver riguardo alla consuetudine, alla maggiore o minore facilità di conceder la licenza, alla maggiore o minore strettezza di Regola; ma è certo che non opera lecitamente, ove conosce che il Prelato vuol esser richiesto, tranne il caso della certezza della ratifica di questo (4).

501. D. È sufficiente la licenza estorta a forza dal Prelato?

R. Quando il suddito con minacce, con preghiere importune, con inganno, con altrui favore, ottiene la licenza, o il Prelato gliela concede, onde quegli non prorompa in contumelie, in detrazione, in diffamazione, o non muova liti e tafferuglio, non opera certamente con la licenza del Prelato, ma per capriccio, e perciò, trattando di povertà, è proprietario (5).

(1) Fer. ivi. n. 127. Lezana c. 6. n. 56.
(2) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 98. 136. (3) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 140.
(4) Bart. a S. Fausto l. 8. 142. Lezana c. 6. n. 56.
(5) Ferrar. *votum* a. 2. n. 125. Lezana c. 6. n. 56. Bart. a S. Fausto l. 8. q. 144.

502. D. Basta la licenza generale data dal Prelato sino a che duri nell'ufficio?

R. Basta, perchè, essendo sempre rivocabile, il Religioso opera sempre con licenza, se pure egli non conosca altramente volere il Prelato; anzi questa licenza dura anche sotto il Prelato successore, se questi espressamente o tacitamente non la rivocherà, perchè la grazia non cessa con la morte o rimozione del concedente (1).

503. D. Riceve e ritiene ed opera lecitamente il Religioso, cui il Prelato ha negato la licenza?

R. La regola generale è che il Religioso non può ricevere o ritenere qualche cosa senza licenza del Prelato, com'è definito (2), e i Dottori insegnano, e che perciò pecca di proprietà chi senza licenza riceve o ritiene qualche cosa; ma se il Prelato non potrà o non vorrà dargliela, comechè la cosa sia necessaria al Religioso, può questi riceverla, ritenerla, od operare, perchè ingiustamente gli si nega la licenza (3).

504. D. Quali condizioni adunque richieggonsi, onde un Religioso non sia proprietario e non pecchi in usare le cose?

R. Quattro condizioni, che cioè le usi 1. con la vera e ragionevole licenza del Prelato; 2. come non sue; 3. nei modi voluti da ciascuna Regola; 4. con onestà e modestia (4).

505. D. Pecca di proprietà il Religioso, che prega chi vuol dargli qualche cosa, a donarla al proprio parente povero, senza licenza del Prelato?

R. Non pecca, perchè prega e non dispone della cosa, ma pecca contro carità, se il suo Convento è povero; se poi la riceve con la intenzione di darla al parente povero e senza licenza, pecca di proprietà (5).

506. D. Pecca, se prega chi vuol dargli qualche cosa, a depositarla presso di un altro per quindi usarla per le sue necessità?

R. Non pecca, se intende usare quella cosa con la licenza del proprio Prelato, benchè del dominio intenda spogliarsi il dante, perchè presso di questo realmente rimane, dice S. Bonaventura; non così, se intende usarla senza licenza (6).

507. D. Pecca il Religioso che riceve qualche cosa per darla a dato povero?

(1) Ferr. *votum* a. 2. n. 128.
(2) Cap. *Non dicatis*—cap. *Cum ad Monaster.*
(3) Lezana c. 6. n. 30. Ferr. ivi n. 50. Bart. a S. Fausto l. 8. q. 91—144.
(4) Marcanzio *Tribun.* t. 3. p. 2. Tract. 2. Tit. 1. q. 4. Ferr. ivi n. 122.
(5) Lez. ivi n. 47. Bart. a S. Fausto l. 8 q. 102.
(6) Lez. n. 48. Bart. a S. Fausto q. 100.

R. Se a dato povero, non pecca, perchè egli non ne ha dominio, nè uso; a poveri di sua scelta, pecca, perchè amministrerebbe la cosa, mentre l' amministrazione è proibita al Regolare; ma non pecca anche in questo caso, se con la licenza del Prelato l' applica a sè o al Convento povero, come insegna Navarro (1).

508. D. Pecca il Religioso che riceve qualche cosa a turpe fine?

R. Pecca contro la castità, la cui virtù e voto viene tocco dal fine; contro la povertà, perchè riceve senza licenza; anzi contro la volontà del Prelato (2).

509. D. Pecca di proprietà il Religioso che riceve senza licenza cose commestibili?

R. Pecca certamente, perchè l' uso di fatto lecito ai Regolari suppone la licenza del Prelato, ed anche perchè i commestibili sono stimabili di prezzo (3).

510. D. Pecca il Religioso che riceve qualche cosa senza licenza, dubitando della volontà del Prelato?

R. Pecca, non solo perchè nel dubbio è migliore la condizione del Prelato, che possiede il diritto di dare o negare la licenza, ma anche perchè agisce con coscienza dubbia (4).

511. D. Pecca il Religioso che riceve reliquie di santi senza licenza del Prelato?

R. Non pecca, perchè non sono degne di prezzo, ma pecca di proprietà, se vi è accompagnata la teca o altro degno di prezzo (5).

512. D. Pecca il Religioso che riceve o manda lettere senza licenza del Prelato?

R. Pecca contro l' obbedienza, se il Prelato ha proibito riceverle o mandarle senza sua licenza, e contro la povertà, se le lettere sono di valore. p. e. indorate, o per esse si deve spendere qualche cosa (6).

513. D. Pecca il Religioso che accetta onori senza licenza del Prelato?

R. Non pecca di proprietà, perchè gli onori non sono stimabili di prezzo, nè col voto di povertà il Religioso vi rinuncia, dice S. Tomaso (7); ma pecca contro l'obbedienza, se è proibito quell' onore ricevere senza licenza (8).

(1) Lezana n. 39. (2) Lez. 9. 38.
(3) Lez. n. 12. Bart. a S. Faust. q. 95.
(4) Ferr. *votum* a. 2. n. 122. (5) Bart. a S.Faus. q.103. Lezan. n.4.
(6) Lez. n. 49. Bart. a S. Faus. 110.
(7) 2. 2. q. 186. a. 7. ad 4. (8) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 110.

514. D. Pecca il Religioso che senza licenza prende qualche cosa nel Convento, la usa, e poi ve la ripone?

R. Pecca senza fallo di proprietà, perchè la licenza, almen tacita, è necessaria per non peccare (1).

515. D. Pecca il Religioso che senza licenza prende una porzione dei beni a lui ceduti e dati al Convento?

R. Pecca certamente di proprietà, perchè i beni a lui ceduti sono tutti del Convento (2).

516. D. Pecca il Religioso che ruba qualche cosa al Convento?

R. Benchè la S. Congregazione del Concilio rispose *non esser ciò lecito;* pure convien dire che il Religioso non pecca, se la cosa gli è assolutamente necessaria e il Prelato richiestone non ha voluto concedergliela, perchè niuno con danno di sua vita è obbligato a rispettare l'altrui; in altri casi pecca di proprietà e di furto (3).

517. D. Pecca il Religioso che usa qualche cosa dal Prelato concessa ad altri?

R. Pecca di proprietà; perchè usa qualche cosa contro la volontà del Prelato (4).

518. D. Ma se un altro la tiene senza licenza e gli è superflua?

R. Se a lui è necessaria, e dal prendersela ed usarla, non nasce scandalo o rissa o infamia, non pecca, perchè si presume che il Prelato voglia concedere all' uno quello che è superfluo ad un altro (5).

519. D. Pecca il Religioso che ruba al secolare qualche cosa e la consegna al Convento per usarla dà poi con la licenza?

R. Non pecca di proprietà, ma di furto, dice Navarro con altri (6).

520. D. È maggiore il furto che il Religioso fa all'altro Religioso, o alla comunità, o al secolare?

R. Posta la stessa qualità e quantità, è maggiore il furto fatto all'altro Religioso o alla comunità, perchè è causa di mille sospetti, e di risse, e di chiavi false, e perchè così definì il Sinodo I. di Milano (7).

521. D. Pecca il Religioso che si appropria una cosa trovata?

(1) Bart. a S. Faus. q. 92. (2) Lezana 8. n. 29.
(3) Ferr. *votum* a. 2. n. 149. Bart. a S. Faus. q. 160. Lez. n. 31.
(4) Lez. 35 (5) Lez 35. Bart. a S. Fausto q. 50.
(6) Lez. 33. Bart. a S. Faust. q. 160.
(7) Bart. a S. Faus. q. 163.

R. Pecca contro la giustizia, se può rinvenirsi il padrone; di proprietà, se non ne chiede ed ottiene licenza (1).

522. D. Pecca il Religioso che giuoca, e di chi è il lucro, se vince, e deve dare, se perde?

R. Il Religioso che giuoca, pecca contro la povertà, perchè spende senza licenza e ad usi illeciti; ma se giuoca per breve tempo, a giuoco non proibito, per onesta ricreazione, con licenza del Prelato, ed è Religioso, che può aver danaro, non pecca di proprietà, nè altramente, se non vi è scandalo; il lucro poi e 'l danno è del Religioso giuocatore, se giuoca lecitamente; se il Religioso non avea tale facoltà legittima, chiunque è vincitore, deve restituire, il secolare al Religioso e questi al secolare; ma se il secolare sapea che il Religioso non potea giuocare, vinto non può ripetere, deve restituire vincitore (2).

523. D. Pecca il Religioso che non accetta qualche cosa che vuole donarglisi?

R. Non pecca, perchè egli non votò con la povertà di acquistare pel Convento; solo può peccare contro carità, se il Convento è bisognoso (3).

524. D. Pecca il Religioso che riceve qualche cosa senza licenza per usarla con licenza di un Prelato maggiore?

R. Non pecca, se la riceve e ritiene in nome del dante, presso cui rimane il dominio e l'amministrazione, purchè non l'usi; se poi la riceve e ritiene per tempo notabile assolutamente sino alla licenza del Prelato maggiore, pecca di proprietà, perchè niuno può ritenere *qualche cosa come propria o in nome del Convento*, dice il Tridentino (4).

525. D. Pecca il Religioso che riceve danaro da qualcuno, ne compra libri senza licenza, e questi mette tra gli altri che tiene con licenza?

R. Pecca di proprietà, perchè il Prelato non sa che tra quelli libri qualcuno vi è senza suo permesso che non si deve supporre concesso non richiesto (5).

526. D. Chi con tacita licenza del Prelato riceve qualche cosa, è obbligato a manifestarla?

R. Benchè S. Bonaventura insegni (6) esser obbligato, pure sembra più probabile la sentenza opposta del Sanchez (7), perchè il Prelato con la licenza tacita dispensò (8).

(1) ivi. q. 121.
(2) Lez. n. 50.51 Bart. a S. Faust. q. 117. Ferr. *Ludus* 9.12. Pitanofilo pag. 113. q. 9. (3) Bart. a S. Faust. q. 109. (4) Sess. 25. c.2. *de Regul.* Bart. a S. Faust q.94. (5) Bar. a S.Faust.l.8. q. 96.
(6) *Specul Discipl.* 1. p. c. 4. (7) L. 7. c. 19. n. 8.
(8) Bart. a S. Faust. q. 146.

527. D. Pecca il Religioso che riceve qualche cosa che il Prelato volea ricevere per altra mano?

R. Pecca di proprietà, perchè riceve senza licenza, la quale in questo caso manca (1).

528. D. Che vuol dire *ragionevole licenza del Prelato*?

R. Vuol dire che nel dare il Prelato la licenza, deve esser mosso da giusta causa, altramente opera da bruto e non da uomo; e perciò deve esser data per cose lecite e permesse dalla Regola e dalle Costituzioni del proprio Ordine, e pecca il Prelato, se concede licenza irragionevole o non giusta, perchè data non ad edificazione, ma a distruzione; e pecca il suddito, se la usa, almeno se non è pronto a risegnare la cosa ad ogni richiesta del Prelato (2).

529. D. Pecca il Prelato che concede qualche cosa per usi illeciti?

R. Pecca sempre che concede o per usi vietati o cose vietate, come sono le preziose, le curiose, le superflue, che disdicono allo stato Religioso, nè sono affatto necessarie (3).

530. D. Pecca il Prelato, che concede l'uso delle cose superflue?

R. Pecca tanto il Prelato, il quale il solo necessario e non il superfluo può concedere, tra perchè così comanda il Tridentino e i Pontefici, tra perchè egli è dispensatore secondo prudenza e non padrone dei beni del Convento; quanto il suddito, perchè il Tridentino, e Clemente VIII, e Urbano VIII, e la S. Congregazione *su lo stato dei Regolari*, *comandano che la suppellettile delle celle sia conveniente allo stato di povertà*, *che i Religiosi hanno professato, e che in essa nulla sia di superfluo, nulla ai Religiosi si deneghi che sia necessario* (4); e l'uno e l'altro peccano di proprietà.

531. D. E se il Prelato dicesse che può concedere il superfluo?

R. *Se non costerà dell' eccesso dell' arbitrio*, *debbono certamente i Regolari alla volontà e determinazione dei Superiori quietare, tenuto cioè conto della persona, dell' ufficio, della regola, e dello stato di povertà che hanno professato, e parimenti di altre circostanze*, rispose la S. Congregazione ad 4. (5); nel dubbio il Religioso deve acquietare al giudizio del Prelato, perchè in tutte cose dubbie i Religiosi debbono accomodarsi alla sentenza di lui.

(1) Lezan. c.6.n.36. (2) Lez. n. 56. Bart.a S. Faust. q. 89. 90. 143.
(3) Ferr. *votum*.a.2.n.148. (4) Ferr. ivi.n.49. Bart.a S. Faust. q.81.
(5) Ferr. ivi. Bart. a. Faus. q. 84.

532. D. Può il Prelato concedere qualche cosa con licenza irrevocabile?

R. Non può; perchè è dell' essenza della povertà religiosa che nulla si possegga ad uso senza la dipendenza dal proprio Prelato; anzi ciò non può nè anco il Pontefice senza dispensare nel voto di povertà e senza determinare che tale dispensa sia rivocabile da lui, benchè non dai Prelati regolari, come insegnano Lopez, Cordova, Navarro, Sanchez, Lezana; e perciò, anche nell' ipotesi che il Prelato la concedesse irrevocabile e giurata, sarebbe tuttavia rivocabile, poichè userebbe suo diritto, comechè peccherebbe per mancanza di fedeltà alla promessa e per lo spergiuro (1).

533. D. Pecca il Prelato che concede l' uso di cose preziose?

R. Pecca di proprietà il Prelato che concede e 'l suddito che usa vasi di oro o d' argento, gemme, anelli, vesti di seta, coltri colorate, o piumate, panni splendenti e colorati, specchi indorati o inargentati o di avorio, libri ornati con fregi di oro o di argento, cucchiai e coltelli e forchette di oro o di argento o inargentati nei manichi, corone di molto prezzo, piccoli orologi di oro o di argento, reliquie o crocette preziose, cortine da letto e tappeti in istanza, pitture e altri ornamenti e altre cose di valore o curiosità; e la ragione si è che usare queste cose è imitare la vita dei ricchi secolari, e opporsi al Tridentino che vuole *la suppellettile dei mobili conveniente allo stato religioso* (2).

534. D. Per quante somme di danaro può dare licenza il Prelato?

R. Una somma certa non può stabilirsi, ma essa deve determinarsi dalla prudenza del Prelato, che deve concederla, avuto riguardo a tutte le circostanze e allo stato di povertà professata, alle quali deve pur guardare il suddito nell'usarla e spenderla (3).

535. D. Può il Prelato concedere ad un Religioso la stanza in due Conventi o Monisteri?

R. Non può, essendo ciò proibito dal Diritto comune (4).

536. D. Che vuol dire che il Religioso deve *usare le cose come non sue?*

R. Vuol dire che il Religioso non deve usare da padrone le cose concessegli, ma solo tenerle ad uso di fatto, come

(1) Lezana n. 26. Bart. a S. Fausto q. 30. 34.
(2) Bart. a S. Faust. l. 8 q. 88. (3) ivi. q. 150. 156.
(4) Ferrar. *Regul.* n. 83.

i primi fedeli, dei quali ninno riputava propria la cosa che possedeva; perchè il Tridentino, e Clemente VIII (1) ordinarono, esser interdetto ai Regolari *il possedere o tenere le cose, comunque da loro acquistate, come proprie o anche in nome del Convento.*

537. D. Dunque pecca un Religioso che dicesse: questo libro è mio: questa corona è mia?

R. Se così dicesse nel senso che il Prelato tale cosa ha concesso a di lui uso, e la tiene con la dipendenza dal Prelato, non pecca; se così dicesse nel senso ch'ei ne ha il dominio e senza dipendenza dal Prelato, pecca di proprietà e mentisce (2).

538. D. Pecca il Religioso che tiene qualche cosa con licenza, ma l'occulta al Prelato successore, onde non gliela tolga?

R. Sicuramente, perchè la tiene come cosa propria e contro la disposizione del Tridentino che vuole al *Prelato consegnati tutti i beni e incorporati al Convento,* e proibisce *tenere o possedere le cose come proprie* (3).

539. D. Pecca il Religioso che occulta qualche cosa al Prelato che gli fa la visita nella cella o gli richiede l'inventario?

R. Senza dubbio, perchè ritiene qualche cosa contra la volontà del Prelato, e perciò come propria.

540. D. Pecca il Religioso che ha l'animo di occultare qualche cosa al Prelato, se nelo richiede, ma nel fatto questi no 'l richiede?

R. Pecca almeno affettivamente, come dicono Lessio, Navarro, Lezana.

541. D. Pecca il Religioso che tiene qualche cosa con licenza, ma mormora del Prelato, onde questi non gliela tolga?

R. Pecca e perchè in tal caso la licenza non è libera, e perchè reca scandalo agli altri Religiosi (4).

542. D. Pecca il Religioso che qualche cosa a lui necessaria tiene di nascosto e contro la volontà del Prelato che richiesto di licenza gliela negherebbe, e gli torrebbe la cosa?

R. La S. Congregazione rispose *esser ciò lecito, se la cosa è necessaria pel sostentamento dell'individuo, e da tutti si sente comune la penuria;* e perciò stabilì *che, se ad alcuno sia portata in privato, o da lui qualche cosa acquistata, fa mestieri direttamente portarla al Superiore, il quale con quella cosa pria soccorra alla necessità di colui, per cui riguardo l'ebbe, se quegli è premuto da*

(1) Constit. *Nullus omnino* §. 3. (2) Bartol. a S. Fausto q. 78.
(3) Ivi q. 111. (4) Ivi.

particolare necessità oltre la comune, e'l rimanente s' incorpori al Convento, e ceda a comune vantaggio (1).

543. D. Pecca il Religioso che usa cosa minima p. e. una corona, senza licenza del Prelato?

R. Qualunque cosa degna di prezzo è sempre una proprietà, perchè la possiede o usa come padrone, e perciò nel caso suddetto pecca il Religioso (2).

544. D. Pecca il Religioso che tiene una cattedra nell'Università?

R. Pecca di proprietà, se la tiene senza licenza, perchè vi è annessa un' annua prestazione pecuniaria, come nota Sanchez e Lezana.

545. D. Ma può il Religioso avere qualche cosa propria con la licenza del Prelato?

R. Se per cosa *propria* s' intende nel modo che la tiene un padrone, il quale può donarla, venderla, permutarla, usarla nel modo che gli attalenta, non può senza peccato averla, perchè il Tridentino (3) proibì ai Regolari *possedere o tenere beni, di qualunque qualità, ed anche in qualunque maniera da essi acquistati, come proprî*, o *anche in nome del Convento* (cioè anche con la licenza del Prelato), e comandò che i Prelati *permettano l'uso dei mobili in modo che la suppellettile di essi convenga allo stato della povertà che hanno professato*; se poi per *propria* s' intende nel caso che il Prelato l'ha concesso all'uno e non all'altro, può lecitamente averla, sebbene impropriamente allora si dice *propria* (4).

546. D. I Prelati Regolari possono interpetrare questo capitolo del Tridentino?

R. *Non possono*, rispose la S. Congregazione del Concilio ad 7. (5).

547. D. Pecca il Religioso che usa la cosa concessagli ad uso diverso dal richiesto?

R. Pecca di proprietà, perchè l'usa indipendentemente dalla volontà del Prelato; anzi pecca anche se colpevolmente perde o distrugge la cosa concessa a determinato uso, dice S. Alfonso (6).

548. D. Pecca il Religioso che dispone a suo piacere di ciò che supera i suoi bisogni?

R. Pecca, perchè pel bisogno il Prelato gli ha concesso

(1) Lezana. l. 6. n. 14. Bart. a S.Fausto q.80.Ferrar.*votum* a.2.n.49.
(2) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 103. (3) Sess. 25. c. 2.
(4) Bart. a S. Faust. q. 26. Ferr. *votum* a.2. n.48. (5) Ferr. ivi n.49.
(6) *Theol. Mor.* l. 4. c. 1. dub. 4. n. 19. Bart. a. S. Fausto q. 87.

*

data cosa, e perciò il dippiù debbe essere incorporato al Convento, purchè il Prelato non concesse il dippiù (1).

549. D. Pecca il Religioso che non vuole risegnare le cose concessegli?

R. Pecca di proprietà, perchè vuole tenere qualche cosa contro la volontà del Prelato, come dicono Lessio, Navarro, Lezana.

550. D. È proprietario il Religioso che non vuol cedere la stanza da lui formata, o ornata?

R. Pecca sempre che non ha l'animo di cederla, perchè vi vanta l'uso di diritto che va congiunto con la proprietà (2).

DIALOGO XVI.

CONTINUA LA MATERIA DELLA POVERTÀ— DI VARIE CONTRATTAZIONI PROIBITE.

551. D. Che vuol dire che il Regolare debba *usar le cose nei modi permessi dalla Regola?*

R. Vuol dire che ognuno debba usarle nel modo che permette la Regola da lui professata, poichè non tutte le Regole permettono usare tutte cose e nel modo stesso (3).

552. D. Con la licenza del Prelato può un Religioso tenere qualche bene immobile, e trarne annua rendita, e dipendentemente dalla volontà del Prelato avere un peculio particolare?

R. Il Tridentino ciò proibì in decretare (4) *che non sia permesso ai Superiori concedere a qualunque Regolare i beni stabili, anche ad usufrutto, o ad uso; l'amministrazione poi dei Conventi o Monisteri appartenga ai soli ufficiali di quelli, amovibili a volontà dei Superiori*... Avea già detto: *a niuno dei Regolari sia lecito possedere o tenere beni immobili o mobili..; ma subito essi si consegnino ai Superiori e vengano incorporati al Convento.* Questa dottrina fu da poi anche con-

(1) Ivi, q. 50.
(2) Lezana c. 6. n. 28.
(3) Ferr, *votum* s. 2. n. 129.
(4) Sess. 25. c. 2. *de Regul*

fermata dai decreti di Clemente VIII, Urbano VIII, e della S. Congregazione del Concilio (1).

553. D. Ma chi diviene padrone dell'usufrutto dei beni del professo?

R. La sua Religione, se n'è capace, o gli eredi legittimi, se quella n'è incapace (2).

554. D. Vi è caso, in cui è permesso al Religioso trarre rendite dal bene immobile con la licenza?

R. Bartolomeo da S. Fausto (3) con altri da lui citati pensa esser ciò lecito, purchè il Religioso 1. le abbia a solo uso; 2. le abbia con la licenza del Prelato; 3. siano moderate; 4. siano incorporate ai comuni beni del Convento; 5. con licenza revocabile a volontà del Prelato; 6. per usi determinati conosciuti dal Prelato; 7. spese in usi leciti, 8. le abbia per giusta e ragionevole causa; 9. siano nelle mani degli ufficiali del Convento eletti dal Prelato; 10. nel chiederle il Religioso agli ufficiali esponga le sue necessità; 11. vi sia in quella Religione la consuetudine legittima di tali rendite particolari.

555. D. Ma può averle, se il Prelato per malizia o negligenza o penuria non mette la vita comune?

R. Può con licenza del Prelato rivocabile a volontà di questo e per gli usi assolutamente necessari; perchè il precetto di non *tenere e possedere* è ecclesiastico e non obbliga nella morale impossibilità, e perchè il Tridentino e i Pontefici, in ciò proibire, suppongono che i Prelati diano il necessario (4).

556. D. Può in detto caso con licenza tenere una somma di danaro concessagli dal Prelato?

R. Può, perchè il Prelato in tal caso applica alle necessità del Religioso i beni del Convento.

557. D. Può il Prelato concedere al Religioso ciò che questi guadagna con la sua industria onesta?

R. Può, purchè non vi sia vita comune, e si spenda pei soli bisogni onesti e necessari e sempre con la dipendenza da lui (5)

558. D. È lecito avere una cassa in Convento per riporvi tutte le limosine pecuniarie comunque acquistate dai Religiosi e da estrarsi per le necessità di ciascuno?

R. È lecito con la dipendenza dalla volontà del Prelato e non vi sia vita comune e le somme si estraggano per le vere necessità e col consenso del depositario (6).

(1) Lez.c. 6.n. 18—20. Ferr. *Vita comm.* n. 25. 27.
(2) Ferr. *Usufructus* 63.64. (3) L.8.q.27.
(4) Ferr. *Monsales* a.2.n 68. Lez.c.6.n.21.
(5) Lez.n.24. Matte.c.12. n.12.
(6) Ferr. *Monsal.* a.2.n.69. Lez.n. 25.

559. In questi ultimi quattro casi il danaro da chi deve conservarsi e spendersi?

R. Dai pubblici ufficiali del Convento a ciò dal Prelato designati, perchè così salvasi la mente del Tridentino che ai soli *ufficiali del Convento o Monistero commette l'amministrazione dei beni del Convento*; la volontà di Pio V. nel suo *motu proprio* del 1568 (1); il decreto a ciò relativo di Clemente VIII, e Urbano VIII; e perchè altramente i beni dei Regolari non potrebbero dirsi *consegnati ai Superiori e incorporati al Convento*, come decretò il Tridentino, e poscia i due ultimi lodati Pontefici.

560. D. Dunque il Prelato non può concedere ad un Religioso l'uso delle cose immobili o mobili con licenza revocabile a suo beneplacito?

R. Non può affatto concedere le cose immobili, e le mobili può concedere a solo uso, purchè convengano allo stato professato; poichè il Tridentino comanda che i beni di ciascun Regolare *vengano incorporati al Convento* e sì confusi con gli altri; che *l'amministrazione di tali beni appartenga ai soli ufficiali del Convento*; che *non sia lecito a veruno dei Regolari possedere beni immobili come propri*; che *non sia lecito ai Superiori concedere a qualunque Regolare beni stabili, anche ad usufrutto o ad uso*; che i Superiori quella sola suppellettile permettano che *convenga allo stato della povertà, che i Religiosi hanno professato* (2).

561. D. Ma la licenza del Prelato scusa o no il Religioso?

R. *Niuna licenza, niuna dispensa dei Superiori, qualunque sia, per quello che riguarda i beni immobili o mobili, possa scusare i Frati, per non essere soggetti a colpa e a pena, imposta dai decreti dello stesso Concilio e da incorrersi nello stesso fatto, benchè i Superiori dicano asseverantemente di poter concedere tali dispense o licenze, ai quali intorno a ciò vogliamo che non si presti fede*, dice la S. Congregazione tenuta a comando di Urbano VIII. (3)

562. D. Per quali cause può il Prelato concedere il peculio ad un Religioso?

R. 1. Quando per penuria del Convento o altra circostanza non gli si dà il necessario; 2. quando gli si concede l'amministrazione dei beni del Convento; 3. quando è fatto ufficiale con data mercede pecuniaria; 4. quando quel Religioso fosse

(1) Lez. c.8. n.9.Ferr. *Votum.* a. 2.n. 46. 47.
(2) Sess. 23.c 2. (3) Ferr.ivi.n. 48.148. Lez. c.8.n. 14. Bart. a S. Fausto l.8. q.108.112.

troppo prodigo; 5. quando non si potesse altramente evitare la discordia (1).

563. D. Dunque i livelli sono permessi ai Regolari?

R. Non è permesso per sè averli, ma debbono depositarsi in una comune cassa, fornita di tre chiavi, da conservarsi una dal Superiore e due presso due altri Religiosi, da eleggersi in ogni anno, come decretò la S.Congregazione della Visita Apostolica tenuta per ordine di Urbano VIII. nel 13. Luglio 1627; purchè non vi sia vita comune, e osservinsi le condizioni sopra espresse per le rendite (2).

564. D. Può un Religioso cedere il suo livello ai consanguinei?

R. Non mai può cedere il livello senza permesso della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, che suole darlo con la dipendenza dal Prelato e Capitolo conventuale; ma può cedere i frutti del livello, se si tratta di piccola somma e con la dipendenza dal Prelato, perchè, concesso il livello, gli si è concessa la facoltà di spenderne i frutti ad usi onesti (3).

565. D. Può il Religioso col livello comprarsi un censo, o ricavarne dal Convento l' usura?

R. Non può nè anco con la licenza del Prelato, come rispose la S. Congregazione del Concilio (4).

566. D. Può il Religioso col livello comprare un censo per farne dir messe dopo la sua morte?

R. Non può nè stabilir censo, nè dar danaro all' amico per messe, nè queste far celebrare subito o in perpetuo col suo danaro, perchè l' acquisto del Religioso è del Convento, e perchè non può testare, nè donare (5).

567. D. Possono i Regolari essere amministratori di beni temporali?

R. È interdetto assolutamente ai Regolari essere amministratori di beni temporali delle Monache, benchè loro soggette, e di beni che non sono dei medesimi Regolari; è interdetto eziandio ai *Superiori concedere al Regolare i beni stabili ad amministrazione;* è interdetto in fine dare ai Regolari l' amministrazione dei beni del Convento a vita, perchè gli ufficiali, ai quali i Prelati commettono l' amministrazione, *sono amovibili a beneplacito dei Superiori;* solo perciò possono essere amministratori dei beni del loro Convento quei Re-

(1) Bart. a S. Fausto q. 29.
(2) Ferr. *Moniales* a. 2. n. 69. *Votum.* a. 2. n. 70. *Regular.* a. 4. n. 70.
(3) Ferr. *Monial.* a. 2. n. 72—75. (4) Ferr. ivi. n. 76.
(5) Ferr. ivi n. 77. 82.

golari, che i Superiori sceglieranno per ufficiali, sempre dipendenti dalla volontà di quelli. Se di fatto ogni comunità ha il diritto di amministrare i suoi beni, l'ha pure la Comunità religiosa, che per voto a tali beni non ha rinunciato, sino a che il Papa non le tolga o restringa tale diritto. (1).

568. D. Possono i Regolari fare testamento?

R. Avendo i Regolari con la professione rinunziato tutti i beni temporali, anzi la stessa capacità di averli, ed in una la propria volontà, per fermo non hanno veruna cosa propria per lasciarla a qualcuno in testamento, nè libertà di far testamento; e perciò non possono testare nè anco per cause pie, perchè le ragioni sono le stesse e i canoni parlano in senso generale (2); nè dietro licenza del Prelato, come rispose la Congregazione della Visita Apostolica nel dì 19. Gennaio 1696; perchè, non potendo nè anco i Prelati testare, non possono in altri trasfondere un diritto che non hanno per loro; nè se riserbaronsi qualche somma nel professare, perchè tal somma, di cui i Religiosi non possono aver dominio, appartiene al Convento o agli eredi; nè se i Regolari sono fatti Vescovi o Cardinali, perchè il voto di povertá li accompagna anche in questo nuovo stato, e solo hanno l'amministrazione dei beni loro concessi per la nuova diguità e tutto acquistano per la loro Chiesa. Per la qual cosa solo quel Regolare può testare, il quale è fatto Papa, perchè la proibizione a testare è di diritto umano, al quale è superiore il Papa, e quegli eziandio, il quale ottiene dal Papa, il quale può dispensare nel voto di povertà, il privilegio di testare, sempre però a cause pie e non per arricchire i propri parenti (3). Ma tutto ciò vale pei Regolari soggetti a voti solenni.

569. D. Per chi adunque acquista il Religioso?

R. Il Religioso in generale acquista per la sua Religione; e perciò il pensionario, se si trova sotto la giurisdizione dei Prelati Regolari, deve la pensione risegnare al Superiore; chi è legittimo erede di secolari, acquista anche per la Religione, se questa è capace di dominio, in contrario egli non acquista, ma tutto è degli eredi chiamati in vece sua alla successione; chi è fatto Abate o Vescovo o Cardinale acquista per la propria

(1) Trid. Sess. 25. c.2. Lezana 6. n.3. Ferr. *Administratio* n. 27—30. Bart. a. S. Fausto l. 3. q. 151.

(2) Cap. *Quia ingredientibus 2. de Testamentis.*

(3) Ferr. *Episcopus art.* 7. *Testament.* a. 3. n. 31. a 36. *Regul.* a. 1. 62. 66. Bart. a S. Fausto l. 3. q. 51. 56. Lez. t. 1. c. 9. n. 19. t. 2. c. 13. n. 54.

Chiesa; il Religioso secolarizzato acquista anche per la Religione, se non ebbe il privilegio di testare, o se lo ebbe e non testò mentre fu in vita; in morte poi i beni di lui, se non testò legalmente, sono devoluti alla Camera Apostolica, come decretò Gregorio XIII. e decise la Congregazione di quattro Cardinali, approvata da Pio VIII. nel dì 26. Giugno 1829. Conformemente a tali disposizioni di Diritto Canonico nel Regno delle Due Sicilie con Real Rescritto dei 23. Gennaio 1843. fu statuito che *appartenga al Monistero tutto ciò che i Monaci avranno disposto per atto tra vivi in favore di esso prima della professione, e tutto ciò che avranno essi acquistato col loro carattere di Religiosi, o che sia agli stessi dovuto per vitalizi riservativi* (1).

570. D. Possono almeno essere esecutori testamentari i Regolari?

R. Generalmente parlando, non possono i Regolari essere esecutori testamentari, perchè il Tridentino interdisse loro l'avere i beni in amministrazione, la quale è inevitabile nell'esecutore testamentario; insegnano però comunemente i Dottori che con licenza dei loro Prelati possono i Regolari, eccettuati i Minori, essere esecutori testamentari per testo espresso (2); e solo vi ha quistione, se l'amministrazione portata da un Regolare senza licenza sia o pur no valida, comechè sembri più probabile la sentenza affermativa, sebbene il Regolare pecchi (3).

571. D. Può il Regolare esser fideiussore o tutore?

R. Non può, perchè la fideiussione suppone la libera amministrazione dei beni proprî, e la tutela porta l'obbligazione civile; può però, tranne il Monaco addetto alla meditazione, e'l Minorita spoglio di tutto, esser con la licenza del Prelato tutore legittimo e non testamentario, e fideiussore per le cose che riguardano la propria Religione (4).

572. D. Che vuol dire che i Regolari debbano *con modestia ed onestà usar le cose*?

R. Vuol dire che debbano evitare la superfluità, la preziosità, la curiosità, perchè i Regolari sono obbligati alla temperanza che toglie la superfluità, all'umiltà che toglie la preziosità, alla modestia che toglie la curiosità, alla fedeltà ed esemplarità che tronca ogni fasto e pompa (5).

(1) Ferr. loc. cit. (2) Cap. *Religiosus Executor de Testam.* in 6.
(3) Ferr. *Testam.* a. 3. n. 55. 56. Bart. a S. Fausto q. 71.
(4) Ferr. *Fidejussio* 17. 19. *Tutela* 52. 57. Bart. a S. Fausto lib. 3. q. 72. 73. (5) Ferr. *Votum* a. 2. n. 141.

573. D. Può un Religioso disporre dei suoi scritti e delle pitture da lui fatte dentro e fuori della sua Religione?

R. Diana, Felice Potestà, Bordone, Passerino, S. Alfonso, ed altri stimano che possa, perchè gli scritti e le pitture sono parti dell'intelletto del Religioso, il quale, se può ad altri comunicare la sua scienza, può anche ad altri dare i suoi scritti e le sue pitture o seco portarli; Donato, Navarro, Ameno, il Ferraris, ed altri dicono che pecchi di proprietà il Religioso che ad altri senza licenza dasse i suoi scritti, e le pitture, perchè acquista pel Convento qualunque cosa acquista, e anche perchè ciò sarebbe donare, cosa proibita ai Regolari.

574. D. Pecca il Religioso che di soppiatto si copia gli scritti dell'altro Religioso, senza rubarseli?

R. Pecca contro il voto di povertà, ed è obbligato a lacerare o restituire la copia, perchè i manoscritti sono cose di valore (1).

575. D. Pecca il Religioso che non conserva con diligenza le cose concesse a suo uso?

R. Pecca di proprietà, perchè chi distrugge o lascia distruggere le cose che può e deve conservare, dà mostra di esserne padrone e sì poterne fare l'uso che gli aggrada, ed anche perchè, se pecca il commodatario, che non conserva la cosa commodata, ed è tenuto anche di colpa leggiera, con più ragione pecca il Religioso che ha il solo uso di fatto (2).

576. D. Può il Religioso, fatto Vescovo, seco portare le cose che avea?

R. Non può; anzi prima della consacrazione tutto deve risegnare in mano del suo Prelato, come pei Minori stabilì Alessandro IV, pei Predicatori Clemente IX, e per altri Ordini altri Pontefici; anzi Benedetto XIII. nel 7. Marzo 1725. decretò (3), non potere i Prelati a Religiosi promossi a dignità ecclesiastiche concedere l'uso dei libri, o di altro, sotto la pena della sospensione riservata al Papa (4).

577. D. Il Regolare che fa contratti senza licenza, rimane obbligato in coscienza?

R. Fra le diverse opinioni sembra doversi dire che rimanga obbligato innanzi che il Prelato irriti il contratto, ma non dopo.

578. D. Ma rimane obbligato il Convento pel fatto del Religioso?

R. Rimane obbligato, se il contratto fu fatto per l'utilità

(1) Ferr. ivi n. 147. Bart. a S. Fausto q. 103.
(2) Bart. a S. Fausto q. 147. (3) Const. *Postulat.*
(4) Ferr. *Votum.* a. 2. n. 146. *Episcopus* art. 7. *Regul.* a. 1. n. 122.

del Convento, o da Religioso che avea l'amministrazione del Convento, però nei limiti di questa; in altri casi al più il Religioso deve, secondo permette la decenza e la propria Regola e col consenso del Prelato, satisfare la contratta obbligazione, anche per lo scandalo che in opposto ne verrebbe (1).

579. D. Può il Religioso mutuare, comodare, permutare le cose concesse a suo uso?

R. Con la licenza del Prelato può ciò lecitamente fare, purchè le cose gli sono lecitamente permesse (2).

580. D. Può un Religioso ricevere qualche cosa dall'altro Religioso?

R. Poichè è proibito il dare e ricevere senza licenza del Prelato, non può, se l'uno e l'altro non ne abbiano avuto licenza, e peccano entrambi di proprietà, se uno e non tutti e due abbianla ottenuta, perchè uno riceve senza licenza e l'altro coopera in dare, comechè con la licenza, al peccato altrui; ma ciò vale, se altramente non costi della volontà del Superiore (3).

581. D. Può il Prelato regolare fare donazioni?

R. Generalmente parlando non può, perchè Clemente VIII (4) divietò, e da poi anche Urbano VIII (5), il primo nel 18. Giugno 1595, e 'l secondo nel 16. Ottobre 1640, *qualunque largizione e mandata di doni, anche fatta dagli stessi Superiori degli Ordini... Generali, Provinciali, Maestri, Ministri..., se la causa non sarà approvata nel generale Capitolo, o in altra generale Congregazione, con maturità discussa la cosa, per unanime consenso.* Può però 1. fare le *piccole* donazioni per pura liberalità, considerate le facoltà del Convento, la qualità del Prelato, la qualità del donatario, ed altre circostanze, perchè con esse si conserva la benevolenza alla casa religiosa, ma non le *grandi* dichiarate nulle dai sacri canoni (6); 2. fare le donazioni remuneratorie, ma che siano in corrispondenza dei benefici ricevuti dalla Religione e i meriti del donatario, e salve le solennità richieste dai proprî Statuti, come dichiarò Urbano VIII; 3. fare le donazioni a titolo di limosine in conformità delle facoltà del Convento; anzi deve farle pel precetto comune di far limosine (7)?

(1) Bart. a S. Fausto q. 152. 155. Lezana c. 2. n. 18.
(2) Bart. a S. Fausto q. 135-137. (3) Ivi q. 149.
(4) Const. *Relig. Congreg.* (5) Constit. *Nuper a Congregatione.*
(6) Cap. *Fraternitatem 2. de donationib.*
(7) Ferrar. *Donatio* a. 2. n. 34. 41. Potestà. n. 990. Bart. a S. Fausto q. 122. 123. Lezan. c. 6. n. 52.

582. D. Può il Prelato far donazioni ad usi profani?

R. Non può, perchè è amministratore dei beni del Convento, e perciò secondo i sacri canoni può fare solo le dozioni a cause pie (1).

583. D. Un Religioso può fare donazione?

R. Non può donare nè ad un estraneo, nè ad altro Religioso senza peccare di proprietà, se non è fornito di licenza del Prelato; anzi S. Alfonso dice che pecca (2) il Religioso che rimette debiti, rinuncia legati a sè lasciati, o le mercedi dovute alle sue fatiche, e commetterebbe un furto, perchè cederebbe o darebbe cosa non sua; e ciò vale, benchè gli sia concesso l'uso della cosa, perchè l'uso di fatto non racchiude la facoltà di donare che suppone proprietà (3), come insegna S. Bonaventura (4), e trovasi vietata dai citati Clemente VIII, e Urbano VIII, il quale ultimo permette solo che i Regolari possano far doni *per causa di gratitudine, di riconciliazione, di benevolenza, e per conservar questa verso la Religione o il Convento, o per altre cause contenenti atti di virtù e di merito, però moderatamente, e discretamente* (5).

584. D. Può il Religioso far limosina senza licenza del Prelato col peculio a sè concesso?

R. Generalmente non può, perchè disporrebbe oltre della licenza ed eserciterebbe un atto di proprietà; con la licenza può, ma avuta considerazione allo stato di sua povertà e alla consuetudine; senza licenza può far limosine 1. a chi si trova in estrema necessità, nè vi ha tempo per chiederne licenza al Prelato; 2. a chi si trova in grave necessità, nè è facile il ricorso al Prelato; 3. se il Religioso si trova fuori di Convento con licenza e sottrae qualche cosa dal suo sostentamento; 4. se il Religioso ha dal Prelato assegnato qualche cosa a suo sostentamento, da cui trae la porzione per la limosina; 5. se il Religioso fuori del Convento si sostenta col ritratto della sua industria (6).

585. D. Chi deve far la limosina tra i Regolari per guadagnare il Giubbileo, o prender la Bolla della Crociata?

R. Il Convento; il Prelato però deve avvertirne i sudditi, e chiederne la commutazione, se è impotente (7).

(1) Ferr. ivi n. 42.
(2) *Theol. Mor.* l. 5. c. 1. dub. 4. n. 20.
(3) Cap. *Non dicatis*.. (4) *Specul discip.* l. 2. c. 4.
(5) Ferr. ivi n. 45. Bartol. a S. Fausto q. 124. 127.
(6) Bartol. a S. Fausto q. 131. 133. Lez. n. 52.
(7) Ferr. *Jubilaeum* a. 3. n. 39 40.

586. D. Può donare il cellerario, il proccuratore, o altro ufficiale del Convento?

R. Non possono, perchè senza licenza disporrebbero dei beni del Convento da loro amministrati oltre i limiti loro concessi nell'esserne deputati amministratori (1).

587. D. Di quali beni non possono far donazione i Pralati, nè i sudditi?

R. *Non dei frutti, delle rendite, dei proventi, delle collette o contribuzioni o obbligazioni, ossia delle limosine, o soccorsi certi, o incerti, ordinarî o straordinarî, della mensa, o massa comune, o di qualunque fabbrica o sacristia, i cui beni si amministrano in comune o vanno soggetti a rendiconto; nè del danaro, che comunque da ciascuno in qualunque modo acquistato si deve assolutamente mettere in comune; neppure se per volontaria contribuzione i danari si uniscano in una somma; nè di ciò ch' è dato privatamente e nominatamente a qualunque Religioso dai suoi Superiori, o dai proprî propinqui, affini, famigliari, amici, benevoli, pii Cristiani, anche per titolo di limosina o carità o per riguardo di quella speciale persona, o acquistato dal Monistero, dal luogo, dalla casa per mezzo di qualunque Religioso, e a questo concesso dai Superiori per disporne a suo piacere*, come decretò Clemente VIII (2).

588. D. A chi non può farsi donazione in forza di questo decreto di Clemente VIII?

R. A nessuno, nè anche all'Ordinario, nè anco al Re, nè anche al Cardinale, nè anche a qualunque Superiore regolare, dice lo stesso Clemente VIII. §. 4.

589. D. Chi riceve donazioni non permesse ai Regolari, ha obbligo di restituire?

R. Tutti coloro, Laici o Chierici o Regolari, i quali contro tali divieti qualche cosa *avranno ricevuto, dovranno restituire nello stesso fatto, senza altra ammonizione, decreto, o sentenza, o dichiarazione del Giudice, e a ciò son tenuti nell'uno e l'altro foro in modo che, non fatta realmente la stessa restituzione, non possano essere assoluti nè anco nel foro della coscienza*, dice lo stesso Clemente VIII. §. 9, il quale soggiugne nel §. 10. che la restituzione deve farsi non al Religioso, che donò, ma al Convento, il quale non può condonare.

590. D. Quali doni sono permessi da Clemente VIII?

R. Egli dice §. 2. *gli esculenti e poculenti, cioè le cose per*

(1) Bartol. a S. Fausto l. 8. q. 127. 132. Ferr. *Donatio* a. 2. n. 43.
(2) Const. *Relig. Congregationes*. Ferr. *Reg.* a. 1. n. 67.

vivanda e bevanda di poco conto, ossia i piccoli doni, pertinenti a divozione o religione, si possono dare a nome comune, e non mai a nome particolare (nel caso che così sembrerà al Superiore con consenso del Convento).

591. D. A quali pene va soggetto il Religioso donante pei decreti di Clemente VIII. e Urbano VIII?

R. *Alla privazione di tutti gli uffici, alla inabilità di ottenerli in futuro, a perpetua infamia e ignominia, alla privazione di voce attiva e passiva, e alle pene dei ladri e simoniaci, se si proverà reo*, come decretò Clemente VIII. § 14.

592. D. Da chi può essere assoluto chi riceve doni da Regolari?

R. Fatta la restituzione della somma, se è minore di dieci scudi, può essere assoluto dal Penitenziere Maggiore; se supera i dieci scudi, il caso è riservato al Papa, come decretò Innocenzo XII. nel 3. Settembre 1692 (1) e Benedetto XIV. (2).

593. D. Si richiede una causa nel Prelato per concedere ad un Religioso la facoltà di donare qualche cosa?

R. Certamente e questa causa deve essere una di quelle o simile a quelle che dichiarò la S. Congregazione nel decreto che approvò Urbano VIII.

594. D. In quali casi adunque può il Religioso lecitamente donare?

R. 1. Quando nel Capitolo generale o Congregazione generale è approvata la quantità con unanime consenso, dietro maturo esame, ma con la licenza del Superiore; 2. quando il dono è di cose commestibili di poca quantità e col consenso del Convento e licenza del Superiore; 3. quando i doni sono piccoli e relativi a divozione e religione, come immagini, ma col consenso del Convento e in nome del Convento e con la licenza del Superiore; 4. quando i doni sono minimi e fatti ai confratelli Religiosi con la licenza espressa del Prelato; 5. quando si dà per limosina col consenso del Convento e licenza del Superiore e in ragione della necessità e serbato l'ordine della carità; 6. quando si spende qualche cosa pel culto divino con la licenza del Superiore; 7. quando si spende poca cosa a leciti usi con la licenza del Superiore; 8. quando si spende qualche cosa per ospitalità pei poveri; 9. quando si spende a causa di ospitalità quello che nella fondazione è stabilito; 10. quando si spende per ospitalità di persone di grandi dignità che da loro e senza

(1) Constit. *Romanus Pontifex.*
(2) Constit. *Pastor Bonus* §. 26. Ferr. *Regul.* a. 1. 68. 128. 129

invito vanno ad ospitare in Convento; 11. quando si spende per gratitudine, per conciliare la benevolenza, o per conservarla; 12. quando si spende per atto di virtù o di merito, però sempre modestamente e discretamente, e sempre con la licenza del Superiore, e anche del Convento, se si richiede dalle Costituzioni dell'Ordine (1).

595. D. Può il Prelato disporre lecitamente dei beni del Convento nel modo che gli piace?

R. Benchè il Prelato abbia la potestà di amministrare i beni del Convento; pure non può consumarli in usi superflui e pravi, nè i beni preziosi e immobili di un Convento in altro trasferire, nè alienare i beni immobili e preziosi; perchè la potestà di lui è diretta a dispensare e non a dissipare i beni, ad amministrarli e non disperderli, a fare il vantaggio e non il danno del Convento (2).

596. D. Sonovi cause, per le quali il Prelato può alienare i beni del Convento?

R. Sono 1. l'evidente necessità del Convento, cui non può altramente socorrere; 2. il manifesto vantaggio del Convento; 3. la pietà; 4. l'incomodità a conservarli. Onde però, data una di queste cause, possa alienare il Prelato, si richiede non pure il consenso del Capitolo conventuale in iscritto e dato dopo maturo esame, ma anche il permesso del Papa e non quello dell'Ordinario. Ma queste solennità non si richieggono, ove si tratta di alienare un immobile sterile o poco utile al Convento che non oltrepassi nel prezzo quaranta scudi romani; l'immobile lasciato a Convento incapace di possedere; i beni che si consumano con l'uso o non possono conservarsi più di tre anni o non fruttificano; il danaro medesimo dato ai Regolari senza il peso di comprarne cosa immobile; qualunque cosa nella somma necessità, nè potesse richiedersi il beneplacito Apostolico, nè evitarsi il pericolo (3); alcuni aggiungono il caso di una contraria bene stabilita consuetudine.

597. D. Può almeno il Prelato alienare i censi?

R. Non può, perchè infissi in cose immobili come tali si considerano; anzi per decreto della S. Congregazione del Concilio dei 7. Settembre 1624, fatto a comando di Urbano VIII, fu dichiarato nullo ogni contratto che i Prelati facessero *in alienare le cose immobili o preziose, i censi perpetui, o vitalizi,*

(1) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 189. 197.
(2) Bart. a S. Fausto q. 79. 80. Ferr. *Votum* a. 2. n. 148. Lezana c. 18. n. 13.
(3) Felice Potestà n. 854. Ferr. *Alienare* a. 3. n. 7. 10.

l'ipoteca, o facessero *affitto oltre del triennio*, *o cessione in enfiteusi o feudo* (1).

598. D. Può il Prelato trasferire i beni di un Convento ricco ad un povero?

R. Non può, perchè sarebbe lo stesso che spogliare un altare per vestirne un altro, ed è ciò proibito dalla *Stravagante-Ambitiosae* di Paolo II, e dal testè recitato decreto (2).

599. D. Può il Prelato permutare i beni di un Convento con quelli di un altro?

R. Può permutare le cose inutili e mobili di uno con le inutili o mobili dell'altro, onde le inutili per entrambi divengano utili all'uno e l'altro; ma non mai senza beneplacito Apostolico può permutare le cose immobili e preziose, come dichiarò la S. Congregazione del Concilio nel dì 27. Febbraio 1666 (3).

600. D. Può alienare una cosa preziosa che nel valore non superi i 40 scudi?

R. Non può alienare un calice, nè una reliquia insigne, nè una immagine che riscuote molta venerazione, nè una croce, nè altro mobile di oro, o di argento, che sia prezioso, benchè v' intervenga il consenso del Definitorio, rispose la S. Congregazione nel dì 15. Marzo 1692 (4).

601. D. Può il Prelato dar in affitto i beni del Convento?

R. Non può più di tre anni fruttiferi, altramente si richiede il beneplacito Apostolico per la *Stravagante-Ambitiosae* (5). Per le alienazioni dei beni stabili e per l'affitto di essi, i Regolari nel Regno delle Due Sicilie debbono uniformarsi ai Decreti Reali del 1. Decembre 1833.

602. D. Può il Prelato con gli avanzi dei Monisteri ricchi estinguere i debiti dei Monisteri poveri?

R. Non può, rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 27 Luglio 1647. in *una Congregationis Montis Oliveti*.

603. D. Può il Prelato prendere a mutuo il danaro e ipotecare i beni del Convento?

R. Non può prendere a mutuo con interesse, nè dare un mobile in pegno, nè sottomettere ad ipoteca i beni del Convento senza beneplacito Apostolico, purchè non si tratti d'ipoteca generale, come costa dalla Costituzione *Ambitiosae*, dal decreto emanato per comando di Urbano VIII e dal decreto della S. Congregazione del Concilio del dì 21. Marzo 1626. (6).

(1) Ferr. *Alienare* a. 4. n. 28 30.
(2) Ferr. *Alienare* a. 4. n. 31. Felice Potestà n. 950.
(3) Ferr. *Alienare* a. 4. n. 32. (4) Ferr. ivi. 33.
(5) Ferr. ivi. a. 3. n. 7. 10. 19. Felice Potestà n. 874.
(6) Ferr. ivi. a. 4. n. 35. 36.

604. D. Può il Prelato ordinare o permettere il taglio degli alberi?

R. Non può, se sono alberi fruttiferi, nè può ordinare o permettere il taglio di alberi non secchi per venderli o pel fuoco del Convento, senza incorrere nelle pene della Costituzione *Ambitiosae* (1).

605. D. Quali Ordini adunque e Congregazioni Religiose vanno soggetti ai decreti riguardanti l'alienazione dei beni?

R. In quanto a' beni immobili vi vanno soggetti soltanto quelli che possono possedere in comune, e non quelli che non possono, come i Minori Osservanti e i Cappuccini, possederli; perchè la S. Sede, in proibire a questi i beni immobili, loro comanda che, ove venganli offerti, li vendano al maggiore offerente; in quanto poi ai beni mobili preziosi vi vanno soggetti tutti gli Ordini e Congregazioni, come decise la S. Congregazione del Concilio in *una Ordinis S. Francisci* dei 18. Marzo 1719. (2).

606. D. Quali pene commina la Costituzione *Ambitiosae* contro coloro che malamente alienano, affittano, mutuano, tagliano alberi?

R. La inabilità ad avere uffici, la privazione degli uffici attuali, e della voce attiva e passiva, come costa anche dal decreto dei 7. Settembre 1624. (3).

607. D. Può il Prelato appropriarsi gli spogli dei Religiosi morti?

R. Non può, ma deve addirli ai bisogni del Convento (4).

608. D. Il Prelato può imporre pensioni nei benefici di sua Religione?

R. Può imporle nei benefici della sua Religione manuali, amovibili, e incorporati ai suoi Monisteri ed amministrati per mezzo di Vicarî; così il Precettore generale dei Cavalieri nelle commende può imporre pensioni a favore dei suoi Religiosi Cavalieri (5).

609. D. È permesso ai Regolari aver pensioni su li benefici vacati per la loro professione?

R. Non è permesso a causa del voto di povertà senza un indulto Apostolico che di ciò li renda capaci; e però molto meno è loro permesso avere beneficio o semplice o con cura di anime (6); ma i Chierici della Società di Gesù possono tali pensio-

(1) Ferr. ivi. a. 1. n. 12. a. 4. n. 15. 17. (2) Bouix t. 2. p. 5. c. 3.
(3) Ferr. ivi. a. 6. n. 9.
(4) Ferr. ivi. a. 4. n. 41. *Spolium* n. 5. 8. *Regul.* a. 1. n. 20.
(5) Ferr. *Pensio* n. 32. 33.
(6) Ferraris *Regul.* n. 44. Si sa che i Regolari, come tali, possono es-

ni avere prima di emettere il quarto voto, come tutti insegnano i Dottori (1), poggiati al Diritto che dichiara vacanti i beneficî per la professione regolare (2).

610. D. È obbligato il Convento a pagare i debiti contratti dal Prelato?

R. È obbligato, se il Prelato potea contrarre quei debiti, e la somma fu realmente applicata in vantaggio del Convento; se poi quelli debiti eccedono i limiti dell'amministrazione di lui, o ha speso la somma in usi vani o turpi, non è tenuto, perchè il Convento non si obbliga pel delitto del Prelato (3).

611. D. Di chi sono i beni che il Prelato ha ricevuto per cupidigia per cagione della professione dei Novizi?

R. Sono degli eredi legittimi, nè perciò si richiede sentenza del Giudice, come con Navarro insegnano i Dottori (4).

DIALOGO XVII.

CONTINUA LA MATERIA DELLA POVERTÀ— DELLA VITA COMUNE.

612. D. Con quali mezzi può conservarsi la povertà religiosa tra Regolari?

R. La povertà religiosa si conserverà, se il Superiore darà il necessario; se il Religioso niuna cosa terrà come propria; se in tutte cose si osserverà la vita comune a norma di quanto prescrissero il Tridentino, Clemente VIII, Urbano VIII, la S. Congregazione del Concilio.

sere Parrochi, perchè le funzioni di Parroco non disconvengono allo stato religioso; e però, prima del Tridentino, vi erano le Parrocchie unite di pieno diritto ai Monasteri, che i Vicarii amovibili da sè proponevano, ma gl'inamovibili solevano essere approvati dai Vescovi. Pio V. nella Cost. *Ad exequendum* ripristinò queste cose, derogando al Tridentino— Oggi poi, per decreto di Benedetto XIV. del 1. Settembre 1750, Cost. *Oneroso*, è proibita la collazione di qualunque beneficio ai Regolari, tranne l'Ordine Premonstratense e i Regolari obbligati a voti semplici, senza dispensa Pontificia.

(1) Ferr. *Pensio* n.51.53.63. *Resignatio* n.16. *Vacatio* n.8.14. *Societas Jesu* n. 10.

(2) Cap. *Beneficium* 4. *de Regul.* in 6.

(3) Lezana — *Additiones* ad c. 2. (4) 1vi. c. 2. n. 19.

613. D. Dunque pecca il Superiore che non somministra il necessario ai sudditi?

R. Senza dubbio, e perchè dà ai sudditi occasione di violare la povertà per vie clandestine; e perchè non mostrasi dispensatore dei beni del Convento, secondo richiede la natura di questi; e ai Religiosi è causa di mormorazione e disubbidienza; e perchè si oppone al Tridentino, ai Pontefici, alla S. Congregazione del Concilio che comandarono *nulla doversi denegare ai Religiosi di ciò che loro è necessario* (1).

614. D. Ma il Religioso che mormora del comun vitto, e vestito, pecca anch'esso?

R. Pecca sia che semplicemente ne mormori, sia che vituperi la vita comune, sia che muova di ciò querele, sia che dia consiglio a togliere o a non fondare la vita comune, sia che col suo esempio altri ritragga dalla vita comune; perchè è causa che la povertà rimanga violata, malgrado tanti divieti e comandi, e consigli (2).

615. D. In che è risposta la vita comune?

R. Presa *largamente* la vita comune, consiste in quella forma di vivere, in cui tutti i congregati hanno la stessa volontà, lo stesso modo di pensare, la stessa condotta esterna; in cui tutti godono gli stessi piaceri, partecipano gli stessi comodi, in cui tutti sono soggetti a proporzionate fatiche, a date mortificazioni, a certe privazioni; in cui coloro che tal vita abbracciano, s'inebriano dello stesso gaudio, dipendono dallo stesso censo, nè l'uno senza dell'altro, come avviene nelle membra del corpo, gode o patisce. Presa poi *strettamente*, consiste nell'avere in comune e mensa e vestimenta e case e rendite e limosine con la dipendenza da un comune Superiore.

616. D. Di qual vita comune debbono i Regolari essere amatori?

R. È desiderabile che amassero la vita comune nel primo senso; debbono però osservare quella descritta in secondo luogo, in avere in comune l'uso delle cose del Convento, cioè letti, mutande, cibi, vestimenta, grano, olio, e qualunque cosa è in una casa religiosa (3).

617. D. Donde ha tratto l'origine questa vita comune?

R. Questo stato può dirsi coevo all'uomo, il quale, scemata la vicendevole carità, si vide da necessità costretto ad *appropriarsi* qualche cosa o tratto di terreno. Cristo restaurò questa vita comune e praticolla con gli Apostoli e la trasfuse ai primi

(1) Bart. à S. Faust. l. 8. q. 29. (2) ivi.
(3) Ferr. *Vita comm.* n. 21. 22.

credenti, *dei quali uno era il cuore, ed una l'anima, nè veruno vi era che diceva sua qualunque delle cose che possedeva, ma tutte cose eran loro comuni* (1). Raffreddatosi il fervore tra Cristiani secolari, continuò la vita comune tra Chierici, detti perciò *Canonici* da *canon* regola, ossia Regolari. Da poi fu ristretta nel Clero della Cattedrale, il quale col Vescovo vivea in chiostro formato vicino alla Chiesa. Caduto questo modo di vivere in ogni luogo, il ripristinarono i Fondatori degli Ordini Regolari. Da qui deriva che i Regolari vi sono obbligati nella guisa che sono tenuti all'osservanza della loro Regola, secondo la primitiva istituzione, come dichiarò il Tridentino e i Pontefici posteriori (2).

618. D. La povertà religiosa non si potrebbe forse osservare senza la vita comune?

R. Benchè non manchi chi creda, potersi la povertà religiosa osservare senza la vita comune, perchè quella ripônsi nella sola esclusione della proprietà e dell'uso delle cose senza licenza del Prelato; pure, come uomini illuminati insegnano e l'esperienza giornaliera addimostra, ciò è difficilissimo, e quasi impossibile, considerata la debolezza della natura umana.

619. D. Quali sono stati i sentimenti dell'antichità intorno alla vita Comune?

R. Oltre ciò che ho detto dell'origine di essa, aggiungo che S. Agostino e S. Benedetto nelle loro Regole, dalle quali hanno tratto le idee di lor Regole i Fondatori di consorterie regolari, ai loro Religiosi imposero *di non aver cose proprie, e tutte cose avere in comune;* che il Tridentino a tutti i Regolari comandò non pure l'osservanza dei tre voti, ma eziandio di tutto ciò che rapportasi *alla vita comune, e al comune vitto e vestito*, e a ciascun Regolare proibì *possedere cose proprie o anche in nome del Convento*, e impose che *tutti i beni di qualunque qualità s'incorporassero al Convento.* (3); che Clemente VIII (4), Urbano VIII (5), Innocenzo XIII (6) ciò pure inculcarono e con maggiore severità comandarono; che tutti i Fondatori di Regolari società posero come anima del loro Istituto e siepe della povertà la vita comune. Le quali cose fanno conoscere che la vita comune è quasi intrinseca allo stato regolare, poichè senza di essa non solo la povertà, ma anche altri voti sono esposti a continuo pericolo di essere violati (7).

(1) Act. Apost. c. 4. 32.
(2) Ferr. *vita comm.* n. 1—5.
(3) Sess. 25. c. 1. 2. *de Regul.*
(4 Const. *Nullus omnino.*
(5) Const. *Sacra Congregatio.*
(6) Nel Decreto dei 18. Luglio 1695.
(7) Lezana c. 7. n. 7.

620. D. Come mai dalla mancanza della vita comune possono tanti mali rampollare?

R. Tolta la vita comune, ogni Religioso è costretto a ricorrere ai parenti o amici per le cose necessarie, o a faticare e industriarsi per provvedere ai suoi bisogni; da quì sorge il peculio particolare, da cui, come dice il Cartusiano (1), *derivano la contumacia, la superbia, la contesa, la parzialità, l'avarizia, la vana gloria, l'invidia, il mendacio, la lussuria, la inutile occupazione, la cura del superfluo, la moltiplice dissoluzione, la varia distrazione della mente, l'accidia, la negligente satisfazione del divino officio*.

621. D. Quali sono i motivi che ritraggono i Religiosi dalla vita comune?

R. L'*indigenza*, per la quale alcuni Religiosi si danno a credere di essere scusati ad avere cose proprie; *la diffidenza* nelle divine promesse, per la quale qualcuno è in paura di non ottenere il necessario; la *carnalità*, per la quale taluni non vivon paghi del necessario, ma sono intenti a cose curiose o preziose o superflue relative a vesti, a cibi, a bevande, a comodità (2).

622. D. Quali rimedi fa mestieri applicare a questi Religiosi?

R. Importa loro ricordare che S. Paolo (3) *sapeva abbondare e soffrire la penuria*; che avrà tutto *chi pria ricerca il Regno di Dio*, secondo la promessa del Salvatore (4); che *morranno coloro che vivono secondo la carne*, come avverte l'Apostolo (5); in fine conviene che loro il Superiore dia abbondevolmente il necessario, onde le loro querele rimangano spoglie di fondamento (6).

623. D. Peccano i Religiosi che non osservano la vita comune?

R. Nei Conventi, ov'è stabilita la vita comune, peccano di proprietà e sono in continuo peccato mortale e perchè osteggiano quello che forse è il solo efficace mezzo per osservare la povertà; e perchè oppongonsi al Tridentino e ai decreti di Pontefici e di particolari Concilî; e perchè in tal caso hanno cose proprie e sono di scandalo agli altri Religiosi; nei Conventi poi, ove la vita comune non esiste, possono essere scusati dal peccato di proprietà, se non possono altramente vivere, posta la necessità e la licenza, sono però in continuo pericolo di peccare (7).

(1) *De Reform. Claust.* c. 16. (2) Bartol. a S. Fausto q. 145.
(3) Philip. 4. (4) Matth. 6. (5) Rom. 8.
(6) Bart. a S. Faust. l. 8. q. 143.
(7) Bart. a S. Faust. l. 8. q. 196. 197. Lezana. c. 6. n. 60.

624. D. Peccano in conseguenza i Prelati che non introducono la vita comune?

R. Se essi, per quanto sanno e possono, non s'impegnano che i loro sudditi vivano vita comune e senza proprio, e che evitino l'uso di cose preziose o curiose o superflue, non sono certamente in buono stato di coscienza, perchè ciò richiede il voto di povertà, comanda il Tridentino, vogliono i Pontefici, insegnano i Dottori (1).

625. D. Credete cosa facile l'introdurre la vita comune?

R. Anzi io credo ciò difficilissimo a causa degli abiti contratti; dell'amore della propria libertà; della difficoltà in contentare del necessario alcuni inquieti e insaziabili Religiosi; dell'inganno o pregiudizio di viversi con più agio senza di essa; della mancanza di fervore e divozione e orazione; dell'esempio dei primi in ciascuna classe e in ciascun ordine; delle quali cose l'esperienza e la storia danno abbondantissimi esempi e lumi.

626. D. Peccherebbe un Religioso che si opponesse al Prelato che vuole la vita comune?

R. Peccherebbe contro il voto di povertà a causa del peculio particolare che vorrebbe ritenere e che nel fatto ritiene contro la volontà del Prelato, ed anche perchè vorrebbe disporre a suo capriccio e sarebbe di scandalo agli altri (2).

627. D. Come deve regolarsi il Prelato in introdurre la vita comune?

R. Deve commettere la riforma a Religiosi di vita austera e istruiti, se non può da sè; deve studiare le vie per non produrre tafferuglio e scalpore; deve non facilmente confidare in coloro che vogliono intrigarsi in questo grande affare e che nella presunzione mostrano la loro incapacità; deve ciò anzi intraprendere dietro comando del Superiore generale o della S. Sede; deve pregare e far pregare il proprio Fondatore e lo Spirito dei lumi a illustrar lui e muovere i Religiosi alla forma e alla vita comune; in fine deve egli per primo mettersi in vita comune e dimostrarla col suo esempio facile e comoda (3).

628. D. Ricusare la vita comune è lo stesso che non osservarla?

R. No, perchè può qualcuno non osservare la vita comune, ritenendo il peculio con la legittima licenza, senza però ricu-

(1) Lezana. c. 18. n. 14.

(2) Ferr. *Vita comm.* n. 6. 10. Bart. a S. Faus. 1. 8. q. 170. Lezana c. 6. n. 60. Potestà n. 1087.

(3) Matteucci c. 38. n. 42. Potestà n. 1098. 1099. Natalis Alex. *Theol. Dogmat.* Epist. 60.

sare la vita comune, purchè però sia preparato nel suo animo a deporre il peculio al comando del Prelato; ed anche perchè ricusare la vita comune è osteggiare il voto di povertà, non osservarla è ripugnare al Tridentino e ai decreti dei Pontefici (1).

629. D. Può adunque un Religioso lecitamente non osservare la vita comune?

R. Può, purchè 1. vi sia legittima consuetudine, 2. che riceva pei soli usi necessari e pii; 3. che niuna cosa abbia come propria; 4. che non dia veruna cosa senza licenza; 5. che nulla spenda ad usi profani; 6. che al viver particolare di lui consenta il Prelato; 7. che il Prelato abbia giusta causa di concedergli la licenza; 8. che quella consuetudine non si possa togliere senza grave scandalo; 9. che non contraddica il Religioso alla riforma fatta da legittima autorità; 10. che sia pronto a risegnar tutto ad ogni richiesta del Prelato (2).

630. D. Un Religioso potrebbe scusarsi della inosservanza della vita comune per non averla trovata, quando si fece Religioso?

R. No; perchè, in professare la Religione e fare il voto di povertà, implicitamente promise osservare la vita comune, e perchè promise di non aver cosa propria, la quale si allontana e si toglie con la vita comune (3).

631. D. Può scusarsi almeno con la consuetudine inveterata?

R. La consuetudine sola non basta, perchè è corruttela e perchè contro tal consuetudine la legge reclama; e anche perchè *stretta è la via che porta alla vita e pochi son coloro che camminano per essa*, disse Gesù Cristo.

632. D. Può scusarsi con dire che ha l'animo di risegnar tutto al Prelato?

R. Neppure, perchè tale protesta è verbale e non reale; e perchè, col non mettersi in vita comune nel fatto, mostra di conservare affetto al possesso e alla proprietà (4).

633. D. Almeno può scusarsi per la inopia del Convento?

R. Nè anco, perchè coi mezzi, coi quali vive decentemente senza vita comune, può vivere in comune, e con maggior ragione, perchè molte spese superflue non farebbe, e nel viver comune grand'è lo sparagno (5).

634. D. Ma come introdurre la vita comune tra Religiosi che non la conoscono?

(1) Potestà n. 1088. (2) Bart. a S. Fausto I, 8. q. 170.
(3) Ivi q. 170. Ferr. *Vita comm.* n. 8. Potestà n. 1090.
(4) Bart. a S. Fausto q. 170. (5) Ferr. *Vita comm.* n. 9. Potestà n. 1092.

R. Questa obbiezione non è degna di uom saggio; anche io potrei domandare, come ridurre un popolo al Cristianesimo, cui ancora non conosce? o come ridurre uno scellerato al retto sentiere, da cui ha forviato? I Religiosi che vogliono estirpare gli abusi tra loro insinuati, e provvedere alle loro coscienze, debbono amare ed accettare, anzi promuovere la vita comune; compete ai Superiori il diritto della scelta dei mezzi più prudenziali adatti allo scopo.

635. D. Ma è facile persuadere a questa vita gli abituati al peculio particolare?

R. È difficile; ma i Superiori debbono col loro esempio cominciare questo modo di vivere; indi passare alle ragioni che obbligano alla vita comune; nè tralasciare di somministrare ad ognuno in abbondanza il necessario; nè dare a questi abituati i mezzi ad aumentare il particolare peculio; nè in fine omettere le pene tassate contro i proprietari.

636. D. Certo però è che a mettere la vita comune si richiede gran somma di danaro....

R. Tutto è facile a chi efficacemente e affettivamente vuole; perchè 1. anche gran danaro si richiede per la decente vita dei Religiosi che usano particolare peculio; 2. gran danaro si richiede solo nella fondazione della comunità perfetta, che poscia si manterrà con un restauro annuale; 3. molto meno danaro si consuma tra Religiosi che vivono in comune che tra quelli che vivono con peculio particolare, e l'esperienza n'è garante. Non si eviterebbe la spesa pel trasporto delle cose particolari da Convento in Convento? Non cesserebbe la spesa delle cose preziose o superflue o curiose? Non si eviterebbe la spesa degli amici... per giuochi... per pietanze particolari?.... Non si toglierebbe la spesa necessaria che fassi dai singoli Religiosi, la quale in comune si ridurrebbe alla metà? E la vita comune non si potrebbe mettere con quel tanto, che tiene ciascun Religioso? La difficoltà è nella volontà, non nella mancanza dei mezzi.

637. D. Parmi però prudenza per un Prelato lasciar correre le cose, come le ha trovato, e intanto impedire nuovi abusi...

R. Il buon medico cerca trovar la radice del male per estirparne la causa; così il buon Prelato, se saprà esser saggio, deve la vita comune introdurre, dalla cui mancanza deriva l'abuso della proprietà; nè l'impedire, che altri abusi, quali serpentelli, s'insinuino, è voler dibarbicare il male, chè gli abusi esistenti per lor natura s'ingrossano e poi altri abusi figliano ed altri vizi.

638. D. Ma, messa la vita comune, gli Ordini Regolari non darebbero tanti Predicatori, Letterati, Scienziati....

R. Anzi in tal caso caccerebbero dal loro seno Predicatori dotti, disinteressati, zelanti; Letterati umili e profondi; Scienziati modesti ed enciclopedici; perchè 1. ognuno avendo il necessario dalla comunità, non sarebbe divagato per proccurarselo con le sue fatiche non sempre oneste; 2. perchè sarebbero mossi dall'ubbidienza e perciò dallo spirito divino e non dall'interesse; 3. perchè ognuno sarebbe animato dal bene comune; 4. perchè quelli, che del pulpito o di data scienza sono passionati, non cesserebbero correre per la via eletta, se dai Superiori si sentissero favoriti; 5. perchè comincerebbe una generazione di novelli Religiosi, quali si videro nel cominciamento di ogni Ordine, pieni di zelo per l'onor di Dio e della Chiesa; 6. perchè la storia e l'esperienza ha dimostro che un Prelato Generale è stato sufficiente a mettere su gl' ingegni del suo Ordine con maniere piacevoli, prudenti, graziose...

639. D. I vecchi, i malati, i buoni Religiosi nella vita comune sarebbero trascurati....

R. Anzi questi troverebbero il loro comodo maggiore, ai quali i Superiori e gli ufficiali nulla farebbero mancare; poichè nella vita comune la carità è più fervorosa, e più circospetta la vigilanza, e più amorevole l'attenzione verso i bisognosi, non potendosi senza ciò quella concepire.

640. D. Il secolo però disprezzerebbe cotali Religiosi di vita comune, perchè quello è già uso a vedere Religiosi agiati, e cortesi e civili....

R. Il secolo anzi rimarrebbe edificato in vedere i Religiosi ritornati nel loro stato primitivo, ricordevoli dei loro doveri, osservatori delle loro Regole, obbedienti ai decreti dei Concili e dei Pontefici, e vestiti e conversanti da Religiosi ... ; il secolo non vuole essere burlato, ma per la realtà tripudia, o almeno non si grava.

641. D. Ma il Prelato che volesse tentare di mettere la vita comune, non sarebbe addentato dalla calunnia dei rilassati e non moverebbe rammarichio?

R. Questo vuol dire che il Prelato dovrebbe camminare in siffatta opera con tutte le facoltà del Superiore maggiore che dovrebbe sostenerlo e non dare ascolto a mal fondate querele, con la massima prudenza, in compagnia di persone pie dotte zelanti, in fine con le ragioni, con le preghiere, coi consigli, con le ammonizioni (1).

(1) Matteucci c. 38. n. 42. Potestà. n. 1099. Natal Ales. *Theol. Dogm.* Epist. 60.

642. D. Ma le discordie, lo schiamazzio, il rombazzo, la tafferugia...

R. Discordie, e schiamazzio che moverebbero i proprietari, i rilassati, i secolareschi, gli abituati al peculio particolare, ma non gli amatori della religiosa povertà e del chiostro, non i modesti e Religiosi dabbene, non quelli che onorano la Religione, cui han dato il lor nome; rombazzo e tafferugia che sono inevitabili, com'è necessario che sia surta l'eresia e comparso lo scandalo nella Chiesa di Gesù Cristo... Ma gli empi e scellerati uomini non si sollevano, e non sfiatansi in grida anche contro Pastori i più zelanti delle loro anime e più impegnati a guarirli della volontaria malattia? Con costoro il saggio Prelato dovrà operare prima con prudenza, quindi con consiglio, poscia con ammonizione, e in prosieguo col comando, col castigo, con l'espulsione... Ma le discordie e le grida non sono maggiori, ov'è il tuo e 'l mio...?

643. D. Io proprio non capisco come possa spogliarsi del suo peculio chi l'acquistò con la predicazione, con l'insegnamento, o con altre sue fatiche...

R. Ed io proprio non capisco, come possa quietamente riposare in sua coscienza e viver sicuro o speranzoso di sua eterna salute un Religioso che, dotto comunque e comunque faticatore, non osserva la professata Povertà; come possa conciliarsi insieme povero proprietario, ricco mendico, religioso secolare; come in somma possa unirsi in una Cristo e Belial...

644. D. Dunque sonosi dannati tanti Religiosi che non vissero in vita comune?

R. Che la vita comune sia comandata ai Regolari e sia quasi necessaria all'osservanza della povertà, io l'ho già dimostro; che poi siansi o pur no dannati tanti Religiosi, non debbo io giudicarlo, ma il solo Iddio ch'è lo scrutatore dei cuori e sa usar misericordia e giustizia secondo le opere di ciascuno.

645. D. Pare da quanto avete detto, doversi inferire che non meriti assoluzione un Prelato che non rimette la vita comune tra suoi Religiosi...

R. Il confessore, secondo io penso, sapendolo non curante della vita comune, debbe interrogarlo intorno alla disposizione che ha; trovandolo refrattario o retrivo, fa mestieri che gli neghi l'assoluzione, se pure da lui dipenda rimettere la vita comune o impegnarsi a rimetterla (1).

646. D. Hanno i Pontefici fatto stabilimenti per mettere o conservare la vita comune?

(1) Vedi — *La ragione di ogni felicità religiosa... di un Relig. dell'Istituto di S. Giov. di Dio.*

R. Hanno 1. ordinato certo numero di Religiosi per ciascun Convento; 2. proibito la ricezione dei Novizi, ove non esiste la vita comune; 3. interdetto l'erezione di nuovi Conventi senza questo tenor di vita; 4. comandato a tenere le celle non chiuse. Decretò il Tridentino (1) che nelle case religiose *quel numero soltanto si stabilisca e si conservi in avvenire, il quale possa comodamente sostenersi o con le rendite proprie dei Monisteri o con le consuete limosine*; e questo da poi fu eziandio ordinato da Pio V (2), e dai tante volte nominati Clemente VIII, Urbano VIII, Paolo V, Innocenzo XII, e anche dalla S. Congregazione del Concilio (3).

647. D. Onde si potrà conoscere che le rendite e limosine siano sufficienti a determinato numero di Religiosi, se quelle soglion esser variabili?

R. Paolo V (4) nel 1605. ordinò ai Superiori delle Religioni che facessero relazione dentro un anno alla S. Congregazione della Riforma di avere collocato in ciascun Convento il numero dei Religiosi che vi si possono sostenere, ragguagliati gl'introiti e gli esiti di dieci anni.

648. D. Dunque pecca il Prelato che mette in un Convento un numero di Religiosi che non possono sostenervisi con le comuni rendite o limosine?

R. Pecca mortalmente contro il voto di povertà, a conservare la quale il Tridentino e i Pontefici comandarono che in ciascun Convento si ponesse quel numero di Religiosi che potessero sostenervisi (5). Anzi nel Capitolo Generale sessantesimo quinto dei Minori fu fatto statuto, approvato da Innocenzo XI. nel dì 22. Novembre 1679, col quale fu decretato, che si stabilisse il numero dei Religiosi per ciascun Convento, e questo numero si scrivesse nel libro della Provincia, e poscia non potesse il Provinciale col Definitorio accrescere questo numero, nè ricevere Novizi, se il numero è completo (6). Inoltre è da ricordare che Gregorio XV. (7), e la S. Congregazione del Concilio nel dì 21. Giugno 1625, stabilirono che il numero dei Religiosi di ciascun Convento non fosse minore di dodici.

649. D. È proibito assolutamente ricever Novizi, ove non è stabilita la vita comune?

(1) Sess. 15. c. 3. *de Regul.*
(2) Const. *Circa Pastoralis officii.* (3) Ferr. *Regul.* a 1. n. 86. Potestà n. 1074. Lezana c. 6. n. 7. 10. (4) Const. *Sanctissimus in Cristo.*
(5) Bart. a S. Faust. q. 29. Ferr. *Regular.* a. 1. n. 87.
(6) Perug. l. 3. p. 1. pag. 175.
(7) Const. *Alias.*

R. Clemente VIII, Innocenzo X, la Congregazione tenuta per ordine d'Innocenzo XII, ed altre SS. Congregazioni proibirono la ricezione dei Novizî ai Regolari, sino a che non fosse costato che si erano perciò designati i Conventi, nei quali si osservasse in effetto *l'esatta vita comune* (1).

650. D. Ma è egli poi vero che i Regolari non possono erigere nuovi Conventi senza la vita comune?

R. La S. Congregazione della Disciplina Regolare nel dì 23. Febbraio 1717. proibì *in avvenire fondazione qualunque senza giustificare la sufficienza delle entrate per osservare l'esatta vita comune* (2).

651. D. Come poi le Celle chiuse si oppongono alla vita comune?

R. Oppongonsi, perchè chi chiude la Cella, mostra di tenere cosa propria, la quale vuole occultare al Prelato.

652. D. Vi sono altri decreti relativi a vita comune?

R. Clemente VIII. (3) decretò inoltre che *il vestito dei Frati e la suppellettile delle celle sia... del tutto uniforme; che le vesti dei Frati, siano di lana, siano di lino, di qualunque natura fossero, ed ogni altra suppellettile, si portino in qualche comodo luogo del Convento, ed ivi con tutta diligenza si custodiscano da uno o due Frati a tale ufficio destinati, onde nell'occasione si possano da colà somministrare ad arbitrio del Superiore, secondo richiederà il bisogno di cadauno...*; che tutti i Religiosi, non esclusi i Superiori, *usino lo stesso pane, lo stesso comangiare nella mensa comune...*; che gli stessi Superiori, *i quali a causa degli uffici hanno rendite o prestazioni...*, *mettano in comune quella quantità di danaro, onde loro, e a quelli che son con essi, somministrisi il vitto in conformità della Regola e delle Costituzioni* (4).

653. D. quale e quanta debbe essere la suppellettile della comunità, onde questa si possa dire perfetta e formata?

R. Escluse le robicelle che tengono i Religiosi, i quali vivono col peculio particolare, nella comunità dovrebbe trovarsi, onde si potesse dire formata, un'accolta di quattro lenzuola ad individuo, sei sopravvesti di cuscini, due coverte d'inverno e una di està, quattro tonachini o camice (secondo la qualità dei Regolari), quattro mutande, quattro tovaglie da faccia, oltre un proporzionato numero di pa-

(1) Ferr. *Regul.* a.1. n.72.78. *Vita Comm.* n.10.11. *Monialis* a.2.n.2.
(2) Ivi *Vita Comm.* n. 14. (3) Const. *Nullus omnino.*
(4) Loc. c. 6. n. 8.

glericci, di materasse, di calzette, di bacini, di candellieri, di scope.

654. D. Quale poi deve essere il comuniere?

R. Un Religioso pulito, onesto, imparziale, caritatevole, diligente, attivo, e nel cucire istruito, perchè deve tener monde le suppellettili di lino e di lana, risarcirle, batterle e spolverarle; darle al lavandaio e riceverle, darle pulite e intere ai Religiosi, e da questi prender le lorde e sdrucite; e perchè deve contentar tutti, secondo il bisogno di ciascuno, e verso tutti mostrarsi ed essere imparziale e pieno di fraterna carità.

655. D. Quando il Papa dispensa qualche Religioso, si richiede la licenza del Superiore?

R. Si richiede senza fallo, perchè il Papa concede la dispensa, salvo sempre il diritto dell'Ordine e dei Prelati, la cui giurisdizione vuole sempre salva, purchè espressamente non dica di conceder la dispensa indipendentemente dai Superiori, e solo con la dipendenza da lui, quale Superiore della Religione (1).

DIALOGO XVIII.

CONTINUA LA MATERIA DELLA POVERTÀ — POVERTÀ DEI MINORI — SINDACO APOSTOLICO.

656. D. In che è risposta la povertà dei Frati Minori, accennata già nel 14. Dialogo?

R. È riposta nello spogliamento totale di ogni proprietà sia in comune, sia in particolare, e nel precetto di non ricevere danaro per veruna maniera.

657. D. Onde costa di essere ai Frati Minori proibito l'uso del danaro?

R. Costa dalla loro Regola, la quale nel capo 4. *comanda fermamente a tutti i Frati che per niun modo ricevano danaro, ovvero pecunia per sè o per interposta persona*; e nel capo 5. , parlando di lavori fatti dai Frati a beneficio dei seco-

(1) Lezana c. 6. n. 26. Ferr. *Superiores* n. 1.

lari, soggiugne che quelli *ricevano per la mercede della fatica le cose necessarie del corpo per loro e pei loro Frati, eccetto danaro o pecunia*; anzi nello scorcio del capo 4. interdice anche ai Prelati per qualunque motivo *ricevere danaro o pecunia*; costa pure dalle Costituzioni dei Pontefici Niccolò III, Clemente V, Martino IV, e V, Paolo IV, Innocenzo IV, e XI, e Urbano VIII, e di tutti quelli che esposero o dichiararono la Regola dei Frati Minori.

658. D. Che differenza passa tra danaro o pecunia, distinti nella Regola dei Frati Minori?

R. Benchè per danaro s'intenda un pezzo di metallo portante l'effigie della pubblica Potestà e rappresentante col suo valore tutte cose degne di prezzo, per pecunia poi la roba che ricevesi per averne col suo valore un'altra; pure oggi queste due voci facilmente si confondono, ed esprimono il pezzo di metallo coniato.

659. D. La povertà dei Minori sembrami oppressiva e perciò anche illecita....

R. Questa è vecchia calunnia, alla quale rispose Niccolò III, il quale disse che la rinuncia che fanno i Frati Minori dei beni di quaggiù, *è meritoria e santa, come quella che ancor Cristo... insegnò in massima e confermò con l'esempio... Nè ai detti Frati viene a chiudersi la via aperta per legge divina a tutti coloro che nell'articolo si ritrovano di una estrema necessità..., certo essendo che la necessità estrema da qualunque legge è sottratta* (1).

660. D. Vi ha differenza nell'Ordine dei Minori tra il divieto della proprietà e quello del danaro?

R. Vi ha per certo, poichè col divieto della proprietà è loro proibito il tenere qualunque cosa come propria sia in particolare, sia in comune, e ciò in forza della loro Regola che nel c. 6. dice: *i Frati nulla si appropriino, nè casa, nè luogo, nè veruna cosa;* col divieto del danaro poi è loro proibita non pure la proprietà del danaro, ma anche l'uso di esso per esser precetto formale di lor Regola che i *Frati per niun modo ricevano danari per sè o per interposta persona* (2).

661. D. Possono però detti Frati aver l'uso delle altre cose?

R. Delle cose, che non sono danaro, possono aver l'uso con la licenza del Superiore, ma l'uso di fatto e non di diritto, l'uso senza diritto, nella guisa che hanno i servi l'uso dello spedale, chè S. Francesco vuole i suoi Frati appun-

(1) Constit. *Exiit* §. 6. *Porro.* (2) Ferr. *volum* n. 2. n. 331. 336.

tamente come *pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà e umiltà* (1).

662. D. Nel peccato di proprietà si dà o no parvità di materia?

R. La domanda può riguardare tutti i Regolari possidenti e mendicanti, o i soli mendicanti che, come i Minori, non possono aver cosa propria in particolare, nè in comune, nè, come questi, l'uso del danaro. Riguardata a tutti i Regolari relativa, dico che nel peccato di proprietà si dia parvità di materia, checchè altri ne pensino in opposto; poichè il Religioso, che riceve, ritiene, spende, dona, permuta senza licenza del Superiore, non è in peggior condizione del ladro; ma nel furto per comun consenso dei Moralisti si dà parvità di materia; dunque anche nel peccato di proprietà la parvità si deve ammettere. Quindi la quantità di proprietà per costituire peccato mortale deve essere almeno eguale a quella che si richiede pel furto che giugne a peccato mortale, cioè di circa due carlini, e nel dubbio si deve ritenere per materia grave, perchè la legge possiede (2).

663. D. E se un Religioso riceve, ritiene... più volte materie piccole?

R. Quando queste materie piccole si uniscono per ragione di tempo, di persona, di luogo, di fine, costituiscono peccato mortale, se giungono alla quantità richiesta per la gravità, purchè non trattisi di cose minime commestibili, per le quali i Superiori prudenti non sogliono essere molto ripugnanti (3).

664. D. Che deve dirsi, se il quesito testè fatto si consideri in rapporto ai Frati Minori?

R. O i Frati Minori peccano di proprietà, e nel loro peccato può darsi parvità di materia, perchè la condizion loro non debbe reputarsi peggiore di quella degli altri Regolari; o peccano nell'uso del danaro, e dico che anche nel loro peccato si può dare parvità di materia, checchè in contrario asseriscano Ameno (4) e Matteucci (5) con Pasqualigo da lor citato. La ragione si è 1. perchè la parvità di materia si può dare nelle cose che non sono intrinsecamente male, e tale per fermo non è l'uso del danaro pei Minori; imperocchè possono darsi circostanze, nelle quali è lecito ai Minori il ricorso

(1) Cap. 6. Regula. (2) Lezana c. 6. n. 57. Ferr. *Furtum* n. 70. 71. Bart. a S. Faust. l. 8. q. 168. 169.

(3) Lezana n. 58. Bart. a S. Fausto q. 165. 167.

(4) *Pract. Crim. Tit. 3. Pecunide contract.* n. 26. Tit. 6. §. 3. *Falsif. monet.* (5) *Offic. quoad declarat. Reg. S. Francis.* c. 19.

al danaro, mentre le cose che sono intrinsecamente male, non sono mai lecite; 2. perchè non debbe dirsi mortale una colpa, ove per tale non è dichiarata dalla legge, o dal comune opinare dei dotti, o dalla gravità della pena, o dalle conseguenze gravi, o dal fine pravo, o da altre circostanze; ma l'uso del danaro sotto qualunque di queste considerazioni non è dichiarato costantemente mortale.

665. D. Dunque pecca venialmente chi riseca o conia una moneta senza autorità del Regnante....

R. So che questo paragone si arreca da coloro che negano la parvità di materia nel danaro pei Minori; ma so pure che tale paragone non regge; 1. perchè chi usa il danaro, non usurpa l'autorità del Principe, come chi riseca o conia una moneta; 2. perchè la falsità della moneta in giro arresta il commercio e produce danno al recipiente, cose non verificabili nell'uso del danaro; 3. perchè pei falsificatori di monete sono statuite pene gravissime, le quali non sono tali per coloro che tra Minori usano danaro; 4. perchè il falsificator di monete suole unire alla materia apparente un metallo di minor pregio, cosa che non ha luogo nell'uso del danaro.

666. D. Ma la Regola dei Minori non dice forse che *in niun modo ricevano danaro?*

R. Ciò vuol dire che non è lecito riceverlo, e che perciò pecca chi lo riceve, in qualunque modo il riceve, ma non già che pecca sempre mortalmente, potendo molte circostanze e la quantità medesima scusare dal peccato mortale.

667. D. Vi ha pena contro i proprietari?

R. Oltre le pene stabilite nella Regola e nelle Costituzioni di ciascuno Istituto Religioso, per diritto comune, stabilito dal Tridentino, il proprietario *per due anni è privo di voce attiva e passiva;* il caso per ordine di Clemente VIII. è riservato al Prelato; il proprietario, se morrà certamente tale senza dispensa, dovrà essere seppellito fuori del luogo sacro, e dovrà, se è seppellito, diseppellirsi, e se non vi sarà scandalo, atterrarsi nello sterquilinio (1).

668. D. Non potendo i Frati Minori usar danaro, come provvederanno ai loro bisogni?

R. Provvederanno con le limosine di ogni natura che vengono amministrate dal Sindaco Apostolico in nome della S. Sede, cui appartiene il dominio delle cose loro comunque date o donate, di cui il dante non si riserbò la proprietà.

(1) Lezana c. 6. n. 10. Bart. a S. Fausto q. 171. Ferr. *Votum* a. 2. n. 151. *Regul.* a. 1. n. 16, 17.

669. D. Che cosa è questo Sindaco Apostolico?

R. Sindaco significa *difensore* e nella sua origine esprimeva la persona che trattava i negozî delle Università o dei Collegi e Capitoli, e ne difendeva i diritti; ma nelle Bolle Pontificie pei Frati Minori suole confondersi con le voci di Proccuratore, di Economo, e di Attore; poichè Martino V. (1) dice, parlando di questi Frati: *ciascun Convento e luogo abbia un Proccuratore, Economo, Sindaco, Attore, al quale tutta intiera si consegni la limosina pecuniaria, ed altre cose, che alla pecunia possono ridursi* (2).

670. D. Dunque possono questi Frati ricevere *limosina pecuniaria?*

R. Può riceverla il Sindaco Apostolico per alimentare i Frati e provvedere a tutti i loro bisogni, sia che si offra in donazione, sia che si dia per pietanza e per abiti, o per mantenere la Chiesa, sia che si consegni per messe, per prediche, per litanie, per processioni, per qualche lavoro manuale.

671. D. Ma donde trae l'origine questo Sindaco Apostolico?

R. Siccome ai Frati Minori son proibiti i beni immobili; così Gregorio IX. nell'anno 1230, (3) due anni dopo la morte di S. Francesco, stabilì che, se detti *Frati vogliono comprare cose necessarie..., possono presentare o il messo di colui, da cui la cosa vien comprata, o qualche altro, a coloro che loro vogliono far la limosina... Lo stesso messo deve far subito il pagamento... Se poi il messo si presenterà per le necessità imminenti, può le limosine a sè affidate, come padrone, deporre presso un amico spirituale dei Frati, da spendersi per mezzo di questo per sole necessità, a tempo e luogo, secondo crederà espediente.* Lo stesso ripetè Innocenzo IV. nell'anno 1245 (4), il quale volle che a questo messo o presentato dai Frati *possano questi lecitamente aver ricorso per le loro necessità e i comodi,* e che il messo da poi debba *dispensare le limosine affidategli per le necessita' e i comodi dei Frati, secondo che a questi sembrera' espediente.* Innocenzo IV. poi nell'anno 1247 (5). ordinò pure che i Ministri debbano nominare i Sindaci, *onde possano le cose concesse o da concedersi all'Ordine, chiedere, vendere, commutare, alienare, contrattare, spendere, e convertirle all'uso dei Frati secondo la disposizione dei Ministri per le necessita' e i comodi, conforme sembrerà espediente ai Ministri, secondo il luogo e il tempo.* Niccolò III. nel-

(1) Constit. *Amabiles fructus.*
(2) Ferr. *Syndicus* n. 1. 5. 17.
(3) *Quo elongati a saeculo.*
(4) Const. *Ordinem vestrum.*
(5) Const. *Quanto studiosius.*

l'anno 1279, dopo aver detto (1) *che i Ministri e i Custodi... abbiano sollecita cura per mezzo di amici spirituali, secondo i luoghi e i tempi e le fredde contrade*, soggiugne che il prezzo delle cose da vendersi *si riceva e si spenda in cosa lecita e da potersi lecitamente usare dai Frati, per mezzo del Proccuratore*. Clemente V. nell'anno 1310 (2) chiama questi *Sindaci* col nome di *messi, di deputati, di depositarî, di amici spirituali*. Martino V. (3) chiamolli dopo di Martino IV, la cui Costituzione (4) trascrive, *Proccuratori, Economi, Sindaci, Attori*, e a questi l'uno e l'altro concedono la facoltà di *ricevere i beni mobili e immobili degli offerenti, dei donanti, dei concedenti, dei leganti in ultima volontà al detto Ordine o ai Frati dell'Ordine medesimo*, e quindi anche *di convertirli in utilità degli stessi Frati, secondo che loro è lecito per la Regola e per la dichiarazione della medesima...*, *di chiedere, di esigere, di ricevere, di alienare detti beni, di transigere; anche di pattuire, di convenire, di compromettere, di quietanzare, di agire, di difendere...*, *di aver piena, generale, e libera autorità in tutte le cause per le cose e pei luoghi, per le immunità, libertà, diritti e privilegi e indulgenze dei Frati medesimi. Sindaci* ancora chiamanli i posteriori Pontefici e tra essi Innocenzo XI (5) nell'anno 1679.

672. D. Dunque amici spirituali e Sindaci Apostolici sono gli stessi?

R. Benchè quelli, i quali dopo chiamaronsi *Sindaci Apostolici*, furon prima appellati *amici spirituali*; pure *amico spirituale* oggi dicesi chi spontaneamente, o dietro richiesta dà suo danaro pei bisogni dei Frati, ad anche chi per autorità o comando o nome del dante esercita qualche ministero; *Sindaco Apostolico* poi chi in nome della S. Sede riceve danaro, o altra cosa da spendersi pei Frati, ed esercita tutti gli atti civili relativi a detto danaro o cosa.

673 D. Ma non potrebbero i Sindaci Apostolici abusare il danaro o altre cose lasciate ai Frati... ?

R. La S. Congregazione del Concilio nel dì 18. Marzo 1719. pose già un argine agli abusi possibili; poichè ordinò non poter tali Sindaci alienare le cose preziose dei Conventi senza il beneplacito Apostolico, nè altre senza l'asta pubblica (6).

674. D. Ma se un Sindaco sarà un infedele amministratore?

R. Siccome tutti i beni del Sindaco rimangono ipotecati; co-

(1) Const. *Exiit qui seminat.* (2) Const. *Exivi de Paradiso.*
(3) Const. *Amabiles fructus.* (4) Const. *Exultantes in Domino.*
(5) Const. *Solicitudo Pastoralis.* (6) Ferr. *Syndicus* n. 34.

sì, tolto l'infedele e nominato un altro Sindaco, questi può e deve agire in giudizio contro l'infedele e gli eredi di lui, perchè le limosine sono state date tassativamente pei Frati, e non pel vantaggio del Sindaco (1).

675. D. Il Sindaco Apostolico non è forse *interposta persona* proibita dalla Regola dei Minori?

R. *Nè i Frati*, dice Innocenzo IV. nella citata Costituzione, *ricevono danaro o pecunia per sè o per interposta persona, in nominare o presentare alcuni o in ricorrere a tali nominati o presentati, perchè non è intenzione dei Frati, che tali danari o pecunia si conservino per loro autorita', o si riscuotano da loro a nome di deposito, comechè agli stessi messi o depositarî si affidino per le necessita' o i bisogni dei Frati.* Lo stesso nelle loro già citate Costituzioni ripeterono Niccolò III, e Innocenzo XI, il quale ultimo dice non *proibirsi in detto Ordine i Sindaci Apostolici, non essendo il loro uso una dispensa nella Regola; ma un modo adottato dai Romani Pontefici... per la più pura osservanza di quella.*

676. D. Tutti i Pontefici hanno dato eguale norma intorno a questi Sindaci Apostolici?

R. Hanno questi Sindaci a poco a poco ricevuto facoltà. Imperciocchè Innocenzo IV, ne restrinse la facoltà nel solo ricevere le cose mobili e commutarle o spenderle o venderle pei bisogni dei Frati; Niccolò III. e Clemente V. le estesero anche in ricevere le cose immobili, principalmente le lasciate in testamento, e venderle e pei Frati applicarne il prezzo; Martino IV. e V. le estesero anche in ricevere il danaro spontaneamente dato o lasciato in testamento; Paolo IV. (2) finalmente nel 1555. tali facoltà concesse da potere i Sindaci Apostolici ricevere mobili, immobili, danaro, *comunque lasciati ai Frati, concessi, legati, donati anche a tempo, anche per messe, ed altri divini uffici, per limosine....*

677. D. Quale Sindaco ora si può adottare dai Frati Minori?

R. Può adottarsi quello voluto da Niccolò III. e Clemente V. o quello concesso da Martino IV. e V. e da Paolo IV. come dichiarò Innocenzo XI. nella citata Costituzione; nel fatto i Minori Osservanti hanno adottato il secondo, il primo i Minori Osservanti Riformati e Ricolletti (3).

678. D. Ma a che vantaggio questi Sindaci Apostolici?

R. I Frati Minori, per sostentarsi, in forza della Regola hanno quattro vie; quella cioè della spontanea offerta e donazione

(1) Ivi. 24. 26.
(2) Constit *Ex clementis sedis.* (3) Matteuc. c. 17. n. 23.

indicata nel capo 3.; quella del lavoro descritta nel capo 5.; quella della mendicazione riportata nel capo 6.; quella del ricorso agli amici spirituali permessa nel capo 4. Ora, non potendo detti Frati avere dominio o proprietà nè anco in comune, nè usare o ricevere danaro, fu necessario stabilire chi avesse il dominio delle cose, ove i danti se ne voleano spogliare, e nelle occorrenze ricevesse il danaro e pei Frati lo spendesse. Da ciò derivò che i Pontefici vendicarono a loro la proprietà e stabilirono i Sindaci Apostolici, come loro Amministratori a favore di detti Frati (1).

679. D. Chi può e deve scegliere i Sindaci Apostolici?

R. Paolo IV. vuole *che il Ministro Generale da per sè in tutto l'Ordine, e ciascun Ministro Provinciale, e tutti i Custodi (però di governo) secondo il tempo esistenti, dello stesso Ordine dei Frati Minori rispettivamente nella loro Provincia e Custodia, e i Frati a ciò da quelli deputati per un tempo possano nominare particolari persone, che non siano del detto Ordine dei Minori, secondo il bisogno di ciascun luogo, quando e quante volte sarà necessario in ciascun Convento di quelli*; e ciò pure concesse Eugenio IV. ai Procuratori e Commessarî Generali per rapporto ai loro uffici (2).

680. D. Quanti Sindaci possono nominarsi per ciascun Convento?

R. Un solo, come dichiarò Clemente VII. nel 1530 (3), e Innocenzo XI. nel 1686; può però nominarsi uno per ogni Ospizio che abbia un Presidente e Religiosi, ed uno per l'Infermeria che reggesi con governo separato da quello del Convento, ed uno dal Ministro Generale per l'Ordine, ed uno dal Ministro Provinciale per la sua Provincia, come porta la consuetudine (4).

681. D. Potrebbe il Ministro Generale o Provinciale per ciascun Frate crearne?

R. Non potrebbe, perchè Urbano VIII. nel 1640 (5), e Innocenzo XI. nel 1685. (6) sottoposero alla pena della privazione degli atti legittimi per un sessennio e a quella dei proprietarî i Guardiani che permettessero e i Predicatori che ardissero ricevere o disporre della limosina della predicazione, la quale deve essere rimessa ai Sindaci dei Conventi. Se adun-

(1) Ferrar. *Syndicus. Ap.* n. 14. (2) Ivi. n. 15. 16.
(3) Const. *Vocantibus.* (4) Ferr. *Synd.* n. 17. 18.
(5) Const. *Militantis Ecclesiae.*
(6) Const. *Exponi nobis.*

que i Predicatori non possono avere particolari Sindaci, neppure agli altri Frati possono questi concedersi (1).

682. D. Può almeno tenere un Religioso presso del Sindaco del Convento qualche danaro?

R. Non può nè anco il Superiore tenere somme sue presso del Sindaco, e sarebbe reo di proprietà tale Religioso, perchè ciò proibirono Martino IV. e V. e Paolo IV. e Innocenzo XI. e XII. (2).

683. D. Può un benefattore deporre presso del Sindaco una somma destinata a dato Religioso?

R. Il Religioso deve in tal caso protestare, e avvertire il Sindaco ch'ei non può consentire al deposito, ma che vi ricorrerà, data la licenza del Superiore e la vera necessità (3).

684. D. Ma trovandosi un Frate in Convento, ove non esiste vita comune, non potrà avere presso del Sindaco una somma a suo uso?

R. Può averla, purchè l'acquisti per vie lecite, e vi sia la licenza del Superiore, e'l Sindaco incorpori alle altre limosine del Convento quella somma, e poscia il Superiore in modo conveniente provvegga ai bisogni del Religioso, quale mezzo è conforme al Tridentino che vuole *incorporati al Convento i beni dei Regolari*, e toglie al Religioso l'occasione di aver cosa propria e di usare il danaro; anzi in questo caso può, chi dà il danaro, depositarlo presso una terza persona, riserbandosi il dominio, e questa terza persona spenderlo per l'uso destinato a richiesta del Frate, ottenuta la licenza dal Superiore (4).

685. D. Può un Frate Minore tenere, ove non vi ha vita comune, presso del Sindaco un danaro diviso dalla comune massa, da spendersi dallo stesso Sindaco Apostolico o dal suo sostituto a nome particolare del Frate con la licenza del Superiore e per usi leciti?

R. Pare che possa. Imperciocchè 1. in proibire la Regola ai Frati tutti e non ai Ministri Provinciali e Custodi, *il ricorso agli amici spirituali per le necessita' degl'infermi e per vestire i Frati* (5), implicitamente permise ai Frati tutti il ricorso agli amici spirituali per necessità che non siano quelle dell'infermità e delle vestimenta, e più con la licenza di essi Ministri o Custodi; ora sotto nome di *amici spirituali* nelle Costituzioni Apostoliche s'intendono anche i Sindaci Apostolici; 2. Gregorio IX, Innocenzo IV, Alessandro IV, Niccolò III, Martino IV,

(1) Ferr. *Syndicus* n. 19. (2) Ivi n. 20. (3) Ivi. n. 21.
(4) Potestà n. 1160. 1163. (5) Cap. 4. *Regul.*

Clemente V, Martino V, Eugenio IV, Sisto IV, Clemente VII, Giulio III, Paolo IV, Pio IV, Innocenzo XI, vissuti chi prima chi dopo del Tridentino, permettono che gli amici spirituali e i Sindaci Apostolici tengano presso di loro le limosine anche pecuniarie dei Frati Minori, e che i Frati possano ricorrere a quelli per le loro necessità o comodità o utilità, e in fine che detti Sindaci in nome della S. Sede e gli amici spirituali in nome dei danti tengano e spendano per detti Frati, e che detti Frati possano così ricevere da quelli senza potersi dire che ricevano contro la Regola, o per sè o per interposta persona; 3. il Frate Minore non può ricorrere 1. al danaro come cosa propria; 2. nè per sè, nè per interposta persona; 3. nè per usi superflui; 4. nè senza licenza del Superiore; ma nel caso questi quattro vizî si evitano; il 1. con la licenza del Superiore, per la quale cessa il danaro di esser proprio; il 2. per non esser il Sindaco interposta persona; il 3. con l'uso di cose lecite; il 4. si suppone. Dunque pare che possa il Frate Minore...

686. D. Non bastando un Sindaco Apostolico per un Convento, può nominarsi un sostituto?

R. Può nominarsi, ma dallo stesso Sindaco Apostolico, perchè questi è il delegato principale del padrone ch'è il Papa; anzi lo stesso Sindaco può nominarne anche più di uno, e tutti si chiaman sostituti del Sindaco Apostolico, al quale perciò deggion render conto e non ai Frati; questi però possono proporre a sostituti persone idonee. Così dichiararono Niccolò III, e Innocenzo XI, e tutti insegnan gli Espositori della Regola dei Minori (1).

687. D. Come debbon i Sindaci conservare la limosina dei Frati?

R. Potranno notarle in un libro solo con due iscrizioni, una esprimente l'introito, l'altra l'esito (2), con formola indicata nei Capitoli Generali (3).

688. D. Possono i Frati chiedere i conti dai Sindaci Apostolici?

R. Non possono chiedere i conti giuridici come padroni, ma possono fare i conti naturali per isperimentare la loro fedeltà, alla quale i Frati debbono esortarli, come insegnano Lantusca, Matteucci, Ferraris (4).

689. D. In qual modo debbono i Frati chiedere le limosine dai Sindaci?

(1) Ferr. *Syndicus* n. 28. 29. (2) Ferr. ivi.
(3) *Orbis. Seraph.* t. 3. pag. 312. 448.
(4) Ferr. ivi. n. 30. *Orbis. Seraph.* t. 1. p. 517. e t. 3. p. 636.

R. Debbono al proprio Sindaco esporre le loro necessità e pregarlo, come poveri, a soccorrerli, evitando le parole che sappiano di comando, o di dominio, che non hanno.

690. D. Possono esser tolti i Sindaci Apostolici?

R. Possono essere tolti dal Generale o Provinciale, cioè da quelli, che li nominarono, se così loro sembrerà espediente, come decretarono Innocenzo IV, e Paolo IV, e si dice negli statuti dell'Ordine Minoritico.

691. D. Quali sono i doveri e le facoltà dei Sindaci Apostolici?

R. Quelli notati nelle Costituzioni di Martino IV. e V. e di Paolo IV.; inoltre debbono essere ammessi in giudizio per riscuotere le limosine depositate presso quelli, che furon Sindaci, o presso i sostituti, ed altre cose contro altri debitori, per ricuperarle al Papa loro principale; esigere anche in giudizio i legati lasciati ai Frati, come definì la Congregazione deputata da Urbano VIII; vendere le cose inutili e non necessarie ai Frati, ma sotto l'asta al maggiore oblatore; ma non possono vendere le cose preziose incorporate alla Chiesa del Convento, come dichiarò la S. Congregazione del Concilio nel dì 18. Marzo 1719, nè possono avere il dominio di beni stabili o censi o rendite annuali lasciate ai Frati, come più volte dichiarò la stessa S. Congregazione (1).

692. D. Quali privilegi godono i Sindaci Apostolici?

R. Godevano il privilegio del foro nelle cause criminali, civili, e miste, come dichiararono Clemente VII, Innocenzo XI, e varie S. Congregazioni; non potevano essere astretti a pubblici uffici, come pur risposero più volte le SS. Congregazioni; partecipano il frutto delle buone opere dei Frati, e possono trattenersi nei Conventi, di cui son Sindaci, anche più di tre giorni (2).

(1) Ferr. ivi. n. 27. 42. 54. 65. 66.
(2) Ferr. ivi. n. 35. 64. Matteuc. cap. 51.

DIALOGO XIX.

CONTINUA LA MATERIA DEL VOTO DI POVERTÀ — DI VARIE CONTRATTAZIONI DEI FRATI MINORI — DEI LEGATI A QUESTI LASCIATI.

693. D. Poichè la Povertà dei Minori è così stretta, possono almeno aver costoro grano, olio, legumi, ed altre cose commestibili?

R. È lecito ad essi ciò avere, quando *fosse molto credibile che non potrebbero altramente trovarsi le cose necessarie alla vita*, dice Clemente V. (1), e quando, come avverte S. Bonaventura, le cose necessarie in un tempo con facilità si potrebbero accattare, non così in altro tempo.

694. D. Possono commutare una cosa con un'altra?

R. Non possono fare la permuta in senso rigoroso, perchè non possono trasferire dominio che non hanno, ma possono permutare l'uso di fatto della cosa, chè la proprietà si trasferisce dalla S. Sede. Ma debbono i Frati osservare alcune condizioni, onde non pecchino, e queste sono 1. che la cosa, che si dà in permuta, sia superflua; 2. che il dante non riserbossi il dominio; 3. che vi sia licenza del Superiore locale, se la permuta si fa tra Frati dello stesso Convento, o del Provinciale, se fuori; 4. che sia usata; 5. che sia lecita la cosa che si riceve nella permuta. Quindi non è lecito permutare 1. la cosa necessaria o utile; 2. la cosa preziosa, di cui il dante riserbossi o no il dominio, chè nel primo caso deve restituirglisi, nel secondo darsi al Sindaco Apostolico, onde la venda pei bisogni dei Frati; 3. la cosa data a semplice uso; 4. senza licenza del rispettivo Superiore; 5. le cose non usate, come le erbe e altre cose dell'orto, come si raccoglie dalle Costituzioni di Niccolò III, e Clemente V. (2).

695. D. Possono comprare vino, carne, grano, ed altro

(1) Matteuc. c. 17. n. 22. Const. *Exivi* §. *Rursus*.
(2) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 137.

R. Nella compra entrano cinque atti, chiedere del prezzo al venditore, obbligarsi al prezzo, obbligarsi a proccurare il prezzo, pagare il prezzo, acquistare la proprietà della cosa. Ora il Frate Minore 1. supposta la licenza del Superiore, può chiedere del prezzo della cosa; 2. può obbligarsi al prezzo per convenzione naturale e per certa equità, ma non civilmente; 3 può obbligarsi che *s' impegnerà a pagare il prezzo per mezzo di limosine o per altri amici dei Frati*, come dice Niccolò III, e di fatto deve proccurarlo per tali vie; non può da sè pagare il prezzo, perchè non può civilmente toccare il danaro; 5. nè può acquistare la proprietà, la quale in tal caso è della S. Sede.

696. D. Qual pratica adunque debbono tenere nel comprare?

R. Dicono gli Espositori della Regola dei Minori, Ugone, Corduba, Monza, che possono 1. convenire del prezzo, senza obbligarsi al pagamento, ricevere la cosa, proccurare il prezzo, e quindi per mano di amico spirituale o Sindaco Apostolico pagarlo; 2. o convenire del prezzo, proccurarlo, farlo pagare, ricevere la cosa; 3. o proccurare prima la limosina, convenire del prezzo, farlo pagare, ricevere la cosa; 4. o presentare il Sindaco Apostolico o amico spirituale, convenire del prezzo, pregare quello a pagare, ricevere la cosa (1).

697. D. Come debbono i Frati diportarsi nel comprare nelle fiere?

R. Se portano danaro per mezzo del Sindaco Apostolico, o Amico spirituale, o Terziario quale sostituto del Sindaco, possono chiedere del prezzo della cosa, per carità chiedere la cosa a minor prezzo, e quindi pregare chi ha il danaro a darlo, o pure mandare il venditore a chi ha il danaro per riceverlo; o pure se chi ha il danaro o vuole darlo, è esperto nel comprare, pregare questo a fare il contratto e pagare; o pure, presentare a chi ha il danaro una persona idonea, e questa incaricare a fare il contratto e pagare: se poi non portano danaro, possono ricevere la cosa in credenza, senza obbligarsi civilmente a pagare, e solo promettere che proccureranno farlo pagare per mezzo del Sindaco Apostolico o Amico spirituale, come determinò Niccolò III. nella citata Costituzione

698 D. Possono vendere i Frati Minori?

R. Nel vendere si deve convenire del prezzo, il venditore deve obbligarsi a dare la cosa venduta, deve trasferire il dominio della cosa venduta in altri, deve ricevere il danaro,

(1) Matteuc. c. 17. n. 46.

ossia il prezzo. Ora il Frate Minore può 1. formare il prezzo, senza obbligazione civile; 2. non può obbligarsi a dare la cosa venduta, di cui non è padrone; 3. non può trasferire il dominio di cosa che non è sua; 4. non può ricevere il danaro. Dunque possono i Frati Minori vendere 1. le cose inutili o superflue e tali reputate da prudente Superiore, 2. per mezzo del Sindaco Apostolico o sostituto di questo; 3. le cose anche immobili o preziose non appartenenti a chiesa; 4. convertendo il prezzo in vantaggio della Chiesa o del Convento o per le necessità o utilità o comodità passate, presenti, o imminenti dei Frati, come decretarono Niccolò III, e Clemente VIII. (1).

699. D. Può il Frate Minore vendere o comprare a favore di un amico?

R. Rimosso lo scandalo, può ricevere la cosa da vendersi, recarla al compratore, udire da questo il prezzo, dire il suo parere sul prezzo giusto, riferire all'amico il prezzo per conoscere l'approvazione o riprovazione, dare la cosa venduta, per mezzo del compratore o di altri fare all'amico giugnere il prezzo: può pure chiedere del prezzo della cosa da comprarsi, dare il suo parere sul prezzo giusto, riferire all'amico il prezzo, pregare il venditore a farsi pagare dall'amico o l'amico a pagare il prezzo al venditore, senza obbligarsi; o anche pregare un amico o Sindaco Apostolico a pagare per l'amico committente, ricever la cosa comprata, mandarla all'amico.

700. D. Possono i Frati Minori dare o ricevere a mutuo, a comodato, a deposito?

R. Possono dare e ricevere, ma con la licenza del Superiore, rimosso lo scandalo, cose lecite ai Frati, senza obbligazione civile; perchè 1. se manca la licenza, il Frate è proprietario; 2. se vi è scandalo, non deve farsi mai; 3. se di danaro o di vasi e paramenti Sacri, i Frati non possono dare a mutuo o comodato; 4. non hanno dominio e perciò non possono civilmente obbligarsi (2).

701. D. Dunque non possono in giudizio ripeter le cose mutuate, comodate, depositate?

R. Non possono da sè, ma per mezzo dei danti tali cose, se questi riserbaronsi il dominio, o per mezzo del Sindaco Apostolico, se quelli cedettero il dominio.

702. D. Possono i Frati Minori donare?

R. Possono donare 1. le cose minime, come una corona, un foglio di carta, un paniere di frutta; 2. le cose inutili,

(1) Matteuc. c. 17. n. 46. Ferr. *Alienare* a. 3. n. 5.
(2) Bart. a S. Fausto l. 8. q. 135. 136. *Param. Sacra* n. 38. 41.

come erbe superflue; 3. le cose lecite, perchè non possono di danaro donare nè anco un obolo; 4. le cose mobili, perchè non possono donare nè anche un palmo di stabile; 5. con la licenza del Prelato; come dicono gli Espositori poggiati alle Costituzioni di Niccolò III, di Clemente VIII, d'Innocenzo VI. relative al donare.

703. D. Possono i Frati Minori tener garzoni o servi e dare loro il vitto e la mercede?

R. Possono tenerli, ma il patto deve farsi dal Sindaco Apostolico o sostituto di questo, e questi debbono pagarli con le limosine che hanno in deposito, perchè i benefattori le danno pei Frati e per quelli che faticano a vantaggio dei Frati.

704. D. Possono i Frati Minori dare in affitto, o ricevere?

R. Da sè non possono, perchè dare in affitto suppone proprietà, ricevere in affitto porta l'obbligo civile di pagare, cose proibite a detti Frati; nella necessità quindi possono ricevere e dare in affitto 1. per mezzo del Sindaco Apostolico; 2. cose necessarie, se si prendono in affitto, cose utili e lecite, se si danno; 3. con la licenza del Superiore. La ragione degli Espositori si è che, se il Sindaco può vendere le cose dei Frati, può con più ragione affittarle, e perchè tale facoltà da Martino V. è concessa ai Sindaci. Quindi i Frati non possono civilmente obbligarsi, ricevendo in affitto, neppure di dire dato numero di messe.

705. D. Possono ricevere o dare qualche cosa in pegno?

R. Non possono, perchè nel ricevere, mostrano di aver proprietà su la cosa, per la quale si riceve il pegno; nel dare vantano proprietà su la cosa che si dà in pegno; possono solo nella necessità e con la licenza del Superiore dare qualche cosa in pegno, senza obbligarsi civilmente, e solo in segno di loro fedeltà.

706. D. Possono i Frati Minori aver orti, vigne, campi, selve?

R. Possono avere gli orti con qualche vite, onde raccogliere da quelli le verdure e le frutta per uso dei Frati, e anche le selve per ricreazione dei Frati e per legna pel fuoco; ma non possono avere campi o rendite certe; perchè tutte le cose che tolgono la mendicità a detti Frati e inducono certezza d'introito, sono loro proibite, come dicono Niccolò III, e Clemente V, e gli Espositori, e la S. Congregazione tenuta per ordine di Urbano VIII. nel 15 Giugno 1628. (1).

707. D. Possono detti Frati seminar grano, granone, legumi, e piantar viti?

(1) Matteuc. c. 17. n. 18.

R. Possono seminare legumi per loro uso e non per venderli; seminare orzo pei loro giumenti, se non si riceve per limosina; seminare il farro per proprio cibo; seminare il fieno per le proprie vetture; piantare viti e altri alberi per averne frutta a proprio uso; ma è proibito dalla loro Regola e da Niccolò III, e Clemente V. seminar grano o granone, perchè osterebbe la mendicità; piantar viti per farne vino; seminare orzo o fieno per venderlo; piantare erbe o alberi per vendere quelle e le frutta di questi, le quali cose darebbero rendite annue (1).

708. D. Possono questi Frati tener pecore, vacche, porci, galline, colombi, api?

R. Se queste cose sono in poca quantità, e per uso stretto dei Frati, nè vi ha scandalo, o altra circostanza viziosa, possono tenerle, come insegnano il Corduba, il Monza, il Marcanzio; se poi sono in gran quantità o si tengono per farle fruttificare e poscia venderle, non possono, come dicono gli Espositori poggiati alle Costituzioni di Niccolò III, e Clemente V.

709. D. Possono i Frati Minori avere Librerie, Farmacie, e Sacri Paramenti e vasi di oro?

R. Possono aver Librerie, come disse Niccolò III. (2), ma il dominio di esse appartiene al Papa che la scomunica ha imposto contro coloro che da tali Librerie rubassero libri o quinterni; possono aver Farmacie e Infermerie, come tutti i Regolari, ma per solo uso proprio, e senza poter vendere qualche cosa, chè ciò sarebbe negoziare, proibito a tutti i Regolari, e più ai Minori, come rispose la S. Congregazione tenuta per ordine di Urbano VIII; possono pure avere l'uso dei Paramenti e vasi sacri di argento ed oro, ma non di molto prezzo, perchè la proprietà è della S. Sede; e ciò vale più per quelli che sono già ricevuti, dovendo in avvenire essere cauti a non ricevere quelli che sono molto preziosi, come dicono gli Espositori (3).

710. D. Possono i Frati Minori essere amministratori di beni temporali?

R. Innocenzo XI (4) ciò proibì espressamente con le parole: *Ordiniamo a tutti e singoli i Prelati, ossia Superiori di detto Ordine, in virtù di S. obbedienza e sotto la privazione degli uffici, che non permettano a verun Religioso di detto Ordine l'amministrazione di fondi, di rendite, e di qualunque cosa di beni immobili o mobili, di qualunque padrone essi siano.*

(1) Ivi. (2) Const. *Exiit* §. *Quia vero libros.*
(3) Ferr. *Param. sacra* n. 37.
(4) Const. *Solicitudo Pastoralis* §. 4.

711. D. Di chi sono le suppellettili od altro dei Religiosi che muoiono?

R. Se muoiono fuori di Provincia, debbono ritornare alla propria, massimamente i libri, se questi ed altro porto dalla propria; se muoiono in Provincia e nell'infermeria, a questa si debbono tutte le suppellettili di lino, e 'l danaro poi deve consegnarsi al Sindaco Apostolico pel lo bene della Provincia; se muoiono in altro Convento, si debbono i danari consegnare al Sindaco, i panni di lana ai Frati, quelli di lino alla comunità, le pitture alla sacristia, i libri alla libreria del Convento o di altro a prudente giudizio del Prelato, com'è stabilito nelle Costituzioni dell'Ordine dei Minori e insegnano gli Espositori.

712. D. Di chi sono i beni che in qualunque guisa vengono lasciati ai Frati Minori?

R. Questi Religiosi non possono essere istituiti eredi, nè i loro Conventi, nè perciò essi possono succedere a veruna eredità sia d'immobili, sia di mobili, come ordinò Clemente V, e dicono Corduba, Monza, Marcanzio, nè di tali beni possono avere il dominio i Sindaci Apostolici, i quali anzi non il dominio, ma l'amministrazione hanno dei beni leciti ai Frati Minori, come decise la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 14. Giugno 1626, e la Congregazione della R. Fabbrica nel dì 29. Novembre 1692 (1); possono però qualche cosa ricevere, ove qualche cosa vien lasciata, pei bisogni della famiglia Religiosa e del Convento (2).

713. D. Possono i Frati Minori essere esecutori testamentari?

R. Generalmente parlando, non possono, perchè è ciò espressamente proibito da Clemente V; ma possono esserlo, se il loro carico fosse ristretto a scegliere le giovani per sussidi dotali, o giovanetti per Seminari o benefizi; possono ancora dare consiglio agli esecutori testamentari, o per commessione del testatore nominare uno o più esecutori testamentari (3).

714. D. Possono i Frati Minori esigere dall'Università qualche somma di danaro annualmente per pietanze o per abito o per pane o altro?

R. Non possono senza essere proprietari; ma premessa la protesta che essi intendono ricevere quella somma per mezzo del Sindaco Apostolico e per le loro necessità e solo a titolo di limosina; massimamente, se in quel luogo con difficoltà possano

(1) *Votum* a. 2. n. 114.
(2) Lezana c. 6. n. 14. Bart. a S. Fausto l. 8. q. 36. 116.
(3) Ferr. *Testamentum* a. 3. n. 57. 59. *Cappuccini* n. 7. Matteuc. c. 17. n. 20.

con la mendicazione avere il vitto e vestito, possono esigerla nel modo citato, come dicono i Dottori, ed Espositori (1).

615. D. A che deve formarsi e da chi la protesta?

R. Deve esser formata, *affinchè non siamo stimati dagl'ignoranti trasgressori della nostra Regola*, e perciò dobbiamo *apertamente protestare, che noi non vogliamo avere verun diritto in tali donazioni, siccome è tenuto chi è sospetto di fornicazione a guardarsi da tutte quelle cose, per le quali potesse questa sospizione giudicarsi probabile*, dice S. Bonaventura; deve poi esser formata dal Guardiano e sottoscritta da lui e dai discreti, e trascritta nel libro del Convento e consegnata all'esecutore testamentario nel modo ch'è presso il Ferraris (2).

716. D. Sta bene che i Frati Minori attestino con giuramento di aver celebrato dato numero di messe?

R. Non vi ha veruna ripugnanza o indecenza, quando realmente le hanno celebrate (3).

717. D. Possono i Religiosi accettare i legati pii?

R. I Religiosi non possono, perchè ripugna tale accettazione al voto di povertà; ma possono accettarli le Religioni, le quali sono capaci di stabili e di rendite, non già quelle che di rendite e stabili sono incapaci.

718. D. Ma se un legato fosse lasciato ad un Religioso di Ordine capace di rendite?

R. Il legato varrebbe pel Convento o Monistero, perchè il Religioso *tutti i beni suoi deve consegnare al Superiore, e incorporarli al Convento*, come decretò il Tridentino; e perchè Clemente VIII. ordinò che in niun modo possano i Superiori Regolari concedere ai loro sudditi i legati, nè questi essere scusati da colpa, ove i Superiori dicessero poter ciò concedere; e in fine perchè la condizione, che cioè il legato appartenga al Religioso, si ha per non aggiunta, perchè turpe e ripugnante alla povertà (4); e peccherebbe il Religioso, che l'accettasse, di proprietà, di disubbidienza, di usurpata giurisdizione, come avverte il Lezana (5).

719. D. Può il Prelato Regolare rifiutare un legato?

R. Il Prelato di Religione possidente non può rifiutare un legato senza beneplacito apostolico, tra perchè la rifiuta di un legato equiparasi all'alienazione, proibita al Prelato, tra perchè

(1) Ferr. *votum* a. 2. n. 88. 89. 95. Matteuc. c. 17. n. 47.
(2) Ferr. ivi. n. 93. 94. Matteucci c. 30. (3) Matteuc. c. 10. n. 70.
(4) Ferrar. *Legatum* n. 88. 94. Lezana c. 6. n. 54. Bart. a S. Fausto l. 8. q. 35. 74. 77. (5) Ivi. n. 37.

il Prelato deve proccurare il vantaggio e non il danno della sua Religione; il Prelato di Religione non possidente, come quella dei Minori Osservanti, nè anco può, dicono gli Espositori, se il legato è in danaro, perchè non può donare danaro; ma può, ove gli eredi del legante son poveri e nascerebbe scandalo, ove il Prelato accettasse quel legato, comunque sia, come pensano il Monza, il Santoro, il Sorbo, il Miranda, ed altri Espositori (1).

720. D. Dunque possono anche i Minori accettare i legati?

R. Possono accettarli 1. se non sono eccessivi e impeditivi della mendicazione; 2. se sono dati a titolo di limosina, e non di rendita; 3. se si premetta la protesta che si riceve quell' annua prestazione per titolo di limosina, senza obbligazione veruna e senza acquistarne il dominio, e si prometta di soddisfarne i pesi. Ciò poi costa dal decreto di Urbano VIII. in data dei 27. Luglio. 1637 (2), nel quale si dice che i detti Frati *possano tenere lecitamente, validamente, con sicura coscienza, annui e perpetui legati, o altre determinate rendite o proventi annui e perpetui, consentanei alla purità della loro regola per modo di limosine*; e da molte decisioni della S. Congregazione del Concilio e della R. Fabbrica, da cui risulta dovere gli eredi dei Testatori soddisfare i legati lasciati ai Frati Minori Osservanti, Riformati, Cappuccini, e potere detti Frati per mezzo dei Sindaci Apostolici ricevere a titolo di limosine le annue rendite di detti legati, come pure insegna S. Bonaventura (3).

721. D. Per quali cose possono i Frati Minori ricevere i legati?

R. Per anniversari, per messe, per lampadi, per paramenti, per ostia, per sacristia, per Chiesa, per fabbrica, per lumi, per lenzuola, per camice, per tonachini, per coltri, per medicine, per librerie, per impressioni di libri, per pane, per olio, per vino, per pietanza, ossia per vitto e vestito, e per tutte le cose necessarie, come dichiarò la R. Fabbrica nel dì 14. Febraio 1635, e poscia determinò Urbano VIII. nella citata Costituzione (4).

722. D. Si richiede il permesso della S. Sede, affinchè i Minori accettino i legati?

R. Si richiede senza fallo, perchè, secondo il decreto citato

(1) Ferr. *Alienare* a. 4. n. 5. 10. *Legatum* n. 133.
(2) Const. *Exponi nobis*.
(3) Ferrar. *Legatum* n. 102. 121. *Votum*. a. 2. n. 93. 103. 104.
(4) Ferr. *Legatum* n. 96. 102. Bart. a S. Fausto. l. 8. q. 42. 43.

della R. Fabbrica, il capitale deve conservarsi, affinchè il Pontefice ne faccia l'applicazione nel modo che gli piacerà, nè prima di tale applicazione son tenuti benchè possano, gli eredi del legante dare a detti Frati a titolo di limosina le rendite dei legati lasciati (1).

723. D. E se gli Eredi non volessero pagare le annue rendite?

R. Dopo due anni a scorrere dal dì della morte del Testatore e della maturazione del legato, la R. Fabbrica può esigerle a suo vantaggio, salva agli Eredi la facoltà di darle in avvenire ai Frati, come è detto nel citato decreto di Urbano VIII, e nell'altro dei 15. Decembre 1646. (2).

724. D. Sono tenuti i Regolari a soddisfare legati, di cui non esigono la rendita?

R. La S. Congregazione del Concilio nel dì 5. Giugno 1641 decretò che i Regolari non sono tenuti a celebrare le messe, se, usate le diligenze, non possono esigere le rendite.

725. D. Ma possono i Frati Minori richiedere le legate annue presentazioni?

R. Non possono, come comandasi nel decreto dei 14. Febbraio 1635, sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*, richiederle da sè presso qualunque Giudice Ecclesiastico o secolare, nè possono rilasciar ricevi che solo delle dande date, perchè essi le ricevono a solo titolo di limosine; ma per mezzo dei Sindaci Apostolici possono riscuoterle anche giudizialmente, conformemente alle Costituzioni di Gregorio XIII, di Martino IV, di Paolo IV, d'Innocenzo XI. (3).

726. D. Per autorità di chi si può rinvestire un legato lasciato a detti Frati?

R. Per autorità dei Ministri della R. Fabbrica, ed in esecuzione dell'applicazione fatta o da farsi dal Pontefice, come dicesi nel decreto dei 14. Febbraio 1635.

727. D. E chi può farne la riduzione?

R. Qualunque estinzione, riduzione, o diminuzione del capitale, fatta senza il permesso del Romano Pontefice, è nulla, nè a veruno può suffragare, come è detto nei due decreti dei 14. Febbraio 1635, e 15. Decembre 1646 (4).

728. D. A chi debbono assegnarsi le rendite dei legati antichi, di cui non si rinviene il patrono, cui si faccia la protesta da detti Frati?

R. La S. Congregazione delegata su gli affari dei Mi-

(1) Ferr. *Legatum* n.47. Matteuc. c.30 (2) Ferr. *Legatum*.n.97.100.
(3) Ivi. n. 97. 120. (4) Ivi. n. 97. 100.

nori Osservanti da Urbano VIII. decretò che dette rendite fossero assegnate ai Rettori spirituali o temporali dei Collegi, delle comunità, delle terre, o delle città, onde questi esigessero, indipendentemente dai Frati, tali rendite annuali, o frutti, o limosine, in nome della S. Sede, e facessero celebrare le messe o suffragi dai Frati medesimi o da altri Sacerdoti, ove i Frati non volessero, secondo la pia intenzione dei benefattori, in tutto o in parte secondo la quantità di tali limosine (1). Ma intorno ai legati conviene nel Regno delle Due Sicilie tener presente il Decreto Reale, col quale il Re comandava che *le disposizioni tra vivi o per testamento a favore delle Chiese, delle Corporazioni Ecclesiastiche, e dei benefici ecclesiastici di qualunque natura, avranno pieno effetto, senza che occorra la preventiva Nostra autorizzazione Sovrana;* che i Notai *saranno tenuti di dare notizia delle nuove disposizioni di simile natura agli Ordinarii Diocesani direttamente, e senza l'intermezzo di altra Autorità*; che i *medesimi Ordinarii Diocesani ne informeranno subito... il Ministro per gli Affari Ecclesiastici.* Per la qual cosa senza altro beneplacito reale i legati lasciati ai Regolari hanno il suo *pieno effetto* in questo Regno. Nè qui è da omettersi che Gregorio XVI. nel dì 24. Giugno 1839. autorizzava i Sindaci Apostolici dei Frati Minori del Regno delle Due Sicilie *ad amministrare nomine S. Sedis i fondi pii* lasciati ai Conventi di detti Religiosi. Anzi con Bolla dei 28. Giugno 1845. permetteva ai Sindaci Apostolici, senza ulteriore facoltà della S. Sede, nel Regno delle Due Sicilie, continuare a ricevere nello interesse delle Religioni Mendicanti, altri legati pii di messe, anniversari, e di altro.

(1) Ivi n. 98. *Votum* a. 2. n. 94.

DIALOGO XX.

CONTINUA LA MATERIA DEL VOTO DI POVERTÀ — DEL PRECETTO DEL DANARO DEI FRATI MINORI, E DELLA DISPENSA A CIÒ RELATIVA.

729. D. In quali modi è proibito ai Frati Minori ricever danaro?

R. La ricezione del danaro *è materiale* o naturale, quando si prende in mano con tatto fisico, p. e. per vederne il pregio e nulla più: *morale*, quando si riceve per altrui autorità e in nome altrui, p. e per comprare un libro all'amico; *formale*, quando si riceve e per disporne a proprio genio. Ora la ricezione materiale non è proibita al Frate Minore, purchè non vi sia scandalo, nè tentazione o pericolo. La morale è interdetta dalle più volte citate Costituzioni di Niccolò III, di Clemente V. e d'Innocenzo XI, che divietano *qualunque contrattazione di danaro che non sia puramente naturale*, perchè la Regola di detti Frati proibisce *in qualunque modo ricevere danaro o pecunia*, ed è ciò un precetto principale e fondamentale di detta Regola. La formale poi è con più ragione proibita, come quella che distrugge il precetto di non ricever danaro (1)

730. D. Può un Frate Minore in tempo di guerra, di saccheggio, di rivoluzione, di tremuoto, d'incendio permettere che un secolare deponga in sua cella il proprio danaro?

R. Tutti gli Espositori rispondono affermativamente, purchè non ci sia scandalo, ci sia la licenza del Superiore, e non ci sia obbligo civile per la custodia, benchè il Frate sia obbligato per carità a custodirlo; e la ragione si è che tale custodia è tutta materiale e prestata per carità, nel qual caso non si viola il precetto (2).

731. D. Può un Frate Minore in luogo pericoloso per ladri seco portare la borsa di un secolare, o pure riprenderla a forza dal ladro e restituirla al padrone?

(1) Ferr. *Votum* a. 2. n. 97.
(2) Ferr. ivi. n. 133. Bart. a S. Fausto l. 8. q. 107.

R. Può, dicono gli Espositori, perchè ciò non è ricevere il danaro come danaro, ma come qualunque cosa mobile del prossimo, e al più è un ricevere materialmente il danaro non proibito a questi Frati.

732. D. Può un Confessore Frate Minore ricevere il danaro dal penitente ladro per restituirlo al padrone?

R. Solo quando altramente non potesse quel ladro fare la restituzione, potrebbe il Frate riceverne l'incarico, ma prima di farla, dovrebbe segnare su la borsa *restituzione da farsi ad N.N.*, onde, morendo prima di farla, non fosse privo di sepoltura e di suffragi.

733. D. Può un Frate Minore ricevere dal benefattore, o da un amico una borsa di danaro per portarla al Sindaco Apostolico, o ad un altro amico?

R. Alcuni Espositori dicono che nel primo caso non possa, perchè in tale ipotesi il Frate toccherebbe il danaro moralmente e da sostituto del dante; e che possa nel secondo caso, data la necessità dell'amico di rimettere all'altro il danaro, perchè ciò sarebbe riceverlo materialmente. Marcanzio e Longo poi dicono, esser illecito in ambi i casi al Frate Minore ricever danaro e perchè v'interviene un certo ministero morale, e perchè non vi è necessità che coonesti tale ricevimento.

734. D. Può un Frate Minore ricevere e portare una lettera di cambio, una polizza, un viglietto per presentarlo a chi gli darebbe danaro nel viaggio?

R. Se nella lettera si dice a chi è diretta, che spenda tanto per quel Frate, può portarla, osservate le condizioni del ricorso all'amico spirituale; se poi si dice che somministri al Frate data somma di danaro, non può; se finalmente dicesi nella lettera che somministri al Frate data somma senza consenso del Frate, può portarla, perchè s'intende nel modo che conviene al Frate.

735. D. Vi è altro caso, in cui il Frate Minore possa toccar danaro?

R. Se lo toccasse per sola curiosità, o per raccorlo da terra e darlo alla persona, dalle cui mani è caduto, o per isciogliere una moneta di oro e indorarci il calice, il Frate Minore non peccherebbe, perchè lo toccherebbe materialmente.

736. D. Se un ladro rubasse al Convento, potrebbe un Religioso corrergli dietro per istrappargli la cosa rubata, o pure chiamarlo in giudizio?

R. Potrebbe corrergli dietro, non per ritogliergli la cosa rubata, come sua o del Convento, ma come della S. Sede, o del dante, secondo che questi erasi o no spogliato del dominio; nè

il Frate o il Superiore potrebbe convenire in giudizio il ladro, sibbene il Sindaco Apostolico, quale delegato della S. Sede, cui la cosa rubata in dominio appartiene.

737. D. Può un Frate Minore ricevere da un benefattore il danaro e portarlo al sostituto per farsi comprare qualche cosa?

R. Non può, chè ciò sarebbe ricezione formale, perchè cosa a sè appartenente.

738. D. Può il Religioso in viaggio portar danaro per suoi bisogni?

R. Non può, perchè ciò sarebbe ricezione formale; in caso può portare un secolare o Terziario che spenda per sè e per lui, quale sostituto del Sindaco, o chiegga e riceva dai benefattori danaro per sè e per lui, quale sostituto di questi (1).

739. D. Può un Frate a titolo di messe o litanie o altri bisogni ricevere da un benefattore il danaro, quando non si ha pronto nè il Sindaco, nè il Sostituto, nè un Terziario, nè altro secolare?

R. Non può, ma deve pregare il benefattore a deporlo in dato luogo del Convento sino a che verrà il Sostituto (2).

740. D. Può il Frate dispensare danaro ai poveri in nome del dante?

R. Può dispensarlo ai poveri indicati dal dante, e purchè non vi sia scandalo, e non si creda che il danaro sia del Frate, e vi sia il permesso del Superiore, e non vi sia obbligo di reddizione di conti, perchè, verificate queste condizioni, rimane il solo tatto materiale, lecito ai Frati Minori.

741. D. Può il Frate far da arbitro tra due litiganti?

R. Può farlo, purchè non vi sia scandalo, nè obblighi i litiganti al suo parere, ma questo proponga secondo giustizia ed equità.

742. D. Nè anco il Guardiano o Provinciale possono ricevere danaro?

R. Nè i sudditi, nè i Superiori possono avere l'uso del danaro, perchè la Regola dei Minori, e i Pontefici parlano generalmente, nè distinguono quelli da questi (3).

743. D. Dunque i Frati non possono nè anco cercar danaro?

R. Non possono, chè ciò non pure dalla Regola è proibito, ma anche nelle citate Costituzioni da Niccolò III, Clemente V, Innocenzo XI. (4).

(1) Felice Potestà n. 1170. (2) Ivi n. 1177.
(3) Ferr. *votum.* s. 2. n. 136. (4) Ivi. n. 139.

744. D. Possono i Minori Osservanti tenere in Chiesa cassette per le messe?

R. Benchè ciò a tutti i Regolari permise Innocenzo XII. (1); pure ai detti Frati sono proibite le cassette, i tronchi, i cippi, in Chiesa e in Sacristia per deporvi il danaro raccolto comunque, sia anche per messe, come si rileva dalla citata Costituzione di Clemente V. (2), e dal decreto dei 14. Giugno 1628. della Congregazione da Urbano VIII. deputata agli affari dei Minori Osservanti, e dalla risposta fatta dalla S. Congregazione del Concilio dei 7. Luglio 1708, e da tutti gli Espositori dell'Ordine dei Minori (3).

745. D. Possono almeno i Predicatori dei Minori ricevere danaro per la predicazione?

R. In forza della Regola e delle Costituzioni Pontificie a qualunque Frate di detto Ordine è proibito ricever danaro civilmente; ma Urbano VIII. e Innocenzo XI. nelle Costituzioni citate espressamente comandarono che il danaro delle prediche debba esser dagli offerenti trasmesso al Ministro Provinciale, come disse Urbano VIII, o al Sindaco Apostolico, come prescrisse Innocenzo XI. (4).

746. D. Può intanto il predicatore Minorita raccomandare dal pulpito la limosina per suoi bisogni?

R. Può raccomandarla, quale ambasciatore di quelli che hanno la cura di provvederlo e che gli commisero tale raccomandazione, ma non deve egli intrigarsi in raccoglierla, nè in essa raccolta vantare qualche diritto, ma solo può ricorrere, rimosso lo scandalo, come ad amici spirituali, o sostituti dei danti, pei suoi bisogni, a coloro, presso dei quali è deposta.

747. D. Chi deve ricevere nelle Sacristie dei Frati Minori le limosine di litanie, di responsori, di messe?

R. Il Sindaco Apostolico può stabilire un Terziario del Convento a suo Sostituto, per mezzo di questo ricevere quelle limosine, e spenderle a richiesta del Superiore per le necessità dei Frati (5).

748. D. È permesso a secolari far cerche di danaro nelle Chiese dei Minori, per far cosa di costoro vantaggio, o anche per la Città?

R. Ove i Frati non consentano a tali cerche di danaro, possono farle i secolari, senza che i Frati pecchino, perchè ciò

(1) Const. *Nuper*. (2) *Exivi* §. *Quocirca*.
(3) Ferr. *Votum* a. 2. n. 138. Matteuc. c. 17. n. 22.
(4) Matteuc. c. 12. n. 13.
(5) Potestà n. 1166.

non è contrattar danaro nè anco per interposta persona, dicono gli Espositori, purchè nulla sappiano i Frati, nè vi sia scandalo.

749. D. In quanti modi possono detti Frati peccare per interposta persona?

R. Specialmente 1. nel condur seco un garzone che porti danaro; 2. in esigere dall'amministratore conto giuridico; 3. in portar seco in viaggio il borsaio; 4. in comandare qual padrone che si faccia qualche spesa; 5. in consentire che si cercasse danaro per feste o paramenti; 6. in fare giuridiche ricevute o quietanze; 7. in ordinare o permettere borse o bacini per ricevere danaro dai fedeli.

750. D. Sonovi casi, nei quali il Frate Minore può ricorrere al danaro?

R. Un sol caso vi ha, ed è la necessità, alla quale il Frate non può soddisfare nè con le limosine del Convento o perchè povero assai o perchè il Superiore è privo di carità, nè con altre limosine in propria specie, che non può trovare, com'è nelle parti infedeli; e la ragione si è che ai Frati Minori, come pur dichiarò Niccolò III, non è negato nella necessità, principalmente se è estrema, ricorrere ai mezzi, ai quali altri potrebbero lecitamente ricorrere.

751. D. Per quali necessità il Frate Minore può ricorrere agli amici spirituali o benefattori, senza peccare?

R. Può ricorrere per tutto ciò che non è superfluo, poichè il Tridentino vuole che ai Regolari non si conceda *quello ch'è superfluo e non si neghi quello ch'è necessario* (1); e perciò può ricorrere per quello che dicesi sufficiente, utile, competente, comodo, onesto, moderato, secondo si esprimono i Pontefici.

752. D. Per esser lecito questo ricorso quali condizioni deve il Frate osservare?

R. Deve 1. ricorrere per le necessità sue o di altro Frate; 2. ricorrere sempre con licenza del Superiore; 3. ricorrere per necessità vera passata, presente, o imminente; 4. ricorrere per necessità, alla quale non può rimediare con la cerca di cose in propria specie; 5. se non trovasi presso il Sindaco Apostolico altro danaro; 6. depositare il danaro presso il Sindaco Apostolico, che in nome della S. Sede, o presso dell'amico spirituale, che in nome del dante lo conservi e lo spenda pel Frate; 7. pregare per carità nel ricorrere, per carità nel richiedere dal Sindaco che lo spenda per dati suoi bisogni. Queste condizioni sono indicate nelle Costituzioni di Niccolò III, Clemen-

(1) Sess. 25. c. 2. *de Regul.*

te V, Martino IV, e V, Paolo IV, Innocenzo XI, e le propongono il Marcanzio, il Corduba, il Matteucci, il Potestà (1), il Ferraris (2).

753. D. Queste condizioni debbono osservarsi dal Suddito e dal Superiore?

R. Dal Suddito nel provvedere alle sue, dal Superiore nel provvedere alle sue e alle necessità dei suoi Frati, e tutto ciò in coscienza, principalmente, se trattasi di quelle condizioni, per la cui mancanza il Frate avrebbe il dominio o l'uso del danaro per sè o per interposta persona (3).

754. D. Di chi è il danaro, se morrà il Religioso o il dante innanzi che si consumi?

R. Se, morendo il Religioso, è presso il Sindaco Apostolico il danaro, questo è nel dominio della S. Sede e all'uso dei Frati; se poi è presso di persona stabilita dal dante, a questo debbe tornare; se il dante muore, il danaro deve consumarsi ad uso dei Frati, dice Niccolò III, *benchè l'erede contraddicesse* (4).

755. D. Può il Frate Minore ricevere olio, farina, cacio per commutarli in altra cosa o in danaro?

R. Commutandoli in altra cosa senza licenza, pecca di proprietà; in danaro, di proprietà e contro il precetto del danaro; nè per commutarli in danaro basta la licenza del Superiore, perchè riceverebbe il danaro formalmente.

756. D. Da qual fonte i Frati Minori possono trarre i panni per vestirsi?

R. *Il vestito dei Frati e la suppellettile delle celle si compri col danaro comune, e sia del tutto uniforme quello dei Frati e di qualunque Superiore, e convenga allo stato di povertà, che hanno professato*, dice la Congregazione tenuta per ordine di Urbano VIII (5).

757. D. Con l'avere questi Frati danaro presso del Sindaco, non sono forse ricchi?

R. Non sono, nè possono dirsi tali, perchè non possono permettere che presso del Sindaco si deponga somma maggiore di quella che esigono le loro necessità *passate, presenti o imminenti*, e l'onestà e la decenza, nè il Sindaco può ricevere somma eccessiva, come i Pontefici comandano (6); ed anche perchè il danaro posto presso del Sindaco è della S. Sede in proprietà, e solo da questa destinato all'uso dei Frati.

(1) N. 1151. (2) *Syndicus* n. 23. (3) Potestà n. 1158.
(4) Ivi. n. 1164. 1165.
(5) Lezana c. 6. n. 8. (6) Matteucci. c. 17. n. 13.

758. D. È proprietario il Frate Minore che al comando del Superiore non incorpora al Convento il danaro che tiene?

R. Se vi ha vita comune, il Frate è disubbidiente e proprietario, perchè tiene il danaro contro la volontà del Superiore, e contro la Regola, e'l disposto dal Tridentino e dai Pontefici; se non vi ha vita comune, e 'l Superiore vuole provvedere a tutte le necessità del Frate, questi è anche disubbidiente e proprietario; in fine se non vi ha vita comune, nè il Superiore vuole o può provvedere alle necessità del Frate, questi non è disubbidiente, perchè al capriccio del Superiore e in ciò ch'è contro la legge naturale della propria conservazione non deve il Frate ubbidire; nè è proprietario, purchè il danaro sia presso del Sindaco Apostolico, giacchè si suppone la licenza del Superiore (1).

759. D. Ma pecca il Frate, che il danaro non vuole consegnare, se vi è comune vita?

R. Pecca mortalmente e di disubbidienza e di proprietà e forse anche di scandalo, perchè si oppone alla Regola, al Tridentino, a tutt'i decreti e le Costituzioni Pontificie, principalmente a quelle di Clemente VIII, e Urbano VIII, alle decisioni delle SS. Congregazioni a ciò relative, al comando del Superiore, e vuole fare il proprio capriccio.

760. D. Non supposta la comunità perfetta, può il Frate col lucro di sue fatiche aumentare la somma di danaro posta in mano del Sindaco Apostolico?

R. Può sicuramente, purchè le sue fatiche siano oneste, come predicare, dipingere, fare le sporte, e sia sempre pronto a risegnar tutto, se la vita comune si stabilisca, o il Superiore vorrà dare il necessario (2).

761. D. Può il Frate Minore quel danaro dare per limosina, donare, mutuare?

R. Può darlo per limosina; perchè ciò è atto di virtù; può donarlo per onesta e ragionevole causa, come si raccoglie dalle Costituzioni citate di Niccolò III, di Clemente VII, di Urbano VIII; può mutuarlo, ma la scrittura deve farsi in nome del Sindaco Apostolico, perchè il mutuo è atto di virtù e una specie di limosina; in tutti questi casi però è necessaria la licenza del Superiore, tutto deve farsi dal Sindaco Apostolico, non deve esservi scandalo di sorta, il Frate non deve esercitare verun atto civile, nè la quantità donata sia eccessiva (3).

(1) *De peculiari apud Fratres Minores Observantes Syndicorum usu diatriba* P. Pitanophili n. 109. (2) Ivi. n. 110.
(3) Ivi. n. 111. 113.

762. D. Può il Frate giuocare quel danaro ?

R. Può giuocarlo in pochi oboli, con la licenza del Superiore, per onesta ricreazione, rare volte, senza scandalo veruno (1).

763. D. Ma il Frate non potrebbe con dispensa Pontificia tenere lecitamente il danaro ?

R. Potrebbe senza dubbio, perchè il Papa è l'approvatore della Regola, ed anche perchè la solennità del voto è dalla Costituzione ecclesiastica, e in fine perchè molte fiate i Pontefici hanno dispensato nell'uso del danaro (2).

764. D. Per la dispensa si richiede una ragionevole e giusta causa ?

R. Certamente, perchè la dispensa del voto è una remissione dell'obbligazione contratta per esso voto, fatta per una ragionevole e giusta causa da chi ha giurisdizione spirituale sul Convento; e perchè la potestà di dispensare è da Dio in edificazione e non in destruzione (3), e sarebbe in destruzione, ove si usasse senza ragionevole e giusta causa; e perchè il Tridentino (4) chiaramente dice: *se una urgente e giusta ragione, e qualche volta una maggiore utilità richiederà di doversi con alcuni dispensare, dovrà ciò prestarsi con cognizione di causa e con somma maturità e si ritenga per surrettizia la dispensa altramente fatta* (5).

765. D. Perchè la dispensa surrettizia deve tenersi per nulla ?

R. La dispensa è *surrettizia*, quando si è ottenuta con domanda, nella quale si tacque la verità che dovea esporsi, ed è *orrettizia*, se si è ottenuta dietro domanda, in cui si espose il falso; ora se il vero taciuto, o il falso esposto furono la causa di essersi ottenuta la dispensa, questa è nulla, perchè, caduta la causa, cade pure la dispensa.

766. D. Dunque pecca chi dispensa e chi è dispensato senza giusta causa ?

R. La dispensa data senza giusta causa per voto, per giuramento, o per precetto che obbliga per diritto divino, è invalida, perchè la volontà dell'inferiore non può essere causa efficace della mutazione della volontà del Superiore; quindi chi dispensa in tali cose senza giusta causa, pecca, perchè si arroga un diritto non suo, ed è cagione di scandalo e di rilassamento; e pecca

(1) Ivi. n. 113. (2) Ferr. *Superiores* n. 1. Lezana c. 6. n. 26.
(3) 2. Cor. 10. 8. e 13. 10. (4) Sess. 25. c. 18. *De Reform.*
(5) Ferr.. *Dispensatio* n. 10. *Votum* a. 3. n. 59. Bart. a S. Fausto l. 3. q. 119.

il dispensato, perchè coopera al peccato del primo e senza necessità si rilassa (1).

767. D. Quali sono le giuste cause per dispensare?

R. I Dottori sogliono ridurle 1. all'utilità della Chiesa o della Repubblica; 2. al difetto di perfetta riflessione, bastante però a vôtare; 3. alla difficoltà grande in eseguire il voto, sopraggiunta dopo il voto; 4. al pericolo della violazione del voto, non derivante dalla malizia del vovente; 5. all'inutilità o impossibilità della materia del voto o all'impedimento che questa pone al maggior bene; 6. alla maggiore utilità spirituale del vovente. Quindi Innocenzo III. (2) enfaticamente disse che, nel dispensare nei voti, fa mestieri guardare, *qual cosa sia lecito secondo giustizia, qual cosa convenga secondo onestà, qual cosa sia espediente secondo utilità* (3).

768. D. Deve concedersi la dispensa, data una giusta causa, e rivocarsi, questa non esistente?

R. Deve concedersi, perchè per tal motivo Cristo ha dato la potestà di dispensare, e perchè il chiedente senza la dispensa è in continuo pericolo di peccare; deve rivocarsi, perchè il suddito ingiustamente è sottratto dalla osservanza della legge o del voto (4).

769. D. La dispensa data dal Papa ad un Regolare vale senza consenso del Prelato?

R. Non vale, perchè s'intende concessa, salva la giurisdizione del Prelato sul suddito, tranne il caso che il Papa conceda la dispensa indipendentemente dal Prelato; ma Benedetto XIV. (5) ordinò che ai Regolari non si concedessero dispense che dietro consenso o a preghiere dei Superiori (6).

770. D. Per quali cause può cessare la dispensa?

R. 1. Per la cessazione della causa, per la quale si è ottenuta; 2. per la rinunzia del dispensato, accettata dal dispensante; 3. per la rivoca del dispensante.

771. D. Come deve interpretarsi la dispensa?

R. Strettamente nei termini della concessione, perchè è materia odiosa per esser la dispensa contraria alla legge.

772. D. Quali sono le cause giuste per la dispensa del danaro al Minorita?

(1) Ferr. *Dispensatio* n. 14—18. *Votum* a. 3. n. 66. Bart. a S. Fausto l. 3. q. 127—130.
(2) In *cap. Magnae 7. de voto.*
(3) Ferr. *Votum* a. 3. n. 61. Bart. a S. Fausto q. 134.
(4) Ferr. *Votum* a. 3. n. 37. (5) Const. *Si datam.*
(6) Ferr. *Dispensatio* n. 58.

R. Le generali poco fa accennate, ed anche quella di soccorrere i genitori o altri stretti parenti, ai quali per pietà, stando nel secolo, dovrebbe il Religioso prestar soccorso; s'intende però sempre che egli tragga il danaro dalla propria fatica o industria, o dal ricorso agli amici spirituali o benefattori o parenti, o'l Prelato non voglia dargli il necessario in propria specie.

773. D. Con quali restrizioni suole concedersi la dispensa del danaro?

R. Con le restrizioni 1. che il Ministro Generale o Provinciale determini al Religioso la somma in corrispondenza dei bisogni presenti, passati, o futuri imminenti; 2. che il danaro derivi dalle proprie fatiche o industrie, e non dalle limosine date al Convento o pel Convento; 3. che nell'usare il danaro dipenda dal Provinciale o dal Guardiano o dal Confessore, o da tutti insieme; 4. che nell'usarlo sia circospetto, onde non dia scandalo; 5. che il danaro sia depositato presso del Sindaco Apostolico o del Sostituto o di un amico spirituale; 6. che spenda il danaro per mezzo del Sostituto o Terziario; 7. che non lo spenda per cose curiose, superflue, preziose, tali stimate da pio dotto prudente Confessore; 8. che la somma depositata non superi la necessità, e'l dippiù s'incorpori al Convento; 9. che in caso di viaggio possa egli spenderlo, ove non può avere un Sostituto o un Terziario; 10. che quella dispensa non duri che per tre o cinque anni, e cessi, se il dispensato vive in comunità perfetta.

774. D. Ma perchè tante cautele e catene?

R. Perchè la dispensa è medicina, la quale si deve sorbire nella qualità e quantità che richiede la malattia, e nel tempo e nel luogo e nelle circostanze che il medico stabilisce; perchè senza queste cautele cessa la causa della dispensa, cessa in conseguenza la dispensa medesima; perchè queste cautele servono per tenere il Religioso, per quanto si può, legato col precetto eminente e fondamentale della Regola dei Minori *di non ricevere in veruna maniera danaro o pecunia*; perchè la povertà di costoro è altissima, e debbonla qual madre stimare.

775. D. Quanta somma può concedersi con la dispensa ad un Religioso Minorita?

R. Può concedersi 1. una somma non maggiore delle necessità e dei bisogni, considerate tutte le circostanze della persona, del luogo, del tempo, dell'ufficio; 2. una somma che non superi i bisogni di un anno, perchè il dippiù sembrami cosa superflua; 3. una somma che, levando ed aggiungendo, possa rimanere sempre la stessa.

776. D. Dunque pecca il Provinciale che permettesse somma maggiore, e'l suddito che la possedesse?

R. Peccano entrambi contro il voto di povertà, perchè il Tridentino e i Pontefici ordinarono che ai Frati non si negasse il necessario e non si concedesse il superfluo, e perchè la dispensa è medicina che si deve prendere nella quantità che basta.

777. D. Chi ha la dispensa del danaro, può conservare il danaro del Religioso non dispensato, e comprare qualche cosa per un altro, e cercar limosine pecuniarie pel Convento, e andare in fiera, in mercato, in piazza per comprare o vendere cose del Convento?

R. Nulla di queste cose può fare lecitamente il Religioso dispensato, perchè la dispensa è personale e pei bisogni di lui e per le proprie spese, nè il Guardiano o il Privinciale possono allargare un privilegio fuori dei limiti concessi, e molto meno permettere che un Frate civilmente contratti; nè il Frate è tenuto ad ubbidire in cose che sono contro la Regola e la propria anima.

778. D. Ma come farà il Guardiano per le spese giornaliere, per raccogliere le limosine pecuniarie, per vendere e comprare?

R. Dalle cose finora discorse appare che il Guardiano Minorita, in fare le cose ridette, debba usare il Sindaco Apostolico, o il Sostituto o il Terziario, o finalmente, se tutto mancherà, debba ottenere la dispensa per data cerca o per dati affari a favore di qualche Frate, comechè ciò sia sempre pericoloso. Senza ciò il Guardiano è abitualmente in peccato, nè perciò merita assoluzione, perchè è in continua opposizione con la Regola e coi decreti di Concili, di Pontefici, di SS. Congregazioni.

DIALOGO XXI.

DEGLI STUDI E DELLE ORDINAZIONI DEI REGOLARI.

779. D. Usciti i giovani dal Noviziato già professi, ove dovranno collocarsi?

R. I professi Conversi potranno collocarsi in altro Convento, o rimanere in quello, ove hanno fatto il Noviziato, secondo crederà opportuno il Prelato; i Chierici dovranno collocarsi in conformità del decreto di Clemente VIII. dei

19. Marzo 1603 (1), il quale ordinò *che, onde meglio il giovine si stabilisca e confermi nello spirito buono e nell'osservanza della regolar disciplina, subito dopo la professione si collochi in un Convento di secondo Noviziato, il quale abbia i requisiti del Noviziato;* e ciò con più precisione comandò Innocenzo XI. nel dì 22. Novembre 1679, il quale (2) approvò le regole fatte pei Conventi di Recollezione dei Minori Osservanti (3).

780. D. Quali sono queste regole da Innocenzo XI. approvate?

R. Nei Conventi di Recollezione 1. l'ufficio divino si deve recitare in coro in ore stabilite; 2. si debbono fare in ogni dì due ore e mezzo di orazione mentale; 3. nè in refettorio deve mai dispensarsi il silenzio, nè in dormitorio o in altre parti del Convento parlarsi a voce alta; 4. non mai è permesso a secolari entrare nelle parti interiori; 5. niun Religioso può esentarsi dal coro o refettorio; 6. in tre volte per settimana si deve fare l'esposizione della Regola e della Mistica Teologia; 7. almeno una volta per mese si deve tenere il capitolo delle colpe; 8. si deve osservare la stretta povertà voluta dalla Regola, e perciò tutto deve darsi il necessario ai Frati; 9. niuno può tenere qualche cosa senza licenza del Superiore; 10. niun Frate vi si deve collocare che non voglia o non possa osservare la Regola; 11. rare volte i Religiosi possono uscire; 12. deve esservi un Lettore che sia versato nella Morale e nella Teologia Mistica (4).

781. D. quanti Conventi di Recollezione debbono essere in ciascuna Provincia di Religiosi?

R. Nelle regole approvate da Innocenzo XI. si comanda che in ciascuna Provincia debbano aversi non più di quattro, nè meno di tre, cioè nelle grandi Provincie due di primo e due di secondo Noviziato, nelle piccole due del primo e uno del secondo, o viceversa, tolta su tutto ciò ad ogni Superiore la facoltà di dispensare.

782. D. E dopo la Recollezione dove dovranno collocarsi i Chierici dei Regolari?

R. Negli studî di S. Eloquenza o di Filosofia o di Teologia o Diritto Canonico, secondo la capacità di ciascuno, e non negli studî inferiori, perchè si suppone che furono ri-

(1) Const. *Cum ad regularem disciplinam.*
(2) Const. *Militantis Ecclesiae.*
(3) Perugino t. 1. pag. 171. Ferr. *Novitius* n. 98. 99.
(4) Perugino t. 8. p. 1. pag. 173. 243. Ferr. ivi.

cevuti, come si dovea, istruiti bene nella lingua latina e nella volgare, e in altre cose relative a belle lettere.

783. D. Dunque è lecito ai Regolari dare opera agli studi?

R. È lecito ed onesto, anzi ciò è imposto dal precetto naturale che ad ognuno grida di doversi perfezionare nella mente e nel cuore; dal precetto divino che ai Sacerdoti comanda d'istruirsi nella scienza della Religione, la quale molte branche dello scibile umano abbraccia; dal precetto ecclesiastico che, in dare ai Vescovi per coadiutori i Regolari principalmente mendicanti, a questi pure impone l'istruzione; dal precetto in fine che imponesi loro dalle loro Regole e Costituzioni (1).

784. D. Dunque peccano i Regolari Chierici che non istudiano con impegno?

R. Peccano senza fallo e spesso mortalmente e perchè occupano il luogo degli altri e abusano i comodi e i privilegi loro concessi per ragion di studio, e perchè non affaticansi a rendersi utili alla Religione, e alla Chiesa, e perchè ingiustamente mangiano il pane dei benefattori, come avverte dopo Navarro, e 'l Peyrini anche il Lezana (2).

785. D. Dunque peccano anche quei Regolari che addetti all'insegnamento non travagliano al profitto della gioventù loro allidata?

R. Anzi con maggior ragione, sia perchè essi godono molti privilegi per aver comodo a studiare; sia perchè per la loro negligenza o poca assiduità allo studio i giovani Regolari riescono ignoranti e discoli; sia perchè omettono di fare il proprio dovere, come avverte Leone X. (3); e peccano più o men gravemente; 1. se non istudiano con tale impegno da produrre l'effettivo profitto dei giovani; 2. se il progresso nei giovani non promuovono con molta cura; 3. se tralasciano le funzioni letterarie annesse al loro ufficio; 4. se non correggono i giovani in cose relative a costumi e disciplina regolare; 5. se a questi non insegnano una dottrina tutta sana e cattolica; 6. se negano ai degni e concedono agl'indegni gli attestati di profitto e di costumi (4).

786. D. Quali soggetti tra Regolari debbono destinarsi a Precettori?

R. Quelli che furono pria discepoli, perchè è *impossibile che sia Maestro in lettere chi non istudia lettere* (5), *nè deve far da capo chi non imparò ad essere subordinato* (6); inol-

(1) Lezana c. 8. n. 29. (2) Ivi.
(3) Const. *Meretur.* (4) *Magister* n. 13.
(5) Cap. *Ordinatus A. dist.* 59.
(6) Cap. *Cum in magistrum 49. de electione.*

tre quelli che istruiti nella scienza, che debbono insegnare, sono di costumi intieri e provati nella fede, come stabilì il Concilio di Colonia (1), e dice la ragione coi Dottori (2).

787. D. Debbono fare professione di fede gli eletti a Precettori?

R. Tutti debbono farla, qualunque facoltà insegnano, come comandò Pio IV. (3); ma questo costume sembra tolto dalla contraria consuetudine (4).

788. D. Vi ha chi deve tra Regolari vigilare sopra i Precettori e gli studenti?

R. Oltre i Rettori o Prefetti o Ispettori delle scuole, debbono pure avere speziale vigilanza i Superiori Generali, e Provinciali e Conventuali, principalmente ove trattisi di Ordini insegnanti, o mendicanti, dei quali i primi al a cultura dello spirito, gli altri alla salute del prossimo sono istituiti. Conformemente a tali principi, oltre di altri Capitoli Generali quello del 1565. celebrato in Vaglialodid in Ispagna comandò ai Prelati e Frati Minori che *spendessero verso gli studenti, secondo la costoro capacità, ogni consiglio, favore, aiuto in tutte le circostanze opportune e necessarie, perchè la scienza è un dono di Dio, un'arma per difendere la santa fede cattolica, la corona dell'Ordine medesimo, il lume della verità e la via dei popoli che camminano nelle tenebre* (5).

789. D. I Regolari addetti all' insegnamento sono esenti dal coro?

R. Sono esenti pel decreto di Clemente VIII, confermato nel 1624. dalla S. Congregazione per comando di Urbano VIII, purchè *attualmente insegnino*, cioè in tutto il tempo che sono addetti all' insegnamento, non escluse le vacanze, nelle quali debbono prepararsi per insegnare, come notano i Dottori (6).

790. D. Possono i Precettori Regolari castigare i discepoli Regolari?

R. Non possono infliggere che le pene tassate nelle loro Costituzioni e con la dipendenza dai Prelati e sempre nel modo voluto dalle stesse Costituzioni (7).

791. D. Quali scienze debbono studiare i Regolari?

R. Il Tridentino (8) decretò che *si faccia la lezione della*

(1) Tit. *Quoad institution.* c. 1. (2) Ferrar. *Magister* n. 1. 7.
(3) Const. *Sacrosanc a.* (4) Ferrar. ivi. n. 5. Lezana c. 8. n. 102.
(5) Lezana c. 18. n. 84. *Orbis seraphic.* t. 3. pag. 352. 451.
(6) Lez. c. 8. 25. e c. 10. n. 20. (7) Ferr. *Magister* n. 9. 12.
(8) Sess. 5. c. 1. *de Reform.*

coloro che tali gradi conferiscono, come insegnano i Dottori (1). Si noti ancora, contro Guglielmo di Sant'amore e i Giansenisti, non essere alieno dallo stato religioso l'occupare Cattedre nelle Università e divenire Accademici e Maestri e Dottori, supposta la licenza dei Superiori Regolari, come pure scrisse S. Tomaso (2) e dichiarò la Chiesa.

795. D. Quali privilegi godono i Maestri, i Dottori, i Giubilati, gli Emeriti tra i Regolari?

R. Godono il privilegio di dare esecuzione alle Lettere Apostoliche per assoluzioni, per dispense, per obbligazione, per commutazione di voti; di precedere a data classe dei loro confratelli; di essere preferiti nelle elezioni a Prelature; di godere alcuni comodi; conviene però stare fermo alle Costituzioni e alla consuetudine legittima che hanno vigore in ciascun Ordine (3).

796. D. Quale metodo usano i Regolari nell'istituire i loro precettori; quali facoltà insegnano; quali regole osservano nella istruzione; quali libri adottano; quali esenzioni concedono ai Lettori e studenti?

R. Tutte queste ed altre cose relative a studi dipendono parte dalle Costituzioni di ciascun Ordine e parte dalla sapienza e prudenza dei Prelati Generali e Provinciali.

797. D. Possono i Prelati Regolari ordinare i loro sudditi Chierici?

R. I soli Abati di governo possono ordinare i loro sudditi professi Chierici, ma per la prima Tonsura e i quattro Ordini minori; perchè per gli Ordini Sacri si richiede la potestà Episcopale; e così decretò il Tridentino (4), e decise la S. Congregazione del Tridentino nel 17. Gennaio 1642, 26. Gennaio 1709, 16. Decembre 1713, e in altre circostanze; ma alcuni Abati, che hanno Diocesi, possono spedire le dimissorie anche ai loro sudditi Chierici secolari, secondo le concessioni di Sisto V. e Paolo V (5).

798. D. Dunque possono i Prelati Regolari rilasciare le dimissorie ai loro sudditi?

R. Possono, come costa dal Diritto comune (6), dal Tridenti-

(1) Lezana c. 8. n. 25.
(2) *Opuscol. contr. impugnant. Relig.*
(3) Ferr. *Executor. Litt. Apostolic.* Lezana c. 19. n. 38. Matteuc. c. 31. n. 34.
(4) Sess. 23. c. 10. *de Regul.*
(5) Ferr. *Ordo* a. 3. n. 1. 8. 100. Benedetto XIV. *De Synodo* l. 2. c. 11. n. 12. 15. S. Alphonsus a Lig. *Moral.* l. 6. n. 763.
(6) Cap. *Abbas 3. de Privileg. in* 6.

no (1), dal decreto della S. Congregazione del Concilio del 15. Marzo 1596, emesso per comando di Clemente VIII (2).

799. D. Quali tra Prelati Regolari possono rilasciare le dimissorie?

R. I Prelati Generali e Provinciali, come insegnano i Dottori (3).

800. D. I Prelati Provinciali di origine o di domicilio?

R. Se i due Prelati sono diversi, ha il diritto di spedire le dimissorie quello di domicilio, se l'ordinando è sottoposto alla sua giurisdizione per causa di studio o di altro motivo, richiestone però il parere dal Prelato di origine, onde essere istruito, se vi ha qualche impedimento, purchè a lui non costi altramente (4).

801. D. Quali requisiti deve al Prelato presentare l'ordinando per avere la dimissoria?

R. Quelli 1. dell'età; 2. della probità; 3. della scienza; 4. dell'esercizio dell'ordine ricevuto; 5. degl'interstizi; 6 degli esercizi spirituali; oltre quelli richiesti in ciascun Istituto.

802. D. A quali tra loro sudditi non possono i Prelati rilasciare le dimissorie?

R. 1. Ai Novizî, perchè in quanto agli ordini non vengono considerati quali sudditi del Prelato Regolare, ma o dei Vescovi, nelle cui Diocesi sono i Conventi di Noviziato, come dicono il Barbosa, il Fagnano, il Miranda; o dei Vescovi di origine, come altri estimano (5); 2. ai nullamente professi, perchè sono quali Novizî o meno di essi; 3. ai reclamanti contro la validità della professione, perchè si deve discuter, se siano o pur no professi e perciò sudditi; 4. a quelli che non hanno i requisiti testè nominati; 5. a quelli che da Conversi passarono a Chierici, ai quali debbono rilasciarsi le dimissorie dal Prelato Generale e Provinciale copulativamente, come rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 18. Novembre 1633 (6).

803. D. È valida l'ordinazione senza la legittima dimissoria?

R. È valida, ma illecita, perchè fatta contro l'espressa proibizione della Chiesa; è invalida poi, se il Vescovo protestò che non metteva l'intenzione di ordinare chi non avea presentato legittima dimissoria (7). Il formolario della dimissoria è in Potestà t. 3. n. 382.

(1) Sess. 23. c. 10.
(2) Ferr. *Ordo* a. 3. n. 52. 56. (3) Matteuc. c. 35. n. 18.
(4) Ivi. n. 22. (5) Ferr. Ivi. n. 68. *Novitius*. n. 93. 95. S. Alphonsus *Mor*. l. 6. n. 765. (6) Matteuc. c. 35. n. 30. 31.
(7) Ferrar. *Ordo* a. 4. n. 1. 6.

804. D. A qual Vescovo debbono i Regolari mandare i loro ordinandi Chierici?

R. Al Vescovo Diocesano, ossia al Vescovo, dentro la cui Diocesi trovasi il Convento o Monistero degli ordinandi, come per autorità di Clemente VIII. ordinò la S. Congregazione del Concilio nel dì 15. Marzo 1596; o al Vescovo viciniore, se gli ordinandi sono in Convento di Diocesi *nullius*, come appare dallo stesso decreto della S. Congregazione del Concilio, confermato da Benedetto XIII. nel dì 23. Settembre 1724 (1), e da Benedetto XIV. nel 27. Febbraio 1746 (2); in mancanza del Diocesano o perchè impedito o perchè assente o perchè vacante la Sede, al Vescovo viciniore, onde si tolga ogni occasione di vagabondare, e si adempia l'intenzione della Costituzione di Urbano VIII (3) degli 11. Decembre 1624, che comandò, non potersi gli Oltramontani ordinare dai Vescovi d'Italia, se le dimissorie non saranno approvate dai Nunzi Apostolici e dal Vicario di Roma (4). E si noti che il Prelato ad un sol Vescovo deve dirigere la dimissoria e non a molti nel Regno delle Due Sicilie, come si crede aver decretato la S. C. preposta da Gregorio XV. agli affari del Regno di Napoli, nel dì 10. Luglio 1623

805. D. Ove il Vescovo diocesano non tenesse ordinazione, non possono i Regolari dirigere i loro sudditi a qualunque Vescovo Cattolico?

R. Se non godano nominatamente il privilegio loro concesso dal Tridentino in poi, non possono, come dichiarò Innocenzo XIII (5), e confermò Benedetto XIV (6); godono tale privilegio i Gesuiti per concessione di Gregorio XIII, Clemente VIII, Paolo V, Innocenzo XII; i Frati Minori Osservanti esistenti nelle Indie Occidentali per concessione di Urbano VIII (7); la Congregazione di S. Giovanni Evangelista di Portogallo per concessione di Clemente VIII (8).

806 D. Possono i Prelati Regolari differire la spedizione delle dimissorie sino all'assenza o l'impedimento del Diocesano, o traslocare pel facile esame un ordinando dal Convento di una Diocesi nell'altro di altra, o rimettere ad altro Vescovo i riprovati dal primo Diocesano?

(1) Const. *In Supremo.*
(2) Const. *Impositi nobis.* (3) Const. *Secretis.*
(4) Ferrar. *Ordo* a. 3. n. 51. 64. 74. Matteuc. c. 35. n. 2. Lezana c. 14. n. 12. S. Alphons. *Append. de Privileg.* n. 113.
(5) Const. *Apostolici ministerii.* (6) Const. *In Supremo.*
(7) Const. *Cum sicut.*
(8) Ferrar. *Ordo.* a. 3. n. 69. 76. Matteuc. c. 35 n. 4. 8.

*

R. Nulla di tutto ciò possono fare; non differire la spedizione delle dimissorie, perchè proibito espresssamente dalla Congregazione approvata da Clemente VIII; non traslocare in altro Convento, perchè proibito da Benedetto XIV (1); non rimettere i riprovati ad altro Vescovo, perchè proibito dalla Congregazione approvata da Clemente VIII, e anche dalla Congregazione del Concilio nel dì 14. Marzo 1602, con la privazione di un anno dalla collazione degli ordini al Vescovo ordinante e con la sospensione dall'esercizio degli ordini agli ordinati ad arbitrio del Vescovo diocesano (2).

807. D. Quanto tempo un ordinando deve dimorare in un Convento per dipendere dal Diocesano?

R. A questo quesito rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 8. Agosto 1692, doversi proporre casi particolari, onde scoprirsi da casi circostanziati la frode; quindi, ove non vi ha frode, conviene uniformarsi alle Costituzioni del proprio Ordine (3).

808. D. Onde il Vescovo non Diocesano conoscerà che il Diocesano è impedito o assente?

R. Dall'attestato che all'ordinando deve rilasciare il Vicario Generale, o il Cancelliere, o il Secretario del Vescovo impedito o assente, come nella citata Costituzione (4) comandò Benedetto XIV.

809. D. Può il Vescovo Ordinante esaminare i Regolari ordinandi?

R. Può esaminarli su la lingua latina e sopra i doveri annessi all'ordine da prendere e su la suscettività di maggiore scienza; anzi il Tridentino (5) comandò che *i Regolari non vengano ordinati senza diligente esame del Vescovo, tolto in quanto a ciò qualunque privilegio*; e la S. Congregazione approvata da Clemente VIII. stabilì che l'esame debba farsi *dal Vescovo che conferirà gli ordini*; sebbene molti Vescovi benevoli verso i Regolari sogliono questo esame rimettere ai Prelati Regolari degli ordinandi, ai quali i Vescovi possono aggiustar la loro fede, se loro non costi la negligenza dei Prelati (6).

810. D. In qual tempo si possono ordinare i Regolari?

R. Benchè Benedetto XIV. nella citata Costituzione sembri stabilire che possano i Regolari ordinarsi nelle sole Ordinazio-

(1) Const. *Impositi nobis*. (2) Ferr. Ivi. n. 57. 67. Bened. XIV. *De Synod.* l. 9. c. 17. n. 2. (3) Bened. XIV. ivi. n. 4.
(4) *Impositi nobis*. (5) Sess. 23. c. 12. *De Reform.*
(6) Ferr. ivi. n. 56. 101.

ni Generali e che il privilegio di ordinarsi *extra tempora* a quelli soli suffraghi, ai quali fu dopo il Tridentino nominatamente concesso o confermato; pure parmi avere il Ferraris bastantemente provato, e S. Alfonso di Liguori a sufficienza dimostrato che tutti i Regolari godano il privilegio suddetto di ordinarsi *extra tempora* (1); anzi sembrami ciò posto fuori di ogni controversia dal Concilio Lateranese sotto Benedetto XIII. nel 1725. nel Tit. V. cap. 2.

811. D. In qual età possono ordinarsi i Regolari?

R. In ciò non hanno verun privilegio, e perciò debbono ordinarsi nell'età voluta dal Tridentino (2), il quale, stabilendo, che *niun da poi sia promosso* all'ordine del suddiaconato *prima del vigesimo secondo anno della sua età*, *del Diaconato prima del vigesimo terzo*, *del Presbiterato prima del vigesimo quinto*, inoltre decreta che *i Regolari non siano ordinati in minore età*, *tolti intorno a ciò qualunque siano privilegi*.

812. D. Debbono anche i Regolari osservare gl'interstizi?

R. Peccano, se non li osservano; e perciò, secondo il Tridentino (3), tra un ordine minore e l'altro non si richiede nell'ordinando che l'aumento della santità e della dottrina, tra gli ordini minori e'l Suddiaconato, e tra uno e un'altro ordine sacro si ricerca un anno d'intervallo, detto interstizi, da computarsi tra un'ordinazione e l'altra dello stesso tempo, benchè non cadesse nello stesso dì, perchè l'anno deve essere ecclesiastico e non solare (4).

813. D. Chi può dispensare negli interstizi coi Regolari?

R. Benchè alcuni dicano, ciò essere di spettanza dei Vescovi ordinanti, ed altri dei Prelati Regolari; pure Gregorio XIII. concesse (5) ai Gesuiti il privilegio di poter essere ordinati da qualunque Cattolico Vescovo in tre giorni festivi; lo stesso privilegio Clemente V. concesse alla Congregazione di S. Giovanni Evangelista di Portogallo; Benedetto XIII. l'accordò egualmente ai Predicatori (6); Clemente VIII. (7), e Benedetto XIII (8), ai Minori estesero tutti privilegi comunque concessi o da concedersi ai Gesuiti. Intanto a cautela tutti i Dottori insegnano che i Prelati debbano nelle loro dimissorie pre-

(1) Ferraris. *Votum* a.3.n. 167. *Ordo*. a. 2. n.12.137. 141. *Interstitia* n. 22. S.Alphonsus *Mor*.l.6.n.797. *dubit*.3. e *Append.de Privileg*.n.115.
(2) Sess. 23. c.12.
(3) Sess. 23.c.11.14. (4) Lezana c.14 n.17.Ferr. a.4.n.46.
(5) Const.*Pium, et utile*. (6) Const. *Pretiosus*.
(7) Const. *Ratio pastoralis*. (8) Const. *Summe decet*.

gare i Vescovi a dispensare negl'interstizi, ammettendo per vera e giusta la causa allegata dai Prelati nelle medesime dimissorie, e a sostegno di questo comune opinare citano una decisione della S. Congregazione del Concilio dei 30. Marzo 1597 (1).

814. D. Dunque si richiede una causa per dispensare negl'interstizi?

R. Per la dispensa degl'interstizi degli ordini minori basta qualunque causa, anzi sembra invalsa e divenuta legittima la consuetudine di conferire nello stesso giorno tutti e quattro gli ordini minori; basta pure qualunque causa per dispensare negli interstizi tra il Diaconato, e'l Suddiaconato; ma una causa più grande richiedesi per la dispensa degl'interstizi tra gli ordini minori e'l Suddiaconato, e tra il Diaconato e'l Presbiterato; poichè il Tridentino (2) comanda gl'interstizi tra gli ordini minori *se a causa dell' utilita' altramente non sembrasse al Vescovo*; tra il Suddiaconato e'l Diaconato, *se altramente non sembrera' al Vescovo*; tra gli ordini minori e'l Suddiaconato (3), *se altro non richiegga la necessita' e l'utilita' della Chiesa a giudizio del Vescovo;* tra il Diaconato e'l Presbiterato (4), *se altro non sembrasse al Vescovo per l'utilita' e necessita' della Chiesa* (5).

815. D. Possono i Regolari in un sol dì prendere più ordini sacri?

R. Ciò è espressamente interdetto dal Tridentino (6) che proibisce *conferire anche ai Regolari due ordini sacri nello stesso dì, malgrado qualunque privilegio, e qualsivoglia indulto concesso.*

816. D. Donde deve misurarsi la necessità e l'utilità della dispensa negl'interstizi?

R. Dal bisogno del Convento per le sacre funzioni, dal poco numero dei Ministri, dall'utilità che dai nuovi ministri verrebbe al popolo; anzi il numero sufficiente dei ministri non toglie la necessità, chè in caso di malattia o di altro impedimento non si avrebbe il servizio necessario.

817. D. Debbono i Regolari al Vescovo ordinante presentare la fede del Battesimo?

R. Non sono obbligati, rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 12. Decembre 1733, perchè il Prelato Regolare

(1) Ferr. n, 14. 16.
(2) Sess. 23. c. 13. (3) Cap. 11. (4) Cap. 14.
(5) Ferr. *Interst.* n. 17. (6) Sess. 23. c. 13.

nella dimissoria deve indicare che l'ordinando è battezzato e cresimato (1).

818. D. Con qual titolo si ordinano i Regolari?

R. Col titolo di povertà, purchè siano professi e veramente professi, e sotto questa categoria vengono considerati anche i Religiosi della Compagnia di Gesù che con la licenza del loro Preposito Generale hanno emesso i tre voti semplici, secondo la concessione di Gregorio XIII. (2)

819. D. Con l'ordinazione a titolo di povertà rimane ratificata la professione nulla?

R. Benedetto XIV. fece rimanere indeciso questo dubbio (3).

820. D. Giovano anche agli ordinandi Regolari le assoluzioni e le dispense che danno i Vescovi ordinanti a cautela?

R. Giovano, purchè i Prelati Regolari loro concedano di dispensare e assolvere i proprî sudditi dalle censure o irregolarità, almeno occulte e dubbie, come dicono i Dottori (4).

821. D. Incorrono in pene i Regolari che non osservano le leggi relative all'Ordinazione?

R. Sono sospesi i Regolari che si ordinano senza le dimissorie del proprio Prelato, o si ordinano senza privilegio *extra tempora*, o si ordinano da un Vescovo non proprio, o si ordinano a titolo di povertà senza essere professi; in fine incorrono nella privazione dell'ufficio e della dignità gli ordinati senza l'osservanza delle cose decretate dalla S. Congregazione ed approvate da Clemente VIII (5).

822. D. Ma chi li può assolvere dalle pene incorse?

R. Possono essere assoluti dal Papa i promossi con false dimissorie; dal Vescovo i promossi senza dimissorie; dal Papa i promossi senza legittima età, se il delitto è pubblico, dal Vescovo, se è occulto; dal Vescovo i promossi senza privilegio *extra tempora*; i promossi dal Vescovo non proprio dal Vescovo proprio; i promossi non professi senza patrimonio dal Papa (6).

823. D. E se i Promossi irregolarmente avranno esercitato l'ordine ricevuto?

R. Se il delitto è occulto e perciò anche l'irregolarità, potranno essere assoluti dal Vescovo; se è pubblico, dal Papa.

(1) Ferr. *Regul.* a. 1. n. 121. *Ordo* a. 3. n. 97.
(2) Const. *Ascendente* Ferr. *Novitius* n. 88. 92. *Ordo* 100. 104.
(3) Nella Cost. *Si datam*—Ferr. *Ordo* a. 3. n. 99.
(4) Lez. c. 14. n. 22. (5) Trident. Sess. 14. c. 2. Sess. 23. c. 8. e 13. Ferr. *Ordo* a. 3. n. 67. 75. Matteuc. c. 35. n. 10.
(6) Ferr. *Ordo* cap. 4.

824. D. Quale notturno dovrà recitare l'ordinando, e quando dovrà il neo-presbitero dire le tre messe, imposte dal Vescovo per penitenza?

R. L'ordinando dovrà dire il notturno designato dal Vescovo, o quello, se il Vescovo non l'ha designato, del dì della feria dell'ordinazione; il neo-presbitero potrà dire le messe, quando le rubriche permetteranno dirle, cioè nei primi tre giorni non impediti; per quelle tre messe però potrà ricevere lo stipendio, perchè l'applicazione è libera, ma dovrà pregare pel Vescovo ordinante (1).

DIALOGO XXII.

DEI SACERDOTI REGOLARI.

825. D. Sonvi pene contro coloro che non ancor Sacerdoti dicono messa?

R. Chi dice messa, senza esser Sacerdote, sia secolare, sia regolare, oltre d'incorrere nella irregolarità (2), oltre di dover essere degradato, se è Chierico, deve inoltre essere consegnato al braccio secolare, per esser punito con l'ultimo supplizio, come decretò Clemente VIII. nell'a. 1601. (3), alla qual pena va soggetto anche chi una volta sola commise questo reato e abbia appena compito gli anni venti di età, come determinò Urbano VIII. nell'a. 1627. (4), purchè però fece l'elevazione, come dichiarò Benedetto XIV. (5).

826. D. Possono e debbono i Regolari celebrare in ogni giorno?

R. *Possono* in ogni giorno, come i Sacerdoti secolari, tranne gli ultimi tre dì della settimana maggiore, come più volte decretò la S. Congregazione del Concilio, e nel dì 8. Agosto 1715. Clemente XI; *debbono* poi per disposizione del Triden-

(1) Ferr. *Ordo* a. 2. n. 112. 113.
(2) C. 1. e 2. *De Clerico inordinato minist.*
(3) Const. *Etsi alias.* (4) Const. *Apostolatus officium.*
(5) Const. *Sacerdos.* — Ferr. *Missae sacr.* a. 6. n. 2. 4. 12. 15. *Poena* a. 2. n. 230. Lez. c. 10. n. 22. Matt. c. 10. n. 4.

tino (1) celebrare *almeno nei giorni di domenica e nelle feste solenni*, ed anche più frequentemente che i Sacerdoti secolari, e perchè sono obbligati a comunicare ad altri le grazie ricevute, e perchè Cristo comandò in modo imperativo ai Sacerdoti a fare il sacrificio in sua memoria, e perchè dall'omissione della celebrazione suole nascere scandalo, e perchè il Convento riceve le limosine o lo stipendio dei benefattori; ma per riverenza possono alle volte astenersene con la licenza del Superiore (2).

827. D. Possono i Regolari dir messa in tempo d' interdetto generale, o di cessazione *a divinis?*

R. Possono dire gli ufficî e le messe nelle loro Chiese con voce sommessa, con porte chiuse, senza suono di campane, esclusi però gli scomunicati e gl' interdetti, come definì Bonifacio VIII. (3); possono pure, a porte aperte e col suono delle campane e con tutta solennità, esclusi però gli scomunicati e quelli che diedero causa all' interdetto e purchè non ne nasca scandalo, nè l' interdetto sia dalla S. Sede, dire messe e ufficî nei giorni del S. Natale, della Pasqua, della Pentecoste, dell' Ascensione, del Corpo di Cristo, dell'Immacolata Concezione, della Visitazione, della Natività della B Vergine, della natività di S. Giovanni Battista, della Settimana santa, di tutti i Santi titolari delle loro Chiese, e nelle ottave di tutte le dette festività, e ciò per privilegio concesso nel dì 17. Ottobre 1595. da Clemente VIII. (4) ai Minori, e perciò a tutti coloro che comunicano con quelli (5).

828. D. Possono i Regolari dire ogni giorno messe votive?

R. I Regolari, come i Sacerdoti secolari, debbono aver per regola 1. che le messe votive private non si possano dire nelle feste doppie, benchè traslate, nè nel dì delle ceneri, nè nella settimana maggiore, nè nella vigilia della Natività di Gesù C. o della Pentecoste, nè nelle Domeniche, nè nell'ottava della Natività di Gesù Cristo, dell' Epifania, della Pasqua, della Pentecoste, del Corpo di Cristo; 2. che le votive solenni per causa grave o pubblica possano celebrarsi nelle feste doppie, e nelle Domeniche, tranne le Domeniche dell' Avvento, il dì delle ceneri, la prima Domenica di Quaresima, la Domenica di Passione e delle Palme sino alla terza feria inclusiva dopo Pasqua, la Domenica *in albis*, la Pentecoste coi due dì seguen-

(1) Sess. 23. c. 14. (2) Ferr. *Missae sacr.* a. 5. n. 8. 9. a. 8. n. 37. 89. Lez. c. 21. n. 18. 21. Matte. c. 10. n. 66.
(3) Cap. *Alma mater de sent. excomm.* (4) Const. *Sacrae.*
(5) Ferr. *Interdictum* a. 4. n. 12. 18. 41. 45. Lezana c. 21. 19. 20.

ti, la Natività del Signore, l'Epifania, l'Assunzione, il Corpo di Cristo, le ottave di Pasqua e Pentecoste, l'ottavo dì dell'Epifania, la vigilia della Natività di Gesù Cristo e della Pentecoste, e tutte le feste doppie di prima classe; 3. che nelle votive solenni per causa grave o causa pubblica si debba dire il *gloria* e 'l *credo*, se non si usano i paramenti violacei, altramente si tralasciano, come nelle votive private, ma il *gloria* deve dirsi nelle votive degli Angioli e della B. Vergine; 4. che qual causa grave si può riguardare la celebrazione del Capitolo o della Congregazione, non così la ricezione o professione di un Novizio (1).

829. D. In quali dì non possono dire le messe di *requiem*?

R. Sono proibite 1. le messe private di *requiem* nei dì che non si possono dire le messe votive, e nelle feste doppie, benchè traslate, e nei dì che non si può fare l'ufficio semi-doppio, benchè *praesente cadavere*; 2. le solenni *praesente cadavere* nelle feste doppie di prima classe e di precetto, e nel triduo della settimana maggiore, e nella Pasqua; 3. possono però cantarsi le messe di *requiem* nel terzo, nel settimo, nel trigesimo, anche nei doppî maggiori che non siano di precetto; anzi nei doppî possono cantarsi le messe di *requiem*, purchè non siano di precetto, pei Religiosi, della cui morte in tali dì si ha notizia (2).

830. D. Possono i Regolari dire più messe in un sol dì?

R. Non possono dire che una messa al dì (3), tranne il dì della Natività di Gesù Cristo, nel quale ogni Sacerdote, anche in oratorio privato, anche per tre stipendi, può dire tre messe, e tranne ancora il caso di necessità (4), cioè se dovesse un Sacerdote, che ha celebrato, terminare il sacrificio di un altro che è svenuto su l'altare, o fosse Parroco di più Parocchie tra loro molto distanti, o si trovasse nelle parti degl'infedeli, tra quali i Cattolici son quà e là dispersi e tra loro distantissimi, come insegnano i Dottori.

831. D. Possono i Regolari nelle Chiese e negli Oratorî privati dei secolari dir messa?

R. Possono dir messa nelle Chiese con la licenza del Parroco, come ordinò Pio V. (5), e senza tal licenza negli Oratorî privati legalmente eretti, come si avverte nel formolario

(1) Ferr. *Missae sacrif.* c. 13. Lezana c. 21. n. 25. 27.
(2) Ferrar. ivi. c. 14. Lezana c. 21. n. 28. Matteuc. c. 10. n. 67. 68.
(3) Cap. *Sufficit dist. 1. de consecr.*
(4) Cap. *Consuluisti 3. de celeb. missae.* Ferrar. *Missae sacrif.* a. 4. n. 45. e a. 5. n. 10. 24. (5) Const. *Etsi Mendicantium.*

dello indulto (1), ma non possono dir messe nelle Chiese delle monache senza licenza del Vescovo (2).

832. D. Ma possono anche i Preti secolari dir messe nelle Chiese dei Regolari?

R. Possono senza dubbio, ma 1. non sono obbligati i Regolari a permettere ad ogni Sacerdote secolare che dica messa nelle loro Chiese, molto meno a somministrar loro cera, vino, paramenti, come più volte rispose la S. Congregazione del Concilio; 2. non possono i Regolari ammettere qualunque Sacerdote secolare forestiere non munito di lettera commendatizia del proprio Ordinario, e in opposto possono dal Vescovo diocesano essere puniti, per facoltà concessa dal Tridentino (3); 3. non possono permettere ai Sacerdoti secolari la celebrazione nelle loro Chiese, se il Vescovo proibisce ammetterli senza sua licenza, come la S. Congregazione del Concilio definì nel 2. Giugno 1620, 17. Agosto 1630, 29. Gennaio 1633; 4. debbono ammettere a celebrare nelle loro chiese e negli oratorî loro i Sacerdoti secolari o regolari di diverso Ordine e riceverli con cortesia e carità, ove qualche volta volessero celebrare per divozione e sono persone conosciute o hanno la debita licenza, come ordinò Leone X. (4), e insegnano tutti i Dottori (5).

833. D. Quali messe debbono i Regolari nelle Chiese dei secolari, e questi dire nelle Chiese dei Regolari?

R. Quando nella Chiesa, ove debbono dir messa, si celebra festa solenne con concorso di popolo, debbono gli uni agli altri, e gli altri agli uni uniformarsi; in altri tempi possono uniformarsi, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 11. Giugno 1701; dovevano però i Sacerdoti secolari dire le messe del messale romano, e non quelle esclusivamente concesse ai Regolari, come decise la medesima S. Congregazione con approvazione di Clemente XI. (6); ma oggi *possono in tutto usare il messale Francescano* coloro che celebrano nelle Chiese Francescane, per Rescritto di Pio VI. ottenuto dal P. Eustachio da Napoli Procuratore Generale dei Minori nel dì 5. Settembre 1775; quale privilegio fu concesso ancora ai Carmeliti nel dì 14. Agosto 1777, agli Eremiti di S. Agostino nel dì 18. Giugno 1773, ai Cappuccini nel dì 15. Luglio 1778.

(1) Ferr. *Parochus* a. 3. n. 10. Matteuc. c. 10. n. 71.
(2) Ferr. *Missae sacrif.* n. 26.
(3) Sess. 22. *Decret. de obs. et evit. in celeb. Miss.*, et Sess. 23. c. 16.
(4) Const. *Dum intra*. (5) Ferr. *Sacerdos* n. 50. 51. 147. 152. *Regul.* a. 1. n. 47. *Missae sacrif.* a. 4. 24. 35. a. 6. n. 17.
(6) Ferr. *Miss. sacr.* a. 12. n. 6. 121.

834. D. I Regolari possono dire le messe di qualunque santo approvato dal Vescovo?

R. No, rispose la S. Congregazione dei Riti nel decreto per comando di Urbano VIII. pubblicato nel dì 8. Aprile 1728, perchè le messe debbono approvarsi dalla stessa S. Congregazione per data Diocesi o Ordine religioso o Chiesa.

835. D. Possono i Regolari dire le messe di loro obbligo in qualunque Chiesa lor piace?

R. Le regole da tenersi su ciò sono le seguenti 1. che non possano i pesi di messe fissati in una Chiesa o cappella trasferirsi in altra Chiesa o cappella sotto pena di nullità della traslazione; 2. che generalmente parlando le messe debbano soddisfarsi in quella Chiesa o cappella o altare, ove lasciolle il testatore o volle chi diede la limosina; 3. che per giusta e ragionevole causa, cioè perchè quella Chiesa o cappella o altare, è rovinato, possano le messe soddisfarsi in quella Chiesa o cappella o altare, ove i Sacerdoti Regolari sono traslatati; 4. che pecchino i Sacerdoti che altrove celebrano le messe infisse in data Chiesa o cappella o altare, ma non sono obbligati alla restituzione, nè a celebrarle di nuovo, benchè niuna necessità li muova a ciò fare; 5. che non possano i Prelati Regolari trasferire in altro Convento o Monistero gli obblighi di Messe lasciati o infissi in dato Convento o Monistero; 6. che non possano gli eredi del testatore far celebrare nelle Chiese dei Regolari da Sacerdoti secolari le messe lasciate ai Regolari, se questi non consentano (1); 7. che le Messe delle Confraternite debbano celebrarsi nelle Chiese dei Regolari, ove quelle sono erette; 8. che in fine le Messe date o lasciate, senza determinazione di Chiesa o Cappella o altare, possano celebrarsi in qualunque Chiesa, tranne il caso che altra non sia l'intenzione del dante, e tutto ciò si raccoglie da Benedetto XIV (2), e da moltissime decisioni della S. Congregazione del Concilio e dai Dottori (3).

836. D. Possono alle volte i Sacerdoti dir Messe fuori di Chiesa e allo scoperto?

R. In caso di una grande necessità possono dirle in luochi decenti, benchè non consacrati, nè benedetti (4), come decretò Benedetto XIV (5), p. e. in tempo di peste, di tremuoto,

(1) Benedetto XIV. *De Synd. Dioec.* c. 25. n. 5. insegna che ove i Regolari *ex rationabili causa id negant, licet legatariis onus missarum in alia Ecclesia arbitrio Ordinarii impleri facere.*

(2) Const. *Quanta cura.* (3) Ferr. *Missae sacr.* a. 2. n. 16. a. 4. n. 23. 36. 40. 62. 65. Mattenc. c. 10. n. 46.

(4) Can. *Sicut 11. de consacrat. dist. 1.* (5) Const. *Inter omnigenas* §. 22.

di guerra, di persecuzione, che non lasciassero dirle in luochi consacrati; come pure, se la Chiesa è caduta, se gli eretici impediscono di celebrare in luochi adatti, se l' esercito è in guerra, se deve farsi lunga peregrinazione tra gl' infedeli; probabilmente però non è lecito celebrare su la nave in mare pel pericolo di effusione del sangue di Gesù Cristo (1).

837. D. Possono i Regolari cantare le messe nei limiti della Parrocchia?

R. Fuori delle loro Chiese possono essere impediti dal Parroco, benchè invitati dai Magistrati o da Priori o Ufficiali della Chiesa, ove vuolsi che si celebri con canto, come decise la S. Congregazione del Concilio nel dì 10. Marzo 1727. (2).

838. D. Possono i Regolari in ogni giorno dir messe negli Oratorî privati?

R. Senza un privilegio speziale niun Sacerdote può dir Messa negli Oratorî privati nel dì del S. Natale, dell' Epifania, del Giovedì Santo, di Pasqua, dell' Ascensione, di Pentecoste, dell' Annunziazione e Assunzione della B. Vergine, degli Apostoli S. Pietro, e Paolo, e di tutti i Santi, come decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 17. Novembre 1607.

839. D. In qual tempo possono dire le Messe i Sacerdoti?

R. Benchè dalle rubriche del Messale (3), e dal Diritto comune si raccolga (4) che il tempo ordinario alla celebrazione delle Messe sia dall'aurora al mezzodì; pure 1. per virtù dell'Editto di Benedetto XIII. è tollerata l'anticipazione e posticipazione di un terzo di ora; 2. nelle parti degli infedeli si può celebrare con anticipazione e posticipazione di un'ora per concessione di Paolo V.(5); 3. ove s'ignori il principio dell'aurora, si deve tenere che cominci nel cessare il riposo e principiare il travaglio degli uomini nel mattino, come decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 18. Settembre 1634; 4. i Regolari in arrivare o partire o per altro legittimo impedimento possono per diversi privilegi anticipare e posticipare le Messe per un'ora; anzi credono molti che i Regolari possano per privilegio di Alessandro VI. e Clemente VIII. celebrare due ore dopo la mezza notte, e per privilegio di Eugenio IV. tre ore dopo il mezzodì, sempre però nelle loro Chiese (6); 5. il Vescovo ha il diritto di proibire, almeno fuori delle loro Chiese, il cele-

(1) Ferr. ivi. a. 4. n. 1. 9. 41. (2) Ferr. *Regul.* a. 1. n. 120.
(3) *De defec. in minis. ipso occur.*
(4) *C. Necesse est, et c. Nocte sancta de consec. dist. 1.*
(5) Const. *Ex omnibus* §. 6. (6) S. Alphonsus. *Append. de Privil.* n. 122.

brare fuori del tempo ordinario pel decreto del Tridentino (1); 6. in tempo di predica o di altra solennità può anche posticiparsi la celebrazione per qualche tempo; 7. le Messe di Natale non possono celebrarsi prima dell'aurora, e neppure immediatamente dopo la solenne, chè ciò proibì la S. Congregazione dei Riti nel dì 20. Aprile 1641, e 9. Agosto 1653, e 5. Settembre 1668, e 18. Settembre 1781 (2).

840. D. Ma possono i Regolari dir Messe ogni dì prima della Parrocchiale?

R. Possono in virtù della concessione di Pio V. (3) che ordinò di non potere gli Ordinari *impedire ai Regolari di suonare le campane, prima che suoni la campana della Chiesa matrice, eccetto nel Sabato Santo, pel mattutino o per te ore o per la messa*; e quindi dispose *di potere i Regolari celebrare le Messe e fare i divini uffici, quando loro piacerà, anche nei giorni di domenica o festivi, anche prima che il Rettore della Chiesa Parrocchiale celebrerà*; ed eziandio in virtù del decreto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari dei 10. Ottobre 1850, e del decreto della S. Congregazione del Concilio dei 15. Settembre 1629. Può però il Vescovo proibire ai Regolari la celebrazione delle Messe negli Oratori privati e nelle chiese rurali innanzi alla Parrocchiale nei dì festivi, purchè questa si dica in ora opportuna, come più volte decise la S. Congregazione del Concilio (4).

841. D. Pecca mortalmente il Sacerdote che premette la Messa al mattutino e alle laudi?

R. Data una ragionevole causa, non pecca nè anco venialmente; e pecca solo venialmente, se non vi ha causa nè anco leggiera, perchè niuna legge ha stabilito esser mortale tale inversione, e perchè non vi ha gran connessione tra la Messa e l'ufficio, e in fine perchè così comunemente insegnano i Dottori, i quali solo estimano di peccar mortalmente chi premette la Messa conventuale alla parte di ufficio da dirsi in coro, o abitualmente al mattutino e alle laudi premette la Messa (5).

842. D. Per chi vale la Messa applicata dal suddito Regolare contro la volontà del Superiore?

R. Vale, come più probabilmente e più comunemente dicono i Dottori, per chi l'applica il Sacerdote celebrante, perchè

(1) *De obs. et vitand. in celebrat Mis.*
(2) Ferr. *Missae Sacrif.* a. 5. n. 1. 7. 18. Lezana c. 21. n. 2. Matteuc. c. 10. n. 65. (3) Const. *Etsi Mendicantium.*
(4) Ferr. ivi. a. 5. n. 30. 34. *Parochus* a. 3. n 38. *Regul.* a. 1. n. 43. *Campana* n. 16. 21. Lezana c. 21. n. 17. Matteuc. c. 10. n. 2.
(5) Ferr. *Mis. Sacr.* a. 12. n. 112. *Matutinum* n. 19. 52.

la potestà di applicarla si riceve da Gesù Cristo nell'ordinazione, e perciò l'esercizio di tal potestà dipende tutto dal celebrante, il quale pecca venialmente o mortalmente secondo la disubbidienza (1).

843. D. Possono i Regolari nel *confiteor* nominare il loro Fondatore e nel canone il Prelato?

R. Quelli soli Regolari possono nominare il Fondatore *che hanno speciale privilegio*, siccome decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 20. Marzo 1706, quale privilegio hanno i Minoriti, come appare dalla pratica di tutto l'Ordine, la quale risale a S. Bonaventura, e dall'approvazione fattane da Innocenzo XIII. nel 15. Maggio 1723. nel Capitolo Generale celebrato in Roma; senza il permesso del Papa non possono nominare il Fondatore, nè il proprio Prelato, sibbene il Vescovo della Diocesi, ove dicon messe (2).

844. D. Debbono i Regolari celebrare le Messe con le scarpe chiuse?

R. Quantunque la Rubrica del Messale comandi a portare i piedi coperti, e tra Minori Osservanti e Riformati, che debbano calzare di sandali, esista statuto che le pianelle vuole in Sacristia pei Religiosi che celebrano; pure è opinione comune che ciò non per precetto sia imposto, ma a maggior decenza, ed onestà (3).

845. D. Per quanto tempo possono i Sacerdoti differire la celebrazione delle Messe ricevute?

R. I Sacerdoti Secolari o Regolari 1. debbono dire nei giorni fissati le Messe lasciate con l'obbligo di dirle nei dì festivi, sotto colpa mortale; 2. debbono pur dire nei giorni e nelle ore stabilite dal dante le Messe date con tal peso, anche sotto colpa mortale, e sotto l'obbligo della restituzione, se con lo scorrere del tempo è cessato il fine del dante, come p. e. se un Sacerdote non disse la messa richiesta per vincere una lite che dopo l'esito di questa; 3. debbono le messe manuali celebrare sotto peccato mortale *dentro poco tempo*, siccome si esprime l'undecimo decreto della S. Congregazione del Concilio *su la celebrazione delle messe*, approvato da Urbano VIII, il qual *poco tempo* è limitato *ad un mese*, come definì la stessa S. Congregazione nel dì 17. Luglio 1655; ma le messe pei vivi, se non è determinato il tempo, si possono protrarre a due mesi, come dicono i moralisti; 4. debbono le messe di

(1) Ferr. *Mis. Sacr.* a. 2. n. 10. Matteuc. c. 10. n. 57. 58.
(2) Ferr. *Mis. sacr.* a. 9 n. 22. *Minoritae* n. 13.
(3) Ferr. *Misse sacr.* a. 8. n. 14.

legato celebrare sotto colpa mortale nel tempo voluto dal testatore ; 5. debbono i Regolari Parrochi, come quelli che hanno cura di anime, applicare pel popolo le messe nei giorni festivi, come decretò Benedetto XIV. (1). Così dicono tutti i Dottori (2).

846. D. Possono i Regolari ricevere lo stipendio per le messe ?

R. Se loro non è proibito dalle proprie Costituzioni, come sembra proibito ai Gesuiti, possono riceverlo senza macchia di simonia o di avarizia, perchè ogni *operaio è degno di mercede, e niuno è obbligato a militare a proprie spese*, come dice S. Paolo (3); ma solo a titolo di sostentazione e per l'opera assunta (4).

847. D. Quali avvertenze debbono tener presenti i Regolari in ricevere lo stipendio ?

R. Debbono 1. consegnare al Superiore le limosine ricevute per messe, come tutte le altre limosine, per aggregarsi alla comune massa, o metterle nella cassa fornita di due chiavi, delle quali una presso del Superiore, l'altra deve stare presso di Padri a ciò deputati, che dovranno da poi renderne conto ai Discreti, come dispose la S. Congregazione nel dì 21. Giugno 1625. nel decreto *su la celebrazione delle messe* per ordine di Urbano VIII, confermato poscia da Innocenzo XII. nel dì 23. Decembre 1697 ; 2. non ricevere per lo stesso sacrifizio più stipendi, benchè essi siano poverissimi ; 3. non ridurre che solo per autorità della S. Sede i pesi di messe a numero minore (5) ; 4. non anticipare la celebrazione per coloro che prima daranno lo stipendio, come decise la S. Congregazione del Concilio nel dì 15. Novembre 1605. per comando di Clemente VIII; 5. non dare ad altri le messe con istipendio minore del ricevuto, benchè quelli consentano, sotto pena di scomunica e di sospensione ai Sacerdoti, come dispose Benedetto XIV. (6) ; 6. non applicare per altri le messe, che sono tenuti ad applicare per comodo delle Monache o dei Fratelli Religiosi, come decise la S. Congregazione del Concilio nel dì 18. Marzo

(1) Const. *Cum semper* §. 4.
(2) Ferr. *Miss. sacr.* a. 2. n. 28. 45. 49. a. 5. n. 35. 38. 79. *Regul.* a. 1. n. 125.
(3) 1 Cor. 8. 9 — 1. Tim. 5. 18.
(4) Matteuc. c. 10. n. 61.
(5) Il Vescovo, il quale ha ottenuto dalla S. Sede la facoltà di ridurre le messe nella sua Diocesi, può ridurle anche pei Regolari, come Delegato Apostolico , se questi ricorreranno a lui , come dice Benedetto XIV. *De Syn. Dioc. l. 13. c. ult. §. 35.*
(6) Const. *Quanta Cura.*

1719; 7. non applicare nel tempo stesso per l'anima del Fratello morto, e per lo stipendio dato da altri; 8. non ricevere doppio stipendio pel frutto ordinario e pel personale del celebrante, chè l'opposto è condannato in apposita proposizione da Alessandro VII. nel dì 24. Settembre 1665, e dalla S. Congregazione del Concilio nel dì 27. Ottobre 1659; 9. stare alla tassa stabilita dal Vescovo Diocesano, nè ricevere maggiore stipendio, se non sia ultroneamente offerto, come decise la S. Congregazione del Concilio nel dì 16. Luglio 1689; 10. non ricevere i novelli Sacerdoti stipendio per le messe che dicono nell'ordinazione col Vescovo, perchè chi dà la limosina, chiede la messa nel modo solito, dice Benedetto XIV. (1).

848. D. Possono i Sacerdoti Regolari ricevere le oblazioni nella prima messa e nella messa solenne?

R. Coloro, ai quali è o pur no proibito l'uso del danaro, vestiti delle sacre divise, non possono girare la Chiesa per raccogliere le oblazioni, e ciò vale per messe novelle e qualunque messa, e per Regolari e per Secolari, come decise la S. Congregazione del Concilio nel dì 15. Settembre 1619, e 2. Giugno 1620 (2).

849. D. È più utile che qualcuno si faccia dire le messe in vita o dopo morto?

R. È più utile farsele dire in vita, in cui sono satisfattorie, impetratorie, meritorie, propiziatorie, e dopo morto gli sono solamente satisfattorie delle pene del Purgatorio, come insegnano i Dottori (3).

850. D. Si possono dire senza superstizione le trenta messe dette di S. Gregorio?

R. Si possono dire con la condizione che uno o più Sacerdoti successivamente e senza interruzione, se una ragionevole causa non obblighi all'interruzione, le dicano, ma senza alcuna idea di superstizione (4).

851. D. Nell'applicare la messa il Sacerdote deve nominare le persone, per le quali l'applica?

R. Basta che intenda applicarla per chi è obbligato per giustizia o fedeltà od obbedienza (5).

(1) *De sacr. mis.* l. 3. c. 16. n. 10. Ferr. *Mis. sacr.* a. 2. n. 1. 9. 16. 43. 48. a. 4. 40. a. 15. n. 10. *Sacerdos* n. 26. 28. Matteuc. c. 10. n. 4. 9. 48. 51. 57. Lez. c. 21. n. 5. 7.

(2) Ferr. *Mis. sacr.* a. 9. n. 21. *Regul.* a. 1. n. 48. *Eleemos.* n. 43.

(3) Ferr. *Missae sacr.* a. 5. n. 43. 45. a. 7. n. 21.

(4) Ferr. *Missae sacr.* a. 14. n. 24. 31. Lezana c. 21. n. 22. Matteuc. c. 10. n. 62. Pasqualigo *De sacr. mis.* t. 1. q. 292. 296.

(5) Matteuc. c. 10. n. 59.

852. D. Può il Sacerdote nella messa usare l'anello e'l ministro che gli scopra e copra il calice e volga le carte del messale?

R. L'uso dell'anello è proibito a tutti i Sacerdoti, meno ai Vescovi e agli Abati di governo, come definì la S. Congregazione dei Riti nel dì 13. Gennaio 1625. e 28. Novembre 1629, ed anche sotto Benedetto XIII. il Concilio Romano (1); nè può un Sacerdote inferiore al Vescovo usare il ministro che gli scopra e copra il calice e volga le carte del messale, come decretò la Sacra Congregazione dei Riti nel dì 29. Luglio 1720. (2).

853. D. Possono nei dì festivi i secolari udire pel precetto nelle Chiese dei Regolari le messe?

R. Possono udirle non solo nelle Chiese, ma anche negli Oratorî e nelle cappelle rustiche dei Regolari, come decretarono Leone X. nel 13. Novembre 1517. (3), Paolo III. nel 1. Novembre 1549. (4), Pio V. nel 16. Maggio 1567 (5), oltre Clemente VIII. e Alessandro VII, e la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari e del Concilio (6).

854. D. Debbono i Sacerdoti Regolari scrivere le messe e farne attestato?

R. Debbono scriverle in libro conservato in sacristia, come ordinò la S. Congregazione del Concilio nel dì 14. maggio 1729, e possono farne attestato con formolario che si può vedere presso Matteucci nell' *Officiale di Curia*, ove tratta *delle messe*.

855. D. Possono i Regolari omettere la messa conventuale per la votiva o di *requiem*?

R. No, risponde Gavanto, nè la consuetudine in ciò suffraga.

856. D. Quali Sacramenti possono i Sacerdoti Regolari amministrare senza licenza?

R. Possono 1. amministrare il battesimo in caso di necessità e fuori di questa con la licenza del Parroco; 2. amministrare l'eucaristia, e anche nell'assenza del Parroco il viatico, e senza licenza ai fanciulli di prima comunione, od agli studenti che frequentano le loro scuole nel dì di Pasqua, e anche pel precetto pasquale, e non agli altri in questi due ultimi casi; 3. la penitenza nell'estrema necessità, se non sono confessor i ap-

(1) Tit. 16. c. 3. (2) Ferr. *Annulus* n. 7. 15. *Sacerdos* n. 29. *Missae sacr.* a. 9. n. 18.
(3) Const. *Intelleximus*. (4) Const. *Licet debitum*.
(5) Const. *Etsi mendicantium*.
(6) Ferr. *Missae sacr.* a. 16. n. 9. 13. *Oratorium* n. 16.

provati; 4. l'estrema unzione in caso di necessità, fuori della quale si richiede la licenza del Parroco, senza la quale cadono nella scomunica riservata al Papa; 5. se urge la necessità, il viatico e l'estrema unzione agli ospiti che s'infermano nei Conventi o Monisteri; 6. assistere al matrimonio con la licenza del Parroco, senza di che cadono nella scomunica riservata al Papa (1), ma non possono fare denunzie per matrimoni nelle loro chiese nelle messe solenni. Tutto ciò si rileva da varie decisioni di diverse SS. Congregazioni (2). Si avverta ch'è lecito anche nelle messe di defunti comunicare i fedeli con le particole già consacrate, in mezzo ed in fine, ma senza benedizione, come decretò la S. C. dei Riti nel dì 19. Decembre 1829. *in Florentina ad 2.*

857. D. Possono i Sacerdoti Regolari annunziare le feste e ammettere alla purificazione le donne dopo il parto?

R. Possono, come rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 2. Luglio 1620. ai quesiti dei Parrochi di Bologna.

858. D. Sono i Sacerdoti Regolari soggetti ai Vescovi per cose relative a messe?

R. Sono soggetti per le cose da osservarsi o evitarsi nella celebrazione delle messe, come stabilì il Tridentino con decreto su tali cose, e ordinò la S. Congregazione del Concilio nel dì 21. Marzo 1642; anzi possono dal Vescovo essere puniti, se dicono messe nei giorni interdetti negli Oratorî privati, e se dicono in questi più messe delle concesse, come stabilì la S. Congregazione del Concilio nel dì 30. Maggio 1699, e Clemente XI. con decreto dei 25. Decembre 1703 (3).

859. D. Possono i Regolari ergere Oratorî privati nei Conventi e nelle Grangie, e altari portatili?

R. Che possano ergere Oratorî privati i soli Prelati Generali e Provinciali nei Conventi loro soggetti, senza veruna licenza, chiaro appare da concessioni loro fatte prima del Tridentino, che loro proibì solo ergerli *nelle case private, e fuori di chiesa,* e anche dalla concessione fatta da Gregorio XIII. nel 3. Maggio 1575. ai Gesuiti e perciò a tutti quelli che coi Gesuiti comunicano; che possano ergerli nelle Grangie, lo insegnano molti autori, sebbene altri il negano; che poi non possano ergere altari portatili, è chiaro dalla decisione della S. Congregazione del Concilio del dì 20. Settembre 1698, e

(1) Clem. *Religiosi 1. de Privileg.*

(2) Ferr. *Regul.* a. 1. n. 36. a. 2. n. 13. *Pascha* n. 30. *Parochia* n. 22. *Denunt. Matrim.* n. 29. Lezana c. 21. n. 8. 10.

(3) Const. *Quoniam sancta.* Ferr. *Missae sacr.* a. 2. n. 17. 19.

d' Innocenzo XIII. (1) e di Benedetto XIII (2), e insegnano i Dottori (3).

DIALOGO XXIII.

DELLE ORE CANONICHE.

860. D. Che cosa sono le ore Canoniche?

R. Le ore canoniche, dette eziandio ufficio divino, sono una serie di determinate pubbliche preghiere, composte di salmi, d' inni, di cantici, di S. Scrittura, di dottrina tratta dai SS. Padri, dirette a Dio in nome della Chiesa da persone ecclesiastiche in date ore del giorno e della notte per virtù dei sacri Canoni (4).

861. D. Sono obbligati i Regolari alle ore Canoniche?

R. Tutti quelli Regolari, che sono per professione religiosa obbligati al coro, sono tenuti pur anco a recitare l' ufficio divino sotto colpa mortale o in coro o in privato, e ciò per consuetudine antica, ed universale ricevuta in tutte le Religioni addette al coro, benchè non vi fossero obbligati per l' ordine Sacro o per voto o per Regola (5).

862. D. Sono obbligati alle ore canoniche gli scomunicati, i sospesi, gl' interdetti, gli apostati, i degradati, i carcerati?

R. Convengono i Dottori che vi sono obbligati gli scomunicati, i sospesi, gl' interdetti, gli apostati, i fuggitivi, ma molti scusano i degradati e i carcerati e i condannati (6).

863. D. I Regolari espulsi e secolarizzati sono obbligati alle ore canoniche?

R. Comechè non manchi chi insegna non dovere gli espulsi recitare l' ufficio divino; pure l' opinione contraria deve tenersi come certa, perchè niuno debbe trarre vantaggio dal suo

(1) Const. *Apostolici minister.* (2) Const. *In supremo.*
(3) Ferr. Regul. a. 1. n. 37. a. 2. n. 18. *Oratorium* n. 5. 72. 78. *Altare* n. 7. 66. *Missa* a. 4. n. 10. *Moribundus* n. 39. S. Alph. *Append. de Priv.* n. 121.
(4) Ferr. *offic. divin.* a. 1. n. 6. Lezana l. 1. c. 12. n. 1.
(5) Ferr. ivi. n. 37. Lezana l. 1. c. 12. n. 2. 3.
(6) Ferr. *offic. div.* a. 1. n. 21. 47. 48.

peccato e dalla sua frode, principalmente se sono ordinati *in Sacris*; come al contrario deve tenersi per sicura l' opinione di coloro, i quali dicono non dovere i secolarizzati non ordinati *in Sacris* recitare l'ufficio divino, perchè, tolto loro l'obbligo del coro, è pur tolto l'obbligo di recitarlo privatamente, benchè non manchi chi pensi diversamente (1).

864. D. E i Regolari non Suddiaconi che per dispensa pontificia passono allo stato di Conversi, o in Religione non addetta al coro, o allo stato di matrimonio?

R. Nei primi due casi non sono obbligati all' ufficio divino, sì bene ai doveri del nuovo stato; nè vi sono tenuti coloro che per dispensa pontificia passarono nello stato matrimoniale, se il Pontefice non ve li obbligò; perchè il Pontefice, dispensando nella professione religiosa, dispensa anche nelle conseguenze di essa (2).

865. D. E i Conversi e i Novizî sono obbligati all' ufficio Divino?

R. I Conversi sono obbligati non alla recita delle ore canoniche, ma agli ufficî manuali del Convento o Monistero, e a quelle preci, alle quali li astringe la propria Regola; nè alle ore canoniche sono obbligati i Novizî, i quali, perciò appunto che possono uscirsene, non sono tenuti ai pesi della Religione, di cui sono Novizî (3).

866. D. Sono obbligati i Regolari a recitare l' ufficio divino in coro?

R. Tutti gli ordini Regolari, quale più quale meno, sono obbligati al coro (4); il peso però di recitare l' ufficio divino, il quale gravita su tutta la comunità religiosa, primieramente cade sul Prelato, il quale pecca gravemente, se per colpa sua non soddisfacciasi o indebitamente soddisfacciasi; e secondariamente su gli altri Religiosi Chierici sudditi, in mancanza del Prelato (5).

867. D. Soddisfano al coro i Novizî senza altro Religioso?

R. Quantunque siavi chi pensi negativamente, perchè l'ufficio divino è peso personale dei professi; pure è sentenza comune che i Novizî soddisfacciano al coro, se sono almeno al numero di tre, perchè nelle cose favorevoli i Novizî sono reputati come i Religiosi professi, ed anche perchè, godendo i Novizî i privilegî dei professi, è giusto che ne portino anche il peso (6).

(1) Ivi. n. 5. *Ejicere* n. 51. 52. (2) Ivi. n. 51. 52. 53.
(3) Ivi. n. 88. 89. (4) *Clement. 1. de Regul.*
(5) Ferr. ivi. 42. 43. Lez. c 10 n. 9. (6) Ivi. n. 43. 44.

868. D. Pecca il Religioso Chierico che non interviene al coro?

R. Pecca senza dubbio, purchè non sia legittimamente dispensato, perchè si oppone alla consuetudine generale che ha forza di legge, ai decreti dei Pontefici, ai doveri del proprio stato; mortalmente però pecca solo 1. quando manca per disprezzo; 2. quando manca contro uno speziale precetto del Superiore; 3. quando il coro soffre notabilmente per l' assenza di lui; 4. quando manca spesso e senza giusta causa (1).

869. D. Quanti debbono essere di numero i Religiosi per essere obbligati al coro?

R. Almeno tre, ed alcuni dicono quattro, onde facciano due cori eguali (2).

870. D. I Padri graduati tra Regolari sono esenti dal coro?

R. Non sono esenti, se attualmente non sono occupati nel proprio ufficio, come prescrisse Clemente VIII. con decreto confermato dalla S. Congregazione nel 1624. per comando di Urbano VIII. (3).

871. D. Quando debbono i Regolari recitare le ore canoniche?

R. Debbono recitare il Mattutino dal tramonto al nascere del sole; Prima dopo surto il sole; Terza, Sesta, e Nona prima del mezzodì; il Compieta verso sera; il Vespero dopo mezzodì; anzi il mattutino di està e d'inverno per regola certa si può dire nel punto che divide in due parti uguali il tempo che scorre dal mezzodì al tramonto del sole, e in ciò si può seguire la tabella che in ogni anno stampasi innante al Calendario; data però una ragionevole causa, si possono riunire più ore (4).

872. D. Potrebbe un Regolare anticipare tutto l'ufficio nel mattino?

R. Data una ragionevole causa, p. e. di un viaggio, potrebbe anticiparlo, come apparisce da privilegi concessi ai Gesuiti e ai Minori e a tutti coloro che ne godono la comunicazione dei privilegi (5),

873. D. Come si deve stare in coro?

R. Con modestia, fermo nel suo luogo, seduto o in piedi cogli altri, taciturno nel sembiante e nei cenni, attento e non distratto in private divozioni, e tutti formando quasi una persona.

(1) Ivi n. 37. Lez. c. 12. n. 9. Bart. a S. Faus. l. 6. q. 157. 158.
(2) Bart. a S. Fausto l. 6. q. 159. (3) Lezana l. 1. c. 10. n. 20. c. 18. n. 70. l. 2. c. 13. n. 42 (4) Ferr. *Offic. divin.* art. 4.
(5) Ivi. n. 23. 24.

874. D. Debbono accendersi le candele nel dirsi le ore canoniche in coro?

R. Debbono ardere almeno due candele su l'altare, rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 7. Agosto 1594. (1).

875. D. Soddisfano all'ufficio divino coloro che nel coro, mentre si dicono le ore canoniche, per comando del Superiore o per proprio uffizio, preparano i libri, antiveggono le antifone, ritrovano le lezioni, suonano l'organo, incensano gli altari, suonano le campane, prendono i lumi, senza udire le parole?

R. Comunemente insegnano gli autori che tutti costoro soddisfacciano, purchè attendano per quanto possano (2).

876. D. Soddisfano coloro che per rumore non ascoltano l'altra parte del coro?

R. È sentenza comune che costoro soddisfacciano, purchè usino la possibile attenzione, chè niuno è tenuto all'impossibile (3).

877. D. Soddisfa colui che, non aspettando l'altra parte del coro, continua, o pure sincopa, o tronca, o mutila, e quasi mangiasi le parole?

R. Pecca costui gravemente o leggiermente secondo la quantità della materia, purchè non commetta tali disordini inavvertentemente o per naturale difetto di lingua (4).

878. D. Può con altro o altri fuor di coro qualcuno soddisfare alle ore Canoniche?

R. Può, purchè unito con altro o altri faccia coro, cioè alternativamente dicano i salmi e gl'inni, benchè un solo dica le lezioni, le antifone, e le orazioni; e ciò vale, anche che il compagno sia laico non obbligato al coro o alle ore canoniche, purchè l'obbligato attenda a ciò che legge il laico, e questi legga bene (5).

879. D. Possono i Regolari mentalmente fuori di coro e soli soddisfare all'ufficio?

R. Alcuni l'affermano poggiati ad un privilegio concesso da Leone X. ai Minori, altri il negano poggiati a rivocamento fatto di quel privilegio da Urbano VIII; dunque conviene abbracciare la seconda sentenza (6).

880. D. Può un Regolare invertire l'ordine delle ore canoniche?

R. Senza peccato mortale e senza ragionevole causa può

(1) Ivi 3. 114. (2) Ivi a. 3. n. 18. Lezana c. 12. 14 (3) Ivi. n. 28. 29.
(4) Ivi. n. 26. 27. Lezana c. 12. a. 12. 13. (5) Ivi n. 23. 25.
(6) Fer. *Off. div.* a. 3. n. 100. 101.

qualche volta invertirlo; può poi senza peccato veniale invertirlo per ragionevole causa, p. e. per mancanza di Breviario, per esser giunto tardi al coro, per viaggio, per adattarsi a persona di autorità che lo ha invitato a dirsi con lui l'ufficio (1).

881. D. Quali cause possono scusare dalla recita del divino ufficio?

R. Le cause sono 1. l'impotenza fisica o morale; 2. la grave infermità, 3. una repentina occupazione; 4. la caritá, p. e. per assistere un infermo; 5. l'obbligo di fare pubblico concorso, al quale non si è preparato; 6. l'obbligo di difendere in pubblico tesi teologiche, alle quali non si è ben preparato; in tutti i casi però chi non può tutte, deve recitare le ore che può (2).

882. D. Se uno dubita, se è obbligato o no alla recita dell'ufficio, come deve regolarsi?

R. Deve chiedere consiglio dal proprio Prelato, sia anche locale, il quale, esaminate tutte le circostanze, può in tutto o in parte commutarlo in altre preci, ed anche dispensarlone in virtù di privilegio concesso da Leone X. ai Minori, e da altri Pontefici ad altri Ordini Regolari(3).

883. D. Possono i Regolari nel *confiteor* a prima e compieta usare il nome del Fondatore?

R. Non possono senza speziale privilegio, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 20. Marzo 1706. (4).

884. D. Deve in fine dell'ufficio dirsi il *Sacrosanctae* composto da S. Bonaventura?

R. Conviene dirlo per ottenere da Dio la remissione delle colpe commesse nella recita di esso, come stabilì Leone X. (5); ma deve dirsi in ginocchio, altramente nulla si guadagna, come rispose la S. Congregazione delle Indulgenze nel dì 5. Marzo 1855; purchè non sia da infermità impedito chi recita il *Sacrosanctae*, chè in tal caso anche guadagnane il frutto, come concesse Pio IX. nel dì 26 Luglio 1855.

885. D. Pecca chi recita un ufficio per un altro?

R. Pecca mortalmente chi per sua colpa recita uno molto più breve di quello, al quale è tenuto, nè soddisfa perciò al suo dovere, come appare dalla proposizione trigesima quarta proscritta da Alessandro VII; gravemente ancora con molta

(1) Ivi. a. 4. n. 1. 5. Lezana c. 12. n. 17.
(2) Ferr. ivi. art. 5. Lezana c. 12. n. 25. 27.
(3) Ferr. ivi. a. 5. n. 16. 27. 35. *Infirmus* n. 10. Lezana c. 12. n. 28: 32. (4) Matteuc. c. 21 n. 14. Ferr. a. 3. n. 112.
(5) Ferr. ivi a. 5. n. 45. *Indulgentia* a. 6. n. 11.

probabilità pecca chi per sua colpa commuta uno in un altro ufficio eguale o più lungo, se ciò il fa di frequente; non pecca però chi per inavvertenza un ufficio dice per altro, nè è tenuto a ripeterlo, ma solo a supplire le cose proprie dell'ufficio omesso, come dicono i Dottori.

886. D. Come deve regolarsi chi dimenticò qualche salmo o parte di ora?

R. È tenuto solo a recitare la parte dimenticata, e se questa è notabile, a recitarla tutta, dicono i Moralisti.

887. D. Quando è mortale l'omissione del divino ufficio?

R. Probabilmente quando si omette un'ora, o quanto corrisponde ad un'ora, benchè breve, dicono i Moralisti.

888. D. Le litanie, e l'ufficio dei morti dei 2. Novembre possono anticiparsi?

R. Le litanie, non possono anticiparsi, sibbene l'ufficio dei morti dei 2. Novembre, se si recita privatamente, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 4. Settembre 1745, non così se si recita in coro, come pur rispose la stessa S. Congregazione nel 23. Maggio 1603, nel 1. Settembre 1607, nel 22. Gennaio 1701.

889. D. Come debbono recitarsi le ore canoniche per soddisfarsi al precetto?

R. Nel recitarsi le ore deve esser distinta, chiara, ed intiera la pronuncia delle parole; deve essersi nel corpo grave, modesto, riverente; deve attendersi a Dio, o al senso, o almeno alle parole che si dicono; deve accompagnarsi l'orazione e il salmo, e la lezione, e l'antifona con quei pii affetti del cuore che in essi si esprimono, chè dice S. Agostino (1): *se il salmo prega, pregate; se piange, piangete; se gode, godete; se spera, sperate; se teme, temete.*

890. D. Quale Breviario e quale Calendario debbono usare i Regolari?

R. I Regolari, i quali hanno proprî ufficî e Breviarî e Calendarî, questi debbono usare, sebbene nella privata recita, se altro non è loro imposto, possono usare il Breviario Romano e'l Calendario diocesano; quelli poi, che non hanno Breviarî e Calendarî proprî, debbono usare il Breviario Romano e il Calendario Diocesano, nè soddisfano, se altro Breviario usano, come stabilì S. Pio V. (2), e confermò Clemente VIII, e Urbano VIII. (3).

891. D. Sono obbligati i Regolari a dati ufficî divini?

(1) *In psal.* 30. *Enar.* 4. 2. (2) Const. *Quod a nobis.*
(3) Ferr. *Offic.* div. a. 3. n. 41. 42.

R. Sono obbligati 1. sotto rito doppio di prima classe con l'ottava a recitare l'ufficio della Dedicazione e del Santo titolare della Chiesa del Convento, pel decreto della S. Congregazione dei Riti dei 3. Giugno 1682; 2. per lo stesso decreto a recitare l'ufficio dei Patroni o Titolari delle loro monastiche Provincie con lo stesso rito di prima classe e con le ottave; 3. a recitare sotto rito doppio di seconda classe l'ufficio della Dedicazione della Chiesa Cattedrale senza l'ottava, pel decreto della S. Congregazione dei Riti degli 8. Aprile 1652; 4. a recitare sotto rito doppio di prima classe senza ottava l'ufficio del Patrono principale del luogo, ov'è sito il Convento; e anche del Patrono principale della provincia e del Regno, purchè detti Patroni furono eletti secondo il decreto della S. Congregazione dei Riti del 25. Marzo 1630. approvato da Urbano VIII; e in fine del Titolare della Chiesa Cattedrale, come decretò la S. Congregazione dei Riti nel dì 3. Giugno 1682, 20. Marzo 1683, 16. Settembre 1741 (1).

892. D. Sono obbligati i Regolari all'ufficio della B. Vergine, ai Salmi Penitenziali e Graduali, e all'ufficio dei Morti, i quali soglion dirsi dentro l'anno?

R. La S. Congregazione dei Riti rispose nel dì 2. Settembre 1741. che sono tenuti a questi uffici quelli che sono obbligati al coro, ma in coro e non fuori di esso (2).

893. D. Sono obbligati i Regolari a recitare l'ufficio pei loro Religiosi defunti?

R. In ciascun Ordine sono prescrizioni peculiari sul numero delle messe e degli uffici da dirsi pei Religiosi Prelati o sudditi morti.

894. D. Quale ufficio deve recitare il Religioso in viaggio?

R. Quello della Chiesa del Convento o Monistero, donde è partito, comunque, cammin facendo, si fermi in qualche altro Convento o Monastero; quello del Convento, nel quale si ferma, se vi dimora per qualche tempo; ma il Regolare Predicatore deve recitare quello della sua Provincia, senza mutazione, se è fuori Convento; se in viaggio il Regolare transita per Conventi e in questi va al coro, vale per lui l'ufficio che si dice in coro. Così stabilì la Congregazione dei Riti nel dì 8. Settembre 1602, 14. Maggio 1803, 31. Agosto 1839.

895. D. Quale ufficio deve recitare il Regolare Confessore delle Monache?

R. Quello della Religione propria, della propria Provincia, del

(1) Ferr. a. 3. n. 78. 86. *Patroni sancti* n. 8. 15.
(2) Ferr. a. 1. n. 16. 46. a. 3. n. 104. 110. Lezana c. 12. n. 21. 24.

proprio Convento, checchè in contrario insegnino coloro che gli permettono l'ufficio delle Monache (1).

896. D. Quale ufficio deve recitare il Terziario secolare?

R. Se è obbligato al coro, deve dire quello della propria Chiesa o Diocesi; al contrario, può recitare quello dei Regolari, di cui è Terziario, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 8. Settembre 1602. (2).

897. D. Quale ufficio deve recitare il Regolare fatto Vescovo?

R. Quello ch'è richiesto dal rito della propria Diocesi, e non della propria Regola, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 11. Giugno 1605. (3).

898. D. Possono i Regolari fatti Vescovi adottare i Beati della loro Religione?

R. Non possono per detti Beati adottare gli uffici, e le messe, nè ergere altari, qualunque Indulto Apostolico godano, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel 17. Aprile 1660. (4).

899. D. Possono i Regolari mutare il rito stabilito nei loro Breviari in rito più alto, e l'ufficio concesso in un luogo estender in altro luogo?

R. Ciò è proibito non pure ai Regolari, ma anche ai Vescovi nelle loro Diocesi, secondo che decretò la S. Congregazione dei Riti nel dì 8. Aprile 1628, ed approvò Urbano VIII. (5).

900. D. Quali Pontefici hanno trattato della correzione del Breviario?

R. Trattarono della correzione del Breviario Romano Pio V, (6), Clemente VIII. (7), Urbano VIII. (8): ma quasi ogni Ordine Regolare vanta pel suo Breviario una Costituzione Pontificia, come l'Ordine dei Minori, pel Breviario dei quali diedero loro ordinamenti Gregorio IX. nell'a. 1241 (9), e Pio VI. nell'a. 1785 (10)

901. D. Quali Ordini possono usare il Breviario Francescano?

R. Tutte quelle Corporazioni che vivono sotto l'obbedienza del Ministro Generale di tutto l'Ordine dei Frati Minori, come decretò la S. Congregazione dei Riti nel dì 7. Agosto 1664; le Monache di S. Chiara, benchè non soggette all'Ordine, come

(1) Ferr. *Offic. div.* a. 3. n. 76. 78.
(2) Ivi. n. 58. (3) Ivi. n. 59. (4) Ivi. n. 65.
(5) Ivi. 88. *Kalendarium* n. 67. (6) Const. *Quod a nobis.*
(7) Const. *Cum in Ecclesia.* (8) Const. *Divinam Psalmodiam.*
(9) Const. *Pio vestro* (10) Const. *Religiosos Ordines*—Ferr. a.1. n. 10. a. 3. n. 39. 40.

decretò la stessa S. Congregazione nel 30. Aprile 1687; i Terziarî secolari, soggetti alla direzione dell'Ordine e non obbligati al coro, come pure stabilì la stessa S. Cogregazione nel dì 7. Agosto 1694. (1).

902. D. Ma debbono fare gli stessi ufficî i Minori Osservanti, i Riformati, gli Alcantarini, i Recolletti, e le Monache?

R. I concessi ad una Congregazione non sono concessi all'altra, se nel decreto di concessione non se ne fa parola, nè sono concessi ad altra Provincia o Convento i concessi ad una Provincia o Convento della medesima Corporazione, come appare dal decreto della Congregazione dei Riti del 16. Dicembre 1679, e dalla Rubrica particolare del Breviario Francescano (2).

903. D. Dunque la comunicazione de' privilegî non si estende agli ufficî dei Santi?

R. Non si estende, per quanto si voglia supporre ampla, rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 16. Dicembre 1679. (3).

DIALOGO XXIV.

DEI PREDICATORI.

904. **D.** Chi ha il dovere di predicare nella Chiesa Cattolica?

R. *Sono obbligati tutti i Vescovi... e tutti gli altri Prelati delle Chiese, se non sono legittimamente impediti, a predicare per se stessi il Santo Vangelo di Gesù Cristo. Se poi avverrà che i Vescovi o gli altri già nominati trovinsi da legitimo impedimento rattenuti, siano tenuti a prescegliere persone idonee ad eseguire salutevolmente questo ufficio della predicazione*, dice il Tridentino (4), il quale soggiunge che a pascere la plebe con la parola divina sono obbligati eziandio *gli Arcipreti, i Pievani, e chiunque ottiene in qualunque guisa una Chiesa Parrocchiale, o altra che ha cura di anime, per loro stessi o idonee persone* (5).

(1) Ferrar. ivi. a 3. n. 55. 57.
(2) Ivi. n. 30. 60. 63. (3) Ivi n. 60. Matteuc. c. 21. n. 13.
(4) Sess. 5. c. 2. *de Refor.* (5) Ferr. *Praedicat.* n. 1. 2. 121.129.

905. D. Quali doti debbono avere i Predicatori?

R. Debbono essere di vita irreprensibile, onde qualcuno non li riprenda con le parole di S. Girolamo (1): *perchè quello che dici, non osservi tu?* Debbono avere una scienza piucchè sufficiente della Dommatica e Morale e della lingua, in che predicano. In fine debbono essere legittimamente mandati, poichè *come predicheranno, se non hanno la missione?* dice S. Paolo (2).

906. D. Quale deve essere la causa della predicazione?

R. La causa finale è quella di convertire i peccatori e confermare i giusti; la materiale è quella di annunziare la parola Divina (3).

907. D. A quali fonti debbono ricorrere i Predicatori in provare i loro assunti?

R. Alla Scrittura, alla Tradizione, ai Padri, ai Concilî, alle definizioni dei Pontefici, alla storia, alla ragione.

908. D. Con qual metodo deve predicarsi?

R. Non si può assegnare un metodo per tutti i generi di sermone; questo è certo che il Predicatore deve essere giudizioso nella scelta degli assunti, usare un linguaggio chiaro e terso, pronunciare interamente le parole, adattare il gesto e la voce alla materia che tratta. Si legga fra gli altri il dotto Audisio su la *Eloquenza Sacra*.

909. D. Quali cose debbono o non debbono dire i Predicatori?

R. Debbono seguire la S. Scrittura approvata dalla Chiesa sotto pena di scomunica, comminata dal Lateranese V. (4), e riservata al Papa, e strettamente aderire all' interpetrazione fattane dai SS. Padri; non possono predicare eresie, nè altri errori, o scandali, sotto la pena della sospensione, e di altre mortificazioni da comminarsi secondo il Diritto, come dice il Tridentino (5); anzi non debbono dir cose finte, nè comiche, nè favolose, nè oscene, nè apocrife, nè come certe le dubbie, nè pubblicare miracoli che non siano almeno dal Vescovo approvati, come decretò il Tridentino (6), sotto pena della privazione di tutti gli ufficî e della voce attiva e passiva ai Regolari, come stabilì Urbano VIII (7); nè proporre quistioni difficili e non a portata del rozzo popolo; e però deve essere ammonito dal Vescovo, chi farà diversamente; nè determinare il tempo del dì finale o della venuta dell'Anticristo, nè pubbli-

(1) *Ep. ad. Nepot.* (2) Rom. 10. (3) 2. Tim. 4.
(4) Sess. 11. (5) Sess. 5. c. 2.
(6) Sess. 25. *De invoc. Sanct.* (7) Const. *Sanctissimus.*

care rivelazioni o inspirazioni, se non sono approvate almeno dal Vescovo, sotto pena di scomunica riservata al Papa dal Lateranese V (1), cose tutte proibite dal Tridentino (2); nè false indulgenze o indulgenze non riconosciute dall'Ordinario, come pur decretò il Tridentino (3); nè rimproverar qualcuno nominatamente, anche sotto pena di scomunica riservata al Papa dal Lateranese V (4); nè dire parole che offendano l'Ordinario o il Governo o il Magistrato, sotto pena da imporsi dall'Ordinario medesimo; nè allegare autori moderni principalmente viventi, proibito ciò dalla S. Congregazione di S. Officio nel dì 7. Ottobre 1649. (5).

910. D. Pecca il predicatore che in sermoneggiare al popolo trovasi in peccato mortale?

R. Pecca mortalmente, se il suo peccato è pubblico, per cagion dello scandalo, e del dispregio che si fa della divina parola; venialmente, se il suo peccato è occulto, perchè, essendo egli l'organo dello Spirito S., nulla debbe avere in sè che faccia ostacolo alla grazia da lui ricevuta (6).

911. D. Qual'età deve avere il Predicatore?

R. Comechè molti Concilî particolari richieggano trenta anni, pure i Vescovi sogliono anche prima di tale età istituire Predicatori Ecclesiastici pii e dotti; e ciò con più ragione vale pei Regolari.

912. D. Il Predicatore deve essere almeno Sacerdote?

R. In generale per esser qualcuno destinato Predicatore, conviene che sia Chierico, e, come ordinò Clemente XI. nell'Editto dei 10. Gennaio 1705, almeno costituito nell'Ordine Diaconale; in quanto poi ai Regolari, bisogna che si stia alle loro Costituzioni (7).

913. D. Sono obbligati i Predicatori a fare la professione di fede?

R. Se il Vescovo di ciò li richiede, sono obbligati a farla, come decretò la S. Congregazione del Concilio (8).

914. D. Possono adunque i Regolari predicare?

R. Nessuna legge esiste e nessuna ragione vi ha che vi si opponga, ove vengano autorizzati dai rispettivi Prelati.

915. D. Chi deve ai Regolari dare la licenza di predicare?

R. Per predicare nelle Chiese del proprio Ordine, loro è ne-

(1) Sess. 11. Const. 1. (2) Sess. 25. *Decr. de Purgat.*
(3) Sess. 21. c. 9. (4) Sess. 11. Const. 5.
(5) Ferr. *Proedic.* n. 91.92. 97. 108. Lezana c. 20. n. 9. 18. c. 19. n. 26.
(6) Lezana c. 20. n. 15.
(7) Ferr. ivi. 2. 136. Malteuc. c. 12. n. 17.
(8) Ferr. ivi. n. 22. *Professio fidei* n. 4. 22.

saria la licenza dei propri Prelati Regolari, e la benedizione dell'Ordinario Diocesano, al quale perciò muniti della licenza del loro Prelato debbono presentarsi, innanzi che comincino a predicare, come decretarono il Tridentino (1), Gregorio XV, (2) e Clemente X (3); per predicare poi nelle Chiese fuori dell'Ordine, loro occorre la licenza del proprio Prelato e dell'Ordinario Diocesano (4).

916. D. Come deve regolarsi un Religioso, al quale il Vescovo nega la licenza di predicare nella propria Chiesa?

R. Per la citata Costituzione di Clemente X. i Regolari nelle loro Chiese *possono predicare*, *benchè non abbiano ottenuto dall'Ordinario la richiesta benedizione;* ma, se l'Ordinario totalmente si oppone, non possono predicare nè anco nelle loro Chiese, come decretò il Tridentino (5), e stabilì lo stesso Clemente X, e dichiarò la S. Congregazione del Concilio nel dì 4. Febbraio 1647 (6).

917. D. Dunque potrebbe un Vescovo anche per capriccio ciò proibire ai Regolari?

R. *Il Vescovo non deve contraddire senza una giusta e ragionevole causa, che riguardi la stessa predicazione*, come dice lo stesso Clemente X, la quale intanto non è obbligato a manifestare ai Regolari, sibbene alla S. Sede, se ne sarà richiesto, come rispose la S. Congregazione del Concilio (7).

918. D. Dunque nè anco un discorso può fare un Regolare nella sua Chiesa senza tale benedizione del Vescovo?

R. Nè anco un discorso che sia pronunziato innanzi al popolo; anzi nè anco una pia esortazione in esporre il SS., in recitare il Rosario, in rappresentarsi in Chiesa qualche Sacro mistero, come rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 21. Marzo 1643. (8); nè in fine un sermone al popolo nei loro Oratorî, nè alle Monache dalle grate dei Monisteri di esse, come decretò nella lodata Costituzione Clemente X.

919. D. Ma debbono i Regolari per ogni predica chiedere la benedizione?

R. Nella Quaresima e nelle Novene e nell'Avvento debbono chiederla *innanzi che comincino a predicare*, come dice il Tridentino (9); in altre circostanze debbon chiederla sempre, se

(1) Sess. 5. c. 2. *de Refor.* (2) Cons. *Inscrutabili.*
(3) Const. *Superna.*
(4) Ferr. ivi. n. 35.36.66. 70. Lezana c.20.n.2.
(5) Sess. 24. c. 4. *de Regul.* (6) Ferr. ivi n. 72. 122. 117.
(7) Ferr. *Praedic.* n. 73. 132. 133. Matteuc. c. 12. n. 3.
(8) Ferr. ivi. n. 74. 75. 128. (9) Sess. 5. c. 2.

l'Ordinario con una benedizione non n er.de conceder loro per sempre il permesso (1).

920. D. Possono i Regolari predicare nelle loro Chiese, mentre si predica nella Parrocchia?

R. Possono, ma richiestane prima la benedizione dall'Ordinario, come rispose la S. Congregazione del Concilio nel 2. Luglio 1620. (2), e come si è detto quì sopra.

921. D. Ma il Vescovo può proibire, mentre si predica nella Parrocchia?

R. Può, perchè il Tridentino (3) chiaramente ordina che *niun secolare o regolare, anche nelle Chiese dei loro Ordini, contràddicendo il Vescovo, presumano predicare* (4).

922. D. E se il Vescovo stesso volesse predicare?

R. Ove il Vescovo volesse predicare, o pure solennemente e non da privato ascoltare l'altrui predica, non possono predicare i Regolari, se loro no'l permette il Vescovo medesimo, come si dice in una Clementina (5).

923. D. Può il Vescovo predicare nelle Chiese dei Regolari?

R. Può per dichiarazione fatta dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 17. Gennaio 1584; ma nelle Chiese dei Regolari fuori della propria Diocesi ha bisogno del permesso dell'Ordinario dell'altra Diocesi, come dichiarò la stessa S. Congregazione nel dì 12. Decembre 1614.

924. D. Di quale licenza hanno bisogno i Regolari per predicare nelle Chiese secolari?

R. *Oltre la licenza dei loro Superiori, sono tenuti ad ottenere la licenza del Vescovo, senza la quale nelle stesse Chiese che non sono dei loro Ordini, in niuna maniera possono predicare; i Vescovi poi gratuitamente concedano la licenza*, dice il Tridentino (6), ed è determinato nella tassa Innocenziana; negli Statuti dei Minori è inoltre ordinato che il Predicatore chiegga anche la benedizione del Ministro Provinciale, nella cui Provincia è destinato a predicare (7), comunque in Chiese di secolari.

925. D. A chi adunque spetta approvare i Predicatori Regolari nelle Chiese secolari?

R. Spetta al Vescovo, quantunque ad altri appartenesse la scelta per legge o per immemorabile consuetudine (8).

(1) Ferr. ivi. 77. Matteuc. c. 12. n. 5. Lezana. c. 20. n. 7.
(2) Ferr. ivi. n. 61. 62. (3) Sess. 24. c. 4.
(4) Ferr. ivi. n. 115. (5) *Dudum de sepult.* §. *Nos autem* Ferr. ivi. n. 114. 116. Matteuc. c. 12. n. 6.
(6) Sess. 5. c. 2. *de Reform.* (7) Ferr. *Praedic.* n. 78. 79. Lez. c. 20. n. 2. Matteuc. c. 12. n. 8. (8) Ferr. ivi. n. 35. 54. 134.

926. D. Può un Parroco negare la licenza all'approvato, e concederla al riprovato?

R. Non può, dicono i Dottori (1).

927. D. Può un Parroco senza licenza del Vescovo concederla a qualche celebre Predicatore?

R. Può per due o tre volte, se vi ha consuetudine e 'l Vescovo non trovasi in quel luogo, perchè si presume la licenza del Vescovo (2).

928. D. In dare i Prelati Regolari la licenza di predicare possono esaminare i loro sudditi?

R. Anzi debbono, chè il Tridentino (3) ordinò *di non potere i Regolari di qualunque Ordine predicare nè anco nelle Chiese dei loro Ordini, se non saranno stati esaminati, ed approvati dai loro Superiori su la vita e i costumi e la scienza, e con la loro licenza*; e ai Prelati loro e non ai Vescovi appartiene esaminare i Regolari, ove voglian predicare nelle loro Chiese; e perciò peccano mortalmente i Prelati, ove permettano ai loro sudditi la predicazione, senza prima esaminarli, e conoscerli idonei, o almeno senza saperne l' abilità (4).

929. D. Ma chi propriamente deve esaminarli?

R. In ciò si deve stare alle Costituzioni di ciascun Ordine; in quello dei Minori Osservanti e Riformati i Sacerdoti, da addirsi alla predicazione, *debbono fare scientifico esperimento per pubblico esame alla presenza dell'intero Definitorio ..., nè i Superiori* possono permettere ad altri il predicare, che solo a coloro i quali *meritarono essere approvati per esame*, come ordinò Clemente IV. (5).

830. D. Può il Vescovo esaminare i Predicatori Regolari?

R. Può, ove vogliano predicare nelle Chiese che non sono del loro Ordine, e benchè siano stati esaminati dai loro Prelati, eziandiochè la nomina appartenesse ad altri, ed anche che i Vescovi antecessori abbiano da tempo immemorabile concesso la licenza di predicare senza esame, come definì Clemente X. (6), e decise la S. Congregazione del Concilio nel 22. Gennaio 1628 (7).

931. Può il Vescovo richiamare la licenza data e sospendere i Predicatori Regolari?

R. Può per cause ragionevoli relative alla predicazione, p.

(1) Ferr. ivi. n. 30. 32. *Parochus* a. 2. n. 78. 80.
(2) Ferr. ivi. n. 31. *Parochus* n. 79. (3) Sess. 5. c. 2.
(4) Ferr. ivi. n. 69. 81. 82. Matteuc. c. 12. n. 1. 10. Lez. c. 20. n. 1. e c. 18. n. 79. (5) Matteuc. c. 12. n. 10. (6) Const. *Superna*.
(7) Ferr. ivi. n. 66.

e. per errori o eresie, le quali cause non è obbligato a manifestare ai Regolari medesimi, come nella citata Costituzione disse Clemente X.

932. D. Da chi può essere castigato un Regolare che predica senza licenza.

R. Se predica senza licenza del proprio Prelato, in qualunque Chiesa, deve essere privato dal medesimo dell'ufficio della predicazione, perchè pecca in materia grave e per decreto di Leone X. va soggetto alla scomunica; se poi predica fuori dell'Ordine, senza licenza dell'Ordinario, comechè Gregorio XV. nell'a. 1622. ne rimise la punizione ai Vescovi (1), pure deve anche dal proprio Prelato esser castigato per la dichiarazione della Congregazione del Concilio nel 1602, perchè la Costituzione di Gregorio XV. fu sospesa per comando di Urbano VIII. nel dì 21. Aprile 1625. (2).

933. D. Può il Vescovo proibire l'uso della stola ai Predicatori Regolari?

R. Non può, perchè i Regolari in ciò sono esenti dagli Ordinarî.

934. D. Possono i Predicatori, in predicare, tenere il capo coperto?

R. Possono, meno nel caso che predicano, stando esposto il SS. Sacramento, comunque coperto col velo, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 23. Settembre 1837. *in Mutinen ad 4m.*

935. D. Può un Regolare predicare pel Canonico Teologo?

R. Può, se consente il Canonico Teologo, e'l Vescovo l'approva (3).

936. D. Qual Ordine Regolare ha l'onore di un perpetuo Predicatore Apostolico?

R. Quello dei Cappuccini di S. Francesco per disposizione di Benedetto XIV (4).

937. D. Deve osservarsi in qualche luogo il turno di predicare ora i secolari, ed ora i Regolari?

R. Dov'è in uso, deve osservarsi, ma non deve introdursi, ove non è introdotto, come a simili casi rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari (5).

938. D. Un Chierico secolare, che col permesso del Superiore Regolare vuole predicare nella costui Chiesa, ha bisogno anche della licenza del Vescovo?

(1) Const. *De exemp. privileg.*
(2) Lezana. c. 19. n. 35. e c. 20. n. 1. 3.
(3) Ferr. *Praed.* n. 110. e 113. (4) Const. *Inclytum.*
(5) Ferr. n. 55. 57.

R. Senza dubbio, come definì la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 15. Dicembre 1607 (1).

939. D. Quali privilegi godono i Predicatori Regolari?

R. Possono essere dispensati dalle ore canoniche dai loro Superiori in tempo della predicazione, imponendo loro sei o sette salmi con altrettante orazioni domenicali e due *Credo*, anche portando questo peso, per privilegio concesso ai Teatini da Clemente VII; possono ancora essi stessi, senza licenza dei Prelati, tali Predicatori ritardare o anticipare le ore del pranzo e della cena serotina nei giorni di digiuno, per privilegio concesso da Leone X. ai Minori (2).

940. D. A che ora deve predicarsi?

R. Benchè Benedetto XIV. proibì il predicare di notte (3), pure i Vescovi fanno bene in adattarsi al comodo dei popoli (4).

941. D. Possono i secolari aver sedili nelle Chiese, mentre si predica?

R. Possono, ma con la dipendenza dal Vescovo nelle Chiese secolari, e dai Prelati Regolari nelle Chiese di questi, perchè a tali Superiori appartiene la disposizione delle cose di Chiesa e nella Chiesa; e perciò essi possono sempre rivocare la grazia che una volta concessero, come più volte rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari. È però proibito dal Concilio Romano (5) ammetter secolari nel Presbitero sotto pena d'interdetto (6).

942. D. Quali debbono prima salutare i Predicatori, il Clero o i Magistrati?

R. Pria il Clero che il Magistrato laico; ma se il Magistrato è Prelato, come nello Stato Pontificio, sembra doversi questo prima salutare, menochè non vi si trovasse il Vescovo che deve aver la precedenza (7).

943. D. Possono i Predicatori ricevere lo stipendio senza taccia di simonia?

R. Possono, perchè non lo ricevono per la concione, la quale è cosa spirituale, ma pel servizio e per la fatica estrinseca; come per andare al luogo della predica e per tornare, per sostentarsi in quel tempo, per tener legata la sua libertà e la sua persona in tutto il tempo che deve predicare, per le fatiche in prepararsi..., le quali cose sono temporali e de-

(1) Ferr. ivi. n. 82.
(2) Lezana c. 20. n. 20. (3) Const. *Singularem*.
(4) Ferr. ivi. n. 111. (5) Tit. 29. *De Immunit c. 4. Alias*.
(6) Ferr. *Sedes*, n. 19 10. Matteuc. c. 12. n. 18.
(7) Ferr. *Praed*. n. 94. 95. *Magistratus* n. 12. *Ecclesia* a. 5.n. 86.

gne di prezzo, ed anche perchè *deve mangiare delle cose di Chiesa chi serve alla Chiesa* (1).

944. D. Dunque può un Predicatore richiedere un pulpito che dà più lucro?

R. Può senza macchia di simonia, ma non senza quella di avarizia, perchè il Predicatore deve ricercar luoghi più adatti a lucrare anime a Dio e non a lucrare per sè cose temporali (2).

945. D. Possono i Predicatori chiedere dal pulpito limosine pei poveri?

R. Non solo ai Predicatori Regolari è ciò proibito, menochè non chieggano pei loro Conventi o Monisteri poveri, senza permesso del Vescovo, ma anche ai Chierici secolari nelle prediche di Quaresima e dell'Avvento, come molte volte ha risposto la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari e del Concilio (3).

946. D. Possono le donne cercare le limosine pel Predicatore?

R. Ciò è proibito dalla S. Congregazione dell'Immunità nel 17. Gennaio 1703. in un caso proposto su questa materia (4).

947. D. Chi deve fare le spese pel trattamento del Predicatore?

R. Coloro che lo nominano o lo scelgono, o coloro che per consuetudine soglion farlo, o dai fondi a ciò destinati, o il Parroco su i frutti del beneficio, o il popolo medesimo, al quale predica (5).

948. D. Per chi acquistano lo stipendio i Predicatori Regolari?

R. Pel Convento o Monistero, cui appartengono, ai beni del quale debbono i Superiori aggregarlo, come si raccoglie dal Tridentino (6), e dal decreto di Clemente VIII (7), da Urbano VIII (8) rinnovato (9).

949. D. E per chi i Predicatori dei Minori Osservanti e Riformati?

R. Questi non possono ricever da loro lo stipendio in danaro, ma possono pregare gli offerenti che lo mandassero al Sindaco Apostolico del Convento, al quale appartengono di famiglia; e debbono avvisarne il Ministro Provinciale, sotto pena della pri-

(1) Matteuc. c. 12. n. 14.
(2) Ivi. n. 15. (3) Ferr. *Praedic.* n. 64. 83. 85. Lezana c. 20. n. 17.
(4) Ferr. ivi. n. 109.
(5) Ferr. *Aliment.* n. 114. 116. Matteuc. c. 12. n. 11.
(6) Sess. 25. c. 2. *de Regul.* (7) *De Reform.*
(8) Const. *Nullus.* (9) Ferr. *Praedic.* n. 90.

vazione di tutti gli uffici e della inabilità perpetua a qualunque ufficio, grado, o dignità, come raccogliesi dallo Statuto formato nel loro Capitolo generale di Tolosa nell'anno 1633, approvato da Urbano VIII, dal decreto dello stesso Urbano VIII (1), e d'Innocenzo VI. (2) dell'anno 1685 (3).

DIALOGO XXV.

DEI CONFESSORI.

950. D. Da chi debbono essere approvati i Sacerdoti Regolari per ricevere le confessioni?

R. Per ricevere le confessioni dei Regolari del proprio Ordine, debbono essere approvati dai Prelati dell'Ordine medesimo, come insegnano i sacri canoni, e i Dottori, e concesse Pio V. ai Dominicani (4) nel 21. Luglio 1571, e Clemente VIII. a tutti i Regolari nel 26. Maggio 1593. con decreto confermato da Urbano VIII. nel 21. Settembre 1624; per ricevere poi le confessioni dei secolari debbono essere approvati dagli Ordinarî Diocesani, come ordinò il Tridentino (5), e da poi anche Gregorio XV (6), e Clemente V (7), ed è sentenza comune dei Dottori (8).

951. D. I Regolari per confessare i loro confratelli hanno bisogno dell'approvazione dei Vescovi oltre quella del proprio Prelato?

R. Non hanno bisogno, che solo in quelle materie, nelle quali i Vescovi sono Delegati Apostolici, i quali perciò possono su quelle fare a loro la riserva (9).

952. D. Ma debbono essere esaminati dai loro Prelati per essere Confessori i Regolari?

R. In conformità del Tridentino e del decreto di Clemente VIII, poco fa citati, possono essere esaminati dai loro Pre-

(1) Const. *Militantis.* (2) Const. *Exponi nobis.*
(3) Matteuc. c. 12. n. 13.
(4) Const. *Romanus Pontifex.* (5) Sess. 23. c. 15. *De Reform.*
(6) Const. *Inscrutabili* (7) Const. *Superna.*
(8) Ferr. *Regul.* a. 2. n. 12. 113. 133. Matteuc. c. 6.
(9) *La Luce fra le tenebre* n. 32.

lati e da Padri a ciò deputati secondo le Costituzioni di ciascun Ordine (1).

953. D. I Confessori Regolari approvati dai loro Prelati possono udire la confessione dei Novizi e dei Chierici professi?

R. Se il Prelato nell'approvarli non escluse i Novizi e i Chierici professi, possono udirle, perchè gli Statuti, che ciò proibiscono e restringono ai Maestri le confessioni dei Novizi e dei Chierici professi, sono per modo di consiglio e non di precetto; anzi i Novizi possono confessarsi agli approvati dagli Ordinari e non dai Prelati Regolari, ed essere assoluti anche dai riservati nel proprio Ordine (2), e commessi dopo l'ingresso in esso.

954. D. Gli approvati dai soli Prelati possono udire le confessioni dei servi e Terziari?

R. Possono ascoltare le confessioni di quelli servi secolari, i quali riseggono dentro il recinto del Convento o Monistero, ed ivi mangiano, e sono sotto la dipendenza dei Regolari, e perciò ai Superiori Regolari e non ai Parrochi appartiene cercar conto, se tali servi abbiano satisfatto al Precetto Pasquale; non le confessioni di quelli che fanno servigi nel Convento e abitano fuori di questo; quindi con più ragione possono ascoltare le confessioni di quei Terziari, Conversi, Donati, o Oblati che convivono, ed abitano coi Religiosi, e dipendono dalla costoro volontà, e non già di quelli che vivono nelle loro case secolari, benchè siano e si chiamino Terziari o con nome simile; e tutto ciò si raccoglie dal Tridentino (3), e da varie risposte delle SS. Congregazioni, e dal comune sentimento dei Dottori (4).

955. D. Possono gli approvati dal Prelato Regolare confessare Religiosi di altri Ordini?

R. Se i Religiosi di altri Ordini hanno licenza dai loro Prelati, possono; in contrario non possono; perchè Clemente VIII. (5) nel 23. Novembre 1599. dichiarò che in quanto al Sacramento della penitenza i Religiosi *debbono essere soggetti alla disposizione dei loro Prelati* (6).

956. D. Possono gli approvati dal Prelato Regolare confessare i forestieri che s'infermano in Convento?

R. Non possono, rispose la S. Congregazione del Concilio nel 31. Luglio 1627, e 17. Settembre 1670.

(1) Lezana c. n. 79.
(2) Ferr. *Approbatio* a. 2. n. 2. 8. S. Alphonsus. *Moral.* l. 6. n. 583.
(3) Sess. 24. c. 11. (4) Ferr. *Approb.* a. 1. n. 63. 70. *Familiaris* n. 63. *Famuli* 30. 36. *Euchar.* n. 17. (5) Const. *Romani Pontifices.*
(6) Ferr. *Approb.* a. 2. n. 15. 17. Lezana c. 19. n. 11.

957. D. Sarebbe nulla la confessione di secolari fatta a Regolari non approvati dal Vescovo?

R. Nulla sarebbe, perchè il Tridentino (1) dice che *niun Regolare possa ascoltare le confessioni dei secolari, anche di Sacerdoti, se... non sia giudicato idoneo dai Vescovi*, e così statuirono ancora Leone X (2), Gregorio XV (3), Urbano VIII (4) Innocenzo X. nel dì 15. Maggio 1648 (5).

958. D. E se la confessione dei secolari fosse di peccati veniali?

R. Nè anche sarebbe valida, perchè il Tridentino (6) dichiarò nulla la confessione fatta a Sacerdote *che non ha l' ordinaria o suddelegata giurisdizione* sul penitente, e perchè il contrario fu condannato da Innocenzo XI. nel dì 12. Febbraio 1679. in apposito decreto (7).

959. D. Vi ha caso che i Regolari non abbiano bisogno dell'approvazione del Vescovo per udire le confessioni dei secolari?

R. Nel solo caso che i Prelati Regolari abbiano facoltà vescovile con giurisdizione sopra i secolari, come alcuni Abati, come dice il Tridentino (8).

660. D. La giurisdizione nel Confessore è ordinaria o delegata?

R. Nei Parrochi è ordinaria, perchè va annessa all' ufficio, ma in tutti gli altri Sacerdoti non Prelati Ordinarî è delegata, perchè concessa dall' Ordinario (9).

961. D. Per quante vie si può acquistare la giurisdizione delegata?

R. Si può acquistare o espressamente, quando l' Ordinario la concede in iscritto o pure a viva voce, o tacitamente, quando per consuetudine, alla quale l' Ordinario non resiste, alcuni Sacerdoti ascoltano le confessioni o assolvono da alcuni casi; non mai però per volontà interpetrativa o per certa ratiabizione dell' Ordinario (10).

962. D. Donde trae l' origine nei Regolari la giurisdizione sopra i fedeli secolari?

R. Immediatamente dal Papa, supposta l' approvazione dell' Ordinario, perchè i Regolari sono immediatamente sottoposti alla S. Sede (11).

(1) Sess. 23. c. 13.
(2) Const. *Dum intra mentis.* (3) Const. *Inscrutabili.*
(4) Cons. *Cum sicut accepimus.* (5) Ferr. *Approb.* n. 1. 6.
(6) Sess. 14. c. 7. (7) Dec. *Cum ad aures.*—Ferr. ivi n. 7. 9. *Iurisdict.* 26. *Confessar.* n. 11. 12. (8) Sess. 25. c. 11. *De Regul.*
(9) Ferr. *Confess.* a. 1. n. 28. 32. (10) *Luce fra le tenebre* n. 6. 7.
(11) Ferr. *Approb.* a. 1. n. 42. *Iurisdict.* n. 24.

963. D. Può un Vescovo obbligare i Regolari a confessare i fedeli secolari?

R. Può obbligarli, rispose la S. Congregazione del Concilio nel 14. Maggio 1648.

964. D. I Regolari approvati dal Vescovo e non dal loro Prelato, assolvono validamente i secolari?

R. Assolvono validamente, perchè il Vescovo può conferire la giurisdizione a qualunque Sacerdote su le sue pecorelle, e 'l Tridentino (1) appunto l' approvazione del Vescovo e non del Prelato Regolare richiede pei secolari; ma illecitamente, perchè i Regolari in tutte cose debbono dipendere dalla volontà dei loro Prelati; e più ancora, ove la volontà del Prelato è contraria; anzi vi ha chi pensa che assolvano invalidamente, ove nella loro Religione vi ha Statuto approvato dalla S. Sede, il quale annulli l' approvazione dell' Ordinario senza la facoltà del Prelato (2).

965. D. Debbono esser esaminati i Regolari dai Vescovi per l' approvazione?

R. Possono essere esaminati, se così piacerà all' Ordinario, benchè siano anche Prelati non aventi beneficio Parrocchiale, anzi benchè siano Esaminatori Sinodali, come decretò Pio V. nel dì 6. Agosto 1571, e poscia anche Innocenzo XII. nel dì 12. Aprile 1700. in una Costituzione (3), e dicono i Dottori (4).

966. D. Da qual Vescovo debbono essere approvati i Regolari per confessare i secolari?

R. Da quel Vescovo il quale *attualmente e in quel tempo esercita l' ordinaria giurisdizione* in quella Diocesi, ove i Regolari vogliono essere Confessori, come dopo altri Pontefici definì Benedetto XIV. nel 5. Agosto 1744. (5), e si deduce dal Tridentino (6) che richiede l' approvazione data *dai Vescovi* in numero plurale; e ciò vale anche pei peccati veniali, come per commessione d' Innocenzo XI. dichiarò la S. Congregazione del Concilio nel dì 12. Febbraio 1683 (7).

967. D. Ma basta che siano approvati da un sol Vescovo?

R. È necessario che siano approvati da tutti quei Vescovi, nelle cui Diocesi vogliono essere Confessori, o che ancor duri

(1) Sess. 23. c. 15.
(2) Ferr. *Approb.* a. 2. n. 18. Matteuc. c. 6. n. 18.
(3) Const. *Cum sicut*
(4) Ferr. *Approb.* a. 1. n. 47. 48. Matteuc. c. 6. n. 3.
(5) Const. *Apostolica.* (6) Sess. 23. c. 15.
(7) Matteuc. c. 6. n. 10. *Luce fra le teneb.* n. 4.

la loro delegata giurisdizione e duri pei luoghi da quelli Vescovi determinati (1).

968. D. Ma possono essere esaminati da altri Vescovi gli approvati da uno di loro?

R. Che possano essere esaminati, chiaro si raccoglie dal Tridentino (2); ma approvati una volta in modo assoluto dietro esame non possono di nuovo dallo stesso Vescovo essere esaminati, come stabilì Pio V. (3), e Clemente X. (4) e decretò la S. Congregazione del Concilio nel dì 13. Agosto 1621; possono però essere da un Vescovo esaminati, se furono esaminati dal suo Vicario Generale o da Vescovi suoi antecessori; non così dal Vicario Capitolare, se questi non abbia un giusto motivo, nè dal Vicario del Vescovo, che esaminò ed approvò, nè dal Vicario Apostolico, come raccogliesi dalla citata Costituzione di Pio V, dal privilegio concesso da Clemente IV, e dal decreto della S. Congregazione del Concilio dei 5. Settembre 1603, e 20. Luglio 1604. (5).

969. D. Se un Regolare è approvato, ma conoscesi inabile, come deve regolarsi?

R. Se dubita della sua inabilità, può e deve stare al giudizio del suo Prelato, e ubbidire a lui; se poi chiaramente conosce la sua inabilità, deve rinunciarvi (6).

970. D. Possono gli Ordinarî limitare il tempo, il luogo, le persone ai Confessori Regolari?

R. Se questi nell' esame sonosi trovati *generalmente idonei*, debbono essere approvati senza limitazione di tempo, di luogo, di persone; se poi non sonosi trovati molto idonei, possono essere approvati ad arbitrio degli Ordinarî, come Clemente X. decretò nella citata Costituzione, e decretò la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 2. Luglio 1587. Si avverta però che per *idonei* s' intendono quelli che forniti di prudenza e d' interi costumi dopo l' esame sonosi trovati, d'ogni eccezione maggiori, istruiti in tutta la Morale (7), e che i Vescovi, volendo limitare il luogo, o il tempo, o le persone, sono obbligati a praticare così con tutti, e non con alcuni Regolari, onde si salvi la costoro fama.

971. D. Quanto tempo dura nel Confessore Regolare la facoltà del Vescovo?

R. Dura sino a che non sarà rivocata dal Successore, se

(1) *Luce fra le teneb.* n. 5. (2) Sess. 23. c. 15.
(3) Const. *Romani Pontifices.* (4) Const. *Superna.*
(5) Ferrar. *Approb.* a. 1. n. 49. 59. 105. 109. (6) Lezana a. 19. n. 30.
(7) Ferr. *Approb.* a. 1. n. 60. 62. Matteuc. c. 6. n. 8.

gli fu concessa a beneplacito, perchè il beneplacito non cessa con la morte o traslocazione o rinuncia del concedente, e così porta la consuetudine; se poi gli fu concessa per tempo determinato, spira col finire questo tempo; e, se fu trovato idoneo nell' esame, dura sino al successore (1).

972. D. Ma può essere rivocata dal Vescovo la facoltà data a suo beneplacito?

R. Può essere rivocata, come definì la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 19. Marzo 1619; può quindi anche essere limitata a tempo determinato, come stabilì la Congregazione del Concilio nel dì 7. Gennaio 1652; e perciò o spira terminato quel tempo, come disse la S. Congregazione nel dì 18. Settembre 1565, e 1. Marzo 1595, o deve essere prorogata, ma prima di finir quel tempo, senza una causa grave, la quale non è obbligato il Vescovo a manifestare, non deve essere rivocata (2).

973. D. E quale potrebbe essere questa causa grave?

R. Potrebbe essere l'inabilità sopraggiunta all'approvato, p. e. se è impazzito, o pure *una nuova causa relativa alle stesse confessioni*, o pure *la non osservanza dell'interdetto posto dai medesimi Ordinari*, o pure qualche delitto, o la vita non onesta del Confessore, come dichiarò nella più volte citata Costituzione Clemente X. (3). Dal che segue che il Vescovo può di nuovo esaminare il Regolare approvato dall'antecessore o dal Vicario Generale o dal capitolare o da sè, non premesso l'esame, nè approvato *generalmente*.

974. D. Ma un Confessore Regolare ingiustamente riprovato può confessare?

R. Non può, perchè il Tridentino richiede la reale approvazione dell'Ordinario, e perchè Alessandro VII. nel dì 24. Settembre 1665. dannò la proposizione opposta, e Clemente X. tolse su ciò ai Regolari ogni privilegio (4).

975. D. Può un Vescovo sospendere tutti i Confessori di un Convento o Monistero?

R. Non può, se non *per nuova causa relativa a confessioni e per non osservato interdetto posto dagli Ordinari*, come rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 20. Novembre 1615; anzi *in niuna maniera può ciò fare, senza prima consultare la Sede Apostolica*, come decretò

(1) Ferr. *Approb.* n. 102. 105. Lezana c. 19. n. 10.
(2) Ferr. *Approb.* a. 1. n. 11. 14.
(3) Ivi. n. 50. 51. Matteuc. c. 6. n. 9.
(4) Ferr. ivi. n. 44. 46. Matteuc. c. 6. n. 4.

Clemente X. nella citata Costituzione; volendo poi sospendere tutti, deve lasciarne almeno due per Convento, come pur dichiarò la stessa Congregazione nel dì 2. Marzo 1646. (1).

976. D. Chi è approvato in una Diocesi non s'intende approvato anche in altre?

R. Non s'intende nè anco in tempo di Giubbileo, perchè ogni Ordinario ha ristretto la sua giurisdizione nella sua Diocesi, nè uno ha che fare con l'altro; anzi ciò fu espressamente definito da Clemente X. e da Innocenzo X. e XIII. e non più è in quistione (2).

977. D. Deve esser di nuovo appprovato il Regolare che partì Confessore da una Diocesi e poscia ritorna in essa?

R. Se l'approvazione fu a beneplacito o per tempo indeterminato, non ha bisogno di nuova approvazione, perchè quella non è ancor rivocata; se poi fu per tempo determinato, ed è finito questo tempo, ha bisogno di nuova approvazione; se non è finito, non ne ha bisogno sino a che finirà (3).

978. D. Possono i Regolari nella Diocesi, ove sono approvati, confessare i sudditi di altri Vescovi?

D. Possono, nella guisa dei Confessori secolari, perchè i Regolari, appena approvati da un Vescovo, ricevono dal Papa la giurisdizione e perciò tutto l'Orbe è Diocesi per essi, come i canoni e i Dottori si esprimono; anzi per privilegio concesso da Clemente X. (4), possono assolvere i sudditi di altre Diocesi anche dai casi in esse riservati e non in quelle, ove sono approvati, purchè i penitenti di altre Diocesi non siano colà concorsi *in frode della riserva per ottenere l'assoluzione* (5).

979. D. Possono i Regolari confessare i sudditi di un Vescovo, da cui furono approvati, nella Diocesi, ove non sono approvati?

R. Non possono, perchè non hanno giurisdizione nella Diocesi, ove non sono approvati; e ciò segue dalla teoria generale che ogni Sacerdote deve essere approvato, onde sia Confessore, dal Vescovo del luogo, ove vuol essere Confessore; anzi su ciò ha tolto ogni dubbio Benedetto XIV. (6); se però un Confessore udì un penitente nella Diocesi, ove era approvato e non l'assolse, perchè trovato indisposto, potrà da poi assolverlo nella Diocesi, ove non è approvato, la quale

(1) Ferr. ivi. n. 71. (2) Ivi. n. 39. 41. Matteuc. c. 6 n. 5.
(3) Ferr. ivi. n. 92. 93. Lezana. c. 19 n. 7. (4) Const. *Superna* §.7.
(5) Ferr. ivi. n. 42. 43. *Reservat. casuum* n. 4. 46. Lezana c.19. n.11. Matteuc. c. 6. 7. (6) Const. *Apostolicum Ministerium*.

dottrina è detta *comune tra Teologi e Giuristi* dal Cardinal de Lugo, e la ragione si è, che il giudizio era incominciato, quando il Confessore era approvato, benchè altri portino opposta opinione (1).

980. D Vi ha caso che i Regolari possano assolvere i secolari senza licenza dell'Ordinario?

D. Sonvi molti casi che riguardano tutti i Sacerdoti, cioè; 1. se diedero cominciamento al giudizio per qualche penitente che trovarono indisposto, e intanto spirò in loro la facoltà; 2. se in questo stesso caso di cominciato giudizio si trovano in altra Diocesi, ove non sono approvati, come molti pensano; 3. se confessano innante al Vescovo che sa e ricorda di non averli approvato e intanto tace, perchè supponsi che consenta, sebbene ciò valga non pel principio, ma nella continuazione delle confessioni e solo per quel tempo; 4. il caso di titolo colorato ed errore comune; 5. il pericolo o articolo di morte (2).

981. D. Dunque quando vi ha titolo colorato e errore comune assolvono validamente?

R. Questa è dottrina comune tra Dottori, perchè la Chiesa supplisce la giurisdizione in quelli Sacerdoti, che già Confessori sanno che la loro giurisdizione è spirata o rivocata; o che furono approvati dal Vescovo, il quale ignorava ch'erano scomunicati o irregolari: o che sono creduti comunemente Confessori approvati non pure dai penitenti, ma anche da altri, perchè approvati in altra Diocesi. Quindi i confessati, benchè da poi sappiano che quelli Confessori erano privi di giurisdizione, non sono obbligati a ripetere ad altri le loro confessioni, e purchè il voluto Confessore sia sacerdote, perchè la Chiesa non può supplire ciò ch'è di diritto divino. E tutto ciò vale anche nell'ipotesi che una persona in buona fede si confessi al complice in materia turpe (3).

982. D. E in pericolo e articolo di morte?

R. Ogni Sacerdote, benchè sospeso, irregolare, scomunicato, degradato, eretico, può validamente assolvere qualunque persona da tutti i casi e censure, comechè riservati, in articolo di morte, come insegnano tutti i Dottori col Tridentino (4), altramente qualcuno potrebbe, per mancanza di Confessori, dannarsi; anzi questa teoria estendono i Dottori (tranne il Fagnano

(1) Ferr. *Approb.* a. 1. n. 65. *Luce fra le teneb.* n.
(2) Ferr. ivi. n. 9. *Luce fra le teneb.* n. 36.
(3) Ferr. *Confessar.* a. 1. n. 33. 42. *Iurisdic.* n. 27. *Absolvere* a. 1. n. 50. *Luce fra le teneb.* n. 50. 55. (4) Sess. 14. c. 7.

che esclude il Sacerdote scomunicato) anche al probabile pericolo di morte. Quale dottrina deve ritenersi nei due espressi casi dell'articolo e pericolo di morte , purchè non sia presente un Confessore approvato non complice in cose turpi col penitente o quegli non voglia prestarsi, o pure, lui presente, non abbia il semplice Sacerdote cominciato la confessione (1).

983. D. I semplici Sacerdoti debbono imporre qualche obbligo a quelli che sono in pericolo o articolo di morte, se risanano ?

R. Se quelli penitenti confessano peccati mortali riservati, debbe il semplice Sacerdote loro imporre che rimessi in salute si presentino al Papa o al Vescovo o all'avente facoltà o al Confessore privilegiato, per eseguire i loro comandi, sotto pena di reincidenza, se quei casi furono riservati con censure ; e ciò debbe imporre sotto giuramento a cautela, almeno se la censura si è incorsa per percussione del Chierico o Religioso o per comunicazione in *crimine criminoso* con chi è nominatamente scomunicato ; non debbe però ciò imporre, se i casi non erano riservati con censure ; perchè nel primo caso indirettamente, nel secondo assolve direttamente (2).

984. D. E se mai un semplice Sacerdote assolvesse fuori di questi casi?

R. Assolverebbe invalidamente per mancanza di giurisdizione, e soggetto sarebbe, benchè Regolare, ad essere punito dal Vescovo anche con censure, come decretarono la S. Congregazione del Concilio nel dì 14. Aprile 1646 , e Gregorio XV. (3), e Innocenzo X. (4), e Benedetto XIV. (5) ; anzi Clemente VIII. in un decreto approvato da poi nel 18. Dicembre 1628. per ordine di Urbano VIII. dalla S. Congregazione proibì di assolvere da casi riservati in detto decreto sotto *pena di scomunica , di privazione di uffici e di dignità e di benefici, d'inabilità ad ascoltare le confessioni, agli uffici, alle Prelature, ai benefizî*, pene tutte riservate al Papa. Anzi Benedetto XIV.(6) decretò che si consegnasse al braccio , degredato pria se Chierico , della potestà secolare chi ascoltasse le confessioni e assolvesse , senza essere Sacerdote (7).

(1) Ferr. *Absolv.* a. 1. n. 48. 61. *Confes.* a. 1 n. 13. 17. *Sacerdos* n. 58. *Luce fra le teneb.* n. 75. 83. Matteuc. c. 2. n. 19. e 6. n. 13.

(2) Ferr. *Absolv.* a. 1.n. 53. 57. *Excomm.* a. 6.n.23. *Luce fra le teneb.* n. 81. 82. (3) Const. *Inscrutabili.*

(4) Const. *Cum sicut accepimus.* (5) Const. *Apostolica.*

(6) Const. *Sacerdos* (7) Ferr. *Confess.* a. 1. n. 27. *Absolv.* a. 1. n. 58. 62. *Confess.* n. 4. Matteuc. c. 2. n. 13.

985. D. È necessario il permesso del Parroco, onde un Confessore Regolare riceva la confessione nella Chiesa di lui?

R. È necessario, se ebbe la facoltà con la dipendenza dal Parroco; in contrario solo per convenienza e non per dovere deve richiedere la licenza al Parroco (1).

986. D. I Regolari Confessori possono confessare i secolari infermi nelle case di costoro?

R. Possono, ma aperta la porta della stanza dell'infermo, e vestiti, per decenza, di stola, senza richiederne la licenza al Vescovo o al Parroco; ma della ricevuta confessione sono obbligati avvisarne il Parroco o in voce o in iscritto mandato o lasciato in casa dell'infermo in quello stesso dì, come dopo Clemente X. decretò la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 2. Luglio 1606. e in altri casi (2).

987. D. Assolve validamente fuori della sua Chiesa un Regolare, al quale il Vescovo ha ristretto le facoltà nella Chiesa di lui?

R. Pare che non assolva validamente, perchè l'intenzione e volontà del Vescovo, da cui dipende la giurisdizione attuata nel Confessore Regolare, è di non farlo confessare fuori della Chiesa propria; benchè non manchi chi pensi diversamente, poggiato a risposte della S. Congregazione del Concilio (3).

988 D. Possono i Confessori Regolari essere deputati dal loro Prelato a Confessori delle Monache soggette al loro Ordine?

R. Senza l'approvazione del proprio Prelato e quella del Vescovo l'assoluzione data a tali Monache è nulla, comechè il Prelato Provinciale e Generale non abbiano bisogno di licenza del Vescovo; anzi il Vescovo può rifiutare a Confessore delle Monache il deputato dal Prelato Regolare, o, accettatolo, deve permettere che compia il triennio incominciato; come è chiaro dalla citata Costituzione di Gregorio XV. e da molte decisioni della S. Congregazione del Concilio, e di quella dei Vescovi e Regolari del dì 4. Maggio 1696 (4).

989. D. Possono i Confessori Regolari confessare nelle loro celle, o in Oratori privati di secolari?

R. La S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 16. Settembre 1617, e 21. Gennaio 1620. riprovò la condotta di confessare nelle celle senza una necessità, comechè siano valide le confessioni fatte in esse, comunque lo avesse anche

(1) Ferr. *Parochus* a. 3. n. 71. 73. Lezana c. 19. n. 2.
(2) Ferr. *Regul.* a. 1. n. 9. *Confessar.* a.4. n.6. Lezana c. 19.n. 31. 32.
(3) Ferr. *Regul.* a. 2. n. 6. (4) Ferr. *Approb.* a. 3. n. 1. 20.

proibito il Vescovo, perchè è condizione che non riguarda la sostanza del Sacramento; ma fu espressamente proibito da Clemente X. (1), e da Benedetto XIV (2) il confessare negli Oratorî privati (3) senza licenza del Vescovo.

990. D. Possono i Confessori Regolari ricevere limosine dai loro penitenti?

R. Con la licenza dei loro Prelati possono ricevere le cose loro lecite, perchè si suppongono poveri e perchè S. Paolo non proibisce a coloro, che travagliano nella Chiesa di Gesù Cristo, vivere con le cose che loro offrono i fedeli (4); salva però la retta e santa amministrazione del Sacramento, nella quale può anche peccarsi di simonia. Conviene poi non imporre per penitenza limosine di messe, onde i penitenti non sospettino di essere i Confessori intinti di avarizia (5).

DIALOGO XXVI.

SEGUE LA MATERIA DEI CONFESSORI—DELLA RISERVA.

991. D. Da quali casi i Confessori Regolari non possono assolvere i secolari?

R. Non possono assolverli nè dai casi della *Bulla Caenae;* nè dalla percussione del chierico, dal duello, dalla violazione dell'immunità, dalla violazione della clausura delle Monache a turpe fine, dalla simonia confidenziale nei beneficî, e dalla reale commessa nei beneficî, negli ordini, e nella professione religiosa, che sono i sei casi riservati da Clemente VIII; nè da quelli di riserva speciale e specialissima; nè dai casi *a nobis e sibi*, come apparisce da diverse Costituzioni Pontificie e risoluzioni della S. Congregazione del Concilio e dei Vescovi e Regolari, e anche dalla proposizione dannata da Alessandro VIII. che diceva: *I Mendicanti possono assolvere dai casi riservati dai Vescovi, senza aver perciò ottenuto dai Vescovi la facoltà* (6).

(1) Const. *Superna.* (2) Const. *Magno.*
(3) Ferr. *Confess.* a. 4. n. 6. *Oratorium* n. 94 *Luce frale tenebre* n. 37.
(4) 1. Cor. c. 9. (5) Lezana c. 19. n. 39. 40.
(6) Ferr. *Absolvere* a. n. 41. 46. *Excommunical.* a. 7. n. 2. *Censura* n. 35. 36. Matteuc. c. 2. n. 12. S. Alphonsus. *Moral.* l. 7. 95. 100. *Append. de Privileg.* n. 99.

992. D. Ma che s' intende per riserva di casi?

R. S' intende la restrizione di giurisdizione, fatta agl'inferiori Sacerdoti dall' avente la giurisdizione ordinaria, in rapporto all' assoluzione di qualche peccato o censura.

993. D. La riserva chi riguarda?

R. Riguarda direttamente, immediatamente, principalmente il Confessore, la cui giurisdizione restrigne e limita; indirettamente e per lo fine di essa riguarda i penitenti, che per la riserva ricevono un freno alle colpe (1).

994. D. Ma è lecita la riserva dei casi?

R. È lecitissima e costa dalla potestà data da Cristo agli Apostoli e loro successori *di rimettere e ritenere i peccati* (2), e dal sentimento e dalla pratica universale della Chiesa, e in fine dal Tridentino (3), che solo in articolo di morte permette l' assoluzione di casi più atroci (4).

995. D. Come deve essere interpetrata la riserva?

R. Siccome la riserva è cosa odiosa alla potestà degli Ordinarî e dei Sacerdoti e di peso ai penitenti; così debbe essere strettamente interpetrata.

996. D. Quali peccati possono cadere sotto riserva?

R. I peccati *più atroci e più gravi*, dice il Tridentino nel luogo citato, che siano però esterni e non solo mentali, esterni mortali e non solo mortali in mente, completi nella loro specie, se pure altramente non dica il riservante (5).

997. D. Di quante sorte sono i casi riservati?

R. Sonovi 1. i riservati al Papa e tutti con censura o senza, e sono o di riserva *generale*, se sono riservati con la formola che niuno possa assolverli, tranne l'articolo di morte, o tranne il Romano Pontefice; o di riserva *speciale*, se sono riservati con la formola che niuno di qualunque privilegio munito, possa assolverli, fuorchè in articolo di morte, o il solo Penitenziere Maggiore; o di riserva *specialissima*, se son riservati con la formola che non si concedano, se non nominatamente, o che non si assolvano, se non adempite alcune condizioni, o pure sono riservati con censura comminata *ab homine* con sentenza speciale (6); 2. i casi Vescovili, dei quali altri si dicono *nobis* e sono i riservati al Papa e delegati al Vescovo per l'assoluzione; altri *a nobis* e sono i riservati dal Vescovo medesimo o dal Sinodo, e sono descritti nei fogli

(1) Ferr. *Reserv. cas. Luce fra le ten.* n. 88.
(2) Ioan. 20. 13. (3) Sess. 14. c. 7. (4) Ferr. *Reser.* n. 6
(5) Ferr. *Reser.* n. 7. *Luce fra le ten.* n. 88. 95.
(6) *Luce fra le teneb.* n. 101. 105.

stampati; 3. i casi riservati ai Regolari Prelati in rapporto ai loro sudditi.

998. D. Quali sono recisamente i casi *nobis*?

R. 1. L'aborto di feto animato; 2. la percussione leggiera del Chierico; 3. lo spogliamento della Chiesa non denunziato alla S. Sede; 4. la scomunica contro gl'incendiari, se non sono pubblicati; 5. la sospensione dei Chierici ordinati da altro Vescovo senza dimissoria del proprio; e quelli occulti al Vescovo riservati pel cap. *Liceat* del Tridentino; e quelli riservati al Vescovo per essere in coloro, che vi son caduti, l'impotenza fisica o morale di recarsi in Roma, come dicono i Teologi.

999. D. Chi può riservare i casi?

R. Tutti coloro che hanno la giurisdizione almeno quasi Vescovile, e perciò il Papa in tutta la Chiesa; i Vescovi nelle loro Diocesi; tutti i Prelati che hanno un territorio indipendente dai Vescovi e in una sono forniti di giurisdizione quasi Vescovile, come dice il Tridentino (1); i Prelati Regolari aventi giurisdizione quasi Vescovile, come concesse Clemente VIII; non però i Parrochi, e nè anco i Superiori locali Regolari (2).

1000. D. Tra riserva di casi e derogazione di privilegi vi ha differenza?

R. La riserva restringe le facoltà dei Confessori non privilegiati; la derogazione dei privilegi restringe le facoltà dei privilegiati; quindi qualche caso può esssere riservato al Papa, ed in una essere assoluto dai Confessori Regolari in forza dei loro privilegi che con la riserva non si derogano (3).

1001. D. Qual'età debbono avere i penitenti per incorrere nei casi riservati?

R. È comune sentenza che i fanciulli sotto gli anni quattordici non incorrano nelle censure riservate; ma molti Dottori insegnano che i fanciulli già giunti all'uso della ragione incorrrano in casi riservati, e non nelle censure, perchè la riserva è medicina utile pei puberi e per gl'impuberi (4).

1002. D. Perchè riserva i casi il Papa?

R. Principalmente per ragione della scomunica ch'è annessa ai casi riservati dal Papa, il quale però può a sè riservare anche i casi senza scomunica, e di fatto riserva a sè i peccati di chi accusa falsamente di sollicitazione il Confessore, e di chi

(1) Sess. 14. can. 11. *De Sacr. Poeniten'*.
(2) Ferr. *Reserv.* n. 8. 12. Bened. XIV. *Synod.* l. 5. c. 4. e 5.
(3) *Luce fra le teneb.* n. 222.
(4) Ferr. *Reserv.* n. 44.

re dai riservati, niuna menzione si fa degli speciali e specialissimi, essa è ristretta ai soli riservati di riserva generale; 5. che queste regole valgono del pari per le riserve Pontificie e Vescovili; 6. che perciò è utile che, chi ottiene la facoltà di assolvere i riservati, preghi il concedente a spiegare bene la sua mente (1).

1007. D. Ma quali sono i casi riservati di riserva generale, speciale, specialissima?

R. I riservati Papali di riserva *generale* sono nel corpo del Diritto; i riservati di riserva *speciale* sono tutti quelli della *Bulla Coenae*, ov'è ricevuta, tutti i riservati di riserva generale e giunti al foro contenzioso o divenuti pubblici, tutti i sei Clementini riservati *extra Urbem, et intra Italiam;* i riservati in fine di riserva *specialissima* sono l'assoluzione del complice in materia turpe, la falsa denuncia della sollicitazione, l'ordinazione simoniaca, l'eresia esternata, la frazione della clausura fatta dalle Monache a turpe fine, la gratuita donazione di oltre dieci scudi fatta da Regolare per rapporto dei recipienti, tutti i casi condizionati prima di adempire la condizione; i riservati Vescovili sono generali o speciali secondo che il Vescovo intende concedere o eccettuare alcuni (2).

1008. D. Sono tenuti i Confessori ad assolvere i riservati, ove ne abbiano delegata giurisdizione?

~~1009. D.~~ R. Sono tenuti, se ragionevole e legittima causa non persuadeli a rimettere i penitenti ai proprî Superiori, chè ognuno deve usare il privilegio ottenuto, se questo non va in pregiudizio altrui (3).

1010. D. Da quali casi riservati possono i Regolari assolvere?

R. Dai casi Papali di riserva generale e dai casi Vescovili *nobis* occulti, tranne la percussione del Chierico, come si raccoglie dal privilegio concesso ai Gesuiti da Paolo III. nel 1545; dai casi Vescovili occulti però non possono nè anco assolvere, se i Vescovi li riservano a sè, perchè in tale ipotesi vanno nella categoria dei casi riservati *a nobis*, e ciò si rileva dalla tabella dei casi (4).

(1) *Luce fra le ten.* n. 115. 244.
(2) *Luce fra le teneb.* loc. cit.
(3) Lezana c. 19. n. 21.
(4) S. Alphonsus. *Append. de Privil.* n. 100. e segg. e *Moral.* l. 7, n. 96. e segg. Ferr. *Absolv.* a. 1. n. 41. 46. *Censura* n. 35. Matteuc. c. 2. n. 5. 8. Lezana c. 19. n. 15. 17.

*

1011. D. Non sono forse rivocati i privilegi dei Regolari dal Tridentino (1), e da Clemente VIII?

R. Non tutti i loro privilegi furono rivocati, come apparisce dallo stesso Tridentino (2), ed hanno dimostrato il Casarubios e'l Sorbo, nè Clemente VIII. rivocò che soli quelli relativi alla *Bulla Coenae*, e i sei riservati *extra Urbem, et intra Italiam*, e i riservati dai Vescovi (3).

1012. D. In forza della Bolla della Crociata da quali casi possono assolvere i Regolari?

R. Che i Regolari non approvati dal Vescovo non possano assolvere verun secolare, benchè munito della Bolla della Crociata, già definirono Innocenzo XII (4) e Benedetto XIV (5); che poi gli approvati, come tutti gli altri Confessori, possano assolvere due volte nell'anno, che dura la Bolla della Crociata, dai casi della *Bulla Coenae*, e da altri casi riservati al Pontefice, ed anche dai sei Clementini, tranne la simonia reale negli ordini, ed anche dalla falsa denuncia della sollecitazione e dall'uscita della Monaca dal Monistero a turpe fine, pochi eccettuati Papali e tutti gli eccettuati Vescovili, ma non i riservati al Vescovo, chiaro si raccoglie dalle varie Bolle emanate dai Pontefici e dalla dichiarazione che della Bolla della Crociata si è fatta dal Cardinale Arcivescovo di Napoli (6).

1013. D. E in tempo di Giubbileo da quali casi possono assolvere i Confessori Regolari?

R. Le facoltà per tutti i Confessori in occasione di Giubbileo sono assegnate da Benedetto XIV (7), le quali si restringono 1. all'assoluzione da qualunque censura; 2. all'assoluzione di qualunque peccato; 3. alla commutazione dei voti; 4. alla commutazione delle opere prescritte nella Bolla del Giubbileo; e perciò i Confessori approvati possono assolvere da qualunque censura sia *a jure*, sia *ab homine*, sia riservata al Papa, sia all'Ordinario, sia anche per eresia incorsa, se altramente questa non sia accettuata; da tutti i peccati di qualunque specie al Papa o al Vescovo riservati; possono commutare tutti i voti semplici; tranne quello di Religione e di castità; in fine possono commutare in altre le opere prescritte (8).

(1) Sess. 25 c. 22. (2) Sess. 25 c. 20.
(3) Ferr. *Absol.* a. 1. n. 26. *Approb.* a. 1. n. 101. *Privileg.* a. 3. n. 52. 62. S. Alph. *Mor.* l. 7. n. 96.
(4) Const. *Cum sicut* (5) Const. *Apostolica indulta.*
(6) Ferr. *Confessar.* a. 4. n. 50. *Bulla Cruciat.* n. 47. *Approbat.* a. 1. n. 76. Porpora *Tract.* 13. n. 179. 199. Lez. c. 19. n. 18.
(7) Const. *In Suprema.* (8) Ferr. *Iubilaeum.* c. 2.

1014. D. Quale ignoranza scusa dalla censura?

R. Scusa qualunque ignoranza, benchè vincibile e crassa, se nella riserva sta detto che incorra la censura chi commette data colpa *per temerario ardire o scientemente o presuntuosamente*; scusa la sola ignoranza invincibile, se queste espressioni non vi sono (1).

1015. D. Può essere assoluto, da chi non ha facoltà su li riservati, colui che incorse nel caso con la clausola *secuto effectu*, prima che seguisse l'effetto?

R. Può essere assoluto, perchè la riserva suppone l'effetto e purchè il caso è riservato senza censura; se poi è riservato con censura, il delinquente, *secuto effectu*, deve farsi assolvere da chi ha la facoltà su la censura (2).

1016. D. Può essere assoluto dai riservati chi li commise in confidenza delle facoltà ottenute?

R. Può essere assoluto, purchè la confidenza non sia eccettuata nella concessione delle facoltà, come si eccettua nelle facoltà per la Bolla della Crociata.

1017. D. Come si deve regolare il Confessore con forestieri che portano casi riservati?

R. Se i casi sono riservati nella Diocesi dei forestieri, e non in quella del Confessore, questi può assolverli, purchè non siano andati nella Diocesi del Confessore in frode della riserva della propria, perchè la frode non debbe a veruno servir di patrocinio; se son riservati nella Diocesi del Confessore, e questi è fornito di facoltà, può assolverli, e non può, se non ha le facoltà, come definì Clemente X. (3), e la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 17. Novembre 1616; ma se mai i forestieri sono legati da censure, il Confessore non li può assolvere, se le censure sono di diritto comune, o *ab homine* per sentenza speciale; ma li può assolvere, se le censure sono di diritto municipale, ma per sentenza generale, ed anche se quei forestieri, legati con censura *ab homine* per sentenza speciale, hanno fissato il domicilio nella Diocesi del Confessore, o in luogo distante da quello, ove erano censurati, o giurano per cautela di presentarsi quanto prima al Superiore (4).

1018. D. Chi è assoluto da un riservato nel foro della coscienza, divien libero dalle pene del foro esterno?

R. Chi è assoluto nel foro della coscienza da un delitto che da poi fu portato al Giudice competente, non ha bisogno di

(1) *Luce fra le teneb.* n. 126.
(2) *Luce tra le ten.* n. 239. 240. (3) Const. *Superna.* (4) Ferr. *Reserv.* n. 4 5. Matteuc. c. 2. n. 4. 17. Porpora *Tract.* 13. n. 188. 191.

1022. D. Come deve regolarsi un Confessore, ove dubita, se un caso è riservato o nò?

R. Può giudicarlo non riservato, fatto però diligente esame, perchè la riserva è cosa odiosa e nelle cose dubbie conviene strettamente interpetrarla, ed anche perchè la riserva cade su casi certi, e non su materia dubbia, come dicono i Dottori, i quali soggiungono che il penitente, se dopo scoprirà che il peccato era realmente riservato, deve di nuovo confessarlo (1).

1023. D. Può un semplice Confessore assolvere dai riservati colui che ottenne ampla facoltà di scegliersi il Confessore?

R. O egli ottenne la facoltà di farsi assolvere dai riservati o no; nel primo caso può assolverlo dai casi riservati secondo la concessione; nel secondo non può, come decise Bonifacio VIII. (2).

1024. D. Può un semplice Confessore assolvere dai riservati colui che ne ottenne la facoltà e, dopo ottenutala, altri ne commise?

R. Se il chiedente ottenne la facoltà di farsi assolvere dai riservati commessi, non può il Confessore assolverlo dai commessi dopo ottenuta la facoltà; ma il può assolvere, se ottenne facoltà di farsi assolvere dai riservati; e perciò conviene osservare le parole della domanda e della concessione (3).

1025. D. Può il semplice Confessore assolvere da un caso ingiustamente riservato o ingiustamente non assoluto dall' avente facoltà?

R. Non può, perchè la riserva è valida, e'l confessore semplice non ha giurisdizione.

1026. D. Può il semplice confessore assolvere chi confessò sacrilegamente i riservati al facoltato?

R. La sentenza negativa è probabile, perchè niuno deve trarre pro da un sacrilegio e dalla frode (4).

1027. D. Possono i Regolari in virtù dei loro privilegi assolvere i rei di eresia?

R. Dall'eresia mentale, e dall'esternata senza errore in mente possono assolvere tutti i Confessori, ma nè anco i Prelati Regolari possono assolvere dall'eresia occulta e dalla scomunica annessa, chè il contrario fu dannato in appposita proposizione da Alessandro VII. nel dì 24. Settembre 1665. (5).

(1) Ferr. ivi. n. 40. 42. *Luce fra le ten.* n. 64. 288.
(2) Cap. *Si Episc. de poenit. et remiss.* (3) Ferr. *Reserv.* n. 43.
(4) Ferr. *Iubilaeum* n. 29. (5) Ferr. *Haeresis* n. 52. 36. *Haereticus*. n. 86. *Absolut.* n. 40. Matteuc. c. 2. n. 18.

1028. D. Possono almeno commutare e dispensare i voti?

R. Possono dispensarli i Mendicanti per privilegî loro concessi da diversi Pontefici, tranne cinque, cioè il voto di Religione, di castità perpetua, di peregrinare al S. Sepolcro in Gerusalemme, *ad limina Apostolorum* in Roma, a S. Giacomo di Compostella; e in conseguenza possono anche commutarli; ma ciò possono con la licenza dei Ministri Generali o Provinciali, e solo nel foro del Sacramento della Penitenza (1).

1029. D. Possono i Confessori Regolari dispensare nell'impedimento di affinità e di chiedere il debito?

R. Molti dicono che possano con la licenza del Superiore Generale o Provinciale dispensare nell' impedimento occulto di affinità; ma nel solo foro interno e dopo contratto il matrimonio comunque in buona o mala fede, benchè di primo grado, e dichiarare legittima la prole avuta; ed anche dispensare pel debito l'impedimento surto dalla copula avuta col consanguineo dell'altro coniuge in primo o secondo grado, o dal voto emesso prima o dopo del matrimonio; e tutto ciò deducono da privilegî concessi da diversi Pontefici (2).

1030. D. Possono i Confessori Regolari dispensare nell'irregolarità?

R. Non possono, perchè tutte le irregolarità sono al Papa o ai Vescovi riservate in rapporto ai secolari (3).

1031. D. Possono ad altri delegare i Confessori Regolari le facoltà che godono in virtù dei loro privilegî?

R. Non possono, perchè quelle facoltà consistono in un semplice ministero relativo ad alcuni atti (4).

1032. D. Vanno soggetti a pene peculiari i Confessori Regolari che violano il sigillo sacramentale?

R. Vanno soggetti alla pena, la quale è *ferendae sententiae*, del digiuno a pane, ed acqua in tre giorni per settimana in pubblico refettorio, e della prostrazione nella porta del refettorio per essere in uscire dai Frati conculcato, come stabilì la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 5. Settembre 1659; ma, ad incontrare la pena, è necessario che siano Sacerdoti, che svelino un peccato mortale, udito nel Sacramento della Penitenza, ad altri e non al penitente, e presuntuosamente (5).

(1) Ferr. *Imped. mat.* a. 3. n. 30. 37. *Votum.* a. 3. n. 77. 122. 127. S. Alphonsus. *Append. de Privileg.* n. 108.

(2) Ferr. *Impedim. Matr.* a. 3. n. 32. 33. *Debit. Conf.* a. 2. n. 12. 22. *Prael. Regul.* n. 36. 37. S. Alph. *Append. de Priv.* n. 108. 109. *Luce fra le ten.* n. 328. 330. (3) Lez. c. 19. n. 14.

(4) Ferr. *Delegare* n. 24. (5) Ferr. *Sigil. Sacr.* n. 27. 34.

DIALOGO XXVII.

DELLE PROCESSIONI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CADAVERI.

1033. D. Sono obbligati i Religiosi ad intervenire alle processioni?

R. Il Tridentino decretò (1) *che tutti gli esenti, tanto Chierici secolari, quanto Regolari di qualunque specie, anche i Monaci, chiamati alle pubbliche processioni, sono obbligati ad intervenire, tranne quelli solamente, i quali vivono perpetuamente in istretta clausura*; e così decise anche la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 23. Ottobre 1602, e 7. Aprile 1690, e la S. Congregazione del Concilio nel 3. Agosto 1709, e 11. Novembre 1724 (2).

1034. D. A quali processioni sono obbligati ad intervenire?

R. Dalla Congregazione particolare su tale subbietto tenuta per ordine di Urbano VIII. nel dì 27. Luglio, 21. Agosto, 19. Settembre 1628. fu decretato che i Regolari, sotto pene ad arbitrio dei Vescovi, e però anche sotto censure, sono obbligati ad intervenire alle processioni del Corpo di Cristo, delle Litanie Maggiori, delle Rogazioni, e a tutte le processioni solite e pubbliche, e a quelle intimate dai Vescovi per lo pubblico bene o causa o onore (3).

1035. D. Quali sono le processioni che si fanno per pubblico bene, causa, o onore?

R. Sono quelle che si ordinano per rendere a Dio azione di grazie per cosa grave; per ottenere la pace tra Principi Cattolici; per impetrare la vittoria contro gl'infedeli; per lucrare le indulgenze del Giubbileo; per placare Dio in occasione di peste, di guerra, di fame, di tremuoto, di siccità, o di altro pubblico infortunio, come dicono i Dottori (4).

1036. D. Possono i Vescovi in ogni anno obbligare i Regolari alle processioni per queste cause?

(1) Sess. 25. c. 13. *De Regul.*
(2) Ferr. *Procession.* n. 13. Matteuc. c. 39. n. 1.
(3) Ferr. ivi. n. 14. (4) Ferr. ivi. 15.

R. Possono ogni volta che se ne rinnova il motivo, e non già in ogni anno, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 19. Gennaio 1697. (1).

1037. D. Possono i Vescovi obbligare i Regolari a processioni ordinate per la loro prima visita, e pel loro primo ingresso?

R. Non possono, rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 9. Dicembre 1662 (2), per la loro prima visita, ma possono, come rispose la stessa S. Congregazione nel dì 11. Luglio 1750. pel primo ingresso (3).

1038. D. Quali Regolari non possono essere costretti alle processioni?

R. I Gesuiti per privilegio di Gregorio XIII (4); i Chierici Regolari della Congregazione di S. Paolo decollato per privilegio di Sisto V. (5); alle insolite processioni i Canonici Regolari della Congregazione Lateranese, per decreto della Congregazione dei Riti del dì 30. Luglio 1616; i Cassinesi, tranne la processione del SS. Sacramento, per decreto della S. Congregazione dei Riti del dì 10. Giugno 1602; i Monaci Olivetani; quelli della Cava; quelli di S. Girolamo; i Carmelitani Scalzi in virtù di privilegi ottenuti, ed altri per varie concessioni (6).

1039. D. I Regolari, che sono molto lontani dall'abitato, sono tenuti ad intervenirvi?

R. Non sono obbligati quelli che trovansi mezzo miglio lontani dal luogo, ove deve farsi la processione, come decretò la citata Congregazione tenuta per ordine di Urbano VIII, ed altre Congregazioni; ma in ciò conviene stare alla consuetudine legittima, chè, ove questa esiste, anche i Regolari, che distano un miglio dall'abitato, sono tenuti ad intervenirvi, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 17. Settembre 1699 (7).

1040. D. Ai Regolari non giovano in ciò i loro privilegi?

R. Giovano i soli privilegi Apostolici ottenuti dopo il Tridentino, fuori dei quali conviene ubbidire al decreto della Congregazione sotto Urbano VIII (8).

1041. D. Debbono essere invitati i Regolari, onde intervengano alle processioni?

R. L'invito non è necessario, ove una legittima consuetudine vi resiste (9).

(1) Ferr. ivi. n. 16. Matt. c. 39. n. 5. (2) Ferr. ivi. n. 17.
(3) Perugino t. 3. p. 2. pag. 455. (4) Const. *Quaecumque*.
(5) Const. *Rationi*. (6) Ferr. ivi. n. 75 81. 98. 104.
(7) Ferr. ivi. n. 14. 18. 19. Matteuc. c. 39. n. 2. 8.
(8) Ferr. ivi. n. 14. (9) Ferr. *Process.* n. 20.

1042. D. Quanti debbono essere di numero i Regolari destinati ad intervenire?

R. Ove vanno con la Croce, non possano andare due soli Religiosi, rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 9. Giugno 1708 (1).

1043. D. Chi fra Regolari deve portare la Croce?

R. Uno dei Conversi e non uno dei Chierici, rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 16. Settembre 1718. in una causa della Provincia dei Minori Osservanti di S. Angelo in Puglia (2).

1044. D. Come deggiono i Regolari portare la Croce nelle processioni?

R. Col velo pendente, rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 14. Gennaio 1617; (3) ma nell'Ordine dei Predicatori il crocifisso è rivolto di faccia ai Frati.

1045. D. Possono tutte le Comunità Religiose inalzare la Croce?

R. Possono tutte, ove non vi ha una consuetudine in contrario, come più volte rispose la S. Congregazione del Concilio (4).

1046. D. Possono anche i Cappuccini inalberare la propria Croce?

R. Possono per concessione di Paolo V. (5), e decisione della S. Congregazione dei Riti del dì 21. Maggio 1618, debbono però cedere il luogo a tutti i Regolari che prima di tal epoca loro croce inalberavano in quel dato luogo, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 23. Marzo 1619. (6).

1047. D. Tra i Minori Osservanti quale Convento deve inalzare la Croce?

R. Il principale, e, ove sono Minori Osservanti, Riformati, Recolletti, tutti debbono andare sotto la Croce dei Minori Osservanti, come decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 3. Giugno 1617. (7).

1048. D. Sotto quale Croce deve andare il Parroco?

R. Sotto la propria Croce, comechè in ciò convenga seguire la consuetudine.

1049. D. Possono i Conversi dei Regolari, che portan la Croce o i candellieri, usare il camice o il piviale?

R. Ciò fu proibito con decreto della S. Congregazione dei Riti nel 19. Maggio 1659. (8).

(1) Ferr. ivi. 21. (2) Ferr. *Crux* n. 12. (3) Ferr. ivi. n. 3.
(4) Ferr. ivi n. 17. 37. (5) Const. *Pastoralis. Officii.*
(6) Ferr. *Crux* n. 9. 10. (7) Ferr. ivi. n. 11.
(8) Ferr. *Process.* n. 22.

1050. D. Possono i Regolari nelle processioni usare il berretto?

R. Fu ciò proibito dalla S. Congregazione dei Riti nel 26. Aprile 1662, e 30. Agosto 1664. (1).

1051. D. Nelle processioni chi ha la precedenza, il Clero secolare o il Regolare?

R. Nel caso che alcuni Regolari portino *reliquie* di Santi, questi soli hanno a precedere al Clero secolare e regolare; come stabilì la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 4. Settembre 1693 (2); in tutti gli altri casi, ed anche ove il Clero secolare dovesse fare processione nelle Chiese dei Regolari, la precedenza deve darsi al Clero secolare, come apparisce dal Diritto (3), dal decreto di Clemente VIII. (4), confermato da Gregorio XV. (5), e dalle risposte della S. Congregazione dei Riti del 3. Agosto 1602, e 18. Marzo 1618 (6).

1052. D. Come deve regolarsi la precedenza tra Regolari di diversi Ordini?

R. Godono la precedenza i Canonici di S. Giorgio in Alga su la Congregazione dei Canonici Lateranesi; questi sopra i Cassinesi, ed altri Regolari; i Domenicani sopra i Mendicanti e non Mendicanti; i Cisterciensi Riformati sopra i Mendicanti; i Monaci sopra i Mendicanti; i Minori Osservanti sopra i Conventuali e Cappuccini; ma oggi sembra essere adottata dai Sacri Tribunali di Roma la regola stabilita da Gregorio XIII. nel dì 25. Luglio 1583. (7), confermata da Urbano VIII. nel 18. Ottobre 1639. (8), che dovesse precedere quella famiglia Regolare, la quale è prima di fondazione in determinato luogo, all' altra, la quale è posteriore (9).

1053. D. Questa Regola vale anche tra i Minori Osservanti e i Cappuccini?

R. Non vale; perchè i Minori Osservanti debbono in qualunque caso precedere ai Cappuccini; 1. per esser questi usciti da quelli, e perciò *filiali* di quelli; 2. per aver questi militato sotto la Croce dei Minori Conventuali ed Osservanti prima del privilegio loro concesso da Paolo V, posteriore a Gregorio XIII, che quella regola stabilì, la quale perciò non può

(1) Ferr. ivi. n. 23.
(2) Ferraris—*Decreta S.R.C.* n. 107. *Process.* n. 39—*Praeced.* n. 58.
(3) Cap. *Alia* 6. *caus.* 16. *quaest.* 1.
(4) Const. *Quae ad removendum.* (5) Const. *Alias a felicis.*
(6) Ferr. *Process.* n. 39. *Praecedentia* n. 9. 56. 58.
(7) Const. *Exposcit.* (8) Const. *Nuper.*
(9) Ferr. *Praecedentia* n. 14. 23. 44. 53. Matteuc. c. 37. n. 1. 4. *Orbis Seraph.* t. 4. pag. 332. 334.

riguardarli; 3. per essersi deciso dalla S. Congregazione dei Riti nel dì 26. Novembre 1676. dover precedere i Minori Osservanti ai Cappuccini, quantunque quelli a questi posteriori in Nulvo nella Sardegna; 4. per essersi anche nella stessa guisa deciso nel 16. Gennaio 1679. da Innocenzo XI. (1); 5. per essersi di nuovo risposto dalla S. Congregazione dei Riti nel 24. Febbraio 1680, doversi ai Minori Osservanti la precedenza sopra i Cappuccini; 6. per essersi anche dalla stessa S. Congregazione deciso, la stessa precedenza doversi agli Osservanti sopra i Cappuccini, nella causa di Rutigliano nel 6. Maggio 1836.

1054. D. Come precedono fra loro i Regolari dello stesso Ordine?

R. Chi prima professò o ratificò la professione nulla, gode la precedenza; tra i vestiti nello stesso dì, precede chi prima fu accettato, e ciò vale, benchè la professione si fosse fatta in diversi Conventi; benchè qualcuno volesse cedere il suo diritto; benchè esistesse la consuetudine in contrario; il laico fatto Chierico gode la precedenza dal dì della professione Chiericale; tra i Novizî precede chi prima vestì l' abito; i laici precedono ai Novizî, sebbene tra i Minimi vi ha legge contraria; i Chierici professi precedono ai laici, quantunque questi siano più antichi di professione; l' incorporato in alcuna Provincia dal dì dell' incorporazione, e, se torna alla propria, dal dì della nuova incorporazione (2). Si avverta però che in molte Religioni la precedenza si desume ancora dalla dignità o personato o ufficio o grado, nel quale qualcuno si trova o si è trovato. Si avverta eziandio che tra i Minori Osservanti i Giubilati di numero o fuori numero precedano a coloro che per privilegio personale sono dichiarati per grazia o Indutto apostolico Es-ministri Provinciali (3); ma i Missionarî apostolici nelle parti degl' infedeli dopo dodici anni precedono ai Giubilati fuori numero (4). In fine si noti, che il Giubilato di numero passato ad altro ufficio, che porta maggior privilegio perpetuo, come di Provinciale, debba dar luogo al seguente (5).

1055. D. Possono i Superiori obbligare i Chierici a cedere il luogo ai laici?

R. Per ordine di Urbano VIII. (6) dei 16. Novembre 1642.

(1) Const. *Nuper*.
(2) Ferr. *Praecedentia* n. 30. 43. Matteuc. c. 37. n. 9.10.
(3) Perugino. Part. 1. pag. 3.e 573. (4) Ivi part. 2. pag. 387.
(5) Cap. Gen. Romano del 1723. n. 4. (6) Const. *Cum sicut*.

cadono *ipso facto* in scomunica tanto i laici che ottenessero, quanto i Superiori che concedessero ai laici la precedenza sopra i Chierici, almeno tra Minori Osservanti (1).

1056. D. Il Parroco Regolare a chi precede?

R. Precede ai Parrochi delle Chiese inferiori alla sua, e non delle maggiori (2).

1057. D. I Regolari hanno precedenza su le Confraternite?

R. Così di fatto decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 7. Agosto 1621. (3).

1058. D. Possono le Confraternite laicali erette nelle Chiese dei Regolari essere costrette dall' Ordinario ad intervenire alle processioni?

R. Benchè molti ciò neghino, pure sembra probabile l'opposta sentenza, perchè ai Vescovi seggette nello spirituale.

1059. D. Chi può terminare le controversie di precedenza nelle processioni?

R. Il Vescovo sommariamente, come disse il Tridentino (4).

1060. D. Terminata la processione possono ritirarsi i Regolari?

R. Sono obbligati ad intervenire nella Chiesa, ove comincia e termina la processione, ed assistere alla benedizione o preghiere sino al fine, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 1. Settembre 1636, e 7. Marzo 1648 (5).

1061. D. Hanno bisogno della licenza del Vescovo o Parroco i Regolari per fare le loro solite processioni?

R. Non hanno bisogno di quella del Parroco, ma di quella del Vescovo, la quale però negata, anche possono farle, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 6. Giugno 1708; e senza di essa possono tutti i Regolari fare la processione col SS. Sacramento dentro l'ottava del Corpo di Cristo, sebbene in diverse ore, se diversi sono i Conventi, per privilegio di Gregorio XIII (6), come senza licenza i Domenicani possono fare la processione del Rosario nella prima domenica di Ottobre (7). Anzi la S. Cong. dei Riti nel dì 13. Giugno 1679. definì che possa il Vescovo in contraddizione dei Parrochi concedere ai Regolari il far processione nei limiti delle Parrocchie nella festività di qualche loro santo con la reliquia di questo e con le lo-

(1) Ferr. *Praeced.* n. 41. Matteuc. c. 37. n. 11.
(2) Ferr. *Praeced.* n. 56. 81. 82. *Parochus* a. 2. n. 57.
(3) Ferr. *Praeced.* n. 54.
(4) Sess. 25. c. 13. *De Regul.* (5) Ferr. *Proces.* n. 25.
(6) Const. *Cum interdum.*
(7) Ferr. *Process.* n. 26. 31. 93. Matteuc. c. 39. n. 6. 12.

ro confraternite. In fine è certo che per le processioni interne al chiostro non si richiede il permesso di veruno.

1062. D. Qual via debbono tenere i Regolari nel fare le proprie processioni?

R. Quella che una volta scelsero, come rispose più volte la S. Congregazione dei Riti (1).

1063. D. Possono i Regolari usare il il Piviale nelle loro processioni?

R. Possono usarlo, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel 21. Marzo 1699, comechè il Vescovo si opponesse.

1064. D. Possono ammettere nelle processioni fanciulli con abito straordinario?

R. Ciò è stato più volte proibito dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari con la facoltà ai Vescovi di procedere contro i disubbidienti Regolari (2).

1065. D. Possono i Regolari nelle processioni entrare nelle Chiese delle Monache?

R. Benchè le Monache fossero a quei Regolari soggette e vi fosse eziandio la consuetudine, non possono pel divieto fattone dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 27. Marzo 1602, e 24. Novembre 1617 (3).

1066. D. Possono i Domenicani fare la processione del Corpo di Cristo, e i Francescani quella di S. Antonio, ove cade dentro l'ottava del Corpo di Cristo?

R. Possono, ma data la precedenza ai Domenicani per l'ora, come decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 30. Aprile 1791, e 10. Marzo 1702 (4).

1067. D. Da chi tra Francescani può sollennizzarsi la festa di S. Antonio di Padova?

R. Da tutti, ma ove sono Minori Osservanti e Conventuali, da questi e non da quelli si può fare la processione, come decise la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 20. Settembre 1685. (5).

1068. D. Come deve regolarsi la processione del 1. Agosto in Assisi?

R. Per decreto di Benedetto XIV, debbono i Conventuali da Assisi scendere nella Chiesa dei Minori Osservanti sotto la Città (6).

1069. D. Le regole su la precedenza nelle processioni valgono per le associazioni dei cadaveri?

(1) Ferr. *Process.* n. 32.
(2) Ferr. *Process.* n. 34. (3) Ferr. *Process.* n. 35.
(4) Ferr. *Process.* n. 58. (5) Ferr. *Process.* n. 47. 48.
(6) Const. *Fidelis Dominus*. Ferr. *Process.* n. 94.

R. Valgono, perchè nelle associazioni dei cadaveri si va, come nelle processioni.

1070. D. Possono i Parrochi impedire che i Regolari associino i cadaveri?

R. Non possono contro la volontà degli eredi del defunto, come decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 22. Aprile 1633 (1).

1071. D. Possono i Regolari rinunciare il diritto di ricevere nelle loro Chiese i cadaveri di coloro che vi elessero la sepoltura?

R. Nei Conventi fondati non possono, nè anco il Superior Generale, senza beneplacito Apostolico, secondo ordinò Paolo II (2); nei Conventi da fondarsi possono rinunciare nella fondazione medesima (3).

1072. D. Possono i Regolari essere costretti a seppellire nelle loro Chiese?

R. Non possono essere costretti, benchè il defunto vi avesse eletto la sepoltura, e vi avesse stabilito un legato, se pure quelle Chiese non son parrocchie, come decise la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 2. Giugno 1587 (4).

1073. D. Possono i secolari scegliere la sepoltura nelle Chiese dei Regolari?

R. Possono, ove non esiste una legge civile in contrario (5).

1074. D. Possono i Regolari indurre i fedeli con voto o giuramento o patto o promessa a scegliere la sepoltura nelle loro Chiese o scelta a mutarla?

R. Ciò è proibito non pure ai Regolari, ma anche ai Chierici secolari sotto la pena della scomunica riservata al Papa, benchè non sia seguito il seppellimento, e della nullità del patto, e della restituzione; ma la scomunica s'incorre, ove v'interviene l'*ausus temerarius*, e l'induzione si fa per le proprie, e non per le altrui Chiese (6).

1075. D. Possono i Regolari concedere nelle loro Chiese l'uso privativo di una sepoltura o cappella?

R. Possono concedere l'uso privativo di una sepoltura o cappella da formarsi, come rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 6. Settembre 1659, ma non di una sepoltura o cappella formata, senza il beneplacito Apostolico, perchè nel secon-

(1) Ferr. *Parochus*. a. 3. n. 56. (2) Const. *Ambitiosae*.
(3) Ferr. *Sepoltura* n. 142. 145. Matteuc. c. 48. n. 2.
(4) Ferr. *Sepoltura* n. 254.
(5) Ferr. *Sepoltura* n. 235. 238.
(6) Cap. Clement. *Cupientes 3. de poenis §. Sane.*

do caso e non nel primo vi sarebbe vera vendita (1); e molto più ciò è proibito ai Frati Minori Osservanti, come rispose la S. Congregazione tenuta sotto Urbano VIII. su i consulti di questi Frati, i quali debbono evitare ogni patto o mercato o vendita in tale circostanza (2); ma può il Sindaco apostolico ricevere qualunque cosa vorrà dare liberamente colui, cui si concede tale cappella o sepoltura.

1076. D. È simoniaco il prezzo ricevuto per lo seppellimento?

R. È simoniaco qualunque prezzo che si riceve pel solo seppellimento in qualunque luogo della chiesa, perchè è vendita dello spirituale pel temporale; ma non è simoniaca la vendita di una cappella per costruirvi una sepoltura, nè la ricezione del prezzo pel seppellimento di qualcuno in luogo più onorevole e più degno e ciò si può fare senza beneplacito apostolico, purchè non si faccia la concessione ad un uso privativo di sepoltura o cappella già formata (3).

1077. D. Sono validi i patti che i Superiori locali formano coi Parrochi?

R. È sentenza comune che tali patti siano nulli senza la licenza del Superiore Generale o Provinciale, se gli Statuti del proprio Ordine non concedano loro tali facoltà, o non vi sia consuetudine in contrario (4).

1078. D. Possono i Regolari far patti con estranee persone in pregiudizio dei diritti Parrocchiali?

R. Ciò è proibito espressamente (5), ed ogni patto di tale sorta è dichiarato nullo (6).

1079. D. Possono i secolari acquistare il gius-patronato nelle Chiese dei Regolari?

R. Solo possono acquistarlo in qualche altare costruito o da costruirsi per ordine del Testatore, se v' interviene il consenso capitolare dei Regolari; se pure in qualche caso particolare non abbia comandato il Pontefice richiedersi il suo consenso, come per la Chiesa di Assisi decretò (7) Benedetto XIV (8).

1080. D. E se l' altare di gius-patronato va in rovina o rimane spoglio di paramenti?

R. I patroni debbono essere ammoniti dagli Ordinari dei luoghi a restaurare o ornare o dotare quell' altare dentro de-

(1) Ex Const. *Ambitiosae.* (2) Ferr. *Sepoltura* n. 159. 162.
(3) Ferr. *Sepoltura* n. 156 e 161.
(4) Ferr. ivi n. 146. *Pactum* a. 2. n. 27. 28. Matteuc. c. 48. n. 3.
(5) Cap. *Plerique* 7. *de Pactis.*
(6) Ferr. *Pactum* a. 2. n. 15.
(7) Const. *Fidelis Dominus.*
(8) Ferr. *Juspatronat.* a. 1. n. 29. e c. 4. n. 133.

terminato tempo, sotto pena di demolizione dell' altare o della perdita del diritto, come rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 16. Gennaio 1604. (1).

1081. D. Può venderla ad altri, chi ha in qualche Chiesa una sepoltura per sè e suoi eredi?

R. Può senza commetter simonia, perchè vende il fondo materiale e quello che vi ha speso per costruire la sepoltura (2).

1082. D. Possono i Religiosi rimuovere le armi o le insegne da una sepoltura o cappella postevi dal fondatore?

R. Non possono, e solo loro è lecito, estinti tutti i successori del fondatore, concedere ad altri la sepoltura senza rimuovere la prime armi o insegne, comunque gli altri ci pongano anche le proprie (3).

1083. D. Quanto tempo deve decorrere per potersi prescrivere contro i Regolari?

R. Contro i Mendicanti e Cistericiensi e quelli che comunicano con loro anni cento; contro i Monaci di S. Benedetto e del S. Salvatore sessanta; contro altri anni quaranta (4).

1082 D. Possono i Regolari invitare il popolo a fare nelle loro Chiese gli uffici per le anime del Purgatorio?

R. Possono, rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 16. Marzo 1726. (5).

1085. Deve il Parroco invitare i Regolari per gli uffici che fannosi in Parrocchia?

R. Non deve, rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 16. Marzo 1726. (6).

1086. D. Possono i Regolari esser costretti ad associare i cadaveri da tumularsi nelle loro Chiese?

R. Non possono, dice Benedetto XIV. nelle sue Ist. Eccl. 105. §. 28. (7).

1087. D. Debbono essere invitati, se i cadaveri dovranno tumularsi nelle loro Chiese?

R. Debbono, rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 9. Gennaio 1595. (8).

1088. D. Possono nell' associazione dei cadaveri invitarsi più Religiosi che Preti secolari?

R. Possono ad arbitrio degli eredi, rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 10. Settembre 1688, e

(1) Ferr. *Altare*. n. 51. (2) Ferr. *Sepolt*. n. 163.
(3) Ferrar. *Sepoltura*. n. 165. 167. (4) Ferr. *Praescriptio* n. 16.
(5) Ferr. *Regul*. a. 1. n. 119.
(6) Ferr. *Parochus* a. 3. n. 63.
(7) Ferr. *Cadaver*. n. 64. (8) Ferr. *Sepolt*. n. 261.

24. Novembre 1713, e quella dei Riti nel 14. Gennaio 1646, e quella del Concilio nel dì 19. Dicembre 1750. (1).

1089. D. Possono i soli laici Regolari senza Sacerdoti intervenire all' associazione?

R. Non possono, disse Benedetto XIV, nelle sue Ist. Eccl. 10. §. 32. (2).

1090. D. Invitati i Regolari all'associazione, dove debbono dirigersi?

R. Alla Parrocchia del defunto, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 9. Dicembre 1617, e 16. Febbraio 1631, tranne il caso dell'intervento del Capitolo, chè allora debbono dirigersi alla Cattedrale, benchè non Parrocchia del defunto, come decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 29. Gennaio 1671. (3).

1091. D. Possono i Regolari essere obbligati ad aspettare per istrada, o nella casa del defunto?

R. No, rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 21. Luglio 1645. (4).

1092. Dove debbono congregarsi i Regolari in associare un cadavere deposto in una Chiesa e da tumularsi in altra?

R. Nella Chiesa del deposito, rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 22. Giugno, e 13. Luglio 1775. (5).

1093. D. Possono i Parrochi per qualunque motivo differire l'associazione?

R. Non possono, rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 15. Marzo 1704, e quella del Concilio nel dì 21. Novembre 1750; e perciò i Regolari possono levare il cadavere, da seppellirsi nelle loro chiese, passata l'ora stabilita dal Parroco (6).

1094. D. Dunque possono i Regolari senza del Parroco levare il cadavere?

R. Se il Parroco ricusi (chiamato da chi è solito) intervenire o mandare un Sacerdote, che faccia le sue veci, possono, come apparisce da decisioni delle SS. Congregazioni di Roma (7), levare i cadaveri da seppellirsi nelle loro chiese.

1195. D. Può l'Eddomadario Regolare fare l'ufficio di Parroco nella casa del defunto?

(1) Ferr. *Parochus* a. 3. n. 39. 42. *Haeres*. 33. 36. 57. 61. *Append. Resolut*. n. 286.
(2) Ferr. *Cadaver*. 63.
(3) Ferr. *Paroch*. a. 3. n. 52. *Quarta fun*. n. 29.
(4) *Manual. Eccles*. 264. 265. (5) Ferr. *Cadav*. n. 45.
(6) Ferr. *Quarta fun*. n. 32. *Append. Resol*. n. 183.
(7) Ferr. *Cad*. n. 9. 10. 60. *Paroch*. a. 3. n. 48. 51.

*

R. Non può, rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 28. Ottobre 1584 (1).

1096. D. Possono i Preti secolari nell'associazione pretendere candele di peso maggiore di quelle che dannosi ai Regolari?

R. Ciò è proibito tanto ai Preti in rapporto ai Regolari, quanto ai Parrochi in rapporto ai Superiori Regolari, per diverse decisioni della S. Congregazione del Concilio (2).

1097. D. In qual luogo debbono i Regolari ricevere i cadaveri da loro non associati e da tumularsi nelle loro Chiese?

R. Alla porta delle loro Chiese, ove debbono aspettare, come decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 22. Giugno e 13. Luglio 1675, e dove debbono i Parrochi dare l'ultimo *vale*, come decise la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 27. Novembre 1571, ed approvò Clemente X. (3) nel dì 18. Gennaio 1672, perchè ivi termina la giurisdizione dei Parrochi, come pur rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 28. Febbraio e 26. Marzo 1711, e quella dei Riti nel dì 2. Settembre 1741. (4).

1098. D. Dunque i Parrochi non hanno ad ingerirsi delle funzioni funebri dei Regolari?

R. No, rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 9. Dicembre 1638, 4 Marzo 1673, e rispose pure Urbano VIII. nel dì 24. Luglio 1641, e decretò Innocenzo XI. nel dì 11. Marzo 1680. (5).

1099. D. Ma possono almeno i Parrochi entrare con la stola nelle Chiese dei Regolari?

R. Non possono, rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 27. Novembre 1611, e quella dei Riti nel dì 30. Maggio 1699, e decretò Clemente X. (6); ma ciò non vale, ove la consuetudine permette anche ai Regolari inalberare la croce nelle Parrocchie, perchè allora vi ha reciproca tolleranza (7).

1100. D. Da chi debbon farsi i funerali di coloro che scelsero la sepoltura tra Regolari?

R. Dai Regolari, rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 16. Aprile 1723, e quella dei Riti nel dì 24. Novembre 1617, 9. Agosto 1604, 12. Marzo 1612, 23. Marzo

(1) Ferr. *Cad.* n. 41. (2) Ferr. *Paroch* a. 3. n. 74. *Sacerdos* n. 70.
(3) Const. *Nuper.* (4) Ferr. *Cadaver* n. 32. 33. 45. *Quarta fun.* n. 29.
(5) Ferr. *Cad.* n. 45. (6) Const. *Nuper.*
(7) Ferr. *Stola* n. 3. *Paroch.* n. 3. 66. 69. 77. 88. 96. 104. *Eccl.* n. 3. *Cad.* n. 39. 42. 44. *Quarta fun.* n. 31.

1619, 8. Agosto 1629, 5. Luglio 1631, malgrado la consuetudine in contrario, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 27. Novembre 1639. (1).

1101. D. Ma possono i Parrochi obbligare gli eredi del defunto a fare nelle loro Parrocchie funzioni funebri simili a quelle che detti eredi ordinano nelle Chiese dei Regolari?

R. Non possono, rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 25. Aprile 1633, e quella del Concilio nel dì 15. Marzo 1705 (2).

1102. D. Ma possono i Parrochi obbligare gli eredi del defunto a fare nelle loro Chiese le funzioni funebri per cadaveri da tumularsi fra Regolari?

R. Non possono, rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 14. Giugno 1639, e decretò Alessandro VII (3) nel dì 30. Aprile 1660 (4).

1103. D. Possono gli eredi del defunto, senza licenza del Parroco, trasportare il cadavere in una terza chiesa sino all'ora dell'associazione?

R. Possono, rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 13. Luglio 1675 (5).

1104. D. Possono i Parrochi esigere dagli eredi del defunto da tumularsi nelle Chiese dei Regolari più di quello che esigerebbero, se si tumulassero nelle loro Chiese?

R. Ciò espressamente proibirono Clemente VIII (6), Paolo V (7), Pio V (8), ed alcuni vogliono sotto scomunica papale (9).

1105. D. Si deve credere ad un testimone che dice avere un defunto scelto la sepoltura tra Regolari?

R. Sì, rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 11. Decembre 1615, ma senza pregiudizio dei diritti parrochiali (10).

1106. D. Debbono i Parrochi restituire gli emolumenti, ove il defunto scelse la sepoltura tra Regolari, e fu seppellito nella Parrocchia?

R. Debbono restituire con gli emolumenti il cadavere, rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 4. Luglio 1722, quella dei Riti nel dì 21. Luglio 1607, quella dei Vescovi e Regolari

(1) Ferr. loc. cit.
(2) Ferr. *Paroch.* a. 3. n. 47. *Quarta fun.* 32.
(3) Const. *Alias pro parte.* (4) Ferr. *Sepolt.* n. 257.
(5) Ferr. *Quarta fun.* n. 30. (6) Const. *Expositum.*
(7) Const. *Expositum.* (8) Const. *Etsi Mendicantium.*
(9) Ferr. *Sepolt.* n. 252. S. Alphons. *Append. de Privil.* n. 92. Matte. c. 48. n. 8. (10) Ferr. *Sepolt.* n. 256.

nel dì 12. Marzo 1660, e in altre circostanze, e così pure decretò Alessandro VII (1) nel dì 30. Aprile 1660 (2).

1107. D. Che si deve al Parroco, se il cadavere si tumula nelle Chiese dei Regolari?

R. Nulla, tranne i diritti parrochiali, rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 23. Marzo 1619.

1108. D. Deggiono i Regolari dare ai Parrochi la quarta funebre, e di quali candele?

R. Ove nella fondazione del Convento si convenne di non darla, o vi hà la prescrizione di quaranta anni, o la consuetudine in contrario, non debbono darla; ove dovessero darla, deve essere delle candele e torce che sono intorno al feretro nel trasporto, nella Chiesa, negli altari nel dì della deposizione e tumulazione, e ciò vale per l'Italia, ed isole adiacenti, per disposizione di Benedetto XIII (3).

1109. D. Dove debbono seppellirsi coloro che bramano essere tumulati coll'abito regolare?

R. Nella Chiesa Parrochiale, se non fecero elezione di sepoltura nelle Chiese dei Regolari (4).

1110. D. Ma a chi spetta concedere l'abito Religioso?

R. Ai Prelati Regolari, e loro Delegati, e a Superiori locali, come pei Frati Minori rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 21. Gennaio 1724. (5).

1111. D. Possono i Regolari eleggersi la sepoltura?

R. Non possono (6) i professi che muoiono in Convento, benchè alcuni credano che possano i Prelati Generali e Provinciali, se muoiano in Prelatura (7).

1112. D. Possono i Regolari, che muoiono fuori di chiostro, essere trasportati nelle proprie Chiese senza licenza dei Parrochi?

R. Possono, nè i Regolari sono obbligati a pagare qualche cosa ai Parrochi, come rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 2. Luglio 1630, e quella dei Vescovi e Regolari nel dì 22. Maggio 1625 (8).

1113. D. Possono i Regolari con la stola e la croce trasportare il cadavere del Religioso al comune camposanto, senza il Parroco, ove a quelli per legge civile è proibito il seppellimento nelle loro Chiese?

(1) Const. *Alias pro parte.*
(2) Ferr. *Sepolt.* 213. 263. *Cadav* n. 11. 52.
(3) Cost. *Romanus Pontifex.* (4) Ferr. *Sepolt.* n. 54. 56. 246.
(5). Perugino t. 3. p. 2. pag. 10.
(6) Cap. *Religiosi 3. de Sepoltura* n. 6. (7) Ferr. *Sepolt.* n. 97. 98.
(8) Ferr. *Parochus* a. 3. n. 53.

R. Possono rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 24. Gennaio 1846. *in causa Ordinis Praedicatorum.*

1114. D. A spese di chi debbono essere seppelliti i Novizî ?

R. A spese del Monistero, se in questo si seppelliscono, e non vi ha consuetudine di seppellirsi a spese proprie, ove hanno patrimonio; e ciò vale anche che muoiano fuori del chiostro, ove si trovano con la debita licenza.

1115. D. Possono i Regolari costruire nuove sepolture nelle loro Chiese ?

R. Non possono senza licenza del Superior Provinciale, come senza quella dei Vescovi non possono i secolari costruirla, secondo decretò Pio V (1).

1116. D. Quali possono, e quali non possono essere tumulati nelle Chiese dei Regolari ?

R. Senza consenso dei Parrochi possono 1. tutti i Religiosi professi del proprio Ordine che muoiono in Convento; 2. tutti i Donati o Oblati o Conversi e Terziari, che convivono coi Religiosi, ai quali servono, e dai quali sono sostentati; 3. tutti i Novizî che muoiono in Convento, e non hanno altrove eletto la sepoltura; 4. tutti quelli che vicini ad essere vestiti da Novizî si trovano e muoiono in Convento; 5. tutti i Regolari che muoiono fuori di Convento e che possono comodamente in esso trasportarsi; 6. i Novizî che si trovano fuori di Convento con licenza del Prelato e muoiono; 7. il Confessore delle monache, se può nel vicino Convento trasportarsi. Non possono poi 1. coloro che da ospiti muoiono a caso in Conventi; 2. i secolari che servono ai Regolari, ma vivono ed abitano fuori Convento; 3. i Regolari che muoiono in Conventi che non sono del loro Ordine, nè è facile il trasporto in questi; 4. i Religiosi espulsi; 5. i Terziari secolari che non hanno nelle Chiese dei Regolari propria sepoltura; 6. i Confratelli che riuniti nelle Chiese dei Regolari, in queste non hanno sepoltura. Ciò apparisce da diverse decisioni (2).

(1) Const. *Cum primum Apostolatus.* Ferr. *Sepolt.* n. 142.
(2) Ferr. *Sepolt* n. 26. 53. 244. 245.

DIALOGO XXVIII.

DELLA VISITA DEI PRELATI — DEL CAPITOLO.

1117. D. Possono esser soggetti a rilassamento gli Ordini Regolari?

R. Siccome tutte le cose di questo mondo hanno principio, incremento e fine, e'l solo Dio non mai mutasi, nè a vicenda veruna è sottoposto; così gli Ordini Religiosi non vanno esenti dalle stesse funeste fasi, come pur troppo dimostra la storia di ciascun Istituto Regolare.

1118. D. Quali sogliono essere le cause del rilassamento?

R. Suole essere 1. il peculio particolare, da cui, come da velenoso fonte, rampolla la *contumacia, la superbia, la contesa, la parzialità, l'avarizia, la vana gloria, l'invidia, il mendacio, la lussuria, la inutile occupazione, la cura del superfluo, il moltiplice vagamento, la varia distrazione della mente, l'accidia, la negligente satisfazione del divino ufficio,* come dice Dionigi Cartusiano (1); 2. L'abbandono della vita comune nel vitto e nelle suppellettili e nel vestito e nelle celle; da ciò è surto il dispregio della povertà religiosa, e dal dispregio di questa la brama di rendersi Religiosi non per vocazione, ma *per una vita più comoda, se poveri, o per ottenere onori nella Religione, se nel secolo non trovano la via per potervi ascendere, o per altro umano pensiere*, dice il Bellarmino (2); 3. La poca diligenza nell'accettare i giovani pel Noviziato, da cui deriva che vengano accolti giovani o senza vocazione, o corrotti già nel secolo, o non abbastanza istruiti, o pieni del desiderio di lasciar Sacerdoti il professato Istituto, e perciò inquieti, oziosi, scandalosi, ignoranti; 4. La ricezione dei giovani fatta per danaro o con danaro, da cui discende che l'accettazione suole cadere sopra corrotti o ignoranti; 5. L'allontanamento dall'orazione mentale, la quale omessa, il Religioso non ricorda i proprî doveri, si divaga in cose mondane, si annoia

(1) *De Reform. claust. art.* 16.
(2) *De gemitu columbae* t. 2. c. 6.

del chiostro, e tutte cose tratta con negligenza e torpore; 6. L'ignoranza della propria Regola e delle Costituzioni Apostoliche, la quale fa che il Religioso quasi per necessità violi i propri doveri; 7. Il troppo numero o lo scarso numero dei Religiosi in ciascun Convento, chè quello toglie il necessario e obbliga a mezzi illeciti per sostentarsi, questo non satisfa ai doveri del claustrale; 8. I lasciti e le sepolture che una volta accrebbero a dismisura le ricchezze dei chiostri, le quali fecero esulare la professata povertà; 9. I privilegi e le dispense che orrettiziamente o surrettiziamente si estorquono dalla S. Sede, pei quali molti Religiosi si dipartono dall'umiltà della propria Regola, e, cadendo da mancamento in mancamento, non altro conservano dello stato loro che il solo abito; 10. Le moltiplici benigne interpetrazioni, che si danno ai testi della propria Regola e alle Costituzioni, per cagione delle quali si corre sempre più per la via più larga; 11. Il trattare coi grandi della terra e costumare col secolo, che distraggono i Religiosi in mille faccende mondane e dei difetti del secolo li riempiono e increscevole loro rendono il chiostro; 12. Le confessioni dei secolari che in parte deviano dal silenzio e dall'orazione e col secolo affezionano i Religiosi; 13. La scuola dei fanciulli, ammessi da alunni e poscia da Religiosi, che educati senza rigore a cagione dell'età, si trovarono di fatto rilassati; 14. La mancanza di vigilanza o di dottrina o di zelo o di carità o di prudenza o di fortezza o di esempio per parte dei Superiori, principalmente locali (1).

1119. D. Ma da chi deve farsi la riforma dei Regolari?

R. Il Tridentino (2), dopo aver fatto diversi decreti relativi a Regolari, comanda che questi decreti vengano subito eseguiti dai rispettivi Superiori, *la cui negligenza venga supplita e punita dai Capitoli Provinciali e Generali, e in difetto dei Capitoli Generali provveggano i Concilî Provinciali con deputare alcuni del medesimo Ordine*, dando facoltà ai Superiori Regolari di richiedere l'aiuto e l'autorità delle Potestà secolari per la retta esecuzione dei decreti per la riforma.

1120. D. Dunque lo scopo dei Capitoli tra Regolari è la riforma?

R. Benchè lo scopo principale dei Capitoli sia l'elezione dei Prelati, pure il Lateranese IV, e 'l Tridentino (3), oltre

(1) Van-Espen *Ius Eccles.* P. 1. Tit. 32. c. 1. *Orbis seraph.* l. 5. c. 2.
(2) Sess. 25. c. 22. *de Regul.* (3) Sess. 25. c. 20. e 22.

quello che decretarono Benedetto XII, e Clemente V, vollero che i Capitoli rivolgessero la loro opera alla riforma. Imperciocchè nei Capitoli e nelle Congregazioni, riuniti i Superiori di più Provincie o di più Conventi o Monisteri, di comun consenso possono e debbono deliberare, e con pari studio affaticarsi a ben ordinare il regime dei Conventi, a correggere i difetti che unquemai attaccarono la purità della disciplina, e a far leggi proprie per conservarla.

1121. D. E se nei Capitoli non si trattasse di riforma?

R. Giustamente il Rodriquez (1) deplora la condotta di quei Capitoli Generali e Provinciali, nei quali, dopo molte spese e molti viaggi, non ad altro si consuma il tempo che nelle pretensioni degli onori e dei gradi, e nelle elezioni dei Prelati ed ufficiali, e poca o niuna cura si porta per la riforma; e piamente avverte, non essere esenti da peccato mortale i Prelati in ciò negligenti (2).

1122. D. Prima della celebrazione del Capitolo che cosa deve farsi pel suo felice esito?

R. Deve farsi la visita, la quale anticamente compievasi dai Vescovi, e il Lateranese e 'l Tridentino restrinsero da poi ai Prelati Regolari, ma ai Vescovi, quai Delegati Apostolici, lasciarono il diritto di visitare i Monisteri, *se i Superiori Regolari ammoniti non li visiteranno e correggeranno dentro sei mesi*, come il Tridentino s'esprime (3).

1123. D. Che cosa è la visita del Prelato e di quante specie?

R. È l'esame o ricerca dello stato e dei costumi dei Religiosi, uniformemente alla regola e alle costituzioni del proprio Istituto e ai sacri canoni, per correggere i difetti che vi fossero, e promuovere il bene spirituale e temporale. *È generale* ed è quella che il Prelato fa per dovere del suo ufficio pastorale, e *particolare* ed è quella che il Prelato fa per zelo o carità o per qualche speciale motivo.

1124. D. In che adunque consiste la visita?

R. Nel conservare la monastica disciplina, ossia nell'inquisizione degli eccessi e dei difetti di ciascuno e tutti i Religiosi visitati; nel castigo dei delinquenti; nell'emenda dei difettosi con appositi rimedi; nell'osservanza delle proprie obbligazioni, se la disciplina è in vigore; nell'esigenza di esse, se è decaduta, tutto adattato allo stato di ciascuno, come il Tridentino (4) insegna (5).

(1) QQ. *Regul.* l. 3. q. 47. a. 2. 3.
(2) Lezana l. 2. c. 12. n. 13.
(3) Sess. 25. c. 8. e 11. *de Regul.*
(4) Sess. 24. c. 3. (5) Ferr. *Visitare* n. 1.

1125. D. È adunque necessaria la visita ?

R. È tanto necessario al Prelato visitare i suoi subordinati, quanto all' agricoltore visitare il suo campo, quanto al medico visitare l' infermo; anzi tanto importa la visita, quanto fa mestieri mantenere incorrotta la morale, intera la disciplina, in osservanza i voti.

1126. D Chi deve far la visita tra Regolari ?

R. I loro Prelati Generali e Provinciali, i quali però, trovandosi legittimamente impediti, possono usare i Commissari Visitatori, e coloro eziandio che, con qualunque titolo chiamati, hanno giurisdizione su determinati Monisteri o Conventi o luoghi, come il Tridentino (1) stabilì (2).

1127. D. Perchè i Regolari non sono soggetti alla visita dei Vescovi ?

R. Perchè non sono soggetti alla loro giurisdizione, ma a quella del Papa, come a loro proprio Diocesano e Giudice Ordinario, dal quale solo possono i Vescovi ottenere di visitare (3) i Regolari (4).

1128. D. Possono qualche fiata i Vescovi visitare le case dei Regolari ?

R. *I Regolari che esercitano la cura delle anime di persone secolari, sono soggetti nelle cose che appartengono a detta cura e all'amministrazione dei Sacramenti, immediatamente alla giurisdizione, alla visita, alla correzione del Vescovo, nella cui Diocesi sono situati i loro Monisteri*, dice il Tridentino (5); e le Confraternite erette nelle Chiese dei Regolari, in quanto alle rendite, sono anche soggette alla visita dei Vescovi, come decise la S. Congregazione nel dì 4. Novembre 1698. (6).

1129. D. Ma possono i Vescovi secondo il Tridentino (7) visitare i Monisteri dei Regolari dopo sei mesi di negligenza dei Superiori proprî ?

R. Non possono, rispose più volte la S. Congregazione del Tridentino, e spezialmente nel dì 20. Febbraio 1616. (8).

1130. D. E se in Convento son pochi i Religiosi ?

R. Benchè Innocenzo X. in un suo decreto (9) vuole che i Conventi di ristrette famiglie siano soggetti ai Vescovi; pure

(1) Sess. 23. c. 20. (2) Ferr. *Visitare* n. 17.
(3) Glossa in c. *Auctoritatis in verb. Sedis Apostol.*
(4) Matteuc. l. 2. c. 24. n. 1. *Offic. quoad visit. Ord. quoad Regul.*
(5) Sess. 25. c. 11. *de Regul.* (6) Matt. 6. 7. Lez. l. 2. c. 15. n. 27. Ferr. *Visit.* n. 35. 38. (7) Sess. 25. c. 8. *de Regul.*
(8) Matteuc. l. 2. c. 24. n. 4. Ferr. *visit.* n. 39. 43.
(9) *Ut in parvis.*

la S. Congregazione del Concilio nel dì 29. Novembre 1657. stabilì che nel citato decreto d' Innocenzo X. *non si comprendano i Conventi non mai soppressi, nei quali attualmente dimorano più di sei Religiosi* (1), purchè abbiano i loro Visitatori regolari.

1131. D. Può il Vescovo esigere la procurazione da quei Conventi, ch' ei ha diritto di visitare?

R. Non può, per privilegio concesso ai Regolari da Alessandro VII.

1132. D. Dunque i Regolari possono non curarsi dei Vescovi?

R. *I Regolari debbono con l'onor conveniente e col dovuto rispetto venerare i Vescovi in luogo dei SS. Apostoli*, dice Leone X. (2), e i Vescovi, come parla il Concilio Viennese, *debbono trattare e favorire con carità i Religiosi, e serbare inviolabilmente i loro diritti e i loro privilegi* (3).

1133. D. Può il Prelato Generale mandare a Commessario Visitatore un estraneo?

R. Non può mandare un estraneo, benchè Religioso di altro Ordine, perchè il Visitatore deve essere istruito nella Regola e nelle Costituzioni dei Regolari da visitare; può ciò fare il Papa per pienezza di potestà che ha sopra tutta la Chiesa (4).

1134. D. Può il Prelato Generale mandare a Commessario Visitatore il Prelato Provinciale?

R. Nella Provincia, ov' è Prelato Provinciale, non può mandarlo, perchè il Prelato Provinciale è soggetto a censura; può in altra, benchè non convenga, perchè deve il Prelato Provinciale badare alle proprie pecorelle (5).

1135. D. Sono obbligati i Prelati Generali e Provinciali a visitare i Religiosi loro soggetti?

R. I Dottori dicono che son tenuti per diritto divino, naturale, ed ecclesiastico, perchè a ciascun Prelato è detto quello che disse Cristo a S. Pietro, cioè che *confermasse i suoi fratelli* (6); perchè la visita è comandata dal Diritto comune (7); perchè così ordinò il Tridentino (8); perchè senza la visita la riforma non può farsi, chè questa suppone rilassamento conosciuto, e questo la visita (9).

(1) Matteuc. ivi 6. Ferr. ivi 43.
(2) Const. *Cum intra* (3) Matteuc. ivi, n. 10.
(4) Lezana l. 1. c. 18. n. 92. (5) Ferr. *Visit.* n. 104.
(6) Lucae c. 12. (7) Cap. *Romana* §. 1. *de censuris in* 6.
(8) Sess. 25. c. 20. *de Regul.*
(9) Lezana l. 1. c. 18. n. 68. c. c. 27. n. 1.

1136. D. Che deve fare il Visitatore innanzi che cominci la visita?

R. Deve, con lettera circolare da leggersi in tutti i Conventi da visitare, dare avviso del cominciamento della visita e comandare le cose che dovranno essere oggetto speciale di visita, affinchè non perda in vano il tempo.

1137. D. Quando suole mandarsi il Visitatore?

R. Il Prelato Generale suole mandarlo, quando deve farsi l'elezione del Prelato Provinciale o anche per qualche altro arduo affare: il Prelato Provinciale, quando deve celebrarsi la Congregazione o anche per qualche altro affare, ove ei trovasi leggittimamente impedito (1).

1138. D. Può il delegato Visitatore delegare un altro?

R. In tutte le cose non può, perchè il delegato non può delegare; può però commettere la visita di alcuni Conventi con facoltà ristretta, ove è Visitatore all'universalità delle cause (2).

1139. D. Cessa la commessione data al Visitatore, se muore il Prelato Generale?

R. Non cessa, purchè *res non sit integra*, perchè il Diritto Canonico espressamente comanda, durare la delegazione, morto o rimosso il delegante (3), ove il delegato ha posto mano alla delegazione.

1140. E se il Visitatore Generale muore in tempo di visita?

R. Il Prelato Provinciale riprende il governo della Provincia sino alla venuta del nuovo Visitatore, ma solo in quelle cose che non soffrono dilazione (4).

1141. D. Quali facoltà rimangono al Prelato Provinciale in tempo che gira il Visitatore Generale?

R. Al Visitatore appartiene tutto il foro contenzioso, chè tutte le quistioni sono a lui devolute; al Prelato Provinciale rimane la giurisdizione volontaria, la quale non turba l'ufficio del Visitatore. Si dica lo stesso del Visitatore Provinciale in rapporto al Superiore locale. Tutto però deve regolarsi col diritto comune, con le leggi di ciascun Ordine, con la consuetudine, con le lettere patenti della commessione (5).

1142. D. Può il Prelato Provinciale in tempo di Visita Generale traslocare i suoi sudditi?

R. Non può, perchè con ciò potrebbe impedire lo scoprimento di delitti e d'inosservanze, ed al rimosso la manifestazione dei suoi bisogni al Visitatore (6).

(1) Ferr. ivi. n. 109.
(2) Ferr. *Visit.* n. 105. Lezana l. 2. c. 13. n. 31.
(3) Ferr. ivi. n. 116.
(4) Ferr. ivi n. 118.
(5) Lezan. ivi. n. 23. 30.
(6) Lezan. Ivi. n. 29.

1143. D. Quanti giorni può impiegare il Visitatore in ciascun Convento o Monistero?

R. Non può determinarsi il tempo, cui convien misurare dal maggiore o minor numero di Religiosi da visitare e anche dalla quantità e qualità delle cose e in fine dalle Costituzioni di ciascun Ordine; il certo però si è che il Visitatore, come dice il Tridentino (1), deve *terminare la visita con prestezza, ed in una con la debita diligenza* (2).

1144. D. Dentro quanto tempo il Visitator Generale deve chiuder la visita di una Provincia?

R. In ciò conviene consultare le Costituzioni di ciascun Ordine; tra i Minori Osservanti deve chiuderla dentro tre mesi, e, creato il Prelato Provinciale, dentro venti giorni deve uscir dalla Provincia visitata, se non gli sono state concesse altre facoltà (3).

1145. D. Quante persone può seco portare il visitatore?

R. Due, cioè il Sacerdote e il compagno, ed anche uno scrittore, se si crederà necessario.

1146. D. In quali cose debbono versarsi i Visitatori?

R. Debbono osservare, se i Regolari da loro visitati *menino e regolino lor vita in conformità del prescritto dalla Regola che hanno professato, e sopra tutto guardare a quelle cose, che appartengono alla perfezione della loro professione, come a dire del voto di obbedienza, di povertà, di castità, e ad altri voti e precetti particolari di qualche Regola o di qualche Ordine, se mai ve ne sono, all'essenza rispettiva di essi, come pure alle cose relative alla comune vita, vitto, e vestito*, come dice il Tridentino (4).

1147. D. Da quali cose deve cominciare il Visitatore?

R. Dalle cose che riguardano i voti e i precetti della propria Regola e poi passare alla disciplina; debbe riformare prima l'interno, e poi l'esterno; e però deve premettere un sermone analogo alla circostanza.

1148. D. Quali cose deve domandare il Visitatore?

R. Deve domandare tutte le cose prescritte e nel modo prescritto dalle proprie Costituzioni, e lasciar quelle che sono da queste interdette (5).

1149. D. Quali luoghi o cose può o deve visitare, e quali domande fare ai visitati?

R. I luoghi da visitare sono il Tabernacolo, ov'è il SS. Sa-

(1) Sess. 24. c. 3. *De Refor.* (2) Ferr. ivi. n. 106.
(3) Ferr. ivi. 117. (4) Sess. 25. c. 1. *De Regul.*
(5) Ferr. ivi. n. 112. 114. 123.

cramento, la Chiesa e gli Altari, la Biblioteca, la Farmacia, il Lanificio, l'Infermeria, il fabbricato del Convento, le officine, le celle dei Religiosi, e in tutte queste cose corregga con paterno zelo gli abusi e i difetti; le cose sono i libri della sacristia, cioè delle messe manuali, delle messe legate, delle messe di rubrica e di quelle pei Religiosi morti; il libro dell'esito e dell'introito del Convento; il libro che forma la così detta *Platea* del Convento; le domande poi da fare debbono essere relative all'osservanza della Regola e prima dei tre voti e poscia dei precetti e quindi delle Costituzioni, e perciò anche quelle che hanno relazione all'amministrazione e alla nettezza della Chiesa e alla frequenza dell'orazione e del coro e dei sacramenti, e quelle pure che riguardano il silenzio, il ritiro, la modestia, la temperanza, il desinare, i bisogni, l'intera amministrazione, e quanto mai è utile a sapersi per mantener salda la disciplina regolare; e tutto ciò senza mai discendere a particolari persone, se non vi è antecedente infamia provata o clamore (1).

1150. D. Quali cose non può fare il Visitatore Generale?

R. Non può spedire dimissorie per l'ordinazione dei Chierici, nè mandar Padri a predicare, nè distribuire gli spogli dei Religiosi defunti, nè visitare le monache, nè mandare i Religiosi fuori Provincia, nè mutare gli statuti di Provincia che non sono opposti alle Costituzioni, nè da sè punire notabilmente il Prelato Provinciale o quelli che furono Prelati o i Padri dell'Ordine; ma può inquirere, sempre in conformità delle leggi del proprio Ordine, sul Prelato Provinciale e Segretario e compagno e sull'antecedente Visitatore e compagni e su tutti i Religiosi, su i quali si estende sua commessione; e da poi può far decreti per la conservazione della disciplina; e in tutto deve unire alla mansuetudine il rigore, alla misericordia il giudizio, alla clemenza la severità, come avverte il Tridentino (2).

1151. D. Dunque i Visitatori possono inquirere contro i Prelati Provinciali?

R. Possono, anzi debbono, ove si tratti di delitti gravi, ma in ciò debbono procedere con lentezza, con prudenza, con cautela, nè facilmente ammettere le accuse, perchè i Prelati sogliono incorrere nell'odio dei loro amministrati e soffrire insidie, dovendo per ufficio rimbrottare e castigare e sospendere, come giustamente dice il Lateranese IV (3).

(1) Matt. c. 55. §. 2. (2) Sess. 13. c. 1. *De Reform.*
(3) Ferr. *Accusari qui possunt.* n. 13. Lez. 1. 2. c. 13. n. 34.

1152. D. Può il visitatore ricevere doni?

R. Ciò è espessamente proibito dal Tridentino (1) sotto la pena della restituzione del doppio da farsi dentro un mese, e sotto altre pene tassate dai proprî Statuti, e ciò pure interdisse la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 14. Novembre 1710. ai Prelati dei Minori Osservanti sotto la pena eziandio della privazione di voce attiva e passiva (2); ed è a tutti i Prelati inferiori ai Vescovi ciò proibito, senza speranza di condonazione, come il Tridentino ordinò.

1153. D. Come può in pochi dì il Visitatore stabilire la riforma?

R. Molte cose ei può stabilire, e molte altre lascia da stabilirsi dall'eletto Prelato, al quale perciò deve far noti i disordini trovati lunghesso la visita, onde vi rimedii, nè deve omettere di manifestare i più gravi al Prelato Generale, onde questi inculchi i modi più accouci alla riforma, nella quale conviene andare adagio e cominciare da qualche Convento e dai più giovani Religiosi, onde non ne nasca tumulto e rombazzo.

1154. D. Qual'è il tempo più opportuno a fare la visita?

R. Credo che sia la primavera, perchè in quel tempo i Regolari non sono occupati in cose temporali fuori di Convento, e perchè quel tempo precede agl' introiti più grandi e alle spese più esorbitanti, ed anche perchè in quel tempo si può più agevolmente viaggiare, ed è il tempo più vicino ai Capitoli.

1155. D. Quanto tempo durano la cose ordinate dai Visitatori?

R. Durano almeno in tutto il tempo che dura nell' ufficio il Prelato committente, tranne il caso che detti Visitatori o il committente abbiano potestà di formar leggi, perchè in tal caso durano sino al rivocamento (3).

1156. D. Vi sono pene contro coloro che ricusano i Visitatori?

R. Vi è la scomunica riservata al Papa, la privazione di tutti gli ufficî attuali, e la inabilità di ottenerne in avvenire, come Gregorio XIII (4) stabilì (5); e però i Visitatori debbono essere ricevuti con tutto il cerimoniale che prescrivono le Costituzioni di ciascun Istituto regolare.

1157. D. Valgono le assoluzioni che danno i Visitatori in fine di visita?

(1) Sess. 24. c. 3. (2) Ferr. *Visit.* n. 123.
(3) Lezana l. 2. c. 13. n. 33. (4) Cons. *Quoniam.*
(5) Ferr. *Visit.* n. 108.

R. Valgono almeno per le censure e irregolarità incerte e dubbie e per le certe occulte, altramente sarebbero vane e inutili, come dicono i Dottori (1).

1158. D. Terminata tutta la visita, che deve fare il Commessario Visitatore?

R. Ove egli è destinato anche a presedere al Capitolo, deve convocare gli Elettori con determinare il luogo e 'l tempo della elezione da farsi.

1159. D. Che cosa è poi questo Capitolo e di quante specie?

R. Il Capitolo, per quanto riguarda i Regolari, è una congrega di Religiosi fatta per qualche cosa o negozio appartenente allo stato del loro Istituto. Esso è *Generale*, se riguarda affari di tutto l'Ordine; è *Provinciale*, se la congrega si fa pei negozî di una Provincia; è *Conventuale*, se in esso trattasi di cose relative ad un sol Convento; ma i Capitoli Provinciali non sono riconosciuti in alcuni Ordini Religiosi, come nel Benedettino, ove i Monisteri sono distiuti per lo reggimento (2).

1160. D. Donde deriva questa voce *Capitolo?*

R. Siccome anticamente i Monaci, detta l'ora di Prima, poscia spiegavano un capo della Regola, e quindi fecevano la spontanea confessione dei proprî difetti, e 'l Superiore correggeva e riformava, e tutto ciò conchiudeva con l'Orazione ch'è il Capitolo di Prima; così la voce *Capitolo* fu da poi trasferita alla Congrega medesima dei Religiosi (3).

1161. D. In ogni quanto tempo deve celebrarsi il Capitolo?

R. Benchè non siavi una legge in generale che determini il tempo per ciascun Capitolo per tutti gli Ordini Regolari, i quali in ciò hanno diverse Costituzioni; pure sembra convenevole che i Capitoli Provinciali si celebrassero in ogni triennio e perchè così si tratterebbe con più frequenza della riforma, e perchè il Tridentino (4) dopo il Lateranese (5) in ogni triennio ordinò i Concilî Provinciali (6).

1162. D. Fra i Minori Osservanti fra quanto tempo debbono celebrarsi?

R. Il Capitolo Generale in ogni sessennio per ordine di Leone X. nel dì 28. Maggio 1517 (7); il Capitolo Provinciale poi in ogni triennio, come stabilì lo stesso Leone X, e da poi Clemente V (8).

(1) Lezana l. 1. c. 18. n. 93. (2) Lezan. l. 2. c. 12. c. 1.
(3) Van-Espen *Ius. Eccles.* Tit. 23. c. 3.
(4) Sess. 24. c. 2. (5) Sess. 10. c. 10.
(6) Lezana l. 2. c. 13. n. 13. (5) Const. *Ite et vos.*
(7) Const. *Exivi.*

1163. D. Il Visitatore ha voto nell'elezione?

R. Conviene in ciò stare agli Statuti di ciascun Ordine; tra i Minori Osservanti i Visitatori, che non sono anche Presidenti dei Capitoli, o pure non hanno speciale commessione dal Ministro Generale, non hanno voto nei Capitoli Provinciali.

1164. D. Il Visitatore può essere eletto Prelato Provinciale?

R. Non può essere eletto, altramente si toglierebbe la libertà agli Elettori e si aprirebbe la via alla subornazione e alle frodi; tra Minori Osservanti è nulla la elezione del Visitatore a Ministro Provinciale (1).

1165. D. Il delegato del Visitatore può essere eletto Prelato Provinciale?

R. Può essere eletto; perchè l'inabilità ad essere eletto è materia odiosa, e perciò si deve prendere e interpretare in modo stretto.

DIALOGO XXIX.

DEL CAPITOLO — DELL'ELEZIONE — DEGLI ELETTORI.

1166. D. Che cosa è *elezione*?

R. Presa in senso generale, è la ricezione che si fa di una persona da altre in ordine ad uno scopo; in senso ristretto alla materia Ecclesiastica, è una canonica chiamata, che si fa ad una Chiesa o Prelatura vacante, di una persona idonea da coloro che hanno il diritto di eleggere (2).

1167. D. Quando la Chiesa o la Prelatura si dice vacante?

R. Quando il legittimo Pastore o Prelato è morto, o ha rinunciato, o è traslocato, o è deposto, o ha dato termine al suo governo, se questo è temporaneo (3).

1168. D. La elezione differisce dalla postulazione e dalla nomina?

R. Senza dubbio, perchè la *postulazione* è una inchiesta, che fa il collegio degli Elettori ad una Potestà Maggiore, di qualcuno che per qualche canonico impedimento (4) non può

(1) Ferr. *Visit.* a. 115.
(2) Ferr. *Electio* a. 1. n. 3. (3) Ferr. ivi. a. 4. n. 72.
(4) Cap. 1. *De Postul.*

esser eletto (1); la *nomina* poi ha luogo, quando due o più persone eccellenti vengono proposte al Superiore, che ha il diritto di scegliere, onde promuova qualcuno di esse. Da ciò deriva che la elezione è per diritto, la postulazione per grazia, la nomina per grazia o privilegio o diritto; che l'eletto dopo l'elezione acquista la giurisdizione, non così chi fu richiesto per postulazione o nomina; che l'eletto poteva essere eletto, non chi fu domandato per postulazione, nè tutti insieme presi i nominati; che con l'elezione si dà lo sposo alla Chiesa, non così con la postulazione o la nomina (2).

1169. D. La nomina che fanno gli Elettori prima dell'elezione non conferisce diritto?

R. Quella è una nomina consultiva, e non serve che a restringere e determinare le persone che si stimano degne, tra le quali con lo scrutinio verrà scelta qualcuna; questa nomina perciò non indica che un consenso *de futuro* che gli Elettori possono rivocare (3).

1170. D. In quante maniere può farsi l'elezione?

R. Si può fare (4) per *iscrutinio*, che si ha quando la maggiore e più sana parte di coloro, che possono e vogliono e debbono intervenire, danno i suffragi ad una determinata persona che ha le doti per essere eletta; *per compromesso* che si ha quando i presenti elettori concedono ad uno o più idonei la facoltà di fare la scelta in vece loro; *per ispirazione* che si ha quando la elezione si fa per divina rivelazione, come si crede che fosse eletto S. Nicola a Vescovo di Mira (5).

1171. D. Si può fare l'elezione per sorti?

R. Questa è assolutamente riprovata dal Diritto Canonico (6); credesi però non irrita, benchè debba irritarsi l'elezione fatta da Elettori che prima dell'elezione convennero di scegliere chi prima usciva a sorte (7).

1172. D. I Dottori quali condizioni richieggono per l'elezione fatta per *iscrutinio*?

R. Ne richieggono diciotto e le deducono dal Diritto (8); cioè 1. che l'elezione si faccia da persone insieme congregate; 2. che i disquisitori si destinino dal collegio; 3. che

(1) Ferr. ivi. a. 1 n. 9. *Postulat. Praelat.* Lezana l. 2. c. 12. n. 50.
(2) Ferraris ivi. a. 4. n. 8.
(3) Ferr. ivi. n. 10. (4) Cap. *Quia propter* 42. *de elect.*
(5) Ferr. ivi. n. 20. 32. Lezana. ivi. n. 11.
(6) Cap. *Quia propter*, e cap. *Ecclesia vestra 3. de sortileg.*
(7) Ferr. *Elect.* a. 4. n. 21. 43. 46. *Sors.* n. 16. Lez. l. 2. c. 12. n. 44.
(8) Cap. *Quia propter.*

*

i disquisitori siano del collegio ; 4. che i disquisitori siano tre ; 5. che il voto di ciascun vocale si esamini secretamente ; 6. che un voto si esamini separato dall'altro ; 7. che si esaminino i voti di tutti ; 8. che i voti si mettano in iscritto pubblico o privato ; 9. che i voti si pubblichino in comune, ossia in Capitolo; 10. che i voti, senza altra azione in mezzo, subito si pubblichino ; 11. che, fattane la pubblicazione, si paragoni numero con numero; 12. che tale paragone si faccia immediatamente dopo la pubblicazione ; 13. che la scelta si faccia in nome del Capitolo da un solo che può essere lo stesso Presidente o uno dei disquisitori o il Segretario del Capitolo ; 14. che tale scelta si faccia subito dopo il paragone; 15. che la scelta si faccia in persona di colui, sul quale consente la parte maggiore e più sana ; 16. che si faccia la scelta oralmente , cioè con parole pronunciate ; 17. che la scelta non sia clandestina ; 18. che nelle cose dette si osservi l'ordine successivo, con che le abbiamo numerate (1).

1173. D. Quali altre cose si debbono tener presenti nel l'elezione per *iscrutinio* ?

R. Si ricerca 1. che la pluralità debba formarsi senza il voto dell'eletto ; 2. che la parte maggiore non possa dopo la pubblicazione dei voti darsi alla minore ; 3. che un estraneo, benchè siavi il consenso del Capitolo, non possa essere ammesso a dare il voto (2).

1174. D. Quali cose richieggonsi pel *compromesso* ?

R. Si richiede 1. che tutti i vocali, niuno eccettuato, consentano al compromesso ; 2. che il compromesso non si faccia a persona secolare, ma ecclesiastica , comechè estranea al Capitolo ; 3. che niuno possa fare a sè stesso il compromesso ; 4. che tutti , se non è proibito da legge speciale, possano farlo a qualcuno di loro ; 5. che i compromittenti ricevano , se si è serbata la forma legittima , dal compromissario l'eletto ; come si raccoglie dal Diritto e insegnano i Dottori (3).

1175. D. Quali condizioni si richieggono nell'elezione per *ispirazione* ?

R. Conviene 1. che antecedentemente non vi sia stato verun trattato ; 2. che perciò prima del Capitolo non vi sia stato verun vizio di simonia o subornazione o richiesta o consenso ; 3. che tutti gli Elettori consentano col cuore e con la bocca nell'elezione di tale persona (4).

(1) Ferr. ivi. n. 23. Miranda *Manuale Praelat.* t. 2. q. 23. 29.
(2) Ferr. ivi. n. 38. 41. (3) Ferr. ivi. n. 25. 31. Lezana l. 1. c. 15. n. 111. (4) Ferr. ivi. n. 32. 35. Lezana ivi.

1176. D. Quale forma debbono usare i Regolari nelle loro elezioni?

R. Quella che vogliono gli Statuti di ciascun Ordine, quale suole essere quella che si fa per iscrutinio, come avverte il Lezana (1).

1177. D. Quali e quanti sono i requisiti per la celebrazione del Capitolo tra i Regolari per aversi l'elezione canonica?

R. Si richiede 1. che sia legittimamente congregato; 2. che vengano chiamati coloro che hanno voce in quel Capitolo; 3. che tutta la elezione si faccia capitolarmente; 4. che la maggior parte dei Vocali consentano (2).

1178. D. Che cosa si deve riguardare per dirsi *legittimamente congregato*?

R. Si deve aver ragione delle persone, del modo, del luogo, del tempo (3).

1179. D. Di quali persone deve aversi ragione?

R. Della persona che presiede, la quale nei Capitoli Generali è il Prelato Generale, ne' Capitoli Provinciali è lo stesso Generale per sè o per qualche suo Delegato, sebbene in ciò conviene consultare le Costituzioni di ciascun Ordine; e delle persone dei Vocali che sono quelli che possono e debbono e vogliono intervenire.

1180. D. Chi deve fare la convocazione?

R. Il Presidente, se pure il Prelato Generale non convochi e altri mandi a presedere da suo Delegato.

1181. D. Come deve farsi la convocazione?

R. Con lettera Circolare, nella quale deve esprimersi il luogo e 'l tempo della convocazione, le preghiere da farsi, le carte e i documenti da portare, e tutto che prescrivono le Costituzioni di ciascun Ordine, la quale lettera deve girare ed esser letta pubblicamente in ogni Convento o Monistero.

1182. D. In qual giorno e in qual luogo deve chiamarsi il Capitolo?

R. Il Capitolo può celebrarsi in qualunque giorno, sia anche festivo, come dicono i Dottori (4); deve convocarsi però alcuni giorni innanzi pei trattati consultori e per altri affari, sebbene in ciò conviene seguire le Costituzioni di ciascun Ordine. Si deve poi celebrare in luogo pubblico e solito, come in Refettorio, in Sacristia, in Coro, in Chiesa, purchè non siavi necessità di celebrarlo altrove; ma, se si celebrerà

(1) Lezana ivi. (2) Ferr. *Capitulum* a. 1. n. 36.
(3) Ivi. n. 37. (4) Ferr. *Electio* a. 4. n. 83.

in luogo diverso e non solito, non perciò è nulla la elezione seguita, perchè niuna legge vi ha che dichiari essenziale alla elezione un luogo determinato, come pure insegna il Diritto e dicono i Dottori (1).

1183. D. Anche di notte si può celebrare il Capitolo?

R. Se altramente non istabiliscono le Costituzioni di ciascun Ordine, come è altramente decretato in quello dei Minori Osservanti; si può celebrare di notte solo per grave ed urgente necessità, come p. e. se in tutto il dì non poterono concordarsi gli Elettori e nel seguente dì finirebbe la loro facoltà; se vi fosse pericolo di sciogliersi i congregati; se si temesse l'arrivo di lettera di persona potente, e pregiudizievole alla libertà del votare; ma in questo caso debbono accendersi tre lumi, onde evitare gl'inganni e le frodi nello scrivere le schedole..

1184. D. Che vuol dire che deggion esser *chiamati tutti quelli che hanno voce in Capitolo?*

R. Vuol dire che a dare il suffragio debbon esser chiamati tutti coloro che possono e debbono e vogliono intervenire, benchè siano assenti, ma non siano distanti in guisa da rendersi molto incomoda la loro chiamata, se altramente non comandino le Costituzioni o esiga la consuetudine legittima (2).

1185. D. Ma è nulla la elezione seguita, se qualcuno non venne chiamato?

R. Non è nulla per sè, ma può essere annullata ad istanza di chi non fu chiamato, il quale però per lo bene della pace convien che l'abbia per rata col silenzio o con la ratifica (3).

1186. D. Può reclamare chi non fu chiamato, dopo essere stato confermato l'eletto?

R. Può, se dopo la conferma ebbe cognizione dell'elezione fatta senza essere chiamato, perchè le sole elezioni legittime si confermano (4).

1187. D. Ma a chi spetta la scelta del Prelato?

R. Per Diritto canonico spetta al Collegio o Capitolo, cui deve darsi il Prelato; ma per privilegio o consuetudine legittima si può anche ad altri dare la facoltà di scegliere; l'elezione però del Prelato Regolare spetta ad un determinato numero di Religiosi (5).

(1) Ferr. ivi. n. 65. 70.
(2) Ferr. *Electio* a. 3. n. 1. 3. Lez. c. 15. n. 8.
(3) Ferr. ivi. a. 4. n. 1-4. *Matteuc.* c. 22. n. 1-2.
(4) Matt. c. 22. n. 2.
(5) Ferr. ivi. a. 2. n. 2-3 Lez. c. 15. n. 1.

1188. D. Quali sono esclusi dal diritto di scegliere, benchè siano nel numero degli Elettori?

R. Per vari testi del Diritto Canonico sono esclusi dal votare 1. i pupilli e gl'impuberi; 2. i furiosi e mentecatti, durante la pazzia; 3. gli scomunicati di scomunica maggiore; 4. i denunziati sospesi dall'ufficio e beneficio, o dall'ufficio e non dal beneficio; 5. gl'interdetti personalmente denunziati; 6. gl'irregolari nominatamente denunziati; 7. gl'infami di diritto sentenziati o dichiarati; 8. i secolari per le Dignità e Prelature Ecclesiastiche; 9. quelli che non sono ancora suddiaconi; 10. quelli che, avendo eletto scientemente un indegno, per quella volta rimangon privi del diritto di eleggere; 11. quelli ch'elessero per abuso della potestà secolare; 12. quelli che trascurarono compiere l'elezione nel tempo stabilito, i quali per quella volta non possono eleggere (1).

1189. D. Se l'Elettore è assente, come deve chiamarsi?

R. Si deve citare per mezzo di lettera, se è certo il luogo della sua dimora; per mezzo di editto, se il luogo è incerto, come dice il Diritto; nel caso poi l'utilità e la necessità della Chiesa esigesse un pronto provvedimento del Prelato, l'assente può non chamarsi, o anche non aspettarsi, perchè in tale ipotesi non può venire senza incomodo, come dice il Diritto (2).

1190. D. Nel citarsi l'assente deve anche determinarsi il tempo?

R. Deve determinarsi sotto pena di nullità di tutte le cose che si faranno, perchè tale è la natura delle cose, per le quali debbono citarsi date persone; nè il tempo prefisso deve essere tanto breve da non potere l'assente giugnere nel luogo, altramente la citazione si ha per non fatta, come definì Bonifacio VIII. (3), perchè si suppone fatta con dolo (4).

1191. D. L'assente può essere costretto ad intervenire?

R. Non può essere costretto, se per la mancanza di lui non segue un gran pregiudizio alla Chiesa (5).

1192. D. Ma possono gli assenti eleggere per proccuratori?

R. Per Diritto comune possono, ma i proccuratori debbon essere del numero degli Elettori e nominati dal Capitolo e dagli assenti, e purchè qualcuno del Capitolo voglia far da proccuratore, chè non si può per lettere o estranea

(1) Ferr. ivi. a. 2. n. 7. 19. Lez. c. 15. n. 5. Matt. c. 38.
(2) Ferr. *Absens* a. 1. n. 1. 11.
(3) Extrav. *Rem non novam, de dolo, et contum.* l. 2.
(4) Matt. *Quoad elect. Praet.* n. 6.
(5) Ferr. *Elect.* a. 3. n. 4.

persona mandare i suffragi; ma non possono, ove le Costituzioni di qualche Ordine proibiscono supplire i voti degli assenti, come definì Innocenzo XII. (1), e la S. Congregazione del Concilio nel dì 3. Dicembre 1644 (2) e insegnano i Dottori (3).

1193. D. Se un Elettore fosse presente e non volesse intervenire?

R. I vocali presenti e intervenuti possono procedere all'elezione senza di quello, che non vuole intervenire, come costa da testi espressi del Diritto (4).

1194. D. E se un Elettore si trovasse infermo?

R. Per testi chiari del Diritto, se l'Elettore si trova infermo nel luogo del Capitolo, i disquisitori debbono recarsi da lui, e chiedere e ricevere da lui dentro un'urna a ciò preparata il voto (5).

1195. D. Se un vocale rinunciò e poi si pentì della rinuncia alla voce?

R. Deve essere ammesso nel solo caso che l'elezione non ancora sia cominciata, e 'l Presidente non abbia accettato la rinuncia, come dice il Diritto (6).

1196. D. I Regolari non professi hanno voti nei Capitoli?

R. Gli Elettori debbono essere professi almeno di tacita professione, e l'eligendo di professione espressa nello stesso Ordine, come dice il Diritto (7).

1197. D. I Discreti sono vocali nei Capitoli dei Regolari?

R. In ciò conviene stare alle Costituzioni di ciascun Ordine, le quali determinano il numero e le qualità dei vocali per ciascuna elezione (8).

1198. D. E i Regolari non suddiaconi possono esser vocali?

R. Ciò è proibito dal Tridentino (9); ove però le Costituzioni di qualche Ordine approvate dalla S. Sede ciò permettano, debbono anche i non suddiaconi esser chiamati, come rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 22. Maggio 1577 (10).

1199. D. Potendo i laici esser Guardiani tra i Minori, possono essi dar voti?

(1) *Const. Perpendens.*
(2) Ferr. *Elect.* a. 3. n. 5-6. nota. *Absens.* a. 1. n. 3.8.
(3) Matt. *Quoad Elect. Prael.* n. 6.
(4) Ferr. ivi. a. 4. n. 15. Matt. ivi n. 5.
(5) Ferr. ivi a. 4. n. 37. Matteuc. ivi 8.
(6) Ferr. ivi a. 3. n. 19. (7) Ferr. ivi a. 4. n. 89. 91.
(8) Lezan. l. 2. c. 12. n. 17. (9) Sess. 22. c. 4.
(10) Ferr. ivi a. 4. n. 38.

R. Non possono dare voti, come decretò nel dì 4. Agosto 1625. la S. Congregazione del Concilio e ordinano gli Statuti di essi approvati da Urbano VIII (1) nel dì 16. Aprile 1630 (2).

1200 D. Se tra i Minori qualche vocale chiamato non volesse intervenire?

R. L'elezione si dovrebbe fare dagl'intervenuti, come decise la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 6 Agosto 1655, 21. Gennaio 1707, 8. Febbraio 1715, 19. Luglio 1709 (3).

1201. D. Fra i Minori si suppliscono i voti degli assenti?

R. Ciò è espressamente proibito, nè gli assenti possono votare per proccuratori, come costa dai loro Statuti e dal decreto di Urbano VIII. (4); e sotto nome di assenti s' intendono anche i votanti morti, come rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 11. Marzo 1836.

1202. D. Dunque è proibita la surrogazione?

R. Per Diritto comune è proibita, chè il Tridentino (5) decretò, *non esser lecito in avvenire stabilire Provinciali, o Abbati, o Priori, o qualunque altro Titolare ad effetto di fare l'elezione, o supplire voci o suffragî degli assenti*, sotto pena di nullità; ma se altramente vogliono le Costituzioni di qualche Ordine approvate dalla S. Sede, è permesso, com' è comandata tra i Minori Osservanti la surrogazione dei Definitori assenti e impediti legittimamente (6).

1203. D. Un Presidente del Convento, il qnale governa per un Guardiano o morto o che rinunciò o fu destituito, può dare voto in Capitolo?

R. No, rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, nel dì 11. Marzo 1836, a quesiti fatti dal Generale dei Minori, nè il Provinciale col Definitorio può concedergli quel diritto, nè eleggerlo a Guardiano dopo la solennità di S. Francesco.

1204. D. Quali sono gli Elettori tra i Minori Osservanti?

R. Nel Capitolo Generale sono vocali tutti i Ministri Provinciali dell'Osservanza e della Riforma, come stabilì Leone X. (7) nel dì 29. Gennaio 1517; il Ministro Generale scadente, che da Clemente X. (8) nel 23. Settembre 1675. fu

(1) Const. *Exponi nobis.*
(2) Matteuc. ivi n. 8.
(3) Ferr. *Elect.* a. 4. n. 16. 17.
(4) Const. *Circumspecta.*
(5) Sess. 25. c. 6. *De Regul.*
(6) Matteuc. *Quoad elect. Prael.* n. 6.
(7) Const. *Ite et vos.*
(8) Const. *Exponi nobis.*

detto Definitore, Padre, e Discreto perpetuo dell'Ordine; i Vice-Commissarî Generali per ordine di Clemente XI. (1) dei 3. Dicembre 1707; i Commissarî e Procuratori Generali di ambe le famiglie per decreto di Alessandro VII. (2) dei 4. Ottobre 1662; il Commissario Generale delle Indie per concessione di Sisto V. (3); i due Segretarî Generali per privilegio lor dato da Benedetto XIV (4); i Definitori Generali per concessione di Clemente XII (5). I Vicarii Generali poi vengono eletti da questessi, ma che siano della Nazione e nella Nazione, ove deve essere eletto il Vicario Generale, o anche da quelli dell'altra Nazione, che si trovassero presenti (6). I Ministri Provinciali, i Custodi, e Definitori per disposizione di Benedetto XIII (7) del dì 16 Novembre 1724. sono eletti dal Provinciale, Custode, e Definitori, e Guardiani che si trovano in carica nel tempo della convocazione del Capitolo; finalmente lo stesso Pontefice Benedetto XIII. decretò che *sia in piena libertà dei Provinciali e dei Definitori di disporre dei Conventi, istituire Guardiani, collocare Frati, ed eseguire altre cose, secondo crederanno più convenire al bene comune delle Provincie* (8). Al Provinciale ancora e al Definitorio si appartiene l'elezione del Commissario Provinciale, fatta per l'assenza di questo, ma che abbia la vacanza di tre anni, se l'elezione si vuol far cadere su di un Es- Provinciale, o Es- Vicario, o Es- Commissario Provinciale, come rispose la S. Congregazione preposta agli affari dei Regolari nel dì 20. Novembre 1654 (9).

1205. D. Che vuol dire aver voto consultivo e decisivo nei Capitoli dei Regolari?

R. Il voto si dice decisivo, se da tale votante e da altri dipenda l' elezione o la sentenza; consultivo poi, se da altri dipenda la elezione, e la sentenza, e non da chi ha il voto consultivo, il quale però deve essere consigliato, ma non è uopo seguire il suo consiglio (10).

1206. D. Chi ha il voto decisivo e consultivo nei Capitoli dei Regolari?

R. In ciò conviene stare agli Statuti di ciascun Ordine;

(1) Const. *Cum sicut.* (2) Const. *Ratio justitiae.*
(3) Const. *Cum ad regendos.* (4) Const. *Exponi nobis.*
(5) Const. *Injuncti.* (6) Perugino t. 1. pag. 114. 193.
(7) Const. *Universalis Ecclesiae Regimini.*
(8) *Orbis Seraph.* t. 4. p. 232. Perug. t. 2. pag. 37.
(9) Perug. t. I. par. 3 pag. 109.
(10) Lezana l. 2. c. 13. n. 21.

tra i Minori Osservanti ha il decisivo in parità di voti il Ministro Provinciale nelle Congregazioni (1).

1207. D. Deve osservarsi l'alternativa stabilita negli Ordini Regolari?

R. Quantunque l'alternativa non sembri conveniente al bene dell'osservanza regolare, tra perchè non sempre in data Nazione o Provincia o Custodia si hanno i più degni, tra perchè con ciò si restringe la libertà degli Elettori; pure è uopo conservarla, ove si trovi un sufficiente numero di eleggibili, e quella introdotta per autorità Apostolica o nei Capitoli Generali per concordanza delle parti interessate, e ciò per amor della pace e della giustizia distributiva (2).

1208. D. Se del collegio uno rimane, gli altri o morti o interdetti, chi farà l'elezione.

R. La farà quell' uno rimasto, dicono i Dottori, benchè non elezione, ma collazione deve dirsi; a sè però non può dare il voto (3).

1209. D. E se tra gli Elettori sonovi abili e inabili per legge?

R. Se uno è inabile, l'elezione sarà valida, perchè *utile per inutile non vitiatur*, dice il Diritto; ma sarà nulla, se l'inabile fu volontariamente ammesso dagli Elettori, perchè con ciò son sospesi dal diritto di votare, dice la Glossa (4); se poi sono molti inabili, e maggiore il numero degli abili, la elezione sarà valida, se, estratti gl' inabili, è maggiore il numero degli abili che diedero il voto affermativo che di quelli che il diedero negativo; nel dubbio conviene stare per l'elezione, dicono i Dottori (5).

1210. D. Possono i Capitolari restringere il tempo per la elezione?

R. Si richieggono almeno due parti di Elettori per restringere il tempo; comechè alcuni credano non potersi ciò fare, ove il Capitolo è legittimamente congregato (6).

1211. D. Che deggion fare gli Elettori prima della elezione?

R. Debbon tra loro aver trattati consultori, ove con prudenza e carità deve discutersi e esaminarsi delle qualità, dell' abilità, del merito degli eligendi, onde con pregiudizio della Chiesa non si scelga un indegno; e tali trattati, da tenersi secondo le Costituzioni di ciascun Ordine, sono così neces-

(1) Ivi. (2) Ferr. *Alternativa* a. 2. n. 12. 17.
(3) Matteuc. c. 2. *Quoad elect. Prael.* n. 1. Ferr. *Elect.* a. 1. n. 28. a. 2. §. 6. (4) Al testo. *Si quando de elect. in 6.*
(5) Matteuc. ivi. n. 28. Lez. I. 1. c. 15. n. 6. 7.
(6) Ferr. *elect.* a. 4. n. 104. 109.

sarà che l'elezione fatta senza di essi è nulla o deve annullarsi, dicono i Dottori (1).

1212. D. Nel darsi i voti, da chi deve cominciarsi?

R. Dai più giovani, ossia dai meno autorevoli, onde questi per propria coscienza e non per altrui autorità si muovano in votare (2).

DIALOGO XXX.

DEL CAPITOLO — DELL'ELEZIONE — DEGLI ELETTORI — DEGLI ELEGGIBILI.

1213. D. Che vuol dire che *tutta l'elezione si deve fare capitolarmente?*

R. Vuol dire che tutti i vocali si riuniscano in collegio, nè veruno debba votare dagli altri segregato, sotto pena di nullità, come il Diritto e i Dottori insegnano (3).

1214. D. Ma se dopo uniti i vocali qualcuno di loro uscisse?

R. Se uno o più vocali uscissero, nè chiamati volessero rientrare, possono gli altri, se sono in numero maggiore, procedere all'elezione, la quale rimane valida, comechè gli usciti protestarono o interposero appello, e ciò vale anche nell'ipotesi che qualcuno presente non volesse votare, come apparisce dal Diritto, e dall'unanime consenso dei Canonisti (4).

1215. D. E se lo stesso Presidente uscisse?

R. Sia ch'esca solo, sia ch'esca con altri senza una giusta causa, o presente non votare, o non vuol procedere alla elezione intimata, può il Capitolo, se è in numero maggiore, procedere all'elezione, perchè il Capitolo congregato e cominciato, il Presidente e gli altri usciti sonosi resi estranei all'elezione, la quale in tal caso deve essere diretta dal più antico, e più degno, secondo gli Statuti di ciascun Ordine, come costa dal Diritto, ed espongono i Dottori (5).

1216. D. E se tutti uscissero, un sol vocale rimasto?

R. Ove uno è rimasto o pochi, gli altri tutti o morti o in-

(1) Matteuc. c. 18. n. 43. c. 22. n. 19. Lezan. l. 1. c. 15. n. 24.
(2) Lezana l. 2. c. 13. c. 13. n. 22. (3) Ferr. *Electio* a 4. n. 14.
(4) Ferr. ivi. n. 18. 20. Matteuc. c. 38. n. 3.
(5) Ferr. ivi. n. 21. 22. Matteuc ivi. n. 4.

terdetti, se il termine del Capitolo è imminente, quell' uno o quelli pochi, i quali non possono senza lor colpa esser privati del diritto di eleggere, possono, serbate le cose da serbarsi, eleggere, non sè, se uno, ma altri, come vuole il Diritto (1).

1217. D. È lecito agli Elettori far patti e convenzioni prima dell'elezione?

R. Ciò è proibito con pene severissime da Niccolò III, Pio V, Gregorio VIII, Innocenzo XII. (2) che rinnovò nel dì 27. Settembre 1695. tutte le antecedenti Costituzioni Pontificie con le statuite pene (3).

1218. D. Che debbono intanto fare gli Elettori prima di dare i loro suffragî?

R. Debbono prestare il giuramento, onde scelgano i *più probi e i più idonei secondo la verita' della coscienza di ciascuno*, come disse Clemente VIII. nei decreti per la Riforma §. 53, confermati da poi da Urbano VIII. che dichiarò *irrita qualunque cosa altramente fatta* (4).

1219. D. Dunque è nulla l'elezione seguita, se gli Elettori non giurino?

R. Così è, e così la dichiararono Innocenzo XI. (5), Benedetto XIII. (6), Clemente XII. (7) pei Minori Osservanti, che il giuramento debbono prestare innanzi all' immagine del Crocifisso nell'eleggere il Provinciale, il Custode, i Definitori; benchè Matteucci difenda, non esser nulla la elezione solo per mancanza del giuramento (8).

1220. D. È uopo ancora invocare lo Spirito Santo?

R. L' invocazione dello Spirito Santo e la messa cantata sono richieste per la decenza e la solennità (9), e non per la validità, dicono i Canonisti (10).

1221. D. Quale persona debbono scegliere gli Elettori?

R. La persona più atta al governo, benchè non sia la più dotta e la più santa, chè quella è la persona più degna (11).

1222. D. Peccano adunque gli Elettori, se scelgano un indegno?

R. Peccano gravemente nello scegliere colui, cui mancano

(1) Ferr. ivi. n. 23. 25. (2) Const. *Ecclesiae Catholicae.*
(3) Ferr. ivi. a. 3. n. 26. (4) Ferr. ivi. a.4. n. 6. Matteuc. c.32.n.19.
(5) Const. *Militantis Ecclesiae.* (6) Const. *Universalis Ecclesiae.*
(7). Const. *Circum specta.*
(8) Ferr. a. 4. n. 6.Matteuc. c.32.n.46.
(9) Cap. *Cum terra 14. de elect. e cap. Cum inter 18. de elect.*
(10) Ferr. *Elect.* a.4.n.12. 13.Matt. c.38.n. 6.
(11) Lezana l. 1. c. 15. n. 12.

le qualità richieste per diritto, e, se avverrà l'effettiva elezione di lui, rimangono per questa volta privi della facoltà di dar voti (1), come dicono poggiati al Diritto tutti i Dottori (2).

1223. D. Scusa o no l'ignoranza su l'indegnità dell'eletto?

R. Ordinariamente non iscusa, perchè dovendo ciascun Elettore investigare su la idoneità della persona da eleggersi, l'ignoranza non può essere che crassa o supina o affettata, la quale non iscusa dal peccato (3).

1224. D. Quali qualità deve avere l'eleggibile a Prelato?

R. 1. Deve avere una scienza, se non eminente, almeno sufficiente rapporto all'ufficio e al luogo; 2. essere nell'età richiesta dal Diritto comune e dalle Costituzioni del proprio Ordine; 3. esser fornito di onesti costumi; 4. non trovarsi soggetto a veruno impedimento; 5. essere professo di professione valida ed espressa; 6. essere Chierico e Sacerdote o vicino ad esserlo (4).

1225. D. Chi non può essere eletto alla Prelatura?

R. 1. L'infame di diritto o di fatto, dichiarato o sentenziato; 2. lo scomunicato di scomunica maggiore, la cui elezione non è irrita, comechè possa irritarsi; 3. chi è sospeso dal Diritto, o anche dall'Uomo; 4. chi è personalmente interdetto; 5. l'irregolare; 6. chi fu altra fiata rigettato per vizio personale, se non fu reintegrato; 7. chi fu penitenziato in S. Officio; 8. il Regolare che si disdisse in S. Officio; 9. l'eretico, e'l ricettatore, e'l fautore, e'l difensore di quello, e lo scismatico; 10. gli spurî e gl'illegittimi; 11. i laici che non sono ancora tonsurati; 12. i bigami e gli schiavi; 13. i mal sani di corpo, i ciechi, i sordi, i zoppi, e tutti coloro che non possono, ove si tratta di Prelature Regolari, vivere la vita comune e compiere i doveri della propria Regola (5).

1226. D. Tra i Minori Osservanti chi non può essere eletto?

R. Chi ha qualcuno dei notati vizî o difetti, e inoltre chi *non segue la vita comune, cioè chi frequentemente cavalca... chi usa camice e vesti di lino..., chi va con le scarpe; chi non osserva i digiuni della Chiesa e della Regola; chi si è veduto qualche fiata toccar danaro, se almeno per tre anni non si è emendato, chi è notabilmente difettoso in assistere la Comunità e in coro e in refettorio*, come decretò Innocenzo

(1) *Cap. Perpetuo 6 de elect. in 6.*
(2) Ferrar. ivi. a.3. n. 8. 9. (3) n. 11. 12.
(4) Ferrar. ivi. a. 2. n.21. 26.
(5) Ferr. ivi. n. 26. 41. Lezan. c. 15. n. 25. 39. Matteuc. c. 38. n. 8. 16.

XI. (1) e Innocenzo XII. (2), e insegnano i Dottori dello stesso Ordine (3).

1227. D. Può essere eletto alla Prelatura Regolare un Chierico secolare?

R. Il Papa può sceglierlo; ma il Tridentino (4) comandò che gli *uffici che in avvenire vacheranno, non si conferiscano che ai Regolari di provata virtù e santità*, chè è difficile stare in pace i Regolari sotto Chierico secolare (5).

1228. D. Può essere eletto un Padre di diversa Provincia da Regolari?

R. Fra i Minori Osservanti la elezione è nulla, se da dieci anni non si trovi incorporato in quella Provincia novella e non abbia dato saggio di sua attitudine nel governo, come si decretò nel loro Capitolo Generale del 1639; conviene perciò consultare le Costituzioni di ciascun Ordine.

1229. D. Due fratelli germani possono succedersi a Prelati Provinciali o insieme trovarsi nel Definitorio?

R. Ciò è proibito espressamente da Urbano VIII. (6) nel dì 17. Novembre 1634.

1230. D. Gli Elettori adunque sono tenuti a scegliere il *più degno*?

R. Sono a ciò tenuti sotto peccato mortale, perchè a ciò obbligati dai sacri canoni, dal Tridentino (7), da decreti di Clemente VIII. e Urbano VIII, dalla condanna che della contraria dottrina fece Innocenzo XI. nel dì 9. Maggio 1679, e finalmente dalla giustizia commutativa e distributiva (8).

1231. D. Pecca chi dà voto all' indegno, cui sa di essere senza il suo voto anche eletto?

R. Pecca anche mortalmente, perchè la scelta dell'indegno è intrinsecamente mala e perciò non può mai essere lecita, e anche perchè ognuno debbe badare alla propria coscienza e non regolarsi con gli altri (9).

1232. D. E se l' Elettore conosce, che il proposto eleggibile è indegno, nel Sacramento della penitenza?

R. Egli non può perciò negare il voto, senza divenir sacrilego e incorrere nelle pene degl' infrangitori del Sigillo Sa-

(1) Const. *Solicitudo Pastoralis.*
(2) Const. *Alias e felicis recordationis.* (3) Ferr. ivi. a. 4. n. 40. 43.
(4) Sess. 25. e 21. *de Regul.*
(5) Lezana I. 2. c. 3. n. 38.
(6) Const. *Exponi nobis.* (7) Sess. 24. c. 1.
(8) Ferr. *Electio* a. 3. n. 13. 15. Matteuc. c. 38. n. 2.
(9) Ferr. ivi. n. 12. Matteuc. c. 38. n. 2.

cramentale, come definì Clemente VIII. (1), e tutti insegnano i Dottori (2).

1233. D. Dunque pecca chi dà il suo voto ad un peccatore?

R. Pecca chi il dà ad un peccatore pubblico e famoso, anche perchè è cagion di scandolo agli altri; non pecca mortalmente, se il peccatore è occulto e non ha l'animo di perseverare nel peccato; deve egli anche svelarlo, se è occulto e pernicioso alla comunità, serbare il secreto, se è a qualcuno solamente pernicioso o lo è in cose piccole, come insegnano i Dottori (3).

1234. D. È valida l'elezione del men degno, posposto il più degno?

R. È illecita, ma valida, altramente tutte le elezioni per questo motivo o pretesto potrebbero essere impugnate, e così ad infinite liti si aprirebbe la via (4).

1235. D. Conviene alle volte preferire il men degno al degno?

R. Conviene 1. quando così esige la necessità della Chiesa; 2. quando la maggior parte degli Elettori sono pel men degno e sceglierebbero l'indegno, se non si consentisse del men degno; 3. quando la necessità di uniformarsi alla parte maggiore, che vuole il men degno, è consigliata dall'amore della pace, 4. quando il men degno è più utile alla Chiesa o perchè più forte o perchè più diligente o perchè più accetto al popolo o perchè occupato in minori cure (5).

1236. D. Qual' *età* richiedesi per essere qualcuno eletto a Prelato?

R. Quantunque per Diritto Cononico (6) basti l'età di anni venticinque; pure in ciò conviene per le Prelature Regolari stare alle Costituzioni di ciascun Ordine. Si avverta che l'anno incominciato si ha per completo nelle elezioni (7).

1237. D. Chi rinunciò può essere eletto?

R. Nell'Ordine dei Minori Osservanti, ammessa una volta la rinuncia con la sua causa, non può essere eletto; negli altri Ordini deve starsi alle proprie Costituzioni.

1238. D. Dopo quanto tempo può essere rieletto chi fu altra volta Prelato tra Regolari?

R. Anche in ciò conviene stare alle Costituzioni di ciascun Ordine; tra i Minori Osservanti il Ministro Generale, il Proccura-

(1) Const. *Sanctissimus Dominus.*
(2) Ferr. ivi. n. 12. Lezana. l. 1. c. 15. n. 14.
(3) Lezana. ivi. n. 15. (4) Ferr. ivi. n. 16. Lezana ivi. n. 12.
(5) Ferr. ivi. n. 17. 18. Lezana ivi n. 14. Matteuc. ivi. n. 22.
(6) Clement. 1. §. *Ceterum de statu Monachor.*
(7) Perug. t. 3. 1. pag. 338.

tore e Commissario Generale possono essere rieletti dopo sedici anni, come stabilì Pio V, (1) e Gregorio XIII (2); il Provinciale, il Custode, i Definitori dopo sei anni, cioè intermessi due Capitoli, come ordinò Gregorio XV. nel dì 22. Febbraio 1622, e dichiarò la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 9. Maggio 1653 (3).

1239. D. Può scegliersi un altro dopo la rinuncia dell'eletto non accettata?

R. Non può scegliersi, perchè, non accettata la rinuncia, la Prelatura non è vacante (4).

1240. D. Il Presidente può escludere qualcuno per cause note solo a lui?

R. Non può, come comunemente dicono i Dottori (5).

1241. D. Quando la privazione di voce attiva e passiva toglie il diritto di eleggere, e di essere eletto?

R. Quando la sentenza è emanata un mese prima, come decretò la Visita Apostolica nel dì 18. Ottobre 1601, approvata da Clemente VIII; e la ragione si è che la sentenza emanata in tempo di Capitolo si suppone fatta in frode della futura elezione, e anche perchè la privazione della voce attiva e passiva suppone la citazione, il processo, la copia di questo, la difesa, le quali cose esigono qualche tempo (6).

1242. D. Vi ha caso che qualche vocale possa esser privato di voce attiva e passiva, anche riunito il Capitolo?

R. Se il caso sorgesse in quel tempo; se p. e. qualche vocale fosse notorio percussore del Chierico, potrebbe l'imputato udirsi sommariamente, e, trovatolo reo, dichiararsi incorso nella scomunica maggiore, e quindi nella privazione della voce attiva e passiva; o pure se il vocale Guardiano non porti l'attestato giurato di tutti i Sacerdoti della sua famiglia, di essersi celebrate le messe, secondo determinò Innocenzo XII (7).

1243. D. Può essere eletto il Presidente del Capitolo?

R. A' Prelato, per la scelta del quale si celebra il Capitolo, non può essere eletto, ma può essere eletto ad altri uffici, comechè non convenga (8).

1244. D. Prima dell'elezione che altro deve farsi tra Regolari?

(1) Const. *Pastoralis*. (2) Const. *Consuevit*.
(3) Matt. c. 38. (4) Lez. l. 2. c. 12. n. 45.
(5) Lez. l. 2. c. 12 n. 30. (6) Ferr. *Electio* a. 4. n. 92. 93. Lez. l. 2. n. 34. Matt. c. 88. n. 29. (7) Const. *Nuper*.
(8) Lezana l. 2. c. 12. n. 37.

R. Ciascun Elettore deve presentare l'attestato delle messe, di che avea avuto cura quale Superiore, in conformità della disposizione d'Innocenzo XII., che dichiarò nulle le elezioni fatte senza prima essersi dimostro che sonosi soddisfatte tutte le Messe; e privò *di voce attiva e passiva i Superiori nei Capitoli, se non hanno satisfatto prima dell'esibizione dell'attestato* (1).

1245. D. Onde la elezione per voti sia valida, debbe esser secreta?

R. Quantunque qualcuno creda l'elezione tra Regolari esser valida, benchè fatta per compromesso o ispirazione, pure, se si fa per iscrutinio, deve esser secreta, come apparisce dai sacri canoni, dal Tridentino (2), dalle decisioni della S. Congregazione del Concilio, dalla comune dottrina dei Dottori, e tale *che se qualcuno sarà stato eletto contro la Costituzione di questo decreto, l'elezione sia irrita, e colui, che avrà permesso di essere a questo effetto creato Provinciale, Abbate, Priore, sia da poi inabile a tutti gli uffici da ottenersi nella Religione* (3), dice il Tridentino.

1246. D. Se uno all'altro vocale manifesta il suo voto, cessa di esser secreta l'elezione?

R. Non cessa, se l'altro non prende motivo di mutare il suo voto, o se l'altro vocale per puro consiglio conosce il voto del primo; o finalmente se il primo al secondo appalesa il suo voto con malizia, cioè per render nulla la elezione, altramente ciascuno degli Elettori potrebbe annullare il Capitolo (4).

1247. D. E se uno manifesta all'altro il suo voto con la licenza del Capitolo?

R. L'elezione non è più secreta, e perciò è nulla, perchè tale manifestazione è opposta al decreto irritante del Tridentino, dicono i Dottori (5).

1248. Se un votante mettesse un segno nella schedula, onde tutti o uno dei disquisitori conoscesse a chi egli ha dato il suo suffragio, cesserebbe di esser secreta l'elezione?

R. Certamente, e perciò l'eletto dovrebbe risegnare l'ufficio o chiedere dal Papa la *sanatoria* o la conferma (6).

1249. D. E se uno degli Elettori desse all'altro la schedula per notarvi il tale?

(1) Ferr. ivi. a. 4. n. 84. 85. Matt. c. 38. n. 6.
(2) Sess. 25. c. 6. de *Regul.* (3) Ferraris a. 4. n. 23. 30.
(4) Ferr. ivi n. 32. 33. Lez. l. 1. c. 15. n. 17.
(5) Ferr. ivi. n. 33. Matt. c. 18. n. 10. Lez. ivi n. 17.
(6) Ferr. ivi n. 34.

R. Anche cesserebbe di essere secreta, rispose la S. Congregazione del Concilio, e ciò vale anche se un Padre predominante dasse ad un Elettore la schedula col nome dell'eleggibile per gittarla nell'urna, o mostrarla ad altri, che da ciò prendessero occasione di formare schedule identiche, come decise la stessa S. Congregazione (1).

1250 D. E se uno all'altro suo voto manifestasse, ignorante del decreto del Tridentino?

R. Anche cesserebbe di esser secreta l'elezione, perchè l'ignoranza scusa dalla pena, ma non rende valido l'atto che è nullo per decreto irritante (2).

1251. D. E se uno pubblica il suo voto appuntamente per annullare l'elezione?

R. L'elezione è valida, perchè la frode non deve a veruno patrocinare, e ciò corre, benchè altri perciò muti il suo voto, come dicono i Dottori (3).

1252. D. Quando deve pubblicarsi il voto, perchè renda nulla l'elezione?

R. O nell'atto dell'elezione, o dopo la pubblicazione e prima della conferma, o prima dell'elezione nel luogo di essa, o prima della pubblicazione, o se nella schedula è manifesto il nome dell'Elettore (4).

1253. D. E se uno degli Elettori dice secretamente ai disquisitori il suo voto?

R. L'elezione non è nulla, perchè niuna legge proibisce che i disquisitori sappiano i nomi degli Elettori; ciò però vale, se altramente non decretano le Costituzioni del proprio Ordine, come altramente decretò Sisto V. (5) nel 29. Luglio 1587. pei Minori Osservanti, presso i quali dichiarò nulle le elezioni fatte con ischedule segnate coi nomi degli Elettori in palese (6).

1254. D. Dunque non è nulla l'elezione, se tutti i voti si pubblicassero dopo di essa?

R. Non è nulla, perchè la pubblicazione dei voti è proibita, onde *tutte cose si facciano rettamente e senza frode*, come dice il Tridentino; quale fine già si suppone ottenuto dopo la pubblicazione dell'elezione, nè le cose posteriori possono annullare le cose valide anteriori; convien però tacere per cansare liti e odi.

(1) Ferr. ivi n. 33. 36. Matteuc. c. 18. n. 9.
(2) Matteuc. ivi n. 10. (3) Matteuc. ivi.
(4) Matteuc. ivi. (5) Const. *Communis cura.*
(6) Matteuc. ivi n. 11.

1255. D. Per esser valida l'elezione si ricerca eziandio *la libertà* negli Elettori?

R. Se la libertà non viene ristretta per autorità Apostolica, si richiede sì fattamente per l'elezione, che questa divien nulla senza di quella, come costa da testi del Diritto (1).

1256. D. Quali cose possono nuocere alla libertà necessaria nell'elezione?

R. La restrizione dell'elezione a determinate persone e l'influsso di persone secolari, come decise la S. Congregazione del Concilio (2).

1257. D. Ma debbe dirsi ristretta la libertà, se l'elezione si coarti a determinata classe di persone?

R. Non debbe dirsi ristretta, se p. e. l'elezione si raccorcia a data Nazione, ove esiste l'alternativa, o ai Maestri, ai Giubilati, agli Emeriti, ai Lettori, senza indicar persone, purchè una sola non sia degna di quella Nazione o di quella classe (3).

1258. D. E se il Presidente dicesse che il tale è solo degno?

R. Coarterebbe e annullerebbe l'elezione di quel tale; nè gli Elettori sono obbligati a credere a lui, e possono eleggere altri da lui non nominato (4).

1259. D. Può almeno il Presidente proporre due o tre per isceglierne uno tra questi?

R. La S. Congregazione del Concilio ha più volte risposto, ciò non esser lecito (5).

1260. D. Il Presidente va soggetto a pena, se coarta la libertà?

R. Il Presidente nei Capitoli dei Minori Osservanti, ove coarta la libertà, va soggetto alla privazione dell'ufficio, benchè sia il Ministro Generale (6).

1261. D. La subornazione toglie la libertà nell'elezione?

R. Quando la subornazione fosse con le preghiere importune, con le minacce, con le lodi, coi dispregi, coi doni, con le promesse, con l'ossequio, con la violenza, col timore anche riverenziale, o con altre arti o mezzi illeciti, dai quali qualcuno è moralmente costretto a dare il suffragio a determinata persona, la libertà si toglie, e l'elezione cade per sè, come i canoni dicono e insegnano i Dottori (7).

1262. D. Ma è ciò vero anche nell'Ordine de'Minori Osservanti?

(1) Ferr. *Electio* a. 4. n. 51. Lezana l. 1. c. 15. n. 21.
(2) Ferr. ivi n. 52. (3) Ferr. ivi n. 53. Matteuc. c. 18. n. 2.
(4) Matteuc. ivi (5) Ferr. ivi n. 52. (6) Ferr. ivi n. 53.
(7) Ferr. ivi. n. 54. Matteuc. ivi. n. 16. Lezana ivi. n. 21.

R. Tutti coloro che in detto Ordine subornano a loro pro o degli altri, sei mesi innanzi all' elezione medesima, incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata al Papa e nella privazione della voce attiva e passiva, come decretò Pio V. (1) nel dì 28 Maggio 1571, quale scomunica fu per ordine di Gregorio XIII, (2) riservata per gl' inferiori al Generale (3).

1263. D. Vi ha la subornazione, se questa si pratica per iscegliere il più degno?

R. Quantunque qualcuno creda non esservi in tal caso la subornazione, pure la opinione contraria debbe ritenersi per vera e perchè la simonia è sempre tale, benchè si commetta pel degnissimo, e perchè i Pontefici hanno voluto eliminare, in proibire la sobornazione, l' *ambito* degli uffici e dare la libertà agli Elettori e impedire il turbamento della quiete religiosa (4).

1264. D. A quali uffici restringesi la subornazione?

R. A tutti gli uffici o dignità o personati che si conferiscono per voti, perchè, in proibire la subornazione, Pio V. Gregorio XIII, Clemente VIII, parlano in generale di uffici, nè noi dobbiamo distinguere, ove la legge non distingue (5).

1265. D. La simonia commessa nella elezione la rende anche nulla?

R. La simonia, la quale si ha in dare qualche cosa temporale *vel a manu*, *vel a lingua*, *vel ab obsequio* per averne una dignità, una Prelatura, un beneficio per sè o per altri, rende nulla la elezione, benchè senza di essa sarebbe questa egualmente seguita; benchè la commessa simonia rimanesse occulta; benchè la ignorasse l'eletto; meno che non sia commessa da un nemico dell' eletto per annullare la elezione; e nulla è l' elezione simoniaca innanzi alla sentenza del Giudice, come apparisce da testi espressi del Diritto Canonico, e insegnano i Dottori (6).

1266. D. È simonia il dare agli Elettori cosa temporale, onde scelgano il più degno?

R. Non commette simonia chi dà danaro od altro per eleggere il più degno, se gli Elettori senza ciò sceglierebbero lo indegno; chi il dà al subornante, onde cessi dagl' intrighi;

(1) Const. *Pastoralis*. (2) Const. *Consuevit*. (3) Ferr. ivi. n. 55.
(4) Santoro *de Poenis*. c. 15. q. 4. Ameno *De delictis et poenis* p. 3. *Subornatio* tit. 5. §. 8. n. 14. (5) Ameno *loc. cit.*
(6) Ferr. a. 4. n. 59 62. *Simonia* a. 2. n. 1. 2. Matteuc. c. 18. n. 24. Lezana c. 15. n. 28. 31

chi il dà agli Elettori che senza ciò son decisi impedire l' elezione; chi il dà a chi possa muovere gli Elettori a restituire l' ufficio a chi ne fu ingiustamente spogliato; perchè in questi casi non ad altro si guarda che a redimere sè o gli altri o la Chiesa o l' Ordine da una ingiusta vessazione (1).

1267. D. È simoniaca l' elezione di coloro che pattuirono, l' uno all' altro e l'altro all'uno dover dare il voto?

R. È simoniaca, se pattuirono p. e. che l' uno avrebbe dato all' altro il voto pel Provincialato, e l' altro all' uno pel Definitorato; che l' uno avrebbe dato il voto all' amico dell' altro, e l' altro all' uno o all' amico di lui; che l' uno avrebbe all'altro in quella elezione dato il voto, e l' altro all' uno in altra elezione; e tutto ciò è chiaro da testi espressi del Diritto, e insegnano i Canonisti (2).

1268. D. Commette simonia l'Eletto, ove dà danaro al Presidente per essere confermato?

R. Commette simonia, sia che dia danaro per essere confermato (3), sia che il dia, onde il Presidente non impugni (4) l' elezione (5).

DIALOGO XXXI.

CONTINUA LA MATERIA DELL'ELEZIONE.

1269. D. Sonvi pene per Diritto comune contro i subornatori?

R. Clemente VIII. (5) fe decreto, rinnovato da Urbano VIII, e dalla S. Congregazione del Concilio nel dì 21. Settembre 1624. (6), col quale, richiamando in vigore tutte le pene finora inflitte contro i subornatori, ordina inoltre che questi rimanessero privi di ogni ufficio e fossero inabili in avvenire ad ottenerne,

(1) Ferr. *Simonia* a. 2. n. 17. 18. Lezana c. 15. n. 31.
(2) Ferr. *Electio* a. 4. n. 64. Lezana c. 15. n. 29.
(3) Cap. *Sicut tuis 33. de simonia.*
(4) Cap. *Matthaeus 23. de simonia.*
(5) Ferr. *Simonia* a. 2. n. 19.
(6) Const. *Nullus omnino.* (7) Decret. *de Apostatis et ejectis.*

e dette pene riserva al R. Pontefice, e le estende ai complici, e agli scienti non rivelanti (1).

1270. D. S'incorre nelle pene, ove la subornazione non ha sortito l'effetto?

R. S'incorre, dice Ameno (2), perchè il subornatore ha commesso il delitto, benchè l'effetto sia stato contrario alla intenzione di lui.

1271. D. Ond'è che rare volte si punisce il delitto di subornazione?

R. Perchè suole commettersi dai primi e principali, i quali dispregiano i canoni, i decreti, gli statuti, e perchè sogliono prendersi per trattati consultori le vere subornazioni, e per doni graziosi quelli fatti simoniacamente, e così burlano gli uomini, ma non Dio (3).

1272. D. Che deve fare chi fu eletto simoniacamente?

R. Deve sotto peccato mortale rinunciare, nè prima della rinuncia può essere assoluto nel foro sacramentale, come costa dal Diritto per testi espressi (4).

1273. D. Sono soggetti a pene coloro che ottengono uffici per favore di secolari persone?

R. Gli Elettori rimangon per un triennio spogli del diritto di suffragare; l'elezione è nulla; l'eletto non può in quella elezione esser rieletto; anzi Urbano VIII. (5) nel dì 26. Giugno 1639. sotto scomunica da incorrersi *ipso facto* proibì tali favori nell'Ordine dei Minori Osservanti, benchè spontaneamente offerti, come altri Pontefici con la stessa pena li proibirono in altri Ordini (6).

1274. D. Che vuol dire che per avere l'elezione canonica *debbano consentire la maggior parte dei vocali*, come si disse sopra (7)?

R. Vuol dire che colui solo sarà l'eletto che riceverà un numero di voti che almeno di una unità superi la metà, come comanda il Diritto, e insegnano i Canonisti.

1275. D. Privata la Chiesa del suo Pastore, fra quanto tempo debbe darsi il successore?

R. Fra tre mesi, altramente l'elezione è devoluta al prossimo Superiore, che anche tre mesi ha per provvedere, altramente l'elezione è devoluta all'altro Superiore sino al Papa;

(1) Ferr. *Electio* a. 4. n. 57. 58. Lez. c. 15. n. 24.
(2) *Pract. Crim. Subornatio.* (3) Ameno *loc. cit.* n. 66.
(4) Ferr. *Simonia* a. 2. n. 5.
(5) Const. *Admonemur.* (6) Ferr. *Praelatus* n. 13. Lez. l. 2. c. 12. n. 16 47. Matt. c. 38. n. 22. 23. (7) Dialog. 29.

i Regolari però in virtù dei loro privilegi e per decreto di Clemente VIII. (1) non sono obbligati alle regole del Diritto comune (2).

1276. D. A chi è devoluta l'elezione dei Prelati Regolari, se non avviene nel dì stabilito?

R. Ogni Ordine ha la sua Costituzione particolare; tra i Minori Osservanti l'elezione non eseguita dalla nascita al tramonto del sole in un sol dì è devoluta al Generale, se trattavasi dell'elezione del Provinciale, e al Papa, se di quella del Generale; fatta dopo del tramonto del sole, è nulla, come decretò (3) Clemente IV. (4).

1277. D. Il Capitolo congregato può dare ad un estraneo il diritto del suffragio?

R. Benchè sembri ciò proibito dal Tridentino (5), pure vi è chi pensa che possa ciò farsi; certo è che non è proibito ammettere nel Capitolo uno scrivano (6).

1278. D. Come deve il voto essere espresso?

R. Deve essere espresso assolutamente e non sotto condizione: deve dire l'elettore: *scelgo NN. in Ministro Provinciale*; e non già; *scelgo NN*, o *NN*; e non in modo vago: *scelgo colui che ricevera' più voti*, *o scelgo colui che viene scelto da NN; o scelgo un individuo della natura umana, un Sacerdote, un Regolare*; perchè i voti così dati si hanno per non dati per rendere incerta l' elezione (7).

1279. D. I voti si pesano o si numerano?

R. Una volta si pesavano e numeravano, perchè richiedevasi la parte maggiore e più sana; ad evitare però le quistioni su la probità degli Elettori, oggi solamente si numerano, tranne il voto dell'inabile, poichè la parte maggiore oggi si reputa anche la più sana (8).

1280. D. Può l'Elettore rivocare il voto dopo averlo dato?

R. Può rivocarlo, se il può scernere in mezzo agli altri prima della pubblicazione, ma ciò non deve facilmente concedersi; non può poi, se non lo può scernere, o già lo ha gittato nell' urna, altramente darebbesi luogo a frodi e liti, e tutto ciò costa da testi espressi del Diritto (9).

1281. D. Quale elezione deve farsi per ballottazione e quale per schedule?

(1) Decr. *de Reformat. Regul. §. 36.* (2) Ferr. *Electio* a.4 n. 73.76.
(3) Const. *Virtute conspicuos.* (4) Matt. c. 18. n.29. 38. n. 7.
(5) Sess. 32. c. 4. (6) Lez. n. 15. c. 20.
(7) Lez. c. 16. n. 16. Matt. c. 18. n. 9.
(8) Lezana l. 2. c. 12. n. 2.
(9) Ferr. a. 4. n.77. Lezana c. 15. n. 22.

R. Nell'Ordine dei Minori Osservanti si fanno per ballottazioni le elezioni da compiersi dal Provinciale e Definitorio, come decretò Urbano VIII. (1); le elezioni poi da eseguirsi dai Capitoli Generali e Provinciali si fanno per schedule segrete; ove i nomi degli Elettori rimangono occulti e non mai da pubblicarsi, come il Tridentino (2), e Sisto V. (3) decretarono (4).

1282. D. Quanti debbono essere i disquisitori?

R. Per diritto comune tre, ma nell'Ordine dei Minori Osservanti per disposizione di Sisto V. (5) e per loro Costituzioni, nei Capitoli Generali debbono essere sei disquisitori, nei Provinciali almeno due e non più di sei, presi tutti dal corpo del Capitolo per nomina del Presidente col consenso e consiglio del Definitorio (6).

1283. D. Può il Presidente nella parità usare il voto decisivo?

R. In generale non può nei Capitoli, ma terminato il tempo stabilito per Diritto agli scrutini, l'elezione è devoluta; nelle elezioni però, che si fanno dal Definitorio Provinciale, il Presidente ha il voto decisivo, dopo essersi trovati tre volte eguali i voti, come decretarono Urbano VIII. (7) e Alessandro VII. (8) e rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 13. Marzo 1653, e 15. Marzo 1663 (9).

1284. D. E' valida l'elezione di chi ha avuto la metà dei voti, più il suo?

R. Non è valida; perchè niuno può dare il voto a sè stesso (10).

1285. D. Sarebbe valida l'elezione, se si trovasse una o più schedule bianche, cioè senza i nomi degli eletti, per ignoranza omessi, o per dimenticanza, o per malizia?

R. Sarebbe valida; perchè coloro, che posero le schedule bianche, s'intende aver rinunziato al lor diritto, per testo espresso; anzi il Lezana (11) consiglia così doversi fare, ove uno o più Elettori credessero tutti inabili gli eleggibili (12).

1286. D. E se nell'aprirsi lo scrutinio si trovassero schedule in numero maggiore degli Elettori?

R. L'elezione sarebbe pur valida, se, estratte le superflue, rimane la parte maggiore per l'inclusiva, come insegna il Diritto (13).

(1) Const. *Religiosos viros.* (2) Sess. 25. c. 4. *De Regul.*
(3) Const. *Communis cura.* (4) Ferr. a. 4. n. 48. 50.
(5) Const. *Communis cura.* (6) Lezana l. 1. c. 15. n. 11.
(7) Const. *Religiosos viros.* (8) Const. *Credita nobis.*
(9) Ferr. a. 4. n. 45. 47. *Abatissa* n. 43. 44. Matteuc. c. 15. n. 31. 36.
(10) Ferr. *Abatissa* n. 42. 47. (11) L. 1. c. 15. n. 18.
(12) Ferr. *Electio* a. 4. n. 26. (13) Ferrar. ivi. n. 27.

1287. D. E se nel primo e secondo scrutinio si scegliessero solo alcuni e non tutti coloro che debbono essere eletti?

R. Conviene stare in ciò alle Costituzioni di ciascun Ordine: tra i Minori Osservanti, scelti due Definitori o più, o meno, se gli scelti sono vocali, debbono uscire dal Capitolo e non possono votare nei seguenti scrutinî, come stabilì il loro Capitolo Generale del 1654.

1288. D. Può dirsi eletto chi ha avuto il numero maggiore, ma molti sono gli eletti, e'l numero delle schedule è maggiore del numero dei vocali?

R. Se, fatta la sottrazione delle schedule superflue, uno degli eletti rimane anche con numero maggiore e sufficiente all'elezione, egli è l'eletto (1).

1289. D. Qual'è l'eletto, se il numero minore sceglie l'abile, il maggiore l'inabile?

R. E' l'abile, perchè nel numero minore si è riunito il Capitolo (2).

1290. E' valida l'elezione, se l'eletto richiesto prima dell'elezione consenta?

R. E' valida, ma deve essere annullata, perchè quegli si presume enormemente ambizioso (3).

1291. D. È tenuto l'eletto ad acconsentire dopo la elezione?

R. Fa meglio ad acconsentire che dissentire; perchè debbe credere che, essendo stato canonicamente eletto, quella sia la volontà di Dio; se poi si crede indegno e insufficiente, può rinunziare, ma senza pertinacia; in fine è obbligato ad accettare e deve studiare di piacere sempre a Dio, benchè tema di peccare, ove è comandato ad accettare, o pur crede il Convento o la Provincia soffrir danno, se non accetti, dicono i Dottori (4).

1292. D. Che deve fare l'eletto che sa di esser eletto da inabile votante, o pure di non poter lui essere eletto?

R. Se il votante era conosciuto inabile dal Capitolo, è tenuto a rinunziare, in contrario non è tenuto; per la sua inabilità deve almeno secretamente chiedere la dispensa dell'impedimento da chi può darla (5).

1293. D. L'eletto può subito esercitare le funzioni del suo ministero?

R. Non può sotto la pena della privazione dell'ufficio, se

(1) Ferraris. *Electio* a 4. n. 110. 113.
(2) Ferr. *Examen* n. 74. (3) Cap. *Cum petit. de elect. et elect. potestate.*
(4) Lezana l. 1. c. 15. n. 23. Giovanni Santo. *Prelato Regul. Tratt.* 3. c. 5.
(5) Lezana l. 2. c. 13. n. 51. 52.

prima non viene confermato dall' immediato Superiore, per testo espresso; il Generale di ciascun Ordine però, come determinò Sisto IV. (1), e dei Minori, come decretò Clemente IV. (2), eletto appena ha la libera amministrazione del suo ufficio, nè perciò ha bisogno di conferma; i Provinciali e Definitori vengono confermati dal Generale, e i Guardiani rimangono confermati dallo stesso atto di elezione (3).

1294. D. Può l'eletto chiedere la conferma dal Presidente del Capitolo?

R. Può chiederla, perchè ha diritto alla Prelatura; ma se la chiede con molte istanze e preghiere, mostra ambizione (4).

1295. D. Il Presidente è obbligato a confermare l' eletto?

R. Deve confermare il degno, perchè così richiede la giustizia distributiva, e non deve confermare l' indegno, perchè l' elezione non è canonica (5).

1296. D. Dopo quanto tempo il Presidente può confermare l'eletto?

R. Per Diritto comune dopo tre mesi, onde esamini la validità dell' elezione; pei Regolari però conviene stare ai loro Statuti (6).

1297. D. Fatta la elezione, si deve scrivere il decreto di essa?

R. Si deve anzi scrivere tutta la serie degli atti fatti antecedentemente e quelli pure nel tempo dell' elezione e per conservarsene la memoria nell' archivio, e per mandarsene copia al Superiore confermante, se è assente (7).

1298. D. Ma che deve farsi delle schedule, seguita la elezione?

R. Debbono essere subito bruciate; anzi, anche non avutasi l' elezione, debbono essere bruciate dopo ciascuno scrutinio, dicono gli Statuti dei Minori Osservanti, e sembra che così comandino le Costituzioni di tutti gli Ordini, nè manca chi dà per nullo il Capitolo, ove le schedule non si brucino (8).

1299. D. Debbono essere puniti coloro che rivelano i voti?

R. Non solo chi rivela i voti, ma anche chi manifesta i secreti del Capitolo o Definitorio, debbe essere punito e perchè così richiede la natura della cosa e perchè vi ha il comando del Superiore e perchè la manifestazione è causa di discordie e di liti (9).

(1) Const. *Dum attenta.* (2) Constit. *Virtute conspicuos.*
(3) Ferr. *Electio* a. 4. n. 95. 99. Lezana l. 1. c. 15. n. 35. 36. Matteuc. 38. n. 26, 27.
(4) Lezana l. 2. c. 12. n. 48. (5) Lezana l. 1. c. 15. n. 35. e l. 2. c. 12. n. 39. (6) Lezana l. 2. c. 12. n. 42.
(7) Lez. l. 2. c. 12. n. 49. (8) Lez. ivi. n. 34.
(9) Lez. l. 2. c. 3. n. 22. Ferraris—*Suffragia.*

1300. D. Il votante deve sottoscrivere l'elezione, per la quale diede voto contrario?

R. Deve sottoscrivere l'elezione e tutti gli atti, malgrado il suo voto contrario, quando la maggior parte dei vocali consentirono a quell'elezione e a quegli atti, e ciò non solo per amor della pace e per esercizio di umiltà, ma anche perchè si dice deciso dal corpo intero quello ch'è deciso dalla maggior parte (1).

1301. D. Possono gli Elettori opporre contro l'elezione?

R. Prima dell'elezione possono opporre per giusta e ragionevole causa, se p. e. tra loro trovasi qualche Elettore inabile per diritto; all'elezione però fatta non possono opporre, e molto meno all'elezione fatta per unanime consenso, se non per cause che sorgon da poi, o per essersi da poi fatta palese l'improbità dell'eletto, come dice il Diritto (2).

1302. D. In quante guise può farsi l'opposizione?

R. Si può fare contro la forma dell'elezione, contro gli Elettori, contro l'Eletto, e contro l'eligendo, ma in iscritto, con giuramento, dentro dieci giorni, per causa ragionevole da esporsi nella lettera di opposizione, come parla il Diritto (3).

1303. D. Ci sono pene contro i mendaci oppositori?

R. Coloro che non proveranno i delitti attribuiti agli Eletti, se costerà essere stati calunniatori, sono sospesi per tre anni dal beneficio (4).

1304. D. Quali poteri adunque ha il Presidente nei Capitoli?

R. Quello di dirigere, come capo e Superiore, gli Elettori, cioè convocarli, impedire ogni subornazione e simonia, interdire i favori dei secolari, conservare la libertà fra gli Elettori, serbare la forma del Tridentino nello scrutinio, ammonire e consigliare che si scegliesse il più degno, tener presenti in tutto le Costituzioni del proprio Ordine, niuna cosa intralasciare per farsi canonica l'elezione, confermare il degno e rigettare l'indegno (5).

1305. D. Come si regola l'elezione degli Ufficiali di Curia tra i Minori Osservanti?

R. Benchè Clemente XII. (6) nel dì 10. Aprile 1733. aves-

(1) Lez. l. 2. c. 3. n. 22. (2) *C. Nulli de elect.* in 6.
(3) *C. Ut circa 4. de elect.* in 6 —Ferr. *Electio* a. 4. n. 25. 27. 32. Lez. l. 1. c. 12. n. 37. Matt. c. 38. n. 19.
(4) *Sciant cuncti 12. de elect. in 6.*
(5) Lezana l. 2. c. 12. n. 31. 38. (6) Const. *Cum sicut.*

se decretato che il Generale dovesse proporre, seguita già l'elezione di detti Ufficiali, al Definitorio Generale altri sei Padri di quella Nazione, cui appartiene l'eletto ufficiale, e'l Definitorio Generale dovesse tra i sei sceglierne tre, dei quali dovesse il Generale avvalersi di mano in mano in caso di inabilità o di morte dell'eletto; pure Benedetto XIV. (1) nel dì 5. Febbraio 1751, in parte cassando il disposto da Clemente XII, ordinò che i tre Padri da eleggersi dal Definitorio Generale *dovessero essere assunti da tutte* quelle Provincie, dalle quali fu assunto o poteva essere assunto il medesimo Ufficiale di Curia nello stesso Capitolo Generale (2).

1306. D. Quando si verifica nelle elezioni il favore dei secolari e la subornazione?

R. Il favore dei secolari si verifica, quando i secolari intervengono come votanti, quando alla potestà secolare si dà la facoltà di escludere uno o più degli eleggibili, quando la proposta degli eleggibili si fa dalla potestà secolare; quando la potestà secolare interviene per incuter timore agli Elettori per iscegliere determinata persona, quando la potestà secolare è solamente presente nella camera capitolare, come costa da vari testi del Diritto. Si verifica poi la subornazione, quando si praticano verso gli Elettori importune preghiere per obbligarli a dare i voti a certa persona, quando si usano doni e promesse per corrompere gli Elettori a scegliere determinatamente uno, quando agli Elettori si fanno rimprocci e si biasimano e si minacciano o loro si attribuiscono delitti falsi o veri occulti, quando agli Elettori non consenzienti alla subornazione sovrasta pericolo di carcere, o di battiture, o si teme una sedizione con iscandalo del popolo, quando il Generale o Provinciale o Visitatore minacciassero ad un Elettore l'espulsione dalla Provincia o Convento o altro grave male, come pur costa da testi espressi nel Diritto (3).

1307. D. Può qualche Regolare Parroco essere eletto Superiore di un Convento?

R. Non può per decreto della S. Congregazione *sopra la disciplina dei Regolari* dato nel dì 28. Maggio 1715 (4).

1308. D. Quando dura il governo del Generale, dei Definitori Generali, del Proccurator Generale tra i Minori Osservanti?

R. Dura sei anni, come decretò Leone X. (5), e Innocenzo XII. (6).

(1) Const. *Exponi nobis*. (2) Ferr. *Electio* a. 4. n. 101.
(3) Matteuc. c. 18 n. 25. 40. (4) Ferraris. *Parochus* a. 2. n. 85.
(5) Const. *Ite et vos*.
(6) Cap. *Sacrosancti Apostolatus*, e *Cum nos nuper*.

1309. D. Quanto tempo di vacanza si richiede tra i Minori Osservanti negli Uffici Generali per poter qualcuno essere rieletto?

R. Clemente XII. (1) stabilì la vacanza di dodici anni dai maggiori ai minori, e niuna dai minori ai maggiori uffici (2).

1310. D. Può tra i Minori Osservanti chiamarsi col titolo di Provinciale chi viene eletto dal Definitorio a Vicario Provinciale dopo la morte o la rinuncia del Provinciale?

R. Può, consentendo i vocali, gli Ex-Provinciali, il Generale, aver quel titolo dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, come costa dall'esperienza (3).

1311. D. E' più conveniente che i Superiori dei Regolari vengano dai Regolari medesimi eletti, o che il Generale venga lor destinato dal Papa, i Provinciali dal Generale, e i Guardiani e Superiori locali dai Provinciali?

R. Pare più conveniente che vengano scelti dai Regolari medesimi; perchè sono così più amati e ubbiditi, tranne il caso di peste, di guerra, di discordia, di spesa esorbitante, nel quale il Papa può e forse deve diversamente operare (4).

1312. D. Non sarebbe più utile pei Regolari che i loro Superiori durassero a vita?

R. Pare che sarebbe più utile, se almeno i Superiori Generali durassero a vita. Imperciocchè, posto il governo duraturo per tutta la vita, 1. si eviterebbero quelle enormi spese che per le frequenti elezioni si erogano dai Regolari sia per viaggi, sia per trattenimenti nella casa capitolare, sia per complimenti, sia per altre cose o di necessità o di equità o di decenza; 2. non succederebbe così di frequente il divagamento dei Regolari che, sia nei viaggi, sia nella casa capitolare, sogliono, o per gli affari da trattarsi o per gl'intrighi da superarsi, o per esser quel tempo una specie d'interregno, nel quale credonsi senza capi o sperano impunità dai nuovi superiori, rilassarsi in tutta disciplina; 3. in tal caso eserciterebbero i Superiori la loro potestà con maggiore pienezza, con maggiore vigore, con maggiore sciolltezza, chè non avrebbero a temere di ritornare a sudditi, nè avrebbero motivo o tentazione di far doni agli Elettori per esser rieletti o per eleggere i loro favoriti, di subornarli con tante maniere vili e peccaminose, di dare le cariche agl' indegni e intriganti, di udire i favori di secolari o potenti persone, e perciò di abbandonare la cura dell'osservanza dei proprî

(1) Const. *Exponi nobis.* (2) Perugino l. 2. p. 186.
(3) Ferrar. *Electio* a. 4. n. 86. 88. (4) Lezana l. 2. c. 13. n. 10.

Statuti ; 4. i Superiori guarderebbero i loro sudditi, quale cosa propria, con più zelo ed amore, e non quali riguardansi le cose a tempo condotte o commodate ; 5. non consumerebbero inutilmente il tempo i Superiori in quel carico precario a conoscere il personale, ad esaminare i bisogni, a vedere i disordini, a scoprire le vie per la riforma, senza nulla conchiudere di certo ; 6. non si vedrebbero gli stabilimenti e le riforme cominciate dagli uni abbandonate dai successori, e non portato a fine un buon progetto; 7. in tal caso nè i Superiori consumerebbero il tempo in andare ai Capitoli, in fare apparecchi, in superare tutte le arti degli ambiziosi ; nè i sudditi, persuasi di dover sempre a quelli Superiori sottostare, si mostrerebbero ribbosi e ricalcitranti e superbi e disprezzanti e maledici ; 8. in tale ipotesi si chiuderebbe la porta all'ambizione ; e quindi alle subornazioni, alle convenzioni illecite, alle simonie, si troncherebbero fin dalle radici le discordie, le liti, gli odi, le nimistà, le denuncie ; in fine si canserebbe il ricorso a potenti persone e si eviterebbe lo scandalo che per tali cose suole avvenire nel secolo (1). E già i Fondatori degli Ordini a vita stabilirono la giurisdizione dei Generali ...

DIALOGO XXXII.

DEI DOVERI DEI PRELATI REGOLARI.

1313. **D.** Vi ha somiglianza tra Gerarchia Ecclesiastica e Religiosa ?

R. Vi ha senza dubbio ; poichè siccome la Gerarchia Ecclesiastica costa di Parrochi, di Vescovi, di Arcivescovi, di Patriarchi, di Primati che sono tutti soggetti al Papa ; così la Religiosa costa di Confessori, che alla guisa dei Parrochi hanno giurisdizione nel foro interno ; di Superiori lo-

(1) Lez. l. 1. c. 18. n. 10. Navarro—*Comment. l. 3. de Statu Monach. Consil.* 82. n. 8. et Comment. *de regul.* super cap. *Nullum.* 18. q. 2. Miranda t. 2. q. 6. n. 5. Giovanni Santo. *Il Prelato Regolare* Tratt. 3. cap. 13. *Vindicationes Societatis Iesu* c. 45.

cali che alla guisa di Vescovi hanno la giurisdizione nel foro interno ed esterno; di Superiori Provinciali che, come gli Arcivescovi, hanno giurisdizione su li Superiori locali; di Generali che, come i Patriarchi e i Primati, hanno a sè soggetti i Provinciali, i quali poi tutti dipendono dal Romano Pontefice (1).

1314. D. La potestà suprema nel Superior Generale è dal Papa o Capitolo?

R. Probabilmente nasce dal Capitolo Generale che quella potestà ha ricevuto dal Papa e tanto più ch'ei debbe stare ai decreti del Capitolo (2).

1315. D. Chi viene sotto il titolo di Prelato tra Regolari?

R. In generale dicesi Prelato chi agli altri con onore e giurisdizione viene preposto e preferito, chè la Prelatura è grado di onore con giurisdizione sopra dato numero di sudditi. Tra i Regolari sono di tre specie i Prelati, cioè Generali o supremi, Provinciali o medii, Locali o infimi, perchè tutti costoro hanno giurisdizione quasi vescovile nell'uno e nell'altro foro su li sudditi, e non ai Vescovi, ma al Papa sono soggetti (3).

1316. D. I Vicari dei Conventi, i Definitori, gli Assistenti, i Custodi sono Prelati?

R. Quelli soli Vicari sono Prelati che diconsi Vicari in capo e non quelli che vengono scelti a coadiuvare i Superiori locali, e che si dicono ufficiali; nè Prelati si dicono o sono i Definitori, gli Assistenti, i Custodi, i quali sono spogli di giurisdizione, e meglio si dicono di avere il personato e l'onore (4).

1317. D. Dunque Prelatura, dignità, personato, prepositura, ufficio, amministrazione, onore, grado hanno diversi significati presso i Regolari?

R. Comechè spesso si confondano queste voci, si debbono però distinguere a causa del loro diverso significato, chè *Prelatura* è ufficio con amministrazione e giurisdizione; *dignità* è l'amministrazione con giurisdizione e si confonde con Prelatura; *personato* è preminenza senza giurisdizione; *prepositura* si confonde con la dignità o col personato; *ufficio* è amministrazione senza preminenza e senza giurisdizione; *amministrazione* si confonde con ufficio o Prelatura;

(1) Lez. l. 2. c. 13. 8. (2) Lez. ivi. n. 12.
(3) Ferr. *Praelatus* n. 1. 3. Lez. l. 1. c. 18. n. 2.
(4) Ferr. ivi. c. 3. Lez. ivi. n. 3. Ameno. *De delict. et poenis.* F. 3. Tit. 5. *Subornatio* n. 22.

onore è lo stesso che personato; *grado* è titolo che si dà negli studî (1).

1318. D. Sono a riconoscersi i Prelati titolari per le Provincie soppresse?

R. Quantunque il Tridentino (2) comandò che *non sia permesso in avvenire costituire, per effetto di fare l'elezione, Provinciali o Abati o Priori o altri Titolari di qualunque sorta;* pure presso alcuni Ordini si ritiene tuttavia il costume di creare nei Capitoli Generali i Provinciali Titolari delle Provincie soppresse; tra i Minori Osservanti è proibito sotto nullità di elezione ammettere Prelati Titolari (3).

1319. D. Per vantaggio di chi s'istituiscono i Prelati nelle Religioni?

R. Non a vantaggio proprio, ma dei sudditi; non per dominare, ma per giovare; non per loro comodo o gloria o piacere, ma per istruire i sudditi, indirizzarli per la via della perfezione, e perciò richiamarli dai vizî, se è uopo, anche con pene, come raccogliesi dalle minacce che Dio fece ai Pastori, che pascolano loro stessi e non il gregge, pei Profeti Ezechiele (4) e Geremia (5), e come s'insegna dal Tridentino (6), e dai Dottori (7).

1320. D. Conviene che preseggano i Prelati ai Regolari?

R. Anzi è necessario e perchè senza Superiori non potrebbero aver lunga vita, e perchè, sottratti dalla giurisdizione vescovile, hanno ottenuto proprî Superiori, e perchè il voto di obbedienza da lor fatto importa Superiori e sudditi (8).

1321. D. Il Prelato ha motivo di temere della sua eterna salute?

R. Ha pur troppo motivo di temere sia perchè *si farà giudizio durissimo per coloro che preseggono*, dice Iddio (9), sia perchè al Prelato sono imputati tutti i peccati dei sudditi che potea e dovea impedire, dice S. Bonaventura (10), sia anche perchè quasi tutti i Regolari sonosi rilassati e hanno abbandonato la professata Regola (11).

1322. D. Quale potestà hanno i Prelati su i loro sudditi?

R. Hanno non pure la potestà dominativa, quale un padre di famiglia gode su questa, ma anche quella di giurisdizione spirituale, perchè entrambe richieggonsi al retto governo temporale

(1) Lez. l. 2. c. 15. n. 1. 7. Matt. 39 n. 22.
(2) Sess. 25. c. 6. *De Regul.* (3) Lezana l. 1. c. 18. n. 98.
(4) C. 34. 2. (5) C. 23. 1.
(6) Sess. 25. c. 1. (7) Matt. c. 38. n. 1.
(8) Lez. c. 18. n. 1. (9) Sap. 6.
(10) *De sex alis c. 3.* (11) Giovanni Santo *Prelato Regol. Tratt.* 3.

e spirituale, dei loro Religiosi (1), dopo che sono stati dalla giurisdizione vescovile sottratti.

1323. D. Tale doppia potestà è ordinaria o delegata nei Prelati ?

R. È delegata nei Commessari, nei Visitatori Generali, e Provinciali, nei Vicari da questi eletti, ma è ordinaria nei Prelati, perchè discende dalla legge divina, ed umana, e non da delegazione (2).

1324. D. Sono validi gli atti dei Prelati illegittimi stimati legittimi ?

R. Se vi ha l'errore comune di fatto e non di solo diritto, e vi ha pure il titolo colorato, p. e. l'elezione creduta legittima, ed in una viene tollerato, tutti gli atti del Prelato, benchè relativi al foro della coscienza, hanno a tenersi per validi; perchè la Chiesa, a cansare innumerevoli mali, concede a tale Prelato l'autorità, supplisce in lui i difetti della giurisdizione, e dà valore ai suoi atti, togliendo ogni impedimento che sorga dal diritto umano; e ciò vale anche pel Prelato canonicamente eletto e che da poi per qualche delitto occulto nel foro della coscienza rimane privato della Prelatura, cui senza perdita della fama non può rinunziare (3).

1325. D. Pecca adunque il suddito che non ubbidisce al Prelato che non è legittimo ?

R. Se il Prelato non leggittimo è tollerato ed è in possesso della Prelatura, e inoltre in lui si riuniscono l'errore comune e 'l titolo colorato, pecca senza fallo il suddito in disubbidire; perchè è sempre migliore la condizione di chi è in possesso, e perchè non al suddito, ma al maggior Prelato o alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari si appartiene il giudizio su la legittimità del Prelato, e in fine perchè gravi disordini sorgerebbero nel caso opposto (4).

1326. D. Quale deve condursi il Prelato nella sua vita?

R. Ricordevole il Prelato della sentenza del Tridentino (5), che *l'integrità di coloro che preseggono, forma la salute dei sudditi*, deve 1. non esser di scandalo a veruno e a niuno recare ingiuria o qualunque offesa, onde *il suo ministero non venga vituperato*, come dice S. Paolo (6); e alle ingiurie, che

(1) Lez. c. 18. n. 1. Ferr. *Praelatus* n. 4.
(2) Ivi e Lez. l. 2. c. 13. n. 9.
(3) Ferr. *Praelatus* n. 8. 11. Matt. c. 38. n. 21.
(4) Ferrar. ivi. 14. Matteuc. ivi. n. 31. Lezana l. 2. c. 13. n. 13.
(5) Sess. 6. c. 1. *De Ref.* (6) 1. Cor. 6. 3.

riceve, non rispondere, o rispondere con mitezza, chè *una dolce risposta calma l'ira, e una dolce parola lenisce i nemici* (1); 2. esser liberale e perciò facile a provvedere i bisogni dei Religiosi; anzi prevenirli, perchè con ciò se li affeziona e li ritrae da ogni inosservanza, ma più esser abbondante verso i più poveri e i vecchi e gl'infermi; 3. esser ospitale verso i Religiosi estranei e verso i secolari, osservata la decenza e la moderazione religiosa, chè S. Paolo comanda *non dimenticare la ospitalità, ed esser ospitali senza mormorarne* (2); 4. avere cura delle cose temporali del Convento o Monistero, perchè non siano rubate o dilapidate, ma nel tempo stesso confidare in Dio; perchè *inutilmente qualcuno sorvegliera' una Città, se il Signore non la custodira'* (3); 5. non contendere in giudizio (supposto che sia permesso per Regola) con debitori della Religione, ove son poveri; anzi rimettere loro i debiti negli anni sterili, almeno *pro rata*, onde Cristo non gli dica: *servo scellerato, non ti ho io condonato tutto il debito?* (4); e quindi anche non accettare i legati, ove i leganti hanno eredi poveri; 6. dipendere nelle risoluzioni da Religiosi vecchi e pii e prudenti, perchè *reggonsi con sapienza coloro che le cose tutte regolano con consiglio* (5), ed è *saggio chi ama ascoltare altri* (6); e perciò mutar sentenza, ove la giustizia e la prudenza lo esiga; 7. istruirsi nella Regola propria, nelle Costituzioni, nei Canoni, chè Dio comanda doversi *erudire coloro che comandano e giudicano su la terra* (7), e perciò non perder tempo in letture inutili o pericolose o proprie dei secolari; 8. non formare facilmente nuove leggi e nuove ordinazioni, chè *il giogo di Cristo è soave, e leggiero n'è il peso* (8), e anche perchè le cose moderate e non rigorose soglion esser durature; 9. abbandonare e patria e parenti e non intromettersi nei loro affari, nè per essi usare impegni, nè chieder da loro cose particolari, chè Cristo disse (9), *non poter esser suo discepolo chi non odia il padre suo e la madre...e i fratelli;* 10. non permettere che i suoi Religiosi escano di frequente dal chiostro e per ogni lieve motivo, e non lasciarli andar soli, anzi chieder nel ritorno dai compagni quello che si è fatto nel viaggio, come ordinò Clemente VIII. nei decreti per la riforma dei Regolari; 11. non prestar subito fede a tutto ciò che i susurroni gli ricontano dei suoi Religiosi, anzi rimproc-

(1) Eccli. 6. 5. Prov. 15. 1. (2) Hebr. 13. e 1. Pet. 4.
(3) Psal. 126. (4) Matth. 18.
(5) Prov. 13. (6) Eccli. 6. 34. (7) Psal. 2.
(8) Matth. 11. (9) Lucae 14. 26.

*

ciarli con le parole di Cristo (1): *a che guardi la festuca nell'occhio di tuo fratello, e non consideri la trave ch'è nel tuo occhio?* e ciò principalmente ove svelano difetti occulti senza premettere l'ammonizione fraterna, chè ha *ministri empi il Principe, il quale volentieri ascolta le parole di mendacio* (2); ed intanto ricercare del tempo, del luogo, e di altre circostanze, ove tratterassi di delitti enormi, poichè *leggiero è di cuore chi subito crede* (3); 12. mostrarsi a Religiosi e a secolari sempre ameno e piacevole, e *nè tristo, nè turbato* (4), e perciò bandir la superbia, chè *il reggitore non deve estollersi, ma tra i governati deve essere come qualcuno di essi* (5); 13. essere nel riprendere e castigare *mansueto verso tutti, compatendoli con modestia*, come avverte S. Paolo (6), e *rimbrottarli* e pregarli e biasimarli con *ogni pazienza e istruirli nello spirito della mansuetudine* (7), e usare or blande, or dure parole, or preghiere ed ora comandi ed ora persuasioni, ed intanto orare innante a Dio, onde tutti riconduca nella via della perfezione; 14. unire nel castigare la pietà alla giustizia, perchè questa senza quella è ferocia, e quella senza questa è crudeltà, e più alla misericordia inclinare che al rigore, chè *Dio è soave per tutti, e la sua misericordia è al di sopra di tutte le sue opere* (8); 15. tacere, se altri lo calunniano, *e far bene a coloro che l'odiano* (9), e solo difendersi, quando dalla calunnia può derivare scandalo o infamia alla Religione o al prossimo, e non quando soffre ei solo, chè *la sua giustizia libererà il governante* (10).

1327. D. Possono adunque i Prelati castigare i delinquenti?

R. Anzi debbono, altramente il sangue di quelli sarà ricercato dalle loro mani (11), e perciò diconsi Pastori e sono forniti della potestà di dominio, e di giurisdizione; e quindi peccano mortalmente i Prelati, se non attendano all' osservanza regolare, come dice il Tridentino (12), perchè dalla negligenza e connivenza loro suole derivare la rovina della disciplina; anzi spesso possono peccare mortalmente, ove non correggano anche lievi colpe che sogliono menare a prave consuetudini, e segno di rilassata Religione è l'impunità dei delinquenti (13).

1328. D. Nel punire è meglio che usino rigore o benignità i Prelati?

(1) Lucae 6. 41. (2) Prov. 29. (3) Eccli. 19. (4) Isaiae 42.
(5) Eccli 32. (6) 2. Tim. 2. (7) Gal. 6.
(8) Psal. 144. (9) Matth. 5. (10) Prov. 11.
(11) Cap. *Irrefragabili de Offic. Ord.* (12) Sess. 25. c. 1. *de Regul.*.
(13) Lezana c. 18. n. 15. Matteucci c. 38. n. 1. Ameno - *De delictis et poenis* P. 3. Tit. 1. *Proem.* n. 7. 8.

R. Debbono operare alla guisa del Samaritano (1), cioè usare il *vino* e *l'olio*, temperare con la soavità dell' olio la mordacità del vino, e con la mordacità del vino la perniciosa dolcezza dell' olio, ricordevoli del comando fatto da S. Francesco di Assisi ai Prelati *d'imporre con misericordia la penitenza* (2).

1329. D. Qual procedimento debbono usare i Prelati nel conoscere i delitti di lor sudditi?

R. Quello della denuncia giudiziale, o dell'accusa legale, o dell'inquisizione per preceduta provata infamia, nè mai debbono inquirere su delitti occulti, di cui l'infamia almeno non precedette (3).

1330. D. Sono tenuti i Prelati, appena eletti, a far professione di fede e prestare il giuramento?

R. Non è più in uso l'obbligare i Prelati Regolari alla professione di fede, nè a prestare giuramento, tranne quelli che hanno, come decretò Benedetto XIV. (4), territorio separato con giurisdizione (5).

1331. D. Sono tenuti i Prelati alle leggi comuni?

R. Vi son tenuti, perchè son esse formate da Concilî Generali, da Capitoli Provinciali e Generali, che sono sopra di loro; anzi son pure tenuti alle leggi da loro fatte e pel proprio governo e pel buono esempio (6).

1332. D. Sono tenuti i Prelati alla residenza?

R. Avendo il Tridentino (7) decretato che i Vescovi sono obbligati alla residenza, è chiaro che alla stessa sono obbligati eziandio i Prelati Regolari, che hanno la giurisdizione quasi Vescovile; anzi i Prelati locali, perchè Parrochi dei loro sudditi, vi son tenuti anche con pericolo di morte in tempo di peste o di eresia (8). (9).

1333. D. Sono obbligati i Prelati a mettere la vita comune?

R. Dove non esiste, sono obbligati a stabilirla, come dicemmo (10).

(1) Lucae 10. 34.
(2) Ameno. *De delict. et poen. proem. cit.* n. 9. Lezana c. 18. n. 15.
(3) Lezana c. 18. n. 16. 17. (4) Const. *Quod sancta.*
(5) Ferrar. *Iuramentum* a. 3. n. 36. *Fidei Professio* n. 20. Lezana l. 1. c. 18 n. 102. e l. 2. c. 13. n. 55. (6) Lezana c. 18. n. 11.
(7) Sess. 6. c. 1. 2. (8) Lezana c. 18. n. 12.
(9) Si noti, che i Commissari eletti o creati pel governo nell'assenza o impedimento del Prelato Provinciale, pei grandi affari, come per celebrare la Congregazione, debbono dipendere dal Prelato, il quale certamente con l'assenza o impedimento non ha perduto la giurisdizione.
(10) Dialogo 17.

1334. D. Sono obbligati a custodire la povertà?

R. Sotto colpa mortale sono a ciò obbligati, e perciò anche a mettere la comunità perfetta, e a questa uniformarsi essi stessi, e a stabilire gli ufficiali per essa, a non usare altre vivande o bevande, e a non fare donazioni, e non avere che una sola cella (1), se pure la decenza altro non richiegga.

1335. D. Sono obbligati al coro i Prelati Regolari?

R. Sono obbligati sotto peccato mortale a comandare che nelle ore fisse si dicano le ore canoniche in coro e a castigare i negligenti, e a intervenirvi essi stessi, ove non siano occupati nei propri uffici, come decretarono Clemente VIII. e Urbano VIII. (2).

1336. D. Sono obbligati i Prelati a conservare e difendere l'immunità ecclesiastica?

R. Sono obbligati dal comando di Gregorio XIV. (3) che le Costituzioni degli antecedenti Pontefici su tal materia confermò; ma sono obbligati a consegnare al braccio secolare i pubblici latroni o grassatori, gli eretici, i rei di lesa maestà, gli assassini, e quelli che nelle Chiese e nei Cimiterî hanno commesso omicidî (4).

1337. D. Sono obbligati i Prelati Regolari a visitare *Limina Apostolorum*?

R. Benedetto XIV. ordinò (5) che i Prelati Regolari aventi giurisdizione quasi Vescovile dovessero fare questa visita (6); ma ciò non è in uso.

1338. D. Debbono i detti Prelati aver cura che si leggano i decreti Apostolici?

R. Sotto pena di privazione di ufficio e di voce attiva e passiva è loro comandato di ammonire i sudditi della necessità di leggere ed osservare date Bolle Pontificie (7).

1339. D. Sono obbligati detti Prelati ad applicare le messe pei loro sudditi?

R. Sono obbligati, perchè hanno la cura delle anime dei loro sudditi, come insegna il Mirati, il Suarez, il Tamburini, il Van-Espen, ed altri presso Ferraris (8).

1340. D. Sono obbligati i Prelati a fare istruire i loro Religiosi?

(1) Lezana c. 18. n. 71. 77.
(2) Lezana c. 10. n. 20. c. 12. n. 9. 28. c. 18. n. 69.
(3) Const. *Cum alias.* (4) Lezana c. 18. n. 83.
(5) Const. *Quod sancta.* (6) Ferraris *Prael. Reg.* n. 79. *Limina Apos.* n. 38.
(7) Ferr. *Regulares* a. 1. n. 72. Lez. l. 1. c. 10. 25. c. 18. 20.
(8) Ferr. *Missa* a. 3. n. 13.

R. Sono obbligati a fare che i Conversi siano istruiti nel catechismo e nella propria Regola e che i Sacerdoti si rendano idonei nella confessione e predicazione, perchè sono coadiutori dei Vescovi; anzi che alcuni almeno s'istruiscano nelle lingue orientali per essere mandati ad evangelizzare agli infedeli (1).

1341. D. Sono obbligati i Prelati a ricevere nelle loro Religioni i secolari che vogliono farsi Religiosi?

R. Se nulla si oppone, sono tenuti, e perchè le Religioni sono dalla Chiesa approvate per servir di asili a coloro che fuggono dal secolo, e perchè i Prelati, quali buoni economi, sono obbligati a dispensare i beni delle loro Religioni senza accettazione di persone (2).

1342. D. Sono tenuti i Prelati a render conto della tenuta amministrazione nel fine del governo?

R. Sono tenuti in conformità delle loro Costituzioni; i Prelati Provinciali dei Minori Osservanti sono tenuti a dare conto dopo il triennio di tutte cose, di cui tennero amministrazione, sotto pena della privazione degli atti legittimi (3).

1343. D. A che altro son tenuti i Prelati Regolari?

R. Sono tenuti pei decreti di Clemente VIII, e Urbano VIII. a far frequentare l'orazione mentale, osservare il silenzio, custodire i digiuni, e a stabilire in ogni Convento una lezione di Regola e di disciplina regolare; e in fine a tutte cose quì e colà dette nei dialoghi antecedenti, e da dirsi nei seguenti (4).

1344. D. Chi deve provvedere ai bisogni dei Prelati Regolari?

R. Ciascun Ordine ha su ciò le sue particolari Costituzioni, alle quali conviene conformarsi. Tra i Minori Osservanti fu decretato nel Capitolo Generale di Vittoria nell'anno 1694. che quattro Provincie per turno debbano somministrare al Generale, ai suoi Segretari e Scrittori e a tutta la famiglia di lui, le vestimenta interne, ed esterne; che il Convento di Araceli debba somministrargli carta, calamaio, penne, polverino, ceralacca, inchiostro; che il Generale debba far celebrare nelle altre Provincie, che non sono le quattro, due messe al dì per due anni in soccorso della Sacristia di Araceli (5).

(1) Ferr. *Doctrina Christ.* n. 13. 16. *Regul.* a. 1. 139. Lez. c. 18 n. 84.
(2) Ameno *De delict. et poen.* P. 3. Tit. 5. §. 9. n. 16.
(3) Perugino P. 1. p. 189. n. 5. (4) Lez. c. 18. n. 80.
(5) Perugino P. 1. p. 368. n. 13. 15.

1345 D. Perde la Prelatura il Prelato preso da Turchi o da altri infedeli?

R. Non la perde e perchè la cattività non è delitto e perchè all'afflitto non conviene aggiugnere afflizioni; e perciò deve restituirglisi, tornato appena alla libertà (1).

1346. D. Chi attualmente è Prelato, può accettare il Vescovato o Cardinalato?

R. Benchè conviene in ciò consultare le proprie Costituzioni; pure è certo che il Generale dei Minori Osservanti non può accettarlo, anzi nè anche ambirlo, come decretò Innocenzo XI. nel dì 22. Novembre 1679 (2).

DIALOGO XXXIII.

DELLE FACOLTÀ DEI PRELATI.

1347. D. A quali Prelati s'intende nei privilegi estesa la facoltà concessa ai Prelati?

R. Se è concessa ai Prelati senza altra aggiunta, s'intende estesa anche ai Prelati conventuali, perchè la proposizione indefinita equivale all'universale; se è concessa ai Prelati inferiori s'intende estesa anche ai Prelati superiori; perchè non può credersi che i Pontefici abbiano voluto concedere agl'inferiori una facoltà, un privilegio negato ai Superiori; se finalmente è concessa a determinati Prelati superiori, non s'intende estesa agl'inferiori, ai quali però i Superiori Prelati possono delegarla (3).

1348. D. Possono i Prelati Regolari usare i suggelli con le armi della loro Religione?

R. Possono, anzi debbono, purchè non siano di oro o di argento; il Ministro Generale dei Minori Osservanti debbe usare il suggello coll'iscrizione — *Ministro Generale di tutto l'Ordine dei Frati Minori*, come costa dall'uso e dalla decisione della S. Congregazione dei Riti (4).

1349. D. Possono scegliere a loro Notai i proprî sudditi?

R. Possono i soli Generali e Provinciali scegliere a pubblici Notai Religiosi probi e dotti in conformità delle facoltà

(1) Ferr. *Praelatus* n. 65. 66. (2) Const. *Militantis Ecclesiae.*
(3) Lezana c. 18. n. 3. 4. (4) Ferraris *Sigillum* n. 21. 24.

date ai Vescovi dal Tridentino (1), e della concessione di Pio V, e ciò per intimare i mandati, i privilegi, gl' indulti apostolici a qualunque persona (2).

1350. D. Possono i Prelati ricever Novizî?

R. Possono conformemente al dialogo 4. I Prelati dei Minori Osservanti debbono far girare innanzi tempo la Circolare per la loro Provincia (3).

1351. D. Possono i Prelati dare l'abito ai Terziarî e fanciulli?

R. Possono darlo all'uno e l'altro sesso, col nome di Terziarî e Terziarie, i Prelati dei Religiosi Mendicanti, come costa da privilegî loro concessi da molti Sommi Pontefici; anzi fra i Minori Osservanti vi ha il lodevole costume di erigere e propagare il Terz'Ordine, stabilito dallo stesso loro Patriarca S. Francesco in ogni Provincia; possono anche sotto il nome di Terziarî ricevere all'abito regolare i giovani secolari che abbiano oltrepassato gli anni venti, come decretò la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 16. Maggio 1675; possono in fine dare l'abito a fanciulli dimoranti nelle loro case e che non abbiano oltrepassato gli anni sei di loro età (4).

1352. D. Possono i Prelati Regolari ordinare?

R. Alcuni Prelati, come gli Abati, possono amministrare la prima tonsura e gli Ordini minori ai Chierici loro sudditi e non agli altri (5), se questi non siano muniti delle dimissorie dei Vescovi e i Vescovi non consentano, come dichiarò la S. Congregazione sotto Clemente VIII; ma possono e debbono esaminare i loro sudditi ordinandi, come dicemmo nel dialogo vigesimo primo.

1353. D. Possono istituire Confessori e Predicatori?

R. Possono nel modo che dicemmo nei dialoghi vigesimo quarto e vigesimo quinto.

1354. D. Possono pel buon governo rivelare le cose udite in confessione o in visita?

R. Le cose udite in confessione non mai, e i rivelanti sono soggetti alle pene degli altri Confessori; le udite in visita neppure, perchè la manifestazione di tali cose è seminario

(1) Sess. 22. c. 10. *de Reform.*
(2) Ferr. *Notarius* n. 12. Lezana c. 18. n. 95. Matteuc. c.38. n.34.38.
(3) Perugino P. I. pag. 240.
(4) Lezana c. 3. n. 22. Ferr. *Habitus* n. 33. e *Tertiarii*—Matteuc. c. 23 n. 4. 11.
(5) Ferr. *Abbas* 21. 22. 29.

di liti e toglie la libera facoltà di manifestare ai Prelati i difetti dei Fratelli (1).

1355. D. Possono entrare nei Monisteri di Monache e dare ad altri la facoltà di entrarvi?

R. Nei Monisteri delle Monache loro soggette possono entrare per causa di necessità, altramente incorrono nella scomunica e nella privazione di ogni ufficio e dignità, e possono propriamente entrarvi per causa di visita una volta l'anno, dal nascere però al tramonto del sole, nè possono entrarvi in altri tempi che col Vescovo diocesano o altro ecclesiastico di matura età dal Vescovo deputato, nè dentro la clausara possono prendervi refezione, come ordinarono Gregorio XIII. (2) e Alessandro VII. (3); nè il Generale più di due, nè il Provinciale può seco condurre più di un compagno; nè a veruno possono dar permesso di entrarvi che solo per causa di necessità e con la licenza del Vescovo, come più volte dichiarò la S. Congregazione del Concilio e quella dei Vescovi e Regolari (4).

1356. D. Ma possono i Prelati Regolari ascoltare le confessioni delle Monache loro soggette?

R. Quantunque Gregorio XV. (5) e Clemente X. (6) ordinarono in generale che i Regolari non potessero ascoltare le confessioni delle Monache, benchè loro soggette, e benchè approvati Confessori di altri Monisteri; pure Benedetto XIII. (7) volle eccettuati da questa regola i Generali e i Provinciali, ai quali concesse la facoltà, di cui dubita Bouix, perchè ristretta alla Spagna, di *tecitamente e validamente ascoltare le confessioni delle Monache loro soggette senza la speciale facoltà del Vescovo diocesano*; ma non possono assolvere dai casi riservati al Vescovo, come Delegato Apostolico, siccome rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 16. Novembre 1720 (8).

1357. D. Possono i Prelati concedere lo straordinario alle Monache loro soggette?

R. Anzi debbono concederlo due o tre volte all'anno, ed anche offrirlo a tutte le Comunità, nè negarlo a particolari Monache, come stabilì Benedetto XIV. (9).

(1) Ferr. *Sigillum Sacram* n. 12. 13. *Secretarius* n. 17. 19.
(2) Const. *Dubiis*. (3) Const. *Felici Sacrarum Virginum*.
(4) Ferr. *Moniales*. a. 3. n. 73. 93. *Praelat*. n. 38. 44. *Regular*. a. 1. n. 136.
(5) Const. *Inscrutabili*. (6) Const. *Superna*. (7) Const. *Pastoralis Officii*.
(8) *La luce fra le teneb*. n. 12. 21. 32. 46. Scarpazza *Moral*. Tratt. 9. t. 9. c. 6. n. 17
(9) Const. *Pastoralis curae*—Ferr. *Superiores* n. 5. 6.

1358. D. Possono i Prelati Regolari assistere all'elezione dell'Abadessa in Monistero loro soggetto?

R. Possono e debbono, ma son tenuti ad avvisarne il Vescovo, il quale può intervenirvi o mandare un suo deputato, come decretò Gregorio XV.

1359. D. Possono i Prelati Regolari accettare novelli Conventi o rinunziarli?

R. Urbano VIII. comandò che, rivocate tutte le licenze date per lo innanzi da Romani Pontefici, non sia lecito ai Regolari ricevere o erigere nuovi Monisteri, se non si osservino i decreti dei sacri canoni, del Tridentino, di Clemente VIII., di Gregorio XV. sotto la pena della privazione della voce attiva e passiva, degli ufficî, e dell'inabilità ad ottenerli, e della scomunica, da incorrersi tutte *ipso facto* (1).

1360. D. Ma che comandano tutti questi decreti?

R. Il Tridentino (2) comandò che *pria sia ottenuta la licenza del Vescovo, nella cui Diocesi debbono erigersi i Monisteri;* Clemente VIII (3) proibì, sotto privazione degli ufficî e l'inabilità ad averli, *ricever Conventi senza la licenza speciale della Sede Apostolica;* lo stesso Clemente VIII. (4) ordinò che il Vescovo non debba pei Mendicanti concedere simili licenze per nuovi Conventi, *se non dopo chiamati ed ascoltati i Priori,* o *Proccuratori dei Coventi esistenti nelle Città e nei luoghi di lui, ed altri interessati, e se, a causa conosciuta, non sarà chiaro che in quelle città e luoghi possano comodamente sostentarsi i nuovi Conventi da erigersi senza detrimento degli altri;* Gregorio XV. (5) nel dì 17. Agosto 1622, e la Congregazione celebrata a suo comando vogliono che prima consentano i *Priori e Proccuratori di altri Monisteri, Conventi, o case di altre Religioni.... che stanno vicini per quattro miglia* (quale consenso deve darsi dai Religiosi capitolarmente congregati), *e che possano comodamente e decentemente mantenervisi almeno dodici Religiosi;* come pure ordinò Innocenzo XII. (6) nel dì 13. Dicembre 1697; e tutto ciò vale anche se si ricevesse un Convento *soppresso* (7). Ho detto *soppresso* e non già un Convento, da cui furono violentemente discacciati i Religiosi, perchè con la violenza nulla

(1) Lez. c. 9. n. 34. Ferr. *Regul.* a. 2. n. 134.
(2) Sess. 25. c. 3. *de Regul.* (3) Const. *Quoniam ad institutum.* (4) Ivi.
(5) Const. *Cum alias.*
(6) Const. *Nuper.* (7) Ferr. *Conventus.* a. 1. *Regul.* a. 2. n. 134. Lez. c. 9. n. 35. Matt. c. 16. n. 10. 12.

perdettero i Religiosi, come nulla perde dei suoi diritti, chi di sua casa è discacciato.

1361. D. Ma la licenza dell'Ordinario si ricerca di essenza per l'erezione di un Convento?

R. Si ricerca di essenza, se la S. Sede non conceda tale erezione indipendentemente dall'Ordinario. Ma quando dico *Ordinario*, escludo il Vicario Generale, il quale non può concedere la licenza senza speciale mandato dell'Ordinario, e n'escludo ancora il Vicario Capitolare in tempo di sede vacante. Così insegnano i Dottori.

1362. D. È necessario il permesso della S. Sede e dell'Ordinario pel trasferimento di un Convento da un luogo all'altro dello stesso paese o Città?

R. Non è necessario il permesso della S. Sede, perchè questa diede una volta il permesso di fondare il Convento in quel paese o Città; non dell' Ordinario, perchè così decise la S. Congregazione del Concilio *in Gerundinensi* dei 19. Settembre 1687. (1).

1363. D. Possono gli Ordinarî permettere l'erezione di un Convento senza udire i Regolari che già hanno nello stesso luogo i loro Conventi?

R. Gregorio XV. nelle citate Costituzioni stabilì che possano ciò permettere gli Ordinarî, *se altramente loro costerà che, senza detrimento dei Religiosi per lo innanzi stabilitivi, possono mantenersi ed alimentarsi comodamente e convenientemente dodici di numero.*

1364. D. Ma può l'Ordinario permettere l'erezione di un Convento senza udire il Parroco del luogo?

R. Può, nè a ciò è necessario il consenso del Parroco; ma l'erezione del nuovo Convento non deve essere pregiudizievole ai veri e non immaginarî diritti Parrocchiali.

1365. D. Ma possono i Prelati abbandonare i Conventi ricevuti?

R. Non possono (2) senza licenza del Sommo Pontefice sotto pena di scomunica (3); ma se il Convento è caduto per tremuoto o altra cagione, possono abbandonarlo e i Mendicanti possono ai Conventi più vicini applicare i beni del caduto Convento.

1366. D. Possono i Prelati erigere, sopprimere, dividere una Provincia?

(1) Ferraris. *Conventus.* a. 1. n. 11. 12. 46.
(2) c. *Unico de Religiosis domibus*, e c. *Cum ex eo de excessib. Prael*
(3) Ferr. *Conventus* a. 2. Lez. c. 9. n. 36.

R. Non possono nè anco i Generali senza licenza della S. Sede Apostolica (1), se non sono *Riformatori* dell' Ordine loro.

1367. D. Possono i Prelati fare la riduzione delle messe?

R. Ciò fu proibito espressamente da Innocenzo XII (2), benchè si trattasse di legato tenuissimo, come rispose la S. Congregazione del Concilio su ciò consultata (3).

1368. D. Possono i Prelati erigere o permettere l'erezione di altari nelle loro chiese senza licenza del Diocesano?

R. Nelle consecrate non possono; possono nelle non consecrate (4).

1369. D. Possono far decreti pei loro Ordini e per lo loro Provincie?

R. Possono fare decreti particolari, duraturi nel tempo del loro ufficio, ma non leggi senza il consenso del Capitolo; sebbene in ciò conviene stare alle proprie Costituzioni (5).

1370. D. Possono i Prelati trasferire i sudditi da uno in altro Convento, e da una in altra Provincia?

R. Possono i Generali da una in altra Provincia, i Provinciali da uno in altro Convento, i Superiori locali da una in altra cella trasferire i sudditi che sono obbligati ad obbedire, sebbene questi possano ricorrere ai Prelati maggiori in caso d'ingiustizia (6).

1371. D. Possono mandare i loro sudditi tra gl'infedeli?

R. Possono mandare i soli Generali, ma Religiosi probissimi, istruiti, sperimenti, sotto pena di scomunica ai mandanti (7).

1372. D. Possono i Prelati rimuovere i sudditi Consultori di S. Officio?

R. Non possono, come decretò Benedetto XIV. (8), senza prima consigliare la S. Congregazione dell' Inquisizione (9).

1373. D. Possono i Prelati consacrare le Chiese o interdirle, gli Oratori, gli Altari, e benedire i sacri paramenti, e le ceneri e gli oli santi?

R. Possono tutti benedire le loro Chiese e gli Oratori, ma non interdire le loro Chiese consacrate; e possono anche i Prelati Conventuali benedire i paramenti sacri, ove non entra

(1) C. *Felix*. 16. q. 1. c. *de locor. consecr. dist.* 1.
(2) Const. *Nuper*. §. 2. (3) Matt. 10. §. 1. n. 11.
(4) Ferr. *altare* n. 36. e nel Diritto cap. *Nullus Presbyter dist.* 1. e cap. *quamvis dist. 68.*
(5) Lez. c. 18. n. 90. (6) Lez. c. 18. n. 91. (7) Ivi. n. 99.
(8) Const. *Ad Supremum* §. 33. (9) Ferr. *Regul.* a. 1. n. 126.

il *crisma*, pel solo uso delle loro Chiese, come concesse Leone X, e Sisto IV; e anche riconciliare le Chiese loro e i loro Oratori, per concessione di Leone X. fatta ai Minori, e di Giulio II. ai Minimi; e possono benedire le ceneri; ma non possono consacrare Chiese, Altari, Calici o patene, nè fare olii santi, come decretò la S. Congregazione dei Riti nel dì 13. Marzo 1632, e 16. Maggio 1744. (1).

1374. D. Possono i Prelati dar licenza di leggere i libri proibiti?

R. Il loro privilegio fu rivocato da Gregorio XV. (2), e da Urbano VIII. (3).

1375. D. Possono i Prelati mandare i loro sudditi per affari di Provincie in Roma?

R. Clemente VIII. nei decreti per la riforma pubblicati dalla S. Congregazione per comando di Urbano VIII. stabilì che niun Prelato possa mandare in Roma qualche Religioso senza licenza del Generale o del Protettore, *tranne il caso di una causa comune a tutta la Provincia*, sotto la privazione della voce attiva e passiva riservata al Pontefice (4).

1376. D. Possono i Prelati permettere che qualche Religioso rimanga nel secolo?

R. Clemente VIII. nei citati decreti proibì ciò ai Prelati, *tranne una causa gravissima da approvarsi dalla S. Sede Apostolica*, e comandò che le date licenze subito si richiamassero (5).

1377. D. Possono i Prelati concedere i monitori nei casi del Tridentino (6)?

R. I Generali e i Provinciali possono concederli per cose o scritture perdute, rubate, sottratte, occultate; i Superiori locali poi per altri delitti, ma sempre *per cose di non piccol momento, e diligentemente discusso l'affare*, e solo quando mancano le pruove, nè altramente può scoprirsi la verità (7).

1378. D. Possono i Prelati Regolari concedere indulgenze e applicare le buone opere e affigliare?

R. Per diritto proprio ed ordinario non possono concedere indulgenze, e solo, finita la visita, possono largirle ai loro sudditi per concessione di Leone X. fatta ai Minori; possono

(1) Lezana c. 18. n. 79. Ferr. *Benedictio* a. 5. n. 7. *Ecclesia* a. 6. n. 67. 70. *Benedicere* a. 5. n. 3. e a. 1. n. 19. 21. *Regul.* a. 1. n. 60. *Manuale Eccles.* n. 516. 537.

(2) Const. *Apostolatus*. (3) Const. *Apostolatus*.

(4) Lezana c. 10. n. 15. 16. (5) Lezana c. 16. n. 23. 24.

(6) Sess. 25. c. 3. *de Reform.* (7) Ferr. *Monitorium* n. 11. 12. 75.

poi per diritto comune e per ispeciali concessioni le buone opere dei loro sudditi applicare, e anche rilasciare le figliuolanze che giovano per modo d' impetrazione (1).

1379. D. Possono i Prelati *affigliare* i loro sudditi da una in altra Provincia o Convento?

R. Possono per giuste ragioni e col consenso delle due Provincie o dei due Conventi (2).

1380. D. Possono nelle visite e solennità principali dare le assoluzioni?

R. Possono dare le assoluzioni nelle visite e nelle principali feste dalle scomuniche e sospensioni e irregolarità per ignoranza contratte, e con ciò i sudditi da quelli legami e non dei peccati rimangono prosciolti, e possono darle agli Elettori prima dell' elezione, e questi rimangono con ciò capaci di eleggere e di essere eletti, purchè si tratti di censure da potersi assolvere dai Prelati (3).

1381. D. Possono visitare i Conventi loro soggetti?

R. Anzi debbono per sè o per altro Religioso della loro Provincia o Ordine; e non per estraneo, o chierico secolare, come comanda il Tridentino, nè possono affatto in tempo di visita ricevere *doni di qualunque natura e comunque offerti e malgrado qualunque consuetudine* (4).

1382. D. Possono concedere dignità ed ufficî e rimetter pene ad istanza di persone secolari?

R. Non possono, perchè sotto pena della privazione degli ufficî e di scomunica *latae sententiae* ciò proibirono, benchè le istanze venissero da Cardinali, da Re, da Imperatori; Urbano VIII. (5) nel 26 Luglio 1639, e Benedetto XIII. nel 16. Novembre 1724 (6) ai Prelati dei Frati Minori, e Gregorio XIII. (7) nel 1. Giugno 1580. ai Predicatori, e Clemente VIII. (8) nel 21 Maggio 1593. ai Carmeliti, e così ai Prelati di altri Ordini altri Pontefici (9). Si noti pure che la durata degli ufficî concessi dai Generali, e dai Provinciali con loro patenti a particolari Religiosi è totalmente dipendente dall' arbitrio di detti Prelati, come fu determinato

(1) Ferr. *Suffragia* n. 27. *Indulgentia* a. 2. n. 26. 28. *Praelat.* n. 74. Lezana c. 18. n. 67.

(2) Ferrar. *Affiliat. Relig.* (3) Ferr. *Praelat.* n. 67. 73. Lezan. c. 18. n. 93. Matteuc. c. 38 n. 30.

(4) Sess. 13. c. 1. *de Ref.* Sess. 24. c. 3. *de Ref.* Sess. 25. c. 1. e 20.

(5) Const. *Admonemur.*

(6) Const. *Universalis Ecclesiae.* (7) Const. *Cum nihil.*

(8) Const. *Quoniam.* (9) Ferr. *Praelat.* n. 13. *Recursus.* n. 18. 44. *Appellatio* a. 3. n. 23. 46. Matteuc. c. 38. n. 20. Lezana. c. 18. n. 82.

tra Minori nel Capitolo Generale settantesimonono nell' anno 1700. (1).

1383. D. Possono dispensare qualcuno dal coro e dall' osservanza nei dì festivi?

R. Possono dispensare dal coro per ragionevole causa, dalla recita delle ore canoniche per infermità, e dai dì festivi nei casi concessi ai Vescovi, ma solo i loro sudditi, e non i secolari, benchè occupati in servigio dei Conventi (2).

1384. D. Possono i Generali degli Ordini concedere a qualche loro suddito gli onori degli uffici, che non hanno esercitato?

R. Pare che non possano per la risoluzione presa dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 9. Febbraio 1718, con la quale si determina che neppure essa S. Congregazione possa concedere simili onori senza speciale oracolo del sommo Pontefice (3).

1385. D. Possono sottrarre un suddito dalla soggezione del Prelato inferiore?

R. Comechè possano per la potestà che hanno sopra i Prelati inferiori, pure non debbono, perchè con ciò si rilassa il buon governo e la osservanza regolare (4).

1386. D. Possono tenere l'amministrazione temporale dei beni delle loro case religiose?

R. Possono nei limiti stabiliti nei dialoghi relativi a povertà (14. 20).

1387. D. Possono i Prelati Regolari istituire Confraternite?

R. Possono, purchè osservino i decreti di Clemente VIII, e Paolo V, i quali vogliono 1. che una sola Confraternita si possa istituire in un luogo, tranne quella del SS Sacramento che può essere moltiplice; 2. che s'istituisca col consenso del Vescovo che ai Prelati rilasci lettera commendatizia di quella Confraternita; 3. che le sole grazie concesse all' Ordine loro e non quelle che gode per comunicazione, possano i Prelati concedere alla Confraternita; 4. che gli statuti della Confraternita siano approvati dall'Ordinario che ha sempre la facoltà di modificarli; 5. che le grazie o indulgenze concesse alla Confraternita non si pubblichino senza consenso dell' Ordinario; 6. che nell'aggregazione si osservi la formola stabilita dallo stesso Clemente VIII; 7. che gli ufficiali della Confraternita non usino privilegio non riconosciuto dall'Ordinario; 8. che

(1) Perugino t 3. p. 1. pag. 466.
(2) Ferr. *Festa* n. 28. 40. Lez. c. 12. n. 28.
(3) Perugino t. 3. p. 1. Cap. Gen. 79. pag. 566.
(4) Lez. c. 18. n. 23.

le limosine della Confraternita si raccolgano nella maniera voluta dall'Ordinario; 9. che dette limosine si eroghino a beneficio della Chiesa o ad altri pii usi ad arbitrio dell'Ordinario; 10. che i Confessori dei confratelli debbano essere approvati dall'Ordinario e, se sono Regolari (1), anche dal Prelato.

1388. D. Possono i Prelati occupar due Prelature?

R. Sembra ciò proibito dal Tridentino (2); certo che tra Minori Osservanti uno stesso Religioso non può essere nel medesimo tempo Generale e Definitore, Generale e Provinciale, Provinciale e Guardiano, in somma che due Prelature non possano comporsi in uno (3).

1389. D. Hanno i Prelati Regolari giurisdizione sopra i sudditi Parrochi?

R. Senza dubbio, nella guisa che l'hanno sopra gli altri Religiosi, e perciò possono anche rimuoverli senza consenso del Vescovo, come decretò (4) Benedetto XIV. (5).

1390. D. Possono i Prelati privare i loro sudditi di dignità e Prelatura?

R. Possono privarli degli uffici e delle dignità e Prelature che diconsi manuali e non elettive, ossia che dannosi per semplice nomina del Prelato Superiore, ma in ciò fare debbono consigliare alla fama dei sudditi; conviene poi che stiano alle loro Costituzioni, ove si tratta di uffici o di dignità o Prelature distribuite per elezione, data una giusta e ragionevole causa, onde non appaia ingiusta la privazione; non possono poi che copulativamente al Vescovo punire i loro sudditi Parrochi, benchè possano rimuoverli (6); non possono con reale ed attuale degradazione procedere contro i loro sudditi, chè ciò è diritto concesso ai Vescovi dal Tridentino; il certo è però che tra i Minori Osservanti, per togliere a qualcuno la Prelatura, è necessario un processo da esaminarsi dal Definitorio e da altri Padri (7).

1391. D. Può essere deposto il Generale di un Ordine Religioso?

R. Può esserlo per insufficienza, la quale può sorgere o da delitto grave notorio, o da notoria trasgressione della Regola del proprio Ordine, o da notabile negligenza nel suo ufficio,

(1) Ferr. *Confraternitas*—Lez. c. 18. n. 88. Matt. c. 14.
(2) Sess. 7. c. 2. 4. Sess. 24. c. 17. (3 Lezana c. 18. 94.
(4) Const. *Firmandis*. (5) Ferrar. *Regul.* a. 1. n. 125.
(6) Benedet. XIV. Const. *Firmandis*.
(7) Ferr. *Parochia* n. 29. *Degradatio* n. 30. 31. Lezana l. 2. c. 14. n. 56.

o da decrepitezza o malattia grave o incurabile, come parla il Diritto e i Canonisti (1).

1392. D. Possono i Prelati usare insegne Vescovili e quattro candele nella messa?

R. Fuori delle loro Chiese non possono usare insegne Vescovili, nè quattro candele; possono usare le loro insegne nelle loro Chiese, ma non quattro candele, come decise la S. Congregazione dei Riti (2).

1393. D. Possono i Prelati rinunziare i privilegi o dispensare in essi?

R. Possono rinunciarvi e togliere l' uso ai loro sudditi e perchè Leone X. ciò concesse ai Prelati dei Minori Osservanti ed Agostiniani, e Clemente IV. ai Prelati Cisterciensi, e Gregorio XIII. a quelli dei Gesuiti, e perchè non è credibile che i Religiosi vogliano usare di privilegi contro la volontà del proprio Prelato, e perchè la interpretazione dottrinale dei privilegi appartiene ai Prelati che sono i Pastori e i Dottori dei loro sudditi (3), ed anche perchè i Prelati Superiori possono, almeno nei Capitoli, restrignere le facoltà, e l'autorità degl'inferiori Prelati.

1394. D. Possono i Prelati Regolari punire i loro sudditi eretici?

R. Paolo V. (4), Alessandro VII. (5), e'l Tribunale d'Inquisizione nel decreto dei 3. Gennaio 1623, e 10. Marzo 1677. decretarono sotto pena di scomunica *latae sententiae*, che tutti i Religiosi e perciò anche i Prelati dovessero denunziare agli Inquisitori di S. Officio o agli Ordinarî più vicini gli altri Religiosi eretici, o sospetti di eresia (6).

1395. D. Possono i Prelati Regolari scegliere per sè il Confessore e dare anche al suddito la facoltà di confessarsi ad estranei Confessori?

R. Possono scegliersi a Confessore qualunque Sacerdote Regolare o secolare, benchè non approvato dal proprio Ordinario, ove non sia loro proibito dalle proprie Costituzioni, come non proibiscono ciò quelle dei Minori Osservanti; ciò però s' intende dei soli Prelati Generali e Provinciali, e non dei Conventuali o locali (7); quindi possono ancora

(1) Lezana l. 2. c. 13. n. 14.
(2) Ferr. *Missa* a. 12. n. 25. *Insignia* n. 31.
(3) Ferr. *Privilegium* a. 3. n. 26. Lez. c. 18. n. 56.
(4) Const. *Romanus Pontifex*. (5) *Licet alias*.
(6) Ferr. *Inquisit. S. Off.* n. 107. 108. *Denunciatio quoad delicta* n. 9. 11. *Regul.* a. 1. c. 52. (7) Ferr. *Praelatus* n. 59. Lez. c. 18. n. 81. Matt. c. 38. n. 32. 33.

detti Prelati permettere che i sudditi si confessino a Sacerdoti estranei, benchè non Confessori, perchè in questi la giurisdizione in tal caso discende dai Prelati (1).

1396. D. Dunque i Prelati possono assolvere i loro sudditi nel Sacramento della penitenza?

R. Possono, perchè hanno la cura delle anime di quelli, e ne sono veri Pastori, come i Parrochi e i Vescovi, e possono tale facoltà ad altri delegare, anzi la debbono delegare e pel buon governo e pei casi riservati, come stabilì Clemente VIII. nel dì 26. Maggio 1593. e confermò Urbano VIII. col decreto della S. Congregazione del dì 21. Settembre 1624 (2); e possono delegarla anche a Sacerdoti secolari non approvati dal proprio Vescovo ad udire le confessioni (3), comechè qualcuno ciò neghi (4).

1397. D. Possono i Prelati ordinare ai Confessori che impongano data penitenza per certi peccati?

R. Possono ciò ordinare in rapporto ai loro sudditi per freno maggiore, come ordinarono i citati Clemente VIII. e Urbano VIII. (5).

1398. D. Da quali casi possono i Prelati assolvere i loro sudditi?

R. Possono assolverli da tutti quei casi, dai quali i Vescovi possono assolvere i loro Diocesani, come stabilì Pio V. (6); anzi, per dichiarazione fattane da Giulio II. nel 27. Febbraio 1510, possono assolverli da tutti i casi contenuti nella *Bulla Coenae*, tranne cinque, lo scisma, l'eresia con la ricaduta, la falsificazione delle Lettere Apostoliche, il trasporto di cose interdette agl' infedeli, la cospirazione contro il R. Pontefice. Nè deve intralasciarsi che la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, udito prima il parere del Papa Clemente VIII, dichiarò che tutti i decreti deroganti i privilegi dei Regolari in rapporto alla facoltà di assolvere dai casi riservati al Papa, debbon esser intesi in ordine ai Secolari, e non ai sudditi Regolari (7).

1399. D. Ma perchè ai Prelati Regolari sono stati concessi sì ampli privilegi?

(1) Lez. c. 18. n. 27.
(2) Ferr. *Praelatus* n. 53. *Approbatio* a. 2. n. 1. Lez. c. 18. n. 25. 29.
(3) *Luce fra le teneb.* n. 14. 16.
(4) Ferr. *Hierosolymit Milit.* nota *a.* n. 8.
(5) Lez. c. 19. n. 36. (6) Const. *Romani Pontificis.*
(7) Ferr. *Absolvere* a. 1. n. 31. 37. *Praelat.* n. 14. 20. *Luce fra le teneb.* c. 10=S. Alph.— *Moral.* l. 7. n. 101. 106. *Append. de Privileg.* n. 95. 97. 104. 107.

*

R. *Per togliere ai Religiosi ogni occasione di vagabondare, ed in una la necessità di ricorrere alla Sede Apostolica*, come dichiarò Sisto IV. (1) che confermò la Bolla (2) di Clemente IV.

1400. D. Possono i Superiori locali scegliersi a Confessore almeno un Sacerdote approvato?

R. Non possono, perchè, non potendo approvare per altri, non possono per sè, ed anche perchè essi sono simili ai Parrochi nelle loro chiese, i quali non possono scegliersi il Confessore per la proposizione dannata nel dì 24. Settembre 1665. da Alessandro VIII, la quale diceva: *coloro che hanno un beneficio curato possono scegliersi a Confessore un Sacerdote semplice non approvato dall' Ordinario* (3).

1401. D. Quali casi possono a sè riservare i Prelati?

R. Per decreto di Clemente VIII. possono riservarsi undici casi; ma i Regolari nei Capitoli Generali o Provinciali possono, dopo matura discussione, riservarne altri (4), come si osserva di fatto nell'Ordine dei Minori Osservanti, ove son diciannove i casi riservati.

1402. D. Ma possono i Confessori Regolari assolvere i loro Religiosi dai casi riservati al Prelato?

R. Generalmente parlando non possono, se loro dal Prelato non n'è stata concessa la facoltà; ma se un Confessore Regolare chiede la facoltà di assolvere da un riservato, e'l Prelato la negherà, può, pel decreto di Urbano VIII., promulgato per l'organo della S. Congregazione nel dì 21. Settembre 1624, assolvere per quella sola volta, e non per altra, lo stesso individuo; anzi, se il penitente teme grave male dal Prelato, che conosce abusare il sigillo Sacramentale, e non può avere un Confessore avente facoltà su i riservati, potrà presentarsi al Confessore semplice, se dovrà celebrare o comunicarsi, il quale lo assolva direttamente dai non riservati, e indirettamente dai riservati; in fine potrà quel penitente fare un atto di contrizione, se avrà i soli riservati, e poscia presentarsi all'avente facoltà (5).

1403. D. Ma possono almeno i Superiori locali assolvere i sudditi dai riservati?

R. Non possono e ciò solo appartiene ai Generali e Provin

(1). Const. *Regimini*.
(2) Const. *Virtute conspicuos*. (3) Ferr. *Praelat*. n. 59.
(4) Ferr. *Praelat*. n. 53. *Reserv. casuum* n. 21.
(5) Ferrar. *Approbatio* a. 2. n. 1. Leran. c. 18. n. 29. o c. 19. n. 3' S. Alphons. *Moral*. l. 6. n. 566. 5.

ciali, i quali perciò a persone dotte e discrete debbono comunicare la facoltà su i riservati, come la S. Congregazione della Visita Apostolica rispose nel dì 13. Marzo 1601 (1).

1404. D. Ma sonvi casi, in cui i Religiosi senza licenza del Prelato possono confessarsi a Sacerdoti estranei?

R. Generalmente parlando non possono confessarsi nè a Religiosi del proprio Istituto, nè ad altri non approvati dal proprio Prelato, benchè approvati dal Vescovo o anche dal Papa per tutti i fedeli, perchè il Papa suppone sempre l'approvazione dei proprî Prelati, eccetto i Penitenzieri del Papa che lui rappresentano nel foro della penitenza; in caso poi di viaggio e non hanno Sacerdoti del proprio Ordine, possono confessarsi agli altri Sacerdoti non approvati, mancando gli approvati, per concessione di Sisto IV. e Innocenzo VIII, come insegna S. Alfonso (2), e la ragione si è che con la licenza di viaggiare s'intende data la facoltà di confessarsi a qualunque Sacerdote; se non che tornati al chiostro, se hanno confessato riservati, debbono confessarli di nuovo all'avente facoltà (3).

1405. D. Possono almeno confessarsi i Regolari senza licenza del Prelato ad estranei in virtù della Bolla della Crociata o in tempo di Giubbileo?

R. Possono confessarsi in tempo di Giubbileo a'qualunque Confessore approvato dall'Ordinario ed essere assoluti dai casi riservati in Religione, come apparisce dalla Costituzione di Alessandro VII. (4) e da quelle che sogliono pubblicarsi innanzi al Giubbileo; la quale regola non corre per le Monache che debbono confessarsi ai Confessori destinati dagli Ordinarî: non possono poi confessarsi mercè la Bolla della Crociata ad ogni Confessore, come dichiararono Pio V. (5), Clemente VIII. (6), Urbano VIII. (7), e insegnano i Dottori (8).

1406. D. Possono i Prelati sospendere i Confessori approvati da loro e dagli Antecessori?

R. Possono benissimo e anche per causa occulta, ed extragiudizialmente, come rispose la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì due Luglio 1617. *in una Theatinorum* (9).

1407. D. Possono i Prelati assolvere i loro sudditi dall'eresia?

(1) Ferr. *Praelat.* 57. 58. Matteue. 38. n. 40.
(2) *Moral.* l. 6. Tract. 4. n. 574. 575.
(3) Lezana c. 18. n. 26. 27. Ferrar. *Approbat.* a. 2. n. 9. 14. 17. 24. 27. *Capucini.* n. 5. *Confessio* n. 5. (4) Const. *Unigenitus.*
(5) Const. *Exponi nobis.* (6) Const. *Romani Pontificis.*
(7) Const. *In specula.* (8) Ferr. *Bulla Cruciatae* n. 51. *Iubilaeum* a. 2. n. 2. *Approb.* a. 2. n. 21. 22 Lez. c. 19. n. 29.
(9) Ferr. *Approb.* a. 2. n. 20. *Praelat.* n. 61.

R. Benchè molti Dottori sostengano che possano assolverli dall'eresia occulta, perchè tutti i Pontefici parlano nel senso di Sisto IV. che eccettua la sola eresia *cum relapsù*; pure altri credono aver dichiarato l'opposto la S. Congregazione del Concilio nel dì 17. Novembre 1628, come riferisce il P. Viva alla proposizione quarta dannata da Alessandro VIII (1).

1408. D. Possono i Prelati assolvere i sudditi per la percussione dell'altro Religioso?

R. Possono assolverli, benchè la percussione fosse enorme; e perciò possono assolvere eziandio dalla scomunica per ciò contratta, come costa da privilegi concessi da molti Pontefici e anche dal Decreto di Clemente VIII. che comanda, potersi i Prelati riservare *l'uccisione, la ferita, ossia la grave percossa di qualunque persona*; ma se il Religioso percuota un Chierico secolare, anche dal suo Prelato deve essere assoluto, e dall' Ordinario, se il secolare percuota il Regolare (2).

1409. D. Possono i Prelati assolvere i sudditi dalla violazione della clausura?

R. È certo che possano assolverli, quando il delitto è occulto, e ciò pel *cap. Liceat* del Tridentino (3); come opinione certa pur si difende quella che tiene che possano anche assolverli, eziandiochè il delitto sia pubblico, perchè i Regolari si hanno come perpetuamente impediti, e perchè i Pontefici, in eccettuare i cinque sopra indicati, hanno su tutti gli altri concesso la facoltà, benchè Matteucci (4) neghi tale facoltà pel decreto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari dei 4. Ottobre 1588 (5).

1410. D. Perchè nel ricorrersi alla S. Penitenzieria suole concedersi questo caso?

R. Perchè può, senza però negare ai Prelati tale facoltà ed anche perchè i Regolari che vi ricorrono, forse ignorano i loro privilegi o ne dubitano (6).

1411. D. Possono i Prelati assolvere i loro sudditi dalle censure?

R. Possono assolverli dalle censure non riservate e da quelle a loro riservate, per sè o pei loro delegati; dalle cen-

(1) Ferr. *Absolver.* a. 1. n. 40. *Prael.* n.30. *Luce fra le tenebre* c.10. Scarpaz. t. 9. *Tract.* 9. §. xi.

(2) Ferr. *Excomunica.* a. 12. n. 15. 17. *Praelat.* 31. S.Alphons. *Mor.* l. 7. n. 107. *Append. de privil.* n. 97. Matteuc. c. 39. n. 17. 20.

(3) Sess. 24. c. 6. (4) *Offic. quoad. declar. Reg. S.Franc.* c. 16. n. 11. e *quoad Prael. Regul.* c. 38. n. 28.

(5) Ferr. *Monialis* a. 3. n. 22. 25. *Absolvere* a. 1. n. 9. 29. 40.

(6) Ferr. *Absolv.* a. 1. n. 39. 40.

sure riservate al Papa e che nel Diritto è concessa ai Vescovi la facoltà di assolverle, perchè su i loro sudditi hanno facoltà Vescovile; dalle censure riservate ai Vescovi in casi occulti pel *cap. Liceat*, per privilegi concessi a diversi Ordini, ma solo per sè stessi e non pei loro delegati; non possono poi assolverli da censure riservate al Papa, di cui la facoltà non è concessa ai Prelati, nè da quelle incorse per materie, nelle quali i Regolari sono soggetti ai Vescovi (1).

1412. D. Ma possono assolvere da censure incorse per simonia?

R. Pare che possano assolvere i sudditi da censure incorse per simonia commessa negli uffici della loro Religione, e non per simonia commessa nell' Ordinazione, perchè nel primo caso sembra che militino i privilegi di Sisto IV. e Giulio II, nel secondo la riserva fu fatta alla S. Sede da Sisto V, (2) e da Clemente VIII, (3), dice Lezana (4).

1413. D. Possono assolverli dalle pene incorse per delitti?

R. Possono dispensarli dalle pene che s'incorrono per delitti occulti, benchè riservate al Papa dal Tridentino, pel *cap. Liceat*; dalle pene che consistono in privazioni e inabilità ad uffici o dignità, e nella privazione della voce attiva e passiva, e che s'incorrono *per adulterio o per delitti inferiori all' adulterio, seguitane però la penitenza*, come dichiarò Alessandro III. (5); in fine dalle pene, dalle quali possono i Vescovi dispensare i loro sudditi e non sono riservate al Papa; ma i Prelati inferiori non possono dispensare nelle pene comminate dai Prelati Superiori, se da questi non è stata loro concessa facoltà almeno tacita, o questi le hanno a sè riservato (6).

1414. D. Possono dispensare nella bigamia?

R. Benchè non manchino Dottori che ciò concedano ai Prelati Regolari in rapporto ai loro sudditi, pure sembra più sicura la opinione negativa; nella irregolarità poi contratta per bigamia occulta e similitudinaria possono dispensare tanto pel privilegio concesso da Pio V. (7), quanto pel *cap. Liceat* del Tridentino (8).

1415. D. Possono adunque i Prelati dispensare i loro sudditi nelle irregolarità.

(1) Lez. c. 18. n. 28. 39. (2) Const. *Sanctum, et salutare.*
(3) Const. *Romanorum Pontificum.* (4) L. 1. c. 4. n. 1. 5. 6. c. 18. n. 39.
(5) In *Cap. Ac si Clerici.*
(6) Lezana c. 18. n. 46. 86. 88. S. Alphons. *Append. de Privil.* n. 105.
(7) Const. *Rom. Pontificis.* (8) Ferrar. *Bigamia* a. 3. n. 23. 31.

R. Possono dispensarli in tutte le irregolarità 1. nelle quali possono i Vescovi dispensare i loro sudditi; 2. in quelle riservate al Papa, purchè non nascano da bigamia (S. Alfonso però anche questa concede), dall'omicidio volontario, e dalla volontaria mutilazione delle membra, come apparisce da varî privilegî concessi a diversi Ordini (1).

1416. D. Da quale omicidio deve sorgere l' irregolarità per non potervi dispensare i Prelati?

R. Dall'omicidio illecito e ingiusto, e perciò possono dispensare da quello che il soldato, fatto Religioso, commise in guerra giusta; anzi molti Dottori concedono ai Regolari Prelati il dispensare un Novizio dall'irregolarità contratta per omicidio ingiustamente commesso prima dell' ingresso nella Religione, ma nel foro della coscienza, e che sia occulto e da non potersi provare (2).

1417. D. Possono i Prelati dispensare i loro sudditi da irregolarità nascenti da difetti?

R. Insegnano i Dottori che non possono dispensarli da quelle che nascono da pazzia, da furore, da apoplessia, nè coi lunatici, energumeni, astemi, gibbosi molto deformi, nè con gli enormemente lebbrosi, notabilmente zoppi, e grandemente difettosi, perchè non è a supporsi che i Pontefici, i quali rare volte dispensano in questi difetti, abbiano voluto ai Prelati Regolari concedere questi casi specialissimi (3).

1418. D. Ma possono dispensare nelle irregolarità anche i Novizi?

R. Possono, purchè siano perseveranti nella Religione (4).

1419. D. Possono i Prelati dispensare nelle irregolarità nascenti da difetti di natali?

R. Possono per concessione di Gregorio XIV. (5) che abrogò quello che avea proibito Sisto V. e anche per privilegio concesso dallo stesso Gregorio XIV. fatto in ampla forma ai Chierici Assistenti gl'Infermi (6); nel dispensare, i Prelati non hanno bisogno di qualche atto, ma basta che scientemente agl' illegittimi conferiscano uffici (7).

1420. D. Possono i Prelati irritare, commutare, dispensare i voti dei loro sudditi?

(1) S. Alphons. *Moral.* l. 7. n. 453. Ferrar. *Irregularitas* a. 3. n. 14. 18. 26. Lezana c. 18. n. 40. (2) Lezana c. 18. n. 43. 45.
(3) Lez. c. 18. n. 42. Ferr. *Irregular.* a. 3. n. 10.
(4) Ferr. ivi. n. 18. (5) Const. *Circumspecta R. Pont. providentia.*
(6) Const. *Illius* §. 29. (7) Ferr. *Prael.* 64. 65. Lez. l. 1. c. 18. n. 60. 63. l. 2. c. 13. n. 25. Matt. c. 38. n. 39.

R. Possono irritarli sia indirettamente in ordinare l'opposto, sia direttamente in togliere l'obbligazione contratta, benchè l' osservanza del voto non portasse pregiudizio alla Religione, o il vovente ne chiedesse l' irritazione, o il vovente non consentisse all' irritazione, o il voto fosse fatto col permessso del Prelato, e benchè il Prelato niuna causa avesse per irritarlo, e fosse il voto di cosa da altra legge comandato, p. e. di non mentire; e la ragione si è che la volontà del suddito in virtù del voto di ubbidienza è in quella del Prelato; possono in conseguenza con più ragione commutarli in meglio, in eguali, in peggio, poichè il Prelato ha la potestà di giurisdizione; possono dispensarli ancora, supposta una causa. Si avverta però che qui si tratta di voti semplici, e sempre eccettuati i voti di Religione, di castità, di peregrinazione per Roma, per Compostella, per Gerusalemme, perchè i due primi sono racchiusi nello stato religioso, e l'ultimo vien tolto solo in negare il Prelato la facoltà di peregrinare, e tutti tre sono riservati al Papa (1).

1421. D. Possono dispensare i sudditi dal voto di passare in altra Religione?

R. Possono dispensare e commutare, data una giusta causa; ma non nel voto di entrare in una Religione più stretta, perchè in ciò l'inferiore non dipende dal Superiore, dice Navarro (2).

1422. D. Chi può dispensare i voti dei Prelati?

R. I Prelati superiori possono dispensare i voti dei Prelati inferiori; quelli dei Generali possono il Pontefice o il Confessore loro, munito da essi di facoltà (3).

1423. D. Possono i Prelati dispensare, commutare, irritare i giuramenti dei loro sudditi?

R. Possono i giuramenti promissori fatti ad onore di Dio e dei Santi, perchè questi giuramenti equivalgono ai voti; non possono poi nei giuramenti o voti fatti a favore del terzo e da questo accettati e cadenti su materie, di che possono i sudditi disporre, perchè i Prelati non possono distruggere il diritto altrui; ma possono, se cadano in cose, di che i sudditi non possono disporre, perchè questi voti sono illeciti (4).

1424. D. Come hanno a regolarsi i Prelati nell'irritare o dispensare o commutare nelle irregolarità, nelle pene, nei voti, nei giuramenti?

(1) Lez. c. 18. n. 47. 49. Ferr. *Prael.* n. 52. *Votum* a. 3.
(2) *Consil.* 40. *de voto.* Lez. c. 18. n. 47. 50. Ferr. *Votum* a. 3. n. 24.
(3) Lezana c. 18. n. 52.
(4) Lez. c. 18. n. 53. Ferr. *Iuramentum* a. 3. n. 30. *Votum* a. 3.

R. Debbono 1. non mai ciò fare senza una giusta e ragionevole causa; 2. guardare quello che possono e quello che non possono; 3. consultare i proprî privilegi, i quali forse concedono tali facoltà sotto condizioni, o le concedono a dati Prelati, o le concedono a dato Ordine senza comunicazione, o pure sono rivocati da Pontefici successori o annullati col non uso o col contrario uso (1). Si guardino poi i Prelati di lasciare alla coscienza dei sudditi la dispensa, p. e. del digiuno, ma li liberino dagli scrupoli, e commutino e dispensino in conformità dei loro privilegi.

1425. D. Possono i Prelati Regolari comminare le censure e l'irregolarità ai loro sudditi?

R. Possono tutti i Prelati Generali, Provinciali, Locali sottomettere i loro sudditi alla scomunica, alla sospensione, all'interdetto personale; ma debbono osservare, se la necessità non persuada il contrario, l'ordine del Diritto, cioè che preceda la trina ammonizione, la censura si commini in iscritto, e non nei tempi *feriati*. Si badi però che i Prelati non possono annettere le censure che ai soli casi riservati conformemente al decreto di Clemente VIII. nel dì 26. Maggio 1593, come dichiarò la S. Congregazione proposta agli affari dei Regolari nel 7. Luglio 1617. E tutto ciò costa non pure dalla giurisdizione che i Prelati hanno su i loro sudditi, e dal consenso dei Teologi e Canonisti; ma anche dalla risposta che diede la citata S. Congregazione nel dì 7. Luglio 1617, e dallo Statuto dei Minori Osservanti che dichiara *perturbatori ed erranti coloro che asseriscono l'opposto*. Possono dichiarare in dati casi che la irregolarità si è incorsa, ma non possono imporla come pena, perchè essa suole incorrersi nei casi espressi dal Diritto o determinati dal Pontefice (2). Ma si badi che non possono i Prelati Regolari sottoporre ad interdetto le loro Chiese (3).

1426. D. Ma possono ciò fare i Prelati scomunicati o sospesi?

R. Se sono tali pubblicamente, non possono, perchè la loro giurisdizione è legata; se sono tali privatamente, possono, ma peccano, sebbene la censura sia valida, perchè la Chiesa in tali casi, ad evitare mali maggiori, non li priva di giurisdizione.

(1) Lez. c. 18. n. 41. 42.

(2) Ferrar. *Praelat.* n. 55. *Excomm.* a. 5. n. 8. 9. *Censura* n. 8. nota. Lezana c. 18. n. 21. 22. Bened. XIV. *Synod.* l. 5. c. 5. n. 5. S. Alphons. *Moral.* 6. n. 583.

(3) Ferraris *Regul.* n. 68.

1427. D. I Generali degli Ordini Regolari, che sono nominati, ai termini del Breve *In Specula* di Benedetto XIV, *Commessari Visitatori* e *Riformatori di tutto l'Ordine*, quali facoltà hanno?

R. Hanno la facoltà di annullare o convalidare tutte cose fatte contro le Costituzioni dei loro Ordini, comunque confermate dalla S. Sede, o fatte dalla S. Sede per dati Ordini, di cui essi sono Generali muniti del Breve ridetto; e però possono convalidare i Capitoli che furono celebrati contro tali Costituzioni, e si supplire a tutti i difetti; trasferire studi; eleggere Lettori; ricever novizi, e fare altre *simili cose* che sono da tali Costituzioni proibite, e sempre per lo bene dell'Ordine.

DIALOGO XXXIV.

DEI PRIVILEGI DEI REGOLARI.

1428. **D.** Che cosa e di quante specie è il privilegio?

R. Il privilegio è una facoltà concessa permanentemente dal legittimo Superiore a qualcuno per fare o non prestare qualche cosa, oltre o contro la legge; e perciò si può dire essere una legge privata che concede qualche cosa oltre o contro il Diritto comune. Quindi vi ha il privilegio 1. contro il Diritto o oltre il Diritto, secondo che deroga al Diritto comune o non vi deroga; 2. chiuso o non chiuso nel corpo del Diritto, secondo che è o non è ancora inserito nel corpo del Diritto; 3. reale, personale, e misto, secondo che è concesso direttamente ad una cosa, come ad un luogo, ad una persona, o alla qualità di date persone, come è la restituzione *in integrum* ai minorenni; 4. remuneratorio o grazioso, secondo che si concede o per riguardo dei meriti o per sola benevolenza; 5. scritto o non scritto, secondo che si concede in iscrittura o coll'oracolo della viva voce; 6 perpetuo o temporaneo, secondo che si concede a tempo indeterminato o a tempo limitato; 7. comune o privato, secondo che si concede a tutta una comunità o a particolari persone; 8. puro o convenzionale, secondo che si concede senza o con qualche obbligazione da satisfarsi; 9. concesso per proprio moto o

a preghiere del privilegiato; 10. concesso pel foro della coscienza o pel foro esterno, ossia nel giudizio (1).

1429. D. Chi può concedere i privilegî?

R. I Superiori, ossia coloro che hanno diritto a formare leggi, alle quali il privilegio deroga.

1430. D. Per quali vie si possono acquistarè i privilegî?

R. Per concessione del Principe, per consuetudine legittima, per comunicazione (2).

1431. D. Chi può concedere ai Regolari i privilegî?

R. Il R. Pontefice sia in Concilio Generale, sia da sè, perchè è superiore alla legge canonica.

1432. D. Comunicano ne' privilegî tra loro i Regolari?

R. I Mendicanti comunicano ne'privilegî tra loro e anche in quelli dei non Mendicanti, come dichiararono i Pontefici Giulio II, Leone X, Pio V. (3),

1433. D. Quali Ordini vanno sotto nome di Mendicanti per goderne i privilegî?

R. Quello dei Predicatori, dei Minori, degli Eremiti di S. Agostino, dei Carmeliti, come dichiarò Pio V. (4); agli Ordini Mendicanti furono accoppiati dallo stesso Pio V. (5), e da Gregorio XIII. (6) anche i Servi di Maria, i Minimi, i Gesuati di S. Girolamo, la Società di Gesù; molti Pontefici però permisero che godessero i privilegî dei Mendicanti anche i Canonici Regolari di S. Agostino, i Benedettini, i Cruciferi, i Teatini, ed altri Regolari benemeriti della Chiesa (7).

1434. D. Comunicano tra loro in tutti i privilegî quelli, tra quali vi ha comunicazione?

R. Non comunicano in quelli 1. che sono esorbitanti, ossia molto speciali; 2. che si concedono senza esame; 3. che sono di pregiudizio altrui; 4. che sono poggiati a particolare circostanza che si verifica solo in quelli, ai quali sono concessi; 5. che sono contrarî alle leggi e Costituzioni di altri Ordini; 6. che sono eccettuati; 7. che derogano a qualche Concilio Generale in materia di disciplina, tranne il Tridentino (8).

1435. D. Comunicano i Regolari nei privilegî concessi con la clausola *che non si comunichino*?

R. Comunicano tuttavia, perchè posteriori Pontefici deroga-

(1) Ferraris *Privilegium* a. 1. n. 1. 13. (2) Ivi. n. 19. 24.
(3) Ivi. n. 21. 28. S. Alphons. *Append. de privileg.* n. 9.
(4) Const. *Romanus Pontifex.* (5) Const. *Apostolicae.*
(6) Const. *Ascenden e Domino.* (7) Sorbo. *Privil. Minor.*
(8) *Luce fra le tenebr. Dissertaz. 3. c. 4. Loz. c. 3. n. 17.*

rono a quella clausola, e sì la comunicazione rimane intiera, com' è quella che i Minori godono dei privilegi concessi alla Società di Gesù (1).

1436. D. Che cosa è la conferma dei privilegi e di quante specie?

R. È la corroborazione di privilegi legittimamente ottenuti fatta dal legittimo Superiore; essa può farsi in forma comune, semplice, ordinaria, o per certa scienza e in forma speciale, secondo che non aggiugne o aggiugne forza agli ottenuti privilegi; e può essere utile o inutile, secondo che è valida o invalida (2).

1437. D. Quali avvertenze debbono farsi intorno alla conferma dei privilegi dei Regolari?

R. Deve avvertirsi 1. che i privilegi dei Regolari sono stati molte volte confermati in forma speciale, ed utile, come quelli dei Minori Osservanti confermati da Benedetto XIII. (3), e ridotti in compendio dal Casarubios e dal Sorbo; 2. che i Pontefici, in confermare alcuni privilegi dei Regolari, non intendono rivocare quelli, di che non fanno menzione; 3. che, ove i Pontefici confermano un privilegio con la clausola, *purchè sia in uso*, non intendono di dargli maggior vigore di quello che ha; 4. che, ove i Pontefici confermano alcuni privilegi con la clausola, *purchè non siano contrarî ai canoni e ai decreti del Tridentino*, intendono *i soli canoni e decreti del Tridentino*, e non i decreti e canoni del Diritto comune, chè ogni privilegio deroga al Diritto (4).

1438. D. Come e da chi deve farsi l' interpretazione dei privilegi?

R. Deve farsi 1. in modo che non divengano inutili al privilegiato; 2. strettamente, ove trattasi di privilegi dati in pregiudizio degli altri o contro l'osservanza regolare; 3. largamente, ove non vi ha pregiudizio di veruno; 4. anche largamente, se son privilegi dati ad intere Comunità o ad intero Ordine; 5. dal Papa e non dai Vescovi, ove un privilegio è dubbio; 6. dal Papa sempre la interpretazione autentica, o, se non può al Papa ricorrersi, dai Prelati Generali e Provinciali (5).

1439. D. Sonovi altre avvertenze a farsi intorno l'interpretazione dei privilegi?

(1) Ferr. *Privil.* a. 1. n. 28. S. Alph. *Append. de Privil.* n. 9.
(2) Ferr. *Privil.* a. 2. n. 1. 7. (3) Const. *Summe decet.*
(4) Ferr. *Privil.* a. 2. n. 10. 16.
(5) Ferr. ivi. n. 19. 28. S. Alph.—*Append. de Privil.* n. 6. 8.

R. Conviene avvertire 1. che i concessi ad un Convento non si debba credere concessi ad un altro della stessa o di altra Religione; 2. che i concessi ad un Religioso, quale persona privata, non si estendano ad altri, se pure non rimarrebbero inutili; 3. che i concessi ad una Religione non si estendano all'altra, alla cui osservanza ripugnano, comechè l'altra con l'una communichi; 4. che i concessi ai Religiosi per ragion di ufficio, come di Guardiano, Provinciale, Generale, si estendano a quelli di altre Religioni, che con la prima communicano, i quali hanno lo stesso ufficio, benchè chiamati con diverso nome; 5. che i concessi ai Prelati inferiori s'intendano concessi anche ai Superiori (1).

1440. D. Quando il privilegio ha il suo effetto?

R. Se è concesso *motu proprio* o ad istanza di un terzo, senza mandato del privilegiato, ha l'effetto, appena questi ne ha notizia, purchè altramente non sia detto nel *motu proprio*; se poi è concesso a domanda del privilegiato, ha il suo effetto dal dì della spedizione o della *data*.

1441. D. Possono i Regolari rinunciare i loro privilegi?

R. Non possono senza consenso del Papa che li sottrasse dalla giurisdizione dei Vescovi e li sottopose al suo governo e alla sua protezione, come poggiati al Diritto (2) insegnano i Dottori (3).

1442. D. Ma possono i Prelati Regolari restringerne l'uso ai loro sudditi?

R. Possono per varie concessioni fatte da Sommi Pontefici a favore dei Prelati di diversi Ordini, come insegnano i Dottori, ma ciò vale, purchè non trattisi di privilegi, il cui non uso verge in danno del prossimo, o il cui uso è richiesto dal bene comune, o il cui uso toglie l'impedimento all'adempimento del precetto, o di privilegi reali o legati alla dignità (4).

1443. D. Possono i Vescovi nei Sinodi derogare o abrogare i privilegi dei Regolari?

R. Non possono, perchè i privilegi sono concessi dai Pontefici ai Regolari, nè all'inferiore è lecito abrogare o derogare la legge del Superiore (5); anzi cadono nella scomunica riservata al Papa i Vescovi, e altri, i quali impedissero

(1) Lez. l. 2. c. 1. n. 52. 56. S. Alph.—*Append de Privil.* n. 11.
(2) C. *Cum tempore 5. de urbit.* a. 2. (3) Ferr. ivi. a. 3. n. 25. S. Alph—*Homo Apostolicus* Tract. 20. n. 73.
(4) Ferr. ivi. a. 3. n. 26. S. Alph.—*Append de Privil.* n. 3.
(5) Bened. XIV. *Synod.* l. 9. c. 15. Ferr. *Regul.* a. 2. n. 109. 110.

ai Regolari l'uso di privati privilegi; e Clemente XI. nella Cost. *Apostolicae libertati* dei 3. Febbraio 1703. dichiarò, alla sola S. Sede appartenere tale materia. (1).

1444. D. Si deve credere ai Regolari che vantano privilegi, se non ne mostrino la verità?

R. Non si deve credere, rispose la S. Congregazione deputata *in causa Angelopolitana Jurisdictionis*, approvata da Innocenzo X. (2), e come poscia decretò Benedetto XIV. (3), e insegnano i Dottori (4).

1445. D. Si perde il privilegio, se il Convento in altro luogo si trasferisce o all'altro si aggrega?

R. Non si perde, se non fu concesso per ragion del luogo, come appare dal Diritto, e insegnano i Dottori (5).

1446. D. Se un privilegio vien tolto ad una Religione, cui fu prima concesso, rimane intiera la comunicazione per un'altra, e questa può usarlo contro quella?

R. Rimane intiera, perchè il privilegio nella produzione e non nella conservazione dipende dalla prima, e contro questa può l'altra usarlo, se trattasi evitare un danno, purchè il possiede indipendentemente dalla prima (6).

1447. D. Come si estinguono i privilegi?

R. Cessano o si estinguono 1. con la morte del concedente, se furono concessi a beneplacito; 2. con la distruzione della cosa, alla quale era annesso il privilegio reale, senza speranza di ricostruirla; 3. con l'abuso che se n'è fatto, ma dopo sentenza o rivocamento; 4. con l'essere divenuto pregiudizievole, ma dopo sentenza; 5. con la cessazione della causa finale, per la quale fu concesso; 6. col termine del tempo prefisso, se fu dato a tempo; 7. con la cessazione della condizione, sotto la quale fu concesso; 8. con la rinuncia, se fu concesso a persona particolare; 9. col non uso per tutto il tempo necessario alla prescrizione richiesta pei privilegi dati con l'altrui gravame, siano affermativi, siano negativi; 10. col rivocamento espresso del concedente o del superiore o successore del concedente (7).

1448. D. Quali privilegi dei Regolari sono stati rivocati?

R. Tutti i privilegi concessi prima del Tridentino e oppo-

(1) Perug. t. 3. p. 1. pag. 491.
(2) Const. *Cum sicut acc. pinus.* (3) Const. *Causarum.*
(4) Ferrar. *Privileg.* a. 2. n. 29. *Regul.* a. 2. n. 7. quaes. 3. 1 i.
(5) Ferrar. *Privileg.* a. 3. n. 12. (6) Ferr. ivi. a. 1. n. 29 30. Lezana l. 1. c. 1. n. 57. (7) Ferrar. ivi. a. 3. n. 1. 43. S. Alphonsus. *Append. de Privil.* n. 14. 17.

sti ai decreti emanati dal medesimo nella sessione 25, come decretò il medesimo Concilio (1), e tutti quelli che furono espressamente dal Tridentino rivocati, ma non quelli che non sono opposti alla stessa sessione 25, o che non hanno una espressa e speziale derogazione, benchè siano opposti ai decreti delle altre sessioni (2).

1449. D. Ma furono tutti i privilegi dei Regolari rivocati dal Tridentino?

R. Moltissimi anzi furono confermati e principalmente quelli che non furono espressamente rivocati o che non erano contrarî ai decreti di esso Tridentino, come dichiarò il medesimo Concilio (3), e come raccogliesi dai compendî di privilegî fatti in conformità del Tridentino da ciascun Ordine Religioso, e pei Minori da quelli del Casarubios e del Sorbo (4).

1450. D. Sono rivocati i moltissimi privilegî che Benedetto XIII. concesse ai Regolari?

R. Clemente XII. nel dì 30. Marzo 1732, citate dodici Costituzioni di Benedetto XIII, volle (5) ridotte le concessioni fatte in quelle dodici Costituzioni al Diritto comune, ai Decreti del Tridentino, e alle Apostoliche concessioni fatte prima di Benedetto XIII, come se non mai avessero esistito quelle fatte dal medesimo Benedetto XIII; e con altra Costituzione (6) dei 12. Febbraio 1732. lo stesso Clemente XII. rivocò pure molti privilegî in essa numerati, concessi ai Regolari o per rescritti o pure *vivae vocis oraculo* (7).

1451. D. Sono tutti rivocati i privilegî concessi ai Regolari *vivae vocis oraculo*?

R. Gregorio XV. (8) rivocò tutti siffatti privilegi, tranne i concessi a domande di Sovrani e firmati da Cardinali, e questi stessi furono ancor rivocati da Urbano VIII. nel 20. Dicembre 1631, il quale da poi dichiarò (9) validi quei soli privilegî concessi *vivae vocis oraculo*, i quali venissero attestati dai ministri o ufficiali della S. Sede, ai quali comandò si aggiustasse fede, come pei privilegî dei Minori dati *vivae vocis oraculo* rese testimonianza Lorenzo Cardinale del Titolo dei Quaranta Coronati, allora Protettore dei Minori (10).

(1) Sess. 25. c. 22.
(2) Ferr. ivi. a. 3. n. 36. 58. Lezana l. 2. c. 1. n. 58.
(3) Sess. 23. c. 20. (4) Ferr. ivi. a. 3. n. 55. 62.
(5) Const. *Romanus Pontifex*. (6) Const. *Romanus Pontifex*.
(7) Ferrar. *Privilegium* a. 3. n. 64. *Oracula vivae vocis* n. 20.
(8) Const. *Romanus Pontifex*.
(9) Const. *Alias f. r. Gregorius Papa XV*.
(10) Ferrar. *Oracula vivae vocis*. n. 7. 12.

1452. D. Possono i Regolari nel foro della coscienza usare i privilegî rivocati?

R. Alessandro VII. condannò nel 18. Marzo 1666. la prop. 36. che diceva: *I Regolari possono nel foro della coscienza usare i loro privilegî, i quali sono stati espressamente rivocati per mezzo del Concilio Tridentino;* nè quelli possono usare, che furono implicitamente dal Tridentino rivocati, nè in luoghi, ove il Tridentino non è ricevuto, come insegna il Viva (1).

1453. D. Quali individui godono i privilegî concessi ad un Ordine?

R. Tutti i Religiosi professi e non professi, Superiori e sudditi, Sacerdoti e Conversi, Chierici e Terziarî che abitano coi professi, ma sempre godono quelli privilegi o parte di essi, di che sono capaci; anzi anche i Religiosi fatti Vescovi, ove in usarli non sono di pregiudizio alla Religione (2).

1454. D. Quali privilegî adunque godono gli Ordini Religiosi?

R. Quelli esposti nei dialoghi 12. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 33, e quà e colà in altri dialoghi, e che esporremo.

1455. D. L'altare privilegiato concesso ad un Ordine s'intende concesso agli altri che con quello comunicano nei privilegî?

R. Comunemente ciò si nega dai Dottori, perchè alle indulgenze pei defunti, ai quali giovano gli altari privilegiati, non si estende la comunicazione, quantunque si estenda alle indulgenze da guadagnarsi dai Religiosi viventi; quindi ogni Ordine suole chiedere per sè l'altare privilegiato, come l'Ordine dei Minori Osservanti il chiese ed ottenne da Benedetto XIV. nel dì 17. Dicembre 1748. per tutte le sue Chiese, e quotidiano (3).

1456. D. Quali luoghi dei Monisteri e Conventi godono l'immunità?

R. Il chiostro, la Chiesa, il dormitorio, le celle, le officine, le stalle, gli orti, le case dei famigli, le grangie e tutto ciò che ha rapporto alle fabbriche dei Monisteri e Conventi, come ordinò (4) Gregorio XIV. (5).

1457. D. Quali privilegi hanno i Regolari in rapporto alle indulgenze?

(1) Ferrar. *Privileg.* a. 3. n. 59 61.
(2). S. Alphonsus = *Append. de Privil.* n. 9.
(3) Ferrar. *Altare Privileg.* n. 32. 36. 37. (4) Const. *Cum alias.*
(5) Ferr. *Immunitas* a. 2. n. 22. 24.

R. Ne hanno moltissimi, e appaiono dagli elenchi che hanno tutti gli Ordini; essi le guadagnano anche nel fare gli esercizî spirituali, ma si badi che i Regolari non possano da sè largire indulgenze (1).

1458. D. Le indulgenze largite ad un Ordine Regolare nelle chiese di questo, cessano o no, cessando quelle chiese di appartenere allo stesso Ordine?

R. Cessano, rispose la sacra Congregazione delle Indulgenze nel dì 15. Gennaio 1818.

1459. D. Possono i Regolari godere i privilegî della Bolla della Crociata?

R. Possono in tutto, tranne l'uso dei cibi vietati per coloro che sono legati da voti ai cibi quaresimali, e tranne per tutti l'elezione del Confessore.

1460. D. Possono i Regolari nelle loro Chiese far da Parrochi e da Superiori Conventuali?

R. Ciò fu proibito dalla S. Congregazione della Disciplina nel dì 28. Maggio 1715 (2).

1461. D. Possono i Regolari far da Precettori nei Seminarî Vescovili?

R. Possono, se sono chiamati dai Vescovi e autorizzati dal Provinciale, o dal Generale, e, se vivono fuori del Chiostro, dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, purchè addicano l'emolumento in benefizio del Convento o della Provincia.

1462. D. Quale privilegio hanno i Regolari intorno alle Biblioteche?

R. Chiunque per causa di furto estrae o sottrae o libri o quinterni o fogli stampati o manoscritti dalle formali Biblioteche dei Regolari, cade nella scomunica riservata al Papa, e i Regolari che ciò faranno, rimangono inoltre privi della voce attiva e passiva e perpetuamente inabili agli uffici (3).

1463. D. Possono i Religiosi Conversi toccare i sacri vasi?

R. Possono non solo toccare i vasi sacri, ma anche lavare i corporali tutti i Conversi degli Ordini Mendicanti, principalmente gli addetti al servizio delle messe e delle sacristie, per privilegio concesso da Sisto IV. e prima da Callisto III. ai Minori, e perciò a tutti coloro che comunicano nei privilegi con quelli (4),

1464. D. Possono i Regolari suonar le Campane di notte e di giorno per loro funzioni?

(1) Ferrar. *Indulgentia* a. 2. 26. 28. *Exercit. Spirit.* n. 5.
(2) Ferr. *Regul.* a 1. n. 110. *Paroch.* a. 2. n. 85.
(3) Ferrar. *Libri* n. 15. Matteuc. c. 17. n. 21.
(4) Ferrar. *Vasa Sacra* n. 11.

R. Possono senza licenza di veruno, benchè il Clero secolare non ancor abbia fatto, o attualmente faccia col Parroco sue funzioni, ed anche nelle domeniche e nei dì festivi, tranne il Sabato Santo, nel quale i Regolari non possono suonare le campane, se non vi abbia consuetudine in contrario, o non istiano molto lontani dalla Chiesa Cattedrale o Matrice, come dicemmo nel dialogo 22. n. 840. (1).

1465. D. Possono i Regolari aggregare in articolo di morte i Secolari alla lor Regola?

R. Non possono, rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 20. Giugno 1609. (2).

1466. D. Possono i Regolari aggiugnere nelle litanie i nomi dei loro Santi?

R. Possono, purchè hanno su ciò l'Indulto Apostolico, ma non debbono includervi i nomi dei loro Beati, nè nulla mutare delle litanie della Chiesa Cattolica.

1467. D. Quali benedizioni possono fare i Regolari?

R. 1. Possono i Prelati, anche locali, benedire tutti i paramenti e gli ornamenti e vasi sacri, purchè non vi entri la sacra unzione e solo per le loro Chiese, per privilegio concesso da Leone X. ai Minori Osservanti (3), e da altri Pontefici ad altri Ordini Regolari (4).

2. Possono i Superiori locali o i Sacerdoti deputati nei Capitoli Generali o Provinciali benedire con l'acqua dal Vescovo o da loro benedetta commista alla cenere, e riconciliare le loro Chiese e Oratorî e cimiterî, per privilegio concesso da Leone X. ai Minori Osservanti, e da altri Pontefici ad altri Ordini (5).

3. Possono i Sacerdoti Regolari benedire le ceneri, le palme, le candele, e distribuirle ai fedeli, e ciò ai Regolari e non ai Parrochi si appartiene, ove le Chiese di quelli fossero Parrocchie, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 3. Luglio 1615 (6).

4. Tutti i Sacerdoti Regolari possono benedire i semi, il fuoco, le uova, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 10. Dicembre 1703 (7).

5. Tutti i Sacerdoti possono ancora benedire le croci da servire per gli altari e per le processioni, come decise la

(1) Ferrar. *Regul.* a. 1. n. 40. *Campana* n. 11. 21. *Sabatum S.* n. 12. 17. Lezana I. 2. c. 1. n. 43. 44.
(2) Ferr. *Regul.* a.1. n. 56.
(3) Const. *Religionis suadet.* (4) Ferr. *Benedictio* a. 1. n. 19. 21.
(5) Ferr. ivi. a. 5. n. 7. 11. (6) Ferr. *Bened.* a. 5. n. 1. 3. *Candela* n.2
(7) Ferr. *Bened.* a. 5. n. 20.

*

stessa S. Congregazione dei Riti nel dì 12. Luglio 1704. (1).

6. Tutti i Sacerdoti possono benedire con la reliquia della croce e non con qualunque croce, come decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 5. Luglio 1698, e 18. Settembre 1736 (2).

7. Tutti i Sacerdoti possono benedire le donne dopo il parto, come rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 9. Maggio e 10. Giugno 1708 (3).

8. Tutti i Sacerdoti possono benedire il popolo col SS. Sacramento chiuso nella Pisside velata, ma col SS. Sacramento nella sfera con la licenza del Vescovo (4).

9. Possono e debbono benedire la mensa e poscia fare il ringraziamento tutti i Sacerdoti sotto colpa veniale, dicono i Dottori (5).

10. Non possono benedire le campagne e le biade, nè per ciò usare la stola, se non vi ha la licenza del Parroco, come decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 28. Agosto 1688, nè le case nel Sabato Santo, come rispose la S. Congregazione del Concilio nel dì 23. Novembre 1619. (6).

11. Non possono benedire l'acqua nel Sabato Santo, benchè senza infusione di olio, se non hanno il fonte battesimale, come rispose la S. Congregazione dei Riti nel dì 13. Luglio 1697 (7).

1468. D. Quali disposizioni esistono per gli Ospizî?

R. Gregorio XV, Urbano VIII, Innocenzo X, e la S. Congregazione del Concilio e dei Vescovi e Regolari stabilirono 1. che richieggasi la licenza della S. Sede nell'erezione di un Ospizio; 2. che, ottenuta la licenza per l'Ospizio, non possano i Regolari ridurlo a Convento senza nuova licenza; 3. che negli Ospizî non possano celebrarsi le messe a porte aperte, nè amministrarsi sacramenti, nè suonarsi le campane, nè rimanervi sempre i Regolari, nè seppellirvisi; 4. che i Minori Osservanti Riformati non possano tenere Ospizî, ove sono i Minori Osservanti; 5. che negli Ospizî possa ergersi Oratorio privato (8).

1469. D. I Regolari possono essere eletti Cardinali?

R. Per istabilimento di Sisto V. non meno di quattro deb-

(1) Ferr. ivi. n. 23. (2) Ferr ivi. n. 33. 35.
(3) Ferr. ivi. n. 13. 16. (4) Ferr. ivi. n. 17. 19.
(5) Ferr. ivi. n. 28. 30. Lez. c. 9. n. 28.
(6) Ferr. ivi. n. 20. *Stola* n. 8. (7) Ferr. ivi. n. 31.
(8) Ferr. *Hospitia Regul.*

bono essere assunti dagli Ordini Mendicanti ; ma tutto ciò dipende dalla prudenza e sapienza del Sommo Pontefice che da tutto l'Orbe Cattolico può assumere Chierici alla dignità Cardinalizia (1).

1470. D. Possono i Regolari essere Delegati del Papa?

R. Possono essere Delegati del Papa e dei Delegati del Papa, purchè siano in qualche dignità benchè conventuale, come appare (2) dal Diritto (3).

1471. D. Da quali Ordini si prendono i Consultori delle SS. Congregazioni?

R. Ciò dipende dall'arbitrio del Papa che da uno può prendere più, da un altro Ordine meno Consultori per le diverse SS Congregazioni, sebbene suole prendere almeno uno dai Domenicani, uno dai Minori, uno dai Gesuiti (4).

1472. D. Possono i Regolari esercitare l'ufficio di Vicarî Generali dei Vescovi?

R. Lo stato regolare è sufficiente motivo per non esser chiamati a questo ufficio; anzi si crede espressamente ciò proibito ai Minori (5); se qualche Vescovo però il volesse, potrebbe richiedere al Papa o alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari qualche Regolare dotto probo e prudente che con la licenza del proprio Prelato faccia per vantaggio della propria Religione l'ufficio di Vicario Generale (6).

1473. D. Possono i Regolari essere Esaminatori Sinodali e Vicarî Capitolari?

R. Possono essere Esaminatori Sinodali, come stabilì il Tridentino (7), comechè non dottorati; ma credo vera l'opinione che ritiene che non possano essere Vicarî Capitolari senza la licenza del Papa.

1474. D. I Proccuratori di quali Ordini entrano nella Cappella Pontificia?

R. I Proccuratori di molti Ordini, ma principalmente dei Domenicani, dei Minoriti, degli Agostiniani , e dei Carmelitani; ma tra Minoriti il Proccuratore dei Minori Osservanti precede quello dei Conventuali, come decise la S. Congregazione dei Riti nel dì 11. Gennaio 1692 (8).

1475. D. Quali disposizioni esistono pei Protettori degli Ordini Regolari?

(1) Ferr. *Cardinalis* a. 1. n. 26.
(2) Clement. *Etsi principalis 2. de Rescriptis.*
(3) Ferr. *Delegare* n. 30. (4) Ferr. *Ritus* a. 32. 33.
(5) Per la Cost. *Exivi* (6) Ferr. *Vicarius Gener.* a. 8. n. 3. Lezana c. 9. n. 14. (7) Sess. 24. de Reg. c. 18.
(8) Ferrar. *Procurat.* n. 44.

R. I Romani Pontefici hanno dato a ciascun Ordine o Congregazione un Cardinal Protettore, e S. Francesco di Assisi il richiese a comando di Cristo da Onorio III. (1) che glielo diede in persona del Cardinal Ugolino che poscia fu Gregorio IX; ma la potestà o giurisdizione dei Protettori è stata varia secondo i diversi tempi, e Innocenzo XII. (2) nel 17. Febbraio 1694. (3) grandemente restrinse le loro facoltà (4).

1476. D. Quali cose adunque possono e quali non possono siffatti Protettori?

R. Possono ingerirsi del governo dell'Ordine protetto, se i Superiori mancano ai loro doveri; correre in aiuto dei Superiori, ove l'autorità di questi fosse vilipesa; difendere l'Ordine protetto da coloro che lo malignano; proteggere i Religiosi ingiustamente perseguitati dai Superiori; ricevere appelli, serbato l'ordine del diritto; concedere in qualche caso raro l'obbedienza a qualche Religioso dell'Ordine protetto di recarsi in Roma; ma non possono ricever doni dai loro protetti, nè ingerirsi nelle elezioni, nè traslocar Religiosi, nè istituir Lettori, nè degradar Religiosi, nè impedire l'esercizio dell'autorità ai Superiori, nè mutare gli statuti generali o provinciali che non sono contrarî alla fede, nè promuovere i religiosi, nè punirli, nè liberarli da pene, se dal Papa loro non è qualcuna di dette facoltà concessa; i Religiosi poi debbono a quelli grande ossequio e loro aggiustar fede, ove qualche cosa ordinano per oracolo del Papa (5).

(1) Wedingo *Ann. Min.* anno. 1217. n. 2.
(2) Const. *Christi fidelium.* (3) Perugino t. 3. p. 2. *Catalog. Card. Protect.* n. 31. (4) Lezana l. 2. c. 9. (5) Ivi.

APPENDICE

DELLA PRATICA CRIMINALE

Quamvis vera sunt, credenda non sunt, nisi quae certis indiciis comprobantur, nisi quae manifesto examine convincuntur, nisi quae ordine judiciali publicantur; non enim qui accusatur, sed qui convincitur, reus est. S.Isidoro.

DIALOGO XXXV.

DEL GIUDICE.

1477. D. Quali cose conviene tener presenti in ogni giudizio criminale?

R. Il Giudice, l'accusatore, i testimoni, il reo, la difesa, la sentenza, le pene, l'appello.

1478. D. Che s'intende per Giudice?

R. Una persona umana che conosce la causa di chi gli è soggetto a sè proposta e gli amministra la giustizia in assolverlo o condannarlo (1).

1479. D. Quali condizioni richieggonsi nel Giudice?

R. Debbono nel Giudice trovarsi 1. la potestà, senza la quale avrà il rimprovero da Dio (2): *chi tu sei che giudichi il servo altrui*? 2. la verità, chè dei Giudici è detto (3): *ti mostre-*

(1) Ameno *De delict. et poen.* P. 1. Tit. 1. n. 1. Matteuc. c. 53. Ferraris. *Iudex* n. 1. (2) Rom. 14. (3) Deut. 17.

ranno la verità del giudizio; 3. la forma voluta dalle leggi, perchè (1) il Giudice dabbene nulla fa per suo arbitrio..., ma *pronuncia in conformità delle leggi e i diritti*; 4. la scienza, perchè Dio comanda (2): *istruitevi voi che fate da Giudici su la terra;* 5. la purità della vita, perchè Dio comanda al Giudice (3) che *innanzi il giudizio prepari per sè la giustizia;* 6. la fortezza, perchè dice Dio (4): *non chiedere esser fatto Giudice, se non ti senti forte ad invadere le iniquità con coraggio*; 7. la mansuetudine, perchè al Giudice disse Iddio (5): *sii mansueto in ascoltar le parole, affinchè tu intenda, e tua risposta vera pronuncii con pazienza* (6).

1480. D. Può concepirsi un Giudice senza potestà?

R. Non sarebbe Giudice, e nullo sarebbe il giudizio; e perciò Iddio ordinò; *tu costituirai in tutte le tue porte Giudici e Magistrati, affinchè con giudizio giudichino il popolo* (7).

1481. D. Donde deve ritrarre la verità il Giudice?

R. Può il Giudice ricavare la verità obiettiva dai fatti e dalle circostanze e da testimonî, ma tale verità, la quale si ha quando il fatto criminoso è quale si narra, è nota al solo Dio; deve quindi contentarsi di quella che raccoglie da testimonî di ogni eccezione maggiori; non deve seguire quella che scopre da sacramentale confessione, o da privata confessione del reo.

1482. D. Dunque il Giudice deve condannar colui che reo comparisce pei detti dei testimonî, comechè egli il conosca innocente?

R. Anzi in tal caso deve adoperare tutti i mezzi per liberarlo, nè mai può condannar colui, ch'ei conosce certamente innocente, benchè dai detti dei testimonî apparisca reo.

1483. D. Che vuol dire la forma voluta dalle leggi da seguirsi dal Giudice?

R. Vuol dire il giusto metodo che nel procedere nel giudizio deve seguitare, in premettere i preparatorî alla sentenza, in emanar la sentenza conformemente alle leggi, in infliggere la pena più mite statuita nelle leggi.

1484. D. Quanta scienza si richiede nel Giudice?

R. Almeno la competente, in mancanza della quale deve usare un dotto Assessore, altramente pecca mortalmente, ed è obbligato a tutti i danni che ha arrecato o potrà arrecare

(1) Cap. *Iudicet*. 3. q. 7.
(2) Ps. 2. (3) Eccli 18. (4) Eccli. 7.
(5) Eccl. 5.
(6) Amono Tit. 2. n. 59. 62. Ferraris *Judicium* n. 48. 54.
(7) Deut. 16.

nel giudicare; anzi i Dottori insegnano che il Giudice ignorante sia obbligato a rinunciare (1).

1485. D. Quale purità si richiede nel Giudice?

R. Quella richiesta da Davide (2) che *chiama beato chi opera la giustizia... chi dice la verità.*, *chi non accetta doni sopra l'innocente*, e quella voluta da Isaia (3) che nel cielo ripone colui che *cammina nella giustizia e dice la verità, che rigetta l'avarizia per la calunnia, e scuote sue mani da ogni dono, e le orecchie si tura per non ascoltare il sangue, e serra suoi occhi per non vedere il male.* In somma si richiede una vita scevera non da ogni peccato, sibbene da ogni passione che muova a dannare un innocente. Da ciò segue che anche la fortezza e la mansuetudine, onde le passioni si dominino, nel Giudice si ricerca.

1486. D. Può il Giudice ricever doni?

R. Ciò è proibito da ogni Diritto, perchè Iddio proibì (4) di essere *accettator di persone e di doni*, *perchè i doni acciecano gli occhi ai Giudici;* e perciò è obbligato alla restituzione chi li ricevette, nè a lui giova la condonazione del dante, come è detto nel Diritto (5).

1487. D. Nel dubbio a chi deve favorire il Giudice?

R. Secondo tutti i Dottori deve favorire l'imputato, perchè è regola di Diritto: *quando sono oscuri i diritti delle parti, deve favorirsi il Reo, anzichè l'Attore* (6); e anche per l'altra regola di Diritto: *debbono gli odî restringersi e ampliarsi i favori* (7); perciò Iddio comandò (8): *nel giudizio non riposare sul sentimento dei più, onde non devii dalla verità* (9).

1488. D. A chi è proibito far da Giudice tra Regolari?

R. È proibito 1. a tutti gli inabili agli uffici della Religione; 2. agl'infami e criminosi non tollerati; 3. ai sordi e muti; 4. ai perpetuamente furiosi; 5. agli scabbiosi e lebbrosi, e infetti di mali sifilitici; 6. agli ettici e podagrosi perpetui; 7. a quelli che sono rimossi dall'ufficio; 8. ai paralitici, lunatici, epilettici, maniaci, energumeni, fatui, pazzi; 9. ai gibbosi, ciechi, zoppi, ermafroditi; 10. agli ubbriachi, e giuocatori a carte; 11. agl'irregolari, sospesi, inter-

(1) Ferr. *Judex* n. 29. 31. Ameno Tit. 2. n. 59. (2) Psal. 14.
(3) Isai. c. 33. (4) Deut. c. 16.
(5) C. *Statutum 11. de rescriptis in* 6. §. *Si quid autem.*
(6) *Cap. Cum sunt. 11. de Regul Iur. in 6.*
(7) *Cap. In poenis 49. de Regul. Iur. in 6.*
(8) Exod. c. 23. (9) Ferraris *Iudex* n. 54. 64.

detti, scomunicati, bigami, illegittimi; 12. ai padroni dell'avversario, o consanguinei, o affini; 13. ai laici; 14. ai delegati a formar processi (1); e questi tutti non possono fare da Giudici ordinarî, nè delegati (2).

1489. D. Possono essere altri ricusati da Giudici?

R. Possono essere ricusati 1. l'inimico dell'imputato, al quale ha recato qualche ingiuria grave o in parole o in iscritto o in fatto, o appartiene alla contraria fazione; 2. chi gravò l'imputato in altra causa, e questi da lui ingiustamente condannato appellò; 3. il consanguineo o segretario o socio dell'accusatore; 4. quello che in formare il processo non osservò l'ordine del Diritto, se p. e. il fece senza precedente accusa o denuncia o infamia provata; 5. quegli che troppo favorì la parte opposta; 6. quegli che da delegato eccedette i limiti della commessione; 7. quegli che gravò estragiudizialmente l'imputato con parole o fatti; 8. quegli che manifestò suo voto a favore della parte avversa; 9. chi offese e minacciò male, se veniva ricusato; 10. il delinquente, l'illetterato, l'ignorante, l'emulo, il consigliere del nemico e chi è avaro, crudele, ingiusto, indiscreto (3).

1490. D. Tra Regolari qual modo deve tenere il Giudice in formare processi?

R. Non già l'ordinario proprio delle Curie Ecclesiastiche e secolari, ma il *sommario*, il quale si ha, quando si troncano le inutili eccezioni e le calunniose dilazioni e le pure solennità di diritto, ma si procede *de plano*, guardata la sola verità della cosa, e trasandate le solennità di dritto, perchè tutto ciò che serve a turbare la pace, anzichè a scoprire la verità, deve cansarsi tra Regolari (4).

1491. D. Quali sono le solennità da potersi omettere?

R. La citazione in giorno festivo; il libello porto in iscritto; la contestazione della lite; la moltitudine dei testimoni non necessaria; le dilazioni prolungate senza bisogno; la ripetizione dei testimoni, pubblicate le deposizioni, e queste ammesse; la pronunciazione della sentenza sedendo; gl'intervalli non necessarî per le citazioni interlocutorie (5).

1492. D. E quali cose omesse portano nullità di atti?

R. Deve il Giudice sotto nullità di atti 1. non procedere

(1) Ameno t. 2. *Observat.* Ioan. Bapt. Gallucci *Observ. 11.* n.14.15.
(2) Ameno Tit. 2. n. 1. 37.
(3) Ameno Tit. 2. n. 38. 57.
(4) Ameno Tit. 7. §. 2.
(5) Ameno ivi.

senza accusa, o denuncia, o infamia, o indizi, o eccezione; 2. esaminare i testimoni legittimamente prodotti a favore e contro dell'imputato; 3. citare l'imputato, nè condannarlo assente, se non è contumace; 4. concedere il tempo necessario per le pruove, per le eccezioni, per la difesa; 5. non negare all'imputato un Consigliere o Proccuratore che sia dell'Ordine; 6. ammettere le giuste eccezioni dell'imputato; 7. non condannare l'imputato, se non convinto da testimoni o dalla propria confessione; 8. emanare la sentenza non per passione, ma *juxta allata, et probata* (1).

1493. D. Quando si dice che il Giudice procede secondo l'ordine del Diritto?

R. Quando procede contro l'accusato o denunciato o infamato, chè non può formare processi senza l'accusa o la denuncia o l'infamia provata, i quali perciò sarebbero nulli, perchè fatti per capriccio e non per ufficio o istanza della parte (2).

1494. D. Quale legge debbono seguire i Giudici in procedere contro gl'imputati?

R. Quella dei loro Statuti, i quali, al dir dei Dottori, costituiscono il loro Diritto, e in mancanza quella del Diritto comune, come decretò (3) Bonifacio IX. (4).

1495. D. Può il Giudice giudicare le persone di altro territorio?

R. Può benissimo, perchè è canone di Diritto *che ivi si agiti la causa, ove il delitto è commesso* (5), e perchè così insegnano i Dottori (6).

1496. D. Il Prelato Regolare deve castigare i sudditi mediati o immediati?

R. Deve castigare gl'immediati, ed ove il Prelato inferiore fosse negligente, anche i mediati, e più ancora in caso di appello (7).

1497. D. Può il Prelato punire giudizialmente anche i Novizi e i Terziari?

R. Può senza dubbio, perchè sono anche sudditi (8).

1498. D. Può qualcuno esser Giudice di colui, di cui fu avvocato?

R. Non può, perchè si presume bene affetto verso l' im-

(1) Ameno Tit. 7. §. 3. n. 9.
(2) Cap. *Qualiter, et quando 2. de accusationibus.*
(3) Const. *Ad augumentum.* (4) Matteucci c. 54. n. 31.
(5) *Cap. In poenis 49. de Regul. Iur. in 6.*
(6) Ameno Tit. 1. n. 25. 28. Ferraris *Iudex* n. 4.
(7) Ameno Tit. 1. n. 58. 63. (8) Ameno Tit. 1. n 74. 78.

putato ma può esser avvocato di colui, di cui fu Giudice (1).

1499. D. Può il Prelato esser Giudice in propria causa?

R. Ordinariamente non può, tranne il Prelato Supremo, il quale però anche ad altri suole rimettere il giudizio delle ingiurie a sè arrecate, e tranne ancora il caso che il Prelato facesse solo eseguire la pena tassata per data colpa, e non usasse arbitrio (2).

1500. D. Il Provinciale che delinque in aliena Provincia, da chi debbe esser punito?

R. Dal Prelato Generale, di cui è suddito immediato (3).

1501. D. Il primo Discreto dell'Ordine, morto il Generale, può punire?

R. Può senza fallo, perchè in lui si riconcentra la giurisdizione del Generale morto, ed ei conserva i sigilli dell' Ordine; ma in ciò conviene osservare le proprie Costituzioni (4).

1502. D. Il Giudice è obbligato a seguire il voto dell'Assessore?

R. Se egli è dotto, non è obbligato, ma può seguirlo; se è ignorante, deve seguirlo, se no'l conosce iniquo (5).

1503. D. Può il Giudice deferire il giuramento all'imputato?

R. Non può, perchè l'esporrebbe al pericolo di spergiurare, e già il proibì Benedetto XIII (6).

1504. D. Di quante sorte può essere il Giudice?

R. È *ordinario*, se la legge lo stabilisce e determina; è *delegato*, se è assegnato dal Superiore fornito di giurisdizione ordinaria; è *volontario*, ov'è scelto dalle parti contendenti; vi è anche il Giudice di domicilio o di delitto; il Giudice laico o Ecclesiastico; il Giudice *a quo*, e'l Giudice *ad quem*. Noi parleremo del solo Giudice ordinario e delegato (7).

1505. D. Qual differerenza passa tra Giudice Ordinario e Delegato?

R. La differenza è che 1. il Giudice ordinario esercita la giurisdizione per proprio ufficio, il delegato per commessione dell'ordinario; 2. che l'ordinario giudica a nome proprio, il delegato a nome del delegante; 3. che l'ordinario esercita sua giurisdizione su l'università delle cause, il delegato su certe cau-

(1) Ferraris. *Iudex* n. 50. (2) Ferrar. ivi. n. 24. 28.
(3) Ameno ivi n. 80. (4) Ameno ivi. 81. 85.
(5) Verde *Inst. Canonic.* l. 3. Tit. 2. n. 68.
(6) *Conc. Rom. Tit. 3. de jurejurando* c. 2.
(7) Ferr. ivi. Matt. c. 54. n. 1. 5.

se ; 4. che dall'ordinario l'appello si fa all'immediato Superiore, dal delegato al delegante ; 5. che, morto il delegante ordinario , cessa la sua giurisdizione, non quella del delegato , se non *re integra* ; 6. che l'ordinario può delegare, il delegato non può suddelegare (1).

1506. D. Il Giudice ordinario può sempre delegare ?

R. Può in tutte le cause, la cui cognizione non è rimessa dal Diritto a lui solo.

1507. D. Può alle volte il delegato suddelegare ?

R. Può, quando è delegato dal Supremo Capo, purchè questi non abbiagli proibito di delegar altri, o non abbiagli comandato a conoscer da sè quella data causa ; il delegato però non può altri suddelegare; può ancora, quando è suddelegato all'universalità delle cause, perchè in tal caso è giudice ordinario, come è deciso nel Diritto (2).

1508. D. Quando la causa si dice *in re integra* ?

R. Quando il delegato non ha fatto verun atto della giurisdizione comunicatagli dal delegante, p. e. non ha citato nè anco i testimoni (3).

1509. D. È lo stesso il Tribunale del delegante e del delegato ?

R. La giurisdizione è la stessa, perchè il delegato rappresenta la persona del delegante, ma il pregio del Tribunale è diverso, chè maggiore è quello del delegante, al quale dal delegato si può appellare.

1510. D. Può il Giudice Ordinario delegare tutta la sua giurisdizione ?

R. Non può senza consenso del Capo Supremo, chè ciò sarebbe abdicare la propria giurisdizione, ed eleggere il Giudice Ordinario (4).

1511. D. A quali cose si estende la giurisdizione del delegato ?

R. A tutte le cose dipendenti , incidenti , annesse , connesse, senza le quali non può disbrigare la causa a lui commessa, e a tutte le cose , le quali impediscono la sua giurisdizione , e perciò può ricorrere alla Curia Ecclesiastica e Secolare (5).

(1) Verde ivi. §. 2. n. 17. 26.
(2) Ferr. *Delegare* n. 16. 26. Ameno ivi. n. 29. 131. Matt. c. 54. n. 20. 22. Verde ivi n. 27. 39.
(3) Ame. ivi. n. 30. 33. Ver. n. 46. 47.
(4) Ferr. *Delegare* n. 15. (5) Ame. Tit. 1. n. 115. 127. Matt. c. 25. n. 25. c. 54. n. 25. 26.

1512. D. Può il Prelato Provinciale delegare una causa sino alla sentenza?

R. Può benissimo e può delegare una parte e non tutta, perchè è Giudice Ordinario, e alle volte conviene, onde rendersi benevoli i sudditi (1).

1513. D. Quando tempo dura la giurisdizione del delegato?

R. Dura 1. sino alla morte del delegante *re integra*; 2. sino alla cessazione della giurisdizione del delegante; 2. sino al rivocamento del delegante che a sè avoca la causa; 4. sino alla sua morte; 5. sino al tempo stabilito nella legge o nella commessione; 6. sino alla sua rinuncia accettata; 7. sino alla ricusa fatta dall'imputato di tal delegato, ed ammessa (2).

1514. D. Che deve fare in su le prime il Giudice delegato?

R. Il delegato Regolare deve mostrare le lettere della ricevuta delegazione, facendole leggere in pubblica mensa, purchè non trattisi di formar processo contro un accusato o denunziato o diffamato, chè in tal caso basta mostrarle a ciascun testimone, onde evitare la corruzione, la subornazione, i rumori (3).

1515. D. Come deve regolarsi il delegato, se ha perduto le lettere?

R. Deve dal transunto o dai testimoni provare la sua delegazione; se ciò non potrà fare, non potrà obbligare i testimoni a comparire, se sono riottosi (4).

1516. D. Chi può essere Giudice delegato?

R. Tra i Regolari il delegato deve avere la dignità o il personato e l'attitudine secondo il disposto del Tridentino (5); in generale poi può esser delegato chiunque non è interdetto dalla natura, dalle leggi, dai costumi; il Vescovo può delegare anche un Chierico, il Papa anche un Laico (6).

1517. D. Chi è Giudice Ordinario nell'Ordine Minoritico?

R. Il Ministro Generale; il Vicario Generale che fa le veci di quello; il Commissario Generale; il Ministro Provinciale, ma col Definitorio, senza del quale può inquirere e non sentenziare; il Vicario Provinciale e 'l Commissario Provinciale, ma anche col Definitorio; il Proccuratore Generale sopra i Frati forestieri o apostati; i Guardiani e i Presidenti in capo, e tutti i Superiori locali, tranne i Vicari dei Conventi (7).

(1) Ame. ivi. n. 104. 110. Matt. c. 53. n. 2. 6.
(2) Ferr. *Delegare* n. 42. 62. Ame. ivi. n. 132. 139.
(3) Ameno ivi. n. 111. 113. (4) Ameno ivi. n. 114.
(5) Sess. 25. c. 10. (6) Ferr. ivi n. 25. 41.
(7) Ame. Tit. 1. n. 6. 24.

1518. D. Chi può essere delegato nell'Ordine Minoritico?

R. Coloro che furono o sono Ministri o Definitori Generali o Padri dell'Ordine, o almeno Lettori o Predicatori di esercizio, perchè tutti costoro hanno il personato e si suppongono atti per costumi, per età, per cognizioni al disimpegno degli affari (1).

1519. D. Può tra i Minori essere delegato un Guardiano che non abbia il personato?

R. Può essere delegato dal Generale e non dal Provinciale, e, se da questo è delegato, i suoi atti sono nulli (2).

DIALOGO XXXVI.

DEL MODO DI PROCEDERE PER ACCUSA O DENUNZIA.

1520. D. Chi si dice *accusatore*?

R. Colui che in iscritto rapporta ad un Giudice competente il delitto altrui con testimonî e indizî sufficienti per la punizione del delinquente e in vendetta di sè o della Repubblica. Da ciò si raccoglie che *l'accusa* è la delazione medesima del delitto (3).

1521. D. Quali cose adunque debbono raccogliersi nell'accusa per esser legittima?

R. Deve 1. esser fatta da chi non è escluso dal diritto di accusare; 2. esser fatta in iscritto, onde l'accusatore non sia tentato a negarla, e perciò pure deve esser sottoscritta; 3. esser fatta innante al Giudice, cui compete ricever quell'accusa; 4. contenere la descrizione del delitto nella sua specie con l'indicazione del giorno e dell'ora del commesso delitto, e del luogo preciso, nel quale fu commesso; 5. esprimere i nomi dei testimoni senza ambiguità, e gl'indizî sufficienti; 6. mostrare il nome e cognome del delinquente; 7. indicare, se facciasi per vendicare il proprio onore o pel bene pubblico o per altro motivo (4).

1522. D. In quante guise può rendersi ingiusta un'accusa?

(1) Ivi. n. 25. 28. (2) Ivi. n. 97. 103. Matt. c. 53. n. 23.
(3) Ferr. *Accusare* n. 31. (4) Matt. c. 54. n. 46.

R. Si può rendere ingiusta con la *calunnia*, quando qualcuno accusa altri di falso delitto o altri istiga ad accusare; con la *diffamazione*, quando qualcuno accusa un delitto vero, ma occulto e non facile a provarsi per testimoni; con la *prevaricazione*, se l'accusatore manifesta delitti leggieri, tacendo i gravi, o presta secreto favore all'accusato, o tralascia l'ordine della carità; con la *tergiversazione*, quando l'accusatore recede dall'accusa senza ragionevole causa, e senza consenso della parte (1).

1523. D. Qual ordine di carità deve osservare l'accusatore per non peccare?

R. Deve osservare ogni mezzo per convertire il delinquente, la correzione fraterna, la denuncia evangelica, la denuncia giudiziale, l'accusa, se pure non trattisi di casi, nei quali quelle vie caritatevoli non possono aver luogo. Se così si operasse negli Ordini Regolari, si canserebbero fiere persecuzioni, odî eterni, mortali inimicizie, controversie continue, scandali senza numero, e si chiuderebbe la via agl' inquieti, ai perturbatori, ai malevoli, e tra Regolari fiorirebbe l'olivo della pace e sarebbe sempre vivo il fuoco dalla carità.

1524. D. Chi può accusare?

R. Possono accusare tutti coloro, ai quali non è interdetto dalle leggi, ma niuno è escluso dall'accusare per ingiurie a sè arrecate, o ai suoi parenti, nè per delitto di eresie, di lesa maestà, e di altri eccettuati (2).

1525. D. A chi è interdetto dalle leggi l'accusare?

R. Agl' infami di diritto o di fatto; agli scomunicati dichiarati; ai calunniatori già provati; ai cospiratori; ai nemici capitali e gravi, benchè l'accusato abbia dato causa all'inimicizia (3); all'accusato contro il suo accusatore, se non è per difendere sè stesso; ai laici secolari e alle donne contro i Regolari e i Sacerdoti; ai complici, ai mentecatti e furiosi; ai sordi e muti nati; agli aventi abitazione e conversazione coi nemici dell'accusato; a quelli che furono altra volta subornati ad accusare un falso delitto; ai poveri, se non sono di ottima fama; agli Eretici, agli Ebrei, ai Pagani contro i Cristiani; ai consanguinei in primo grado; ai Chierici e Religiosi in cause di sangue. A questi tutti però non viene interdetta l'accusa, ove si tratti d'ingiurie proprie o dei parenti, o di delitti eccettuati (4).

(1) Verde l. 4. Tit. 1. §. 1.
(2) Ferraris. *Accusare*. n. 1. 9.
(3) Reinfestuel l. 5. *Decret*. Tit 1. *De accusat*. n. 25.
(4) Ferraris = *Accusare* n. 10. 20. Ameno Tit. 8. §. 1. Verde l. 4. Tit. 1. c. 1 §. 3.

1526. D. Quali sono i delitti eccettuati?

R. Quelli di eresia, di lesa maestà, di simonia, come insegnano comunemente i Dottori, che a questi vogliono pure altri aggiunti. Pensa Ameno (1) che quello sia delitto eccettuato, il quale è punito con la pena della morte.

1527. D. Gl'interdetti ad accusare possono qualche volta esservi ammessi?

R. Non mai, fatte le eccezioni antecedenti e anche con riserva, onde non nasca, massimamente tra Regolari, rumore e scandalo, perchè quelli non sono mossi da buono zelo, e sogliono denigrare la fama di ottimi Religiosi (2).

1528. D. Chi non può provare un delitto con idonei testimoni, può accusare?

R. Non può, nè deve, senza incorrere la taccia di calunniatore, nè il Giudice deve ricevere simili accuse, perchè egli stesso sarebbe calunniatore (3).

1529. D. È tenuto qualcuno ad accusare?

R. È tenuto ognuno, ove trattasi di bene pubblico, dice S. Tomaso (4), purchè possa con testimoni provare l'asserto delitto, ed anche dopo l'editto del Prelato che ciò comanda (5).

1530. D. Chi può accusare un Vescovo?

R. Una persona idonea, probissima, scevera di delitti, senza sospetto di veruna colpa e che abbia tutti i numeri di veracità, chè debbono i Vescovi essere da Dio giudicati, e dai fedeli sopportati, e non lacerati da malvagi (6).

1531. D. I sudditi possono accusare i loro Prelati Regolari?

R. Trattandosi di Prelati e di altri insigni Religiosi, le accuse debbono esser fatte da quelli soli, il cui zelo è fuori di ogni dubbio e la cui vita non ammette censura, altramente, indebilitate le colonne, l'edificio intero andrà a crollare, come poggiati ai canoni avvertono i Dottori; anzi in tal caso il Giudice deve per mezzo di due testimoni conoscere, se l'accusatore è di fama intiera e grave, e repellere l'accusa, se il troverà tumultuoso e di poca fama (7).

1532. D. Il complice del delitto è obbligato ad accusare il correo?

R. No, perchè svelerebbe sè stesso, e niuno è obbligato ad infamarsi (8).

(1) Ameno loc. cit. n. 8.
(2) Ameno loc. cit. (3) Ameno loc. cit. n. 10. (4) 2. 2. q. 68. a. 1.
(5) Ferraris—*Accusare* n. 30. (6) Ferraris. ivi. n. 45.
(7) Ameno Tit. 8. §. 6. Ferraris *Accusari qui possunt*. n. 13.
(8) Ferraris—*Accusare* n. 30.

1533. D. È obbligato qualcuno ad accusare chi recogli ingiurie?

R. No, perchè ognuno può perdonare per amore di Gesù Cristo, tranne il caso che da tale ingiuria segua danno comune o ad un terzo.

1534. D. Pecca o no un Regolare che accusa il fratello ad esterno foro?

R. Pecca mortalmente e incorre nella scomunica.

1535. D. Può l'accusatore desistere dall'accusa?

R. Può, se la fece per isdegno, per errore, per imprudenza; il Giudice non deve però concedere ciò, se conosce che l'accusatore ciò chiegga per danaro ricevuto; o siano scorsi trenta dì dalla consegna dell'accusa; o l'imputato sia carcerato; o l'imputato, il quale ha sofferto nella fama, non consenta; o finalmente se l'accusa fu evidentemente calunniosa, onde riporti la pena del taglione (1).

1536. D. Deve o no l'accusatore giurare di non calunniare?

R. Ciò non è necessario, ma deve giurare, se l'imputato vuole che giuri, e senza ciò il processo può essere annullato. Del resto senza questo giuramento il Giudice, dietro l'accusa e l'esame dei legittimi testimoni, può procedere di officio contro l'imputato (2).

1537. D. Qual' età si richiede nell'accusatore?

R. Almeno l'età di anni diciotto, e in questo caso è necessario il curatore (3) che assista il minore (4).

1538. D. L'accusatore che non prova, è sempre soggetto alla pena del taglione?

R. Se non prova nè anco con un testimone il delitto apposto o accusa scientemente un falso delitto o accusa un delitto già punito o assoluto.., è soggetto a pena arbitraria per diritto comune, ma alla pena del taglione per Statuto dei Minori, perchè l'accusatore si presume calunniatore, tostochè non prova, dicono i Dottori; cansa poi la pena, se prova qualcuno dei delitti connessi, o un solo delitto accusato prova con un sol testimone; non così, se i delitti non sono connessi e se non li prova tutti, perchè è falso in tutti, chi è falso in uno (5).

1539. D. Può un Religioso accusare un estraneo in Tribunale estraneo?

(1) Ameno P. 3. Tit. 1. §. 2. n. 44. e P. 1. Tit. 8. §. 5.
(2) Ame. P. 1. Tit. 8. §. 6. q. 6.
(3) L. 1. ff. *de Postuland.* l. 4. c. *De auct. praest.*
(4) Ferr. — *Accusare* n. 41. 42
(5) Ame. P. 1. Tit. 8. §. 4. 5. Ferr. *Accusator ad quid tenetur.*

R. Può per ingiuria a sè arrecata con la licenza almeno presunta del proprio Superiore che deve ratificare l'accusa, onde valga (1).

1540. D. L'accusatore può fare da testimone?

R. Non può, anzi nè anco il suo famigliare, perchè trattasi di persona interessata contro l'accusato (2).

1541. D. È meglio tra Regolari ricevere o rigettare le accuse?

R. I Regolari Prelati sono obbligati in coscienza a rigettare tutte le accuse non proposte giuridicamente, e quelle eziandio, dalle quali può derivare massimo turbamento nella Religione o disonore ad eminente persona, principalmente se non vi ha danno a restituire; anche perchè si presume che l'accusa sia effetto d'invidia, poichè muovon sedizione i minori per divenire eguali, e gli eguali, per farsi maggiori.

1542. D. Può il Prelato ricevere alle volte l'accusa di persona secolare?

R. Può, ove il delitto è vero, ma deve osservare ogni studio, onde provvegga all'onore del suo Religioso accusato, contro del quale poi procederà per inquisizione, convertendo l'accusa in denunzia e castigandolo senza che ne sorga pubblico scandalo (3).

1543. D. Quando il Prelato non deve ricever l'accusa?

R. Non deve riceverla 1. se l'accusatore non pria giuri di non esser mosso all'accusa da falso zelo, comechè la mancanza del giuramento non annulli le pruove, le quali possono dar luogo all'inquisizione; 2. se l'accusatore non si obbligherà alla pena del taglione, non provando; 3. se non indicherà il delitto rivestito di tutte le circostanze di persona, di luogo, di tempo; 4. se non iscriverà l'accusa per sè, se saprà scrivere, o non sapendo scrivere, non la scriverà il Secretario del Prelato innanzi a due testimoni e non la crocesegnerà l'accusatore; 5. se non indicherà i testimoni, i quali potrà indicare anche dopo la consegna del libello di accusa; e tutto ciò sotto nullità di processo, come insegna il Diritto comune e quello dei Minori (4).

1544. D. Si prescrivono o pur no i delitti e le pene?

R. Con lo spazio di venti anni si prescrivono tutti i delitti, tranne gli eccettuati; ma lo Statuto dei Minori prescrive i delitti con la visita, dopo della quale chi tacque senza protesta, de-

(1) Ame. ivi. q. 1. (2) Verde l. 4. Tit. 1. c. 1. n. 12. 15.
(3) Ameno ivi. q. 2.
(4) Ame. P. 1. Tit. 8. §. 3. Ferr. *Accusator ad quid tenetur.*

ve essere punito, se dopo denunzierà o accuserà, qual *perturbatore della pubblica tranquillità, quiete, e pace; quale insidiatore e invidioso dell'altrui fama; e quale impugnatore della fraterna carità*: può però il Prelato procedere per inquisizione dopo tal tempo, e più ancora, se si tratterà di persona da nominarsi a qualche dignità (1).

1545. D. L'accusato non punito può essere di nuovo accusato?

R. Se non è punito, come esigeva la colpa, o non è punito per mancanza di pruove, o non è punito per mancanza di legittima accusa, o è stato assoluto quale innocente, non può essere raccusato; può esserlo però, se il Giudice subornò i testimonî, o fece con malizia il processo nullo, o l'accusatore prevaricò, cose tutte da provarsi; ma molti Dottori asseriscono non potersi raccusare chi fu assoluto *rebus sic stantibus*, o pure *ex hactenus deductis* (2).

1546. D. Che cosa è denunzia e di quante specie?

R. È la delazione di un delitto fatta al Giudice competente per l'emenda o punizione del delinquente, ed è *evangelica*, se si fa per l'emenda, *giudiziale* per punizione (3).

1547. D. Differiscono fra loro queste denunzie?

R. Sì, perchè l'evangelica è diretta all'emenda, la giudiziale alla punizione; la prima non abbisogna di testimonî, come la seconda; in virtù della prima il Prelato corregge da padre e secretamente il delinquente, in virtù della seconda punisce da Giudice e secretamente o pubblicamente, secondo la notorietà del delitto; ma nel caso di denunzia giudiziale il Prelato, se pure dai testimonî dati costi l'infamia, deve passare all'inquisizione per ufficio, come dicono i citati Dottori.

1548. D. Differisce la denunzia dall' accusa?

R. Differisce 1. perchè la denunzia può farsi in lettera, non così l'accusa; 2. perchè il denunziante non ha l'obbligo di provare il delitto, come l'accusatore; 3. perchè dietro la denunzia, mitemente, dietro l' accusa con pena ordinaria, se il delitto si prova, vien punito il reo; 4. perchè l'accusatore può appellare, se il Giudice favorisce il reo, non così il denunziante; 5. perchè il denunziante evangelico (benchè con riserba) può essere esaminato qual testi-

(1) Ameno P. 1. Tit. 20. §. 8. n. 91. 95. P. 3. Tit. 1. §. 2. n. 38. 39. Santoro *Examen Poenal.* pag. 41. e 821. Ver. l. 4. Tit. 1. c. 2. n. 70. 75.

(2) Ameno P. 1. Tit. 8. §. 8. q. 4. Tit. 20. n. 134. 136. Matteuc. c. 54. n. 78. 79. Ferraris *Accusatus* n. 48. 49.

(3) Ameno P. 1. Tit. 9 §. 1. Verdo l. 4. Tit. 3. c. 3.

mone, non mai l'accusatore; 6. perchè con la denunzia più all'emenda, con l'accusa più alla punizione del reo si mira (1).

1549. D. Quando si deve devenire alla denunzia?

R. Alla denunzia convien premettere la correzione fraterna, ma da persona da ciò, con prudenza, a tempo e luogo, più volte, secondo l'insegnamento di Cristo, se si tratta di peccato mortale o che dispone al mortale, altramente pecca chi la tralascia, nè senza di essa deve passare alla denunzia giudiziale, principalmente se vedrà emendato il fratello, e dalle occasioni allontanatosi (2).

1550. D. E se la correzione fraterna non giova?

R. Chi ama il bene del suo fratello, passa alla denunzia evangelica, e poscia alla giudiziale, se quella sperimentò inutile, e'l Giudice procederà per inquisizione; anzi alla giudiziale può passare senza fraterna correzione, ove si tratta di delitti eccettuati, come dicono i Dottori.

1551. D. Come deve essere fatta la denunzia, onde da essa possa partire il Giudice in procedere?

R. Nella denunzia giudiziale, onde serva di punto di partenza in procedere, deve scriversi e sottoscriversi o crocesegnarsi il denunziante; indicarsi il tempo e'l luogo, in cui si fa la denunzia; apporsi il giuramento del denunziante di dire la sola verità; esprimersi il delitto con le circostanze di tempo, di luogo, di persone; dichiararsi il delinquente pel suo nome e cognome; nominarsi il Giudice competente, cui si dirige (3).

1552. D. Chi è obbligato alla denunzia?

R. Niuno è obbligato a denunziare per offese proprie, chè Cristo consigliò a perdonare le proprie offese; ma ognuno è obbligato a denunziare dentro un mese gli eretici, i sospetti di eresia, i fautori, i ricettatori, i maghi, e quelli che ritengono libri di eretici senza licenza, e quelli che abusano i Sacramenti e la S. Scrittura, e quelli che difendono proposizioni dannate, ed altri di simil farina, ed i sollecitanti a cose turpi ai termini delle Bolle Pontificie (4).

1553. D. Chi non è obbligato alla denunzia di delitti?

R. Chi teme un grave male; chi conosce il delitto per sacramentale confessione; chi il conosce per secreto naturale, nè vi ha danno comune; chi quel delitto ha udito da persone leggiere e solite a mentire; nè qualcuno può essere

(1) Ferraris—*Accusare* n. 30. (2) Ameno *loc. cit.*
(3) Ameno P. 1. Tit. 9. §. 3. n. 16. 21. 24. 32. 43. Matteuc. c.54.n.39. 40. (4) Ferraris *Denunciatio quoad delicta.* Verde Tit. 1. c. 3. §. 2.

obbligato a denunziare sè stesso, nè i suoi complici, nè gli stretti amici, nè i consanguinei in primo grado (1).

1554. D. Il denunziante può fare da testimone?

R. Il denunziante evangelico qualche volta, non mai il giudiziale, perchè questi mostra interesse contro l'imputato, come dicono i Dottori (2).

1555. D. Chi è inabile ad accusare, lo è pure a denunziare?

R. Così stabilisce il Diritto comune, almeno ove parlasi di denunzia giudiziale (3).

1556. D. Come deve il Prelato diportarsi coi denunzianti?

R. Deve esser circospetto e lento in ricevere le denunzie, principalmente se sono contro di altri Prelati o persone di gran nome, o fatte da uomini dell'infima plebe, nel qual caso non deve nè anco riceverle, e deve obbligare il denunziante all'accusa, ed in una interrogarlo, da chi fu mosso e perchè e se premise la correzione fraterna (4).

1557. D. Come deve diportarsi il Prelato con un denunziante che urge pel processo?

R. Deve obbligarlo a scrivere l'istanza, a formare l'accusa, a soggettarsi alla pena del taglione, e, se ciò non vorrà fare, a rigettarlo da sè, a non udirlo, e rimbrottarlo qual perturbatore della pubblica pace; ma se il delitto è notorio, può procedere di ufficio contro l'imputato (5).

1558. D. Quali denunzie non deve affatto ricevere il Prelato?

R. Quelle fatte da persone vili contro persone di gran nome; quelle fatte per delitti anteriori alla visita, finita la visita e taciuti senza protesta; quelle fatte senza nomi dei denunzianti, dette cieche, o con nomi finti e non dei denunzianti, le quali a nulla valgono; nè il Giudice in procedere può da esse partire, e farebbe nullo il processo, se da simili denunzie partisse. Anzi il Prelato deve inquirere contro tali denunzianti e severamente punirli quali perturbatori della pubblica pace, ed intanto lacerare o bruciare siffatte denunzie (6).

1559. D. È valido o pur no un processo formato su denunzia che da poi si conobbe firmata con nome finto?

R. È invalido, benchè il delitto sia provato e 'l reo sia confesso, perchè manca il fondamento, come ogni legge e i Dottori insegnano; il Prelato però, se il delitto è pub-

(1) Verde l. 4. Tit. 1. c. 3. §. 3.
(2) Ameno P. 1. Tit. 9. n. 7. 22. (3) Ameno ivi. n. 15.
(4) Ameno ivi. §. 4. Van-Espen. *Ius Eccl.* P. 3. Tit. 8. c. 1. n. 33.
(5) Ameno ivi. §. 3.
(6) Ameno P. 1. Tit. 9. §.4. Matt. c. 54. n. 38.

blico, può procedere per inquisizione, rinnovando il processo, purchè l'infamia non sia surta dopo il primo processo nullo (1).

1560. D. Quale opinione si ha dei denunzianti?

R. Si credono faccendieri, invidiosi, vili, maledici, turbatori della pace, spogli di carità, nemici di giustizia, perniciosi alla società, peste delle comunità, e perciò sono anche dispregiati ed odiati, e meritano di essere puniti, perchè *princeps*, *qui delatores non castigat*, *irritat*, dice Svetonio.

1561. D. Come può un Prelato rimediare al vizio delle denunzie?

R. Col non ricevere quelle non fatte regolarmente, con obbligare i denunzianti conosciuti all'accusa e alla pena del taglione, se non provano; con sottoporre il denunziante ad un rigoroso interrogatorio, p. e. a render ragione della cognizione avuta del delitto e del delinquente; perchè fa quella denunzia; da chi fu mosso; se ad altri ha ciò detto (2).

1562. D. Vi sono le pene contro i denunzianti?

R. Il denunziante giudiziale è soggetto a pena straordinaria, se non prova, e a quella del taglione, se denunziò delitti eccettuati che non ha provato, ma deve essere udito per la sua giustificazione (3).

DIALOGO XXXVII.

DEL MODO DI PROCEDERE PER INQUISIZIONE.

1563. D. Che cosa è *inquisizione*?

R. L'inquisizione presa in senso generale ha luogo anche nell'accusa e nella denunzia, chè nè l'accusa, nè la denunzia sono pruove, nè costituiscono il processo, ma sono il fondamento di questo e di quelle. Presa poi in senso ristretto è una incerta, ed occulta ricerca di ciò che deve con certezza conoscersi,

(1) Ameno ivi. q. 2.
(2) Ameno ivi. Tit. 8. §. 3. q. 1. n. 53. Tit. 9. §. 3. n. 17. Matteucci c. 54. n. 41.
(3) Ameno Tit. 1. §. 3. e q. 3. Matt. c. 54. n. 43. 45. Van-Espen. Tit. 8. P. 3. c. 1. n. 34.

onde il Giudice possa giustamente giudicare, e perciò sciogliere o legare (1).

1564. D. In che adunque differisce la inquisizione dall'accusa e dalla denunzia?

R. In ciò che con l'accusa o denunzia il Giudice si suppone innanzi al processo istruito del delitto e del delinquente; nella inquisizione, presa in senso ristretto, può non conoscere l'uno o l'altro, o nè l'uno, nè l'altro.

1565. D. Di quante sorte può essere l'inquisizione?

R. Può essere *generale e paterna*, la quale riguarda tutti i delitti e tutte le persone suddite, e si fa senza precedenti sospetti e indizî dai Prelati Regolari o loro delegati; *generale e giudiziale*, la quale riguarda i delitti di un dato luogo o Convento e i delinquenti di esso, ma dietro rumori o notizie avute; *speziale*, la quale riguarda determinati delitti e determinate persone, e si fa dietro infamia o denunzia o accusa; *mista*, la quale riguarda tutti i delitti e determinate persone, e si fa anche dietro accusa o denunzia o infamia o altri indizî (2).

1566. D. Per quali delitti può inquirere il Prelato Regolare?

R. Non per delitti di eresia che deve denunziare al S. Ufficio o all'Ordinario, nè anco per delitti comuni, almeno per quelli di che si è fatta accusa al foro esterno, pei quali i Regolari sono soggetti ai Tribunali Secolari nel Regno delle Due Sicilie; ma solo per delitti, nascenti dalla trasgressione delle loro Regole, e delle leggi del proprio Istituto, come decretò il Re in questo Regno nel dì 14. Febbraio 1827.

1567. D. Può il Prelato Regolare inquirere per delitti antichi?

R. Non deve inquirere, comechè alcuni poggiati al Tridentino (3) insegnino aver tal diritto i Prelati, per delitti antichi, commessi cioè innante alla Visita triennale, onde non muova scandalo e turbamento nella Religione, purchè non vergano a danno della Repubblica, o non siano connessi col presente delitto, di cui vi ha infamia provata, o denunzia giudiziaria o accusa legittima, o non siano simili al presente delitto, o non appariranno nuovi indizî, come insegnano i Dottori.

1568. D. Come deve condursi il Giudice nell'inquisizione generale paterna?

R. Senza Secretario o Attuario e senza deferire il giuramento a quelli che ascolta, deve solo avvertirli e anche loro comandare in virtù di santa obbedienza a manifestare le cose

(1) Ameno P. 1. Tit. 11. *Inquisitio* n. 1.
(2) Ameno P. 1. Tit. 1. *Inquisitio* n. 2. 3.
(3) Sess. 24. *de Reform.* c. 10.

che riguardano la gloria di Dio e'l candore della Religione, se pure non sono occulte, come dice lo Statuto dei Minori, e in fine imporre salutari e medicinali penitenze ai manchevoli (1).

1569. D. Ma quali cose diconsi occulte?

R. Quelle che sono tali di *fatto*, nè sono note per sacramentale o naturale secreto, benchè siano note a due o tre persone della Comunità, nè vi ha infamia; di queste non deve farsi parola nella inquisizione paterna, nè di quelle pubbliche, ma tali per fatta cospirazione e senza certezza *di fatto*, e pubblicate solo per infamare qualcuno (2).

1570. D. Quali cose deve il Prelato ricercare nella inquisizione paterna?

R. Deve domandare sopra gli articoli che sono descritti negli Statuti del proprio Ordine, di cui perciò deve tener copia; però deve guardarsi di ricercare di delitti occulti e di persona speziale, e, se il farà, il suddito non è obbligato a rispondere dietro qualunque comando, il Prelato pecca mortalmente, e deve essere destituito, e l'inquisizione speziale su tali basi istituita è nulla, come dice lo Statuto dei Minori (3).

1571. D. E se un Religioso imprudentemente rivelasse un delitto occulto?

R. Il Prelato nella visita paterna non può procedere a speziale inquisizione, ma solo può avvertire il delinquente a convertirsi; al più può procedere di ufficio, se si tratta di delitto di fatto permanente (4).

1572. D. Quali persone vengono escluse dalla inquisizione generale e paterna?

R. Nessuno, nè anco gl' inabili a testificare, purchè non vengano uditi come testimonî.

1573. D. Deve il Prelato nella inquisizione paterna scrivere le cose che gli si dicono?

R. Deve scrivere tutti i detti, e spezialmente quelli che mostrano gravi colpe, onde da essi possa raccogliere indizî per discendere all'inquisizione speziale, ed anche per togliere ai malevoli la via di malignare dopo la visita, e provvedere secondo le avute notizie, e in qualunque tempo render ragione della sua amministrazione (5).

1574. D. Può il Prelato nella inquisizione generale paterna ricercare dei costumi e della vita di particolari persone?

R. Può, ove si tratta di un Religioso notoriamente delin-

(1) Ameno ivi. n. 6. (2) Ameno ivi. n. 5.
(3) Ameno ivi. n. 12. Matteuc. c. 54. n. 34. (4) Ameno n. 21.
(5) Ameno. ivi. n. 25.

quente e altre volte castigato, o anche nella visita che spetta al Generale, senza mai discendere alla vita ed ai costumi del Prelato Provinciale, altramente si aprirà la via a rumore e ad eterni dissidi, come dice lo Statuto dei Minori (1).

1575. D. Può il Prelato discendere dalla paterna alla giuziale inquisizione?

R. Ove qualche delitto a lui rapportasi nella inquisizione paterna per la semplice correzione del fratello, può solo paternamente ammonire il delinquente, ma non mai passare alla inquisizione giudiziale, tranne il caso che il delitto fosse famoso ed attestato da persone probe e gravi (2).

1576. D. Che deve farsi dei detti di chi tacque in visita e dopo parlò?

R. Se qualcuno nella visita non manifestò i difetti del fratello, ma con astuzia e malizia li tenne celati per manifestarli in altro tempo a qualunque Prelato dell'Ordine, o tenne nascoste lettere contro qualcuno, e da poi le dedusse o manifestò in giudizio o in altra visita, non deve essere ascoltato; anzi deve essere in quel momento privato degli atti legittimi e dichiarato infame, come dice lo Statuto dei Minori (3).

1577. D. Quali cose deve osservare il Giudice nell'inquisizione generale giuridica?

R. Deve scegliere un Secretario o Attuario, la cui costituzione, fatta innante a due testimoni, deve costare nel principio del processo, e al quale deve deferire il giuramento di secretezza e fedeltà; innanzi tutto debbongli esser noti i rumori, le voci, le presunzioni di delitti, almeno in genere; deve poi ad ogni testimone deferire il giuramento di dire la verità e non più che la verità (4).

1578. D. Il Prelato può fare l'inquisizione generale giuridica, quando gli piace?

R. Può farla, anzi qualche volta deve farla, ma non conviene che la faccia di frequente (5).

1579. D. Nella inquisizione giuridica generale può essere il Giudice ricusato?

R. Può essere ricusato da uno o da tutti del Collegio o Convento, ma deve provarsi la ragione della ricusa (6).

1580. D. Quali cose deve osservare il Giudice nella speciale inquisizione?

(1) Ameno ivi. n. 12. 13.
(2) Ameno P. 1. Tit. 11. *Inquisitio* n. 57. 58. Verde t. 4. Tit. 1. n. 65.
(3) Ameno ivi. n. 28. (4) Ameno ivi. n. 8. 9.
(5) Ameno ivi. n. 64. 65. (6) Ameno ivi. n. 59. 63.

R. Quelle e con più ragione, le quali debbono osservarsi nell'inquisizione generale (1).

1581. D. Quali cose non bastano per la inquisizione speciale?

R. La confessione estragiudiziale innante a pochi confidenti; nè quella estorta coi tormenti, se dopo di questi non sia ratificata; nè quella fatta in confidenza innanzi al Prelato, nè quella fatta all'amico o al Prelato in lettera confidenziale; nè la commissione del delitto innante al Prelato; nè la denunzia giudiziale o l'accusa, se non è fatta secondo le leggi; nè se il delitto è in pregiudizio del terzo che non querela o reclama; nè il clamore del popolo, principalmente, se è contro i Prelati, contro dei quali, ove zelano l'osservanza, da discoli e rivoltosi e disubbidienti s'innalzano e grida e schiamazzi e mormorazioni, e si formano sedizioni e rombazzi; nè un delitto, di cui non si è infamato, se non sia connesso con quello, di cui si è infamato. Se queste cautele osservassero i Prelati nell'inquirere, non si romperebbe la pace, non si violerebbe la carità, non si scemerebbe nei Superiori l'autorità e la forza morale, non si oscurerebbe tutto il bene fatto, nè in fine, con pubblico scandalo, si metterebbero sossopra e Conventi e Provincie Regolari.

1582. D. Ma con queste cautele non s'impedisce forse il castigo dei delinquenti?

R. È meglio non castigare il reo che produrre scandalo maggiore di quello prodotto dal delitto medesimo, tranne il caso di un grave danno alla Repubblica.

1583. D. Donde adunque deve partire il Giudice per la speciale inquisizione?

R. Deve in su le prime a lui costare il corpo del delitto, ossia che realmente siasi commesso il tale delitto, e tale cognizione è così necessaria che senza di essa il processo è nullo, benchè il reo fosse confesso tra tormenti, perchè niuno può dirsi delinquente, ove non esiste il delitto; e ciò vale anche dietro la denunzia o l'accusa, poichè è inutile e pericoloso formar processo, non esistente il delitto (2).

1584. D. Ma donde deve costare al Giudice il corpo del delitto?

R. Deve costare, secondo ch'è di fatto permanente o transeunte, per mezzo dell'attuale ispezione, e per la via di dotti e

(1) Ameno ivi. n. 44. 50.
(2) Ameno P. 1. Tit. 10. n. 1. 2. Matt. c. 54. 47.

probi e giurati periti, o per indizî stringenti, e per presunzioni legittime e forti (1).

1585. D. Quali sono gl'indizî stringenti ?

R. Gli evidenti e notorî, come i vestigi del delitto, se è di fatto permanente, o l'essersi l'imputato veduto in tal tempo e luogo, se è di fatto transeunte.

1586. D. Basta la cognizione del corpo del delitto per la speziale inquisizione ?

R. La speziale inquisizione, che parte dalla generale paterna, non può farsi per la sola cognizione del corpo del delitto, sotto nullità di atti, se non precedette eziandio l' infamia, provata per mezzo di due testimonî legittimi e contesti su lo stesso individuo delitto, nel principio del processo, principalmente se l'imputato eccepisce appunto l'infamia, come dicono le leggi canoniche e i Dottori e lo Statuto dei Minori (2).

1587. D. Quale però deve essere la fama contro qualcuno per potersi procedere con ispeziale inquisizione?

R. Deve essere costante, solida, durevole presso uomini gravi e probi, e non surta da malevoli, leggieri, mentitori, imprudenti, nemici, malvagi, ma da persone gravi, probe, oneste, che depongono della ragione della scienza avuta; anzi se vi sono due fame, l'una contraria e da tre anni cessata, e l'altra nuova e favorevole, o pure la fama è stata sempre intiera presso i buoni, non deve nè anco procedersi (3).

1588. D. Quali testimoni debbono scegliersi tra Regolari per la fama?

R. Almeno due Religiosi gravi e probi, e'l Giudice deve dar il giuramento, ed astenersi da domande suggestive (4).

1589. D. E' necessario che preceda l'infamia per la inquisizione speciale?

R. Si richiede almeno la *clamorosa insinuazione*, la quale è la relazione secreta e frequente che si fa al Prelato circa un delitto commesso in qualche luogo e del quale pubblicamente si parla con iscandalo dei buoni (5).

1590. D. Ma vi ha caso, in cui si può procedere con inquisizione speziale senza precedente infamia o clamorosa insinuazione ?

(1) Ameno ivi. n. 4. 6.
(2) Ameno Tit. 11. n. 29. 30. Matteucci c. 54. n. 33. Van-Espen *Ius Eccl.* P. 3. Tit. 8. n. 29. 31. Verde l. 4. Tit. 1. n. 66.
(3) Ameno Tit. 8. n. 30. 31. Matteuc. c. 54. n. 37. Verde ivi. n.29.
(4) Ameno ivi. Tit. 11. n. 30. (5) Ameno ivi.

R. Se si tratta di delitti eccettuati, dai quali il Rederigo e Ottavio Spatario dell'Incisa escludono i peccati di carne di qualunque sorta; se il delitto si commette innanzi al Giudice e suo Secretario; se il delitto è si fattamente evidente da non potersi affatto celare; se vi ha la confessione del reo giudiziale e estragiudiziale innante a due testimoni contesti; se sono nella Comunità gravi e notori indizi, o almeno forti sospetti (1).

1591. D. E' sufficiente il processo formato nella giudiziale inquisizione?

R. E' sufficiente, purchè tutti i testimoni siano giurati, e purchè tutto siasi rassodato con modi legittimi (2).

1592. D. Come dovrà regolarsi il Prelato Regolare, ove fosse formato un processo contro un suo suddito da un Vescovo o altro Giudice secolare, e'l reo fosse confesso, e condannato?

R. Quel processo è nullo, perchè formato da Giudice incompetente, come dice il Diritto (3); e'l Prelato, senza la intelligenza del quale e senza imporglisi un termine, dal Giudice estraneo fu formato il processo e la sentenza, può formare un nuovo processo per inquisizione (4). Si noti però il Rescritto Reale dei 4. Giugno 1831. per lo Regno delle Due Sicilie, col quale è determinato di dovere gli Ordinarî Diocesani *portare stretta vigilanza sopra i Regolari stanzianti nelle case Religiose delle rispettive Diocesi per tenere avvisato il Governo e dei disordini che potessero aver luogo in persona di alcuno di essi e di ogni minimo languore di esattezza e di severità di vita.*

1593. D. Donde tra Regolari suol derivare la malevoglienza?

R. Dalle opposte fazioni, dalla consuetudine col nemico, dall'opposto temperamento, dall'emulazione in concorrere alle dignità e agli ufficî (5).

(1) Ameno ivi. n. 34. 42. (2) Ameno ivi. n. 52.
(3) Cap. *Et si Clerici de Iud.* e cap. *Ad audientiam. de consuet. Cap. Si non a competente.*
(4) Tridentin. Sess. 25. c. 14. *De Regul.*
(5) Ameno P. 1. Tit. 8. n. 30.

DIALOGO XXXVIII.

DEI TESTIMONI.

1594. **D.** Di quante sorte sono le pruove nelle cause criminali?

R. Possono essere *piene*, le quali non lasciano dubbio su la reità di qualcuno, come p. e. la confessione giudiziale del reo; e *semipiene*, le quali fanno solo opinare per la reità di qualcuno, ma non bastano per condannarlo, come p. e. un sol testimone (1).

1595. D. Qual deve condursi il Giudice nell' esame dei testimoni?

R. Deve portarsi con fermezza, autorità, e chiarezza; deve evitare le fallacie, le capziosità, gli equivoci; deve ammonire i testimoni a dire la verità, onde non ingiuriino Iddio con lo spergiuro, e la Repubblica e 'l prossimo con danneggiarli (2).

1596. D. Deve pure usare uno scrivano il Giudice nell'udire i testimoni?

R. Deve usare lo Scrivano, o due testimoni, ossia due persone oneste da Assessori, e dare all' uno o agli altri il giuramento di fedeltà, e tutto ciò deve costare nel principio dell'esame (3).

1597. D. Quali cose deve descrivere lo Scrivano nel principio di ciascuna deposizione?

R. L'età naturale, l'età della Religione, lo stato, il grado, il nome e 'l cognome del testimone, e se è testimone assunto per ufficio o presentato dalla parte o dall'accusatore; se è nemico dell'accusato, o interessato nella causa, o parente dell'accusatore o dell'accusato; se deve essere esaminato su tutta la causa o qualche articolo di essa, e tutto ciò secondo la forma prescritta in ciascun Ordine (4).

(1) Ferraris. *Probatio* n. 1. 4.
(2) Ameno P. 1. Tit. 15. §. 14. n. 101. 103.
(3) Ferr. *Probatio* n. 33.—*Testis* a. 2. n. 45. 46.
(4) Ameno ivi. §. 11. n. 82. Ferr. *Testis* a. 2. n. 54.

1598. D. Debbono o no scriversi le deposizioni dei testimoni?

R. Debbono scriversi dal Giudice o dallo Scrivano, o se il testimone è dotto, da questo stesso dietro ciascuna domanda e non con uno scritto solo senza domande, chè ciò dicono i Dottori essere proibito; e debbono scriversi con le stesse parole del testimone per quanto si può, e nell'idioma del testimone; anzi, ove si tratta di delitti cadenti nelle parole, come di bestemmia, e di contumelia, con le stesse parole barbare e corrotte del testimone (1).

1599. D. Debbono i testimoni giurare nel deporre?

R. Il giuramento nei testimoni è così necessario che senza di esso nulla provano, nè anco nel giudizio sommario, e deve alla deposizione premettersi e non seguirla, nè può supplirsi col comando *in virtù di S. obbedienza* a dire la verità (2).

1600. D. Innante a chi debbono deporre i testimoni?

R. Innante al Prelato Provinciale o Generale o ai loro Delegati, i quali soli possono deferire il giuramento; ma hanno bisogno della licenza del Giudice Ecclesiastico o Civile per potere deferire il giuramento a testimoni secolari.

1601. D. Se un testimone ha giurato di non dire la verità, può dirla senza peccato?

R. Egli ha peccato mortalmente in giurare di non dire la verità, ma deve giurare, ov'è legittimamente esaminato, perchè il giuramento non è vincolo d'iniquità (3).

1602. D. Quando il testimone si dice legittimamente esaminato?

R. Quando il preteso reo è suddito di quel Giudice, nè la causa è riservata a Tribunale Superiore (4).

1603. D. Può il testimone in giurare usare la restrizione mentale?

R. Credono molti Teologi che possa usarla, se si tratta di restrizione *non puramente mentale*, purchè vi sia una giusta e gravissima causa, e'l testimone non sia tenuto a rispondere per giustizia, per Religione, o per obbedienza, e l'occultazione della verità a nessuno nuoccia (5).

1604. D. Può il testimone deporre ciò che conosce sotto secreto?

R. Dicono i Dottori che, ove il testimone conosce un fatto

(1) Ameno ivi. n. 73. 104.
(2) Ameno ivi c. 105. Ferr. *Testis* a. 2. n. 44. Matt. c. 54. n. 50.
(3) Ferraris—*Testis*. a. 3. n. 30. 32.
(4) Ameno P. 1. T. 1. 15. §. 14. n. 114.
(5) Ferr. ivi. 33. *Iuramentum* a. 1. n. 13.

semipienamente non proverà il delitto, o non mostrerà che fu ingannato da testimoni, o non proverà, se si tratterà d'ingiuria propria, la diffamazione del reo udita da persone degne di fede, o non dimostrerà la esistenza del delitto per testimoni inabili da lui creduti abili, o non desistette dall'accusa prima della citazione del reo; e peccano, tranne questi casi, i Giudici che non puniscono i calunniatori con la pena del taglione, e peccano gravemente, dice sapientemente il Santoro (1).

1691. D. Che cosa è, e di quante sorte la sentenza?

R. È una giudiziale decisione della cosa controversa pronunziata dal Giudice con tutti i riti dalla legge voluti. Essa è *definitiva*, se difinisce la causa portata in giudizio, e le dà termine con l'assoluzione o con la condanna; o *interlocutoria*, se non la controversia principale, ma definisce qualche articolo incidente che può sorgere tra 'l principio e 'l fine della principale, e può aver forza di *definitiva*, se, definito l'incidente, la causa principale rimane perenta. La sentenza definitiva poi è o *decretoria*, se il Giudice, avuto riguardo a varie circostanze, diminuisce od accresce la pena tassata dalle leggi; o *dichiaratoria*, se il Giudice dichiara d'essersi incorsa la pena tassata dalle leggi, e questa impone, o pur dichiara la innocenza o la *incolpabilità* e la non *punibilità* del reo (2).

1692. D. In che differisce la sentenza definitiva dalla interlocutoria?

R. In questo 1. che nella prima e non nella seconda debba osservarsi l'ordine del diritto; 2. che la prima sempre in iscritto debba pronunciarsi, non così la seconda; 3. che la prima innanzi alle parti, almeno citate e contumaci, debba pronunciarsi, non la seconda; 4. che la prima dallo stesso Giudice non possa rivocarsi, possa la seconda; 5. che dalla prima possa appellarsi, non dalla seconda, se non ha forza di definitiva, o non contiene danno irreparabile (3).

1693. D. Quando la sentenza può dirsi giusta?

R. Quando è fatta dopo conosciuto il merito della causa e discussi gl'indizi e le pruove; col consiglio e consenso dei Definitori e periti e gravi Padri; dipendente assolutamente dal processo in tutte le sue parti; contenente per esteso il delitto con tutte le circostanze aggravanti o diminuenti; pog-

(1) Ameno ivi. n.9.Tit. 5.17.41. Ferr. *Poena* a. 2 n.24.66.69. Santoro. *Exam. Poenal.* c. 10.

(2) Ameno ivi. n. 1. 4. Ferr. *Sententia* n. 1. 17. (3) Ivi.

giata al Diritto Canonico e agli statuti di ciascun Ordine; esprimente la pena e la ragione della pena; assoluta e non condizionata; mite piuttosto che no.

1694. D. Quando la sentenza è nulla?

R. Quando 1. è emanata dal Giudice incompetente; 2. o dopo il termine dell'istanza; 3. o dopo la ricusa del Giudice sospetto; 4. o contro il reo non difeso; 5. o dopo spirato il tempo della delegazione, se il Giudice fu delegato; 6. o contro la sentenza antecedente passata in giudicato; 7. o è contro a quanto è definito nel Diritto, o nella consuetudine (1).

1695. D. È soggetto a pena il Giudice ch'emana sentenza ingiusta?

R. Ove il Giudice di appello troverà ingiusta la sentenza, perchè il primo Giudice o non serbò l'ordine del Diritto, o usò domande suggestive, o impose pene non meritate, o aggravò indebitamente il reo, o si oppose all'appello..., deve castigare il giudice ingiusto, almeno con la privazione dell'ufficio, nè questi può scusarsi per ignoranza, la quale va quasi sempre congiunta col dolo (2).

1696. D. Per esser valida la sentenza si richiede l'accettazione del reo?

R. Non si richiede, e basta per la validità che il reo dentro dieci dì non produca appello (3).

1697. D. Come deve pubblicarsi la sentenza?

R. Deve scriversi e pronunziarsi dal Giudice e da questo e dai testimoni richiesti sottoscriversi, e innante a questi leggersi al reo dal Giudice o Attuario, il quale deve nel processo rilasciarne attestato, o anche innanzi all'Avvocato, in refettorio o nella camera del giudizio, con termini che indicano tempo presente (4).

1698. D. Quando deve emanarsi la sentenza?

R. Per Diritto comune di giorno e non nei dì festivi, ma ciò è solennità di giudizio, che può omettersi, quando si tratta di processi sommarî, come sogliono essere quasi tutti quelli dei Regolari (5).

1699. D. Che si richiede, onde il reo sia condannato a pena ordinaria?

(1) Matt. c. 54. n. 85.
(2) Ameno Tit. 3. n. 50. 53. Tit. ult. n. 23. 26. Matt. c. 54. n. 84.
(3) Ameno Tit. ult. n. 23. 26.
(4) Ameno Tit. 21. n. 29. 39. Matteucci c. 54. n. 74.
(5) Ferraris *Sententia* n. 30. 37. *Iudicium*. n. 23. 31.

R. Si richiede che il reo sia confesso o convinto da due testimoni contesti maggiori di ogni possibile eccezione, e maggiore di ogni eccezione dicesi colui, contro di cui non urge congettura nè anco lievissima, e ciò non il reo, ma la parte fiscale deve provare (1).

1700. D. Se di due testimoni uno dice ad un terzo che facesse l'accusa e quelli due indicasse per testimoni, sarebbero questi d'ogni eccezione maggiori?

R. No per certo, perchè quel testimone istigatore è un vero accusatore o denunziante, e perchè ognuno fa per sè quello che fa per un altro, e perchè il mandato è più che consenso, e i denunzianti e gli accusatori non possono far da testimoni (2).

1701. D. Ove i Giudici discordano, deve la sentenza farsi a favore del reo?

R. È Statuto dei Minori che il Prelato Provinciale non ha voto decisivo e deve sottoscriversi al numero maggiore; ma può e deve, ove scorge cospirazione contro o a favore del reo, tutto esporre al Prelato Generale, che ai cospiratori sostituirà altri Giudici; anzi ciascun Definitore deve veder tutto e credere ai fatti e non al Provinciale, e può, in caso di cospirazione, anch'esso scriverne al Generale (3).

1702. D. Può farsi la transazione, o composizione nei delitti?

R. Può farsi la transazione che consiste nell' imporre al reo una pena molto minore della giusta, 1. se il processo è completo; 2. se il delitto non è perfettamente provato; 3. se il delitto non è uno degli atrocissimi; 4. se consente l'accusatore, se vi è; 5. se il reo istesso la chiegga in un libello, senza però essere obbligato a confessare in esso il delitto; 6. se si dà quella determinata pena già nota al reo; 7. se, sopraggiugnendo indizî, non venga il reo per lo stesso delitto di nuovo accusato (4).

1703. D. Nel dubbio a chi deve favorire il giudice?

R. Nel dubbio deve favorire al reo; nei delitti gravissimi deve essere rigoroso; in tutti mite e misericordioso, e ledere il meno che può la fama del Religioso (5).

1704. D. Che deve pensarsi di chi fu sempre buono e una volta malvagio?

R. Chi fu sempre buono, deve riputarsi buono, se non

(1) Ameno Tit. 21. n. 67. Tit. 17. n. 1. Tit. 16. n. 58. *Obs.* Gallucci *Obs.* 23. n. 22. (2) Ameno Tit. 21. n. 68. 71.

(3) Ameno ivi. n. 92. 98. Santoro *Exam. Poen.* pag. 13. Matteuc. c. 54. n. 71.

(4) Ameno Tit. 21. n. 119. 134.

(5) Ameno Tit. 20. n. 97. Ferraris. *Poena* a. 1. n. 47. 48. *Reus* n. 3.

si dimostra malvagio, e chi fu una volta malvagio, si deve presumere anche tale nella stessa specifica malvagità, dice il Diritto (1).

1705. D. Quale effetto deve produrre la buona fama dell' accusato?

R. Deve produrre non pure la presunzione dell' innocenza, ma anche l'allontanamento di ogni presunzione contro di lui, come decise la Ruota Romana (2).

1706. D. Può qualcuno essere condannato per presunzione?

R. Secondo lo Statuto dei Minori la presunzione più benigna distrugge la meno benigna, quella poggiata al diritto comune annulla quella poggiata al diritto speciale, la più verisimile supera la meno verisimile, la negativa è preferita all'affermativa; ora la presunzione veemente, figlia di urgenti congetture, non può essere argomento di condanna, se non va accompagnata da indizi connessi e indubitati e più chiari della luce, e tali che inducano l'evidenza nella cosa (3).

1707. D. Come deve giudicarsi per indizi?

R. Quattro leggieri provati con testimoni singolari fanno un indizio grave, da molti gravi indizi sorge uno violento, da molti indizi violenti rampolla la certezza, ma ciascun indizio poi è nullo, ove non è provato da due testimoni contesti, dice Ameno (4).

1708. D. Può essere condannato un reo assente?

R. Il reo o è in Convento o è in Provincia o è fuggito, nè vuol comparire citato, nè allega ragionevole causa della sua resistenza; nei primi due casi, gli si deve concedere la dilazione di tre giorni, se è in Convento, e di più giorni, se è in Provincia, elassi i quali e non comparso può essere costretto con censure, e dopo, se alle censure ancora resisterà, potrà essere condannato con sentenza, la quale però, se comparirà, potrà annullarsi, ed essere ammesso il reo alla difesa e a quanto compete ad un reo (5).

1709. D. Può il Giudice condannare un reo ch'ei sa per iscienza privata essere innocente?

R. Egli deve usare tutto lo studio per liberarlo; ciò riuscito inutile, deve istruire il Superiore della cospirazione contro l' innocente; ciò anche riuscito vano, deve esonerarsi

(1) Ferrar. *Praesumptio* n. 9.
(2) Ferrar. *Accusatus* n. 9.
(3) Ameno Tit. 10. n. 11. Tit. 13. n. 40. Ferrar. *Praesumpt.* n. 21. *Probatio* n. 34.
(4) Ameno Tit. 13 § 4. Tit. 15. n. 21. Tit. 17. n. 4. Tit. 21. n. 77. 79.
(5) Ameno Tit. 19. n. 42. 47.

della carica di Giudice, ed elevarsi a testimone; ciò anche vano conosciuto, potrà egli, onde non comparisca deferente, condannarlo, purchè non trattisi di pena grave (1).

1710. D. Può il reo non convinto e non confesso esser condannato?

R. No, rispose Niccolò I. alle consultazioni dei Bulgari, nè è soggetto ad infamia nascente da delitto (2).

1711. D. Può il Prelato Provinciale assolvere il suo suddito condannato in altra Provincia?

R. Non può, perchè l'eguale non ha giurisdizione sopra l'eguale (3).

1712. D. Quale pena deve comminare ai rei il Giudice?

R. Quella tassata negli Statuti del proprio Ordine, e in mancanza quella voluta dal Diritto comune; ma si avverta che nel Regno delle Due Sicilie pel decreto dei 14. Febbraio 1827. i Religiosi possono essere condannati dai loro Prelati, solo quando diventano trasgressori della purità dei costumi, e in generale dei doveri nascenti dalle Regole del proprio Istituto (4). Si avverta pure che pel decreto dei 29. Maggio 1827. e la Ministeriale dei 7. Aprile 1827. i Superiori Regolari possono chiedere *la forza pubblica per reprimere la insubordinazione di qualche Religioso, ed essere ubbiditi*, e pel decreto dei 30. Settembre 1839. i Religiosi da collocarsi in carceri secolari, debbono essere condotti *di notte, e in legno, e coperti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito.*

1713. D. Può il Giudice accrescere o diminuire le pene volute dalle leggi?

R. Il Giudice Supremo può accrescerle, diminuirle, abrogarle, perchè, è superiore alle leggi umane; l'inferiore può solo diminuirle 1. per la credenza nel reo di non aver peccato; 2. per la età tenera o decrepita; 3. per l'ira o altra passione che occupava il reo in delinquere; 4. per ragione della provoca; 5. per causa del dolore provato o temuto; 6. per la secretezza osservata in commettersi il delitto, 7. per avere il reo studiato ad evitare lo scandalo; 8. per essere stati molti a delinquere; 9. per la confessione spontanea; 10. per la nobiltà o dottrina o perizia del delinquente; 11. per l'ubbriachezza, in che era in commettere il delitto; 12. per esser da molto tempo commesso il delitto; 13 per la mancanza di volontà o di cognizione in commetterlo. Si noti

(1) Ameno Tit. 21. 56. 57. (2) Ferr. *Accusatus* n. 2. *Reus* n. 10.
(3) Ameno Tit. 20. n. 1. 32. (4) Matt. c. 54. n. 41.

pure che il delitto occulto provato con due o tre soli testimoni, debba occultamente o innanzi a questi testimoni castigarsi, dice il Santoro (1).

1714. D. Qual Giudice deve eseguire la sentenza?

R. Il Giudice ordinario, se non è appellata, deve eseguire la definitiva, o il Giudice di appello, se fu appellata, nè l'appello abbandonato, o il delegante, se fu emanata dal Delegato; la interlocutoria poi e la definitiva estragiudiziale deve eseguirsi dal Giudice che la emanò, se non vi ha cosa notabile ad opporre (2).

1715. D. Si deve eseguir subito la sentenza emanata?

R. Si deve eseguir subito, dice il Diritto, se non fu appellata (3).

1716. D. Deve il Prelato Provinciale render conto al Generale della sentenza fatta?

R. Non deve, se non vi ha appello o ricorso o querela; ma pel Rescritto Reale dei 31. Maggio 1827. nel Regno delle Due Sicilie i decreti fatti dal Generale per gravi punizioni non debbono essere eseguiti senza essere stati prima dalla Maestà sua approvati.

1717. D. Quando tempo deve il Prelato Provinciale impiegare nel disbrigo di un processo?

R. Per Diritto comune il processo deve disbrigarsi almeno in due anni; ma lo statuto dei Minori comanda che prima della Visita del Generale debba avere il Provinciale disbrigato tutti i processi, onde il reo non inorgoglisca e l'innocente non sia diffamato (4).

1718. D. La sentenza che assolve dall'osservanza del giudizio, impedisce il ricorso?

R. All'Attore, se rivendica la propria ingiuria, si concede la facoltà di presentare nuovi indizi, chè con quella sentenza il negozio principale non fu tocco (5).

1719. D. Che cosa e di quante sorte è l'appello?

R. *L'appello* è una provocazione dall'inferiore al superiore Giudice fatta per ragione di gravame già cagionato o da cagionare, ed è *giudiziale*, se si fa dalla sentenza definitiva o interlocutoria, o dalla citazione senza il debito tempo perentorio, o dal delegato che non vuole ammettere

(1) Santoro *Exam. Poenal.* pag. 24. Ferr. *Poena* a. 1. n. 38. 45. Ameno Tit. 21. n. 21. 82.
(2) Ameno Tit. 21. n. 111. 116. Tridentino sess. 24. c. 20.
(3) Ferr. *Sententia* n. 79.
(4) Ferraris *Sententia* n. 40. Trid. Sess. 24. 20. Ameno Tit. 21. n. 90. 61.
(5) Matteuc. c. 54. n. 86.

una giusta eccezione; ed *estragiudiziale*, se si fa contro qualche atto estragiudiziale, come contro una ingiusta carcerazione eseguita, o minacciata, siccome si esprime il Diritto (1).

1720. D. A che serve l'appello?

R. A rilevare l'ingiusta oppressione, a correggere l'iniquità o l'ignoranza del Giudice, e a rimettere nel diritto proprio l'offeso (2).

1721. D. Chi può appellare?

R. Chiunque è ingiustamente gravato dal Giudice, benchè prima abbia rinunziato all'appello; benchè sia scomunicato; benchè non sia il reo principale; benchè sia accusatore condannato per calunnia; benchè tra tanti rei uno appelli; benchè non il reo, ma per lui appelli un amico, un congiunto (3).

1722. D. Chi non può appellare?

R. Chi ha fatto decorrere i fatali per l'appello; chi approvò la sentenza contro di sè emanata; chi non si oppose all'appello dell'avversario; chi in giudizio confessò il delitto e fu convinto; chi non ha veruno interesse per l'appello, come dice il Diritto (4).

1723. D. Da qual Giudice si può appellare?

R. Da tutti i Giudici ordinarî e delegati che riconoscono altri Superiori, e dai quali può l'imputato esser gravato; quindi dal Papa, il quale non riconosce Superiore umano, niuno può appellare, e chi osa dal Papa appellare al futuro Concilio, cade, oltre altre pene, nella scomunica al Papa riservata (5).

1724. D. Con qual Ordine deve farsi l'appello?

R. Ordinariamente parlando, deve farsi al Giudice immediato superiore di quello, dal quale si appella, o non al mediato o remoto, chè si confonderebbe la giurisdizione e si terrebbe a vile l'immediato; ma al Papa si può appellare, senza osservare quest'ordine; e anche al Legato del Papa nella sua Provincia; e al Superiore immediato, se vi ha la consuetudine prescritta, o se il superiore immediato, conosciuta la sua inabilità, rimette la causa al mediato (6).

1725. D. Qual ordine debbono seguire i Regolari?

R. Possono appellare dal Superiore locale al Provinciale,

(1) Ameno Tit. 3. n. 3. 4. Ferraris *Appellatio* a. 1. n. 1. 4. Matteuc. § unic. n. 1. 3. (2) Ferraris. ivi. n. 12. 15.
(3) Ferraris ivi. a. 2. n. 12. Ameno Tit. 21. n. 42.
(4) Ferraris ivi. n. 13. 37.
(5) Ferrar. ivi. a. 3. n. 1. 2. Ameno Tit. 3. n. 3.
(6) Ferraris. ivi. n. 8. 18. Ameno Tit. 3 n. 63.

da questo al Generale, da questo alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, da questa al Papa, come prescrisse Bonifacio IX, Leone X, Gregorio XIII; ma l'interlocutoria appellata suole rimettersi ad altri Padri della Provincia, e ciò può fare anche il Generale per la definitiva. Nè è ad omettersi che è meglio dichiarar nullo il processo per difetto di procedura che ripeterlo, come avverte il Santoro nel suo Compendio (1).

1726. D. Possono i Regolari appellare a Tribunali secolari?

R. Non possono nè anco appellare a Tribunali secolari ecclesiastici, come di Vescovi, Arcivescovi, Nunzi, sotto la pena della scomunica riservata al Papa, dell'inabilità agli uffici dell'Ordine e della privazione della voce attiva e passiva; possono però a detti Tribunali ricorrere, ove non possono affatto cansare una ingiusta oppressione, ma solo perchè detti Tribunali persuadano il Prelato a desistere dalla violenza o a permettere l'appello o ad assegnare all'imputato nuovi Giudici, come ha dimostro nella sua *Dissertazione*, intitolata *Nuovo Promotore della Real Protezione*, D. Giuseppe Bernardo Chiros. Nè qui deve omettersi che pel decreto reale dei 14. Febbraio 1827. *niuno può impedire ai Religiosi di ricorrere al Real Trono sia per la qualità del carcere, sia per l'eccesso delle misure disciplinari* (2).

1727. D. Possono i Regolari ricorrere alle SS. Congregazioni o alla S. Sede, o appellare o diriger querele, senza osservare la gradazione del Superiore Locale, Provinciale, e Generale?

R. Ciò fu proibito da Benedetto XIV. nel dì 2. Agosto 1648. (3) sotto pena di scomunica ai Regolari ricorrenti, appellanti, querelanti, e sotto la nullità di atti ai Tribunali della Curia Romana e alle SS. Congregazioni, se prima non costerà essersi osservato l'ordine prescritto verso di detti Superiori Regolari (4).

1728. D. Quale formola potrà usare l'appellante, ove ignora il Superiore immediato?

(1) Santoro *Processus* n. 4. Ferraris ivi. n. 23. Ameno Tit. 8. n. 30. Tit. 21. n. 144.

(2) Ferraris *Poena* a. 2. n. 58. 59. *Appellatio* a. 3. n. 21. 24.29. Matteuc. c. 5. n. 20.

(3) Const. *Sacrosancti Apostolatus Officium* — Perugino t. 3. p. 2. Cap. Gen. 82. pag. 405.

(4) Ameno P. 2. pag. 281.

R. Dirà che appella al tale Giudice o *a qualunque altro che sia competente*, come dicono i Dottori (1).

1729. D. Da qual sentenza si può appellare?

R. Per decreto del Tridentino (2) si può appellare 1. dalla definitiva; 2. da quella che ha forza di definitiva; 3. dalla interlocutoria, se il gravame è irreparabile con la definitiva; 4. dall' interlocutoria, quando non si può appellare dalla definitiva (3).

1730. D. Quali effetti produce l'appello dalla definitiva?

R. Produce la sospensione di giurisdizione nel Giudice, da cui si appella, il quale perciò non può fare in quella causa altri atti, anzi nè anco in altre contro lo stesso appellante, se questi ricusollo come sospetto o per altre anche appellò; devolve eziandio tutta la causa al Giudice di appello con gli accessori, se la sentenza del primo Giudice fu ingiusta; non produce però l'appello l'effetto sospensivo, se cade nei casi dal Diritto eccettuati, nè nei delitti che l'appellante commette dopo l'appello, nè nelle censure comminate senza condizione, nè in cose che non riguardano il fine della causa (4).

1731. D. Quali effetti produce l'appello dalla interlocutoria?

R. Produce l'effetto sospensivo, se l'incidente, per lo quale si appellò, è connesso con la causa principale, o senza di cui non può terminare la causa principale; ed anche il devolutivo, se la sentenza interlocutoria fu ingiusta (5).

1732. D. Quali sono i casi dal Diritto eccettuati, nei quali l' appello dalla definitiva non sospende la giurisdizione del Giudice, da cui si appella?

R. L'appello dalla definitiva per correzione di costumi, per cose ingiunte in visita, per abilità o inabilità, non sospende nel Giudice il diritto di esecuzione, se il gravame è reparabile; al contrario poi, se è irreparabile, come definì il Tridentino e la S. Congregazione del Concilio (6).

1733. D. Che si deve tenere circa gli appelli estragiudiziali fatti fuori giudizio?

R. Questi possono farsi, benchè si tratti di danno reparabile per sentenza definitiva, ed hanno effetto sospensivo (7).

1734. D. Da quali gravami può appellarsi?

(1) Ferraris *Appellatio* a. 3. n. 59. 61.
(2) Sess. 24. c. 20. *de Reform.*
(3) Ferraris ivi. c. 4. n. 24. 30. Ameno Tit. 21. n. 145.
(4) Ferraris. ivi. a. 9. n. 8. 22. Ameno Tit. 21. n. 105. 106. Matteucc. c. 5. n. 2.
(5) Ferrar. ivi. n. 16. 23. Ameno Tit. 3. n. 26. 29.
(6) Ferraris ivi. a. 4. n. 26. 27. (7) Ferraris ivi. n. 32.

R. 1. Dall'ingiusta ammissione o negata ammissione di qualche articolo; 2. dall'ammissione o esclusione di testimonî; 3. dal rigetto della ricusa del Giudice; 4. dal rigettamento delle pruove; 5. dalla sentenza che soggetta il reo a tormenti; 6. dalla sentenza di carcerazione antecedente alla definitiva; 7. dalla brevità del tempo concesso alla produzione delle pruove di difesa; 8. dalla condanna alla galera; 9. dalla incompetenza del Giudice; 10. dalla sentenza, con che qualcuno viene escluso dall'ufficio, come infame; 11. dalla denegazione della copia degli atti (1)

1735. D. In quali casi è proibito l' appello?

R. 1. Quando il Giudice è il supremo, cioè il Papa o il Re; 2. quando il reo è convinto del delitto; 3. quando la sentenza è passata in giudicato; 4. quando il reo è contumace; 5. quando il reo accettò la sentenza; 6. quando la pena fu transatta; 7. quando il reo confessò e rimase convinto; 8. quando il Supremo Giudice delegò la causa con la clausola *appellatione remota* (2).

1736. D. In che l'appello dalla definitiva differisce dall'appello dall'interlocutoria?

R. In questo che 1. dalla definitiva può appellarsi dentro dieci dì da decorrere da momento in momento dalla pubblicazione, dalla interlocutoria dopo dieci dì da decorrere dal giorno della scienza; 2. dalla definitiva può appellarsi in voce e in iscritto, dall'interlocutoria solo in iscritto; 3. nell' appello dalla prima basta dirsi gravato il reo, nell'appello dalla seconda deve allegare la ragione del gravame; 4 dopo l'appello dalla prima può aggiugnere più cause, dopo l'appello dalla seconda le sole espresse; 5. l'appello dalla prima dà il diritto di aggiugnere altre deduzioni e prove, l'appello dalla seconda non così; 6. l'appello dalla prima sospende l'ufficio del Giudice, l'appello dalla seconda solo dopo essersi conosciuto il gravame (3).

1737. D. Se il Giudice di appello riformò la interlocutoria, a chi si devolve la causa?

R. Allo stesso Giudice di appello, meno che il Giudice superiore definì a favore della competenza dell'inferiore, il quale si era dichiarato incompetente, e al quale perciò deve tornare tutta la causa (4).

(1) Ferrar's ivi. n. 33. 47. Ameno tit. 3. n. 26. 27. e Tit. 21 n. 144
(2) Ferraris *Appellatio* a. 4. n. 48. 58. Ameno Tit. 3. n. 55. 67. Matteucci c. 5. §. unic. n. 15. 20.
(3) Ferr. ivi. n. 73. 91. e a. 8. n. 18. 24. Matteucci ivi n. 3. 5.
(4) Ferr. ivi. n 93. 95.

1738. D. È lecito l'appello dalle correzioni dei Superiori e dalle censure comminate dai Prelati?

R. L'appello dalle correzioni è illecito, se non vi ha notabile eccesso; se questo vi ha, l'appello produce l'effetto devolutivo e non sospensivo, se pure il Superiore non forma processo, nel qual caso l'appello produce anche l'effetto sospensivo; l'appello dalle censure è lecito, ma produce solo l'effetto devolutivo, e, se sono condizionate, anche il sospensivo (1), come dice il Diritto.

1739. D. Chi può commettere le cause con la clausola *appellatione remota*?

R. Il solo Papa per tutta la Chiesa, e i Principi assoluti nei loro dominî, e l'inibizione di appello vale per tutte le cause, nelle quali dalla legge non è espressamente concesso l'appello (2).

1740. D. Dentro quali fatali deve farsi l'appello?

R. L'appello deve farsi dentro dieci dì, scorsi i quali la sentenza passerà in cosa giudicata; fatto l'appello, dentro trenta dì debbono chiedersi le lettere o gli apostoli con la copia degli atti al Giudice, da cui si è appellato, scorsi i quali l'appello si ha per abbandonato; ottenuti gli apostoli e la copia degli atti, il reo deve presentarli al Giudice di appello dentro il tempo concesso dal Giudice, da cui si appellò, il quale tempo debbe esser proporzionato alla distanza, al luogo, alla persona, alla gravità della causa; decorso il qual tempo, il quale debbe esser soverchio piuttosto che no, la causa si ha per finita, se il reo non se ne cura; dopo ciò e tutto messo in regola, la causa deve terminarsi dal Giudice di appello dentro un anno per diritto comune, e in virtù dello Statuto dei Minori dentro sei mesi, se non vi ha impedimento per parte dell'appellante, o del Giudice, al quale e dal quale si appellò (3).

1741. D Che cosa sono gli apostoli?

R. Sono lettere, con le quali l'inferiore istruisce il Giudice superiore intorno alla causa, e rimette a lui il reo. Esse diconsi *convenzionali*, se l'appello è approvato anche dalla parte avversa; *dimissorie*, se il Giudice inferiore ammette l'appello, e manda il reo al Superiore; *riverenziali*, se l'inferiore deferisce all'appello per riverenza del Giudice Superiore; *refu-*

(1) Ferr. ivi. n. 1. 19. Ameno ivi. n. 48. 82. e Tit. 21. n. 101. 103. Matt. ivi. n. 11. 18.

(2) Ferr. ivi. a. 6. n. 1. 7. Ameno Tit. 21. n. 100.

(3) Ferr. ivi. c. 7. *Apostoli* n. 10. 13. *Sententia* n. 41.42. Ameno Tit. 3. n. 32. 46. Matt. ivi n. 7. 10.

tatorie, se l'inferiore non deferisce all'appello e ne allega la ragione; *testimoniali*, se sono rilasciate da persone oneste che attestano avere il reo chiesto l'appello e gli apostoli, ed esserglisi denegati (1).

1742. D. Innanzi a qual Giudice deve proporsi l'appello?

R. Innanzi al Giudice, da cui si appella, onde conosca di non potersi più immischiare in quella causa sotto pena di nullità di atti, anzi di processo, comechè neghi gli apostoli; in caso poi tal Giudice neghi ostinatamente la copia degli atti e gli apostoli, l'appellante deve portarsi al Giudice di appello, il quale ne istruirà il Giudice inferiore; che se nè anco il Giudice di appello vorrà udire l'appellante, questi il farà innanzi al Notaio o persona onesta e due testimoni, dai quali riscuoterà autentico attestato: in fine ciò pure riuscendo inutile, farà l'appellante la protesta innante a persone oneste di aver appellato e di essere impedito nel corso di esso appello da prepotenza, da timore, da congiura. Così insegna il Diritto (2).

1743. D. In qual modo deve farsi l'appello?

R. O nel momento che il Giudice mostra voler gravare il reo o dentro dieci dì; ma nel primo caso anche verbalmente, nel secondo assolutamente in libello scritto, nel quale il reo e il suo Avvocato deve indicare chi appella, contro chi appella, contro qual sentenza appella, il giorno dell'appello, come dicono i Canonisti (3).

1744. D. Con quali parole deve farsi l'appello?

R. L'appello deve farsi con parole ch'esprimono provoca al Superiore maggiore, qualunque esse siano, ma nell'appellare deve l'appellante ancor chiedere gli apostoli e la copia degli atti, e tosto mettersi in viaggio; anzi può col fatto appellare, chiedendo gli apostoli e mettendosi in viaggio (4).

1745. D. Può farsi l'appello generale?

R. Non è consentito dal Diritto l'appello da tutte le cause o sentenze o gravami da potersi fare contro l'appellante, ma è solo permesso l'appello su qualunque gravame che qualcuno teme arrecarglisi in cosa particolare (5).

1746. D. Quante volte può qualcuno appellare dalla stessa sentenza in una medesima causa?

(1) Ferr. *Apostoli* n. 1. 10. Ameno Tit. 3. n. 35.
(2) Ferr. ivi. 10. 13. *Appellatio* a. 8. n. 1 7. Matteuc. c. 5. §. unic.
(3) Ferr. *Appellatio* a. 8. n. 8. 10. e 21. 24. Matt. ivi. n. 6 e c. 54. n. 83. Ameno Tit. 21. n. 108. 110.
(4) Ferraris ivi. n. 12. (5) Ferraris ivi. n. 14 17.

R. Dalla sentenza fatta e due volte poscia confermata niuno può appellare; nè il Papa o il Principe, senza un privilegio concesso all'appellante, può permettere un terzo appello da una sentenza confermata uniformemente due volte, benchè la sentenza fosse interlocutoria; sopra diversi articoli però della stessa causa può qualcuno appellare tante volte, quante volte si sente gravato, come dice il Diritto (1).

1747. D. Quando l'appello può dirsi illecito?

R. Quando 1. con dilazioni e lungherie l'appellante ciò fa per sottrarsi dalla sentenza temuta; 2. quando la causa dell'appello è ingiusta; 3. quando dal Giudice cattolico si appella all'acattolico. Del resto qualunque reo può appellare contro la sentenza fulminata, ove questa non è dedotta dal processo (2).

1748. D. Valgono o pur no le cose attentate o innovate nella causa dopo l'appello?

R. Dopo la pubblicazione della sentenza definitiva, fatto l'appello, il Giudice, da cui si appellò, non è più Giudice di quella causa, e nulli perciò sono tutti gli atti che vi facesse; nulli sono ancora tutti gli atti fatti dopo la sentenza interlocutoria, da cui si appellò, dopo però giustificata la causa di appello e dopo l'inibizione fatta al Giudice, da cui si appellò, dal Giudice di appello (3).

1749. D. Può il Giudice inferiore produrre reclamo contro l'appello fatto dall'interlocutoria?

R. Può, ma ei deve annullare ogni gravame prodotto, tostochè il Giudice superiore dichiara giusto l'appello o gli proibisce di procedere più innante.

1750. D. Qual regola deve tenersi, ove non tutti i Giudici dicono ammissibile l'appello?

R. L'appello deve approvarsi e perchè non toglie di mezzo la giustizia, e perchè è un favore che suole concedersi al reo.

1751. D. Ma se il reo fuggì senza chiedere o aspettare gli apostoli?

R. Il Giudice di appello deve rimetterlo al Giudice, da cui appellò, per essere castigato quale apostata, purchè non fuggì per gravame notabile, e per grave causa.

1752. D. Il processo nullo in una parte è nullo in tutto?

R. Se nella parte nulla si è peccato per dolo, è nullo in tutto; non così, se si è peccato per ignoranza, sebbene vi ha chi pensa che in questo secondo caso sia anche nullo in tutto.

(1) Ferraris. ivi. n. 29. 32. *Sententia* n. 58. 71. Ameno Tit. 3. n. 64.
(2) Ferraris ivi. n. 11.
(3) Ferraris. ivi. n. 10. Matteucci c. 5. §. unic. n. 2.

1753. D. Che deve fare il Giudice di appello, avuta la copia degli atti?

R. Deve esaminare gli atti e conoscere la giustizia della sentenza; se questa è interlocutoria e negli articoli trova gravami irreparabili con la definitiva, o conosce aver la interlocutoria forza di definitiva, deve ammettere l'appello e può su tutta la causa decidere, o pure definire sul gravame appellato e rimettere la causa al Giudice, da cui si appellò; se poi non contiene quella sentenza gravami irreparabili, nè ha forza di definitiva, deve rigettare l'appello. Se poi la sentenza è definitiva, convien vedere, se il processo con la sentenza è nullo, o è valido; nel primo caso deve osservare, se è nullo, perchè si è lesa la verità delle pruove del delitto (p. e. per essersi subornati i testimoni, o fatte domande suggestive, o i testimonî sono varî, singolari, vacillanti); o perchè si è offeso l'ordine essenziale del Diritto (p. e. per essersi fatto il processo senza denunzia o accusa o diffamazione provata, o per non essersi antecedentemente provato il corpo del delitto, o per non essersi deferito il giuramento ai testimoni). Se è nullo nel primo caso, il Giudice di appello deve assolvere il reo; se è nullo nel secondo caso, e'l delitto è provato, può dargli una mortificazione. Se poi il processo è valido, deve decretare la nullità dell'appello e rimettere il reo al Giudice, da cui appellò.

1754. D. Deve da poi conservarsi il processo formato contro un Religioso?

R. Tra i Minori dopo sei mesi deve bruciarsi il processo, e conservarsi la sentenza, onde questa si tenga presente in caso di espulsione del reo, o di eccezione nell'ipotesi di dover fare da testimone, o dover esser promosso a dignità (1).

FINE.

(1) Vedi i citati Autori.

INDICE

DEI DIALOGHI

PROEMIO A QUESTA SECONDA EDIZIONE . . pag. . 3
A CHI VUOL LEGGERE 5
DIALOGO 1. *Della origine e istituzione dei Regolari.* 11
— 2. *Continua la stessa materia* 22
— 3. *Dello Stato Religioso in generale* . . 36
— 4. *Della ricezione dei Giovani per lo Noviziato, e del luogo a questo destinato.* 45
— 5. *Di altre cose relative a Novizi per la ricezione, e per la continuazione del Noviziato* 55
— 6. *Delle prime otto condizioni necessarie alla validità della professione* . . 62
— 7. *Delle altre quattro condizioni per la validità della professione, della rinuncia, e dell'effettiva professione* . . 71
— 8. *Degli effetti della professione — Della secolarizzazione — Del passaggio ad altro Ordine* 82
— 9. *Del reclamo contro la professione. Dell'Apostasia — Dell' incorreggibilità.* . 92
— 10. *Del voto in generale — Dei voti Religiosi, e per primo dell'ubbidienza.* . 104
— 11. *Segue la materia del voto di ubbidienza.* 116
— 12. *Della dipendenza dei Regolari dagli Ordinari* 126
— 13. *Della Castità — Del voto di essa—Della Clausura* 137
— 14. *Della povertà — Del voto di essa—Delle fondamentali nozioni relative alla medesima* 145
— 15. *Continua la materia della povertà — Della licenza del Prelato* 154
— 16 *Continua la materia della povertà — Di varie contrattazioni proibite* . . 164
— 17. *Continua la materia della povertà — Della vita comune* 178

— 18. *Continua la materia della povertà — Povertà dei Minori — Sindaco Apostolico* 189
— 19. *Continua la materia della povertà — Di varie contrattazioni dei Frati Minori. Dei legati a questi lasciati.* . 200
— 20. *Continua la materia della povertà — Del precetto del danaro dei Frati Minori — Della dispensa* 210
— 21. *Degli Studî e delle Ordinazioni dei Regolari* 220
— 22. *Dei Sacerdoti Regolari* 232
— 23. *Delle Ore Canoniche* 244
— 24. *Dei Predicatori Regolari.* 252
— 25. *Dei Confessori Regolari.* 261
— 26. *Segue la materia dei Confessori. Della riserva* 271
— 27. *Delle processioni, ed associazioni dei cadaveri.* 281
— 28. *Della visita dei Prelati Regolari — Del Capitolo.* 296
— 29. *Del Capitolo — Dell' elezione — Degli Elettori.* 305
— 30. *Del Capitolo—Dell'elezione—Degli Elettori—Degli Eleggibili* 316
— 31. *Continua la materia dell'elezione* . . 326
— 32. *Dei doveri dei Prelati Regolari* . 335
— 33. *Delle facoltà dei Prelati* 344
— 34. *Dei privilegi dei Regolari* 363

APPENDICE — DELLA PRATICA CRIMINALE.

— 35. *Del Giudice* 375
— 36. *Del modo di procedere per accusa o denunzia* 383
— 37 *Del modo di procedere per inquisizione.* 398
— 38. *Dei Testimoni* 396
— 39. *Del reo — Della ricusa — Della difesa.* 407
— 40. *Della sentenza — Della pena — Dell'appello* 416

INDICE GENERALE DI TUTTA L' OPERA

Nel quale i numeri accennano ai paragrafi; ma, ove si tratta di fondazioni e di nomi di speciali Regolari, il primo dei due numeri indica il paragrafo, e'l secondo il numero sottoposto al paragrafo.

A

ABATE — Per chi acquisti l'Abate. 569. Se possa ordinare *in sacris*. 797. 1352.
ABITO — Se i Novizi debbano stare con l'abito regolare. 117. Se debba restituirsi al nullamente professo. 250. Se, chi reclama contro la professione, debba ritenerlo. 255. Se vi ha pena per chi il depone in viaggio. V. Apostasia. Chi possa darlo a chi vuol esser seppellito con abito religioso. 1110. chi ai Terziari e fanciulli. 1351.
ACCUSA — ACCUSATORE — ACCUSARE — Chi sia accusatore e che cosa sia accusa. 1520. condizioni dell'accusa per esser legittima. 1521. quando sia ingiusta. 1522. l'ordine da usarsi dall'accusatore per non peccare. 1523. chi possa accusare. 1524. a chi sia interdetto accusare. 1525. delitti eccettuati. 1526. se gl'interdetti possano alle volte accusare. 1527. se chi non può provare il delitto. 1528. se qualcuno sia tenuto ad accusare. 1529. chi possa accusare un Vescovo. 1530. se i sudditi possano accusare il Prelato. 1531. se il complice. 1532. se chi ebbe ingiuria. 1533. se l'uno l'altro Religioso nel foro esterno. 1534. se l'accusatore possa desistere dall'accusa. 1535. se debba giurare. 1536. di qual'età debba essere. 1537. se, non provando, vada soggetto alla pena del taglione. 1538. 1690. se il Religioso possa accusare l'estraneo in tribunale estraneo. 1539. se l'accusatore possa far da testimone. 1540. se tra Regolari sia meglio rigettare le accuse. 1541. se il Prelato possa ricevere l'accusa da estraneo. 1542. quando non debba riceverla. 1543. se i delitti e le pene si prescrivano. 1544. se l'accusato non punito possa essere di nuovo accusato. 1545. se l'accusa differisca dalla denuncia — V. Denuncia.
ADULTERIO — Se professi validamente l'innocente, ove il coniuge divenne adultero. 178.
AFFITTARE — Se il Prelato possa affittare i beni del Convento. 601. se possano i Frati Minori dare e ricevere in affitto. 704.
AFFIGLIARE — Se il Prelato possa affigliare i secolari. 1378. se affigliare i sudditi in altra Provincia. 1379.
AGOSTINO — S. Agostino e sua Regola. 5. Ordini equestri. 11.
ALBERI — Se il Prelato possa permettere il taglio degli alberi. 606.

ALCANTARA — Ordine equestre dei Cavalieri (d'). 13. 10.
ALESSANDRO IV. — Riunì le Congregazioni di S. Agostino. 7.
ALESSIANI — La Congregazione dei Fratelli Alessiani. 10. 22.
ALFAMA — Ordine equestre di S. Giorgio (di). 13. 8.
ALIENARE — Se il Prelato possa alienare i beni del Convento. 596. V. Regolari.
ALIMENTI — Chi debba dare gli alimenti al reclamante contro la professione. 272. chi all'espulso. 297.
ALTARE — Se i Regolari possano concedere il diritto patronato su di un altare. 1079. se possano ergere altari portatili. 859. se godano dell'altare privilegiato. 1455.
ALTERNATIVA — Se nelle elezioni dei Prelati debba conservarsi l'alternativa. 1207.
AMBROGIO — Ordine di S. Ambrogio a Nemo. 10. 15.
AMMINISTRAZIONE — Che cosa sia amministrazione. 483. se il Regolare possa essere amministratore. 567. se il Minorita. 710.
AMMONIMENTI — Quali il Maestro deve fare ai Novizi. 93.
ANIMO — Se si cerchi l'animo di professare per la validità della professione. V. Professione.
ANNO — L'anno di pruova come debba computarsi. 131. se valga l'anno interpolato. 132. da qual dì cominci. V. Professione.
ANNUNZIAZIONE — La Congregazione dell'Annunziazione della B. M. Vergine. 19. 3. La Congregazione delle Annunziate Celestine. 21. 20.
ANTONIO — La Congregazione di S. Antonio Abate. 10. 21. Canonici Regolari di S. Antonio di Vienna. 5. 18.
APOSTASIA — Che cosa sia e di quante sorte. 276. se per essa sia necessaria la deposizione dell'abito. 277. se v'incorra chi ha l'animo di ritornare in Religione. 278. se chi apostata per evitare un male. ivi. se chi viaggia con licenza, ma depone l'abito. 279. pene contro gli apostati. 280. doveri del Prelato per rapporto agli apostati. 281. da chi debba essere assoluto l' apostata. 282. se non volesse tornare in Convento. 283. se potrebbe essere espulso. V. Espulso.
APPELLO — Che cosa sia appello e di quante sorte. 1719. a che serva. 1720. chi possa appellare. 1721. chi non possa appellare. 1722. da qual Giudice. 1723. con quale ordine. 1724. con quale ordine i Regolari. 1725. se a Tribunali secolari. 1726. se alla S. Congregazione. 1727. con qual formola. 1728. da qual sentenza. 1729. effetti dell' appello dalla definitiva. 1730. dall' interlocutoria. 1731. casi eccettuati. 1732. appelli estragiudiziali. 1733. dai gravami. 1734. quando sia proibito l'appello. 1735. differenza degli appelli. 1736. se il Giudice riformò la sentenza. 1737. se dalle correzioni. 1738. se *appellatione remota*. 1739. quando debba farsi. 1740. apostoli. 1741. innanzi a qual Giudice. 1742. come debba farsi. 1743. con quali parole. 1744. se possa farsi l'appello generale. 1745. se più volte dalla stessa sentenza. 1746. appello illecito. 1747. se si possa attentare nella

causa. 1748. se il Giudice possa reclamare contro l'appello. 1749. se possa nel dubbio essere ammissibile. 1750. se il reo fuggì. 1751. se il processo nullo in una parte, sia nullo in tutto. 1752. Giudice di appello. 1753. se debba conservarsi il processo. 1754.
ARMENI — L'ordine (degli). 2. 10.
ARIALDO — Congregazione benedettina di S. Arialdo. 11. 23.
ASSENTE — Vocale assente. V. Elezione.
ASSOCIAZIONE — V. Processione.
ASSOLUZIONE — Da chi debba essere assoluto l'apostata. V. Apostasia. A che valgano le assoluzioni dei Vescovi pei Regolari ordinandi. 820. a che le assoluzioni dei Visitatori. 1157. se il Prelato possa dare l'assoluzione nelle solennità. 1380. casi dai quali possa assolvere il Prelato Regolare. V. Prelato — se alle volte debbano i Regolari essere assoluti dal Vescovo. 424.
ATTI — Se il Prelato possa comandare atti interni. 334. se con un sol atto si possa adempiere a due precetti. 356.
AVIS — L'ordine equestre dei Cavalieri (de). 13. 3.
AVVOCATO — Se al reo debba darsi l'avvocato. 1673 che debba fare l'avvocato. 1676. se e quando debba proporre le eccezioni. 1677. donde possa trarre la difesa. 1678. se debba accettare l'ufficio. 1679. quale persona debba essere scelta. 1680. se il Giudice possa ricusarlo. 1681. facoltà da concederglisi. 1682. se l'avvocato possa consultare altri. 1683. quando debba presentare le difese. 1685. se pecchi, ove manca. 1686. V. Reo. Giudice. se l'accusatore non provi il delitto. 1538. V. Accusa.

B

BALLOTTAZIONE — Quali elezioni si facciano per ballottazione. 1281.
BARNABITI — Congregazione (dei). 10. 27.
BASILIO — S. Basilio e sua Regola. 2.
BENCORENSE — Congregazione benedettina. 12. 4.
BENEDETTO — S. Benedetto e sua Regola. 11. diverse Congregazioni ed Ordini di S. Benedetto. 12. Ordini equestri di S. Benedetto. 13. Ordine benedettino. 12. 1.
BENEDIZIONE — Quali benedizioni possano fare i Regolari. 1467. e dei paramenti sacri. 1373.
BENEFICI — Se i Novizi ne siano capaci. 115. se in professare debbano rinunciarli. 181. V. Rinuncia. — Se i Regolari siano capaci di benefici. 609. nota.
BENI — Se il Prelato possa ricever qualche cosa dai beni dei Novizi. 101. se i Novizi debbano rinunciare i loro beni. 180. se la professione spogli dei beni temporali. 312. se li ricuperi il Religioso che si secolarizza. 213. a chi appartengano i beni di chi passa da un Istituto in altro. 246. a chi i beni dell'espulso. 296. se i Regolari possano avere i beni immobili. 493. Ordini, ai qual

è proibita l'alienazione dei beni. 605. di chi siano i beni acquistati dal Prelato per cagione dei Novizi. 611.
BERNARDO — Ordine equestre di S. Bernardo 13. 17.
BETLEMITI — Congregazione dei Betlemiti. 21. 18.
BIBLIOTECHE — Quali privilegi abbiano i Regolari intorno alle Biblioteche. 1462.
BRIGIDA — Congregazione di S. Brigida Vedova. 12. 44.
BOLLA.—Se i Novizi, forniti della Bolla della Crociata, ne godano il privilegio del Confessore. 112. se gli altri Regolari. 1405. 1459.
BUONI — Congregazione dei Buoni Uomini. 10. 23.
BURFELDENSE — Congregazione benedettina. 12. 46.

C

CADAVERI. V. Processione—se i Regolari ne possano permettere la disumazione. 418.
CAMALDOLESE — Congregazione benedettina. 12. 13.
CAMPANE — Se i Regolari possano suonarle di notte e di giorno senza licenza. 1464. 840.
CANONICI — Canonici di S. Agostino. 4. 5.
CANTUARIENSE — Congregazione benedettina di S. Agostino Cantuariense. 12. 5.
CANZONCINE — Se le canzoncine in lingua volgare siano proibite nelle Chiese dei Regolari. 407.
CAPITOLO — Scopo dei Capitoli tra Regolari. 1120. se in essi non si trattasse di riforma. 1121. che si debba fare prima del Capitolo. 1122. V. Visita — del Capitolo e sue specie. 1159. donde derivi tale parola. 1160. quando debba celebrarsi. 1161. fra i Minori. 1162. se il Visitatore abbia vôto — V. Visita—Elezione.
CAPPUCCINI — L'Ordine dei Cappuccini — 17. 5. ha il Predicatore apostolico. 936. cede la precedenza a quello degli Osservanti. 1053. Monache Cappuccine. 19. 4.
CARCERE — Carcere claustrale. 285. come debba essere. ivi.
CARDINALI—Se i Regolari possano essere eletti Cardinali. 1469.
CARITA' —Monache della Carità o della Provvidenza. 21. 30. se per mancanza di carità sia lecita la secolarizzazione. 224.
CARMELITANI — L'Ordine del Carmelitani e sua Riforma. 3.
CARNE — Se i Regolari possano mangiar di carne, quando il Natale viene nel venerdì o nel sabato. 382.
CARTUSIANI — L'Ordine dei Cartusiani. 21. 1.
CASALE — Congregazione benedettina. 12. 48.
CASI — Se i Novizi vadano soggetti a casi riservati. 112 casi, nei quali uno può essere costretto a professare. 147. casi riservati. V. Confessore; se i Parrochi Regolari siano obbligati ad intervenire ai casi di coscienza. 404. se altri Regolari. 405. quali casi possa riservare il Prelato. 1401. se possa su i riservati delegare Confessori estranei. 1398.

CASSA — Se sia permesso ai Regolari avere una cassa comune. 558. con quante chiavi. 847. se i Frati Minori possano tener cassette in Chiese. 744.
CASSINESE — Cassinese Congregazione di S. Giustina. 12. 49.
CASTITA' — Secondo voto. 425. che cosa sia castità. 426. se si distingua dalla verginità. 426. pregi della castità. 427. se la castità del celibe sia più pregevole del matrimonio. 428. se la verginità si possa ricuperare. 429. a quale virtù abbia relazione la castità. 430. se sia casto chi deturpa l'altrui castità. 431. con quali mezzi si conservi. 432. quali siano i frutti di essa. 433. definizione del voto di castità. 434. se differisca il voto solenne e semplice di castità. 435. se i Regolari facciano rettamente questo voto. 436. quali cose cadano sotto tal voto. 437. se i soli Regolari debbanlo osservare. 438. se questo voto impedisca o irriti il matrimonio. 439. se la castità dell' Ordine sacro sia di diritto divino od ecclesiastico. 440. se il suddiacono debba per legge ecclesiastica osservare la castità. 441. se peccherebbe chi desiderasse prender moglie. 442. se vada soggetto a pene chi legato da questo voto attenta il matrimonio. 443. se chi viola la castità. 444. se tal caso sia riservato tra Regolari. 445. se tal voto sciolga gli sponsali. 446. se si possa col voto semplice di castità prender moglie. 447. se commetta due peccati chi viola la castità. 448. se si debba dire al Confessore che si è legato da questo voto. 449. se chi astrae dal voto, pecchi contro la Religione. 450. se possa il Papa dispensare in questo voto. 451. ordinamenti per conservare questo voto. 452. ordinamenti contro l'introduzione delle donne. 453. V. Clausura ; se questo voto sia egualmente esteso pei Frati Minori. 459.
CATTEDRA — Se pecchi il Regolare che tiene una cattedra nell' Università. 544.
CAUSA — Se debba esporre una causa chi vuol passare da uno all' altro Istituto. 239. quali siano le cause giuste. 241. V. Passaggio. Causa per la dispensa del danaro, pel Minorita. V. Dispensa.
CAVENSE — Congregazione benedettina. 12. 20.
CELESTINA — Congregazione benedettina. 12. 40.
CELLE — Quali e quante celle debbano essere in Noviziato. 85. se le celle dei Religiosi debbano essere chiuse. 651. se i Regolari possano confessare nelle celle. 989.
CENSO — Se il Religioso possa comprarsi un censo. 565. se il Prelato possa alienare i censi del Convento. 597.
CERIMONIE — Se la professione debba farsi con date cerimonie. 205.
CHIARISSE — L' Ordine delle Chiarisse. 17. 2.
CHIAVE — Chi debba conservare le chiavi del Noviziato. 87.
CHIERICI — L'Ordine dei Chierici Ospedalieri. 10. 21. Della vita comune. 10. 25. Del buon Gesù. 10. 28. Di Somasca. 10. 29.

Assistenti gl'infermi. 10. 30. Minori. 10. 31. Della Compagnia di Gesù. 21. 30. Della Madre di Dio. 21. 6. della Dottrina Cristiana. 21. 9. Della Missione. 21. 16. Delle scuole Pie. 21. 17. Della passione di Gesù Cristo. 21. 25. Del Sangue sparso dal nostro S. G. Cristo. 21. 29.
CHIERICO — Se il ricevuto per converso professi validamente da chierico. 170. e viceversa. 233. se il chierico secolare sia obbligato alla castità. V. Castità; se il Chierico secolare possa predicare nelle Chiese dei Regolari senza licenza dell'Ordinario. 938.
CHIERICALE — Scopo degli Ordini chiericali. 34.
CISTERCIENSE — Congregazione benedettina. 12. 26. Nei Regni di Castiglia. 12. 45. Di S. Bernardo. 12. 47. Spagnuola. 12. 56. Romana. 12. 57. Della B. Maria Vergine. 12. 59. Ordini equestri con Costituzioni Cisterciensi. 15.
CLAMOROSA — Clamorosa insinuazione. 1589.
CLAUSURA — Che s'intenda per clausura. 454. quali persone vengano sotto nome di donne. 455. se le donne possano entrare nella clausura, usciti i Religiosi. 456. quali Religiosi cadano per ciò nelle pene. 457. Se agli uomini sia vietato entrare nella clausura. 458. se il Prelato possa assolvere chi viola la clausura. 1409.
CLUNIACENSE — Congregazione benedettina. 12. 12.
COMISSARIO — Quali facoltà abbia il Commissario Provinciale. 1332. nota.
COMMODARE — Se il Regolare possa commodare e permutare. 579.
COMPROMESSO — V. Elezione.
COMUNICAZIONE — V. Privilegi — Se l'altare privilegiato si comunichi. 1455.
COMUNIERE — Qualità del Comuniere tra Regolari. 655.
COMUNITÀ — Quale e quanta debba essere la suppellettile della comunità tra Regolari. 653.
COMUNIONE — Se si possa fare nelle messe dei defunti. 856. se i Regolari possano farla ai fanciulli e loro studenti. ivi.
CONDIZIONI — Quali e quante necessarie al proccuratore della professione. 204. necessarie per passare da uno all'altro Ordine. 236. da osservarsi per reclamare contro la professione. 254. per l'espulsione. 284. per l'accusa. 1521.
CONFESSORI — Se il Confessore possa negare il voto al Novizio conosciuto indegno. 109. Se il Novizio possa scegliersele per la Bolla della Crociata. 112.
CONFESSORI — Da chi debbano approvarsi i Confessori Regolari. 950. se abbiano bisogno della facoltà del Vescovo pei confratelli. 951. se debbano essere esaminati dai Prelati. 952. se gli approvati dai Prelati possano confessare i Novizi e i chierici. 953. i servi e i Terziari. 954. i Religiosi di altri Ordini. 955. i forestieri che s'infermano in Convento. 956. se

sia nulla la confessione di secolari fatta a Regolari non approvati dal Vescovo. 957. se poi sia di soli peccati veniali. 958. se vi sia caso in contrario. 959. onde possa acquistarsi la giurisdizione delegata. 960. onde tragga l'origine nei Regolari sopra i secolari. 962. se il Vescovo possa obbligare i Regolari a confessare i secolari 963. se gli approvati dal Vescovo e non dal Prelato assolvano validamente. 964. se debbano essere esaminati dal Vescovo. 965. da qual Vescovo. 966. se basti l'approvazione di un sol Vescovo. 967. se altri Vescovi possano esaminarli. 968. regola da tenersi dal Confessore inabile. 969. se i Vescovi possano limitare il luogo, il tempo, le persone. 970. durata delle facoltà date dal Vescovo. 271. se possano essere rivocate. 272. per qual causa. 273. se possa confessare chi fu ingiustamente riprovato. 974. se il Vescovo possa sospendere tutti i Confessori di un Convento. 975. se l'approvato in una Diocesi lo sia in altre. 976. se debba esser di nuovo approvato chi partì confessore da una Diocesi. 977. se i Confessori Regolari possano confessare sudditi di altri Vescovi. 978. nella Diocesi, ove non sono approvati. 979. in quali casi possano confessare senza approvazione. 980. se validamente assolvano col titolo colorato e con l'errore comune. 981. se in pericolo ed in articolo di morte. 982. se i semplici sacerdoti debbano imporre qualche obbligo. 983. se fuori di questo caso. 984. se i Regolari abbiano bisogno del permesso del Parroco. 985. se possano confessare gl'infermi nelle loro case. 986. se fuori di loro Chiese assolvano validamente, ove il Vescovo ne ha ristretto le facoltà. 987. se possano confessare le Monache loro soggette. 988. se nelle celle e negli Oratori privati. 989. se possano ricever limosine dai penitenti. 990.

CONFESSORI. Da quali casi non possano assolvere i Confessori Regolari. 991. che s'intenda per riserva di casi. 992. la riserva chi riguardi. 993. se sia lecita. 994. come debba essere interpretata. 995. quali peccati si riservino. 996. di quante sorte siano i casi riservati. 997. casi *nobis*. 998. chi possa riservarli. 999. se vi sia differenza tra riserva e derogazione. 1000. Età per incorrere nei casi riservati. 1001. perchè il Papa riservi i casi. 1002. perchè i Vescovi. 1003. casi riservati con censura o senza 1004. se, non incorrendosi nella censura, s'incorra nel caso. 1005. a quali casi si estenda la facoltà di assolvere dai riservati. 1006. casi di riserva generale, speciale, specialissima. 1007. se i Confessori facoltati siano tenuti ad assolvere. 1108. da quali casi riservati possano assolvere i Regolari. 1010. se intorno a ciò siano rivocati i loro privilegi. 1011. se in forza della Bolla della Crociata. 1012. del Giubbileo. 1013. quale ignoranza scusi dalla censura. 1014. se il caso sia *secuto effectu*. 1015. se chi commise riservati in confidenza della facoltà. 1016. come abbiano a regolarsi i Confessori con forestieri aventi casi riservati. 1017. se l'assoluto nel

foro interno sia libero dalle pene dell' esterno. 1018. se il non facoltato possa qualche volta assolvere da riservati. 1019. se il semplice Confessore possa assolvere un riservato dimenticato. 1020. se un caso non conosciuto riservato 1021. se dubiti di essere riservato. 1022. se ebbe facoltà di scegliersi il Confessore. 1023. se chi commise riservati, dopo avute le facoltà. 1024. se chi fu ingiustamente non assoluto. 1025. se chi fece confessione sacrilega. 1026. se i Regolari possano assolvere gli eretici. 1027. se commutare o dispensare i voti. 1028. se nell'impedimento di affinità e in chiedere il debito. 1029. e nell'irregolarità. 1030. se possano ad altri delegare le loro facoltà. 1031. pena pei violatori del sigillo sacramentale. 1032. quali privilegi abbiano i Regolari sul confessarsi. V. Prelato — Privilegio.

CONFRATERNITE — Se i Regolari per erigere le Confraternite abbiano bisogno dei Vescovi. 409. chi possa istituirle nelle Chiese dei Regolari. 1387. se i Regolari precedano ad esse. 1057. se i Regolari possano questuare prima delle Confraternite .397.

CONIUGE — Se la professione del coniugato sia valida. 173. e se l'altro coniuge divenne adultero. 178.

CONSULTORI — Se i Regolari possano essere Consultori di SS. Congregazioni. 1471.

CONTRATTI — Quali possano fare i Novizi prima di professare. V. Rinuncia. Quali possano fare i Regolari. V. Regolari.

CONVENTO — Se la professione debba farsi in Convento. 205. se i Regolari possano abbandonare i Conventi miserabili. 416. quanti debbano essere in ciascun Convento. 648. se il Prelato possa accettare e rinunciare i Conventi. 1359. V. Prelato.

CONVENTUALI — L'ordine dei Minori Conventuali. 17. 4

CONVERSO — Se possa divenire chierico. 170. se abbia voto in Capitoli. 1199. se possa toccare i vasi sacri. 1463. se vestir di piviale. 1049.

CONVERTITE — Congregazione delle convertite. 19. 11. e 14.

CONVOCARE — V. Elezione.

CORO — Se i Novizi soli soddisfacciano al coro. 118. Quali Regolari siano obbligati al coro e se pecchino, mancandovi. V. Ore canoniche.

CORONA — I Novizi dei Frati Minori sono obbligati a recitarla. 119.

COSPIRATORI E FAZIONARI — Quali siano e se debba loro credersi. 1615.

CRESCENZACO — Canonici Regolari di S. Maria di Crescensaco. 5. 16.

CRISTO GESU' — Nostro S. G. C. è l'istitutore dello stato religioso. 1.

CRISTIANE — Congregazione delle Scuole Cristiane. 21. 22.

CROCE — Canonici Regolari di S. Croce di Coimbra. 5. 15. Congregazione di S. Croce. 19. 6. da chi si debba o possa alzare la croce V. Processione — se i chierici o i conversi debbano portare la croce. 1043.

COSCIENZA — Se la coscienza erronea obblighi più del precetto. 357.
COSTITUZIONI — Se le Costituzioni differiscano dalla Regola. 46. se i Novizi vi siano obbligati. 94. se le Costituzioni degli Ordini obblighino in coscienza. 337. se i Superiori possano dispensarvi. 338. se pecchi, chi risolve operare contro di esse. 339. se vi siano Costituzioni sopra la Regola obbliganti in coscienza. 340. se il Prelato possa restringere la libertà delle Costituzioni. 341. se cessi lo statuto, cessando la causa. 342. se i Prelati possano imporre più rigidi statuti. 343.
CROCIFERI — Canonici Regolari Crociferi. 5. 21.
CUORI DI GESU' E DI MARIA—Congregazione (dei SS.). 21. 32.

D

DAMIANITE — Congregazione delle Monache Damianite. 17. 10.
DANARO — Se possa il Prelato riceverlo per l'accettazione dei Novizi. 100. quale somma possa concedere il Prelato al suddito. 534. da chi debba conservarsi il danaro dei Regolari. 559.
DANARO — Precetto di non ricever danaro pei Frati Minori. In quali modi sia ai Minori proibito. 729. se un Frate Minore possa permettere che un secolare deponga danaro in sua cella. 730. se pel secolare possa portarlo in luogo pericoloso. 731. se il Confessore possa riceverlo per darlo al Padrone. 732. se possa riceverlo per portarlo al Sindaco apostolico. 733. se possa portare una polizza per riceverne danaro. 734. se vi ha caso, nel quale possa toccarlo. 735. se possa correre contro il ladro del Convento. 736. se possa ricever danaro e darlo al Sostituto per suoi bisogni. 737. se possa portarlo in viaggio. 738. se riceverlo per messe e darlo al Sindaco. 739. se dispensarlo per un benefattore ai poveri. 740. se possa far da arbitro tra due litiganti. 741. se possano il Provinciale e'l Guardiano ricever danaro. 742. se il Frate Minore possa cercar danaro. 743. se i Minori possano tener cassette in Chiese. 744. se i Frati Minori Predicatori possano ricever danaro. 745. o raccomandar dal pulpito la limosina per loro. 746. chi tra loro debba ricever la limosina nelle sacristie. 747. se i secolari per detti possano cercar danaro. 748. come per essi si pecchi con l'interposta persona. 749. se possano alle volte ricorrere al danaro. 750. V. Ricorso — Di chi sia il danaro, se morrà il Religioso. 751. se il Frate possa ricevere olio od altro e commutarlo in danaro. 755. se tali Frati siano ricchi, avendo il danaro presso il Sindaco apostolico. 757. se sia proprietario il Frate che non incorpora il danaro al Convento. 758. e se vi sia vita comune. 759. se possa aumentare il suo peculio. 760. se possa far limosina col danaro. 761. se possa giuocarlo. 762. se possa tener danaro con dispensa. 763. V. Dispensa.

DEBITI — Chi debba pagare i debiti del novizio. 116. chi quelli del Prelato. 610.
DECIME — Se i Regolari siano tenuti a pagare le decime. 414.
DECRETI — A quali decreti siano tenuti i Regolari — V. Doveri.
DELEGATO — Se il Delegato possa delegare. 1138. Giudice delegato—V. Giudice.
DELIBERAZIONE — Quanta se ne richiegga per farsi Religioso. 53.
DELINQUENTE — Se il Vescovo possa castigare il Regolare delinquente. 410. se poi delinque fuori di chiostro. 413. se il Prelato Regolare possa castigare. 1327. V. Vescovo. — Prelato.
DELITTI — Quali siano gli eccettuati. 1526. quali si dicano occulti. 1569. se i delitti si prescrivano. 1544.
DEMETRIO — Canonici Regolari di S. Demetrio. 5. 24.
DENUNCIA — Denunciante — Che cosa sia denuncia e di quante specie. 1546. se differiscano denuncia ed accusa. 1548. quando si debba discendere alla denuncia. 1549. se non giovi la correzione fraterna. 1550. come debba esser fatta la denuncia. 1551. chi sia obbligato alla denuncia. 1552. chi non vi sia obbligato. 1553. se il denunciante possa far da testimone. 1554. se sia inabile a denunciare chi lo è per accusare. 1555. maniera da tenersi dal Prelato coi denuncianti. 1556. ove questi spingano pel processo. 1557. denuncie da non riceversi. 1558. processo fondato su denuncie di nome finto. 1559. opinione che si ha dei denuncianti. 1560. modo da tenersi per rimediare al vizio del denunciare. 1561. se vi sian pene contro i denuncianti. 1562. V. Accusa.
DIFENSORE — Difensore della validità della professione V. Reclamo.
DIFETTI — Se i difetti taciuti rendano nulla la professione. 165.
DIMESSE — Congregazione delle Dimesse. 19. 5.
DIRITTI — Quali diritti perdano coloro che passano ad altro Istituto. 245.
DISCRETI — Se abbiano voto tra i Regolari. 1197.
DISPENSA — Dispensare. Se si richiegga la licenza del Prelato, ove il Papa dispensi qualche Regolare. 655. se il frate Minore possa aver danaro per dispensa. 763 se a ciò si richiegga ragionevole causa. 764. se basti la dispensa surrettizia. 765. se pecchisi, ove non vi sia giusta causa. 766. quali siano le giuste cause. 767. se debba darsi la dispensa, posta la giusta causa. 768. se si richiegga il consenso del Prelato. 769. per quali cause cessi la dispensa. 770. come debba interpretarsi. 771. cause giuste pel Minorita. 772. restrizioni intorno alla dispensa del danaro. 773. perchè queste cautele. 774. quanta somma si conceda con la dispensa. 775. se si pecchi con somma maggiore. 776. se il dispensato possa conservare l'altrui danaro. 777. modo da tenersi dal Guardiano per le spese. 778.
DISPENSA — Se il Papa possa dispensare il voto di obbedienza. 347. di castità. 451. di povertà. 475. se il Prelato possa dispen-

sare nelle Costituzioni. 338. nell'ufficio divino. 1383. nel digiuno e in altro. V. Prelato.
DISQUISITORI — Quanti debbano essere nei Capitoli dei Regolari. 1282.
DOMENICO — L'ordine di S. Domenico. 10. 4. delle Monache di S. Domenico. 10. 5. della penitenza. 10. 6.
DOMINIO — Che cosa sia dominio e di quante specie. 477. condizioni per acquistarlo. 478. quale cosa si dica propria. 479.
DONARE — Donazione — doni. che cosa posssano donare i Novizi prima di professare. V. Rinuncia. se il Prelato possa donare. 581. se il Regolare possa donare. 583. quali beni i Regolari non possano donare 587. a chi non si possa donare. 588. da chi possa assolversi colui che riceve doni da Regolari. 592. se i Minori possano donare. 702. V. Regolari — Minori.
DONNE — Come sia vietato alle donne l'entrare nella clausura dei Regolari. V. Clausura.
DOTTRINA CRISTIANA — Congregazione (della). 21. 9.
DOVERI — Doveri che nascono dall'ubbidenza. 380. come in essi pecchi il Regolare 381. se non possa mangiar carne di Natale che cade nel venerdì o sabato. 382. se debba astenersi dalle uova e dai latticini. 383. se il Prelato sia tenuto agli statuti dell'antecessore. 384. a quali decreti siano tenuti i Regolari sotto pena di scomunica. 385. a quali senza scomunica. 386. a quali altri decreti pontificî e delle SS. Congregazioni. 387. se alle leggi dei Principi. 388. se i secolarizzati siano obbligati al voto di non ambire cariche. 389. pesi, ai quali volevano gli Ordinarî sottoporre i Regolari. 390. in quali casi questi sono soggetti agli Ordinarî. 394. se possano questuare senza la dipendenza dagli Ordinarî. 395. se loro debbano mostrare la lettera obbedenziale. 396. se possano questuare prima delle Confraternite. V. Questua.
DUSTANESE — Congregazione benedettina. 12. 11.

E

EBREI — Se i figli degli Ebrei professino validamente. 172.
ELEZIONE — elettori — che cosa sia elezione. 1166. quando la Prelatura si dica vacante. 1167. se l'elezione differisca dalla postulazione e dalla nomina. 1168. se la nomina antecedente all'elezione conferisca diritti. 1169. in quante maniere possa farsi l'elezione. 1170. se anche per sorte. 1171. condizioni per l'elezione per iscrutinio. 1172. e quali altre cose. 1173. e per compromesso. 1174. e per ispirazione. 1175. forma da usarsi nell'elezione. 1176. condizioni per aversi l'elezione canonica. 1177.
ELEZIONE. — elettori. Condizioni per dirsi il Capitolo *legittimamente* congregato. 1178. di quali persone debba aversi ragione. 1179. chi debba convocare. 1180. come debba farsi la

convocazione 1181. in quale giorno e luogo. 1182. se si possa celebrare di notte. 1183. quali abbiano *voce in Capitolo*. 1184. se sia nullo, non chiamato qualcuno. 1185. se il non chiamato possa reclamare. 1186. a chi spetti la scelta del Prelato. 1187. quali esclusi tra gli elettori. 1188. come debba chiamarsi l'assente. 1189. se debba determinarsi il tempo nel citarsi l'assente. 1190. se l'assente possa essere costretto. 1191. se l'assente possa eleggere per procuratore. 1192. se l'elettore presente non volesse intervenire. 1193. se si trovasse infermo. 1194. se rinunciò e poi si pentì. 1195. se abbiano voce i Regolari non professi. 1196. se i discreti. 1197. se i non suddiaconi. 1198. se i Conversi tra i Minori. 1199. se tra i Minori il chiamato non volesse venire. 1200. se i voti degli assenti si suppliscano. 1201. se sia proibita la surrogazione. 1202. se abbia voto il Presidente di un Convento. 1203. quali siano gli Elettori tra Minori. 1204. che significhi voto decisivo e consultivo. 1205. chi abbia l'uno e l'altro. 1206. se debba starsi all'alternativa stabilita. 1207. se un solo sia rimasto elettore. 1208. se tra gli elettori siano abili ed inabili. 1209. se i vocali possano restringere il tempo per la elezione. 1210. che debban fare prima dell'elezione. 1211. da chi si principii la votazione. 1212.

ELEZIONE — elettori — se l'elezione debba farsi *capitolarmente*. 1213. se qualcuno uscisse dal Capitolo. 1214. se uscisse il Presidente. 1215. se un solo vi rimanesse. 1216. se sia lecito far patti prima dell'elezione. 1217. che si debba fare prima di darsi il vôto. 1218. se sia nulla l'elezione per mancanza di giuramento. 1219. se debba invocarsi lo Spirito S. 1220.

ELEZIONE — elettori — eleggibile — Persona da scegliersi. 1221. se pecchino gli elettori, scegliendo l'indegno. 1222. se li scusi l'ignoranza. 1223. qualità dell'eleggibile a Prelato. 1224. chi non possa essere eletto. 1225. chi non possa essere eletto tra i Minori. 1226. se possa essere eletto un Chierico secolare. 1227. se un Religioso di diversa Provincia. 1228. se possano succedersi due fratelli. 1229. se gli elettori siano tenuti a scegliere il più degno. 1230. se pecchi chi dà il voto all'indegno che certamente sarà eletto. 1231. se tale il conosca nel foro interno. 1232. se pecchi chi dà il voto ad un peccatore 1233. se sia valida l'elezione del men degno. 1234. se convenga alle volte preferire il men degno. 1235. qual'età si richiegga per essere eletto a Prelato. 1236. se possa essere eletto chi rinunciò. 1237. se possa qualcuno essere rieletto. 1238. se dopo la rinuncia si possa eleggere un altro. 1239. se il Presidente possa escludere qualcuno. 1240. quando la privazione della voce tolga il diritto. 1241. se qualcuno, raccolto il Capitolo, possa essere privato di voce. 1242. se possa essere eletto il Presidente. 1243. se debba farsi altro prima dell'elezione. 1244.

ELEZIONE — elettori — eleggibili — Se debba farsi altro prima del-

l'elezione. 1244. se l'elezione debba essere *secreta*. 1245. se cessi di esser secreta, ove l' uno all'altro manifesti il suo voto. 1246. se lo manifesti con licenza del Capitolo. 1247. se qualcuno metta il segno nella schedula. 1248. se uno facesse nella sua schedula dall'altro notare il tale. 1249. se l'uno all'altro manifestasse il suo voto. 1250. se qualcuno pubblicasse il voto per annullare l'elezione. 1251. quando ciò avvenga. 1252. se qualcuno dicesse il suo voto ai disquisitori. 1253. se dopo l'elezione tutti i voti si pubblicassero. 1254. se si ricerchi *la libertà*. 1255. quali cose nuocano alla libertà. 1256. se la libertà si restringa col coartare l' elezione a data classe. 1257. se il Presidente dicesse che il tale sia il solo degno. 1258. se possa il Presidente proporne alcuni. 1259. se perciò vada soggetto a pena. 1260. se la *subornazione* tolga la libertà. 1261. se anche tra Minori. 1262. se si pratichi per la scelta del più degno. 1263. a quali ufficî si restringa la subornazione. 1264. se la *simonia* renda nulla l'elezione. 1265. se sia simonia il dar cosa per iscegliere il più degno. 1266. se sia simoniaca l'elezione di coloro che si promisero a vicenda il voto. 1267. se l'eletto commetta simonia, dando qualche cosa per esser confermato. 1268. se sianvi pene contro i subornatori. 1269. se poi la subornazione non abbia portato effetto. 1270. perchè poco si vegga punita la subornazione. 1271. che cosa debba fare l' eletto simoniacamente. 1272. se vadano soggetti a pene coloro che hanno ufficî per favori di secolari. 1273.

ELEZIONE — Se debban *consentire la maggior parte dei vocali*. 1274. fra quanto tempo debba darsi il successore. 1275. se l'elezione non avvenga nel dì stabilito, a chi sia devoluta. 1276. se il Capitolo possa dare ad un estraneo il diritto di votare. 1277. come debba esprimersi il voto. 1278. se i voti si pesino o si numerino. 1279. se possa rivocarsi il voto dato. 1280. elezioni da farsi per ballottazione o per schedule. 1281. quanti debbano essere i disquisitori. 1282. se il Presidente possa dar voto decisivo. 1283. se sia valida l'elezione di chi riceve la metà dei voti e'l suo. 1284. se tra le schedule si trovino alcune bianche. 1285. se si trovino in numero maggiore. 1286. se non si abbia tutta l'elezione nel primo scrutinio. 1287. se chi tra molti abbia avuto la pluralità relativa. 1288. se il numero minore sia per l'abile. 1289. se l'eletto consentì prima dell'elezione. 1290. se l'eletto sia tenuto a consentire 1291. se l'eletto non poteva essere eletto. 1292. se l'eletto possa esercitar subito le sue funzioni. 1293. se l'eletto possa chiedere la conferma. 1294. se il Presidente sia obbligato a confermarlo. 1295. fra quanto tempo. 1296. se si debba scrivere l'atto di elezione. 1297. che cosa debba farsi delle schedule. 1298. se debbano essere puniti coloro che rivelano i voti. 1299. se il votante debba sottoscrivere l'elezione. 1300. se qualcuno degli elettori possa opporre contro l'elezione 1301. in quante guise. 1302. se vi siano pene con-

tro i mendaci oppositori. 1303. poteri del Presidente del Capitolo. 1304. elezione degli ufficiali di Curia tra Minori. 1305. quando si verifichi tra Regolari la subornazione e'l favore dei secolari. 1306. se il Regolare Parroco possa essere eletto a Prelato. 1307. durata della Prelatura tra Minori. 1308. vacanza di uffici tra Minori. 1309. se il Vicario Provinciale possa dirsi Provinciale. 1310. se sia conveniente l' elezione tra Regolari. 1311. se sia più conveniente che i Superiori Generali governassero a vita. 1312. facoltà e doveri dei Prelati. V. Prelato.

EREMITI — Eremiti di S. Agostino. 4. 6. Eremiti scalzi di S. Agostino. 8. Eremiti di S. Agostino di Perugia. 6. 7. Eremiti di S. Agostino di Lombardia. 6. 8. Eremiti di S. Agostino di S. Maria di Monte Ortone. 6. 9. Eremiti Battistelli di S. Agostino. 6. 10. Congregazione pugliese degli Eremiti di S. Agostino. 6. 11. Congregazione calabrese. 6. 12. Congregazione dalmata. 6. 13. Eremiti di S. Paolo primo Eremita. 6. 14. Congregazione degli Eremiti Camaldolesi. 11. 51. Eremiti destinati dai Vescovi; come debbano vestire 38.

ERETICI — Se i figli degli eretici professino validamente. 172. se i Confessori Regolari possano assolvere gli eretici. 1407. o punirli. 1394.

ERMAFRODITA — Se l'ermafrodita professi validamente. 171.

ERRORE — Se valga la professione di chi per errore professi prima dei 16. anni. 129.

ESAME — Da farsi agli Ordinandi, ai Confessori, ai Predicatori. V. Ordinazione. Confessori. Predicatori.

ESAMINATORI—Provinciali e Generali—quanti debbano essere. 59. se non siano sette. 60. da chi debbano essere eletti. 62. loro doveri. 69.

ESORCIZZARE — Se i Regolari possano esorcizzare. 409.

ESPULSO—espulsione—se possa qualche Regolare espellersi. 284. se i Regolari possano aver le carceri. 285. da chi debba farsi la sentenza di espulsione. 286. quando si debba fare la sentenza definitiva. 287. che cosa dopo la sentenza. 288. se il Provinciale debba lasciare all'espulso lettera testimoniale. 289. a chi vada soggetto l'espulso. 290. se possa essere di nuovo ricevuto. 291. se, ove non è ricevuto, possa rimanere nel secolo. 292. a quali doveri religiosi sia tenuto l' espulso. 293. se possa esercitare gli ordini sacri e predicare e insegnare. 294. che debba fare, se i delitti furono finti. 295. di chi siano i beni dell'espulso. 296. se possa chiedere gli alimenti dalla Religione. 297. se il Prelato, che questi decreti non osserva, incorra in pena. 298. dove debba seppellirsi l'espulso. 299.

ESPRESSA — Professione tacita ed espressa. 200.

ETA' — Età per professare validamente. 122. se prima dei 16. anni si facesse l'anno di pruova. 123. come dispose il Tridentino. 124. Età voluta dalle ultime disposizioni di Pio IX. 154. Età voluta dalle leggi del Regno delle due Sicilie. 125. età per l'ordina-

zione. 811. età per la Prelatura. 1236. età per essere predicatore. 911. età per incorrere nei casi riservati. 1001.
EUDISTI — Congregazione (degli). 21. 21.

F

FAMA — Infamia. V. Inquisizione. Sentenza.
FEDE — Se il Precettore Regolare debba far professione di fede. 787. se il Predicatore. 913. se il Prelato. 1330.
FAVORE — Se vi siano pene contro chi riceve uffici per favore di secolari. 1273. V. Elezione — quando si verifichi. 1306.
FIDEIUSSIONE — Se il Regolare possa fare da fideiussore. 571.
FIGLIO — Se professi validamente il figlio che ha genitori vecchi. 173. se lecitamente. 174.
FIGLI DELLA CARITA' — Congregazione (dei). 21. 30.
FINE — Giudizio da portarsi di chi si fa Religioso per secolarizzarsi. 221. se il fine del voto cada sotto voto. 306.
FINZIONE — Se faccia valida la professione, chi finse volerla — 138. V. Professione — Se si possa provare la finzione. 273. V. Reclamo.
FLORIACENSE — Congregazione benedettina. 12. 8.
FLORIENSE — Congregazione benedettina 12. 33.
FOGLIENSE — o Fogliantina — Congregazione benedettina. 12. 55. Dei Riformati di S. Benedetto. 12. 58.
FONTANESE — Congregazione benedettina degli Eremiti. 12. 27.
FONTE EBROLDO — Congregazione benedettina (di). 12. 28.
FORASTIERI — A quali Superiori siano soggetti i Religiosi forastieri. 378.
FORMOLE — Quali usi la S. Sede in approvare un Istituto. 50.
FRANCESCO — S. Francesco di Assisi e sua Regola — 16. Ordini e Congregazioni di S. Francesco di Assisi — 18. Ordini Cavallereschi. — 20. se tutti i Francescani abbiano la stessa Regola. 45.
FRANCESCO di Paola — V. Paolotti.
FRATELLI — L'Ordine dei Fratelli della penitenza. 10. 11. 12. L'Ordine dei Fratelli della carità. 10. 13. L'Ordine dei Fratelli apostolici. 10. 16.
FRATELLI — Se sia lecita la secolarizzazione, stando i bisogni dei fratelli. 220.
FRIGIDIANO — Canonici Lateranesi di S. Frigidiano. 5. 2.
FRIGIONAIA — Congregazione di Canonici Regolari. 5. 26.
FRODE — Se la frode renda nulla la professione. 148.
FUGA — Fuggitivo — Come debba fare il nullamente professo che non può fuggire. 249. chi sia il fuggitivo. 276. V. Apostata.
FULDENSE — Congregazione benedettina. 12. 10.
FURTO — Se pecchi e come il Religioso che ruba. 516. 519. 520.

G

GABELLE — Se i Regolari siano tenuti a pagarle. 414.
GENERALE — Permesso di lui per l'accettazione dei Novizi. 71. se possa riprovare l'accettato dagli Esaminatori. 72. se possa riprovarlo per la professione. 151. se la potestà di lui sia dal Papa o dal Capitolo. 1314. se sia utile che duri a vita. 1312. facoltà di lui per la celebrazione dei Capitoli. V. Capitolo— Prelato.
GENITORI — Se il consenso dei genitori sia necessario per farsi il figlio Religioso. 111. se le minacce di essi o la negazione degli alimenti annullino la professione. 143. quale bisogno dei genitori renda illecita la professione del figlio. 175. se sia lecita la secolarizzazione pei bisogni dei genitori. 218. se si possa reclamare contro la professione per la povertà dei genitori. 270. se si debba ubbidire al genitore o al Prelato. 359. V. Professione —Secolarizzazione— Reclamo.
GENTILI — Se i figli dei Gentili professino validamente. 172.
GERARCHIA — Se vi ha somiglianza tra Gerarchia Ecclesiastica e Religiosa. 1313.
GESUITI — La secietà di GESU'. 10. 14.
GIACOMO — Canonici Regolari di S. Giacomo della Spada. 5. 3. Canonici Regolari di S. Giacomo di Cella Volana. 5. 14. Ordine equestre di S. Giacomo. 11. 6. 7.
GIAMBONATI — Eremiti. 6. 2.
GIORGIO — Canonici Regolari di S. Giorgio in Alga. 5. 29.
GIOVANNI — L'Ordine di S. Giovanni di Dio. 10. 18. Ordine equestre di S. Giovanni Gerosolomitano. 11. 3. Ordine equestre di S. Giovanni di Accona. 11. 5. Eremiti di S. Giovanni a Carbonaia. 6. 6. Cengregazione di S. Giovanni Gerosolomitano. 19. 13.
GIRIBENNA — Congregazione benedettina. 11. 9.
GIROLAMO — L'Ordine di S. Girolamo di Fiesole. 10. 17. Eremiti di S. Girolamo in Ispagna. 6. 3. Eremiti di S. Girolamo del B. Pietro di Pisa. 6. 4. Congregazione di S. Girolamo. 21. 2.
GIUBBILEO — Se i Regolari ne godano il privilegio per l'elezione del Confessore. 1405.
GIUDICE — Chi s'intenda per Giudice. 1478. condizioni richieste nel Giudice. 1479. se possa concepirsi un Giudice senza potestà. 1480. donde debba raccogliere la verità. 1481. se conosca innocente chi dai testimoni si fa reo. 1482. forma da dover seguire. 1483. quanta scienza si richiegga in lui. 1484. quale purità 1485. se possa ricever doni. 1486. a chi debba favorire nel dubbio. 1487. a chi sia proibito far da Giudice. 1488. se altri possano essere ricusati. 1489. modo da tenere in fare

il processo. 1490. quali solennità si possano omettere. 1491. quali omesse portino nullità. 1492. modo di procedere secondo l'ordine del Diritto. 1493. quale legge debba il Giudice seguire. 1494. se possa giudicare persone di altro territorio. 1495. se il Prelato possa castigare sudditi mediati ed immediati. 1496. se anche i Novizi e i Terziari. 1497. se alcuno possa far da Giudice a chi fece da avvocato. 1498. se il Prelato possa esser Giudice in propria causa. 1499. da chi debba esser punito il Prelato che delinque in aliena Provincia. 1500. se il primo Discreto dell'Ordine, morto il Generale, possa punire. 1501. se il Prelato sia tenuto a seguire il voto dell'Assessore. 1502. se possa deferire il giuramento all'imputato. 1503. se vi abbia più specie di Giudici. 1504. differenza tra Giudice ordinario e delegato. 1505. se il Giudice ordinario possa sempre delegare. 1506. se il delegato possa suddelegare. 1507. quando la causa si dica *in re integra*. 1508. se il tribunale del delegante e del delegato sia lo stesso. 1509. se il Giudice ordinario possa delegare tutta la sua giurisdizione. 1510. a quali cose si estenda la giurisdizione del delegato. 1511. se il Provinciale possa delegare la causa sino alla sentenza. 1512. quanto tempo duri la giurisdizione del delegato. 1513. che cosa debba fare primamente il delegato. 1514. come debba fare, se abbia perduto le lettere. 1515. chi possa essere Giudice delegato. 1516. chi sia Giudice ordinario nell'Ordine Minoritico. 1517. se possa essere delegato un Guardiano. 1518. se il Giudice possa consultare secolari. 1687. se possa risecare il numero dei testimoni. 1688. se possa condannare per fama. 1705. per presunzione e indizi. 1706. un reo assente. 1708. se poi lo sappia innocente. 1709. se possa assolvere il condannato altrove. 1711. come debba inquirere. V. Inquisizione; come debba esaminare i testimoni. V. Testimoni; come debba diportarsi col Reo. V. Reo. Avvocato; qual pena debba infliggere. V. Pena. Giudice su la nullità della professione. V. Reclamo.

GIUDIZIO CRIMINALE — Quali cose abbiano a tenersi presenti. 1477.

GIULIANO — Ordine equestre di S. Giuliano di Pereyro. 13. 6.

GIURAMENTO — Necessario nella ricezione dei Novizi. 69. come si soddisfi alla sua verità. 70. se s'irriti con la professione. 214. se il Prelato possa irritarlo. 1423. se nelle elezioni per Capitolo sia necessario il giuramento. 1219. se l'accusatore debba giurare. 1536. se il denunciante. 1551.

GIURISDIZIONE — Donde derivi nei Confessori Regolari la giurisdizione. 962. donde quella del Prelato. 1314.

GLADIFERI — Ordine equeste dei Cavalieri. 13. 5.

GRAMMONTESE — Congregazione benedettina. 12. 25.

GUARDIANO — Se possa ammettere il Novizio alla professione. 153. se non voglia mettere la Comunità perfetta. 624. se sia tenuto al coro. 866. se possa scegliersi il Confessore. 1395. se possa riservarsi i casi. 999. V. Superiore. — Prelato.

GUGLIELMO — Eremiti di S. Guglielmo Magno. 6. 1. Guglielmite—Congregazione benedettina. 12. 32.

I

IGNORANZA — Se scusi dal precetto della Regola. 328.
ILLEGITTIMI — Se professino validamente. 172.
ILLICETANA—Congregazione degli Eremiti di S. Agostino. 6. 5.
ILLITTERATI — Se professino validamente. 172.
IMMACOLATA — Congregazione delle Monache dell'Imm. Concezione. 18. 2.
IMMUNITÀ Ecclesiastica — Se il Prelato Regolare debba difenderla. 1336. quali luoghi la godano. 1456.
IMPEDIMENTO — Impedimento alla validità della professione. 163. Giudici per trattare la causa d'impedimento. 265.
INDEBITATI — Se professino validamente. 173. se lecitamente si secolarizzino. 222.
INDULGENZE — Se i Novizi le guadagnano. 113. se sia lecito ai Predicatori pubblicare false indulgenze. 909. se possa largirle il Prelato. 1378. quali privilegi ne abbiano i Regolari. 1457. se cessino, cessando le Chiese di essere dei Regolari. 1458.
INFAMI — Se gl'infami professino validamente. 172.
INFERMI — Se sia lecita la secolarizzazione per causa d'infermità. 223.
INGRATITUDINE — Se la macchia di essa si levi con la professione. 215.
IN INTEGRUM — In che consista la restituzione *in integrum*. 275.
INQUIRERE — Inquisizione — Che cosa sia l'inquisizione. 1563. in che differisca dall'accusa e dalla denuncia. 1564. se sia di più sorte. 1565. per quali delitti possa inquirere il Prelato Regolare. 1566. se per delitti antichi. 1567. come debba condursi nella inquisizione generale paterna. 1568. quali cose si dicano occulte. 1569. quali cose debba ricercare nell'inquisizione paterna. 1570. se un Religioso rivelasse delitto occulto. 1571. se qualcuno sia escluso da tale inquisizione. 1572. se il Prelato debba scrivere le cose dettegli. 1573. se possa nella inquisizione paterna ricercare di particolari individui. 1574. se dalla paterna possa discendere alla giudiziale. 1575. che debba dirsi di chi tacque in visita e dopo parlò. 1576. cose da osservarsi nell'inquisizione generale giuridica. 1577. se possa il Prelato farla a suo piacere. 1578. se in essa possa essere il Giudice ricusato. 1579. cose da osservarsi nell'inquisizione speciale. 1580. quali cose non bastino. 1581. se il delinquente non venga punito. 1582. donde debba partire il Giudice nell'inquisizione speciale. 1583. se debba costargli il corpo del delitto. 1584. indizi stringenti. 1585. se basti il corpo

del delitto. 1586. quale debba essere la fama. 1587. quali i testimonî per la fama. 1588. se all'inquisizione speciale debba precedere l'infamia. 1589. se si possa procedere senza infamia o clamorosa insinuazione. 1590. se sia sufficiente il processo fatto in tale inquisizione. 1591. come debba regolarsi il Prelato, se il processo è formato da altra Autorità. 1592. donde derivi la malavoglianza tra Regolari. 1593.
INTENZIONE—Quale si richiegga in adempiere un precetto. 355.
INTERSTIZI — Che cosa siano e chi possa dispensarvi — V. Ordinazioni.
IRREGOLARITÀ — Se si tolga con la professione. 214. se il Prelato possa dispensarvi. 1415.
IRSAUGIESE — Congregazione benedettina. 12. 24.
IRSFELDENSE — Congregazione benedettina. 12. 16.
ISPIRAZIONE — Elezione per ispirazione. 1175.

L

LANFRANCO—Congregazione benedettina di S.Lanfranco 12. 22.
LASSA — Se professi in una Religione lassa, chi fece voto di entrare in una stretta. 174. se lecitamente si faccia passaggio dalla stretta alla lassa. 240. se possa passare alla lassa chi ebbe licenza di passare ad altra Religione. 242.
LATERANESE — Canonici Lateranesi. 5. 1.
LAZZARO — Ordine equestre di S. Lazzaro. 11. 1.
LEGATO — Se i Regolari possano accettar legati. 717. se il legato sia lasciato ad un Religioso. 718. Se il Prelato possa rifiutare un legato. 719. ultime disposizioni su ciò. 728. V. Regolari-Minori.
LETTERE — Lettere testimoniali pei Novizî. 64. se il Provinciale debba rilasciarle all'espulso. 289. se un Regolare possa scriver lettere senza licenza. 512.
LIBRO — Libro necessario per notarvi la vestizione dei Novizi. 82. e la professione. 207. e le messe in sacristia. 854. se sia necessaria ai Regolari la licenza del Vescovo e del Prelato per istampar libri. 409. se il Prelato possa dar la licenza di leggere libri proibiti. 1374.
LICENZA — Che cosa sia licenza del Prelato e di quante specie. 487. quale licenza sia necessaria per non peccare. 496. quale licenza e quando il Prelato debba rilasciarla o possa. 528. se si richiegga la licenza del Superiore, ove il Papa dispensi. 655. — V. Regolari—Se si ricerchi la licenza del Papa per passare da una all'altra Religione. 237. se valga quella dell'inferiore negata dal Superiore. 361.
LIGUORISTI — Congregazione (dei). 21. 23.
LIMOSINA — Se il Regolare possa cercar limosine — V. Questua — se il Regolare possa far limosina. 581. se il Frate Mi-

noro possa cercar limosine pecuniarie. 670. se possa ricevere limosine da penitenti. 990.
LIRINESE — Congregazione benedettina. 12. 7.
LISBONA — Congregazione di S. Benedetto di Lisbona. 12. 53.
LIVELLI — Se i livelli siano permessi ai Regolari — 563. V. Regolari.
LORENZO — Canonici Regolari di S. Lorenzo della Plebe. 5.10.
LUOGO — Qual debba essere il luogo destinato al Noviziato. 84.

M

MACCHIE — Se le macchie temporali si tolgano con la professione. 215.
MADONNA — Congregazione della Madonna del Refugio. 21. 14.
MADRE DI DIO — Congregazione dei Chierici (della). 21. 6.
MAESTRO, e Vice-maestro dei Novizî — Loro privilegi e diritti. 88. da chi debbano essere eletti. 89. chi ne faccia le veci in loro assenza. 90. quali doti debbano avere. 91. loro potestà e doveri. 92. quali ammonimenti debbano fare ai Novizi. 93. come il Maestro debba giurare su la idoneità di ciascun Novizio. 104. se e quando debba riferire su la condotta dei Novizi. ivi.
MALEVOGLIANZA — Donde derivi tra Regolari. 1593.
MARCO — Canonici Regolari di S. Marco. 5. 30.
MARIA — Ordine equestre di S. Maria dei Teutonici. 11. 4. Ordine equestre di S. Maria gloriosa. 11. 8. Canonici Regolari di S. Maria del Reno. 5. 13. Ordine di S. Maria della Mercede della Redenzione dei captivi. 10. 3. Riformati di quest'Ordine. 10. 20. Ordine equestre di S. Maria della Mercede. 11. 9. Congregazione delle Monache della B. Maria del Calvario di S. Scolastica. 21. 12. Congregazione delle Monache della B. Maria Vergine. 21. 13. Congregazione di Maria della carità. 19. 10.
MATRIMONIO — Se venga impedito dalla professione. 208. se possa dispensarvi il Papa. 209. se si renda nullo il matrimonio rato con la professione. 210. se sia migliore del celibato. 428. se sia impedito dal voto di castità. 439. se vada soggetto a pene il Regolare che lo attentasse. 443.
MAURINA — Congregazione francese benedettina. 12. 3.
MAURIZIO e Lazzaro — Ordine equestre (dei SS.). 13. 16.
MELITENSE — Congregazione benedettina. 12. 54.
MELLICENSE — Congregazione benedettina. 12. 30.
MENDICANTI — Ordini mendicanti. 34. loro scopo. 42. diritti, che perdono i Mendicanti in passare ai non Mendicanti. 245.
MENDICARE—Se i Regolari possano mendicare. 494. V. Questua.
MERCEDE — L'Ordine di S. Maria della Mercede. 10. 3.
MESSE — Se ai Regolari sia proibito darle negli Oratori pri-

vati. 408. 831. e quando e dove — V. Sacerdoti — se sia lecito dire le messe di S. Gregorio. 850. se sia più utile farsi celebrare le messe in vita. 849. per chi valga la messa celebrata dal Regolare. 842. se valga la messa ascoltata dal secolare nella Chiesa dei Regolari. 853. chi possa fare la riduzione delle messe. 727. 1367. V. Sacerdoti.
MEZZI — Per acquistare la perfezione. 33.
MICHELE — Ordine equestre di S. Michele o dell'Ala. 13. 9.
MILITARE — Militari Regolari. 34. se possa passare ad Ordine militare chi ha la licenza di passare ad altro Ordine. 243.
MILIZIA — Ordine equestre dei Cavalieri della Milizia di Gesù C. 13. 14.
MINIMI — L'Ordine dei Minimi. 19. 1.
MINORI — Minori Osservanti. 17. 1. Minori Conventuali. 17. 4. Minori Cappuccini. 17. 5. Minori della stretta osservanza. 17. 7. Minori della più stretta osservanza. 17. 8. Minori Riformelli. 17. 9. se le leggi pei Novizi valgano anche pei Minori. 119. se i Minori Osservanti possano passare ai Riformati e viceversa. 214. se i Minori possano ripetere le spese dai nullamente professi. 250. se il loro voto di obbedienza sia simile a quello degli altri Ordini. 348. se quello di castità. 459. se quello di povertà. 467. se possano essere esecutori testamentari. 570. se fideiussori e tutori. 571. se le cose contenute nella loro Regola obblighino sotto precetto. 331.
MINORI — In che sia riposta la povertà dei Frati Minori. 656. onde costi la proibizione del danaro per essi. 657. se vi abbia differenza tra pecunia e danaro. 658. se la loro povertà sia oppressiva. 659. se il divieto della proprietà differisca da quello del danaro. 660. se possano aver l'uso di altre cose. 661. se si dia parvità di materia nella proprietà. 662. e se cada su più materie piccole. 663. se ciò valga anche pei Minori. 664. se corra il paragone di chi adultera la moneta. 665. che voglia dire che i Minori *in niun modo ricevano danaro*. 666. se vi sia pena contro i proprietari. 667. come possano i Minori provvedere ai loro bisogni. 668. V. Sindaco apostolico. Se possano i Minori ricevere limosine pecuniarie 670. se possano avere grano, olio, legumi. 693. se possano commutare una cosa con l'altra. 694. se comprare vino, carne, grano. 695. pratica da usarsi dai Minori in comprare. 696. e nelle fiere. 697. e in vendere. 698. se possano comprare e vendere a favore degli amici. 699. se dare e ricevere a mutuo, a comodato, a deposito. 700. se ripetere in giudizio. 701. se donare. 702. se tener servi. 703. se dare e ricevere in affitto. 704. se dare o ricevere in pegno. 705. se aver orti e selve. 706. se seminar grano, od altro. 707. se tener porci, pecore, api. 708. se aver librerie e farmacie. 709. se essere amministratori di beni temporali. 710. di chi siano le cose dei Religiosi che muoiono. 711. di chi siano i beni lasciati ai Minori. 712. se possano essere esecutori testamentari. 713.

se esigere somme dall'Università. 714. come si formi la protesta. 715. se i Minori possano attestare di aver celebrato le messe. 716. se i Religiosi possano accettar legati. 717. se il legato fosse lasciato ad un Religioso. 718. se il Prelato possa rifiutare un legato. 719. se i Minori possano accettare i legati. 720. per quali cose. 721. se per ciò si richiegga il permesso della S. Sede. 722. se gli eredi non volessero pagare. 723. se sian tenuti a soddisfare i legati, di cui non esigono la rendita. 724. se i Minori possano chiedere le annue prestazioni. 725. per autorità di chi si rinvesta un legato. 726. chi possa farne la riduzione. 727. a chi debba farsi la protesta di un legato, il cui patrono non si rinviene. 728. attuale sistema pei legati nel Regno delle Due Sicilie. ivi. se e in qual modo ai Minori sia proibito ricevere il danaro. 729. V. Danaro. Da qual fonte possano i Minori trarre i mezzi per vestirsi. 756. se possano tener danaro con dispensa. 763. V. Dispensa.

MINORI — Chierici Minori. 10. 31.

MODI — Per quali modi qualcuno si possa sottrarre dalla Religione. 347.

MONACALI — Ordini monacali. 34.

MONACHE — Camaldolesi. 12. 17. Damianite. 17. 10. Urbaniste. 17. 11. Dell'immacolata Concezione. 19. 2. di S. Noberto. 21. 26. facoltà del Prelato su le Monache. V. Prelato.

MONASTERO — Se il Prelato possa entrare nel Monastero delle Monache e farvi entrare. 1355. se possa confessarle. 135.

MONTE — Eremiti di Monte corona. 12. 14. Congregazione di Monte avellana. 12. 15. di Monte Vergine. 12. 31. di Monte corona. 12. 50. ordine equestre di Monte gaudio. 13. 7. di Monte franco. 13. 11.

MONTESIA — Ordine equestre (di). 13. 13.

MONTI — Monti di pietà fondati dai Minori. 19. 15.

MORBAC — Canonici Regolari (di). 5. 8.

MORBO — Se un morbo incurabile annulli la professione. 166.

MORTARA — Canonici Regolari (di). 5. 7.

MORTE — Se il timore della morte annulli la professione. 145.

MOTIVI — Se i motivi leggieri rendano illecita la secolarizzazione. 219.

MUSICA — Quale proibita nelle Chiese dei Regolari. 407.

MUSSIA — Canonici Regolari (di). 5. 23.

MUTUARE — Se il Regolare possa mutuare, commodare, permutare. 579. se possa il Frate Minore. 700.

N

NATALE — Se i Regolari siano dispensati nel Natale, se cada di venerdì. 382.

NECESSARIO — Se la cosa moderata sia anche necessaria. 489. se il superfluo e necessario siano relativi. 490.

NERI — Congregazione benedettina (dei). 12. 43.
NICOLA — Congregazione benedettina di S. Nicola de Arenis. 12. 39.
NOBILTA' — Se si cancelli con la professione. 215.
NOMINA — In che la nomina differisca dall'elezione. 1168.
NORBERTO — Monache di S. Norberto. 21. 25.
NOVIZI — A chi spetti riceverli. 58. se si richiegga il consenso del Convento. 59. decreto di Pio IX. su ciò. 59. se valga per tutti. 60. se gli Esaminatori non siano sette. 61. da chi debbano questi essere eletti. 62. modo da tenersi dal Provinciale prima di riunire gli Esaminatori. 63. se il Prelato ammettesse qualcuno senza lettere testimoniali. 64. se si richieggano altri attestati. 66. se l'Ordinario dasse informo generico o nessuno. 67. se l'Ordinario negasse le lettere testimoniali, perchè non conosce il giovine. 68. cosa debba fare il Provinciale, riuniti gli Esaminatori. 69. a che il giuramento. 70. cosa debba il Generale. 71. se l'approvato nel primo scrutinio possa essere espulso nel secondo. 72. se altro occorra per l'ammissione di un Novizio. 73. in qual Convento e da chi debba essere mandato l'approvato. 74. se valga la professione di chi non fece il Noviziato in Convento non designato. 75. a chi debba il Provinciale commettere la vestizione del Novizio. 76. se il Superiore locale potrebbe non vestirlo. 77. se il Superior locale debba fare avvertenza al Novizio. 78. che debban fare appena vestiti i Novizi. 79. a chi, non vestiti ancora, debban confessarsi. 80. con qual cerimonia si vestano. 81. se tale vestizione si debba registrare in qualche libro. 82.
NOVIZI — Se sarebbe nulla la vestizione dei Novizi, non osservati i decreti di Pio IX. 83. qual debba essere il luogo destinato al Noviziato. 84. quante celle. 85. se nel Noviziato possano entrare altri. 86. chi debba conservare le chiavi della porta. 87. chi far debba da Vice-maestro. V. Maestro — In che debbano occuparsi i Novizi. 94. in che i Novizi Conversi. 95. se i Novizi possano trattare coi professi. 96. necessità di collocare i buoni in Noviziato. 97. se i Novizi siano obbligati alla Regola e alle Costituzioni. 98. se possano andarsene. 104. onde si conosca, se siano atti alla professione. 104. qual numero decida nella votazione. 105. e nella parità. 106. se pecchi chi neghi il voto al degno o lo dia all'indegno. 107. se pecchi chi induca o ritragga qualcuno. 108. se il Confessore possa negare il voto ad un Novizio indegno. 109. se qualcuno possa esser costretto a farsi Religioso. 110. se si richiegga il consenso dei genitori. 111. se i Novizi siano soggetti a casi riservati. 112. se guadagnino le indulgenze. 113. se possano essere puniti e se possano essere dispensati. 114. se possano essere promossi agli Ordini e ricever benefici. 115.
NOVIZI — Chi debba pagare i debiti dei Novizi. 116. se debbano stare con l'abito regolare. 117. se soddisfacciano al coro. 118. se valgano pei Minori le cose ordinate pei Novizi. 119. perchè siano contenti i Novizi. 120. se e come debbano ri-

nunciare i loro beni. 180. V. Rinuncia—Che debba farsi, terminato l'anno di pruova. 199. V. Professione — Se debba fare nuovo noviziato chi passa da una all'altra Religione. 244. V. Passaggio — Se sia proibito ricever Novizi, ove non sia la vita comune. 649. V. Vita Comune. Se i Novizi si possano confessare a tutti gli approvati dal Prelato. 953.
NULLA — Nullità — Come debba regolarsi chi fece la professione nulla. 248. se debba restituirglisi l'abito. 250.

O

OBBEDIENZA — Se l'obbedienza sia il voto principale. 319. che cosa sia e di quante specie. 320. se pecchi chi va contro questa obbedienza. 321. se l'obbedienza sia necessaria ad ognuno. 322. se pecchi chi disubbidisce al Superiore. 323. obbedienza come voto. 324. doti dell'obbedienza per esser meritoria. 325. qual cosa cada sotto voto di obbedienza. 326. Se il Religioso debba sempre obbedire. 327. se l'ignoranza scusi dal precetto della Regola. 328. quando si pecchi contro il voto di obbedienza. 329. in quali casi debba il Religioso obbedire al Prelato. 330. se obblighino sotto precetto le cose contenute nella Regola dei Frati Minori. 331. se il Prelato possa obbligare in materia grave sotto colpa veniale e viceversa. 332. quando intenda comandare sotto colpa grave. 333. se possa comandare atti interni. 334. se al suddito debba esser manifesta la volontà del Superiore. 335. se la Regola possa essere abrogata dalla consuetudine o dal Prelato. 336. se le Costituzioni obblighino in coscienza — V. Costituzioni. Se il Regolare debba ubbidire al Prelato riformatore. 344. al Papa. 345. per quali titoli. 346. se il Papa possa distruggere il voto di obbedienza 347. se il voto di obbedienza dei Minori è simile a quello degli altri Regolari. 348. se obblighi ogni precetto del Superiore — V. Precetto. Se il suddito debba ubbidire nel dubbio su la liceità del comando. 363. se ad un Prelato scomunicato o della cui legittima elezione si dubita. 363. se ad altri comandi — V. Prelato.
OBLATI — Congregazione degli Oblati di S. Ambrogio. 21. 7. Congregazione delle Oblate Pie Operarie. 21. 28.
OCCULTARE — Se pecchi il Religioso che occulta qualche cosa al Prelato. 538.
OFFICIO Divino — V. Ore canoniche
OLIVETANA — Congregazione benedettina. 12. 42.
OPERA — Comandata — Se si possa porre per voto — V. Voto.
OPERARI — Congregazione dei Pii Operarii. 21. 15.
ORATORII—Se i Regolari possano dir messe negli Oratori privati. 831. se possano ergerli nei loro Conventi. 859. se possano confessarvi. 989.
ORDINI — Soggetti al Ministro Generale dei Frati Minori. 18.

ORDINAZIONE — Ordini — Se il Novizio possa essere promosso agli Ordini. 115. se il Religioso, ch'è promosso all'Ordine sacro, debba rinnovar la professione. 206. se l'espulso possa esercitare gli Ordini — V. Espulso. Se i Prelati Regolari possano ordinare. 797. se rilasciare le dimissorie. 798. quali Prelati. 799. se i Provinciali di origine o di domicilio. 800. requisiti per ordinarsi i Regolari. 801. se i Prelati non possano rilasciare le dimissorie ad alcuni sudditi. 802. se sia valida l'ordinazione senza legittima dimissoria. 803. a quali Vescovi i Prelati debbano dirigere i loro sudditi. 804. se a qualunque Vescovo. 805. se possano traslocare i Chierici per la facile ordinazione. 806. quanto tempo l'ordinando debba dimorare in un Convento. 807. donde si conosca che il Diocesano sia impedito. 808. se il Vescovo ordinante possa esaminare. 809. in qual tempo si possano ordinare i Regolari. 810. in qual'età. 811. se debbano osservare gl'interstizi. 812. chi possa dispensarvi. 813. se per la dispensa si richiegga una causa. 814. se in un dì possano ricevere più ordini. 815. donde si misuri la necessità della dispensa. 816. se al Vescovo debbano presentare la fede del battesimo. 817. con quale titolo si ordinino. 818. se con l'ordinazione rimanga ratificata la professione. 819. se ai Regolari giovino le assoluzioni dei Vescovi. 820. chi li assolva dalle pene incorse per motivi di ordinazione. 822. se avranno esercitato l'ordine ricevuto. 823. quale notturno e quali messe dovranno dire. 824.

ORE — Se i Regolari siano obbligati ad intervenire alle 40. ore. 415.

ORE Canoniche — Che cosa siano le ore canoniche. 860. se i Regolari vi siano obbligati. 861. se anche i sospesi, i carcerati. 862. se gli espulsi e i secolarizzati. 863. se quelli che passano a Conversi o ad Ordine non addetto al coro o al matrimonio. 864. se i Conversi e i Novizi. 865. se in coro. 866. se i Novizi soddisfacciano al coro. 867. se pecchi chi non interviene al coro. 868. quanti di numero nel coro. 869. se siano esenti i Padri graduati. 870. quando i Regolari debbano dire le ore. 871. se possano anticiparle. 872. come debbano stare nel coro. 873. se debbano accendersi le candele. 874. se soddisfacciano i Chierici in coro occupati ad altro. 875. se per rumore non odano. 876. se non aspettando la parte opposta. 877. se fuori di coro con altri. 878. se mentalmente fuori di coro. 879. se possano invertir l'ordine. 880. se vi siano cause scusanti dalla recita delle ore. 881. come debba regolarsi chi dubita. 882. se possano usare il nome del Fondatore. 883. se dire il *Sacrosanctae*. 884. se pecchi chi dice un officio per un altro. 885. se chi dimenticò una parte. 886. quando mortalmente. 887. come debbano recitarsi le ore canoniche. 888. se possano anticiparsi le litanie e l'ufficio dei morti. 889. quale Breviario e Calendario debbano usare. 890. se siano obbligati a dati uffici. 891. se agli uffici della Vergine e ai Salmi

Penitenziali. 892. se pei loro Religiosi defunti. 893. quale officio in viaggio. 894. quale il Confessore delle Monache. 895. quale il Terziario secolare. 896. quale il Regolare fatto Vescovo. 897. se questi possa adottare i Beati della sua Religione. 898. se i Regolari possano mutare il rito. 899. quali Pontefici abbiano trattato della correzione del Breviario. 900. quali Ordini possano usare il Breviario Francescano. 901. se tutti i Francescani possano dire lo stesso officio. 902. se la comunicazione dei privilegi si estenda agli uffici dei Santi. 903.
ORIGINE dei Regolari — n. 1.
OROASI — Canonici Regolari (di). 5. 6.
OSPEDALI — Quali fondati dai Frati Minori. 19. 15.
OSPEDALIERI — L'Ordine di S. Giovanni di Dio (degli). 10. 18.
OSPIZIO — Disposizioni esistenti intorno agli Ospizi. 1468.
OSTIA SACRA — Se i Regolari possano negare al Parroco di prenderla nelle loro Chiese. 420.

P

PADRI — Congregazione dei Padri della Società di Maria. 21. 31.
PAOLO — Congregazione di S. Paolo prima eremita. 12. 25.
PAOLOTTI — V. Minimi.
PAPA — Se il Papa possa dispensare i tre voti solenni. 316. se possa approvare una Religione con voti semplici. 317. se si debba a lui ubbidire. 345. e per quali titoli. 346. se possa distruggere il voto di obbedienza. 347. e quello di castità. 451. e quello di povertà. 475. se, quando il Papa dispensa, si richiegga la licenza del Superiore. 655. se si richiegga la licenza del Papa per passare da una all'altra Religione. 237.
PARROCO — Se il Parroco possa validamente professare. 173. se le funzioni di Parroco disdicano allo stato religioso. 609. nota. Se il Parroco possa differire il trasporto del cadavere associato dai Regolari — V. Processione; se possa impedire ai Regolari il predicare. 926. se possa impedire i Confessori. 985. se possa impedire i Sacerdoti a dire messe nella sua Chiesa. 831. se sia necessaria la licenza del Parroco per l'erezione di un Convento. 1364.
PASSAGGIO — Se il Religioso converso possa passare a Chierico. 233. se il Regolare possa passare da uno all'altro Ordine. 234. se debba esser migliore la Religione, ove vuol passare. 235. per quali condizioni sia lecito il passaggio. 236. se si richiegga la licenza del Papa. 237. se i Prelati dei due Ordini siano discordanti. 238. se debba esporre una causa, chi vuol passare. 239. se sia sempre lecito il passaggio dalla lassa alla più stretta Religione. 240. cause giuste pel passaggio. 241. se possa passare alla più lassa chi ebbe licenza di passare ad altra Religione. 242. se alla Religione militare. 243. se sia tenuto a nuovo Novi-

ziato, chi passa ad altro Istituto. 244. se perda alcuni diritti, chi passa. 245. se ed a chi appartengano i beni di chi passò. 246.
PATRIA Potestà—Se la professione liberi dalla patria potestà. 216.
PATRONATO — V. Processione.
PECCATI — Se si rimettano con la professione. 214. di che natura debba essere il riservato. 996. quale sia il peccato di chi viola l'obbedienza o la castità o la povertà — V. Obbedienza — Castità — Povertà.
PECULIO — Che cosa sia peculio — 486. se sia permesso ai Regolari. 552. V. Regolari.
PENA — Di quante sorte sia la pena. 353. se il Religioso sia tenuto a soddisfarla. 354. pene contro i donanti. 591. pene contro i proprietarl. 667. pene contro gli apostati—V. Apostasia— se il Prelato possa rimettere le pene. 1413. quale pena debba imporre il Giudice. 1712. se possa aumentare o diminuire le pene tassate. 1713.
PENITENTI — L'Ordine dei Penitenti di S. Francesco. 17. 3.
PENSIONI — Se il Prelato possa imporre pensioni su i beneficî della sua Religione. 608. se i Regolari possano averli su i beneficî vacati per la loro professione. 609.
PERFEZIONE — Se tutti siano tenuti alla perfezione cristiana. 23. in che essa consista. 25. mezzi per acquistarla. 33.
PERPETUE — Congregazione delle Perpetue adoratrici. 21. 27.
PERSECUZIONE — Se sia lecita la secolarizzazione per ischivare la persecuzione. 225. o pure passare ad altro Istituto. 241.
PERSONAGGIO — Se sia lecita la secolarizzazione per servire ad un personaggio. 230.
PIE — Scuole Pie dei Chierici poveri della Madre di Dio. 21. 8. Chierici Regolari delle Scuole Pie. 21. 17.
PIETRO —Canonici Regolari di S. Pietro di Monte Corbulo. 5.27.
PITTURE — Se il Regolare possa disporre di pitture da lui fatte. 573.
PII Operarii — V. Operarii.
PORTUESI — Canonici Regolari Portuesi. 5. 5.
PORZIONE — Se i Regolari siano tenuti a pagare la porzione canonica. 414.
POSSESSO — Che cosa sia possesso e di quante specie. 484. privilegi del possessore. 485.
POSTULAZIONE — V. Elezione.
POTESTÀ—Potestà del Maestro dei Novizî.92. patria potestà. 216.
POVERI — Congregazione dei Poveri infermi. 19. 12.
POVERTA' — La povertà è il terzo voto religioso. 460. povertà e sue specie. 461. se la povertà sia virtù. 462. se l'uomo sia spregiato per la povertà. 463. beni che derivano dalla povertà volontaria. 464. povertà, come voto. 465. se tale voto sia eguale in tutti gli Ordini. 466. povertà in comune e in particolare. ivi. quali Religiosi non possano possedere in comune, nè in parti-

colare. 467. differenza delle due povertà. 468. donde sorge nel Regolare l'obbligazione di osservarla. 469. se sia essenziale ad ogni Ordine il voto di povertà. 470. se i Regolari possano avere la proprietà dei beni spirituali. 471. se facciano rettamente questo voto. 472. se sia facile il violarlo. 473. se si possa professare col ritenere qualche cosa. 474. Come conservare la povertà. — V. Vita comune — Povertà dei Minori — V. Minori — se il Papa possa dispensarla. 475. di quali beni privi questo voto. 476.
PRECEDENZA — V. Processione.
PRECETTO — Se l'ignoranza scusi dal precetto. 328. se obblighino sotto precetto le cose contenute nella Regola dei Frati Minori. 331. se obblighi a colpa ogni precetto del superiore. 349. di quante sorte sia il precetto. 350. se il precetto si distingua dal consiglio. 351. se il precetto penale obblighi anche a colpa. 352. di quante sorte sia la pena. 353. se sia tenuto a soddisfarla chi trasgredisce un precetto penale. 354. quale intenzione si richiegga nel soddisfare un precetto. 355. se si possa adempiere con un sol atto a due precetti. 356. se obblighi più la coscienza erronea che il precetto. 357. se sia obbligato ad una parte, chi non può adempierlo tutto. 358. se si debba ubbidire al genitore o al Prelato. 359. se poi due Prelati comandino cose opposte. 360. se valga la licenza dell'inferiore negata dal Superiore. 361. se il suddito debba ubbidire nel dubbio su la liceità del comando. 362. se ad un Prelato scomunicato o non bene eletto. 363. se dall'ubbidienza temesse un male. 364. se ad un precetto che dubita esser tolto. 365. se con pericolo di morte. 366. se ad assistere gli appestati. 367. se a predicare agl' infedeli. 368. se ad andare in Convento di aria malsana. 369. se a manifestare un delinquente occulto. 370. se in tempo di visita. 371. se ad accettare un ufficio. 372. se pecchi chi non celebra la messa secondo l'intenzione del Prelato. 373. se in correggere il suo Prelato. 374. se in fare opera supererogatoria. 575. se in accettare il Vescovato. 376. se sia il Religioso, fatto Vescovo o Cardinale, sciolto dai voti e dalle osservanze regolari. 377. a chi siano soggetti i Religiosi forestieri. 378. in che il suddito debba ubbidire al Prelato. 379. quali doveri nascano dall'obbidienza—V. Obbedienza.
PRECETTO di non aver danaro — V. Danaro.
PRECETTORI—V. Studi. Se i Regolari possano fare da Precettori nei Seminari. 1461.
PREDICATORI — L'Ordine dei Predicatori. 10. 4. delle Monache di S. Domenico. 10. 5. della Penitenza di S. Domenico. 10. 6.
PREDICAZIONE — predicatori. chi abbia il dovere di predicare. 904. doti dei Predicatori. 905. causa della predicazione. 906. fonti della predica. 907. metodo del predicare. 908. cose da dirsi o non dirsi dai Predicatori. 909. se pecchi, chi predica in peccato mortale. 910. età per predicare. 911. se, chi predica, debba essere sacerdote. 912. se il Predicatore sia obbligato alla professione di fede. 913. se il Regolare possa predicare. 914. da chi

debba aver la licenza. 915. se il Vescovo si opponga. 916. se possa opporsi. 917. se il Regolare possa fare un discorso nella sua Chiesa. 918. se i Regolari per ogni predica debbano chiedere la benedizione. 919. se possano predicare nelle loro Chiese, mentre si predica nelle parrocchie. 920. se possa ciò proibire il Vescovo. 921. se il Vescovo volesse predicare. 922. se il Vescovo possa predicare nelle Chiese dei Regolari. 923. di qual licenza abbiano bisogno i Regolari in predicare nelle Chiese dei secolari. 924. da chi debbano essere approvati. 925. se possa opporsi il Parroco. 926. se il Parroco possa darla a qualcuno. 927.se i Prelati possano esaminare i loro sudditi. 928. se il Vescovo possa esaminare i Predicatori Regolari. 930. se richiamare la licenza o sospenderli. 931. da chi debba essere punito, chi predica senza licenza. 932. se il Vescovo possa ai Regolari proibire l' uso della stola. 933. se il Predicatore possa tenere il capo coperto. 934. se il Regolare possa predicare pel Teologo. 935. quale Ordine abbia il Predicatore apostolico. 936. se vi sia alternativa di predicare tra Sacerdoti secolari e Regolari. 937. se il chierico secolare abbia bisogno della licenza dell'Ordinario nella Chiesa dei Regolari. 938. privilegi dei Predicatori Regolari. 939. a che ora debba predicarsi. 940. se possano i secolari sedere, mentre si predica. 941. quali debbano salutarsi dai Predicatori. 942. se i Predicatori possano ricevere lo stipendio. 943. se richiedere un pulpito più lucroso. 944. se chiedere limosine pei poveri. 945. se possano pei Predicatori le donne chiedere limosine 946. chi debba sostentare i Predicatori 947. per chi acquistino lo stipendio i Predicatori Regolari. 948.per chi i Predicatori dei Frati Minori. 949.

PRELATO — Se pecchi, rilasciando il voto per la secolarizzione. 228. se lo rilasci ad un malvagio. 229. se discordi col Prelato di altra Religione pel passaggio di un suo suddito. 238. quali pene incontri, se non osserva i decreti intorno agli espulsi. 298. doveri del Prelato intorno all'apostata. V. Apostasia. Quali cose possa comandare. V. Obbedienza. come debba giudicare i rei. V. Giudice.

PRELATO — Se il Prelato Regolare possa restringere la libertà delle Costituzioni. 341. se possa imporre nuova Regola e statuti. 343. se si debba ubbidire al Prelato riformatore. 344. se si debba ubbidire al Genitore o al Prelato. 359. se poi due Prelati comandino cose opposte. 360. se valga la licenza del Prelato inferiore negata dal Superiore. 361. se si debba ubbidire al Prelato scomunicato o della cui elezione si dubita. 363. se il Prelato sia tenuto agli statuti dell'antecessore. 384.

PRELATO — Che s'intenda per Prelato tra Regolari e di quante specie sia. 1315. se siano Prelati i Vicari dei Conventi, i Definitori, i Custodi, gli Assistenti. 1316. se differiscano fra loro prelatura, dignità, prepositura, grado. 1317. se si diano Prelati titolari. 1318. a vantaggio di chi sia la istituzione dei Prelati.

1319. se convenga che i Prelati preseggano. 1320. se il Prelato abbia motivo di temere di sua salute eterna. 1321. potestà del Prelato. 1322. se sia ordinaria o delegata. 1323. se siano legittimi gli atti del Prelato stimato illegittimo. 1324. come debba condursi il Prelato nella sua vita. 1326. se possa castigare i delinquenti. 1327. se con rigore o benignità. 1328. come debba procedere nel conoscere i delitti. 1329. se debba far professione di fede 1330. se sia tenuto alle leggi comuni. 1331. se alla residenza. 1332. se a mettere la vita comune. 1333. se a custodire la povertà. 1334. se al coro. 1335. se a difendere l'immunità ecclesiastica. 1336. se a visitare *limina apostolorum*. 1337. se a far leggere i decreti apostolici. 1338. se ad applicare le messe pei sudditi. 1339. se a fare istruire i Religiosi. 1340. se ad accettare coloro che si vogliono far Religiosi. 1341. se a render conto dell'amministrazione. 1342. se ad altro. 1343. chi debba provvedere ai bisogni del Prelato. 1344 se, chi è preso da turchi, perda la Prelatura. 1345. se possa accettare il Vescovato o il Cardinalato. 1346.

PRELATO — Di quali Prelati si parli nei privilegi di essi. 1347. se possano usare i suggelli. 1348. e scegliere notai tra i loro sudditi. 1349. e ricever Novizi. 1350. e dare l'abito a Terziari e fanciulli. 1351 ed ordinare. 1362. e istituire Confessori e Predicatori. 1353. e rivelare le cose udite in confessione o in visita. 1354. ed entrare e fare entrare nei Monasteri delle Monache. 1355. ed ascoltare le confessioni delle Monache. 1356. e concedere alle Monache lo straordinario. 1357. ed assistere all'elezione dell'Abadessa. 1358. ed accettare o rinunciare Conventi. 1359. decreti su ciò. 1360. se sia di essenza la licenza dell'Ordinario per l'erezione di un Convento. 1361. se sia necessaria la licenza della S. Sede e dell'Ordinario pel trasferimento di un Convento da un luogo all'altro. 1362. se l'Ordinario possa dare la licenza senza udire gli altri Regolari. 1363. se senza udire i Parrochi. 1364. se il Prelato possa abbandonare i Conventi ricevuti. 1365. se erigere o sopprimere Provincie. 1466. se fare la riduzione delle messe. 1367. se fare decreti. 1369. se trasferire i sudditi. 1370. se mandare i sudditi tra gl'infedeli. 1371. se rimuovere i sudditi Consultori. 1372. se consacrare e interdire Chiese e benedire paramenti sacri, olii, ceneri. 1373. se dar licenza di leggere i libri proibiti. 1374. se mandare sudditi in Roma. 1375. se far rimanere un suddito nel secolo. 1376. se concedere monitori. 1377. se concedere indulgenze ed affigliare. 1378. se affigliare i sudditi in altra Provincia o Convento. 1379. se dare le assoluzioni nelle solennità. 1380. se visitare i Conventi. 1381. se conceder dignità o rimetter pene per richiesta di secolari. 1382. durata degli uffici concessi. ivi. se possa dispensare dal coro e dai dì festivi. 1383. se concedere gli onori degli uffici non sostenuti. 1384. se sottrarre un suddito dalla soggezione del Prelato inferiore. 1385. se tener l'amministrazione

dei beni. 1386. se istituire Confraternite. 1387. se occupare due Prelature. 1388. se aver giurisdizione su i sudditi Parrochi. 1389. se privare i sudditi di dignità o prelatura. 1390. se possa essere deposto il Generale. 1391. se i Prelati possano usare insegne vescovili e quattro candele nella messa. 1392. se rinunciare i privilegi. 1393. o dispensare in essi. ivi. se punire sudditi eretici. 1394. Come deve condursi il Prelato con gli accusatori, coi denunzianti, coi testimoni, nell'inquirere — V. Accusa — Denunzia — Testimoni — Inquirere.

PRELATO — Se il Prelato possa scegliersi il Confessore. 1395. ed assolvere i sudditi. 1396. ed ordinare ai Confessori d'imporre date penitenze. 1397. da quali casi possa assolvere. 1398. perchè questi privilegi. 1399. se il Superior locale possa scegliersi il Confessore 1400. quali casi possa il Prelato riservare. 1401. se il Confessore suddito possa assolvere da questi casi. 1402. se il Superiore locale. 1403. se qualche volta il Regolare si possa confessare ad estraneo Confessore. 1404. se almeno in virtù della Bolla della Crociata o del Giubbileo. 1405. se il Prelato possa sospendere i Confessori. 1406. se possa assolvere i sudditi dall'eresia. 1407. se dalla percussione dell'altro Religioso. 1408. se dalla violazione della clausura. 1409. perchè il Penitenziere M. conceda questo caso. 1410. se possa assolvere dalle censure. 1411. se possa assolvere dalla simonia. 1412. se da pene incorse per delitti. 1413. se dispensare nella bigamia 1414. se dispensare nell'irregolarità. 1415. nascente da omicidio. 1416. o da difetti. 1417. se dispensare i Novizi. 1418. se da difetto nascente da natali. 1419. se irritare o dispensare voti. 1420. se il voto di passare in altra Religione. 1421.

PRELATO — Chi possa dispensare i voti del Prelato. 1422. se il Prelato possa dispensare il giuramento. 1423. regola da tenersi. 1424. se possa comminare censure ed irregolarità. 1425. se possa ciò fare lo scomunicato o sospeso. 1426. che possa il Generale pel Breve *In Specula*. 1427. che possa nei giudizi contro i sudditi — V. Giudice. Licenza del Prelato per non peccare il suddito e quando quegli deve darla — V. Regolari — Obbedienza — Licenza. Se il Prelato possa interpretare il Tridentino in rapporto alla povertà. 546. — V. Regolari — Povertà — Se possa alienare i beni del Convento. 596. se trasferirli o affittarli o donarli — V. Regolari — Donare — Se possa permettere il taglio degli alberi. 604. se pecchi, ove non dà il necessario. 613. se pecchi nel non introdurre la vita Comune — V. Vita Comune — Se possa punire e dispensare i Novizi. 114. se la professione debba farsi in sue mani. 151. come debba regolarsi prima di far professare. 154. V. Provinciale.

PRELATURA — Se Prelatura si confonda con dignità, ufficio grado. 1317. se il Superiore possa privare il suddito di Prelatura. 1390.

PREMONSTRATENSI — Canonici Regolari. 5. 19.

PRESCRIZIONE — Tempo da decorrere per prescrivere contro i Regolari. 1083.
PRESENTE — Se il Prelato possa riceverne per ricezione di Novizi. 102. se in visita. 1152. se nell'elezione. 1265.
PRESIDENTE — Chi sia il Presidente nei Capitoli dei Regolari— V. Elezione—Se il Presidente di un Convento abbia voto.1203.
PRETI — Congregazione dei Preti dell'Oratorio. 21. 4. 5.
PREZIOSO—Quali cose preziose siano superflue ai Regolari.491. da non doversi concedere dal Prelato. 533. se il Prelato possa alienare cosa preziosa sotto i 40. scudi. 600.
PRIMITIVA — Che cosa sia primitiva istituzione per rapporto ai Regolari. 35.
PRINCIPI — Se i Regolari siano tenuti alle leggi dei Principi.388.
PRIVILEGI — Che cosa sia e di quante sorte il privilegio. 1428. chi possa concederlo. 1429. come si acquisti. 1430. chi possa concederlo ai Regolari. 1431. se i Regolari comunichino fra loro nei privilegi. 1432. quali Ordini siano Mendicanti. 1433. se comunichino in tutti i privilegi. 1434. anche in quelli concessi con la clausola *che non si comunicano*. 1435 conferma di privilegi e sue specie. 1436. avvertenza su ciò. 1437. interpretazione di privilegi. 1438. segue. 1439. quando il privilegio abbia effetto. 1440. se i Prelati possano rinunciare i privilegi. 1441. se restringerne l'uso. 1442. se i Vescovi possano derogarvi o abrogarli. 1443. se si debba credere ai Regolari, ove vantano alcun privilegio. 1444. se perda il Convento altrove traslocato i privilegi. 1445. se si possa usare il privilegio comunicato contro la Religione, da cui si comunica. 1446. come si estinguano i privilegi. 1447. quali furono rivocati. 1448. e dal Tridentino. 1449. se i concessi da Benedetto XIII. 1450. se i concessi *vivae vocis oraculo*. 1451. se i Regolari possano usare privilegi rivocati. 1452. quali individui godano i privilegi ooncessi ad un Ordine. 1453. quali privilegi godano i Regolari. 1454. se l'altare privilegiato concesso ad un Ordine s'intenda concesso ad altri. 1455. quali luoghi dei Conventi godano l'immunità. 1456. quali privilegi abbiano intorno alle indulgenze. 1457. se cessino le indulgenze, cessando le Chiese dei Regolari. 1458. se godano il privilegio della Bolla della Crociata. 1459. se i Regolari possano far da Parrochi e Superiori Conventuali. 1460. se da Precettori nei Seminari Vescoviti. 1461. quali privilegi abbiano intorno alle Biblioteche. 1462. se i Conversi possano toccare i sacri vasi. 1463. se possano i Regolari suonare le campane di notte e di giorno. 1464. se possano affigliare secolari *in articulo mortis*. 1465. se aggiungere nelle litanie i proprî Santi. 1466. quali benedizioni fare. 1467. disposizioni su gli Ospizî. 1468. se i Regolari possano essere eletti Cardinali. 1469. Delegati del Papa. 1470. Consultori. 1471. Vicari Generali.1472. Esaminatori Sinodali. 1473. Vicarii Capitolari. ivi. se e quali possano assistere alla cappella pontificia. 1474.

PROCCURATORE — Se la professione si possa fare per Proccuratore. 204. se si possa dare il voto per Proccuratore. 1192. quali Proccuratori Generali entrino nella Cappella Pontificia. 1474.

PROCESSIONE — Se i Regolari siano obbligati alle processioni. 1033. a quali. 1034. quali sono quelle per pubblico bene. 1035. se i Vescovi possano in ogni anno obbligarli. 1036. se per la loro prima visita e pel primo ingresso. 1037. se quelli che sono lontani dall'abitato. 1039. se i Regolari godano in ciò privilegi. 1040. se debbano essere invitati. 1041. quanti di numero. 1042. chi tra loro debba portar la croce. 1043. come portarla. 1044. se anche i Cappuccini. 1046. quale Convento tra i Minori Osservanti possa alzar la croce. 1047. sotto quale croce il Parroco. 1048. se possan vestire il Piviale i Conversi che portan la croce. 1049. se i Regolari possano usare il berretto. 1050. chi debba precedere tra il Clero Secolare e Regolare. 1051. chi tra Regolari di diversi Ordini. 1052. chi tra Osservanti e Cappuccini. 1053. chi tra quelli dello stesso Ordine. 1054. se i Chierici ai Conversi. 1055. se il Parroco Regolare ad altri. 1056. se i Regolari alle Confraternite. 1057. se queste possano essere costrette. 1058. chi termini le controversie di precedenza. 1059. se, finita la processione, i Regolari possano ritirarsi. 1060. se possano fare le loro solite processioni. 1061. qual via debbano in queste tenere. 1062. se possano usare il Piviale. 1063. se ammettere fanciulli. 1064. se entrare nelle Chiese delle Monache. 1065. se i Domenicani possano fare la processione del Corpo di Cristo e i Francescani quella di S. Antonio. 1066. quali tra Francescani. 1067. processione del 1. Agosto. 1068. se i Parrochi possano impedire l'associazione dei cadaveri ai Regolari. 1070. se questi possano rinunciare al diritto della tumulazione. 1071. se possano essere costretti. 1072. se i secolari possano scegliere la sepoltura nelle Chiese dei Regolari. 1073. se i Regolari possano indurre a ciò i secolari. 1074. se possano concedere l'uso della Cappella o sepoltura. 1075. se sia simoniaco il prezzo del seppellimento. 1076. se siano validi i patti tra Superiori locali e Parrochi. 1077. se i Regolari possano far patti in pregiudizio dei diritti parrocchiali. 1078. se i secolari possano acquistare il giuspatronato nelle Chiese dei Regolari. 1079. come debba regolarsi il Superiore, ove l'altare rovini. 1080. se il patrono possa vendere il suo diritto 1081. se i Regolari possano rimuovere le armi gentilizie. 1082. se invitare i popoli ad uffici pel Purgatorio. 1083. se il Parroco debba invitare i Regolari. 1085. se i Regolari possano essere costretti ad associare i cadaveri. 1086. se debbano essere invitati. 1087. se più Regolari che Preti secolari 1088. se i soli laici Regolari. 1089. dove debbano dirigersi i Regolari invitati. 4090. se siano obbligati ad aspettare per istrada. 1091. se il cadavere sia in deposito in una terza Chiesa. 1092. se il Parroco possa differire. 1093. se i Regolari possano levare il cadavere

senza del Parroco. 1094. se il Regolare possa far da Parroco nella casa del defunto. 1095. se i Preti possano pretendere candele di maggior peso. 1096. in qual luogo i Regolari abbiano a ricevere il cadavere. 1097. se i Parrochi possano ingerirsi nelle funzioni dei Regolari. 1098. se entrare con la stola nelle Chiese dei Regolari. 1099. da chi debbano farsi i funerali di chi scelse la sepoltura tra Regolari. 1100. se i Parrochi possano obbligare gli eredi ad altrettanto. 1101. e se si tumuli il cadavere tra Regolari. 1102. se gli eredi del defunto possano altrove trasportare il cadavere. 1103. se i Parrochi, seppellendosi il cadavere tra Regolari, possano chiedere di più. 1104. se debba credersi ad un testimone intorno all'elezione della sepoltura. 1105. se il Parroco debba restituire gli emolumenti, ove si scelse la sepoltura tra Regolari. 1106. che cosa si debba al Parroco, se la scelta della sepoltura è tra Regolari. 1107. dove si tumulino quelli che desiderano l'abito regolare. 1109. a chi spetti concedere l'abito. 1110. se i Regolari possano eleggersi la sepoltura. 1111. se muoiano fuori di chiostro. 1112. se possano trasportare il cadavere del Religioso nel camposanto. 1013. a spese di chi si seppelliscano i Novizî. 1114. se i Regolari possano costruire nuove sepolture. 1115. quali possano essere tumulati nelle Chiese dei Regolari. 1116.

PROCESSO — V. Denuncia. Accusa. Inquisizione. Giudice. Appello.

PROFESSIONE — Onde costi che un Novizio meriti o no professare. 104. condizioni per professare validamente. 121. *età* per professare. 122. se si faccia il Noviziato prima di sedici anni. 123. come s'intenda il Tridentino. 124. età nel Regno delle Due Sicilie. 125. se il Novizio si trovasse malato. 126. se in pericolo di morte. 127. se sia obbligato ai voti semplici chi professa prima dei 16. anni. 128. se l'età debba computarsi dalla nascita o dal battesimo. 130. come l'*anno di pruova* si debba computare. 131. se poi sia interpolato. 132. da qual dì cominci. 133. se a questo anno possa rinunciare il Novizio o la Religione. 134. se debba ripeterlo chi andò in famiglia dopo l'anno. 135. se poi lo fece parte in uno e parte in altro Convento. 136. come l'*animo di professare*. 137. se valga la professione di chi finse volerla e non la volle. 138. come debba convalidarla il finto professo. 139. se la volle con l'intenzione di non adempierne i voti. 140. come *la rimozione della violenza* 141. quale *timore* annulli la professione. 142. se anche le minacce e la negazione degli alimenti. 143. se senza lagnarsene. 144 se il timore della morte. 145. se costretto da causa libera. 146. se qualcuno possa essere costretto. 147. se la *frode* annulli la professione. 148. se qualcuno professi *con fine malvagio*. 149. se nello sdegno. 150. come *in mano* del Prelato. 151. se sia valida la professione fatta in mano del Vescovo. 152. se in mano del Superiore del Convento. 153.

PROFESSIONE — Come debba regolarsi il Provinciale prima della

professione. voti semplici. 154. come *capitolarmente*. 155. se possa il Convento senza del Prelato o viceversa. 156. se possa riceverla il Vicario Provinciale. 157. come *in Religione approvata dalla S. Sede*. 158. come si debba il Novizio obbligare *ai tre voti sostanziali*. 159. come la rimozione *della condizione ripugnante allo stato religioso*. 160. se sia valida la professione di chi vi appose la condizione di rimanersene in casa. 161. se fatta sotto condizione propria *de futuro*. 162. come per *l' impedimento* si annulli. 163. se il Prelato poteva dispensarvi. 164. se il Novizio tacque difetti occulti. 165. se per morbo incurabile o per vecchiaia. 166. se per simonia. 167. se ricevuta o fatta dallo scomunicato. 168. se il Novizio commise delitto prima dell' ingresso. 169. se sia valida la professione di chierico ricevuto per converso. 170. se di chi mentì il sesso. 171. se degl'illegittimi, o infami, o illetterati o figli di Eretici, di Ebrei, di Gentili. 172. se del coniuge, dell'indebitato, del figlio di famiglia, del Parroco, del Vescovo. 173. se di chi fece voto di entrare in Religione stretta. 174. perchè illecita la professione del figlio di famiglia. 175. come sia nulla la professione di chi *non è sano di mente*. 176. come non debba *esser soggetto ad altra persona* chi professa. 177. se professi validamente il coniuge innocente. 178. se il suddito contro la volontà del Sovrano. 179.

PROFESSIONE — Che cosa è e di quante specie la professione. 200. se si possa professare con segni o con lo scritto. 201. condizioni per la professione tacita. 202. se possa essere obbligato a farla solenne, chi la fece tacita. 203. se possa farsi per Procuratore. 204. se debba farsi in Convento. 205. se debba rinnovarsi nell'ordinazione. 206. se debba essere registrata. 207. se la professione impedisca di contrarre matrimonio. 208. se il Papa possa dispensarvi. 209. se la professione irriti il matrimonio. 210. se sciolga gli sponsali. 211. se spogli dei beni temporali. 212. se il secolarizzato ricuperi i beni rinunciati. 213. se con la professione si sciolgano i giuramenti e si rimettano i peccati e si rimuova l'irregolarità. 214. se cancelli le macchie temporali. 215. se sciolga dalla patria potestà. 216. come debba regolarsi, chi fece la professione nulla. 248. se non possa fuggire. 249. se debba restituirglisi l'abito. 250. se il Superiore debba credere al fintamente professo. 251. V. Reclamo. se il professo possa passare ad altra Religione. 234. V. Passaggio. Doveri del Professo. V. Regolari.

PROPRIA — Proprietà. Quale sia la cosa propria. 545. V. Dominio — se nella proprietà si dia parvità di materia. 662. se vi sia pena contro i Regolari proprietarî. 667.

PROTETTORE — Disposizioni intorno ai Protettori degli Ordini Regolari. 1475. quali cose possano, e quali non possano intorno agli ordini protetti. 1476.

PRUOVA — Anno di Pruova — V. Anno.

PROVINCIALE — Che debba fare prima di riunire gli Esamina-

tori per la ricezione dei Novizi. 63. se incorra in pene, omettendo le lettere testimoniali. 64. come doveva operare prima del decreto di Pio IX. 65. se debba richiedere altri attestati. 66. se l'Ordinario risponda con lettera privata o generalmente o non risponda. 67. se neghi la lettera testimoniale. 68. che debba fare, riuniti gli attestati. 69. come si soddisfi alla verità del giuramento. 70. se debba ottenere permesso dal Generale. 71. e prima dalla S. Congregazione e dal Governo nel Regno delle Due Sicilie. 73. se al Provinciale spetti il mandare il ricevuto al Noviziato. 74. in Convento designato. ivi. a chi debba commettere la vestizione del Novizio. 76. come debba scegliere il Maestro dei Novizi. 89. se possa ricever danaro per l'accettazione di un giovine. 100. o altra cosa. 101. o qualche presente. 102. quali atti debba formare per ammettere alla professione un Novizio. 154. V. Professione — Quali siano le facoltà e i doveri del Provinciale — V. Prelato.

Q

QUARANTA — Se i Regolari siano tenuti alle 40. ore. 415.
QUARTA — Se i Regolari debbano pagare la quarta funebre. 414.
QUATTRO — Le quattro Regole principali. 1.
QUESTUARE — Questua — Se i Regolari debbano dipendere dagli Ordinari per questuare. 395. se debbano loro mostrare le obbedienze. 396. se possano questuare prima delle Confraternite. 397. in quali luoghi. 398. se per mezzo di secolari. 399. in nome di chi. 400. se i questuanti possano ritenere per sè una parte. 401. se i Superiori possano affittare le questue. ivi. obbedienza coi connati — nota — se incorrano in pena coloro che impediscono ai Regolari di questuare. 402. come debbano condursi i questuanti. 403. se possano entrare nelle taverne. 397.
QUINQUENNIO — Se debba credersi al fintamente professo nel quinquennio. 251. se il quinquennio sia necessario pel reclamo. 253. se si possa reclamare dopo il quinquennio. 263. chi sia il Giudice dopo il quinquennio. 264. V. Reclamo.
QUINTINO — Canonici Regolari (di S.). 5. 9.

R

RECLAMO — Rimedio pei nullamente professi. 253. da farsi dentro il quinquennio. ivi. condizioni da osservarsi per reclamare. 254. se il reclamante debba ritener l'abito. 255. se il superiore locale possa cedere il suo diritto all'Ordinario. 256. se il Superior locale e l'Ordinario debbano giudicare di conserva. 257. se discordino. ivi. se la professione invalida

fosse fatta fuori di Convento. 258. che debbano fare i Giudici prima della sentenza. 259. chi debba far da Difensore della professione. 260. che cosa debba farsi dopo la sentenza. 261. quali siano i Giudici per la seconda sentenza. 262. se poi qualcuno nel quinquennio non reclamò per timor grave. 263. se reclamò e poi lasciò e dopo il quinquennio riprese l'istanza. 264. se la causa di nullità sia per impedimento non manifestato. 265. se queste leggi valgano anche pel Vicario del Papa. 266. se possa reclamare l'ordinato *in sacris*. 267. se il Superiore debba scacciare di chiostro il reclamante. 268. se qualcuno debba reclamare. 269. se per la povertà dei genitori. 270. se chi professò prima dei sedici anni. 271. chi debba dare gli alimenti al reclamante. 272. se possa provare il fintamente professo. 273. se la professione nulla valga per voto semplice. 274. se debba farsi la restituzione *in integrum*. 275.

RECOLLEZIONE — V. Studi.

REDENTORE — Congregazione del SS. Redentore. 21. 23.

REGOLA — Regole principali. 1. altre Regole. 21. Se tra Regola e Costituzioni vi abbia differenza. 46. Se i Novizi siano obbligati alla Regola. 98. Che cosa sia la Regola. 54. se le cose contenute nella Regola obblighino sotto colpa e pena. 55. norma da tenersi su ciò. 56. se sia rilassata. 57. se la Regola possa essere abrogata. 336. se il Prelato possa imporre nuova Regola. 343.

REGOLARI — Loro origine. 1. in quante classi si possano dividere. 34. loro differenza. 36. se vadano sotto nome di Chierici. 37. a che servano. 39. perchè gli antichi Regolari a ciò non guardavano. 40. se non mai mancheranno. 41. scopo dei Mendicanti. 42. che cosa costituisca un Regolare professo. 43. se differiscano fra loro Istituto, Ordine, Congregazione Regolare. 48. se qualcuno abbia bisogno del consenso dei Genitori per farsi Regolare. 111. se qualcuno possa essere costretto a farsi Regolare. 110. se il Regolare possa passare da un Ordine all'altro. 234. Cose essenziali all'Istituto Regolare. 44. come un Ordine si distingua dall'altro. 47.

REGOLARI — Se il Regolare debba eseguire tutti i consigli evangelici. 24. se pecchi, non diventando perfetto. 26. se non avanzisi nella perfezione. 27. se debba persuadersi che vi si avanzi. 28. se debba aver dome le passioni. 29. se pecchi più del secolare in parità di circostanze. 30. se pecchi sempre, ove non sia sollecito di sua perfezione. 31. se debba professare una Regola ed una Religione. 51. deliberazione da prendere. 53. se debba vivere secondo la Regola rilassata. 57. se possa secolarizzarsi — V. Secolarizzazione — Se debba e quando ed a chi ubbidire — V. Obbedienza — Precetto — Doveri. Se i Regolari possano questuare — V. Questua — Se siano soggetti ai Vescovi i Parrochi Regolari. 404. se possano confessare senza licenza dei Vescovi — V. Confessori — Se possano parlare con le Monache. 406. se senza licenza dei Vescovi possano predicare — V.

Predicatori — In quali cose relative a fede dipendano dai Vescovi. 407. ed a sacramenti. 408. ed in altre cose. 409. se possano essere castigati dai Vescovi. 410. se dai medesimi abbiano altra dipendenza. 411. quando i Vescovi possano castigare i Regolari. 413. se siano obbligati a pagare la quarta decima e le decime e la porzione canonica. 414. se possano essere obbligati ai casi di coscienza. 415. dove debbano tenere il SS. — 419. se possano negare al Parroco la sacra ostia. 420. a quali leggi sinodali siano tenuti. 421. se siano soggetti alle censure dei Vescovi. 422. all' interdetto.423. all' assoluzione. 424.

REGOLARI — Se i Regolari possano acquistare beni immobili. 493. se mendicare. 494. qual uso debbano avere delle cose. 495. quale licenza sia necessaria per non peccare. 496. se vi abbia consuetudine di non chiederla. 497. se sia sufficiente il silenzio del Prelato. 498. donde si raccolga il consenso nel tacere. 499. se operino lecitamente con licenza presunta. 500. se con licenza estorta a forza. 501. se con licenza generale. 502. se poi il Prelato abbia negato la licenza. 503. condizioni per non peccare. 504. se pecchi il Regolare che prega il donante a dare al parente. 505. o a depositare qualche cosa per usarla per sè. 506. o se riceva qualche cosa per darla ai poveri. 507. o la riceva a turpe fine. 508. se riceva cose commestibili. 509. e se riceva nel dubbio della volontà del Prelato. 510. o riceva reliquie di santi. 511. o riceva e mandi lettere. 512. o accetti onori. 513. se usi cosa del Convento e poi la ripone nel luogo suo. 514. se prenda dei beni da lui dati al Convento. 515. se rubi al Convento. 516. se usi cosa dal Prelato concessa ad altri. 517. se poi la tenga senza licenza. 518. se rubi al secolare e dà la cosa rubata al Convento. 519. se il furto di lui sia maggiore fatto al secolare o all' altro Regolare. 520. se si approprii qualche cosa trovata. 521. se giuochi e di chi sia il lucro. 522. se non accetti cosa, che gli si vuol donare. 523. se riceva qualche cosa per usarla con licenza di Superiore maggiore. 524. se compri libri. 525. se sia obbligato a manifestare ciò che ha con licenza tacita. 526. se pecchi, ove riceva cosa che il Prelato volea ricevere per altri. 527.

REGOLARI — Come debba essere *ragionevole la licenza* del Prelato. 528. se pecchi il Prelato che concede cosa ad usi illeciti. 529. se conceda l' uso delle cose superflue. 530. se dicesse che può concederlo. 531. se concedesse licenza irrevocabile. 532. se conceda l' uso di cose preziose. 533. per quali somme di danaro possa il Prelato dar la licenza. 534. se possa a qualche suddito concedere la stanza in due Conventi. 535. che voglia dire che il Regolare debba *usare le cose come non sue*. 536. se pecchi il Regolare che dicesse sua una cosa. 537. se occulti cosa al Prelato successore. 538. se l' occulti al Prelato che gli fa la visita o gli chiede l' inventario. 539. se abbia l' animo di occul-

tarla. 540. se mormori, affinchè il Prelato non gli tolga qualche cosa. 541. se occulti cosa a sè necessaria. 542. se usi cosa minima senza licenza. 543. se ritenga senza licenza una cattedra. 544. se possa aver cosa *propria* con licenza. 545. se il Prelato possa interpretare il Tridentino intorno alla proprietà. 546. se il Regolare pecchi, ove usi la cosa ad uso non richiesto. 547. se disponga di ciò che supera i suoi bisogni. 548. se non voglia risegnare le cose concessegli. 549. o non cedere la stanza da lui adornata. 550. come il Regolare debba usar le cose *nei modi permessi dalla Regola*. 551. se il Regolare possa avere un immobile o il peculio. 552. chi sia il padrone dell' usufrutto dei beni del professo. 553. se possa il Regolare trarre rendite da un immobile. 554. e se non vi abbia vita comune. 555. se possa tenere una somma di danaro concessagli dal Prelato. 556. se il Prelato possa concedergli l'uso delle cose guadagnate. 557. se sia lecito avere una comune cassa in Convento. 558. da chi debba conservarsi il danaro. 559. se il Prelato possa concedere l' uso delle cose immobili o mobili. 560. se la licenza del Prelato scusi il Regolare. 561. cause che possano indurre il Prelato a concedere il peculio. 562. se siano permessi i livelli. 563. se il Regolare possa cederli ai consanguinei. 564. se possa comprarne un censo. 565. se farne dir messe per sè dopo morto. 566. se possa essere amministratore di beni temporali. 567. se possa far testamento. 568. per chi acquisti. 569. se possa essere esecutore testamentario. 570. se fideiussore o tutore. 571. che voglia dire. *usar le cose con modestia ed onestà*. 572. se possa disporre dei suoi scritti e delle sue scritture. 573. se pecchi in copiarsi gli scritti altrui. 574. se non conservi le cose concesse a suo uso. 575. se fatto Vescovo possa portare le cose che tiene. 576. se in contrattare senza licenza, rimanga obbligato. 577. se almeno rimanga obbligato il Convento. 578. se possa mutuare, commutare, comodare. 579. se possa ricevere cosa dall' altro Regolare. 580.

REGOLARI—Se il Prelato possa far donazioni. 581. se possa farla ad usi profani. 582. se possa farla il Regolare. 583. se il Regolare possa far limosine. 584. chi debba farle pel Giubbileo e prendere la Bolla della Crociata. 585. se possa il Cellerario od altro ufficiale donare. 586. di quali beni i Regolari non possano far donazione. 587. a chi non possano donare. 588. se, chi riceve cosa da Regolari, debba restituire. 589. doni permessi da Clemente VIII. 590. a quali pene vada soggetto il donante. 591. da chi possa essere assoluto chi li riceve. 592. se si richiegga una causa per donare. 593. quando possa il Regolare lecitamente donare. 594. se il Prelato possa disporre dei beni del Convento. 595. se possa in qualche caso alienarli. 596. se possa alienare i censi. 597. se trasferire i beni del Convento ricco al povero. 598. se permutare i beni di un Convento con quelli dell'altro. 599. se alienare cosa preziosa che non superi 40. scudi. 600. se affittare i beni

del Convento. 601. se estinguere con gli avanzi del Convento ricco i debiti del povero. 602. se prendere a mutuo ed ipotecare i beni del Convento. 603. se permettere il taglio degli alberi. 604. quali Ordini vadano soggetti ai decreti su l'alienazione dei beni. 605. pene su tutto ciò. 606. se il Prelato possa appropriarsi gli spogli dei Religiosi. 607. se imporre pensioni nei benefici. 608. se i Regolari possano aver pensioni. 609. se il Convento debba pagare i debiti contratti dal Prelato. 610. di chi siano i beni che il Prelato riceve pei Novizi. 611. quanti Regolari debbano essere in ciascun Convento. 648. Confessori Regolari. V. Confessori; Predicatori Regolari. V. Predicatori; Sacerdoti Regolari. V. Sacerdoti; Prelati Regolari. V. Prelato.

REGNO — Attestati richiesti pei Novizi nel Regno delle Due Sicilie. 66. età richiesta in esso per la professione. 73. e 125. legge per la successione dopo la professione. 212. pel carcere. 285. per la carta giustificativa in questuare. 395. pel patrimonio dei secolarizzati. 220. pei legati. 728. per la vigilanza dei Vescovi su i Regolari. 1592. come debba essere il carcere. 1661. se il Prelato possa ricorrere alla forza pubblica. 1646. come possa punire. 1712. se possa far eseguire le pene. 1716.

RELIGIONE — L' approvazione della S. Sede è condizione necessaria alla validità della professione. 158. se debba esser migliore quella, nella quale il Regolare vuol passare. 235. se sia lecita la secolarizzazione per non istare in Religione rilassata. 227. voto di Religione. V. Voto.

RELIGIOSO — V. Regolari.

RENDITE — Donde si conosca che le rendite bastino a dato numero di Religiosi. 647. se pecchi il Prelato che mette in un Convento un numero di Religiosi che non possono sostentarsi con le solite rendite o limosine. 648. con quali rendite i Minori si vestano. 756.

REO — Quando qualcuno si dica reo. 1641. chi non possa essere accusato. 1642. se l'accusato debba essere ascoltato. 1643. se il reo debba essere citato. 1644. se debba essere interrogato su i complici. 1645. se il reo citato non andrà 1646. se si trovi in altro Convento. 1647. se il Giudice sia delegato. 1648. come debba esaminarsi il reo. 1649. se il reo debba dire la verità. 1650. se debba giurare. 1651. se sia confesso. 1652. se confessò delitto non vero. 1653. se sia reo presunto. 1654. se debba provare la negativa. 1655. se possa al testimone imporre falso delitto. 1656. se il Giudice possa promettere impunità al reo. 1657. se la confessione del reo convalidi un processo nullo. 1658. esame del reo scomunicato. 1659. se debba essere carcerato. 1660. carcere tra Regolari. 1661. se debba escarcerarsi per l'esame. 1662. se possa fuggire. 1663. in qual lingua debba esaminarsi. 1664. se possa accusare l'accusatore. 1665. se debba purgarsi. 1666. se possa essere interrogato di altro delitto. 1667. se possa ricusare un Giudice sospetto. 1668. Giu-

dici tra Minori. 1669. se tutti i Giudici possano essere ricusati. 1670. se si debba concedere la ripetizione dei testimoni. 1671. se l'esame dei testimoni voluti dal reo. 1672. che debba fare il Giudice dopo l' esame del reo. 1673. se il reo possa scegliersi l'Avvocato. 1674. e quale. 1675. se debba ed a chi consegnarsi la copia del processo. 1684. V. Avvocato. Testimoni. Giudice.
RESIDENZA — Se il Prelato Regolare sia obbligato alla residenza. 1332.
RESTRIZIONE Mentale — Se il testimone possa usarla. 1603.
RICORSO — Se il Frate Minore possa alle volte ricorrere al danaro. 750. se agli amici spirituali. 751. con quali condizioni. 752. se queste condizioni debbano osservarsi dal suddito e dal Superiore. 753.
RICUSA — V. Accusa — Giudice — Reo.
RIDUZIONE — Chi possa fare la riduzione delle messe. 727.
RIFORMA — Scopo della Visita e del Capitolo — V. Visita—Capitolo.
RIFORMATI — Riformati di S. Francesco. 17. 6.
RIFORMELLI — Riforma di S. Francesco. 17. 9.
RILASSAMENTO — Se gli Ordini Regolari vadano soggetti a rilassamento. 1117. cause di esso. 1118.
RINUNCIA — Se il Novizio debba far la rinuncia dei suoi beni temporali. 180. e del beneficio, se ne ha. 181. se perda il diritto di vôtare nelle elezioni. 182. se possa disporre dei suoi beni prima di farsi Religioso. 183. se possa far testamento ed altri contratti. 184. se possa Sacerdote rinunciare il patrimonio. 185. se possa rivocare il testamento e la donazione. 186. a chi siano devolati i suoi beni, se non farà rinuncia. 187. e se uscirà di Religione prima di professare. 188. se poi n'esce e quindi vi ritorna. 189. se possa riserbarsi qualche cosa. 191. se la rinuncia debba farsi da tutti i Religiosi. 192. quali cose il Novizio possa fare su i suoi beni. 193. quando debba farsi la rinuncia. 194. e se il Papa dispensi nell'anno di pruova. 195. se la rinuncia non sia conforme alle leggi civili. 196. quando la rinuncia sia invalida. 197. se il Vescovo non consacrato possa dare la licenza per la rinuncia. 198.
RISERVA di casi. V. Confessori.
ROBE — Se, chi si secolarizza, possa seco portare le sue robe. 232. se il Regolare fatto Vescovo. 576.
ROSMINIANI — Congregazione (dei). 21. 30.
RUFO — Canonici Regolari di S. Rufo. 5. 4.

S

SACERDOTI — Se sianvi pene pei non Sacerdoti che dicono messa. 825. se i Sacerdoti Regolari debbano dir messa ogni dì. 826. se possano dirla in tempo d'interdetto generale. 827.

se possano dire ogni dì messe votive. 828. quando le messe di *requiem*. 829. se più messe in un sol dì. 830. se negli Oratori privati e nelle Chiese secolari. 831. se i Preti secolari nelle Chiese Regolari. 832. quali messe gli uni e gli altri. 833. se i Regolari possano dir messe di qualunque santo approvata dal Vescovo. 834. se le messe di lor obbligo in qualunque Chiesa. 835. se fuori di Chiesa. 836. se possano cantarle nei limiti della Parrocchia. 837. se ogni dì negli Oratori privati. 838. in qual tempo possano dirle. 839. se prima della parrocchiale. 840. se prima della recita del mattutino. 841. per chi valga la messa applicata contro la volontà del Superiore. 842. se possano nominare il Fondatore. 843. se possano celebrare coi sandali. 844. per quanto tempo possano differire le messe. 845. se possano riceverne lo stipendio. 846. avvertenze su ciò. 847. se possano ricevere oblazioni. 848. se sia più utile che qualcuno in vita si faccia dire le messe. 849. se possano dirsi le messe di S. Gregorio. 850. se nell'applicazione debba nominarsi la persona. 851. se possano usare l'anello e 'l Ministro che scopra e copra il calice. 852. se i secolari possano udire la messa dei Regolari. 853. se i Regolari debbano scriverle e farne attestati. 854. se possano per la Conventuale dire la messa votiva. 855. quali sacramenti possano amministrare. 856. se possano comunicare nelle messe di *requiem*. ivi. se possano annunziare le feste, ed ammettere le donne alla purificazione. 857. se per le messe vadano soggette ai Vescovi. 858. se possano ergere nei Conventi Oratori privati ed altari portatili. 859.

SACRAMENTO — Congregazione del SS. Sacramento. 21. 24.

SACRAMENTO — Quali sacramenti non possano amministrare i Regolari. 408. se possano esporre il SS. Sacramento. 409. in qual luogo debbano tenerlo. 419.

SALVATORE — Canonici Regolari del Salvatore. 5. 28. Ordine equestre del Salvatore. 13. 2.

SALUTE eterna — Se sia più facile ottenerla nel secolo che nel chiostro. 32.

SANGUE sparso. La Congregazione dei Chierici del Sangue sparso del N. S. Gesù Cristo. 21. 29.

SANO di mente — Chi non è sano di mente, professa invalidamente. 176.

SANTO — Canonici Regolari di Santo Spirito in Sassia. 5. 31. Congregazione del Santo Spirito e dell'immacolato cuore di Maria. 21. 33.

SAVIACENSE — Congregazione benedettina. 12. 29.

SCHEDULA — V. Elezione.

SCOLARI — Canonici Regolari Scolari 5. 20.

SCOMUNICA — Se lo scomunicato faccia nulla la professione. 168. a quali decreti siano tenuti i Regolari sotto pena di scomunica. 385. o senza. 386.

SCOZZESI — Congregazione degli Scozzesi e Schiavoni. 12. 60.
SCRITTI — Se il Regolare possa disporre dei suoi scritti. 573. se pecchi copiandosi gli altrui scritti. 574.
SCRUTINIO — Elezione per iscrutinio — 1170. V. Elezione.
SCUOLE — Scuole Pie dei Chierici poveri della Madre di Dio. 21. 8. Chierici Regolari delle Scuole Pie. 21. 17. Religiosi delle scuole cristiane. 21. 22.
SDEGNO — Se lo sdegno annulli la professione. 150.
SECOLARE — Se un delitto da questo commesso annulli la professione. 169. se possa disporre dei suoi beni prima di farsi Religioso. 183. a che porti il favore dei secolari nelle elezioni. 1273.
SECOLARIZZATI — A quali doveri rimangano legati. 389. per chi acquistino. 569.
SECOLARIZZAZIONE— Se il Religioso possa secolarizzarsi. 217. se per soccorrere i genitori. 218. se convenga concederla. 219. se pei bisogni di fratelli, di sorelle, di nipoti. 220. se il secolarizzato abbia bisogno di patrimonio. ivi. se pecchi chi si fa Religioso per quindi secolarizzarsi. 221. se sia lecito secolarizzarsi per estinguere i debiti innanzi contratti. 222. se per causa di malattia. 223. se per mancanza di assistenza nella Religione. 224. se per ischivare la persecuzione. 225. se pel bisogno di un Vescovo. 226. se per non istare in Religione rilassata. 227. se pecchi il Prelato che rilascia il voto di secolarizzazione. 228. se lo rilasci per Religioso malvagio. 229. se sia lecito il secolarizzarsi per servire ad un personaggio. 230. se per chiudersi in una spelonca. 231. se il secolarizzando possa portarsi le sue robicelle. 232.
SENTENZA — Che cosa debba fare il Giudice, udita la difesa. 1689. che cosa sia e di quante specie la sentenza. 1691. in che la definitiva differisca dall'interlocutoria. 1692. quando sia giusta. 1693. quando nulla. 1694. se il Giudice per sentenza ingiusta vada soggetto a pena. 1695. se per la validità si richiegga l'accettazione. 1696. come debba pubblicarsi. 1697. per condannare il reo a pena ordinaria. 1699. se i denuncianti siano testimoni. 1700. se i Giudici discordino. 1701. se si possa fare la transazione dei delitti. 1702. a chi debba il Giudice favorire nel dubbio. 1073. se qualcuno fu malvagio una volta. 1704. qual pena debba darsi. 1712. chi debba eseguire la sentenza. 1714. se subito. 1715. se il Provinciale debba scriverne al Generale. 1716. quanto tempo debba impiegarsi pel processo. 1717.—V.Giudice—Pena—come e da chi debba farsi la sentenza di espulsione—V. Espulso.
SEPOLCRO — Ordine equestre del S. Sepolcro. 11. 2. Canonici Regolari del S. Sepolcro. 5. 12.
SEPOLTURA — Dove debba essere sepolto l'espulso. 299, il Novizio. 1116. il Religioso professo. 1016. il Prelato. 1011. — V. Processione — Se i Regolari possano costruire nuove sepolture. 1115.

SERVI — L'Ordine dei Servi di Maria. 10. 7. dei Servi Riformati. 10. 8. dei Servi Eremiti. 10. 9. del Terz' Ordine dei Servi. 10. 10.
SICILIANA — Congregazione benedettina. 12. 2.
SIGNORI — Congregazione dei Signori di Robando. 19. 9. Congregazione delle Signore Oblate della Torre degli Specchi. 19. 8.
SILVESTRINA — Congregazione benedettina. 12. 36.
SIMONIA — Se annulli la professione. 167. e l'elezione. 1265. chi possa assolverla. 1412.
SINDACO Apostolico — Che cosa sia il Sindaco Apostolico. 669. donde tragga l'origine. 671. se vada confuso con Amico spirituale. 672. se il Sindaco abusasse. 673. se fosse infedele. 674. se sia interposta persona. 675. quali norme esistano pel Sindaco Apostolico. 676. quale Sindaco si possa adottare. 677. a che scopo l'uso del Sindaco. 678. chi possa sceglierlo. 679. quanti per ciascun Convento. 680. se per ciascun Religioso. 681. se il Frate Minore possa tener danaro presso del Sindaco. 682. se il benefattore di un Religioso. 683. se poi non vi ha vita comune. 684. se con licenza del Superiore. 685. se possa nominarsi il Sostituto del Sindaco. 686. come il Sindaco debba conservare la limosina. 687. se si possa chieder conto dal Sindaco. 688. come gli si debba chiedere la limosina. 689. se possa il Sindaco esser tolto. 690. doveri e facoltà del Sindaco. 691. privilegi di lui. 692.
SINODO — Se i Parrochi Regolari debbano intervenire al Sinodo. 404.
SOCIETÀ — Società di Gesù. 10. 14. Società delle Figlie della carità. 21. 16. Padri della Società di Maria. 21. 30.
SORTE — Se l'elezione possa farsi per sorti. 1171.
SOSTENTAMENTO — In che consista l'onesto sostentamento. 492.
SOVRANO — Se sia valida la professione contro la volontà del Sovrano. 199.
SPELONCA — Se sia lecito ad un Regolare ritirarsi in una spelonca. 231.
SPIRITO — Canonici Regolari di S. Spirito. 5. 25.
SPOGLI — Se il Prelato possa appropriarsi gli spogli dei Religiosi morti. 607.
SPONSALI — Se gli Sponsali vengano sciolti per la professione religiosa. 211. se pel voto di castità. 446.
STAMPA — Se sia necessaria la licenza del Prelato pei Regolari in istampare i loro libri. 409.
STANZA — Se un Regolare possa avere la stanza in due Conventi. 535. se pecchi, non cedendo la stanza da lui formata o adornata. 550.
STATO RELIGIOSO — Istituito da Cristo. 1. in che consista. 22. se si richiegga il permesso della S. Sede. 49. e la solennità dei voti. 52.
STATUTO — Se gli Statuti su i Novizi obblighino i Superiori sotto colpa grave. 99. — V. Costituzioni.

STEFANO — Ordine equestre (di S.). 13. 15.
STUDII — Studenti — Ove si dovranno collocare i Novizi professi. 779. Regole appovate da Innocenzo XI. 780. quanti debbano essere i Conventi di Recollezione in ciascuna Provincia. 781. dove dovranno collocarsi i Chierici dopo la Recollezione. 782. se sia lecito ai Regolari dare opere agli studi. 783. se pecchino, non istudiando. 784. se pecchino i Maestri negligenti. 785. quali debbano essere i Precettori. 786. se debban fare professione di fede. 787. se tra Regolari vi abbia chi vigila su gli studi. 788. se i Precettori possano castigare. 789. quali scienze debbano studiare i Regolari. 790. se anche le lingue. 791. se possano studiare o insegnare fuori di chiostro. 792. se sia lor lecito aver gradi di Maestri o Dottori. 793. privilegi di costoro. 794. metodo d'insegnamento. 795.
STUDITI — Congregazione di S. Basilio. 2.
SUBORNAZIONE — Se tolga la libertà nelle elezioni. 126. pene contro i subornatori. 1269. quando si verifichi. 1306. V. Elezione.
SUCCESSIONE — Se la professione tolga il diritto alla successione nell'eredità. 212.
SUDDITI — Se i sudditi possono accusare il Prelato. 1531. Doveri di essi — V. Regolari.
SUFFRAGIO — Se pecchi chi neghi il suffragio al degno. 107. se il neghi il Confessore. 109.
SUGGELLI — Se i Prelati possano usare i suggelli. 1348.
SUO e mio — Se ciò sia vietato ai Regolari. 537.
SUPERFLUO — Che cosa voglia dire cosa superflua e necessaria. 488. se la cosa utile sia superflua. 489. se superfluo e necessario siano cose relative. 490. quali cose preziose siano vietate come superflue. 491.
SUPERIORE — Se possa non vestire un giovine mandato dal Prelato in Noviziato. 77. come debba ammonire il Novizio. 78. se debba registrare la fatta vestizione in libro apposito. 82. e la professione. 207. se debba stare agli Statuti fatti pei Novizi. 99. se debba credere al fintamente professo. 251. se sia Giudice nella causa del reclamo. 254. se possa cedere il suo diritto all'Ordinario. 256. se debba scacciar di chiostro il reclamante. 268. se si richiegga la licenza del Superiore, dispensando il Papa. 655. — V. Prelato — Vita Comune — Reclamo — Se possa scegliersi il Confessore. 1395. se possa assolvere il suddito. 1403.
SURROGAZIONE — Se nelle elezioni sia proibita la surrogazione. 1202.

T

TEATINI — L'Ordine dei Teatini. 10. 26.
TEMPLARII — Ordine dei Cavalieri Templarii. 13. 1.
TENDERE — Tendere alla perfezione non è essere perfetto. 26.
TERESA — S. Teresa riformatrice dei Carmelitani 3.
TESTAMENTO — Se il Regolare possa far testamento. 568. e esserne esecutore. 570. testamento dei Novizî — V. Rinuncia.
TESTIMONI — Di quante sorte siano le pruove nelle cause criminali. 1594. condotta del Giudice nell'esame dei testimoni. 1595. se debba usare lo scrivano. 1596. cose da premettere in ciascuna deposizione. 1597. se le deposizioni si debbano scrivere. 1598. se i testimoni debbano giurare. 1599. dinanzi a chi debbano deporre. 1600. se pecchi in dire la verità, chi ha giurato di non dirla. 1601. quando il testimone si dica legittimamente esaminato. 1602. se possa usare la restrizione mentale. 1603. se possa deporre ciò che conosce sotto secreto. 1604. se sia obbligato a deporre con suo danno. 1605. se debba essere citato ed a spese di chi. 1606. quando si debbano udire i testimonî. 1607. in qual luogo. 1608. da chi. 1609. se si ricerchi la licenza del Prelato, ove da altri siano esaminati. 1610. se il testimone sia obbligato a deporre. 1611. quali testimonî si debbano esaminare. 1612. quali siano gli abili. 1613. quali gli inabili. 1614. quali i fazionarî e cospiratori. 1615. se gl'inabili possano essere ascoltati. 1616. con quali cautele. 1617. se anche i nominati da testimoni. 1618. quante volte possano essere esaminati. 1620. se uno possa rimettersi all'altro. 1621. domande del Giudice. 1622. quali da non farsi. 1623. le suggestive. 1624. se vi abbia pena contro chi impedisce i testimoni. 1625. se il testimone debba dar ragione del suo detto. 1626. di quante sorte siano i testimoni. 1627. quanti testimoni necessarî. 1628. quali i contesti. 1629. se in qualche caso si richieggano più testimonî. 1630. se provi il testimone singolare. 1631. se il complice. 1632. se gli eccettuati. 1633. se il vacillante. 1634. se il corrotto o ultroneo. 1635. se i testimonî siano discordanti. 1636. come si chiuda la deposizione. 1637. quando si debbano produrre le eccezioni. 1638. se vi abbia pena per chi suborna i testimoni. 1639. se il testimone debba rifare i danni all'accusato. 1640.
TIMORE — Quale timore annulli la professione. 142.
TITOLO — Ragione del dominio. 478.
TITOLARI — Se si debbano riconoscere i Prelati titolari. 1318.
TRAPPESI — Congregazione dei Trappesi. 21. 19.
TRINITÀ — L'Ordine della SS. Trinità della Redenzione dei Captivi. 10. 2. Riforma di detto Ordine. 19.

TRUSSILLESI — Ordine dei Cavalieri Trussillesi. 13. 12.
TUTORE — Se i Regolari possano fare da Tutori. 571.

U

UBBIDIENZA — V. Obbedienza.
UFFICIO DIVINO — V. Ore canoniche.
UMILIATI — Congregazione benedettina (degli). 12. 34.
UOVA e latticini — Se debba il Regolare astenersene. 383.
URBANISTE — Monache. 17. 11.
URSOLINE — Monache 19. 7. Monache 21. 11.
USARE — USO — Che cosa sia uso di una cosa e di quante specie. 480. se si possa distinguere dal dominio. 481. che significhi usar le cose con ragionevole licenza. 528. e come non sue. 536. e nei modi permessi dalla Regola. 551. e con modestia ed onestà. 572.
USUFRUTTO — Che cosa sia usufrutto. 482.

V

VALLECHIARENSE — Congregazione benedettina. 12. 6.
VALLE DEI CAVOLI—Congregazione benedettina (della). 12. 38.
VALLE DEGLI SCOLARI — Congregazione benedettina (della). 12. 41.
VALLE — OMBROSA — Congregazione benedettina (di). 12. 18. Monache. 12. 19.
VALLE—OMBROSELLA—Congregazione benedettina (di). 12. 37.
VALLE VERDE — Canonici Regolari (di). 5. 17.
VALISOLELANA — Congregazione in Ispagna. 12. 52.
VECCHIAIA — Se la vecchiaia annulli la professione. 166.
VERGINITA' — V. Castità.
VESCOVO — Se si richieda l'attestato del Vescovo per ammettere qualcuno a Novizio. 63. V. Novizi. Se un Vescovo possa ammettere alla professione un Novizio. 152. se un Vescovo professi validamente. 173. se non consacrato possa dare al Novizio la licenza per la rinuncia. 198. se sia lecita la secolarizzazione di un Regolare pel bisogno di un Vescovo. 226. se il Regolare fatto Vescovo possa seco portare quello che ha. 232. 576. se sia Giudice nella causa di reclamo contro la professione. 254. se il Regolare possa accettare il Vescovato. 376. se il Vescovo possa visitare le Chiese dei Regolari. 405. se i Regolari dipendano dai Vescovi per confessare. 406. e per predicare. 407. e in cose relative a sacramenti. 408. ed in altre cose. 409. se il Vescovo possa castigare i Regolari. 410. quali altre dipendenze abbiano i Regolari dai Vescovi. 411. come debbano i Regolari trattare i Vescovi ch'entrano nelle loro Chie-

se. 412. quando il Vescovo possa castigare il Regolare che delinque fuori di chiostro. 413. se possa obbligare i Regolari ai casi di coscienza. 415. se i Regolari senza licenza del Vescovo possano abbandonare Conventi miserabili. 416. Quali cose delle Confraternite possano i Vescovi visitare. 417. se possano sottoporre a censure i Regolari. 422. e ad interdetto le loro Chiese. 423. se i Regolari per ciò debbano dai Vescovi essere assoluti. 424. se il Regolare Vescovo o Cardinale possa far testamento. 568. per chi acquisti il Vescovo o Cardinale Regolare. 569. V. Confessori. Predicatori—Reclamo — Sacerdoti — Processione—Se il Vescovo possa restringere i privilegi dei Regolari. 1443. Da chi possa essere il Vescovo accusato. 1530.

VICARIO — Se il Vicario Provinciale possa ammetter Novizi a professare. 157. se possa esser chiamato Provinciale. 1310. se i Regolari possano essere Vicarî Generali. 1472. se Vicarî Capitolari. 1473.

WINDESEIM — Canonici Regolari (di). 5. 22.

VIOLENZA — Che cosa sia e sue specie, e se annulli la professione. 141.

VISITA — Se gli Ordini Regolari possano essere soggetti a rilassamento. 1017. cause di esso. 1118. da chi debbano riformarsi. 1119. scopo dei Capitoli. 1120. e se non si tratti di riforma. 1121. che debba farsi prima del Capitolo. 1122. visita e sue specie. 1123. in che consista. 1124. chi debba farla. 1125. se sia necessaria. 1126. perchè i Regolari non siano soggetti alla visita dei Vescovi. 1127. se il Vescovo possa qualche volta visitarli. 1128. se nella negligenza dei Superiori. 1129. se in Conventi son pochi Religiosi. 1130. se il Vescovo possa esigere la procurazione. 1131. se i Regolari possano curarsi dei Vescovi. 1132. se il Generale possa mandare un estraneo per la visita. 1133. se il Provinciale attuale. 1134. se i Prelati siano obbligati a visitare. 1135. che cosa debba farsi prima della visita. 1136. quando si manda il Visitatore. 1137. se il Visitatore possa delegare. 1138. se morto il delegante, cessi il Visitatore. 1139. se poi il Visitatore muoia in visita. 1140. facoltà del Provinciale in tempo di visita. 1141. se possa traslocare i sudditi. 1142. quanto tempo possa impiegare. 1143. quanto tempo per chiudere la visita. 1144. quante persone possa portare. 1145. in quali cose debbano versarsi i Visitatori. 1146. da quali cominciare. 1147. quali cose domandare. 1148. quali luoghi o cose visitare. 1149. quali non possano fare. 1150. se possano inquirere contro i Prelati. 1151. se ricever doni. 1152. se possa in pochi dì stabilirsi la riforma. 1153. tempo più opportuno per la visita. 1154. quanto tempo durino le cose ordinate dai Visitatori. 1155. se vi siano pene contro coloro che ricusano i Visitatori e come debbano essere ricevuti. 1156. se valgano le as-

soluzioni dei Visitatori. 1157. che debba fare il Visitatore, terminata la visita. 1158. se abbia voto nell'elezione. 1163. se possa egli essere eletto. 1161. se il suo Delegato. 1165. V. Capitolo — Elezione.
VISITAZIONE — Monache della Visitazione della B. V. Maria. 21. 11.
VITA COMUNE — Con quali mezzi si conservi la povertà religiosa. 612. se pecchi il Superiore che non somministri il necessario. 613. se pecchi il suddito che mormora del comun vitto e vestito. 614. in che sia riposta la vita comune. 615. quale vita comune debbano i Regolari amare. 616. donde tragga l'origine la vita comune. 617. se si potrebbe osservare la povertà senza la vita comune. 618. sentimenti dell'antichità. 619. quali mali derivino dalla mancanza della vita comune. 620. motivi che ritraggano da essa. 621. rimedi. 622. se pecchino i Regolari che non l'osservano. 623. se pecchino i Prelati che non la introducono. 624. se sia cosa facile l'introdurla. 625. se pecchi, chi si oppone al Prelato che vuole introdurla. 626. come debba regolarsi il Prelato in introdurla. 627. se sia lo stesso ricusarla e non osservarla. 628. se il Regolare possa lecitamente non osservarla. 629. se lo scusi il non averla trovata. 630. se lo scusi la consuetudine inveterata. 631. se col dire che ha l'animo di risegnar tutto. 632. se con la inopia del Convento si scusi. 633. come si possa introdurre, ove non si conosce. 634. se sia facile persuaderla agli abituati al peculio. 635. come, se si richiegga grande somma di danaro. 636. se sia meglio lasciar correre le cose. 637. se scemino i dotti con la vita comune. 638. se in questa i vecchi e gl'infermi patiscano. 639. se il secolo disprezzi chi segue la vita comune. 640. se si muoverebbe tafferuglio. 641. se seguirebbero discordie. 642. se sia facile che qualcuno lasci ciò che acquistò con fatiche. 643. se siansi dannati coloro che non vissero in vita comune. 644. se possa assolversi il Prelato che non mette la vita comune. 645. mezzi per conservarla. 646. donde si conosca, che le rendite o limosine siano sufficienti. 647. se pecchi il Prelato che non mette in Convento un numero che vi si possa sostenere. 648. se sia proibito ricever Novizi, ove non vi ha vita comune. 649. se le celle chiuse si oppongano alla vita comune. 651. decreti per conservarla. 652. suppellettile della comunità. 653. qualità del comuniere. 654.
VIVARIENSE — Congregazione benedettina. 12. 21.
VITTORE — Canonici Regolari di S. Vittore di Parigi. 5. 11.
VOCE Attiva e Passiva — Quando la privazione della voce tolga il diritto di eleggere ed essere eletto. 1241. se qualcuno possa esserne privato, riunito il Capitolo. 1242.
VOTO o Suffragio — Quale numero decida nella votazione per l'accettazione dei Novizi. 69. e per l'ammissione nel Novi-

ziato. 105. e se si avrà la metà dei voti. 106. quale numero nelle elezioni — V. Capitolo — Elezione — Che cosa sia il voto consultivo e definitivo. 1205. se il Presidente abbia il definitivo. 1283.
VOTO — Se chi professa prima dei sedici anni, sia tenuto ai voti semplici. 128. decreto di Pio IX. su i voti semplici. 154. se sia nulla la professione senza i voti sostanziali. 159. se la professione nulla valga per voti semplici. 274.
VOTO — Che cosa sia il voto. 300. di quante specie. 301. quale la materia. 302. se sia migliore l'opera posta con voto o senza. 303. se Cristo fece voti. 304. se la cosa comandata possa essere materia di voto. 305. se il fine del voto cada sotto voto. 306. se il voto obblighi sotto colpa mortale. 307. se possa qualcuno obbligarsi sotto colpa leggiera in materia grave e viceversa. 308. se obblighi più il solenne che il voto semplice. 309. se pecchi doppiamente chi viola il voto. 310. voto di Religione. 311. in quale debba entrare, chi fece voto di Religione. 312. voti di Religione approvata. 313. in che sia riposta la solennità dei voti. 314. se siano solenni i voti dei Conversi. 315. se il Papa possa dispensare nei tre voti sostanziali. 316. se possa approvare una Religione con voti semplici. 317. se i Regolari rimangano sciolti da voti, soppressa la loro Religione. 318. qual'è il principale fra i tre voti. 319. voto di obbedienza, di castità, di povertà — V. Obbedienza — Castità — Povertà.

AVVERTENZA

Lo Statuto dei Minori del 1654. citato a pag. 330. n. 1287, il quale toglie agli eletti nel primo scrutinio il diritto di votare nei seguenti, deve intendersi degli eletti, i quali si trovano fuori del numero dei vocali, comechè nel Convento Capitolare, non già degli eletti, che sono vocali, i quali possono votare nei seguenti scrutinii, come mi avvertì il Rmo Ministro Generale P. Bernardino da Montefranco in data dei 3. Marzo 1859.

Il libro è sotto la protezione delle leggi, avendo l'autore adempito a quanto esse prescrivono.

FINE.

SBN
VA1-1530669

REVISIONE ARCIVESCOVILE

Nihil Obstat
HIERONYMUS AB ALEXANDRO
Censor Teologus

Napoli 21 Decembre 1858

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GENERALE

di Pubblica Istruzione.

Vista la dimanda del tipografo Filippo Serafini, con la quale ha chiesto di porre a stampa l'opera col titolo — Diritto Canonico speciale per Regolari, sviluppato in dialoghi da P. Dionisio di S. Giovanni in Galdo, Minore Osservante.

Visto il parere del Regio Revisore Signor D. ALESSANDRO GUALTIERI.

Si permette che detta opera si stampi; ma non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l'impressione uniforme all'originale approvato.

Il Consultore di Stato — Presidente provvisorio
CAPOMAZZA

Il Segretario Generale
GIUSEPPE PIETROCOLA.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google
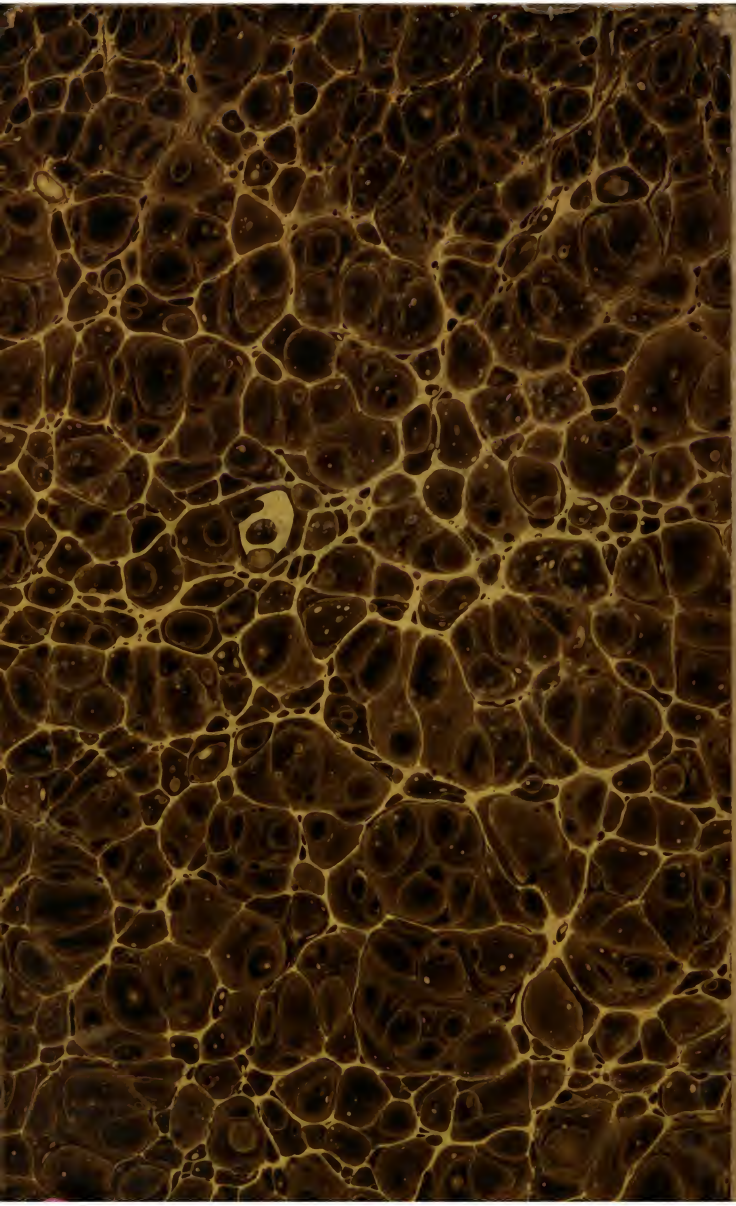
Digitized by Google